DOCUMENTI
DEGLI ARCHIVI TOSCANI

PUBBLICATI PER CURA

DELLA R. SOPRINTENDENZA GENERALE

AGLI ARCHIVI MEDESIMI

I DIPLOMI ARABI

DEL

R. ARCHIVIO FIORENTINO

TESTO ORIGINALE

CON LA TRADUZIONE LETTERALE E ILLUSTRAZIONI

DI MICHELE AMARI

IN FIRENZE

DALLA TIPOGRAFIA DI FELICE LE MONNIER

CON I CARATTERI ARABI DELLA STAMPERIA MEDICEA

—

MDCCCLXIII

PREFAZIONE.

I. I diplomi raccolti in questo volume, dei quali gli arabici inediti tutti, e i latini ed italiani quasi la metà, concernono le relazioni politiche e commerciali ch' ebbe Pisa, e poi Firenze, con le Isole Baleari, la costiera orientale di Spagna, l' Affrica settentrionale, l' Egitto e la Siria, per quattro secoli, dal XII al XVI; e toccano incidentalmente Lucca, Piombino, la Sardegna, Genova e Venezia. Non torneranno infruttuosi agli studii orientali i fatti filologici e i dati storici che si ritraggono da cotesti scritti di luoghi e tempi sì diversi: e molto ne potrà profittare la storia d' Italia, s' egli è vero che la ricchezza, civiltà e potenza delle nostre repubbliche del medio evo si fondò in sul commercio, e che prima forza motrice fu del nostro commercio la navigazione nei paesi musulmani. Che non v' abbia storia del commercio italiano, degna del nome, ognuno il sa: le forze de' nostri maggiori non bastavano a gran pezza ad opera cosiffatta, della quale si può in oggi appena mettere insieme gli elementi ed abbozzare qualche capitolo. Perocchè il commercio italiano, innanzi il passaggio del Capo di Buona Speranza, fu mezzo il commercio del mondo: i ricordi suoi, diplomi, racconti di viaggiatori, scritti appositi e cronache, fanno tanta mole che a renderli di ragion pubblica si richiedesse lo studio di molte generazioni e il progredimento generale della civiltà. Gli archivi oltramontani serbano gran parte di cotesti documenti, tra per le relazioni de' varii popoli con l' Italia, il turpe mercimonio che s' è fatto de' nostri codici, e gli abusi che sovente si tennero diritto di conquista: come avvenne, per cagion d' esempio, che nel 1805 si trasportassero a Vienna cinquantotto volumi di un Marino Sanuto del XVI secolo, risguardanti il commercio veneziano dal 1496 al 1533.[1] E non occorre notare quanta farragine di carte rimanga appo noi in

[1] De Hammer, nel *Journal asiatique* di Parigi, anno 1827, tom. X, pag. 21.

pubblici stabilimenti e case nobili. In sì vasto campo non mi proverò nè anco a fare una rassegna bibliografica dei lavori storici e diplomatici usciti alla luce; ma prudentemente mi rimarrò ai ricordi arabici anteriori al XVI secolo.

II. Non è che le altre lingue del Levante non sieno necessarie a compiere la storia del nostro commercio. Sono dettati in greco moderno documenti d' ogni maniera intorno le relazioni con l' impero bizantino; i diplomi e ricordi armeni forniranno tuttavia qualche particolare sul traffico di Genova, Venezia, Sicilia, Pisa e Firenze, nella Cilicia e Cappadocia;[1] gli scritti turchi promettono importantissime notizie politiche e commerciali, dopo il XV secolo; le compilazioni storiche e geografiche in persiano serviranno di ausiliari alle arabiche e turche; le miscellanee rabbiniche scritte in Europa e fuori, daranno lume sul traffico nostro in diverse regioni: pur l' arabico sarà sempre la chiave da aprir tutti i volumi che vanno rovistati a chi voglia studiare il periodo del nostro primato mercantile. L' arabico ci svelerà le vicende di que' nostri che nel medio evo si cimentavano per tutte le spiagge musulmane dalla foce dell' Ebro alle Paludi Meotidi. L' arabico ritroverà forse altre vestigia di loro su le costiere dell' Atlantico; sì come ci ha attestato che innanzi la metà del XII secolo i Genovesi navigassero infino ad Azkai o Azukai, a sette giornate a mezzogiorno del fiume Nûl, sul confine dell' impero di Marocco col paese de' Negri.[2] L' arabico seguirà forse dentro terra, in Affrica o in Asia, altri emuli di Marco Polo; sì come testè ci mostrava che il genovese Domenico Doria di Taddeo, chiamato in Oriente Belbân, avesse percorsi da sagace osservatore i principati turchi dell' Asia Minore nella prima metà del XIV secolo, quand' egli per capriccio della fortuna si trovò prigione insieme col dotto Scehab-ed-dîn Omari, e diè importanti ragguagli al geografo e storico musulmano.[3] Sono dunque da rifrustare i testi pubblicati in tutte quelle lingue, da ricercare i manoscritti. Quanto a me, rimanendomi, com' ho dichiarato, all' arabico, ch' è il più importante e d' altronde il solo ch' io bene o male mi sappia degli idiomi orientali, prendo a dire partitamente delle due maniere di ricordi ch' e' fornisce alla nostra storia: diplomi, cioè, e memorie storiche o geografiche.

III. I testi di diplomi arabici pubblicati fin qui su le relazioni politiche e commerciali dell' Italia, si possono contar su le dita: quattro dovuti a quel gran promotore della filologia ed erudizione orientale che fu il barone Silvestro De Sacy,

[1] Si vegga un bel lavoro di M. Dulaurier, nel *Journal asiatique* di aprile e ottobre 1861.

[2] Edrisi, trad. franc. di M. Jaubert, tom. I, pag. 206, dice che Azkai si chiamava "in genovese" *Kok.d.m.* Edrisi stese in arabico in Palermo la geografia, compilata dal 1138 al 1154 su i libri che avea fatti raccogliere e gli attestati de' naviganti che avea fatti interrogare il gran re Ruggiero.

[3] *Mesâlik-el-Absâr*, nelle *Notices et extraits des Mss.*, tom. XIII, pag. 338, 347, 379.

tre dei quali risguardano Genova[1] ed uno la Francia e la Sicilia:[2] ed un quinto, ch' è trattato di lega offensiva e difensiva e di commercio tra l' Egitto, l' Aragona e la Sicilia, è uscito alla luce pochi anni fa.[3] Vi si aggiungano i nostri quarantasei testi e sarà chiuso questo capitolo di bibliografia per l' Italia; nel quale non vanno compresi quei titoli di proprietà, scritti in Sicilia nel XII secolo e dati alle stampe in Palermo ed a Parigi. Quanto alle carte inedite, autorevole uomo mi afferma aver veduto, non è guari, negli Archivii di Venezia da cento diplomi tra turchi ed arabici: nè posso acquetarmi all' ingrato supposto che la repubblica genovese abbia lasciato andar a male i cento e cento trattati o dispacci orientali che le perveniano da tutti i porti del Mediterraneo e del Mar Nero, sì che ne rimanessero que' due soli che or si trovano all' Archivio di Torino.[4] Ben egli è vero che le carte pubbliche genovesi furon oltraggiate di molto dal tempo e dagli uomini. Abbiamo prova di barbarie o di colpa, cinque brani d' un bel diploma bilingue arabico e latino della prima metà del XII secolo, che andò a male entro pochi anni. Portava, senza dubbio, patti commerciali conceduti dai califi fatemiti d' Egitto ad uno Stato cristiano, com' egli è verosimile al comune di Genova, scritti, con molto lusso calligrafico, da una faccia sola, a grandi caratteri neskhi, con margini e interlinei spaziosi, in un rotolo di carta orientale, meglio che doppio del più grande che possegga l' Archivio fiorentino (diploma XL della Prima Serie). Il trattato uscì dalla cancelleria del Cairo dopo il 1100, poichè sonvi nominati i Franchi di Siria, e andò fatto in pezzi innanzi il 1156, poichè porta cotesta data un atto del notaio genovese Giovanni, il quale tirò delle linee su i caratteri dell' originale e schiccherò sue minute intorno a quelli e sul rovescio bianco de' fogli.[5] Speriamo

[1] *Notices et extraits des Mss.*, tom. XI.

[2] Trattato del 1270, pubblicato da M. De Sacy nelle *Mémoires de l'Acad. des Inscript.*, tom. IX, pag. 467. Confrontisi Reinaud, *Croisades*, pag. 520 e seg.

[3] *Biblioteca arabo-sicula*, pag. 342 e seg.

[4] Pubblicati da M. De Sacy, come si è detto di sopra. Il terzo era inserito nella Cronica di Kelaun, Ms. di Parigi.

[5] Per cortesia del prof. Cornelio de' Simoni, eruditissimo cultore della storia patria, ho visti que' fogli in un volume appartenente all' Archivio di Torino, prestato adesso all' Archivio di San Giorgio in Genova, in dorso del quale si legge: « Ioannis Scribæ, 1154-1166. » I cinque fogli di questa nuova maniera di palimpsesto occorrono in principio del volume; son larghi da 18 ed alti da 26 centimetri, ch' era la larghezza del rotolo, correndo oggi l' antica scrittura arabica e latina perpendicolare a quella del notaio. Nerissimo è tuttavia l' inchiostro della prima; i caratteri arabici eleganti, della forma usata in Egitto, e i latini si avvicinano più a quella dell' XI che del XII secolo. Ciascun dei primi quattro brani ha un rigo arabico ed uno latino, il quinto due righi arabici, in parte mutili, ed un latino nel mezzo; come si scorgerà nella trascrizione seguente, nella quale ho aggiunta la traduzione italiana dell' arabico. Mi par chiaro dai numeri 4 e 5 che la traduzione latina fosse scritta sopra il testo arabico; onde non è da maravigliare se nei primi tre brani il latino non corrisponda punto all' arabico ch' è rimasto di sopra. Ognun vede poi che i cinque brani, comunque si ordinassero, non si adattano a discorso seguíto, donde necessariamente vanno supposti di mezzo parecchi fogli mancanti. Il rotolo intero non può supporsi più corto di quaranta o cinquanta metri, avuto riguardo al dettato ordinario di que' trattati ed al lusso calligrafico, che avanza di gran lunga quello del diploma arabico del XV secolo, stampato

che altri scritti meno straziati si ritrovino negli Archivii pubblici e privati di Genova e d'altre città italiane. La fortuna e lo zelo porteranno acquisti inaspettati da altre bande: chè le storie particolari di Stati musulmani potrebbero offrire qualche documento, come que' di Genova e di Sicilia, trascritti nella Cronica del sultano Kelaun.[1] Altri si rinverranno per avventura in moschee o biblioteche musulmane, or che l' Europa ne sforza le porte col danaro e con le armi; altri in archivi o biblioteche d' oltremonti, come i cinque diplomi arabici di Spagna che pubblicavano i dotti De Sacy e Reinaud.[2] Tuttavia non è da sperar tesori, nè maraviglie. I Musulmani nei tempi di decadenza nei quali praticarono più

nella presente raccolta al nº XL, poichè l' originale di quest' ultimo, mancante di traduzione latina, scritto con margini assai più piccoli e interlinei meno spaziosi e largo 165 millimetri, cioè a dire un terzo di meno dei frammenti genovesi, arriva pure a venti metri di lunghezza. Potrebbe anche argomentarsi il volume ponendo i cinque frammenti di traduzione latina a riscontro del diploma II della Seconda Serie, analogo per luogo e tempo, poichè prenderebbero appena due righi della nostra edizione, che n' ha 156. Fu proprio una pezza di carta "senza fine," com' or diciamo, caduta nelle mani del notaio Giovanni; il quale, secondo il primo sospetto che vien alla mente, involò il fagotto nella segreteria della repubblica; e nella supposizione più benevola che immaginar si possa, lo trovò tra la preda fatta sopra Pisani o altri Cristiani; poichè, lo replico, il diploma veniva dall' Egitto, ma non vi si legge il nome di Genova.

Ecco la trascrizione:

1. والروم الصادرين والواردين (*e i Rûm che vengano e vadano*).

   consuetudines nove vobis imposite sint

2. يعمل بما امر الله به في خلقه ودوي (ويوتي ?) (*sia trattato come Iddio comanda [si usi] in verso le sue creature e siagli dato?*)

   semper in melius perveniant omni tempore

3. والشاميين وعلي جميع اجناس الفرنج (*e di Siria e d' ogni nazione di Franchi*).

   esse quo vobis in nostro tempore

4. in nostro tempore consuetudine

   في ايامنا عليكم (*a' nostri giorni a voi*).

5. فلمف جودان (?)

   nove vobis inposite sunt

   ا.....م رسم تُجدد (*.... ordine si rinnovi*).

Nel quinto verso arabico non son certo se debba leggersi فكيف, "or come," ovvero un nome proprio, forse فليف, "Filippo." La parola seguente, di cui son logore le ultime lettere, sembra anche nome proprio: *Giudan, Giurdan*, o non so quale.

[1] Son que' citati nelle note 3, 4, della pag. precedente.

[2] Il primo nelle *Mém. de l'Acad. des Inscript.*, nuova serie, tom. IX, pag. 486, 492, 500, e il secondo nella *Collection de Documents inédits sur l'histoire de France. Mélanges historiques*, tom. II. Paris 1843, in-4, pag. 116.

strettamente con essonoi, badavano poco a conservar carte; i Cristiani le trascuravano dal canto loro: e però tutte le nazioni d'Europa messe insieme non ne posseggono se non le dieci fatte di pubblica ragione, che abbiamo ricordate or ora; e molte altre posteriori al XVI secolo pubblicate qua e là o inedite. Temo che la raccolta fiorentina non abbia a rimaner lungo tempo la più copiosa di tutte quelle che si riferissero al medio evo.

IV. Assai più numerose le traduzioni latine o italiane che abbiam belle e raccolte dal Marin per Venezia, dal Pagnini per Firenze, o possiamo spigolarle nelle opere di diplomatica internazionale di Lünig, Leibnitz ed altri, nelle nostre grandi collezioni di diplomi e cronache, o negli annali particolari delle città e Stati d'Italia. Le traduzioni contemporanee tradiscono sovente il testo, come fu notato da M. De Sacy e da M. Reinaud, come ognun può vederlo nella presente raccolta, riscontrando con l'originale quelle che ne abbiano. E il divario non accadea soltanto nei preamboli e nelle frasi, che poco monterebbe, ma sì nei patti, dove ciascuna parola portava ad effetto legale. Si è giustamente pensato che i traduttori oficiali, tanto cristiani quanto musulmani, cercassero per tal modo di nascondere gli ordinamenti ne' quali la propria nazione potesse parer da meno di que' cani, chè così chiamavansi reciprocamente, coi quali il bisogno politico o commerciale consigliava di accordarsi: per esempio, il patto che armandosi da Tunis contro corsari e dovendo i Toscani anco mandare loro legni da guerra, li tenessero per tutto il tempo dell' impresa nei mari loro indicati, che si legge nel testo del diploma arabico XXXVI, pag. 162, ed è soppresso nella traduzione latina XXXVI della Seconda Serie, pag. 330. Se non che queste nostre traduzioni contemporanee squadernano talvolta i patti che rincrescer potessero all' universale, e mutano piuttosto il tenore di certi ordinamenti di dogana o di polizia: che mi sembra magagna manifesta de' turcimanni e dei loro complici negli oficii musulmani. In ultimo v' ha delle traduzioni, avviluppate appunto perchè le son troppo literali, o perchè il compilatore della traduzione non avea mai veduto il testo. È da ricordare che nel XII e XIII secolo le versioni delle opere arabiche di filosofia o di medicina, sì avidamente ricercate da' Cristiani, si fabbricavano in consorzio: un giudeo, e di rado un musulmano, che sapesse l' arabico e tanto o quanto il latino o qualche lingua franca, ed un cristiano che parlasse quel volgare medesimo e si credesse latinista: e così l' uno traducea e l' altro emendava; ovvero si facea la versione in due balzi: dall' arabico, per esempio, nell' italiano e dall' italiano nel latino. A cosiffatta cagione di errori si aggiunga lo storpio dei nomi proprii o geografici; si aggiunga l' arcano di alcuni vocaboli trascritti bene o male senza tradurli, e si comprenderà come coteste versioni contemporanee vadano rivedute

da un orientalista, prima che altri le adoperi negli studii storici. Il dotto M. Reinaud l'ha mostrato benissimo con l'esempio in un lavoro sopra la raccolta del Marin.[1]

V. Passando all' altra classe di ricordi arabici che abbraccia le descrizioni geografiche, i viaggi e le cronache o annali, il secol nostro n' ha propriamente arricchita e arricchisce ogni dì la repubblica letteraria; sì che ben osservava il fu professor Juynboll di Leyda, che in oggi le edizioni arabiche progrediscono al medesimo passo che le greche e latine nel XVI secolo. Il secolo XIX ereditò poche centinaia di libri stampati in arabico di argomento religioso, scientifico o letterario, compresivi alcuni compendii o squarci di geografia o di storia generale dell' islamismo ed alcune storie particolari: e noi possediamo ormai da tremila volumi di testi o traduzioni, tra i quali molti trattano di geografia o storia; e in queste due classi v' ha delle opere in cui possiamo spigolar fatti che risguardino direttamente o indirettamente gli Italiani. Voglio dire le Cosmografie di Masudi e di Kazwini; le Geografie d' Istakhri, Edrisi e Abulfeda, i frammenti geografici d' Ibn-Haukal, Bekri, Herawi, Ibn-Sa'ìd, Scehab-ed-dìn-Omari ed altri; i Viaggi d' Ibn-Giobair, Ibn-Batuta e Tigiani; la Descrizione topografica e storica dell' Egitto per Makrizi; gli Annali (pubblicati in parte) di Tabari, Ibn-el-Athìr, Abu-l-Mehâsin; le Cronache affricane e spagnuole d'Abd-el-Wahid, Ibn-Adsari e Ibn-Abi-Dsirr; la Storia d' Ibn-Khaldûn; quella d' Affrica d' Ibn-Abi-Dinar; quella di Spagna per Makkari, e tanti opuscoli geografici e storici, e squarci sparsi in riviste periodiche ed altre collezioni, il numero dei quali, ed anco delle opere maggiori, s' accresce ogni anno per maraviglioso zelo degli orientalisti in Germania, Olanda, Francia e India inglese. Nè men vasto campo ci aprono i manoscritti arabici di varie biblioteche dell' Europa, nelle quali or sono tanto agevoli le ricerche, per le spedite comunicazioni e la liberalità letteraria che felicemente prevale; onde i Governi di Francia, Germania, Olanda, Russia ed il nostro arrivan oggi a prestare i manoscritti ad orientalisti d' altri paesi. Tra i Mss. son da ricercare in ispecie le istorie particolari e raccolte biografiche delle città o piccoli Stati musulmani, ed è bene frugare un po' per ogni luogo. Ricorderò, per cagion d' esempio, che M. De Sacy togliea da' Mss. di Parigi preziosi ragguagli sul nostro commercio ed anche le imprese di Benedetto Zaccaria da Genova;[2] che la pubblicazione d' Ibn-Khaldûn ha dati ragguagli dell' assalto dei Genovesi sopra Tripoli il 1355;[3] e ch' io stesso, in quel poco studio che ho fatto, ho spigolata pur qualche notizia. Percorrendo, non è guari, a Parigi una storia di Beirût, rinveniva un cenno dello assalto che portò l' armata genovese il 734

[1] *Journal asiatique* di Parigi, di luglio 1829, pag. 22 e seg.
[2] Sacy, *Chrestomatie arabe*, tom. II, pag. 40 e seg.
[3] Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz., tom. III, pag. 52.

dell' egira (1333-4) ad una terra chiamata Karkura o Gorguza;[1] e nella diatriba di teologia musulmana di Abd-Allah-ibn-Abd-Allah, lessi un aneddoto dell' autore, il quale, nato cristiano in Maiorca, andato agli studii di Bologna, fu sospinto, com' egli racconta, a farsi musulmano da un professore di teologia in quella università; onde ito a Tunis, fattosi innanzi da turcimanno e divenuto gran barbassoro, scrisse quel libro contro la fede ch' egli avea rinnegata, e quivi accennò l' infelice fine della guerra che i Genovesi e i Francesi portavano a Mehdia l' anno 1389.[2]

VI. Non basta poi sapere l' arabico perchè si possa cavare costrutto dai testi o dalle traduzioni stesse, ch' è mestieri l' aiuto della erudizione orientale: e l' è studio al tutto europeo e moderno. L' erudizione, balocco degl' ingegni mediocri, possente leva a chi abbia polso da maneggiarla, è istrumento necessario in qualsivoglia lavoro di scienza o lettere; talchè in oggi niuno si attenterebbe a tradurre, o soltanto pubblicare, un testo greco o latino, senza essersi versato nella greca o latina erudizione. Ma nel medio evo mancava alla comune degli studiosi l' idea dell' erudizione e i mezzi d' acquistarla: i grandi intelletti soli la comprendeano e usavano, verbigrazia il Dante, eruditissimo sopra ogni altro uomo de' suoi tempi. Indi avvenne che tra i molti Italiani e Catalani, i quali si mescolavano coi Musulmani, mercatanti, missionarii, guerrieri di ventura o viaggiatori, nessuno si travagliasse di erudizione; massime dopo il secolo XIII, quando si chiuse il commercio letterario tra i valentuomini delle due religioni. Que' pochi intanto che studiarono le cose musulmane, lo fecero con altri intenti che i nostri d' oggidì: il pisano Fibonacci volle apprendere in Affrica le matematiche, onde recò i metodi in Italia; Raimondo Lullo da Maiorca si tuffò nella filosofia e teologia de' Musulmani perchè s' era fitto in capo di convertirli; Marino Sanuto Torsello, misurò con tanto acume le loro forze sociali e politiche per volgere contro l' Egitto il medesimo disegno immaginato da Napoleone I contro l' Inghilterra, e ricominciar le Crociate col sistema continentale. Quando poi al rinascimento delle buone lettere in Europa si coltivò l' arabico, i Maroniti ed altri Cristiani di Siria che veniano ad insegnarcelo sapean poco la letteratura dei Musulmani, e niente le leggi, la geografia, la storia, i costumi: inoltre lor mancava, come agli Orientali qualunque, il gusto e il tirocinio della erudizione. All' Europa si dee veramente l' erudizione orientale; si deve

[1] Ms. della Biblioteca imperiale di Parigi, Ancien fonds, 821, fog. 48 recto.

[2] Ms. della Biblioteca imperiale di Parigi, Suppl. arabe 285, intitolato *Tohfet-el-Arîb fir-radd 'ala Ahl-es-Salib,* "Dono d' un bell' ingegno che prende a confutare i Cristiani." Il nome del professore di Bologna, storpiato forse dai copisti arabi, è *M.rtîl.* Dell' autore e del libro fa menzione Ibn-Abi-Dinar (Kairewani) nella *Storia d' Affrica,* trad. franc., pag. 254. L' impresa è narrata da Ibn-Khaldûn, contemporaneo, *Hist. des Berb.,* tom. III, pag. 116 e seg., il cui racconto si riscontri con quello de' cronisti italiani e francesi del tempo, citati da Michaud, *Histoire des Croisades,* tom. V, pag. 256 e seg. Muratori, *Annali,* 1389, ne fa appena un cenno.

all' Erpenius, al Golius, al Pocock, al Marracci, al D'Herbelot, al De Guignes, al Reiske, all' Adler, i quali, pervenuti a saper bene l' arabico, lo usarono, come i loro contemporanei facean del greco e del latino, a studiare sotto tutti gli aspetti i popoli dei quali avean presa a coltivare la letteratura; si deve al De Sacy, all' Hamaker, al Weijers, al De Rossi ed altri valentuomini della passata generazione ed agli odierni orientalisti d' oltremonti, dei quali non ricorderò i nomi. Su la geografia, su la storia politica, la religione, il diritto, le scienze, la storia letteraria e la letteratura dei Musulmani abbiam ormai di che fornire una sala di biblioteca: testi arabici, turchi e persiani, accompagnati spesso di comenti; opere in latino o nelle nostre lingue viventi, lavori enciclopedici, viaggi, descrizioni, istorie cavate da sorgenti orientali e dettate con critica e sentimento europeo. I Musulmani ormai si posson conoscere come i Greci e i Romani. Chi voglia usar l' erudizione orientale nella storia del commercio italiano, non troverà altro inciampo che la quantità de' volumi da svolgere. Profondi lavori gli serviranno di scorta, come quelli di De Guignes, Heeren, Depping, Pardessus e Reinaud, il quale sta per pubblicare nel *Journal asiatique* una dissertazione su le relazioni politiche e commerciali dell' Europa con l' Asia, e particolarmente con l' India, la Tartaria e la Cina, dal VI secolo infino al passaggio del Capo di Buona Speranza.

VII. È limitata appunto la presente raccolta ai documenti che ci rimangono di cotesto periodo, alla fine del quale l' Italia perdette il primato commerciale, mancarono o decaddero le sue repubbliche e il suo territorio divenne campo di battaglia degli eserciti stranieri o posta ai giochi delle corti oltramontane; quando la scoperta del Capo e dell' America, l' occupazione di Costantinopoli, dell' Egitto e di parte dell' Affrica per gli Ottomani, il conquisto di Granata, le guerre di Carlo VIII, mutarono il sistema politico e commerciale del mondo. Donde l' Archivio fiorentino serba pochi e meno importanti diplomi arabici e turchi dopo il 1509; lo studio dei quali io lascio a chi prenda a descrivere la decadenza economica dell' Italia dal XVI al XVIII secolo. Com' è debito d' editore, io proverommi a rischiarare i diplomi fiorentini con quel po' di notizie musulmane che m' è venuto fatto d' apprendere in venti anni dacchè lavoro alla storia della sola terra italiana ch' ebbe per tre secoli popolazione, governo e incivilimento arabico. Scompartirò coteste notizie tra la Prefazione e le Note; abbozzando qui le vicende principali dei popoli musulmani che compariscono nei diplomi, e serbando alle note i fatti particolari e gli schiarimenti filologici. Sarà mestieri di principiare i cenni storici innanzi la metà del XII secolo, in cui principiano i diplomi, ed anco di risalire, per quanto si possa, alle origini delle relazioni politiche o commerciali dell' Italia occidentale coi Musulmani. Nè saggio storico, propriamente detto, io

imprendo, ma una esposizione, ristretta quasi esclusivamente alle autorità arabiche, per comodo di coloro che leggessero la presente raccolta, versati nella storia d' Italia o nel diritto pubblico e delle genti, piuttosto che nelle cose musulmane.

VIII. Gli Arabi, con quel genio loro sì pronto ad apprendere la civiltà che rimanea nel mondo allorchè essi uscirono dai deserti, si volsero incontanente alle cose del mare: vi combatterono e vinsero, come i Romani, la prima volta che messero il piè su le barche; ebbero armate; fecero di tutti i tempi arrisicate scorrerie; navigarono per cagion di traffico; inventarono o perfezionarono la bussola; ci dettero fogge di navi ed attrezzi navali: ma non prevalsero mai durevolmente sul mare. Nello stesso Oceano Pacifico, dove le popolazioni arabiche della costiera esercitarono il commercio con l' India e la Cina, non ebbero potenza navale, nè sotto il califato nè poi. E nel Mediterraneo le loro tribù conquistatrici, scarse e nate dentro terra, furono necessitate adoperare gli indigeni; donde men rigogliosa nacque lor navigazione mercantile e men ferma la forza navale, che di tutti i tempi ebbe fondamento su la prima, e nel medio evo era, direi quasi, la stessa cosa che quella. Aggiungasi che delle popolazioni del Mediterraneo quelle di Siria e d' Egitto rimasero la più parte cristiane: e da ciò forse avvenne che, spezzata l' unità politica, la Siria e l' Egitto non rivaleggiarono mai di forze navali con la Spagna, l' Affrica e la Sicilia, dove l' islamismo avea guadagnate molto più le antiche schiatte. Inoltre i Musulmani i quali teneano le costiere meridionali, trovarono duro riscontro nelle settentrionali: Grecia, Italia, Provenza e Catalogna; delle quali regioni nella prima i Barbari del settentrione non fermarono mai il piè, e nelle altre potrebbe dirsi che occupassero la terra soltanto e il mare si rimanesse alle popolazioni romane. Nella varia fortuna delle guerre marittime che si travagliarono, prevalsero i Cristiani sopra i settatori di Maometto. Le forze navali salvarono l' impero bizantino dagli Arabi. Le forze navali salvarono la più parte d' Italia infino al x secolo e dall' xi al xii ci dettero il predominio commerciale e militare nel Mediterraneo.

IX. Della quale vicenda ben si ritrae l' aspetto generale, ma i particolari non si possono distinguere nel primo periodo. Poche sono le autorità istoriche dal vii al ix secolo; nel qual tempo gl' Italiani aveano perduta la voglia e l' arte di scrivere lor memorie, e gli Arabi non aveano appresa l' arte per anco, e la voglia sfogavano raccontando di bocca a bocca le geste mescolate di favole; sì come avviene ne' periodi eroici. S' aggiunga a questo che i Musulmani nei primi tempi solean chiamare tutti i Cristiani d' Europa *Rûm*, cioè Romani; e poscia preser a distinguere la schiatta greca e la germanica secondo i due imperi, ma incerti molto su la schiatta latina, acefala com' ella era, dissero: *Farang*, cioè Franchi, i

Cristiani occidentali; *Rûm* i Bizantini; ed ora *Rûm* ed or *Farang* gl' Italiani ed i Cristiani di Spagna. Donde ignoriamo la patria vera dei *Rûm* nominati nei ricordi arabici, quando non v' abbia riscontro del caso nelle storie cristiane, ovvero nelle condizioni geografiche. E forte incresce tal dubbio in un fatto che starebbe proprio nei primordii delle nostre relazioni coi Musulmani. Passato dall' Egitto in Affrica (647) l' esercito di Abd-Allah-ibn-Sa'd, che ruppe il patrizio Gregorio presso Cartagine e taglieggiò la provincia, egli avvenne, al dir d' un antico cronista, che Abd-Allah vedendosi ai piedi un mucchio di monete che gli recavano i vinti, domandasse ad un Affricano donde lor venia tant' oro; e quegli, messosi a guardare per terra e presa un' uliva, gli rispondesse tra gesti e parole: "I Rûm non hanno di cotesto frutto e vengono a comperar l' olio da noi con quelle monete."[1] Parendo poco verosimile che i Greci o gli Spagnuoli andassero a incettar olio nel golfo di Tunis, possiam credere che i Rûm fossero qui Italiani; e mi conferma in tal supposto il sapere che la stessa Sicilia traeva olio dall' Affrica nel IX e nel XII secolo.

X. Rassodato il conquisto dell' Affrica settentrionale, gli Arabi presero a ristorar la potenza navale de' lor antenati semitici di Cartagine, della quale par che i capitani musulmani avessero trovate vaghe tradizioni in su i luoghi: onde il califo Abd-el-Melik-ibn-Merwân (700) facea scavare la laguna di Tunis e riattare il porto; vi tramutava d' Egitto, con lor famiglie, duemila Copti costruttori di navi;[2] e Musa-ibn-Noseir, pria d' intraprendere il conquisto di Spagna, mandava in corso (704) cento e più legni, i quali depredarono le Isole Baleari, la Sardegna e la Sicilia, riportandone infinito numero di prigioni e bottino ricchissimo.[3] E riassaltarono la Sardegna (710) e più fiate la Sicilia sin oltre la metà del secolo, quando impacciati nelle guerre civili d' Affrica e di Spagna lasciaron tranquillo il Tirreno;[4] se non che surta la dinastia Omeiade in Spagna, fece armamenti navali (773) che infestarono le Baleari, la Corsica e la Sardegna.[5] Non ritraendosi che nell' VIII secolo i Musulmani fossero stati giammai combattuti in sul mare, se ne può inferire la decadenza della navigazione dei popoli italiani situati a ponente del Capo d' Anzio: e si spiega col conquisto de' Longobardi e con la emancipazione da Costantinopoli. La quale decadenza non comparisce nell' Italia meridionale e nella Sicilia che ubbidivano tuttavia all' impero bizantino; nè in Venezia, piuttosto collegata che

[1] *Journal asiatique* di Parigi, 4a serie, tom. IV (1844), pag. 365.

[2] *Storia dei Musulmani di Sicilia*, tom. I, pag. 166 a 169. Mi riferisco qui e appresso, per amor di brevità, a questo mio lavoro, non ostante la ripugnanza che mi spira il vezzo del citar sè stesso.

[3] Op. cit., tom. I, pag. 123, 124.

[4] Op. cit., tom. I, pag. 170 a 175.

[5] Reinaud, *Invasions des Sarrazins en France* etc., pag. 120.

suddita di quello. Si veggon anzi nei principii del nono secolo navi veneziane andar d'Affrica in Sicilia e bruciare legni de' Musulmani spagnuoli incontrati nel viaggio.[1]

In questo tempo il commercio degli Arabi con l'estremo Oriente cresceva in guisa da non poter avvenire che non si diffondesse nel Mediterraneo. Le vie del commercio orientale, aperte fin da remota antichità, s'erano abbreviate di molto nel primo secolo dell'era volgare, allorchè il romano Hippalus, commettendosi al soffio periodico de' Mussoni, navigò diritto dal Mare Rosso al golfo di Cambaye e da questo a quello: onde le spezie, le sete, ogni più preziosa merce dell'India, della Cina, di Ceilan, di Sumatra, di Giava, attirate nel Mediterraneo per la Siria e per l'Egitto, precipitavano nel vortice del lusso romano. Cadde poi il nostro impero; quel di Bizanzio si travagliò coi Sassanidi nell'Asia anteriore: le calamità dell'Europa rallentarono i traffici orientali, senza spegnerli. Ma non guari dopo la morte di Maometto, si videro le bandiere dei califi sventolare su l'Indo; i mercatanti arabi e persiani, nell'ardore giovenile dell'islâm, francheggiati dal *civis romanus sum*, che poteano ripetere a lor guisa in ogni parte del mondo, sicuri altresì dello spaccio ne' mercati nazionali che stendeansi fino allo Stretto di Gibilterra, accrebbero oltremodo lor cambii nell'India e nella Cina; posero fattorie negli emporii di quelle regioni, sì largamente che alla fine del VII secolo parecchie famiglie arabe soggiornavano nell'isola di Ceilan; centinaia d'uomini a Canton l'anno 758 di Cristo; da dieci mille a Seimur, presso Bombay, nella seconda metà del IX secolo; ed altre colonie in altri luoghi. Pervenuti intanto al califato gli Abbasidi (750), promotori di scienza e d'incivilimento, e fondatori della nuova capitale sul Tigri, il commercio se n'avvantaggiò: i leggeri legni arabi, costeggiando attorno la penisola indiana e la punta di Malacca, trafficavano in ogni scalo; le grosse navi cinesi a golfo lanciato veleggiavano al porto di Sirâf sul Golfo persico. La quale frequenza di comunicazioni è attestata e son descritti i luoghi da mercatanti e dotti viaggiatori arabi, dei cui scritti il più antico torna alla metà del IX secolo: e pria del novecento altri dice delle rivoluzioni testè seguite in Cina con gravissimo detrimento del commercio arabico; altri descrive i negozii che conduceano i Giudei dal bacino occidentale del Mediterraneo ai porti dell'Egitto, di lì per terra a Suez, e pel Mare Rosso in Arabia, India e Cina, recando schiavi, armi, pelli, e riportandone muschio, aloe, canfora, cannella e altre merci, che spacciavansi parte in Costantinopoli e parte in Ponente; mentre altri mercatanti seguivano la via d'Antiochia e Bassora lungo l'Eufrate e il Tigri, altri cambiavano mercanzie coi Russi nel Mar Nero, altri cavalcavano faticosamente dalla Spagna

[1] Epistola di papa Leone III a Carlomagno del 7 settembre 813, presso il Labbe, *Concilia*, tom. VII, pag. 1114 e seg.

lungo la costiera d' Affrica e di Siria, oppure attraversavano il continente dell' Asia fino alla Tartaria ed alla Cina.[1] Ed all' entrar del IX secolo il respitto che avean dato i Musulmani alla navigazione del Tirreno; il forte e provvido reggimento di Carlomagno; l'amistà ch'egli strinse coi califi di Baghdad, nemici de' suoi nemici di Costantinopoli e di Spagna, dettero principio a ristorare il commercio e le forze navali dell' Italia soggetta ai Franchi. Il commercio dell' Italia occidentale con l' Egitto sembra sminuito piuttosto che smesso del tutto nella irruzione de' Barbari settentrionali, e ristorato a poco a poco dopo quelle dei Musulmani; poichè sappiamo di Marsiglia nel VI secolo, e di Marsiglia, Avignone e Lione nei principii del IX, che que' mercatanti traevano d' Alessandria spezie e papiro.[2] Si ritrae pure che i Veneziani verso l' 814 soleano trafficare in Siria e in Egitto.[3] Indi non è da supporre che gli Italiani del Tirreno poco o molto non partecipassero in que' traffici. Ma dopo la prima ambasceria di Carlomagno ad Harûn-Rascîd, un legato del califo ed uno d' Ibrahim-ibn-Aghlab, governatore dell' Affrica per Harûn, approdavano a Pisa (801); l' imperatore mandava il segretario Arcambaldo in Liguria ad apparecchiare le navi che presero, com' e' sembra, in Affrica, e recarono a Portovenere l' elefante donatogli dal califo;[4] poscia Ibrahim (807) gli inviava da Cartagine le ossa di San Cipriano e d' altri martiri.[5] Carlomagno sovveniva ai bisogni de' più poveri cristiani d' Affrica, Egitto e Siria, ed ai pellegrini di Gerusalemme.[6] Da un' altra mano, l' armata imperiale, messi in fuga gli Spagnuoli assalitori della Corsica (806), ma perduto in uno scontro Ademaro conte di Genova, vincea gli Infedeli l'anno appresso, condotta dal connestabile Burcardo.[7] Cosiffatte ostilità contro i Musulmani di Spagna rinforzano il supposto che l' Italia occidentale, finchè visse Carlomagno, abbia serbate con l' Affrica le medesime relazioni che aveanvi la Sicilia e il Napoletano; cioè: tregua rinnovata ogni dieci

[1] *Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine* etc., testo arabico e traduzione di M. Reinaud, Discorso preliminare nel vol. I; *Géographie d'Aboulféda,* trad. di M. Reinaud, tom. I, Introduzione, pag. XLII ad LXXX.

[2] Si vegga pel VI secolo Gregorio di Tours, lib. V, cap. 5, e pel IX la *Histoire de Lyon,* citati da De Guignes in un bel lavoro sul commercio francese, *Mém. de l'Acad. des Inscr.* (prima serie), tom. XXXVII, pag. 471, 483. Il pellegrinaggio di San Willibald, verso la metà dell' VIII secolo, porterebbe a credere disusata la navigazione diretta dall' Italia all' Egitto ed alla Siria; ma mi sembra un pio romanzo. Si vegga negli *Acta Sanctorum Ord. Sancti Benedicti,* Venezia 1734, in-fol., secolo III, part. II, pag. 330 e seg.; e ne' Bollandisti, tom. II del mese di luglio, pag. 485 e seg.

[3] Dandolo, presso Muratori, *R. I. S.,* tom. XII, pag. 167.

[4] Einhardo, *Annali,* presso Pertz, *Script.,* tom. I, pag. 190.

[5] Adone, *Cronica,* presso Pertz, *Script.,* tom. III, pag. 320, e Baronio, *Ann. eccl.,* an. 806.

[6] Einhardo, *Vita di Carlomagno,* presso Pertz, *Script.,* tom. III, pag. 457. Si confronti col luogo del Mabillon citato nella nota 5 della pag. seguente.

[7] *Annales rer. Franc.,* presso Duchesne, *Hist. Franc. script.,* tom. II, pag. 44, 45, 253, 254. Confrontisi Reinaud, *Invasions des Sarrazins* etc., pag. 121, 122; Wenrich, *Rerum ab Arabibus in Italia* etc., lib. I. cap. III, § 46.

anni e sicurtà dei mercatanti musulmani vegnenti nel paese e reciprocamente.[1] Poi morto Ibrahim, gli Aghlabiti armarono contro i Cristiani (813), intrapresero il conquisto della Sicilia (827): ed allora il genio navale era già siffattamente ridesto nell' Italia di mezzo, che Bonifazio conte di Lucca con altri feudatarii toscani andò in traccia dell' armata musulmana ne' mari di Corsica, dove non trovandola, sbarcò nel golfo di Tunis (828); nella quale fazione una cronaca musulmana che ne fa cenno, chiama appunto *Rûm* gli assalitori italiani.[2] Nel medesimo tempo era venuta l' armata veneziana ad aiutare i Bizantini in Sicilia.[3] Ma occupata gran parte dell' isola da' cavalli arabi e berberi e fatta Palermo porto militare (832), rincalzò la lotta in sul mare, nella quale s' agguerriva il navilio italiano. I Musulmani di Sicilia, Affrica e Creta, corsero tutto l' Adriatico; ruppero le armate veneziane e furon rotti da quelle (839-871); ed or collegati or nemici con le repubbliche di Napoli, Amalfi, Gaeta, batterono per mare e per terra le regioni meridionali della Penisola, si spinsero infino a Roma (846), furono sconfitti da' Napoletani a Ostia (849); dove la miracolosa tempesta che facea perire gli Affricani lasciando illesi i nostri, prova che le navi italiane fossero meglio costruite e maneggiate da marinai più esperti. Secondi ai Veneziani, i navigatori del Napoletano sembrano in questo periodo molto più attivi de' toscani e liguri ne' commerci con l' Affrica: ritraendosi di amistà che gli Affricani strigneano a Salerno (871); dell' ira che destavano a corte dell' imperatore le navi loro ricettate nel porto di Napoli;[4] del viaggio d' un monaco francese Bernardo, il quale insieme con un italiano ed uno spagnuolo andava ad Alessandria (870) da Bari, occupata allora dai Musulmani, e vedeva a Gerusalemme l' ospizio dei pellegrini di lingua romana.[5] E il traffico, spargendo per tutta Italia le merci musulmane, ne recava la moda infino a corte del papa: di ch' è testimonio la bolla della badia di Tournus in Francia, data dell' 876 e scritta a nome di Giovanni VIII, sopra un bel papiro arabico che porta in cima l' epigrafe d' un Sa'id-ibn.... al certo il fabbricante d' Egitto o di Palermo.[6] Il traffico napoletano s' estendea dicerto in Oriente; poichè Luitprando nel x secolo vantò a corte di Costantinopoli le preziose vesti che recavano in Italia gli Amalfitani e i

[1] *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. I, pag. 229, 230.

[2] *Riadh-en-nofûs,* testo, nella *Biblioteca arabo-sicula,* pag. 186, 187. Confrontisi *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. I, pag. 276, 277.

[3] Io. Diaconus, *Chr. Venet.,* presso Pertz, *Script.,* tom. VII, pag. 16.

[4] *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. I, pag. 383, 379.

[5] Mabillon, *Ann. Ord. S. Benedicti,* tom. III, pag. 166.

[6] Questo papiro lungo 4 metri si conserva nella Biblioteca di Parigi, ed è stato pubblicato dalla *Ecole des chartes.* Veggasi anche in Marini, *I papiri diplomatici,* n[i] XVII e XVIII, pag. 26, 27.

Veneziani.[1] Quanto a' capi di commercio recati da' nostri naviganti ne' paesi musulmani, eran varii al certo; ma ne' primi tempi la storia ci ricorda quel solo che vorremmo tacere. Nella grande migrazione dei Barbari, i popoli di schiatta slava s' accavalciarono a ponente sopra i Germani, spinsersi a mezzodì entro i confini dell' impero bizantino, stanziarono divisi in mezzo a' nemici in territorii frastagliati, di che rimangono le vestigia nella presente carta d' Europa: dove guerreggiando con le altre genti e tra sè stessi, n' era menato grande numero in cattività; inoltre il grosso lucro tirava i vicini a dar loro la caccia, senza pretesto di guerra; e in Boemia si usò talvolta vendere i debitori insolventi. Uomini poi d' altre schiatte erano condotti, insieme coi figli di quella sì valente e sì sventurata, in servitù; e i compratori li chiamavano anche Slavi: onde il nome etnico passò alla condizione, e la voce *schiavo* entrò in tutti i parlari d' Europa. Per ogni luogo se ne facea bottega, nei porti del settentrione, in Francia, nell' Adriatico, a Costantinopoli: e gli Italiani non rifuggivano dal guadagno della tratta, leggendosi che nell' VIII secolo si tenesse mercato di Slavi maschi e femine a Roma, e che i Veneziani li rivendessero in Affrica.[2] Schiavi longobardi inoltre di Benevento e Salerno erano venduti ne' principii del IX secolo dai mercatanti di Napoli, Amalfi e Sorrento; il quale infame traffico cessò, o almeno fu vietato a Napoli l' 836,[3] e nella repubblica di Venezia allo scorcio del medesimo secolo;[4] ma il rinnovamento del divieto nella seconda metà del secolo X mostra quanto poco lo si osservasse. Tutti i tiranni musulmani del Mediterraneo, e già ve n' era di molti, avean uopo di schiavi armati e stanziali, non potendosi fidar nelle riottose milizie d' Arabi e Berberi: gli schiavi negri, ancorchè ferocissimi in guerra, scarseggiavano, com' e' sembra, per la difficoltà di condurli a traverso i deserti interiori dell' Affrica: gli Slavi uniti ad altre genti europee, par costassero meno e fossero più valorosi e suscettivi di militare disciplina. Pertanto i califi di Cordova, i principi Edrisiti e gli Aghlabiti d' Affrica, nell' VIII e IX secolo, richiedeano Slavi, e i mercatanti italiani, francesi e catalani lor ne recavano, riportando in cambio oro e merci preziose.[5]

XI. I nomi di quelle dinastie mostrano che già s' erano spiccate dal califato d' Oriente le province occidentali: nè l' Egitto, la Siria, la Persia, eran rimaste fedeli all' unità musulmana. Gli Stati del Mediterraneo, nemici pur tra loro,

[1] Muratori, *Antiq. ital.,* diss. XXX.
[2] Anast. Bibliotecario, presso Muratori, *R. I. S.,* tom. III, pag. 164; e *Cod. Carol.,* ed. Gretzer, ep. 75.
[3] Capitoli del 4 luglio 836 stipulati tra quelle repubbliche e Sicardo di Benevento, presso Muratori, *Rer. ital. Script,* tom. II, part. I, pag. 256.
[4] Muratori, *Antiq. ital.,* diss. XXX.
[5] Veggasi Reinaud, *Invasions des Sarrazins* ec., pag. 233 e seg.; Dozy, *Hist. des Musulmans d'Espagne,* tom. III, pag. 59 e seg. Si confronti Lelewel, *Géographie du moyen-âge,* tom. III, pag. 5 e seg.

travagliati ciascuno in casa sua dallo antagonismo delle schiatte e dalla teocratica impotenza delle leggi politiche, non erano arrivati giammai a costituire possenti e durevoli forze navali. Egli è vero che Ibn-Khaldûn, scrittore di storia universale e di filosofia storica, vissuto nel XIV secolo, ci afferma avere gli Omeiadi di Spagna armati talvolta fino a dugento legni ed altrettanti gli Aghlabiti d' Affrica;[1] ma i racconti delle guerre non ci mostrano alcun importante effetto di navilii musulmani dopo quelli che accennammo dei principii dell' VIII secolo, epoca di unità e di zelo patriottico e religioso; nè veggiamo nel X secolo se non che correrie frequenti e minute, le quali non impedirono il progredimento della navigazione italiana. Nè impedillo una dominazione surta con molto rigoglio, la quale accennò a ristorare l' unità dell' impero, proprio in sul Mediterraneo. Obeid-Allah, detto il Mehedi, vero o supposto discendente del sangue di Ali, piantò in Affrica la dinastia detta de' Fatimiti, la quale si fondava sopra una setta estesa in tutta musulmanità e sopra una tribù berbera dell' Affrica. Costui recando pensieri, arti ed usi de' popoli più inciviliti dell' Oriente, fabbricava in mezzo al mare, sopra una piccola penisola del golfo di Tunis, la capitale che s' addimandò Mehdia, e da' Cristiani Affrica (920), munitissima per natura e per arte, con porto vasto e sicuro ed arsenale racchiuso nella fortezza, tenuta inespugnabile finchè non v' entrarono gl' Italiani nell' XI e XII secolo. Nè tardava Obeid-Allah a comperare Slavi e spingerli con sue armatette contro le costiere d' Italia (918 a 929):[2] il successore Abu-l-Kạsim allestì trenta legni da guerra, i quali correano liberamente la riviera ligure (934); ritornati con maggiori forze assediavano Genova (935), v' aprian la breccia, davano il sacco, e ritornando depredavano la Corsica e la Sardegna, riportavano a Mehdia, oltre il ricco bottino, mille donne italiane. Non fo menzione del gastigo di que' predoni raccontato nelle moderne compilazioni genovesi, perchè non risulta dalle autorità contemporanee,[3] e gli eruditi genovesi d' oggi mettono in forse questo ed altri racconti di simil conio. I Fatemiti poscia col navilio d' Affrica e di Sicilia e le schiere berbere, conquistarono l' Egitto e parte della Siria (969). Pure il viaggiatore Ibn-Haukal, partigiano della dinastia, il quale navigò per molti anni nel Mediterraneo e si trovò in Palermo il 972, si rammaricava del mancato zelo ne' suoi correligionarii e della crescente baldanza ne' Bizantini ed Italiani, sclamando che i *Rûm* ormai offendessero impunemente i Musulmani per tutto il Mediterraneo, prendessero lor navi e depredassero lor costiere.[4]

[1] *Prolegomeni,* testo, ediz. di Parigi, part. II, pag. 35.
[2] *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. II, pag. 168-179.
[3] Autori arabi citati nella *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. II, pag. 180, 181.
[4] Testo nella *Biblioteca arabo-sicula,* pag. 10, 11. Confrontisi *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. II, pag. 178, 310, 311.

XII. Splendidi ricordi economici abbiam dell' Affrica in questo tempo dal medesimo Ibn-Haukal,[1] dai cronisti del x e xi secolo, compendiati nel *Baiân-el-Moghrib* d' Ibn-Adhari, autore del xiii,[2] e dall' erudito spagnuolo Bekri, della cui geografia ci rimane il capitolo su l' Affrica, compilato il 1068 sopra memorie anteriori, parte delle quali era stata procacciata dalla corte di Cordova.[3] Donde coteste tre sorgenti tornano ai cento anni che corsero dalla metà del x alla metà dell' xi secolo, e nell' argomento nostro si posson tenere contemporanee senza errore. Indi sappiamo la ingegnosa distribuzione delle acque, la vasta irrigazione de' campi e la frequentissima cultura degli ulivi ed altri alberi fruttiferi nell' Affrica propria, la canna da zucchero coltivata a Kairewan, il cotone a Msila, l' indago a Sebab, i gelsi e i bachi da seta a Cabès.[4] Veggiamo le manifatture di tela finissima e di lane a Susa, l' arte di follare e lustrare i panni a modo d'Alessandria a Sfax,[5] i telai di cotone nel Sudân, le stoviglie leggere di Tunis, le lane e panni azzurri e neri di Tripoli, i panni d' Agdabia, l' assidua pesca del corallo a Tenes, Ceuta e Mersa Kharez.[6] Veggiamo la ricchezza dei mercatanti di Kairewan, che arrivarono a pagare (976) un balzello di 400,000 dinar, ed uno di essi era sì ricco che fu tassato 10,000 (130,000 lire); la importazione de' preziosi legni dell' India,[7] e dell' ebano ed oro greggio dal Sudân; i mercatanti spagnuoli stanziati a Bona,[8] il commercio dell'Affrica propria con l' Oriente, ove si mandavano schiave mulatte, schiavi negri, Rûm e Slavi.[9] E in particolare sul commercio italiano, non è dubbio che si vendessero in paesi musulmani le tele di Napoli, fine sopra tutt'altre di Levante o di Ponente;[10] che navi veneziane recassero utensili di legno ed altre merci a Mehdia e Tripoli;[11] ed espressamente ci si narra dei legni *rûm* che prendeano olio ed altre merci a Tripoli in cambio di vittuaglie e derrate diverse,[12] e comperavano a Sfax olio ed altre merci a bei denari contanti.[13] Prodigiosa, in vero, comparisce nelle croniche la ricchezza e il fasto di corte dei

[1] *Journal asiatique* del 1841, gennaio a giugno, pag. 362 e seg.

[2] Testo arabico, Leyda 1848, tom. I.

[3] Testo arabico, Algeri 1857; e traduz. di M. de Slane nel *Journal asiatique,* 1858 e 1859, tomi XII, XIII, XIV. Si vegga anche nelle *Notices et extraits,* tom. XIII.

[4] Bekri.

[5] Bekri.

[6] Ibn-Haukal.

[7] *Baiân,* tom. I, pag. 256, 281 ec.

[8] Bekri.

[9] Ibn-Haukal.

[10] Ibn-Haukal, testo, *Biblioteca arabo-sicula,* pag. 10, 11. Confrontisi *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. II, pag. 178, 295.

[11] Diploma costantinopolitano del 971. Nelle *Fontes rer. austr., Dipl.,* tom. XII, pag. 25, n° XIV. Confrontisi Lünig, *Cod. Ital. dipl.,* tom. IV, pag. 1526.

[12] Ibn-Haukal.

[13] Bekri.

Fatemiti in Egitto e degli Ziriti, prefetti e poscia usurpatori dell' Affrica, nell' accennato periodo di cento anni; talchè sembrerebbe parto di fantasia orientale se quelle memorie non fossero sì autorevoli e concordi, ancorchè diverse d' origine; se i monumenti del Cairo non attestassero lo splendore e incivilimento di quell' età, e non facessero riscontro ai nostri palagi e tempii del medio evo, e se, infine, non s' intendesse la causa di tante dovizie. Decadendo nel x secolo Baghdad, che avea mantenuto sul Tigri il commercio dell' India e della Cina, ritornò questo al Mare Rosso, Cairo ed Alessandria, dove i Fatemiti seppero attirarlo tanto più,[1] e ben premerne il succo. Giovò all' Affrica la situazione de' suoi porti, scalo alla navigazione tra la Spagna e l' Egitto; le giovò forse più che noi non potessimo affermarlo, il commercio con l' Italia, e di certo quello col Sudân, che si vede assai frequente allo scorcio del x secolo; e ci fa intendere que' prezzi strabocchevoli delle cose ricordati negli annali, cioè l' abbondanza dell' oro nel primo mercato in cui lo recavano i Negri.[2] Ma la navigazione de' Musulmani non par crescesse insieme col commercio. L' Egitto non ebbe potenti forze navali in questo tempo. L' armata affricana, portata via da' Fatemiti quando tramutarono la sede al Cairo (973), non si rifece per mezzo secolo.[3] Cotesto fatto, narrato precisamente da un cronista, confronta coi ragguagli di Bekri: la gelosa guardia cioè che teneasi nel porto di Mehdia per sospetto di assalti dei Rum;[4] le torri di Benzert (Biserta), asilo degli abitatori di tutta la costiera quando veniano i Rum a farvi correrie.[5] Pure si armavano galee a Tunis, Mersa-Kharez e Bona, per infestare i mari di Corsica, Sardegna e altri paesi di Rum.[6] Il commercio s' alternava dunque con le correrie d' ambo le parti; ma nella prima metà dell' xi secolo le forze navali degli Italiani facean più male ai Musulmani che non ne ricevessero da quelli.

XIII. Se cotesto commercio armato de' nostri naviganti del Tirreno non fosse attestato da cosiffatte autorità, si dovrebbe pur supporre dalle adulte forze navali spiegate nell' xi secolo; perocchè gli armamenti di mare richieggono lunga e perseverante opera e fiorente commercio. Or alla fine del x secolo i Pisani, e poco appresso i Genovesi, intrapresero importanti spedizioni navali, alle quali Pisa fu pronta pria di Genova; poichè questa avean travagliata, come dicemmo, i Musulmani d' Affrica ed anco quelli di Spagna, i quali annidatisi in Frassineto,

[1] L' ha sagacemente notato il Pardessus, *Collect. des lois marit.*, tom. I, pag. lxxxv.

[2] Si vegga *Storia dei Musulmani di Sicilia*, tom. II, pag. 362, 363.

[3] *Baiân*, tom. I, pag. 282, anno 414.

[4] Bekri, testo, pag. 31; *Journal asiatique*, octobre 1858, pag. 485, 486.

[5] Id., testo, pag. 57; *Journal asiatique*, janvier 1859, pag. 78.

[6] Id., testo, pag. 39, 55, 83; *Journal asiatique*, déc. 1858, pag. 511; janv. 1859, pag. 74, e fév. 1859, pag. 150.

infestarono per un secolo tutto il paese dalle Alpi marittime al San Bernardo, Liguria, Piemonte, Svizzera, Provenza, infino al 975.[1] Le guerre di Pisa e di Genova contro i Musulmani non vanno attribuite, come finquì si è fatto, a bollori di zelo religioso, che per vero non fu mai il debole degli Italiani; ma piuttosto all' interesse e giusto orgoglio di due popoli navigatori, i quali sentendosi rubati e oltraggiati, si collegavano per render libero il mare. E questo par sia stato veramente l' esordio delle Crociate, rannodandovi le imprese de' Castigliani e degli Aragonesi in Spagna, de' Provenzali e Italiani nelle Alpi marittime, e de' Normanni ed Italiani in Sicilia, la cui guerra il grave storico Ibn-Khaldûn novera tra le Crociate. Che se talvolta il papa o l' imperatore consigliarono cosiffatte espedizioni ai Pisani, il che è dubbio nel 1005 e certo nel 1015, non è chi non veda lo scopo esclusivamente politico; e come l' autorità, patriarcale dell' uno e regia dell' altro, serviron solo ad unire con più saldo legame le volontà dei cittadini bramosi e interessati alla guerra. Del 970 l' armata pisana scontrossi a Reggio con quella de' Musulmani di Sicilia o d' Affrica, ai conforti, com' e' pare, di Otone I, il quale in questo tempo combattea nell' Italia meridionale contro i Bizantini e i Musulmani;[2] del 1005 i Musulmani saccheggiavano un quartiere di Pisa, e i Pisani se ne vendicavano a Reggio medesima;[3] del 1011 gli Spagnuoli riassalivano Pisa; del 1015, occupata la Sardegna e minacciata Luni dall' usurpatore delle Isole Baleari, Mogêhid-ibn-Abd-Allah-el-'Amiri (*Mugetus*), seguì la prima lega delle due nascenti repubbliche del Tirreno, accordatesi per procaccio dell' imperatore e del papa. Vinto sul mare Mogêhid lo stesso anno 1015, lo riassaltavano in Sardegna il 1016; ond' egli sgombrò dall' isola; combattuto nella fuga, si ritrasse malconcio a Denia e si tuffò, dice Ibn-el-Athir, nelle guerre civili di Spagna fino alla sua morte (1044-5); lasciando i Genovesi e i Pisani a disputarsi la Sardegna con le armi, e l' imperatore e il papa a mercatarne con le cartapecore.[4] Intanto rifatta l' armata affricana a Mehdia (1023) e volta dapprima contro i Bizantini per gara d' ambizione sopra la Sicilia, recò danno o sospetto nell' Italia di mezzo; donde del 1034, il navilio pisano, rinforzato di Genovesi e fors' anco di Provenzali, prendea Bona, nido di corsali.[5] Più audacemente il 1057 i Rûm, Italiani credo io, si appresentavano a Mehdia, con gran terrore del principe Zîrîta, il quale vi s' era rifuggito nella irruzione degli Arabi d' oltre Nilo.[6] Non è uopo ricordare

[1] Reinaud, *Invasions des Sarrazins* etc., pag. 158 a 209.

[2] Marangone, pag. 4; e *Chron. varia pisana*, presso Muratori, *Rer. ital. Script.*, tom. VI, pag. 108, 167. Si vegga anche il Sismondi, *Histoire des Républiques italiennes*, tom. I, cap. V, pag. 338-341 (ediz. del 1809).

[3] *Storia dei Musulmani di Sicilia*, tom. II, pag. 341, e tom. III, pag. 3, non pubblicato per anco.

[4] Op. cit., tom. III, pag. 7 e seg., non ancor pubblicato, dove si tratta distesamente cotesta guerra.

[5] Op. cit., tom. III, pag. 13.

[6] Op. cit., tom. II, pag. 500.

l'assalto de' Pisani sopra il porto di Palermo (1063) e la ricca preda ch'essi usarono a principiare la fabbrica del duomo. Otto anni pria che il conte Ruggiero ultimasse il conquisto della Sicilia e che Pier l'Eremita predicasse la Crociata, il nostro navilio, raccolto come a solenne mostra da tutte le spiagge del Tirreno, oppresse il porto militare di Mehdia, primo del Mediterraneo e forse del mondo in quella età. Le navi zirite infestavano i nostri mari; uopo era darle alle fiamme. Si uniscono dunque Genova e Pisa; chiamano alla lega le altre province: e nella state del 1087 tre o quattrocento legni italiani, montati da trentamila uomini, s'è da credere agli annali arabi, ragunansi all'isola di Pantellaria; donde gli spacci mandati, all'uso orientale, per le colombe, recarono l'avviso in Mehdia. Mentre Tamîm, principe zirita, si apprestava alla difesa, comparve il 6 agosto l'armata nostra; combattendo sbarcò le genti in due luoghi, la penisola cioè di Mehdia e il borgo di Zawila, discosto un trar d'arco su la spiaggia: e poser fuoco all'armata nemica entro il porto, fuoco alle due città; strinsero la cittadella dove s'era rifuggito Tamîm. Venne questi a patti: liberare i prigioni cristiani, abolire i dritti doganali e pagare trentamila dinar d'oro, o vogliam dire da quattrocentomila lire nostre d'oggi: ed allora i collegati, che aveano ottenuto l'intento, si ritrassero carichi del bottino delle due città: oro, argento, vestimenta preziose, arnesi di bronzo lavorato. Oltre le testimonianze de' cronisti musulmani e cristiani, poco discordi ne' fatti principali,[1] abbiamo i racconti di due poeti, un musulmano e un cristiano; dei quali, quegli sclama, una moltitudine di nemici, brulicante come vermi, essersi gittata alla traditora sopra un popolo inerme "con galee che pareano montagne, irte non di cespugli ma di lance e spade:" e il cristiano fa armare in Pisa e Genova mille navi in tre mesi, uccidere centomila pagani, liberar centomila battezzati, e il rimanente su lo stesso stile.[2] Per vero la fantasia dei contemporanei avea ben donde infiammarsi a sì grande impresa, che rincorò forse a quel generale passaggio di Terrasanta, il quale fece presto dimenticare l'episodio affricano. Fino i nostri cronisti dimenticarono tra 'l romore delle Crociate un'altra

[1] Si confrontino Marangone, pag. 6; *Chr. var. pis.*, presso Muratori, *R. I. S.*, tom. VI, pag. 109 e 168; Malaterra, lib. IV, cap. 3; *Chr. Mon. S. Sophiæ*, presso Muratori, *Antiq. ital.*, tom. I, pag. 259; Ibn-el-Athir, testo nella *Bibliot. arabo-sic.*, pag. 282, il quale attribuisce l'impresa a tutti i Rûm e specialmente a' Genovesi e a' Pisani; *Baiân-el-Moghrib*, testo, tom. I, pag. 310; Nowairi, *Bibliot. arabo-sicula*, pag. 454; Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, trad., tom. II, pag. 24; Ibn-Abi-Dinâr, *Bibliot. arabo-sicula*, pag. 530, e traduz. francese, sotto il nome di Kairewani, pag. 146, dove è scritto erroneamente *Veneziani* in vece di *Pisani;* Tigiani, nella *Bibliot. arabo-sicula*, pag. 390, 391, e trad. di M. Rousseau nel *Journal asiatique* di febbr. 1853, pag. 72.

[2] Il *Baiân-el-Moghrib*, loc. cit., dà i primi quattro versi e Tigiani altri cinque della *Kasîda* che scrisse su questa calamità nazionale Abu-Hasan-ibn-Mohammed-el-Haddâd. La poesia latina fu pubblicata nel *Bulletin de l'Acad. de Bruxelles*, tom. X, part. I, pag. 524 e seg., sopra un Ms. del XII secolo, ed è stata ristampata da M. Du Méril, *Poésies populaires du moyen-âge*, Paris 1847.

impresa del 1092, che ritraggiamo dagli arabi spagnuoli: la lega di Alfonso VI di Castiglia coi Genovesi e i Pisani contro Valenza, tenuta allora dai Musulmani, o piuttosto da Rodrigo Ximenes detto il Cid. Andavano i nostri con quattrocento legni su la costiera di Valenza, ove Alfonso avea data la posta: se non che "Iddio gittò tra loro la discordia e permise che si dividessero;" onde campò Valenza dal pericolo; "le navi de' Genovesi ed altri," passate ad osteggiare Tortosa insieme con Sancio d'Aragona e il conte di Barcellona, furono respinte da que' Musulmani.[1]

A maturar la grande Crociata contribuiron anco in altro modo gli Italiani. Carlomagno aveva impetrato da Harûn-Rascîd sicurtà e favore ai sudditi del suo vasto impero che visitassero la tomba di Cristo; avea fatte dispensare limosine a' più poveri in Gerusalemme e fondatovi, come si crede, un ospizio comodo e bello, che fin v' era una collezione di libri.[2] Il clero cristiano soggiornò tranquillo in Gerusalemme per tutto il IX secolo;[3] pare anco nel X; e quando il pazzo tiranno Hâkem, aizzato da tranelli di sagrestia, fece demolir la chiesa (1010) e perseguitò i Cristiani, non tardarono gl' imperatori bizantini a rinnalzarla (1048) per accordo con altro califo fatemita. È da riferire per lo meno a questo tempo la fondazione o ristorazione de' monasteri di Santa Maria la Latina e Santa Maria Maddalena e dell' Ospizio di San Giovanni l' Elemosiniere, che possedeano a Gerusalemme gli Amalfitani; narrandoci Guglielmo di Tiro, com' eglino conducessero ab antico loro commerci in Siria e in Egitto; come i reggitori musulmani, proteggendoli per la utilità che ne tornava al paese, loro accordassero "ottimi patti" e libera l' andata a Gerusalemme; come il califo d' Egitto loro assentisse di edificare que' pii luoghi, ai quali gli Amalfitani mandavano sussidii: e i Crociati, presa la città, trovarono in Santa Maria Maddalena la badessa Agnese, romana, e nell' Ospedale un Geraldo che par fosse il rettore.[4] I Genovesi poi, se non primeggiarono tra i benefattori del pio luogo, mercatavano su la costiera e traghettavano pellegrini. Ancorchè i pellegrini d' oltre le Alpi, i quali incominciarono a trarre a frotte dopo la riedificazione della chiesa di Gerusalemme, tenessero ordinariamente la via di terra fino a Costantinopoli, passando per l' Asia minore in

[1] Il Caffaro, in vero, nota nell' anno 1093 che i Genovesi andassero *in primo exercitu Tortuose* (*Rer. ital.*, tom. VI, pag. 253); ma, non ostante la data anteriore alla prima Crociata, questo cenno par sia stato attribuito dal cronista medesimo o da' compilatori, ad assalto sopra Tortosa di Levante, che fu osteggiata dai Genovesi il 1102.

I particolari da me riferiti leggonsi in Dozy, *Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne musulmane*, ediz. del 1860, tom. II, pag. 150, e Appendice, pag. xxiij, xxvij, dove si legge il testo e la traduzione dell' autorità arabica. Alla pag. lx l' autore nota il riscontro con una compilazione spagnuola.

[2] Veggasi il § X.

[3] Epistola del patriarca Teodosio, presso Baronio, *Ann. eccl.*, anno 869.

[4] Guglielmo di Tiro, lib. I, cap. X, e lib. XVIII, cap. IV, nel *Recueil des hist. des Croisad., Hist. occid.*, tom. I, part. I, pag. 30, e part. II, pag. 822 e seg.

Palestina, certo egli è che vi si andava dall'Italia a dirittura per mare. L'arcivescovo di Magonza con prelati, baroni e famigliari tedeschi, fiamminghi e normanni, che sommavano a settemila, intraprese il pellegrinaggio per la prima di quelle vie: lo stuolo, combattuto da ladroni arabi a Ramla, pervenne pure alla città santa e soggiornovvi fino alla primavera del 1064, quando si seppe approdata a Giaffa l'armata (*classis,* dice il testo) de' Genovesi, e venuti que' mercatanti a Gerusalemme, baciato il Santo Sepolcro e forniti i cambii delle merci, parve ai pellegrini tedeschi di ritornare con essoloro anzichè rivedere i masnadieri arabi; onde imbarcatisi, ch' erano già ridotti a duemila, su le navi genovesi, li traghettarono quelle a Brindisi, e ciascuno se ne tornò alle sue case.[1] Similmente la *Storia delle Crociate* del nostro Caffaro, testè venuta alla luce, porta un episodio di Goffredo de Bouillon che, inerme pellegrino, era ito sopra "la Pomella," galea genovese, ad Alessandria e Giaffa, e indi avea cavalcato a Gerusalemme, ove su la soglia della chiesa toccò uno schiaffo dai Musulmani e se n' accese tanto più al riscatto.[2] Egli è molto verosimile che oltre gli Amalfitani e i Genovesi, navigassero in quelle parti i Veneziani, come l' avean fatto nel x secolo; ed anco i Pisani, poichè il trattato loro con l' Egitto del 1154[3] accenna a patti anteriori e mostra lunga usanza di relazioni commerciali. Il commercio dunque e la marineria delle città del Tirreno s'erano allargati in quelle parti. Non dirò come i nostri aiutassero con lor navi da carico al passaggio degli eserciti, partecipassero con legni da guerra ai combattimenti, adoperassero negli assedii con le macchine e con l' ingegno: e badando al traffico più che ad effimera dominazione, piantassero fattorie e stipulassero privilegi commerciali ne' paesi conquistati da' guerrieri di Cristo.

Posato quel primo impeto, ripensarono i Genovesi e' Pisani alle cose di Ponente, dove imbaldanzivano i Musulmani di Mehdia e delle Baleari: e i primi, usciti in corso con quindici corvette, ne aveano perdute sei (1109) in una battaglia contro i *Rûm,* poi se n' erano vendicati con fare moltissimi prigioni su le nostre costiere.[4] Dalle Baleari, i discendenti di Mogêhid infestavano anco i mari d'Italia, gareggiando con l' armata almoravide e coi Beni-Meimun di Denia, i quali, annidati a Cadice, per venti anni corsero tutta la spiaggia settentrionale del Mediterraneo, dall' Ebro all' Arcipelago, raccogliendo torme di prigioni che andavano a ingrossar le schiere stanziali degli Almoravidi.[5] Donde i Pisani, con

[1] Mariano Scoto, Ingulfo e Lamberto, autori contemporanei, presso Baronio, *Ann. eccl.,* anno 1064.

[2] *Atti della Società ligure di Storia patria,* tom. I, disp. II, pag. 23.

[3] Dipl. II e III della Seconda Serie, pag. 241, 246.

[4] *Baiân,* testo, tom. I, pag. 314, anni 503, 507.

[5] Dozy, *Hist. des Musulm. d'Espagne,* tom. IV, pag. 265; Ibn-Khaldûn, *Prolegomeni,* testo stampato a Parigi, part. II, pag. 37; Makkari, testo, tom. II, pag. 148; *Baiân,* tom. I, pag. 317; Tigiani, testo, nella *Biblioteca arabo-sicula,* pag. 393, ec.

trecento legni, prendeano dopo dieci mesi di combattimenti Ivisa (1114), e quindi (1115) Maiorca.[1] I Genovesi, fatte due correrie (1136, 1137) sopra Bugia e le costiere occidentali dell' Affrica,[2] andavan alle note imprese di Minorca, Almeria, Tortosa (1143-7). Re Ruggiero di Sicilia, molestata l' Affrica per trent' anni con le armi e con le pratiche, occupava alfine Tripoli, Cabès, Sfax, Mehdia, Bona, l' isola delle Gerbe e altri luoghi (1146-8). Così le forze navali italiane arrivarono a quella potenza che ognun sa, e la navigazione mercantile passò forse i limiti che noi ci figuriamo.

XIV. Com' abbiamo testè accennato, Genova, Pisa, Amalfi, Venezia, fin da' principii del XII secolo ebbero fattorie nei principali emporii della Grecia ed isole adiacenti, Siria, Egitto, Sicilia ed altre isole italiane, Affrica settentrionale, Andalusia, Catalogna, Provenza e perfino in alcune città dentro terra, come Gerusalemme e il Cairo. Con l' andare del tempo si addimesticarono tanto in Affrica, che parecchi Italiani entravano al servigio militare dei principi di Tunis e di Marocco nelle compagnie di cristiani spagnuoli,[3] e che nel XIV secolo Veneziani, Pisani ed anco, senza dubbio, Genovesi, contendeansi gli appalti di alcune gabelle a Tunis.[4] Ma fin dal secolo XII solcavano il Mediterraneo da tutte le bande frequentissimi i nostri legni, superiori a que' di tutt' altra nazione per lo numero, la mole, gli attrezzi navali, l' arte e audacia de' piloti, la pratica de' marinai; rivaleggiando con loro, ancorchè in minor numero, i Catalani e i Provenzali. Alle molte altre testimonianze su questo capitolo di storia, sono da aggiugnere due autori musulmani, conosciuti da una ventina d' anni a questa parte. Ibn-Giobair, nella relazione del viaggio d' andata e ritorno dalla Spagna alla Mecca (1183-5) dice spesso delle navi genovesi che traghettavano da un porto all' altro mercatanti

[1] Marangone, pag. 7, 8; *Chron. varia pisana* e il poema di Lorenzo Vernese, presso Muratori, *Rer. ital. Script.*, tom. VI, 101, 112 e seg.

Si confronti: Ferreras, *Hist. gén. d'Espagne*, traduz. di D'Hermilly, tom. III, pag. 330, 331, con la nota del traduttore.

[2] Caffaro, *Ann. Jan.*, presso Muratori, *Rer. ital. Script.*, tom. VII, pag. 259.

[3] Ibn-Khaldûn fa menzione talvolta di coteste milizie nella *Histoire des Berbères*, traduz., tom. II, pag. 336; IV, pag. 350 e seg. I nostri diplomi XXX della Prima Serie, pag. 110, e XXX della Seconda, pag. 308, danno i nomi del cavaliere Andreucci, di Guglielmino Cibo genovese, di Ferrando Perez ec., condottieri del califo di Tunis. Le istruzioni dell' ambasciatore Marino de Molino accennano allo stipendio che dovea il re di Tunis a un condottiere veneziano. (*Fontes rer. austr., Dipl.*, tom. XIV, pag. 396.) Anche a me è occorso nella *Guerra del vespro sicil.*, cap. III, dir di Arrigo e Federigo principi reali di Castiglia, condottieri del re di Tunis.

Il colonnello Fitz-Clarence pubblicò nel *Journal asiatique* del 1827, tom. X, XI della 2ª serie, un Saggio storico sulle milizie musulmane al servigio di principi cristiani e le milizie cristiane al servigio di Musulmani. M. de Mas-Latrie ha toccato lo stesso argomento nella *Biblioth. de l'Ecole des chartes*, 4ª serie, tom. V (1859), pag. 216 e seg.

E che coteste compagnie cristiane continuassero fino al XVI secolo ne fa fede Leone Affricano nella *Descriz. dell'Affrica*, capitolo sopra la corte di Tunis.

[4] Si vegga la nota 4 al diploma XXX della Seconda Serie, pag. 475.

musulmani e pellegrini di Ponente.[1] Una geografia arabica del XIII secolo, celebra i Genovesi per la costruzione delle navi e l' arte della navigazione, mirabilmente e indefessamente esercitata dallo Stretto di Gibilterra alla costiera di Siria: ricorda altresì i Pisani come ottimi navigatori, costruttori di varie fogge di legni in lor arsenali e di mangani e torri mobili, maestri nella tattica ossidionale e navale e in lanciare fuochi, valenti fabbri d' armi, lance, archi, frecce, armadure d' uomini e di cavalli, e soprattutto lame di spada dette pisane, che già contendeano il pregio a quelle d' India.[2] Dalle quali relazioni, al par che dai nostri diplomi e da cento altri ricordi, si vede che la navigazione mercantile dei paesi musulmani dal XII al XVI secolo fu quasi esclusivamente esercitata da' Cristiani e in particolare da quelli d' Italia. Al tempo di Saladino spesso avvenia che capitani e piloti cristiani governassero le galee musulmane uscite in corso.[3] Le maggiori navi italiane, poi, del XII e XIII secolo non cedeano per la mole alle grosse fregate d' oggidì, com' è provato da molti documenti latini usciti non è guari alla luce, i quali non m' è uopo di citare, ed anche da alcuni autori arabi. Nella Storia de' patriarchi d' Alessandria si legge che il 1243 approdava in quella città un buzzo dell' imperatore Federigo, chiamato *Nosf-ed-dunia* (Mezzo Mondo), carico d' olio, vino, caci, miele e altre derrate in gran copia; del quale ciascuno maravigliò per la grandezza, che portava, come diceasi, trecento marinai oltre i passeggieri.[4] Incontriamo poi negli Annali di Ibn-el-Athîr un fatto, il quale va messo in esamina pria che si accetti o si dichiari falso del tutto; cioè: che trovandosi Saladino all' assedio di Beirut il 578 (1182-3), avvenne che rompesse su i lidi di Damiata un buzzo di Franchi avviati al pellegrinaggio di Gerusalemme, dei quali molti perirono annegati e que' che camparono, fatti prigioni, sommavano a mille seicento settantasei.[5]

Troppo lungo sarebbe a divisare i capi del commercio d' importazione e d' esportazione che si praticò tra l' Italia e i paesi musulmani dal XII secolo in poi, de' quali alcuni si scorgono ne' nostri diplomi, e più ampie notizie ve n' ha

[1] *The travels of Ibn-Jubair,* testo arabico, da W. Wright, Leyde 1852, passim. Veggasi anche lo squarcio da me tradotto nel *Journal asiatique* del 1846 e 1847.

[2] In appendice, da Gayangos, traduz. di Makkari, *The Moham. dynast. in Spain,* tom. I, pag. 393. Su l' importanza delle manifatture di ferro e acciaio in Pisa, veggansi gli *Statuti pisani* pubblicati dal Bonaini, tom. III, pag. 861 e seg., e 1171 e seg.

[3] *Sacrosancta Concilia,* ediz. Labbe, tom. X, col. 1521, cap. 24 del 3° Concilio di Laterano (1179).

[4] *Biblioteca arabo-sicula,* testo, pag. 326.

[5] *Annali,* testo, da Tornberg, tom. XI, pag. 317. La voce *butsa* o *botsa* occorre non di rado nelle storie arabiche delle Crociate, e risponde al nostro *buzo* o *buzzo,* all' antico francese *busse,* alla *bucea* della bassa latinità ec. Le varie lezioni di cotesto vocabolo si veggano nel Ducange e nell' *Archéologie navale* di M. Jal, tom. II, pag. 249. Si confrontino gli *Statuti navali di Venezia* del 1255, nelle *Fontes rer. austr.,* tom. XIV, pag. 408; e Belgrano, *Docum. ined. su la Crociata di S. Luigi,* Genova 1859, pag. 312.

nelle opere di Marino Sanuto Torsello, Francesco Balducci Pegolotti, Giovanni Antonio da Uzzano, Bartolomeo de Pasi, Depping, Pardessus ec., e nelle raccolte de' diplomi veneziani, ne' ricordi genovesi e in cento e cento croniche nostrali e straniere. Noteremo soltanto che i Pisani, fin dal tempo degli ultimi Fatemiti, mandavano in Egitto armi, legname, pece, ferro ed acciaio, come si scorge dai diplomi II, VII e XXV della Seconda Serie; il quale traffico poi che si conducesse di contrabbando in Tunis, lo dà a supporre il diploma XV della Prima Serie. Gli imperatori bizantini aveano fin dal 971 vietato a' loro sudditi, ed anco a' Veneziani, di vendere armi e legname da costruzione a Saraceni.[1] Proibirono coteste mercanzie ed anco i remi e le aste i consoli di Genova nel 1151.[2] Poi vi messe mano la Chiesa. Nello spavento che sparsero in cristianità le vittorie di Saladino, il concilio di Laterano del 1179 vietò quella maniera di traffici sotto pena di scomunica, confiscazion dei beni, e, orribile a dirsi, che il contravventore divenisse schiavo di chiunque lo prendea. Le medesime sanzioni furono applicate ai capitani e piloti imbarcati su navi di Saraceni.[3] Gregorio VIII e Innocenzo III rinnovarono il divieto.[4] Gli Stati italiani, secondo lor interesse politico, vegliarono all' osservanza o chiusero gli occhi:[5] i mercatanti l' accoccavano quando poteano al papa o al comune: la corte di Roma dal suo canto non tardò ad aprir la bottega, sì che il divieto, legittimo in diritto pubblico, toccato ch' ebbe le soglie del diritto canonico, mutossi in balzello della Camera apostolica, e infine si dileguò tra gli scandali e le fischiate.[6]

XV. Usando sì frequente gli Italiani coi Musulmani tra per le Crociate, pel commercio con l' Egitto, l' Affrica e la Spagna, per la coabitazione de' Cristiani e de' Musulmani in Sicilia, gli uni e gli altri legati da tanti negozii con gli abitatori della Penisola, si accrebbe in Italia quel che in oggi direbbesi l' elemento musulmano: quel complesso, cioè, di costumanze, d' arti, di dottrine, di vocaboli ed anche quel tanto di persone che passa sempre dall' uno all' altro di due popoli ravvicinati per qualunque cagione. Poco si è studiato finquì cotesto elemento musulmano, il quale aiutò forse a' progredimenti nostri nell' architettura e in alcuna delle arti del disegno,[7] operò di certo nelle industrie urbane e portò in uso molti comodi della vita. La influenza di esso nella poesia, esagerata molto nel

[1] Lünig, *Cod. Ital. dipl.*, tom. IV, pag. 1526; *Fontes rer. austr.*, *Dipl.*, tom. XII, pag. 25.

[2] *Liber Jurium* nell' *Hist. patr. mon.*, tom. I, pag. 158.

[3] *Sacr. Concilia*, ediz. Labbe, tom. X, col. 1520, 1521, cap. 24.

[4] *Innoc. III Epist.*, ediz. Baluce, lib. I, n° 539, tom. I, pag. 306.

[5] Divieto di Genova nel 1316. *Hist. patr. mon. Leg. munic.*, pag. 371; *Statuti pisani*, tom. I, pag. 412, 413, e tom. III, pag. 578.

[6] Veggansi i particolari nel Depping, *Hist. du comm.*, tom. I, pag. 172, 176 e seg. a 191.

[7] M. H. Lavoix, *Les artistes arabes en Italie*, nel *Moniteur de l'Empire français* del 4 gennaio 1858.

passato secolo, torna a poco o nulla. Certa, al contrario, la trasmissione di alcune scienze e di qualche favola o romanzo. E nella lingua, messo anche da parte il dialetto siciliano che ridonda di vocaboli e modi arabici, è pur evidente l'origine arabica di *ammiraglio, arsenale, caracca, collare* (per salpare), *dogana, fondaco, gabella, magazzino, maona* (rinforzo, sussidio), *sensale, tarsía* (onde si può supporre venuta dagli Arabi l'arte dell'intarsiare); e per abbreviare, fino gli *Anziani* di Pisa, ch'è traduzione literale di *sceikh.* La *Chinthica* di Pisa, che suonava arabesca agli orecchi del Muratori, par abbia preso il nome da *Khendek,* fossato e luogo munito di fosse; come *Candia,* che fu nome della capitale di Creta e poscia dell'isola. Forse sta sepolto nelle tenebre dell'VIII o IX secolo qualche episodio di mercatanti o guerrieri musulmani stanziati o afforzatisi nella Chinthica; come altro aneddoto più recente e ignoto del pari ha dato il nome attuale all'isoletta Pisano, un po' a ponente di Bugia.[1] Nè sembri strano il supposto d'un borgo o ghetto musulmano a Pisa, quando sappiamo che nella prima metà del IX secolo molti Musulmani pacificamente soggiornavano nei principati di Benevento e di Salerno, e parecchi s'erano anche battezzati.[2] Così altri, attirati dal traffico, esuli d'Affrica e di Spagna per le guerre civili o per cagioni private, riparavano nei porti d'Italia dal IX al XII secolo, nel quale abbiamo ricordo dell'erudito Costantino Affricano fattosi monaco a Salerno, d'un principe dei Beni Hammâd di Bugia riparato a Genova il 1151,[3] e di parecchi altri in Sicilia. Similmente que' "Pagani, Turchi, Libici, Parti e Caldei" che faceano tanta uggia a Donizzone in su i Lungarni di Pisa,[4] avvenia talvolta che rimanessero nel paese, che alcuno si facesse cristiano e lasciasse posterità, la quale riteneva il nome arabico. È arabico pretto e usato in Affrica, il nome del "buon Marzucco forte," il quale poi sì sovente occorre nei diplomi pisani: i Turchi, i Zubidei (*Zobeidi* o *Zobdi?*), Gammelli (*giammâl*), Saragoni (*serrâg?*), Bozechi (*Abu-Zeka*),[5] Mosceriffi, Caleffi,[6] Lueli,[7] che occorrono nelle carte pisane del XII e XIII secolo, sono nomi etnici, ovvero di mestiere, d'oficio, o soprannomi; talchè la più parte è da riferirsi a famiglie musulmane, e pochissimi sembrano appiccati per vezzo o ingiuria ad Italiani.

[1] L'isola Pisano si chiamava in arabico *Giuba,* al tempo di Bekri.

[2] Capitoli di pace tra Radelchi e Siconolfo dell'851, presso Muratori, *Rer. ital. Script.,* tomo II, part. I, pag. 260 e seg., § XXIV.

[3] *Kartâs,* traduz. del Tornberg, pag. 169.

[4] Muratori, *Antiq. ital.,* Diss. XXX.

[5] Dipl. del 1254 (1253), presso Tronci, pag. 191.

[6] Breve degli Anziani di Pisa, *Arch. stor.,* tom. VI, part. II, pag. 648 a 653, dove si veggono replicati dei nomi citati di sopra.

[7] E così appunto è trascritta la voce *El-Wali* o *El-Weli* nel diploma XLII della Seconda Serie in questo volume, pag. 355.

Similmente in Genova, tra novecento dei primarii cittadini che sottoscriveano il 1188 la pace con Pisa, c' imbattiamo in una ventina di nomi proprii o di casato dello stesso conio, leggiamo: Solimani e Ismaeli, Bachemi (*Ibn-abi-Hakem*), Arcadi, Marabotti, Benzerri (*Ibn-Ziri* o *Abi-dsirr*), Buxomi (*Abu-Sciama*), De Mesema (*Ibn-Ma-es-Semâ*, supposto progenitore degli Abbadidi di Siviglia); e in altre carte genovesi del medesimo secolo: Tabacchi (*tabbâkh?*), Lercarii, Ascherii,[1] Ismaeli, Solimani, Aliadar, Boiachesii, e simili.[2] I vocaboli italiani che dissi derivati dall'arabico, son tolti a caso tra i moltissimi notati da me e da altri: i nomi proprii sono presi da due sole città e da pochi diplomi di quelle: onde un paziente lavoro accrescerebbe di molto l' una e l' altra lista e confermerebbe il supposto ch' io metto innanzi.

XVI. Venendo dopo cotesta digressione ai trattati di commercio, gli è da notare che il più antico di Pisa, ricordato negli annali, è del 1133 con Marocco,[3] e il più antico di Genova, quasi lo stesso;[4] ma i primi de' quali si conosca il tenore, tornano per Genova al 1149 e per Pisa al 1150, entrambi con Maiorca. Nondimeno io tengo per fermo che gli accordi in buona forma tra gli Stati italiani e i musulmani risalgano molto addietro ne' tempi, ed anco fino al VII secolo, se continuò, com' egli è verosimile, dopo il conquisto delle spiagge meridionali del Mediterraneo, il commercio poco o molto che si facea da quelle con l' Italia. I diplomi che ci rimangono di Pisa con l'Affrica e con l' Egitto accennano sempre a consuetudini e patti anteriori. Sapendosi poi de' trattati che i governi affricani fermarono coi patrizii bizantini della Sicilia nella prima metà dell' VIII secolo,[5] non è da supporre abbian tenuto modo diverso con gli altri Stati cristiani. E secondo i principii della legge musulmana gli Infedeli non poteano entrare nel territorio senza accordo. Che se veggonsi incursioni ed atti di pirateria nelle medesime età in cui supponghiamo i trattati, ciò non monta, perchè quegli accordi, temporanei per legge musulmana, o non si rinnovavano puntualmente, o senza ritegno erano violati dall' una o dall' altra parte, sendo tale la condizione della società appo Musulmani e Cristiani che i governi si riconoscessero impotenti a reprimere i loro proprii corsari.

Affinchè si comprenda quanto operò ne' nostri trattati la legge e quanto l' arbitrio dei governi musulmani, è da ricordare che la legge regolava poco o

[1] *Atti della Soc. ligure di stor. patria*, vol. I, fasc. III, pag. 370 e seg., 425 (anno 1210), 431 (an. 1214), 471 (an. 1166), ec.

[2] *Hist. patr. mon., Dipl.*, tom. II, pag. 420, 601, ec.

[3] Marangone, pag. 8.

[4] Si argomenta dal testo d' un trattato di Marsiglia, di cui veggiamo la traduzione presso il Canale, *Storia di Genova*, tom. I, pag. 304, 333.

[5] *Storia dei Musulmani di Sicilia*, tom. I, pag. 224, nota 1.

punto il diritto internazionale e l' economia dello Stato. Come ognun sa, il diritto universale dell' islam, che abbracciava confusamente il diritto pubblico, ecclesiastico, amministrativo, civile e criminale, aggiuntovi di più i dommi, viene da tre sorgenti: il Korano, immutabile ed increato come la divinità che il rivelava; i detti ed esempii di Maometto e de' suoi primi successori; e le deduzioni dei grandi giurisperiti. Indi la società musulmana dopo la morte di Maometto è stata ed è tuttavia senza legislatore che muti secondo i tempi il codice dettato per un pugno di Beduini. Si rimediò nei primi anni accettando quella che chiaman essi *tradizione*, ossia l' autorità d' una mezza ispirazione: i detti del Profeta, quand' ei non parlava a nome della divinità, e di que' compagni del Profeta che si supponeano partecipi de' suoi pensieri: e così venne fatto di abbozzare il diritto pubblico secondo i provvedimenti di Omar assentiti dagli altri compagni. Ma da Moavia in poi (661), quando il presidente elettivo della repubblica divenne capitano ereditario degli eserciti e il senato si trasformò in scuole libere di dritto, queste compieano alla meglio il corpo delle leggi civili e disciplinari, interpretando il Korano e la tradizione e aggiugnendovi loro deduzioni; ma alle leggi politiche toccarono più rispettivamente, e quando l' osassero, trovarono ostacolo invincibile nei reggitori, tendenti al dispotismo. L' effetto fu che il principe, finch' ebbe in mano la spada, operò a suo modo senza mutare una sillaba nella legge, e che lo stesso fecero i governatori di province, ciascuno dei quali esercitava quasi tutta l' autorità suprema. Or il diritto pubblico del Korano portava di far la guerra ai *Kitabii*, gli uomini cioè del Libro, della rivelazione semitica, Giudei, Cristiani e Sabii, finchè abbracciassero l' islamismo o pagassero tributo. Da un' altra mano il Profeta in sue guerre con gli Arabi cristiani, giudei o politeisti, avea dovuto far accordi e tregue o dare salvocondotti; e ciò occorse tanto più largamente dopo la sua morte, nei primi conquisti: indi l' uso dell' *Amân*, ossia sicurtà delle persone e avere, a popoli o individui, la quale, su l' esempio di Maometto, si limitava a dieci anni, meno e non mai più secondo i giuristi,[1] e si concedeva a condizione di pagare tributo o senza. Ma i governi, come n' abbiamo esempio ne' nostri diplomi, fecero accordi più lunghi ed anche perpetui. I Cristiani non sudditi de' Musulmani, venendo nel territorio per cagion di commercio, erano assicurati con l' *aman* generale per la nazione loro, e però stipulato tra i due governi.

[1] Mawerdi, dottore sciafeita, lib. IV, cap. V, testo, pag. 84; *Hedaiia*, lib. IX, cap. III, pag. 130 e seg. del vol. II, traduz. inglese, opera di un dottore hanefita. Secondo la dottrina malekita di Sîdi-Khalîl-ibn-Ishak, che fa legge tuttavia in Affrica, il tempo della tregua è ad arbitrio del principe, ma *non istà bene* che passi i quattro mesi: testo arabico, pag. 78, e traduz. franc. del Dr Perron coi commentarii, tom. II, pag. 300. Ed appunto mentre scrivea Khalîl in Egitto (XIV secolo) que' sultani davano sicurtà senza limite di tempo ai mercatanti cristiani, e i principi hafsiti d' Affrica fermavano trattati di pace per dieci ed anche trenta anni.

In materia d' azienda la legge tornava più vaga che nelle altre parti del governo. La decima su le rendite, la quinta sul bottino, il tributo su gli uomini del Libro, costituirono in principio tutta la entrata pubblica, addetta in gran parte ad opere pie. S' arricchì l' erario coi conquisti delle terre coltivate in Mesopotamia e in Siria che vennero confiscate o sottoposte a tributo; donde Omar prendea di peso i catasti dell' azienda sassanida e bizantina ed ordinava la parte passiva del bilancio, come or diremmo. Senza entrare in questa materia estranea al nostro argomento, noterò che i diritti doganali non essendo preveduti nel Korano, nè a quanto pare nei diwani di Omar, rimasero incerti. Ecco la teoria che ne dà Mawerdi, scrittore independente di dritto pubblico musulmano nella prima metà dell' XI secolo, epoca di compiuto sviluppo della società e della giurisprudenza.

« Libro XVIII, *Dei Diwân*, sezione II, capitolo VI. In ciascun paese confinante con territorio d' Infedeli, l' avere[1] dei quali, per effetto di stipulato accordo, paghi dazio entrando nel territorio musulmano, va notato esattamente nel *diwân* il patto dell' accordo e la ragione del dazio, sia la decima o sia la quinta, o sia più o meno: e se il dazio debba variare secondo le varie maniere di roba e capitali,[2] se ne farà la distinzione nel *diwân*. Questo prende ciò che di ragione gli tocca e riscuote ciò che gli appartiene su i valori delle mercanzie importate. Quanto alla decima su l' avere che si trasferisca da un paese all' altro del territorio musulmano, cotesta gravezza è vietata, come quella cui non concede nè la legge nè l' autorità dottrinale, quella che non risulta da ordini civili nè da principii di giustizia, nè suol trovarsi se non che ne' paesi i quali gemono sotto reggimento tirannico. Nella tradizione del Profeta, sul quale sia la pace, leggiam ch' egli abbia detto: "Pessimi tra gli uomini i pubblicani e i riscuotitori." Nel caso che i governanti abbiano mutati gli statuti del paese e le tariffe dei diritti fiscali, va fatta una distinzione. Quando la novazione sia ammessa da autorità dottrinale e ordinata a un fine per cui la legge possa consentirla, per essere sopravvenuto tal caso che, a mente della legge stessa, costituisca causa d' aumento o diminuzion di gravezza, allora la novazione è lecita, e diviene obbligatorio il novello diritto ad esclusione dell' antico. E richiedendosi al *diwân* lo stato dell' amministrazione, si può bene notare il novello dritto e trascurare l' antico; quantunque il meglio sarebbe descriverli entrambi, potendo cessare la causa della novazione, nel qual caso dee ritornarsi al dritto antico. Quando poi la mutazione delle gravezze, operata di fatto dai

[1] Traduco "avere" la voce *Mâl*, usata qui al plurale, che significa propriamente *capitale*, sia in danaro sia in beni mobili di qualunque maniera. Il danaro pagava anche una tassa doganale, come si scorge da' nostri diplomi.

[2] *Mâl*, come sopra; ma qui ha il significato particolare di *danaro*, distinguendosi dal vocabolo precedente che vuol dire *merci* o *robe*.

governanti, non sia consentita dalla legge, nè ammissibile per autorità dottrinale, il diritto legale è ben lo antico, e il novello va riprovato, foss' egli maggiore o minore del primo; perocchè l' aumento sarebbe ingiustizia a danno dei sudditi, e la diminuzione ingiustizia a danno del pubblico erario. In tal caso, richiedendosi al *diwân* lo stato dell' amministrazione, i segretarii che lo compilano debbono notare i due diritti, antico e nuovo, quando il governatore che richiede ignori la condizione anteriore delle cose; ma quando egli la sappia, non son tenuti i segretarii a farne avvertenza, fuorchè nel caso di espresso comando del governatore medesimo; e però possono rimanersi a notare l' ultimo diritto, aggiugnendo bensì ch' e' sia nuovo. »[1]

I giuristi dunque protestavano co' libri, e i principi faceano a lor modo. Del rimanente si vede in questo passo che il codice de' dottori non ammettea dogane interne, che non prevedea dazii d' esportazione, che quelli d' immissione si regolavano secondo i trattati internazionali, e che sopra la legge stava il fatto dei bisogni e ingordigia de' reggitori.

XVII. Per ventura, l' interesse proprio raffrenava talvolta l' ingordigia, perchè era uopo agli Stati musulmani del Mediterraneo di cambiare loro merci con l' Italia e adoperare le nostre navi mercatantesche al traffico con altri paesi cristiani o musulmani; perchè i governi erano costretti fin di noleggiarle per lo trasporto delle decime in derrate da uno scalo all' altro del proprio territorio; perchè facean quelli molto assegnamento in su i dritti doganali; e la ragione e la esperienza li ammaestrava che aggravando troppo venisse a menomarsi il frutto. Indi veggiamo equità e favore nella generalità dei patti fermati da' principi di Spagna, Affrica ed Egitto, coi Cristiani di ponente: Venezia, Sicilia, Pisa, Genova, Marsiglia, Barcellona ed altri emporii minori; e le condizioni particolari, diverse secondo i tempi e secondo la necessità delle due parti contraenti, sembrano assai di rado vessatorie, anzi la più parte intese a impedire i soprusi e ruberia degli oficiali e privati musulmani. In generale i nostri diplomi pisani e fiorentini portano sicurtà delle persone ed avere sì in terra e sì in mare; libero ai Cristiani il soggiorno e la partenza, soddisfatti che avessero i diritti doganali; ma i viaggi nell' interno degli Stati, dove sono permessi e dove no. Conceduto sempre fondaco, da racconciarsi a spese del governo musulmano, con forno, chiesa e cimitero; e l' uso dei bagni pubblici. Assicurate sempre le persone e le robe ne' casi di naufragio. Serbasi agli eredi legittimi l' avere de' mercatanti, che venissero a morte nel paese musulmano; nè il fisco musulmano sottentra in mancanza di eredi. I Pisani, e poscia i

[1] Mawerdi, *Constitutiones politicæ,* testo, Bonn 1853, pag. 359, 360.

Fiorentini, hanno consoli residenti in Affrica col dritto di conversare due volte il mese col principe o col governatore del luogo; e in Egitto è dato libero il passo ai mercatanti che avessero da fare richiami appo il sultano. In Affrica la giurisdizione civile e penale tra concittadini è serbata ai consoli; tra i Cristiani e Musulmani or ai magistrati del paese, ed una volta anco ai consoli: la punizione de' corsali di loro propria nazione rimessa sempre ai Pisani. In Egitto sembra consentita tacitamente la giurisdizione consolare nelle cause tra Pisani e Pisani; e nel XV secolo i giudizii tra Fiorentini e stranieri sono avocati dal sultano, dal prefetto d'Alessandria o dal ciambellano, come si spiegherà in appresso. Infine, in Egitto, tolti i primi tempi, e quasi sempre in Affrica, ciascun mercatante rispondea per sè solo, ne' casi civili come ne' criminali, fuorchè coloro che si fossero costituiti mallevadori.

Le merci importate pagavano in generale il dieci per cento, e i metalli preziosi o gioielli il cinque: la franchigia d'ogni gravezza sendo caso eccezionale nel solo trattato di Maiorca. Ammessa sempre in Affrica la riesportazione in franchigia delle merci non vendute e il trasferimento in altri porti dello Stato per quelle che fossero state tassate una volta. Franca di gabella per lo più la esportazione delle merci che si comperassero con valori importati, su i quali si era pagato il diritto. Libera di ogni dazio la vendita di navi tra Cristiani che avessero accordi con gli Stati musulmani d' Affrica. La decima o ventesima si potea soddisfare in derrata entrando, o in danaro con dilazione di sei mesi; e fu una volta conceduta di tre anni. In Affrica poi la dogana rispondea del pagamento delle merci vendute al pubblico incanto e di quelle che, messe in deposito, fossero state involate o perdute. Lascio le condizioni di minore rilievo, tendenti a moderare le avanie degli oficiali, turcimanni, sensali, pesatori, crivellatori, facchini, barcaiuoli. In Egitto si veggono ordini più stretti, i quali dipendendo dalle particolari condizioni politiche ed economiche, vanno meglio accennati nel § XXXV, dove si tratterà dell' amministrazione di quel paese. Del resto, non prendo qui a particolareggiare il diritto internazionale e commerciale che risulta dai nostri diplomi; e molto meno quello che si ritrae da' documenti analoghi di Genova, di Venezia e degli altri Stati italiani: il quale studio allor sarà maturo quando avremo belli e pubblicati gli elementi ai quali accennai nei primi paragrafi di questa Prefazione. Debbo notare intanto che ne' trattati di Venezia e di Genova con Tunis, del XIII secolo, è pattuito il dritto di esportare una data quantità di frumento, quando ne fosse carestia in quelle città e abbondanza a Tunis, cioè che quivi il prezzo non passasse i bizantini tre e mezzo il *kafiz:* di modo che Tunis, la quale traeva per lo più i grani dalla Sicilia e dalla Toscana, o almeno avealo per mezzo di mercatanti pisani e lucchesi, ne diveniva emporio talvolta pe' Veneziani e pei

Genovesi, quand' essi per cause economiche o politiche non potessero caricarlo nei porti della Sicilia. I quali favori del governo di Tunis naturalmente nasceano dagli avvantaggi che avesse a sperar da Genova e da Venezia; e i trattati medesimi ne lascian vedere alcuno, come appunto che il console veneziano in Tunis era obbligato a pagare pei debitori fuggitisi dallo Stato.[1] Genovesi e Veneziani, poi, militavano nel corpo de' mercenarii cristiani di Tunis; nè è inverosimile che que' principi conducessero a soldo navi armate di Genova, come il fecero talvolta i principi musulmani di Granata.[2]

Questo può in ogni modo ritenersi, che, salvo le forme, le frasi e le differenze minori, il complesso di dritto internazionale e commerciale risultante dai trattati degli Stati italiani coi Musulmani dal XII al XV secolo non fu diverso da quel che prevale in oggi appo i popoli inciviliti, dopo tanti secoli di false dottrine economiche e di soprusi fiscali, appena dileguati e non dappertutto, ai tempi nostri. Fu superiore di molto al diritto ammesso nei principati cristiani del medio evo, sì tenaci delle gravezze fiscali, compresovi l' albinaggio[3] e il gius di naufragio. E si deve in gran parte, credo io, alle consuetudini antichissime di dritto nautico del Mediterraneo, ristorate dalle nostre repubbliche, qual che fosse stata la prima a promulgarlo come legge sua propria. Si deve alla superiorità del nostro navilio che sforzava i Musulmani, per paura o interesse, ad accettare la legge. Si dee finalmente ai principii generali di equità e benevolenza che informano la giurisprudenza musulmana, non ostante la incertezza dei provvedimenti legislativi, la intolleranza che prorompea a volta a volta e la rapacità dei principi, dei grandi e delle masnade armate che sosteneano il trono. Balenava fors' anco nelle corti d' Affrica qualche raggio di dottrine economiche; poichè Ibn-Khaldûn, che vi fu talvolta consigliere o segretario in su lo scorcio del XIV secolo, sostiene, nel Trattato di filosofia storica, esser opera da matti l' aggravare troppo i tributi, e non doversi mai i governi impacciare in imprese agrarie nè commerciali.[4]

[1] Trattato di Genova del 18 ottobre 1250, nelle *Notices et extr.* etc. tom. XI, pag. 22. Trattati di Venezia del 5 ottobre 1231, 1° aprile 1251 e giugno 1271, nelle *Fontes rer. austr., Dipl.,* tom. XIII, pag. 303, 450, e XIV, pag. 118. Quantunque io non possa dar con precisione il valore della misura e della moneta di Tunis alla metà del XIII secolo, avvertirò che secondo il Balducci Pegolotti e Gio. da Uzzano (*Della Decima* ec., tom. III, pag. 97, e IV, pag. 93) nel XIV e XV secolo il *Cafiz* di Tunis rispondeva a 0,9 della salma generale di Sicilia, ossia a 250 litri incirca. Il bizantino, ossia dinâr, degli Almohadi, rimasto in uso, com' e' sembra, a Tunis in questo tempo, tornava a lire ital. 16,36, come si è accennato nella nota *e,* diploma III della Prima Serie, pag. 398; e indi il massimo del prezzo assegnato da' diplomi sarebbe stato di lire 23 l' ettolitro.

[2] Trattato del 1278 tra Genova e Granata, nelle *Notices et extraits* etc., tom. XI, pag. 23 e seg.

[3] Il diritto musulmano non ammesse mai l' abuso che in Europa si chiamò *albinaggio.* L' eredità degli stranieri non musulmani ricadea al fisco nei soli due casi ch' eglino non fossero viaggiatori e che non avessero eredi legittimi presenti. (Kalîl-ibn-Ishak, traduz. franc. del Dr Perron, tom. II, pag. 264.) I trattati che noi abbiamo serbarono anche la successione agli eredi assenti.

[4] Ibn-Khaldûn, *Prolegomeni,* testo di Parigi, part. II, pag. 83-87.

XVIII. Or van discorse le condizioni e vicende degli Stati coi quali si fermavano gli accordi che noi pubblichiamo; e principierò dall' Occidente, cioè dalla Spagna. Quella penisola s' era spiccata dall' impero musulmano quando occuparonlo gli Abbasidi e un rampollo della proscritta dinastia omeiade riparò in Ponente. Gli Arabi di due schiatte rivali, i Berberi, nemici mal domi e poscia ausiliarii, teneano la Spagna, stanziando ciascuno con la sua tribù, ch' era insieme corpo di milizia, possedendo terre in partaggio, e più sovente una quota su i frutti di quelle che si lasciavano ai vinti, o uno stipendio su le entrate dello Stato. Fatti musulmani moltissimi degli antichi abitatori Ibero-romani e Goti, una quarta divisione etnica s' aggiunse a quelle di Berberi, Arabi di Kahtân ed Arabi di Adnân; mentre i Cristiani di Leone, Castiglia ed Asturie e i Musulmani d' Affrica osteggiavano i confini e davan fomite alle fazioni. Cadde per queste cause il principato omeiade (1031), e la Spagna musulmana si trovò divisa in una ventina di Stati, ciascuno de' quali ritraea l' incivilimento e la debolezza del califato. Pertanto i Beni-Abbâd di Siviglia, i quali per breve tratto prevalsero tra que' regoli musulmani, sentendosi incalzati da Alfonso VI di Castiglia, furono costretti a chiamare in aiuto i Berberi d' Affrica.

La schiatta berbera, la quale fin da' tempi anteriori alla storia si stende dal Nilo all' Atlantico e dal Mediterraneo al Senegal, provò al contatto con gli Arabi una modificazione più profonda che allo stesso conquisto romano. Dopo feroce ma breve resistenza, i Berberi dell' Atlante e della costiera, lasciato il cristianesimo, si fecero musulmani: pur la più parte, mal soffrendo il domma ortodosso perchè lo recavano gli Arabi, li oppugnò sotto il vessillo delle sètte religiose, politiche e sociali che il genio persiano avea donate, come la camicia di Nesso, ai conquistatori: una delle quali sètte poscia condusse al trono i Fatemiti (910), e un' altra li combattè (945). Parea spento o ricacciato oltre i deserti lo spirito novatore dei Berberi, quando la dinastia fatemita, che aspirava alla monarchia universale, passò in Egitto (972), lasciando al governo dell' Affrica la casa zirita co' suoi Berberi, eretici della eresia regnante: ed allora ecco i Berberi della nazione di Sanhagia, nomadi velati la faccia, erranti nelle regioni d' oltre il Sahra, accesi di zelo ortodosso, davano principio ad una confederazione che fu detta dei *Morabit* (Almoravidi), perchè nacque da un migliaio d' uomini adunatisi a poco a poco sotto un dottore berbero in un isolotto del Senegal,[1] entro i *ribât*, o quartieri di volontarii che stanziavano alla frontiera, vivendo tra le orazioni, la penitenza e la guerra contro gli Infedeli: ed era antichissima istituzione dei Musulmani. Cotesti

[1] Veggasi De Slane, traduz. d' Ibn-Khaldûn, *Berbères*, tom. II, pag. 68, nota 4.

frati combattenti s' attirarono, per amore o per forza, altre tribù. Varcato il gran deserto su' cameli, conquistarono Segelmessa (1054), indi la regione occidentale dell' Atlante, dove la confederazione si allargò, capitanata da Iûsuf-ibn-Tascefin; il quale fondava Marocco (1062), regnava su l' impero ch' oggi porta questo nome e sull' Algeria (1082). La Spagna avea posseduto Ceuta e molte altre terre in Affrica; la schiatta berbera stanziava in varie parti della Spagna: era uopo dunque che il nuovo impero almoravide si mescolasse nelle rivoluzioni della Penisola. Chiamato da que' Musulmani, Iûsuf passovvi con un esercito; unito alli Spagnuoli debellò Alfonso (1086), e dopo due anni spense ad uno ad uno tutti i poveri regoli dell' Andalusia: compiuto il conquisto (1100), prese il titolo di Emir de' Musulmani, riconoscendo nel califo di Baghdad il capo supremo, l' *Emir-el-Momenin,* ossia Comandatore dei Credenti.

XIX. Non guari dopo, la dinastia almoravide si sentì alle spalle le lance d' orda più devota e più terribile. Erano i Berberi dell' Atlante occidentale, testè raccolti in confederazione religiosa e politica, della quale furono centro alcune tribù della nazione di Masmuda, e fondatore un teologo per nome Ibn-Tomert; il quale imbevutosi in Oriente della sintesi del Ghazzali e dei sofismi degli Asciariti, che pretendeano fondare lor ortodossia su la ragione, ritornò in patria a gittar le basi d' un impero, sciorinando dommi purissimi, intollerantissima santità di costumi e non pochi tiri da cerretano. Vestito da mendicante, si messe, come il Savonarola, a rabbuffare principi e dottori, a spezzare fiaschi di vino e strumenti di musica, a sgridare villanamente le donne nobili che andavano per le strade senza velo: e n' ebbe or sassate ed ora persecuzioni legali; ma alfine fondò anch' egli il suo *ribât* (1121), indettò possenti compagni tra i principali di quelle tribù. Prestatogli giuramento nella qualità di *Mehdi,* ossia guidato da Dio, ch' è maniera di Messia sognata da certe sètte musulmane, dichiarò sè stesso illibato e scevro d' ogni umana fragilità; appellò i suoi discepoli, *Mowehhed* (Almohadi), o vogliam dire monoteisti; e chiamò tutti gli altri Musulmani, infedeli, svergognati, antropomorfisti, degni di morte e di spogliamento d' ogni avere, che ricadesse, ben s' intende, a profitto dei Santi. Gli dette ragione sopra gli Almoravidi la spada del giovane Abd-el-Mumen, un de' primi discepoli suoi, bello e terribile della persona, valoroso, dotto, statista e gran capitano. Venuto a morte il Mehdi (1128), Abd-el-Mumen tolse lo Stato all' oligarchia patriarcale e religiosa della tribù di Masmuda, ch' avea governata la confederazione insieme con quello; si fece principe degli Almohadi (1130); prese agli Almoravidi l' impero di Marocco (1147); scacciò da tutta la costiera d' Affrica i Normanni siciliani e i capi indigeni (1160); e riconosciuto in parte dai popoli della Spagna musulmana,

s' apprestava quand' ei morì (1163), a compierne il conquisto con 380,000 cavalli, com' e' dicesi, e 80,000 fanti.[1]

XX. Abd-el-Mumen, nel testamento politico ch' ei lasciò al figliuolo, raccomandavagli di soggiogare i nuovi regoli surti allora in Spagna, riversandovi i capi più turbolenti della confederazione almohade; ma che non toccasse l' occupatore di Valenza e di Murcia, pria ch' e' fosse corso co' suoi piedi al precipizio.[2] Valenza, conquistata dal Cid (1094), tolta ai suoi successori dagli Almoravidi (1102), s' era sollevata contr' essi (1145) quando cominciavano a fortuneggiare in Affrica; aveva esaltato al comando (1147) un guerriero, il quale chiamò successore Mohammed-ibn-Sa'd-ibn-Mardsanisc, uomo di gran seguito per ricchezza e valore. Ed avea questi, con aiuto del conte di Barcellona, ributtate le forze d' Abd-el-Mumen (1150); allargato il dominio occupando Jaen e Carmona (1161); e fin assediata Cordova. Sappiamo dagli autori arabi che Mohammed-ibn-Sa'd, spenti crudelmente i capitani dell' esercito suo, si fosse affidato, com' era uso ormai antico in Spagna, ne' venturieri cristiani e lor dato avesse beni stabili in Murcia: che poscia Abu-Ia'kub, successore d'Abd-el-Mumen, mandò a combatterlo il proprio fratello Othman, governatore di Granata, il quale gli dava una rotta, lo strigneva in Murcia. Morto Mohammed durante l' assedio, succedette al comando il fratello Iûsuf che reggea per lui Valenza; il quale insieme coi nipoti si arrese a patti il 1172: e così finì la dinastia di cotesti regoli di Murcia e Valenza, ch' era durata ventisei anni.[3] Mohammed-ibn-Sa'd è quegli che i ricordi spagnuoli chiamano Aben Cat o Aben Zat, e i diplomi di Genova e Pisa, Abensat. I quali sendo dati di giugno 1149 e gennaio 1150, quando il signore di Valenza e di Murcia s' apparecchiava a sostenere i primi assalti degli Almohadi e s' afforzava di Cristiani, ben si comprende la mansuetudine sua verso le due repubbliche marittime. Il trattato con Genova, poi, mal dissimula un tributo o una condotta di forze navali;[4] e par sia stato l' uno e l' altro, poichè i Genovesi avean testè espugnata Almeria (1147) e Tortosa (1148), città vicine, sottrattesi anch' esse alla dominazione degli Almoravidi, e la prima governata da un Ibn-er-Ramimi. Su la guerra dei Genovesi gli autori arabici danno molti particolari[5] da potersi riscontrare con la

[1] Ibn-Khaldûn, *Hist. des Berbères*, traduz., tom. I, II; *Kartâs*, d' Ibn-abi-Dsirr, testo e traduz. latina, passim; Abd-el-Wahid-Marrekosci, *The history of the Almohades*, testo, passim; ec.

[2] Ibn-Khaldûn, op. cit., traduz., tom. II, pag. 284.

[3] Confrontisi Marrekosci, testo, pag. 149, 168, 178-180; Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 186, 194 e seg., 197, 200, 284; Makkari, testo, tom. II, pag. 755; e, per quel che valga, Conde, *Dominacion de los Arabes en Esp.*, part. III, cap. 40.

[4] Veggasi il diploma I della Seconda Serie, e il trattato di Genova pubblicato da M. De Sacy, *Not. et extr.*, tom. XI, pag. 7 e seg., ove si legga *Sa'd* in vece di *Said*.

[5] Ibn-el-Athir, testo, tom. XI, pag. 80, an. 542; Marrekosci, testo, pag. 149, 150; Makkari, testo, tom. II, pag. 760, 761; Ibn-Khallikân, traduz. inglese, tom. II, pag. 70; Conde, part. III, cap. 41.

narrazione del Caffaro e con gli altri ricordi nostri. Dagli Arabi sappiamo le vicende dei conquistatori cristiani (Italiani o Spagnuoli), i quali assediati il 546 (1151-2) da Abu-Sa'id figliuolo di Abd-el-Mumen, lo respinsero, a quel ch'e' pare;[1] ma in un secondo assedio, movendo all' aiuto loro Mohammed-ibn-Sa'd con un barone cristiano per nome *S.litîn*,[2] non osaron costoro d' investire gli assedianti afforzatisi con un muro; donde il presidio s' arrese a patti il medesimo anno, o il 552 (1157), com' egli è più verosimile.[3]

XXI. Quando crollò il califato di Cordova, Mogêhid-el-Amiri s' insignoriva, come s' è accennato nel § XIII, di Denia e delle Isole Baleari (1015); andava all' impresa di Sardegna, donde scacciato dai Genovesi e dai Pisani (1016), non ritentò la pericolosa via del Tirreno; ma ritenne i paesi occupati in Spagna, ebbevi qualche scontro con avventurieri normanni (1018), e molti anni appresso (1040) inquietò anche i vicini regoli musulmani.[4] Questi è il feroce Mugeto delle nostre croniche, le quali lo fanno corseggiare per qualche mezzo secolo nel Mediterraneo, e imprigionare ed uccidere non so quante volte dai Cristiani;[5] mentre gli scrittori musulmani ricordano la sua dottrina piuttosto che il genio guerriero, e lo dicono uomo sapientissimo nelle varie lezioni del Korano, come il prova un de' più famosi trattati che abbiamo di cotesta scienza, il quale è cavato da' suoi studii.[6] Succedettegli (1045) il figliuolo Ali, soprannominato Morteda, ed a questi il figliuolo Abu-Amir, il quale ad un assalto di Moktadir principe di Saragozza (1076) gli abbandonò Denia. Le Baleari, rimaste alla discendenza di Mogêhid, erano rette da Mobascir, liberto loro,[7] soprannominato *Nâsir-ed-dawla* (Ausiliare dell' impero), quando le assaltarono i Pisani, come s' è detto (1114); il quale venuto a morte durante l' assedio di Maiorca, eragli sottentrato un Abu-Rebi', che preso da' Pisani (1115) poco innanti la espugnazione delle ultime fortezze della città, fu condotto prigione a Pisa.[8] Lasciate da' nostri le isole Baleari

[1] Ibn-el-Athir, testo, tom. XI, pag. 102.

[2] Manca la prima vocale.

[3] *Kartâs*, traduz., pag. 169; Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 192, 199; Makkari, testo, tom. II, pag. 761; Conde, part. III, cap. 43, 44.

[4] Dozy, *Recherches*, tom. I, pag. 245; tom. II, pag. 353; Gayangos, *The Moham. dynast. in Spain*, tom. II, pag. lxxxiij.

[5] Si veggano le dispute tra Genovesi e Pisani nel Caffaro e continuatori, presso Muratori, *Rer. ital. Script.*, tom. VI, pag. 294, 295; il *Breviarium hist. pisanæ*, nello stesso volume del Muratori, pag. 167, ch' è opera del XIII secolo; e Rodolfo Glabro, *Recueil des historiens des Gaules* etc., tom. X, pag. 52.

[6] Ibn-Khaldûn, *Prolegomeni*, testo di Parigi, part. I, pag. 389; e Ibn-el-Athir, an. 407, nei Mss. citati qui appresso.

[7] Confrontisi Dozy, *Recherches*, tom. II, pag. XXIX; e Ibn-el-Athir, Ms. di Parigi, Suppl. ar. 740, vol. III, pag. 166 recto; e 770 bis, vol. V, fog. 52 verso, an. 407. Veggasi anche Gayangos, op. cit., tavole cronologiche.

[8] Confrontinsi *Chr. var. pis.*, e il poema di Lorenzo Vernese, presso Muratori, *Rer. ital., Script.*, tom. VI, pag 101 e seg., 153 e seg. Ho cagione di sperare che questa cronica in versi, la quale dà notizie importantissime

ad un principe cristiano, il cui nome sembra sbagliato nel poema di Lorenzo Vernese,[1] le ripigliava non guari dopo il sultano almoravide Ali-ibn-Iùsuf il 509 dell' egira (27 maggio 1115 a 15 maggio 1116);[2] ma nel naufragio della dinastia, diè di piglio a cotesto principato un berbero della tribù di Musufa per nome Mohammed-ibn-Ghania, così detto dalla madre ch' era parente del conquistatore Iùsuf-ibn-Tascefin. Alla morte di Mohammed (1151): il figliuolo Abu-Ibrahim-Ishak prese lo Stato uccidendo un fratello; ragunò gli avanzi di parte almoravide che fuggivano dal continente; li arricchì corseggiando contro i Cristiani, e divenne potente come un re, scrivono i cronisti arabi.[3] Trattò costui coi Pisani il 1161 e fermò con essoloro la pace il 1173,[4] e poi di nuovo il 1184, minacciato dalla repubblica o sperandone aiuti contro gli Almohadi ch' egli invano avea cercato di propiziare. Alfine apprestandosi ad assalirlo il califo Abu-Ia'kub e vedendo tentennare i suoi, il principe di Maiorca uscì disperatamente a combattere i Cristiani, forse di Spagna; e riportò la palma del martirio, allo scorcio del medesimo anno nel quale avea soscritto l' ultimo trattato con Pisa.[5] Succedettegli il figliuolo Ali; ed uscito questi a far guerra contro gli Almohadi in Affrica, tenne l' isola per lui il fratello Abu-Mohammed-Abd-Allah, aiutato dai Normanni di Sicilia,[6] il quale fu poi vinto dagli Almohadi (1203): e così ebbe fine nelle Baleari la dinastia dei Beni-Ghania.[7] Ishak-ibn-Ghania sopradetto è il re di Maiorca che stipulò il trattato del 1181 con Genova,[8] ed Abu-Mohammed-Abd-Allah quello del 1188.[9] Quando cominciava a sgomenarsi la potenza almohade, occupò Maiorca un nobile cittadino, sopra il quale fu conquistata l' isola dai re di Aragona (1228 o 1230) con aiuti forse di Genova; poichè gli autori arabi fanno ricordo d' una nave

su la storia pisana al par che su quella della Spagna musulmana, sia ristampata dal prof. Bonaini sopra un manoscritto molto più corretto di quello che adoprò il Muratori. Sarà facile riconoscere e correggere nel poema i nomi proprii e topografici arabi.

[1] Loc. cit. Confrontisi Ferreras, *Hist. gén. d'Espagne,* traduz. di D'Hermilly, tom. III, pag. 330, 331

[2] *Baiân,* testo, tom. I, pag. 314; e *Kartâs,* trad., pag. 143; il primo de' quali porta la data del 508 (1114-5), che torna erronea secondo le citate autorità italiane.

[3] Marrekosci, pag. 193-195. Confrontisi Ibn-Khaldûn, *Berbères,* traduz., tom. II, pag. 187, 188, 207, 208.

[4] Marangone, pag. 25 e 68.

[5] Marrekosci dice ucciso Ishak all' entrar del 579, cioè in aprile 1183: dee correggersi 580, poichè i diplomi nostri, dati di giugno 1184 (IV e XLVI della Prima Serie, e XVI e XVII della Seconda), provan l' errore del cronista arabo.

[6] Confrontinsi Marrekosci, pag. 199, 200, e Ibn-Khaldûn, *Berbères,* traduz., tom. II, pag. 96, 210. Caffaro, *Ann. Jan.,* presso il Muratori, *Rer. ital. Script.,* tom. VII, pag. 535, 536, accenna una spedizione de' Siciliani a Maiorca il 1181, e aggiugne che 40 navi dell' armata loro fecero naufragio. La cronica pubblicata da M. Huillard-Bréholles, *Hist. dipl. Friderici Secundi,* tom. I, pag. 890, dice che Guglielmo il Buono abbia fatta quell' impresa per rimettere sul trono il re scacciato, il che si riscontra con Ibn-Khaldûn.

[7] Marrekosci, pag. 231, 233.

[8] *Not. et extr.,* tom. XI, pag. 7 e seg.

[9] *Not. et extr.,* tom. XI, pag. 14 e seg.

grande de' Genovesi che que' di Maiorca aveano catturata nel porto d' Ivisa (1227) al principio della guerra.[1]

XXII. Nei paragrafi precedenti abbiamo toccate le vicende della costiera settentrionale d' Affrica dal VII al XII secolo. Occorre qui ricordare che gli Arabi chiamarono *Ifrikiia* l' Affrica propria dei Romani, cioè gli odierni Stati di Tripoli e Tunis e la provincia di Costantina; *Maghreb centrale* il resto dell' Algeria, e *Maghreb estremo* il presente impero di Marocco, che i nostri al medio evo diceano il *Garbo,* la qual voce significa lo stesso che *Maghreb,* cioè il Ponente. Tramutatisi i califi fatemiti in Egitto, lasciavano l' Affrica propria a principi berberi della schiatta di Ziri, prima luogotenenti loro, poi tributarii e infine principi assoluti e nemici. Quando Moezz-ibn-Badìs, lo zirita, disdisse la sovranità nominale dei Fatemiti e prese le insegne dei califi abbasidi di Baghdad, lo Stato era scisso in due: le regioni da Barca al Capo Bon ubbidivano al ramo principale della famiglia; e Hammàd, figliuolo del primo principe zirita, da governatore di Bugia s' era fatto re della provincia odierna di Costantina; mentre i due Maghreb eran divisi tra la Spagna e parecchi piccoli principi. Seguì in questo tempo un avvenimento notabilissimo nella storia per le conseguenze economiche e sociali che portò e per la codarda malvagità del disegno, il quale abbiam visto ritentare in Italia al dì d' oggi. I califi fatemiti, non avendo forze da riconquistare l' Affrica propria, allagaron quella di masnadieri; chiamarono le riottose e feroci tribù arabiche vaganti nell' Alto Egitto; dettero a ciascun uomo un mantello ed uno zecchino e li scaraventarono alla volta di ponente: facessero il piacer loro di quanto vi si trovava, uomini, roba, terreno. Son questi i progenitori degli Arabi odierni dell' Affrica settentrionale, poichè la schiatta dei primi conquistatori v' era pressochè spenta nell' XI secolo. Vi rimaneano bensì i frutti dell' incivilimento arabico: lettere, commerci, industrie cittadine, agricoltura; gli stessi monumenti fenicii e romani erano in parte illesi.[2] E gli Arabi d' oltre Nilo, messe in fuga le innumerevoli e fiacche milizie zirite, occupavano tutto il paese infino agli aspri monti della provincia di Costantina; dove i Beni-Hammâd con arte e valore si mantennero. Kairewân saccheggiata, distrutti i côlti e dispersi gli agricoltori, parea che il deserto si fosse avanzato fino alle rive del mare; dove Mehdia, Tunis, Tripoli ed altre città camparono da quel flagello mercè loro baluardi e il danaro che porgeano a' briganti. Non altrimenti i principi ziriti si mantennero in Mehdia, alla

[1] Makkari, testo, tom. II, pag. 765. Confrontinsi Ibn-Khaldûn, *Berbères,* traduz., tom. II, pag. 219; D'Esclot, cap. 14 a 47; e Muntaner, cap. 7. Si vegga anche il trattato del 28 giugno 1230, di cui il Canale, *Storia di Genova,* tom. II, pag. 475.

[2] Ciò si scorge dalla descrizione di Bekri citata di sopra.

quale ridotto era il dominio, perchè le altre città della costiera si scioglieano più o meno durevolmente dalla ubbidienza. La carestia seguitò necessariamente alla desolazione de' campi; il commercio di terra mancò; quel di mare si ridusse principalmente a comperare grani dalla Sicilia o penisola italiana e dar in cambio pelli, lane, rame[1] e allume;[2] la pirateria stessa andava male, crescendo le forze navali dell' Italia; re Ruggiero alfine si prese quel che gli Arabi non avean potuto: Mehdia e tutta la costiera, ad eccezione di Tunis. Questa era la condizione dell' Affrica propria alla metà del XII secolo; mentre i Beni-Hammâd aspettavano lor fato nella provincia di Costantina, e gli Almohadi, padroni dell' impero di Marocco e quasi della Spagna, a volta a volta li allettavano e minacciavano.

Tunis popolosa, industre, dotta e rivoluzionaria ab antico, avea disdetta l' ubbidienza a Mehdia quando piombò la tempesta sugli Ziriti; poi, per rinforzarsi contro que' principi e contro gli Arabi, cercò il sostegno della dinastia hammadita, la quale, come protettrice, elesse un governatore. Fu questi, tra il 1062 e il 1088, chè l' appunto non si ritrae, un Abd-el-Hakk-ibn-Abd-el-'Azîz-ibn-abi-Khorasan, di schiatta sanhagita; alla morte del quale (1095) sottentrò il figlio Abd-el-'Azîz, ed a questi (1106) il figlio Ahmed che si fece tiranno; onde un esercito hammadita, sostenuto o chiamato da' popoli, lo sforzò a lasciare lo Stato. Ed ubbidia Tunis a prefetti hammaditi, allorchè afflitta l' Affrica (1148) dalla carestia e dalle armi siciliane, il popolo sollevossi ad un sospetto che s' imbarcassero grani per le città occupate dai nostri; cacciò il governatore. Successe la guerra civile tra le arti che stanziavano in quartieri diversi, corporazioni diverse fors' anco di schiatta, una delle quali alfine stanca dell' anarchia, richiamò da Bizerta un principe de' Beni-abi-Khorasan, per nome Abu-Bekr. A capo di sette mesi lo pigliò a tradimento il cugino Abd-Allah-ibn-Abd-el-'Azîz, quel desso che fermava i patti con Pisa (diploma nº I) il 10 luglio 1157, non guari dopo la vittoria sopra gli Almohadi ch' è celebrata nel diploma. Perchè venendo in quel tempo Abd-el-Mumen a spazzare dalla costiera i regoli berberi e gli occupatori siciliani, avea mandato con la vanguardia il figliuolo Abd-Allah; il quale investì Tunis, tagliò gli alberi nel contado e guastò le acque. Abd-Allah-ibn-Abd-el-'Azîz in una sortita lo ruppe; sì ch' ei, levato l' assedio, ebbe a ritirarsi a Bugia. Morto il signore di Tunis e succedutogli il nipote Ali-ibn-Ahmed (gennaio 1159), ei sentì tutto il pondo de' centomila combattenti capitanati in persona da Abd-el-Mumen; il quale sforzò

[1] Il commercio delle pelli e lane è attestato da tante autorità che non occorre citarle altrimenti. Quello del rame si ritrae dai diplomi XV e XVIII della Prima Serie. Probabilmente il metallo si cavava nelle miniere dei monti di Kotama, nell' odierna provincia di Costantina, delle quali fa menzione il Bekri, testo arabico, pag. 83.

[2] L' attesta il diploma I della Prima Serie con la traduzione al nº VI della Seconda.

Tunis alla resa (15 luglio 1159), confiscò metà dei beni stabili e mobili e costrinse all'abiura tutti i Cristiani e' Giudei. Così finì la dinastia dei Beni-abi-Khorasan di Tunis. Non parmi da interpretare literalmente l'attestato d' Abd-el-Wahid-Marrekosci, autore della prima metà del XIII secolo, il quale narrando l'accennata vittoria di Abd-Allah-ibn-Abd-el-'Azîz, lo dice governatore di Tunis per Ruggiero re di Sicilia: ma crederei piuttosto ch' ei si fosse collegato col principe normanno come con la repubblica di Pisa, perchè così portava l'interesse commerciale e la necessità di rafforzarsi contro gli Almohadi. Del resto, il racconto che porta la vittoria nel 552 dell' egira (13 febbraio 1157 a 1º febbraio 1158), s' accorda benissimo col diploma nostro e ne risulta che Tunis fu assalita la prima volta dagli Almohadi non pria del marzo nè dopo il giugno.[1]

XXIII. Abbandonato da Guglielmo il Malo e dal ministro Maione, tradito dall' eunuco musulmano che capitanava le censessanta galee di Sicilia, il presidio siciliano di Mehdia s' arrendea per cruda stretta di fame (20 gennaio 1160). E Abd-el-Mumen occupava l'Affrica propria già ribellatasi al re di Sicilia, stendea l'impero dall' Atlantico infino a Barca. Abd-el-Mumen mostrò grande e culta mente d' uom di Stato; ordinò un catasto geometrico alla grossa;[2] pose un tanto a lega quadrata, in derrate o in danaro, su i terreni produttivi; combattè i ladroni arabi e, soggiogati, li tramutò dall' Affrica propria a Marocco o nella Spagna; provvide al navilio: ma non si ritrae se nei tre anni ch' ei visse dopo la guerra di Mehdia, permettesse il commercio agli Italiani, o persistesse nella intolleranza di che avea dato esempio a Tunis. Abu-Ia'kub-Iûsuf, uomo assai minore del padre (giugno 1163-luglio 1184), intento tutto alla guerra sacra di Spagna, ov'ei lasciò la vita, fermò patti coi Pisani, attestati dalle cronache (1166)[3] e dai nostri diplomi (1181);[4] combattè altri Rûm (Siciliani, Genovesi o Catalani?), i quali, nei primordii del suo regno assalivano Mehdia e prendeano Susa nel golfo di Tunis, e di nuovo sbarcavano a Mehdia del 573 (30 giugno 1177 a 18 giugno 1178):[5] ma alfine si accordava con la Sicilia (1180). E il figliuolo Abu-Iûsuf-Ia'kub (luglio 1184-gennaio 1199), soprannominato *Mansûr*, ossia il Vittorioso, stipulava con Pisa (1186) un trattato di commercio per venticinque anni:[6]

[1] Confrontinsi Ibn-el-Athir, tom. XI, pag. 159, 160 (anno 554); Marrekosci, pag. 162; *Baiân*, tom. I, pag. 323-326; Tigiani, traduz. franc. nel *Journal asiatique* del 1853, tom. I, pag. 207; Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 29 a 32: che differiscono un po' tra loro.

[2] Fece misurare la superficie a parasanghe (rispondono a un di presso alle leghe) quadrate, e dedotto un terzo pei monti, i fiumi e i paduli, tassò gli altri due terzi.

[3] Marangone, pag. 43, 45, 46.

[4] Diplomi II e III della Prima Serie, e XIII, XIV, XV della Seconda.

[5] *Baiân*, tom. I, pag. 326.

[6] Diploma V della Prima Serie.

sì docile forse perchè era travagliato dalla guerra in Spagna, ov' ei guadagnò la strepitosa vittoria di Alarcos; e nell' Affrica propria dove ebbe a respingere i condottieri turchi che passavano dall' Egitto, e i Beni-Ghania, partigiani degli Almoravidi, che mettean sossopra il paese, come innanzi dirassi. Per la medesima ragione il novello califo Mohammed, soprannominato *Nâsir-li-dîn-Illah* (gennaio 1199 a gennaio 1214), non solo mantenne la pace, ma procacciò, com' e' sembra, aiuti da' Pisani (diploma x della Prima Serie), e fin tollerò un grave insulto di pirati pisani entro il porto stesso di Tunis, che diè argomento a parecchi diplomi, dai quali ricaviamo non pochi particolari sul commercio pisano in Affrica.[1] Nàsir è l' ultimo califo almohade del quale ci occorre far parola; perchè sotto i successori, decadendo la dinastia, l' Affrica propria spiccossi da quella con la vicenda che si replicava infallibilmente in tutti gli Stati musulmani. Gli Almohadi, infino a Nàsir, tennero nell' Affrica propria governatori di distretti; se non che la guerra de' Beni Ghania li consigliò prima a mandarvi principi del sangue regio con vasto comando civile e militare, e alfine a costituire un vicerè con pien potere. De' governatori, i cui nomi occorrono nei nostri diplomi, si terrà proposito nelle note. Le vicende poi che segnano la decadenza della dinastia si vedranno nei paragrafi seguenti.

XXIV. Ali-ibn-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ghania, del quale abbiamo fatta menzione tra i principi di Maiorca, illustrò la fine della dominazione almoravide con un' impresa che trova appena riscontro nelle guerre guerreggiate nelle medesime regioni da Tacfarinata e da Abd-el-Kàder. La bandiera degli Almoravidi, abbattuta per ogni luogo, rimanea solo nelle Isole Baleari, minacciata sì dal navilio almohade e dal timore degli isolani che pensavano a sottomettersi; e dopo la disperata morte d' Ishak (1184) il figliuolo Mohammed stava per cedere alla fortuna, quando i parenti lo imprigionarono ed esaltarono il fratello Ali. Ma ucciso allora all' assedio di Santarem il califo almohade Abu-Ia'kub, Ali in vece d' aspettare la guerra, andò a portarla in casa al nemico. Lasciato a reggere Maiorca il fratello Telha, condusse trenta navi e quattromila uomini a Bugia (1184 o 1185) fidandosi ne' partigiani della espulsa casa hammadita, nella inquieta natura degli Arabi e nella disposizione de' Berberi di parte almoravide che rimaneano qua e là nel paese. Ed al primo impeto prese la città, prese due principi almohadi; tirati a sè tutti i ladroni dell' Affrica, che non n' avea penuria, occupò Algeri ed altri luoghi, assediò Costantina; e ributtato, saltò nelle province orientali, ove gli dette insperato rinforzo il turco Karakosc, mandatovi un tempo da Saladino, rimasovi a prendere per sè quel che potesse. Sopraccorso nell' Affrica propria, con un esercito, il

[1] Diplomi VI a XX della Prima Serie.

novello califo almohade Mansûr, Ali e Karakosc combatterono con varia fortuna; cacciati da' paesi più fertili, infestarono il Beled-el-Gerîd, arida regione al mezzogiorno di Tunis; dove morto Ali (1189?), sottentrava nel comando della masnada il fratello Iehia. Tra questi eventi Mansûr, credendo avere ridotti i Beni-Ghania a morir di fame ne' deserti e liberate le città affricane, era tornato a far la guerra sacra in Ispagna: donde il nuovo condottiero della indomita stirpe di Ghania ricomparve nei luoghi cólti; insignorissi di Tripoli, Kabès (1195), Begia (1201), Kairewân, Bona, Mehdia e Tunis (1203); si provò a istituirvi un governo che avesse apparenza di legittimo, riconoscendo solennemente i califi di Baghdad, e prendendo, come si legge nel nostro diploma XXIV della Prima Serie, il medesimo titolo di *Emir-el-Muslemîn* che già portarono i principi almoravidi. Si vede dal diploma stesso che Iehia-ibn-Ghania procacciasse di appiccare pratiche con Pisa e riaprire il commercio a Mehdia. Nel qual tempo, morto Mansûr e rifatto califo Nâsir, forza fu all' Almohade, se non volea perdere l' Affrica, che venisse a riconquistarla. Par ch' egli procacciasse aiuti dalle città marittime d' Italia: sappiamo almeno ch' ei mandava Angelo Spinola a trattare co' magistrati pisani, di febbraio 1201, e sollecitavali a inviare un plenipotenziario la prossima state (diploma n° X). Fatta intanto occupare Maiorca dall' armata (1203), moveva egli in persona da Marocco con le genti (1204); prendea Tunis, espugnava Mehdia dopo sconfitto Iehia e i suoi partigiani: e pria di ritornare alla capitale, istituiva nell' Affrica propria un forte governo sedente a Tunis (1206). Iehia-ibn-Ghania per altri ventotto anni continuò la guerra con fortuna sempre men felice, errando da Segelmessa a Barca, per tutta la lunghezza dell' Atlante sul pendio meridionale; e con lui si estinse (1233) la famiglia de' Beni-Ghania. Le tribù velate la faccia, che avean fondata la potenza almoravide, menomate in loro continui combattimenti del XII e XIII secolo, ritornarono nel XIV a stentar la vita nel centro dell' Affrica sul confine del paese de' Negri.[1]

XXV. Resta ora a particolareggiare la dominazione di Mehdia in cotesta guerra de' Beni-Ghania, poichè vi si riferiscono due de' nostri diplomi. Lascio da canto, sospettandovi alcuno sbaglio nella data o nel nome, il luogo del *Baiân-el-Moghrib*,[2] nel quale si legge che un Ibn-Abd-el-Kerîm occupasse Mehdia a tradimento, di settembre 1177, pochi mesi dopo che v' erano sbarcati i Cristiani, non si dice di qual nazione. Che che ne sia di cotesto fatto, altri cronisti portano

[1] Confrontinsi Ibn-el-Athir, tom. XI, pag. 334 (an. 580), e XII, pag. 94 a 97 (an. 595); Marrekosci, pag. 196, 231, 234; Tigiani, traduz. franc. nel *Journal asiatique* di agosto e sett. 1852 e febbraio 1853, passim; Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 86 a 105, 206 a 224 ec.

[2] Tom. I, pag. 326.

che Mohammed-ibn-Abd-el-Kerìm-er-Regeragi della tribù berbera di Kumia, usando la perturbazione dell'Affrica, s'insignoriva di quella fortezza di giugno 1199. Condottiere d'una masnada che il governo almohade tenea in Mehdia per reprimere i masnadieri arabi de' contorni, Ibn-Abd-el-Kerìm venne a contesa col governatore Abu-Ali-Iunis, che volea prendere troppa parte della preda tolta ai ladroni; lo imprigionò, bandissi principe sovrano di Mehdia col titolo di *Motewakkel-'ala-Allah* (Fidante in Dio). Nè solamente egli sfidò le forze del capitano almohade di Tunis, ma andò una volta ad osteggiare la città e depredare i borghi. Imbaldanzito poi mosse contro l'altro ribelle, come lo chiamavano gli Almohadi, Iehia-ibn-Ghania; il quale lo respinse, lo assediò in Mehdia, lo sforzò ad un accordo; e uscito ch'ei fu, lo fece morire a tradimento insieme col figlio.[1] Il diploma arabico XXI prova che Ibn-Abd-el-Kerìm tuttavia tenesse Mehdia il 23 marzo 1202; poichè il governatore almohade d'Affrica per quello scritto raccomandava ai Pisani non dessero soccorsi al traditore ribelle, ed ammonissero Comita, giudice di Torres in Sardegna, che continuando ad aiutarlo avrebbe vista l'armata almohade in Sardegna. Sbagliata è dunque nella *Rehela* di Tigiani la data del 597 (1200-1201) che si assegna all'occupazione di Mehdia per Iehia-ibn-Ghania; e va letta 599 (1203-3) sì come nel testo d'Ibn-Khaldûn.[2]

Presa Mehdia, Iehia incalzava la fortuna della guerra, affidando la importante fortezza al suo congiunto Ali-ibn-Ghazi-ibn-Abd-Allah-ibn-Mohammed,[3] quel desso che spedì al comune di Pisa il diploma XXIV, dato il 27 maggio 1204. Si noti che quivi il nome patronimico d'Ali è scritto Iaghazi, per vizio di pronunzia berbera, com'io credo;[4] che il capo della dinastia, o fazione che dir si voglia, è designato col soprannome di *Mohii-ed-dìn* (Vivificatore della religione), taciuto da' cronisti arabi; e che si allude con assai rettorica alle sue vittorie, le quali in quel tempo erano pur vere. Ali-ibn-Ghazi si comportò da uomo prode e leale. Assediato in Mehdia dopo il passaggio del califo Nâsir, tenne il fermo non ostante la grande rotta di Iehia a Tegira (27 ottobre 1205); respinse il nemico con stratagemmi e valore; venne alfine a' patti sendo battuta la piazza da mangani

[1] Confrontinsi Ibn-el-Athir, tom. XII, pag. 96, anno 595, il quale erroneamente, al par che il *Baiân*, porta resa Mehdia da Ibn-Abd-el-Kerim agli Almohadi, confondendo questa con la dedizione d'Ibn-Ghazi; Tigiani, traduz. franc. nel *Journal asiatique* del 1853, tom. I, pag. 216 e seg.; *Baiân*, tom. I, pag. 326; Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 97, 98, 219, 220.

[2] *Hist. des Berbères*, tom. II, pag. 219. Il dotto traduttore, non avendo questo riscontro, corresse la data d'Ibn-Khaldûn secondo quella del Tigiani, che suol essere più diligente. Ma chiunque legge l'arabico sa quanto sia facile scambiar nelle copie il *sette* col *nove*.

[3] Mohammed-ibn-Ghania, bisavolo d'Ibn-Ghazi, era l'avolo di Iehia.

[4] Parmi si debba trovare anche in un luogo di Tigiani, ove M. Rousseau ha letto *Mogazi* (*Journal asiat.* del 1853, tom. I, pag. 226), mentre lo stesso nome a pag. 229 si legge *Ibn-Ghazi*, o *R'azi*, come oggidì trascrivono i Francesi in Affrica.

possenti che lanciavano massi d' un quintale,[1] un tiro dei quali affondò una mezza porta di ferro massiccio ornata di leoni d' ottone e incardinata in pile di vetro verde. Si arrese Ali dopo quattro mesi d' assedio (9 gennaio 1206) salva la vita e la roba, onorato altamente dagli Almohadi, sotto i quali poi militò e morì martire nella guerra contro i Cristiani spagnuoli.[2]

XXVI. I Beni-Abi-Hafs di Tunis presero il nome da un Omar-ibn-Iehia, detto *Abu-Hafs*, il quale fu degli ottimati della tribù masmudica di Hentata e dei fondatori della sètta almohade: primo a difendere Ibn-Tomert, a giurar la confederazione, indi ad esaltare al trono Abd-el-Mumen, ed alla costui morte Abu-Ia'kub. Nelle guerre e nei consigli de' primi quattro califi almohadi primeggiarono sempre Abu-Hafs e i suoi figli e nepoti: il figliuolo Abd-el-Wahid-ibn-Abi-Hafs avea testè vinta la battaglia di Tegira che decise la fortuna della guerra. Ma i Beni-Ghania, ricacciati nei deserti, poteano ritentare la fortuna; dopo venti anni d'anarchia, il paese depauperato, desolato, smessevi le industrie, spezzato ogni freno di leggi, disusati i tributi, richiedeva una mano fidata, forte e vicina che lo reggesse da Tunis, capitale di fatto dell'Affrica propria. Abd-el-Wahid era proprio il caso. Pertanto il califo Nàsir, pria di tornarsi a Marocco, lo sforzò con preghiere; e quegli a malincuore assentì (1207) a pigliare il difficile governo, a patto che non vi rimanesse oltre i tre anni e che avesse il comando di tutti gli eserciti e la elezione di tutti gli oficiali: il che tornava a regnare in Affrica per tre anni e lasciarvi una dinastia.

Abd-el-Wahid rimase in Tunis finch'ei visse, e governò il paese fortemente e civilmente; nè la corte di Marocco pensò mai a dargli lo scambio. Di lui abbiamo il diploma XXVI, pien di ossequio verso i califi almohadi e di giusto orgoglio per le migliorate condizioni dell' Affrica. Alla sua morte (febbraio 1221) gli ottimati almohadi che teneano tutti gli oficii militari e civili in Tunis, gli sostituirono il figliuolo Abd-er-Rahman; la corte di Marocco si provò a mandare uno e poi un altro governatore di sangue regio in luogo di lui; ma come l' ultimo di quelli non piacque agli ottimati, così fu forza di richiamare al governo la possente famiglia d'Abd-el-Wahid, eleggendo un altro figliuolo di costui per nome Abd-Allah (1226). Che altro mancava alla indipendenza degli Hafsiti? La chiari Abu-Zakaria, figliuolo anch'egli di Abd-el-Wahid, usando gli errori e i misfatti del nuovo califo Mamûn, ricalcitrante all' oligarchia almohade, agli usi della sètta e perfino al domma del Mehdi immacolato. Donde Abu-Zakaria bandiva decaduto Mamûn lo scismatico;

[1] Cento rob'a, dice il *Kartàs*.

[2] Marrekosci, pag. 234; *Kartàs*, pag. 202 e seg. della traduz.; Tigiani (*Journal asiat.* del 1853, tom. I pag. 226 e seg.); Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 98, 100, 221.

mantenendo la chiesa almohade e sconoscendo l' impero, prendeva il titolo di *emir* d'Affrica (1229), che i cortigiani poscia mutarono in *emir-el-Momenîn*, il notissimo titolo pontificale; e più tardi fecervi la seconda aggiunta "discendente dei califi giusti," ossia dei primi quattro presidenti della repubblica musulmana. Perchè s'era stampata lì lì una parentela tra gli Hafsiti e il grande Omar, soprannominato anch'egli Abu-Hafs: ed era vezzo de' Berberi, e d'ogni gente nuova, d'attaccarsi con false genealogie alle famiglie storiche dell'Arabia. I fatti legittimarono l'usurpazione dello Stato e della dignità. Abu-Zakaria fortemente si difese da' nemici di dentro e di fuori; allargò il dominio; aspirò a trapiantare l' impero almohade in Tunis. Si mantenne con salde milizie di Almohadi e d' Arabi, coi supplizii e con gli assassinii; occupò Bugia e Costantina, le quali non aveano mai fatto parte dell'Affrica propria; occupò Telemsen; si fece ubbidire a Ceuta e Tanger; aiutò di danari, di vittuaglie e di qualche nave le città musulmane di Spagna, strette allora dai Cristiani, Valenza, Siviglia, Denia, Murcia, Almeria; alcuna delle quali lo disse nominalmente signore. Morì Abu-Zakaria il 2 ottobre 1249. Di lui abbiamo il trattato del 1234 tradotto in latino (nº XXVIII della Seconda Serie), nel quale ei comparisce signore della costiera tutta da Bugia a Tripoli e porta il solo titol d' emiro. Ebbe relazioni pacifiche con altri principi cristiani e massime con l' imperatore Federigo II, appo il quale proteggeva i Musulmani abitanti tuttavia in Palermo.[1]

Succedettegli il figliuolo Abu-Abd-Allah, intitolatosi *Mostanser-billah*, quegli che stipulava con Pisa il trattato del 1264 (Seconda Serie, nº XXIX): sotto il quale la corte di Tunis risplendette di lusso regio, ricettativi dotti spagnuoli, fabbricati sontuosi palagi e ville. Abu-Abd-Allah, salutato califo alla Mecca e riconosciuto dai principi meriniti d' Affrica, ridusse all' obbedienza Algeri rivoltata, combattè le armi di San Luigi; e dopo la costui morte fermò i noti patti con Filippo l' Ardito e Carlo d' Angiò (1270). Ad esempio dei principi musulmani di Spagna, tenne cavalieri mercenarii cristiani di Castiglia e d' Aragona, e poi vi si vede anche dei Genovesi e de' Veneziani; coi quali soldati di ventura e altri stanziali par abbia voluto reprimere l' insolenza delle milizie almohade, che si ribellarono e furono represse. Morto il quale (16 maggio 1277) gli succedette il figlio Iehia, detto *Wathik-billah*, che abdicò per forza; e si avvicendarono sul trono di Tunis Abu-Ishak (13 luglio 1279), Abu-Fares (febbraio 1283), Abu-Hafs (luglio 1284), Abu-Asîda (ottobre 1295), Abu-Bekr (settembre 1309), Abu-Bekâ (ottobre 1309), Abu-Iehia-Zakaria-el-Lihiani (ottobre 1311), Abu-Derba (1317), Abu-Iehia-Abu-Bekr (1318), Abu-l-Abbas-Ahmed (1346) ed un altro Abu-Hafs (dic. 1346),

[1] Ibn-Khaldûn, *Berbères*, tom. II, pag. 292 a 335.

tutti di casa hafsita. Era cresciuto in questo tempo il sèguito de' dotti o nobili spagnuoli che si rifuggivano in Affrica pei conquisti dei Cristiani; rimaneano i mercenarii cristiani; l'oligarchia almohade avea nondimeno ripigliato il predominio, e le frequenti mutazioni del principato avveniano per opera di quegli ottimati, sia in Tunis stessa sia in Bugia e Costantina e altre città, ove altri principi hafsiti si scioglieano dall' obbedienza. Con ciò il principato di Tunis travagliossi continuamente con gli Arabi che erravano nelle province meridionali, coi Berberi, con gli altri Hafsiti e infine coi principi Abd-el-Wahaditi di Telemsen; i quali s' insignorirono di Tunis, per breve tempo, il 1325.

Più grave caso parea l' occupazione dei Meriniti di Fez, quando Abu-l-Hasan, decimo principe di quella dinastia, venne con un esercito a Tunis (settembre 1347) dond' erano fuggiti i partigiani di casa hafsita; ma rotto dagli Arabi a Kairewan (aprile 1348), sgomberò il paese, dove ritornò l' hafsita Fadhl (1349): e tosto il capo almohade Abu-Mohammed-Abd-Allah-ibn-Tafraguin, ordita una congiura, gli sostituiva (luglio 1350) il giovanetto Abu-Ishak-Ibrahim, per regnare egli stesso sotto quel nome, con gli strani attributi di protettore e instauratore dello Stato, che leggiamo nel trattato del 1353 (diploma XXX della Prima Serie e XXX della Seconda). Nel regno di Abu-l-Bekâ-Khaled (1368) o piuttosto di un figliuolo d' Ibn-Tafraguin, erede dell' autorità e tracotanza del padre, surse a Costantina e Bugia l' altro hafsita Abu-l-Abbas-Ahmed; il quale, usurpata già Costantina al fratello, presa Bona il 1360 e Bugia dopo il 3 maggio 1366, fermati con Pisa i patti del 1366 (diplomi XXXII, XXXIII), insignorissi alfine (novembre 1370) di Tunis, ripigliò Susa, Mehdia, le Gerbe, Kafsa, Tuzer, Castilia, Kabès, e ristorò la potenza e lo splendore degli Hafsiti.[1] Decadde a mano a mano la dinastia sotto i successori: Abu-Fares-Abd-el-Azîz (giugno 1394), a cui nome abbiamo i trattati del 1397, 1414 e 1421 (diplomi XXXIV, XXXV, XXXVI della Prima Serie, e XXXV, XXXVI della Seconda); Abu-Abd-Allah (1434); Abu-Omar (1435), segnatario del trattato del 1445 (diploma XXXVIII della Prima Serie); Abu-Zakaria (1488); Abu-Abd-Allah (1494) ed Hasan (1526), il quale, molestato da' Turchi, chiamò Carlo V. Il figlio usurpatore Ahmed (1534) andò a morire esule in Palermo; e il costui fratello Mohammed, rimesso in sul trono da' Cristiani, soggiacque alla potenza turca ch' espugnava la Goletta (3 luglio 1573) e ponea fine alla dinastia hafsita.[2]

XXVII. Non diremo delle altre dominazioni effimere o lontane, nè dei Beni-Abd-el-Wahad di Telemsen già nominati, dei quali non abbiamo diplomi. Minori

[1] Ibn-Khaldûn, *Berbères,* tom. II, pag. 335 e seg.; III, pag. 1 a 124.
[2] Ibn-Abi-Dinâr-Kairewani, traduz. franc., lib. VI.

degli Hafsiti per la ricchezza e più forti in armi furono i Meriniti di Fez, i quali s' è preteso far discendere da' Marini di Genova, ma questa bizzarria de' letterati nostri è stata agevolmente confutata dal Gräberg de Hemso.[1] Nei principii del XII secolo i Beni–Merîn, o figli di Merìn, erano forte tribù che contava dieci generazioni dal supposto progenitore, e cotesti gradi si potrebbero raddoppiare e triplicar senza errore. Con altre tribù della stessa stirpe, che si riferiva al popolo di Wasin, e questo alla nazione berbera di Zenata, i Beni–Merîn erravano nomadi in su i confini odierni dell' Algeria e del Marocco, a mezzogiorno dell' Atlante. Vinti da Abd–el–Mumen, or ubbidienti or no, andarono alla guerra di Spagna col califo almohade Mansûr; dove ucciso il lor capo (1195), sottentrògli il figliuolo Abd–el–Hakk, il quale diè addosso al Tell, o vogliam dire la regione montuosa, di quella longitudine; vincitore a Nekûr (1216), taglieggiò le cittadi, pose gravezze su le campagne coltivate, poichè la milizia almohade non le potea più difendere. Sconfitti pure una volta dagli Almohadi (1242), i Meriniti rifecero le forze; Iehia, figliuolo del morto Abd–el–Hakk, prese Miknas, indi Fez (1248), Teza e Salè; e riconobbe califi gli Hafsiti di Tunis, cresciuti allora sotto Abu–Zakaria e Abu–Abd–Allah, e nemici degli Almohadi che andavan giù. A Iehia, morto in Fez (1258), succedette il fratello Ia'kub, il quale regnò dal Muluia all' Omm Rebi'a, che metton foce l' uno nel Mediterraneo, l' altro nell' Atlantico: e Ia'kub veramente fu quegli che abbattè il califato almohade, presa Marocco (1269) e le altre città, fatte quattro spedizioni contro i Cristiani di Spagna (1275–1284), ed assunto il titolo di *emir–el–Muslemîn*, come già i principi almoravidi. Sotto il cui regno avvenne che mercatanti cristiani che recavano armi e merci a Salè, raccoltisi in gran numero occupassero la città (1260): ma Ia'kub la riprendea. Morto costui (1286), fu principe de' Musulmani il figlio Abu–Ia'kub, il quale continuò la guerra sacra in Spagna, e collegato, ormai da uguale in grado e superiore in forze, cogli Hafsiti, cercò di stendersi a levante su la costiera, combattendo invano gli Abd-el-Wahaditi a Telemsen. Dopo lui regnarono il nipote Abu–Thabet (1307), il costui fratello Abu–r–Rebi'a–Soleiman (1308), Abu–Sa'id–Othman (1310) figliuolo del primo emiro de' Musulmani Ia'kub, e padre di Abu–l–Hasan, il quale s' imparentò con gli Hafsiti. Abu–l–Hasan, salito al trono (1331), occupò Gibilterra (1333), poi Telemsen (1337) e infine Tunis (1347); ma rotto, com' abbiam detto, dagli Arabi a Kairewan, il figliuolo Fâris-Abu–'Inan usurpò il trono a Telemsen (giugno 1348), combattè contro il padre, il quale ritornava scornato e abbandonato da Tunis, e vinto anco in ponente, moria fuggiasco (1351). Abu–'Inan poi, ritentata con varia

[1] *Specchio ec. dell' impero di Marocco*, pag. 324.

fortuna la guerra dell' Affrica propria, finì miseramente soffocato nel suo letto di morte (novembre 1358) da' cortigiani, a' quali parea che la infermità tardasse a spegnerlo, e tardava di metter sul trono il figliuolo di lui, fanciullo di cinque anni. Sendo Abu-'Inan il solo principe merinita di cui ci rimangano trattati con Pisa (diploma XXXI della Seconda Serie), non discorreremo altrimenti i successi della dinastia, la quale declinò continuamente sino alla fine del XV secolo, quando i suoi territorii furono usurpati a poco a poco dal nascente impero degli sceriffi di Marocco.[1]

XXVIII. Dal detto finquì si vede che gli Stati più possenti dell' Affrica settentrionale, nell' epoca de' trattati pisani e fiorentini, nacquero e caddero l' uno come l' altro, secondo una legge che si può quasi ritrarre con figura geometrica. Una tribù berbera nomade o quasi, raggranellando altre genti della medesima stirpe, in sètta religiosa e confederazione politica, diveniva compagnia di ventura, occupava territorii, stanziava in quelli da aristocrazia militare; il suo capo arrogavasi il pontificato e l' impero, o il secondo soltanto: e rapidissimamente si percorrea questo ramo ascendente della parabola. Libravansi un pezzo in alto il nuovo principe e i nuovi ottimati: spartite a questi le terre che soleano serbarsi a beneficio militare o civile; goduti dal principe i beni demaniali e le altre poche entrate dello Stato, come le dogane e le gabelle. Ma il proietto, seguendo sua legge, non tardava a calare: il principe non raffrenato dalle leggi politiche, perchè non ve n' era, e spinto dai cortigiani, regnava tirannicamente, o faceva per lui il primo ministro; gli ottimati insolentivano; il principe s' afforzava di mercenarii che furon la più parte cristiani; gli ottimati cospiravano coi ladroni arabi, pestilenza del paese, o con tribù berbere dello stesso conio; i principi del sangue reale entravano in tutti i garbugli, e finivano sempre usurpatori o strangolati; e si vedeano bambini messi in trono da chi non osava salirvi egli stesso, e ministri padroni del principe quando li favorisse vasta clientela di famiglia: sempre violenza e debolezza e discredito, finchè una forza esteriore non desse la pinta alla dinastia. Tra queste vicende, la ignoranza, la superstizione, la povertà cresceano; l' Affrica settentrionale acquistava pien diritto al nome di Barbaria. E in luogo di commercio o d' industria si dava a quell' infame corseggiare in caccia di schiavi, il quale durò dalla fine del XIV ai principii del XIX secolo, con tanto danno e vergogna di nostra nazione. Le nostre forze navali erano menomate dall' anarchia feudale in Sicilia, nel reame di Napoli dall' anarchia della corte, in Toscana dall' infelice tenzone con Genova, e i Genovesi tutti vôlti al commercio di

[1] Ibn-Khaldùn, *Berbères*, traduz., tom. IV, pag. 25 e seg. Il fatto di Salè del 1260 si legge a pag. 47.

Levante ed alle sanguinose guerre contro Venezia. Imbaldanzirono dunque i pirati del golfo di Tunis, verso il 1360, nel modo ch' io voglio esporre con le proprie parole d'Ibn-Khaldûn, il quale scrivea in Affrica il 1393: uomo da veder le cagioni degli avvenimenti, ancorchè male informato delle cose dell' Europa ed avvezzo a stampare la storia sopra un tipo construito *a priori* nella sua mente.

« La nazione dei Franchi, dic' egli, che tien le costiere settentrionali del Mediterraneo, ebbe già il primato dopo la rovina dell' impero romano: occupò le isole (e penisole) di quel mare, come Denia, la Sardegna, Maiorca e la Sicilia; ed empillo tutto de' suoi navilii; donde i Franchi passavano poi su le costiere di Siria ed occupavano Gerusalemme. Ripreso il primato dai Musulmani infino agli ultimi tempi della dominazione almohade, al cui grosso navilio e induriti marinai mal si potea far fronte, lo riebbero pure i Franchi arrivando a superare gli Almohadi: se non che le armate dell' Affrica occidentale molestaronli un pezzo sotto la dinastia merinita. Ma alfine mancando quella prima virtù dei Franchi, fiaccato il centro di lor impero nel territorio della Francia, i Cristiani d' Europa, spartiti in tanti popoli, Barcellonesi, Genovesi, Veneziani ed altri, fondarono varii Stati. Allor avvenne che i Musulmani della costiera d' Affrica prendessero a far frequenti e grosse correrie sopra i paesi cristiani: e incominciarono que' di Bugia, son già trent' anni. S' accozzano or pochi or molti corsali; costruiscono armate: e quelle, montate da uomini valorosi, piombano improvvise su le costiere e isole dei Franchi, rapiscono quanto vien loro alle mani, combattono, il più delle volte vittoriosamente, le armate degli Infedeli in cui s' imbattessero, e ritornano a casa col bottino e i prigioni, uomini, donne e fanciulli. Così i porti della spiaggia di ponente nel distretto di Bugia son pieni di schiavi cristiani; suonano lor ceppi e catene per le vie della città com' eglino escon fuori qua e là per andare a lor bisogne: e di rado avvien che si riscattino, sì alto è il prezzo che i padroni richieggon di loro. »[1]

Così Ibn-Khaldûn, strafalciando tempi, luoghi e schiatte, s' avvicina pur al segno; e prosegue narrando la impresa di Mehdia del 1389 tentata da Genovesi e Francesi, di che abbiam fatta parola nel § v. L' epoca ch' egli assegna al principio di quelle correrie barbaresche risponde appunto ai riscontri che ne troviamo nelle cronache di Sicilia, di Toscana, di Genova e nel diploma xxxiv della Seconda Serie di questa raccolta.

XXIX. La natura diè d' ogni tempo all' Egitto, con brevissimi intervalli, quella prosperità materiale che gli uomini in altre regioni arrivano sì rado a

[1] Ibn-Khaldûn, *Storia dei Berberi,* testo, tom. I, pag. 218, 219, che si riscontri con la traduzione franc. di M. De Slane, tom. III, pag. 116, 117.

conseguire per maravigliosi sforzi di mente e di braccia e perdono sì sovente: poichè il sito tra due mari, il clima, il terreno e il Nilo, resero la valle di questo fiume un de' primi emporii e granai del mondo sotto i Faraoni, come poi nella dominazione de' Greci, de' Romani, degli Arabi e delle altre dinastie asiatiche succedutevi infino ai dì nostri. La schiatta copta, abbarbicata al suolo fin dai tempi che precedono alla storia, avvezza a signorie straniere almen dal quarto secolo innanzi l' èra volgare, si trovò in fondo d' ogni avvilimento all' entrar del settimo secolo dell' èra, per cagion della balorda superstizione, dei pazzi scismi, delle esazioni e mal governo de' Bizantini; financo il commercio le ricusava i consueti beneficii, menomato dalle irruzioni de' Barbari settentrionali in Europa. Donde i Copti lietamente accoglieano gli Arabi musulmani che occuparono il paese (639) sotto il califato di Omar e la condotta di 'Amr-ibn-el-'As: l' *Amru* degli scrittori occidentali. I conquistatori trasfusero novella vita nel paese con l' amministrazione savia e giusta, e le grandi opere pubbliche. Tra queste è da notarsi riaperto (643) il canale dal Nilo al Mare Rosso, il quale era stato abbandonato, com' e' pare, fin dal tempo degli Antonini; e nell' ottavo secolo dell' èra volgare le sabbie lo ricopersero di nuovo per ignavia dei governanti, se pur non fu ostrutto per comando d' un califo: misero espediente politico,[1] o magagna economica di mettere inciampo al commercio dell' India pel Mare Rosso, a fin di favorire la via di Baghdad e dell' Eufrate. Agli avvantaggi che recarono gli Arabi all' Egitto è da aggiugnere lo straordinario movimento d' uomini e di merci in quel paese, fatto pianta de' conquisti nel Mediterraneo. Ma crebbe con la ricchezza dell' Egitto l' avarizia dei dominatori, il cui governo da repubblicano era divenuto imperiale a capo di trent' anni, e poi corse difilato al dispotismo; al quale resistendo la nobiltà militare, ne seguirono due pessimi effetti: che il principe si afforzò di mercenarii stranieri e che le province si spiccarono ad una ad una dalla capitale. I califi abbasidi, come ognun sa, per assicurarsi dalla rivoluzione in casa, si dettero in balía de' pretoriani turchi; ed appunto il capitano turco Ahmed-ibn-Tulùn governava l' Egitto, quando la forza dissolvente della società musulmana, piuttosto che l' ambizione sua propia, lo costrinse a chiarirsi independente (878). Ibn-Tulùn, insignoritosi in parte della Siria, lasciava ai figli il reame; il quale, dopo breve ritorno (905-934) all' ubbidienza della corte di Baghdad, non dico del califo, cadde sotto novella dinastia turca che prese il nome dal governatore Ikhscìd (935-969); la quale non avendo radice nel paese, fu agevolmente scacciata dal liberto siciliano Giawher, capitano dei Fatemiti d' Affrica e fondatore del

[1] Makrizi, *Descriz. dell'Egitto,* ediz. di Bulak, tom. II, pag. 143, cita varii storici che danno l' una o l' altra opinione.

Cairo (970), com'abbiam detto (§ xi). L'agricoltura e il commercio, non ostanti le turbolenze civili, erano progredite in Egitto nei tre secoli che corsero dal conquisto di 'Amr-ibn-el-'As a quello di Giawher. Il commercio d' esportazione consisteva in grano, zucchero, cotone, drappi di seta; quel di transito al Mediterraneo, nelle spezie ed altre mercanzie della Cina, dell' India e dell' Affrica orientale; l' importazione dal Mediterraneo, non ritraggo, nè quali merci di Europa si cambiassero per via dell' Egitto, in Asia e nell' Affrica centrale. Nel Mediterraneo l' Egitto trafficava con l' Affrica settentrionale, la Spagna, la Provenza, l' impero bizantino, Venezia e le nostre città del Tirreno.[1]

XXX. I Fatemiti, acquistato l' Egitto, regnarono per la grazia degli stanziali berberi che avean menati con essoloro, degli schiavi Negri, Slavi e *Rûm* che comperavano, e poi dei Dailemiti e Turchi, già fatti compagnie di ventura. Percorrendo per filo e per segno la parabola delle dinastie musulmane, i Fatemiti arrivarono all' apice nei principii del califato di Moezz; e innanzi la costui morte (975) già declinavano, come osò dirlo a Moezz un ambasciatore bizantino.[2] Ma allo scorcio del secolo, in que' sontuosi palagi del Cairo, sotto la seta, l' oro e le gemme, s'ascondea la schifosa consunzione della dinastia, s'alternava la pazza empietà d' un Hakem con gli stolidi vizii de' successori, la rapacità de' ministri, la insolenza dei condottieri, avvezzi a disputar col ferro il governo e le entrate dello Stato. Le province si scioglievano dall' ubbidienza. Il precipizio d' un impero vicino, in luogo di assicurare l' Egitto ne accresceva i pericoli, poichè quelle orde nomadi del Turkestan, le quali, condotte da' Selgiukidi, avean occupata la Persia e la Mesopotamia, già si spandeano in Siria (1071); già ciascun capo usurpava un pezzo di territorio, agognava a que' de' vicini e apertamente e impunemente disubbidiva al sultano selgiukida. Ognun sa che presa Gerusalemme da' Turchi, i selvaggi maltratti loro a pellegrini e mercatanti occidentali furono la scintilla che accese l' apparecchiato incendio delle Crociate. Sforzati entravano i Fatemiti in quella guerra che distrugger dovea la dominazione loro, per man dei nemici non già, ma dei Musulmani medesimi. E forse rallegraronsi de' primi assalti de' Crociati sopra i Turchi della Siria, sopra que' barbari occupatori dell' impero, settatori del pontefice di Baghdad, indi più odiati che i Cristiani stessi a corte del Cairo. Ma quando l' oste crociata strinse Gerusalemme (1099), ch' era tornata da tre anni, per singolar caso di fortuna, al nome fatemita, il califo d' Egitto mandò un'accozzaglia d'armati, la vide sbaragliare da' vincitori presso Ascalona; perdette ad una ad una le città della costiera fino all' istmo di Suez; i Crociati con

[1] Si veggano le pag. xii, xx e xxi.

[2] *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom. II, pag. 279 e seg.

aiuti navali di Genova e di Venezia, ruppero sempre le armi sue per terra e per mare; e fino i re normanni di Sicilia, tiepidi oltre ogni credere nell' impresa di Terrasanta, mandarono l' armata, forse per gelosia di commercio, a depredare Alessandria, Rosetta, Tennis, Damiata (1153-5).[1] I soli Pisani in questo tempo serbarono l' amistà con l' Egitto (1154-6). Un diploma dato sotto il regno di Zâfir-biamr-Illah (1149-1154) ci attesta pagarsi dai Pisani minori gravezze che da tutt' altri Cristiani greci o latini e da' Musulmani stessi d' altri Stati;[2] il qual favore ben veggiamo ch' e' meritassero, portando armi, ferro, pece e legname da costruzione.[3] Nè dimenticava la corte del Cairo, ritornando a Pisa gli ambasciatori, di mandar al Comune, preziosissimo dono di que' tempi, il balsamo di Matarea cavato, come credeasi, propio dall' albero ove la Vergine avea stesi i pannilini di Gesù, riparando in Egitto.[4] Andò sì oltre la benignità o pazienza del governo fatemita sotto il regno di Zâfir e del successore Fâiz-binasr-Illah (1154-60), che rendette alla repubblica molti cittadini presi con le armi alla mano su navi de' Cristiani di Siria,[5] e ciò mentre si rimaneva a rimostranze e minacce per un orribile tradimento d' altri marinai pisani, i quali, tolti in nave alcuni mercatanti musulmani d' Alessandria, li avean buttati in mare e portato via la roba, le donne e i figliuoli.[6]

XXXI. I Pisani, intenti a tirare il commercio dell' estremo Oriente al Mare Rosso ed Alessandria, e i Genovesi che facean opera a ridurlo alla via del Tigri e de' porti di Siria col favore degli Stati latini di quelle regioni, si trovarono un tratto collegati a sostegno del califato d' Egitto spacciato e moribondo. Perchè le fazioni di quella corte, non contente alle armi propie, si volgeano ormai alle forastiere, a' due vicini potenti, i Latini, cioè, della Palestina, e Norandino (Nûr-ed-dîn-Mahmud-ibn-Zengui) condottiero di stirpe turca, il quale, con virtù degna dei primordii dell' islamismo, incalzava i Crociati da levante e da mezzodì. A Zâfir, assassinato da un suo drudo,[7] era succeduto sul trono d' Egitto il bambino Fâiz ed a questi 'Adhed, prigione sempre nella sua propia reggia dei vizir che salivano a punta di spada o di pugnale; quando avvenne che Sciawer, governatore dell' Alto Egitto, conquistato il ministero all' entrar del 1163 e

[1] Si vegga la nota 5 al diploma V della Seconda Serie, pag. 458.

[2] Diploma III della Seconda Serie, pag. 247. Veggasi la nota preliminare al diploma II della stessa Serie.

[3] Diploma II della Seconda Serie, pag. 243.

[4] Si vegga su questa superstizione Marino Sanuto, *Secreta Crucis*, ediz. di Bongars, pag. 260; Leonardo Frescobaldi, *Viaggio*, pag. 108; Renaudot, *Hist. Patr. Alex.*, pag. 521; e M. De Sacy, *Relation de l'Egypte par Abdallatif*, pag. 86 e seg.

[5] Diplomi III, IV e V della Seconda Serie, pag. 248, 249, 251, 253.

[6] Diplomi II e IV della Seconda Serie, pag. 242, 251.

[7] Si vegga la nota preliminare al diploma II della Seconda Serie, pag. 452.

cacciatone dopo sei mesi da un Dargham, si rifuggisse a corte di Norandino. Questi rimandavalo al Cairo con un esercito, a patto di cedergli il terzo delle entrate dell' Egitto e dar quanti beneficii militari occorressero alle sue genti, capitanate da Scirkûh, lo zio di quel gran Saladino che giovanetto andò a malincuore a questa impresa. Ma Sciawer, agevolmente ristorato nel governo, fallò il trattato, chiamò in aiuto contro Scirkûh il re di Gerusalemme; il quale, insieme coi Cristiani di mare, scrive Ibn-el-Athîr, strignea Scirkûh in Belbeis, lo sforzava (1164) a venire ai patti e tornarsene in Siria.[1] A capo di due anni Scirkûh riassaltava l' Egitto; Sciawer avea ricorso di nuovo agli aiuti cristiani, tra i quali andò il navilio pisano:[2] e la guerra finì, come la precedente, con un accordo sotto le mura d' Alessandria assediata dai nostri (agosto 1167); se non che Sciawer stipulò di pagare centomila dinar all' anno ai Cristiani e lor assentì di lasciare presidio al Cairo, a difesa del pontefice fatemita o sicurtà del loro tributo;[3] e i Pisani n' ebbero nuove diminuzioni di dritti doganali e concessioni, com' e' pare, di fondachi al Cairo, in Alessandria e per tutto l' Egitto.[4] Dettero cotesti accordi l' ultimo crollo alla dinastia. I Musulmani, riarsi di vergogna, maledissero il governo di Sciawer, cospirarono con Scirkûh e Norandino, e il califo stesso entrò nella pratica. I Cristiani sopraccorsero con un esercito[5] e un' armata di venti galee,[6] agognando a mutare la protezione in conquisto. Sciawer, com' avviene sovente ai furbi, s' avviluppò allora ne' suoi proprii scaltrimenti: e Scirkûh occupò il Cairo di queto (8 marzo 1169), ed ucciso da' Curdi Sciawer, si fece primo ministro; ma a capo di pochi giorni morì. Rifatto in suo luogo Saladino, seppe sì bene recarsi in mano il comando, guadagnare l' esercito co' beneficii militari e il popolo con l' abolizione delle tasse illegali, la retta amministrazione della giustizia e l' osservanza della religione, che a capo di due anni (settembre 1171), disdetta l' autorità de' Fatemiti, bandì quella del pontefice di Baghdad. Moriva pochi giorni appresso, dicono di morte naturale, l' ultimo califo fatemita 'Adhed. I figli suoi non lasciarono posterità. I partigiani, a capo di qualche anno, cospirarono coi re di Gerusalemme e di Sicilia: scoperti a tempo ed aiutati troppo tardi, si dileguarono su i patiboli, nelle carceri e nell' esilio.

[1] Ibn-el-Athîr, testo, tom. XI, pag. 191, 196, 197, 215, 220 e seg. Confrontisi Reinaud, *Extraits d'auteurs arabes*, etc., pag. 114 e seg., 122 e seg.

[2] Marangone, pag. 50, 51, indiz. I, anno 1168, del calendario pisano. La data della resa di Alessandria risponde esattamente. *Saraccone* è Scircûh; *Melone* o *Molena* è il califo fatemita (*Maulana* ossia Signor nostro). La cronica anonima genovese (*Atti della Società ligure di storia patria*, fasc. II, pag. 47), chiama costui *Millena;* Sciawer, *Xoartus;* Scircûh, *Sirochonus.*

[3] Ibn-el-Athir, testo, tom. XI, pag. 215.

[4] Marangone, loc. cit.

[5] Ibn-el-Athîr, testo, tom. XI, pag. 220, 221.

[6] Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. I, pag. 214. Confrontisi Marangone, pag. 54, anno pis. 1169, indiz. II.

XXXII. Rimaso intanto Saladino padron dell' Egitto, non si vedea chi fosse il sovrano. Spento era da parecchi secoli l'ordine primitivo in cui il califo, presidente della repubblica musulmana, reggea le province per luogotenenti investiti pressochè di tutta l' autorità; passati anco erano i tempi ch' ei regnava a modo degli imperatori di Roma antica e di Costantinopoli; ed appena pontefice e re di Baghdad, come i papi infino ai dì nostri, vivea all' ombra d' armi straniere. I negri vessilli degli Abbasidi e l' invocazione del nome loro nella preghiera non significavano dunque comando politico in Egitto. In giù dal califo, la tavola del diritto avrebbe mostrato il sultano selgiukida; ma gli emiri turchi, come dicemmo, aveano disdetto il suo nome. Venia poscia Norandino, capitano un tempo di Scirkûh e di Saladino, signore di Damasco, d' Aleppo e dello Stato conquistato dal genitore Zengui e da lui medesimo nella Mesopotamia e Siria orientale; il quale potrebbe ragguagliarsi a un duca di Normandia dell' XI secolo, perocchè apparrebbe quivi al primo aspetto un ordine somigliante alla feudalità d' Europa. Ma in vece della dipendenza territoriale che informò il baronaggio in Europa, era al tutto personale, debolissimo in diritto e in fatto, il legame delle orde turche coi capi loro, condottieri non feudatarii. D'altronde il diritto musulmano, sovrapposto bene o male all' ordinamento sociale de' Turchi, non riconoscea gli anelli della catena feudale, se non che il primo e l' ultimo: il califo imperatore e il reggitore attuale del paese, *wali*, come diceano, ossia luogotenente; e il califo non tardava, quando il reggitore avesse riconosciuta la sua dignità, a mandargli diplomi, stendardi, toghe, collane, in segno d' investitura. Così avea fatto con Saladino il califo abbasida Mostahdi. Chi fosse dunque il vero principe dell' Egitto dovea decidersi tra Norandino e Saladino, d' accordo o con la spada. I due eroi musulmani dissimularono entrambi, non fidando di loro forze: l' uno, perchè tra lui e l' Egitto stava il reame di Gerusalemme e i deserti; l' altro, perchè temea le milizie non l'abbandonassero in una guerra contro Norandino. Seguendo i consigli del genitore Aiub (Giobbe), dal quale prese poi nome la dinastia, Saladino si protestò fedele, anzi schiavo di Norandino, stamponne il nome nella moneta e lo gridò nella preghiera dopo quello del califo;[1] ma era pronto a morire piuttosto che farsi toglier da lui foss' anco una canna da zucchero dell' Egitto.[2] Intanto governò il paese come gli parve; fece opera ad assicurarsi vie meglio delle milizie e fino apparecchiossi la ritirata in Nubia e in Arabia, se mai, sforzato alla guerra, la fortuna non gli arridesse. Tagliò questo nodo, dopo tre anni, la inaspettata morte di Norandino (maggio 1174). Saladino, fondato in su buone armi e in su i tesori

[1] Abulfeda, *Annales,* tom. IV, pag. 14.
[2] Ibn-el-Athir, *Annali,* testo, tom. XI, pag. 245.

dell' Egitto, tolse gran parte di Siria e di Mesopotamia ai Cristiani, ai figli del suo antico signore e ad altri regoli di schiatta turca; occupò Gerusalemme e qualche città della costiera; diè cittadi e territorii ai suoi parenti e partigiani, in una maniera di benefizio che s' avvicinava maggiormente alla feudalità nostra, e n' avea forse preso esempio negli Stati latini di Siria e Palestina:[1] alla sua morte (5 marzo 1193) ei regnava da Barca d' Affrica fin oltre l' Eufrate e facea tremare l' Europa. Saladino non si addimandò altrimenti che sultano, la qual voce arabica ha significato di violenza e da lungo tempo si applicava ai principi di fatto: poi, oltre il titolo di *Malek-Nâsir* (il re ausiliare), ebbe quello di *Mohii-daulet-emir-el-Momenîn* (vivificator dell' impero del principe de' Credenti);[2] com' egli in vero avea ristorato il nome de' califi abbasidi e li confessava sovrani di dritto, serbando a sè il fatto dell' autorità temporale. Similmente i suoi successori in Egitto s' appellarono sultani e riconobbero gli Abbasidi: Malek-Adel fu dichiarato solennemente, nel 1218, "Intimo del principe de' Credenti," il qual titolo occorre nei nostri diplomi.[3] Non mi allargherò altrimenti nella storia di Saladino, ch' è notissima ed illustrata parecchi anni addietro in due ottimi lavori di M. Reinaud.[4]

Noterò solamente com' egli usasse con molta umanità verso i Cristiani de' suoi dominii e favorisse il commercio, disdicendo le tasse non consentite da legge musulmana. Scordando, come il provano i nostri diplomi, che i Pisani aveano combattuto Scirkûh e lui stesso in Alessandria, accolse gratamente gli ambasciatori della repubblica il 1173, coi quali stipulò un trattato[5] che confermava ed accresceva le franchige de' Pisani: ed egli ne cavò, oltre l' avvantaggio economico del suo Stato, la importazione delle materie necessarie all' esercito ed all' armata ed anche lo agevole spaccio delle merci (lo sappiamo per caso del solo allume) che i suoi congiunti mandavano nell' Europa occidentale.[6] Il fratello Malek-Adel che sovente governò l' Egitto in assenza di lui, seguì il buono esempio di Saladino, quando i Pisani gli inviavano ambasciatori e riceveano da lui diplomi di sicurtà e lettere benigne.[7] E qui è da avvertire che Malek-Adel scrivea a nome

[1] Si vegga il giuramento prestato dopo la morte di Saladino al suo figliuolo Malek-Afdhal, presso Reinaud. *Extraits d'auteurs arabes* etc., § XLIX, pag. 377.

[2] Diploma X della Seconda Serie, del quale si vegga la nota 2.

[3] Diploma XXII della Prima Serie, del quale si vegga la nota preliminare. Nelle traduzioni del tempo, diplomi XXII, XXIII e XXIV della Seconda Serie, il titolo è reso *Fidelis, Consanguineus,* e nell' ultimo, trascritto tal quale *Khalil*. La stessa voce è poi tradotta *amico* nei diplomi latini di Malek-Adel a Venezia, che si leggono nelle *Fontes rer. austr., Dipl.*, tom. XIII, pag. 184 e seg.

[4] *Journal asiatique* di Parigi, tom. V, pag. 226 e seg.; e lo stesso autore, *Extr. d'auteurs arabes* etc., § XXVIII e seg., pag. 137 e seg. Le fonti arabiche sono: Bohaddino, Ibn-el-Athîr, Makrizi *Descriz.*, Ibn-Khallikan, Abulfeda ec., i quali non mi è parso di citare ad ogni passo.

[5] Diploma VII della Seconda Serie.

[6] Diplomi VIII, IX e X della Seconda Serie.

[7] Diplomi XI e XII della Seconda Serie.

propio senza ricordar quello di Saladino, per la usanza testè accennata che il luogotenente operasse quasi da principe, o perchè i favori ai mercatanti e il carteggio internazionale a che davan luogo si tenesser atti di minore importanza. Così anche veggiamo Malek-Kamil, figlio e luogotenente di Malek-Adel, indirizzare lettere ai Pisani ed essi a lui, senza far memoria del principe.[1]

Il vizio della società conquistatrice tanto potè su lo stesso grand' animo di Saladino, ch' egli spartì i suoi dominii ai figliuoli; i quali, ciechi e discordi, spianarono la via all' ambizione di Malek-Adel; e questi, insignoritosi a dirittura dell' Egitto (gennaio 1200), si recò nelle mani a poco a poco tutto lo Stato del fratello e più sovente combattè i vicin Musulmani che i Crociati. Nondimeno si ritrae che privati Pisani molto si travagliassero nelle scaramucce seguite tra la terza e la quinta Crociata, o che altro caso a noi ignoto interrompesse in questo tempo il traffico loro in Egitto; poichè del 1207 il comune inviava Marzucco Teperti con carico di chiedere al sultano la restituzione de' prigioni e novelle agevolezze nel traffico, senza punto promettere che il comune rendesse le prede fatte da privati cittadini, nè che li facesse sgombrare dalle città latine della costiera, nè che permettesse altrimenti la importazione di armi, ferro, legname, pece e catrame.[2] E forse il divieto di tal commercio, procacciato per avventura da Innocenzo III, era stato cagione del dissidio. Tuttavia Malek-Kamil, luogotenente del padre, accolse gratamente l' ambasceria; e Malek-Adel, che par si trovasse allora in Siria, fece spedire il diploma di sicurtà ai mercatanti pisani con le usate franchige.[3] La missione di Ranuccio di Benedetto del Vernaccio nel 1215, la quale portò a nuovo patto il medesimo anno o il seguente, sembra intesa a regolare il commercio dei Pisani che andassero in Egitto dalla costiera di Siria, tra i sospetti che allor destava il romore della quinta Crociata.[4] La frequenza de' Cristiani, la più parte forse italiani, in Alessandria era tale in questo tempo, che leggiamo in Makrizi come l' anno 612 (2 maggio 1215 a 19 aprile 1216) trovandosi in quella città da tremila mercatanti Franchi ed approdato un buzzo con due gran baroni (il testo dice re) si suppose volessero impadronirsi armata mano d' Alessandria; onde vi sopraccorrea Malek-Adel dal Cairo, imprigionava baroni e mercatanti, dava di piglio alla roba loro, ed a mala pena metteva in libertà le donne[5] ch' andavano, com' e' sembra, al Santo Sepolcro. Poco stante i Crociati s' insignorirono di

[1] Diplomi XXII, XXIII della Seconda Serie, e XXVII della Prima, nel quale si vegga la nota preliminare.
[2] Diploma XX della Seconda Serie. Quanto alla data che vi manca, si vegga la nota preliminare, pag. 465.
[3] Diplomi XXI e XXII della Seconda Serie.
[4] Diplomi XXVII della Prima Serie, XXIII, XXIV della Seconda. Su la data di quest'ultimo, ch'è sbagliata di certo, si vegga la correzione che v'ho fatta e la nota 23 del medesimo.
[5] Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. I, pag. 174.

Damiata; e morto Malek-Adel (agosto 1218), succedutogli Malek-Kamil ed a lui un secondo Malek-Adel (1238) ed a questi Malek-Saleh (1240), pervenne il regno (1249) a Turan-Sciah, che fu l'ultimo degli Aiubiti, ucciso dalle proprie soldatesche (1250) sotto gli occhi di San Luigi ch'avean testè preso a Mansura. Si travagliò l'Egitto per quattro anni in turpi rivoluzioni di palagio, tra le quali regnò pure, primo ed ultimo esempio nell'islamismo, una Rosmunda turca per nome *Sceger-ed-dorr* (l'albero di perle); finchè rassodossi il potere dello Stato nei sultani mamluki. Non comparisce da croniche nè da diplomi la condizione del commercio pisano in Egitto dopo il 1218; nè sappiamo a qual tempo debba riferirsi un trattato poco dissimile dai precedenti,[1] il quale non ha data nè nome di principe; se non che vi si scorge Acri in man de' Cristiani, onde par ch'e' vada messo tra il 1104 e il 1187, o piuttosto tra il 1191 e il 1290.

XXXIII. *Mamlûk,* voce arabica, significa "posseduto," e indi schiavo; ma non si dice giammai dei negri. Le due serie di sultani d'Egitto che portan quel nome lo presero dalla milizia di schiavi comperati, la quale dalla metà del XIII al principio del XVI secolo signoreggiò l'Egitto ed esaltò al trono quello schiavo soldato che più le piacque; donde non avvenne che il regno si ereditasse fuorchè in un solo periodo di novantadue anni:[2] e quelle si direbbero impropriamente le dinastie dei Mamluki.

Fin dai primi sintomi di decadenza dell'impero musulmano, s'eran vedute milizie pretoriane di schiavi, e testè abbiamo ricordate le bande di Slavi e Negri tenute da' Fatemiti d'Egitto: ma erano corpi spicciolati, a'quali faceano contrappeso le compagnie di ventura e le milizie indigene. Saladino spazzò via la più parte di que' masnadieri; s'affidò ne' suoi Curdi, Turcomani, Ghozz (Uzi) ed altre generazioni di Turchi, venuti da guerrier di ventura e fatti pressochè milizie feudali, poich' ebbero terreni a beneficio vitalizio. Ma i vizii di cosiffatte armi si mostrarono tanto peggiori nelle regioni musulmane, quanto gli ordini civili e religiosi ripugnavano alla feudalità: e si venne a tale che, mezzo secolo dopo la morte di Saladino, l'aiubita Malek-Saleh non seppe altrimenti assicurarsi che col vecchio rimedio delli schiavi. Il mercato abbondava. I Tartari di Gengis-khan, i quali in una prima irruzione (1222-24) aveano desolata la regione dei Kifgiak o Kapgiak, presa lor capitale Sudak (la Soldaia degli scrittori genovesi) e interrotto il commercio del vaio e d'altre pelli, che molto si ricercavano nell' oriente musulmano e in Europa,[3] ritornarono non guari dopo, sotto Batu-khan, nel paese

[1] Diploma XXV della Seconda Serie.
[2] Dal 1290 al 1382, nella casa di Kelaun.
[3] Sull'origine de' Kapgiak di schiatta turco-comana, sul paese ch'occupavano e su le loro vicende nella

di Kapgiak e nella Crimea; si misero a vendere la forte e bella gioventù dei vinti; e mercatanti di Siria ne faceano incetta a vil prezzo, la rivendeano a Malek-Saleh.[1] Chi sa quanti tra gli Italiani che occupavano gli emporii della costiera asiatica da Alessandria a Trebisonda, si mescolarono allora in quel traffico, e s' e' non dette origine alle nostre colonie della Crimea?[2] Certo egli è che nei principii del secol XIV i mercatanti genovesi di Pera e di Caffa tuttavia spedivano schiavi e schiave in Egitto.[3] Al tempo di Malek-Saleh, i giovani Kapgiak, stanziati presso il palagio del sultano a Raudha, sul Nilo, furon detti Bahriti, da *bahr*, mare o gran fiume: entro pochi anni divennero quella milizia formidabile, che ad un tempo debellò San Luigi, uccise Turan-Sciah per gelosia de' nuovi suoi favoriti, innalzò al trono il condottiero turcomano Aibek primo sultan mamluko (1250), oppresse e taglieggiò i sudditi egiziani, sgarò gli Arabi feroci dell' Alto Egitto, e quindi ruppe nella sanguinosa battaglia d' Ain-Gialut (1260) i Tartari condotti da Holagu, terrore dell' Asia. Continuò sino alla fine della dominazione mamluka l' incetta degli schiavi turcomani e poi circassi, armeni e d' altre nazioni; poichè la figliuolanza loro andava a male in Egitto, dove schiatta straniera non allignò mai. Sceglieansi i giovani più belli e robusti; comperavansi ad alto prezzo, dopo i tempi aiubiti, chè alcuno arrivò a mille dinar; e par che la riputazione del mercatante raccomandasse la merce, poichè lo schiavo in luogo di casato prendeva il nome del venditore, al quale soleva aggiugnersi poi quello del padrone che lo emancipasse. Educavanli da gentiluomini: studio di lettura e interpretazion del Corano, di diritto e di simili discipline; esercizio al maneggiare armi e cavalli. Fatti soldati, vestian ricche assise; salivano ne' gradi militari, civili e della corte, per merito o favore: onde ogni schiavo esposto al mercato s' aspettava ricchezze, onori, possanza e, perchè no? la corona. Apparteneano i Mamluki parte al sultano, parte agli emiri usciti di schiavitù, ai quali erano assegnati terreni e villaggi

prima metà del XIII secolo, si veggano Lelewel, *Géographie du moyen-age*, tom. III, pag. 203, 204; Abulfeda, *Géographie*, traduz. franc. di M. Reinaud, tom. II, pag. 319, 320; Defrémery, *Fragments de Géographes et d'Historiens relatifs aux anciens peuples du Caucase* etc. (estratto dal *Journal asiatique*), Parigi 1849, pag. 27, 78 e seg.; e Scehab-ed-din-Omari, *Mesalik el Absar*, nelle *Notices et extr.*, tom. XIII, pag. 267, 268, traduz. franc. di M. Quatremère.

[1] Abulfeda, *Annales*, tom. IV, pag. 454, 502, e nota dell' editore, pag. 716; De Guignes, *Hist. des Huns*, tom. I, part. I, pag. 264, e part. II, pag. 519.

[2] Marin, *Storia del commercio* ec. *di Venezia*, tom. IV, pag. 269, suppone che i Veneziani conducessero cotesto brutto traffico al tempo di Malek-Saleh. Ancorch' egli, con anacronismo, chiami Circassi quegli schiavi, mi par non si allontani dal vero. Quanto a' Genovesi, non son punto persuaso che il commercio loro in Crimea tornasse all' XI secolo, come lo scrive il Canale, *Nuova ist. di Gen.*, ediz. Le Monnier, tom. I, pag. 310 e seg., su l' autorità dell' arcivescovo Sestrencewicz. Gli altri storici genovesi, con dati più certi, riferiscono la colonia di Caffa al 1267, il che non esclude, anzi rende più probabile, il supposto che i commerci dei Genovesi in quelle regioni fossero incominciati qualche mezzo secolo innanzi.

[3] *Decretum Alexandriæ* (1316) nell' *Hist. patr. mon.*, *Leg. municip.*, pag. 371 e seg.

secondo le torme di cavalli che aveano a tenere instrutte.[1] Così un' oligarchia, non ereditaria nè nazionale, composta a caso de' soldati o raggiratori che venian su; un' oligarchia senz' altro legame che dell' origine ed interesse comune, nè altro diritto che la forza, disponea dell' Egitto e della Siria, dettava condizioni al sultano o mettealo giù: era il vero poter dello Stato e il nerbo dell' esercito. Questo passò sovente i trecentomila uomini, e componeasi, oltre i Mamluki, di milizie del paese, Arabi nomadi, Curdi e Turcomani erranti.

Il disciplinato valore dei Mamluki non venne meno nelle nuove pertinaci irruzioni de' Tartari (1272, 1281, 1303, 1400): e cacciò gli avanzi de' Crociati da Acri e da tutta la Siria, allargò il dominio egiziano fino alla piccola Armenia ed alla Mesopotamia, tenne in soggezione la Mecca, Medina ed altre città d'Arabia, vinse i Nubii, represse i nemici interiori, e mise in forse la vittoria delle armi ottomane che alfin soggiogarono la Siria e l' Egitto. Quella virtù si mantenne non ostante la feroce turbolenza de' Mamluki, la rapacità, lo sfrenamento ad ogni eccesso; mantennesi ancorchè le milizie si rifornissero di novelli schiavi e ne venissero poi d' altre nazioni. E quando Kelaun (1279-1290) comperò Circassi ed Armeni per opporli alle vecchie bande riottose de' Turcomani, quando prevalsero i novelli schiavi (1382) dopo un secolo di lotta tra le fazioni, si mutò allora il nome non la cosa: i Circassi o Borgiti, come si chiamarono dalle stanze lor date nelle torri (*borg*) della cittadella del Cairo, mostrarono la stessa virtù e gli stessi vizii dei Bahriti. I liberti dell' una e dell' altra generazione che salivano al trono, vi spiegarono talvolta splendide qualità d' uomini di Stato; riformarono, in quanto poteano, l' esercito, l' azienda e l' amministrazione della giustizia; costruirono opere pubbliche; innalzarono bei monumenti; le scienze musulmane e le lettere furono coltivate appo di loro meglio che in tutt' altra regione dell' Oriente: vissero in Egitto eruditi che anco noi possiamo chiamare grandi, come Abu-l-Mehasin, Makrizi e Soiuti. Tanto valeano le doti naturali del paese, che quel reggimento stesso da masnadieri non n' esaurì la ricchezza, non vi spense la civiltà. Per due secoli, dalla metà del XIII alla metà del XV, dalla caduta degli Almohadi al sorgere degli Ottomani, l' Egitto comparve la maggior possanza dell' Asia anteriore e dell' Affrica; primeggiò il Cairo tra le città del mondo, capitale popolosissima, culta ed opulenta, rallegrata spesso da feste trionfali, sede de' pontefici ortodossi dell' islam poscia che, saccheggiata Baghdad da' Tartari (1259), il sultano Bibars diè asilo (1261) ai califi abbasidi. I quali or dimessi, or molesti ed ingrati, e

[1] Nel 1298 le terre d' Egitto erano divise in 24 parti, delle quali 4 al sultano, 10 pei soldati dell' Halka, ossia milizie pretoriane, e 10 per le concessioni agli emiri. Poi si mutarono: 11 agli emiri ed Halka, 9 per nuove soldatesche, e 4 al sultano.

sempre vilipesi, rappresentarono al Cairo la parte di principi de' Credenti infin al conquisto ottomano: e la scena richiedea che dessero l' investitura ai sultani lor padroni e che questi prendessero, tra gli altri titoli, quello di socio del califo.[1]

XXXIV. Seguendo il proponimento di toccare dal XII secolo in poi la storia di que' soli principi de' quali abbiam diplomi in questa raccolta, non dirò altro dei sultani bahriti; e serbo alle note un breve cenno su quelli occasionalmente ricordati in un diploma per aver concedute franchige a' Veneziani.[2] Com' e' pare, la riputazione de' Veneziani e de' Genovesi, a corte de' Bahriti, nocque per più d' un secolo al commercio de' Pisani in Egitto; finchè tutti i Cristiani si trovarono avvolti (1365) nella proscrizione provocata dal re di Cipro, quando con galere sue proprie e di Rodi, Veneziani, Genovesi e Francesi, improvviso assaliva Alessandria e frettoloso tornava addietro. Rappattumati con esso lui i sultani per procaccio del re d' Aragona,[3] veggiamo gli Anziani di Pisa inviare al Cairo Niccolò Vivaldi a fin d' ottenere, ad esempio de' Genovesi, la restituzione delle merci confiscate a' loro cittadini.[4] Da pochi anni regnava in Egitto il primo sultano borgita Abu-Sa'ìd-Barkûk-ibn-Ans, soprannominato *Malek-Zâhir* o *Dhâher*, circasso di nazione, comperato in Crimea, rivenduto da un mercatante musulmano ad un emir turco, travagliatosi nelle guerre civili che consumarono la dinastia di Kelaun, divenuto alfine *atabek*, ossia reggente, del bambino Hagi, ch' ei depose e si fe' gridare sultano (novembre 1382); e dopo sette anni cacciato alla sua volta, risalì sul trono (1390) e vi si mantenne finch' ei visse (giugno 1399). Rinforzò l'esercito con Mamluki circassi e più rigorosa disciplina, riordinò l' amministrazione, alleviò le tasse e sdegnosamente respinse l' ingiuria di Tamerlano, il quale, minacciando la Siria co' suoi Tartari, intimava al sultano di rendergli omaggio e consegnargli due principi rifuggiti. La riputazione delle armi egiziane e il conquisto dell' India ritardarono la vendetta.

Poco stante, la repubblica di Firenze, soggiogata l' antica rivale, dava opera a ristorare il commercio di Pisa a suo proprio avvantaggio, armava a Livorno le galee addette al traffico di Levante, e mandava ambasciatori in Egitto (1422) Francesco Federighi e Felice Brancacci, chiedendo in Alessandria e in Beirut le medesime franchige godute da' Veneziani, e che si desse corso ne' dominii del sultano al fiorin d' oro di Firenze.[5] Regnava allora in Egitto e in Siria Abu-Nasr-

[1] Diplomi XXXVII, XXXIX, XLI, XLIV della Prima Serie, e nota preliminare al XXXVII.

[2] N° XL della Prima Serie, nota *mm* a pag. 439 e seg.

[3] De Sacy, *Chrest. ar.*, tom. II, pag. 49. Veggansi anche le *Mém. de l'Acad. des Inscript.* (prima serie), tom. XX, pag. 415 e seg.

[4] Diploma d'agosto 1385, nº XXXIII della Seconda Serie.

[5] Diplomi XXXVII e XLI della Seconda Serie. Confrontisi Ammirato, *Istorie fior.*, tom. II, pag. 994-999.

Barsebai, soprannominato *Seif-ed-dîn* (Spada della religione) e poi sul trono *Malek-Ascraf* (il re augustissimo), schiavo circasso di Barkûk, passato per la filiera della milizia, della emancipazione, della corte e della reggenza. Perchè irrompendo Tamerlano in Siria, desolato il paese con arsioni e stragi, vinto e fatto prigione il sultan ottomano Baiazet ch' avea mosso a fronteggiarlo, Farag, figliuolo e successore di Barkûk, non vedendo altro scampo, inchinossi a far omaggio al conquistatore tartaro: dond' ei cadde in dispregio, fu sbalzato dal trono, ed esaltato in sua vece il califo abbasida Mostain-billah (aprile 1412). Rimase questi pontefice re per sette mesi, a capo de' quali lo sceikh Mahmudi, protagonista del dramma, lo messe in prigione e si fece sultano. Il quale lasciò tutore del figlio (1421) un altro schiavo di Barkûk per nome Tatar, che messe giù il pupillo, e venendo a morte in brev' ora, affidò il propio figliuolo bambino a Barsebai, vecchio compagno di servaggio: e questi, per quattro mesi, gli mantenne la fede; poi si fece gridare sultano (aprile 1422). La fortuna l' aiutò: morto già da parecchi anni Tamerlano e azzuffatisi tra loro i figliuoli; tornata la Siria all' obbedienza; succeduta l' abbondanza alla carestia; vinti gli emiri ribelli e il re di Cipro; fatti utili accordi co' Veneziani e con gli Ottomani, con lode di savio uom di Stato e taccia di avaro, regnò Barsebai per sedici anni. Abbiam di lui la concessione delle franchige domandate con la detta ambasceria da' Fiorentini.[1] Il vecchio Giakmâk-Alà'i, soprannominato *Malek-Zâhir*, tutore del figlio di Barsebai, e dopo tre mesi sultano (settembre 1438), riformò i capitoli commerciali de' Veneziani, presi ad esempio da' Fiorentini quand' e' vollero rinnovare lor patti: e però cotesto importante documento si ritrova nell' Archivio di Firenze.[2] Fu questo forse il più grave atto del regno di Giakmâk; il quale abdicò in favor del figliuolo (febbr. 1453) e poco appresso morì.

Nulla si perde a passare sotto silenzio i sei principi che regnarono tra Giakmâk e Abu-Nasr-Kaitbai, circasso, detto *Mahmudi* dal nome del mercatante che il vendè in Egitto, e *Zâhiri* o *Dhâhiri* dal titolo di Giakmâk che avealo emancipato. Kaitbai, nominato *Malek-Ascraf* quando salì al trono (6 febbr. 1468), non l' ebbe da retaggio, non l' usurpò; vi fu collocato dagli emiri, i quali, come in lucido intervallo, vollero affidare ad uom savio e forte lo Stato che pericolava. Gli Ottomani avean già presa Costantinopoli, minacciavano l' Ungheria, l' Italia, la Persia, come sperar che non agognassero alla Siria ed all' Egitto? Kaitbai

e Pagnini, *Della Decima*, tom. II, pag. 31 e seg. Sul divieto de' fiorini d'oro in Egitto si vegga De Guignes, *Hist. des Huns*, tom. IV, pag. 323, il quale par abbia letto *Francesi* in vece di *Fiorentini*, come M. De Sacy ha corretto, con molta erudizione, in un passo analogo, *Chrest. arabe*, tom. II, pag. 51.

[1] Diploma XXXVII della Prima Serie e XXXVIII, XXXIX e XL della Seconda.

[2] Diploma XLII della Seconda Serie.

ordinò l' esercito il meglio ch' ei seppe; usò la discordia surta tra i figliuoli di Maometto II; condusse felicemente per suoi capitani la guerra ed a tempo fermò la pace con Baiazet. Succedutogli (agosto 1496) il figliuolo Malek-Nàsir, ed a questi uno e poi un altro schiavo ed un terzo, cacciati o uccisi da' loro commilitoni, si venne a tale che niuno più ambisse al trono. Profferirionlo gli emiri ad Abu-Nasr-Kansuh-el-Ghuri, liberto di Kaitbai, il più modesto, il più povero ed oscuro dell' esercito, ed egli ricusò: lo strinsero e consentì (aprile 1501) a patto che sendo mal soddisfatti non l' uccidessero, ma gli dicessero: Va via, ed ei se n' andrebbe di queto. Se non che pian piano, con mille scaltrimenti spense i caporioni, prese lor facoltà, fece opera a riordinare la milizia e l' amministrazione del danaro pubblico: cioè a tentare l' ultima via di salvezza che rimanesse all' Egitto, tra gli Ottomani che sovrastavano su i confini della Siria, ed i Portoghesi che tuonavano nel Mare Rosso. Afferrandosi ad ogni fil d' erba nel precipizio, accattando in Italia aiuti, o almeno benevolenza, contro i nemici armati, sforzandosi ad allettare i nostri, i quali ormai rade e scarse recavano le merci in Egitto non trovandovi più i cambii che scappavano via pel Capo di Buona Speranza,[1] il sultano d' Egitto doveva entrar molto lieto nelle negoziazioni commerciali attestate da' nostri diplomi.[2] Non andò guari che Kansuh, gittando l' ultimo dado, scontrossi con gli Ottomani a Marg-Dabeg presso Aleppo; combattè valorosamente, pur fu sconfitto (15 agosto 1516) e perì nella fuga calpestato da' cavalli. A capo di cinque mesi, un' altra sanguinosa battaglia vinta da Selim presso il Cairo, mettea fine alla dominazione de' Mamluki ed alla independenza dell' Egitto.[3]

XXXV. Prima ch' io passi ad altro argomento convien toccare gli ordini, o meglio diremmo i soprusi, amministrativi dell' Egitto, contro i quali si dibatteano i nostri mercatanti dal XII al XVI secolo: e debbo fornir questo in due pagine, ancorchè v' abbia materia da volumi, sovrabbondando gli scritti europei e quelli degli Arabi egiziani che ampiamente trattarono la storia civile del paese. La schiatta turca e tartara che signoreggiò, sotto una o un' altra forma, da Saladino in poi, introdusse in Egitto nomi ed usi che ripugnavano alla legge musulmana, come sopra si è notato dei beneficii militari. Peggiorarono le novazioni sotto l' oligarchia de' Mamlukì

[1] Si veggano nel Marin, *Storia del commercio di Venezia*, tom. VII, pag. 288, 289, 301, 308, cosiffatte lagnanze de' sultani d' Egitto e le risposte de' Veneziani nel 1512.

[2] Diploma XLII e seg. della Prima Serie.

[3] In questo e nel paragrafo precedente sarebbero occorse tante citazioni che mi son appigliato al partito di non farnè quasi nessuna. Ho ricavati i fatti da Abulfeda, *Annales;* Makrizi, *Descriz.*, testo arabico, e *Sultans Mamlouks*, traduz. di M. Quatremère; Nahrewali, nelle *Chr. der Stadt Mekka*, tom. III, dov' è una buona serie di biografie de' Sultani borgiti; De Guignes, *Hist. des Huns*, tom. I, part. I, e tom. IV; De Sacy, *Chrest. ar.*, tom. II; Marcel, *Hist. de l'Egypte*.

turcomani e circassi; tanto più che le guerre condotte in Siria da' discendenti di Gengis-khan ebbero ripieno l' Egitto di Tartari prigioni o rifuggiti. Quelle popolazioni dell' Asia centrale, non potendo adattarsi alle leggi civili e penali de' Musulmani e signoreggiando lo Stato, vollero che magistrati speciali decidessero lor liti, secondo le propie costumanze: e in parte seguirono il *iasa* compilato da Gengis-khan, s' egli è da credere agli autori arabi i quali parmi esagerin molto la cosa.[1] Che che ne sia, la giurisdizione eccezionale del Luogotenente di Alessandria nelle cause de' Pisani sembra ordinata fin dal tempo di Malek-Adel.[2] Quella dell' *Hagib* o ciambellano, a mezzo il XIV secolo, si estese agli stranieri, a domanda di alcuni mercatanti persiani spogliati da' mercatanti del Cairo senza che il cadi, magistrato ordinario, sapesse o volesse farli pagare da' debitori.[3] Che la giurisdizione eccezionale fosse goduta anco da' Veneziani e poi da' Fiorentini, lo provano i nostri diplomi.[4]

Ma se gli Europei campavano per tal modo dalle moleste mani dei dottori e da' cavilli dei mercatanti del paese, il governo li pelava nelle dogane. Egli è da rammentare che le derrate dell' estremo Oriente, giugnendo per mare infino a Suez insieme con quelle dell' Arabia e dell' Affrica orientale, soffrivano minori spese di trasporto che quelle condotte su pel Tigri nell' Asia minore, e le altre che per terra pervenivano agli emporii del Mar Nero. Pertanto i reggitori dell' Egitto le poteano aggravare di molto, senza timore che gli Europei abbandonassero il mercato d' Alessandria. Nè i reggitori soli stendeanvi la mano, ma tutta quell' oligarchia di schiavi armati. In vero l' azienda dell' Egitto l' era una matassa arruffata di balzelli, estorsioni, privilegii, voracità di grandi, mezzani e piccini che tenessero dal governo una divisa o nome qualsivoglia, come licenza di rubare. Delle terre s' è ben detto che l' entrata, tolto il pane del *fellâh* o agricoltore (l' egiziano della vecchia stirpe, proprietario degradato alla condizion di colono), si spartiva tra il sultano e i Mamluki.[5] Restavano le gabelle d' ogni maniera, che Saladino n' aboli di molte, ma ripullulavano più gravi e moleste; non bastando le entrate territoriali al sultano ed ai dignitarii della corte, dello Stato e dell' esercito: quattro di costoro una volta (1303) arrivarono ad usurpare la dogana di Alessandria e teneanvi ciascuno il suo fattore.[6] Con nuove gabelle era stata inaugurata la serie de' sultani bahriti (1252);

[1] Veggasi Makrizi, presso De Sacy, *Chrest. ar.*, tom. II, pag. 157 a 167, con la nota a pag. 184 e seg.

[2] Diploma XXIV della Seconda Serie, pag. 287, cap. 33.

[3] Makrizi, *Descriz.*, testo di Bulak, tom. II, pag. 222, e presso De Sacy, tom. II, pag. 167 della traduz. Quivi credo debba correggersi *Persiani* la voce *agemi*, che M. De Sacy rese: *étrangers*.

[4] N[i] XL della Prima Serie e XLII, XLV, XLVIII della Seconda, pag. 188 e 348, 364, 384.

[5] Si veggano i bei lavori di M. de Sacy su la proprietà territoriale in Egitto nelle *Mém. de l'Acad. des Inscript.*, nuova serie, tom. I, V, VII.

[6] Makrizi, *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. II, part. II, pag. 233.

tra le altre, la capitazione d'un dinar su i Musulmani di Egitto e di un terzo di dinar su i Turchi; il balzello di un dinar a quintale su la vendita, com'io credo, de' grani in Alessandria (abolito il 1263); un dritto di soggiorno su i Cristiani (dal 1261 al 1279), diverso, come parmi, dalla *gezia* degli indigeni; una tassa su la vendita del grano (1300): e al tempo stesso raddoppiato il diritto di sensalia, perchè una parte ricadesse al fisco e l'altra rimanesse al sensale; il qual diritto era abolito nel 1313, ma poi sembra tornato su. Non mancò (1300) la tassa graduale su i mercatanti e gli artigiani. Con ciò gli imprestiti forzati a carico de' principali negozianti, massime di que' del *Karem*,[1] che sembra vasta compagnia con sede in Alessandria, in Siria ed anche alla Mecca, addetta forse al commercio dell' Affrica orientale o d'altra regione sul Mar Pacifico.[2] E le vendite forzate di grani, zucchero, spezie, commestibili ed altre merci possedute dal sultano o da alcuno de' grandi, le quali, per tradurre literalmente il modo di dire arabico, *si buttavano addosso* ai mercatanti, e lo vietò (1297) il sultano Lagîn.[3] E in fine il commercio de' sultani, i quali s'è creduto esercitassero qualche volta il monopolio delle spezie; e di certo teneano mercatanti partecipi o stipendiati in Egitto e fuori, detti mercatanti del sultano,[4] o *Dsakhîri.*[5]

Di cosiffatte avanie compariscono vestigie qua e là nei nostri diplomi, col sopraccarico di quelle dei *khaseki*, ossia guardie del corpo, dei *berîdi*, corrieri o poliziotti, degli oficiali d'ogni ordine infino ai più umili ed ai barcaiuoli, mulattieri e facchini. Quanto alle tariffe doganali, i documenti e le relazioni italiane danno maggior lume che le opere arabiche: se non che va fatto un minuto esame secondo le epoche, risultando dai nostri diplomi che al tempo de' Fatemiti si pagasse all'entrata il 16 per 100, e nel XV secolo, eccettuate forse alcune merci, il 10 per 100, il che è confermato dalle relazioni de' mercatanti fiorentini e veneziani della stessa età. Indi è da veder se Marino Sanuto (1321), pien di rabbia com' egli era contro i sultani d'Egitto, abbia esagerati i carichi del commercio, ch' ei fa montare ordinariamente a un terzo del valore.[6] Pur nè le gravezze, nè le

[1] Makrizi, *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. I, part. I, pag. 37, 116, 220, e tom. II, part. I, pag. 3, e part. II, pag. 167. Su l'abolizione della doppia sensalia veggasi De Guignes, *Hist. des Huns*, tom. I, part. II, pag. 203.

[2] Fakihi, nelle *Chron. der Stadt Mekka*, tom. II, pag. 285, dice nel 1364 della soppressione di alcuni dazii alla Mecca, fuorchè su i *Karem* e su i mercatanti dell'India e dell'Irak. Sarebbe da far altre ricerche su quella società, della quale si vede il nome anche nella *Geografia* di Scehab-ed-dîn-Omari, *Notices et extr.*, tom. XIII, pag. 214, 215. Si riscontri la medesima raccolta, tom. XII, pag. 638, 639.

[3] Makrizi, *Sult. Maml.*, tom. II, part. II, pag. 42. Si vegga il diploma XXV della Seconda Serie, pag. 288, cap. 7.

[4] Nahrewali, nelle *Chron. der Stadt Mekka*, testo, tom. III, pag. 104, dice di un mercatante del sultano Kaitbai alla Mecca, nel 1481.

[5] Si vegga la nota *b* al diploma XL della Prima Serie, pag. 438.

[6] *Secreta Crucis*, presso Bongars, *Gesta Dei per Francos*, pag. 23 e seg.

molestie menomarono il commercio dell' Egitto con l' Europa infino alla scoperta del Capo di Buona Speranza. I pochi documenti pubblicati di Venezia, Genova, Pisa e Firenze, lo provano al par che i ricordi arabici messi in luce da M. De Sacy.[1] Nell' orgoglio di quell' attività commerciale che si esercita a' nostri tempi, stentiamo noi a credere agli attestati del grande traffico che Veneziani e Genovesi conduceano in Egitto in su la fine del medio evo; e staremmo per dar del bugiardo a Makrizi quand' egli scrive che nel 1303 giugneva in Alessandria una nave di Franchi, il carico della quale dovea pagar di gabella 40,000 dinar, ossia mezzo milione di lire nostre.[2]

XXXVI. I diplomi arabici qui pubblicati nella Prima Serie, tanto i pisani quanto i fiorentini, stanno nell' Archivio di Firenze, dove furono trasferite le carte del governo di Pisa, dopo il primo conquisto. Sol è rimasa nell' Archivio capitolare di quella città un' altra spedizione del diploma XXVII, con le varianti che noi abbiamo messe in nota. Oltre a quelli, l' Archivio fiorentino possiede (segnata di lettera B) una epistola in arabico di Gabriele patriarca d' Alessandria, indirizzata a papa Clemente VIII e data il sabato 30 Bermuda dell' anno dei martiri 1317, ossia il 7 maggio 1602; la quale non mi è parso di pubblicare perchè appartiene alla storia disciplinare del papato anzichè alla storia civile d' Italia, toccando la unione della Chiesa copta con quella di Roma che si negoziava infin dal 1594, come si scorge da un paragrafo del Baronio, *Annales eccl.*, tòm. V (ediz. di Lucca 1741), pag. 26, e da' documenti tradotti dall' arabico ch' ei dà a pag. 635 e seg. D' altronde la epistola del patriarca Gabriele esce dal periodo al quale abbiamo limitata la presente raccolta, come accennai nel § VII. Per la ragione medesima ho tralasciato una ventina di lettere, tra arabiche e turche, dei reggitori di Tunis e d' Algeri, le quali si ritrovano in un volume di carteggio de' granduchi di Toscana dal 1694 al 1699, insieme con molte lettere di quelli ed altri Musulmani scritte in italiano, con parecchie traduzioni in italiano, in francese e in spagnuolo, con due lettere, arabica e siriaca, di un vescovo della Fenicia, e con le minute delle risposte della corte toscana: le quali carte quasi tutte risguardano faccende private e di poco momento.[3]

Tra i diplomi poi della Seconda Serie abbiamo istruzioni latine e italiane ad ambasciatori, e traduzioni latine o italiane contemporanee di documenti arabici

[1] *Chrest. arabe*, tom. II, pag. 40-57. Confrontisi De Guignes nelle *Mém. de l'Acad. des Inscript.*, prima serie, tom. XXXVII, pag. 467 e seg.

[2] *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. II, part. II, pag. 233. Conto il dinar d' Egitto in quel tempo circa 13 lire, sendo diverso dal dinar di Abd-el-Mumen che ci occorre nei diplomi arabici d' Affrica del XII e XIII secolo, sul quale si vegga la nota *c* al diploma III della Prima Serie, pag. 398.

[3] Cotesti documenti sono conservati nella Filza 77, numero attuale 1078.

esistenti o perduti. Scritti a caratteri del tempo, cotesti documenti serbansi nell' Archivio fiorentino, all' infuori di sedici. Son questi: il XIX che appartiene all' Archivio capitolare di Pisa; il XXVIII che fu pubblicato nella raccolta di Flaminio Dal Borgo e cavato, com' e' pare, da un codice della Biblioteca di San Marco in Venezia; il XXXI tolto dal Ms. del Navarretti, del quale si dirà or ora; il XXXIII e il XLVIII, pubblicati l' uno dal Roncioni nelle *Istorie pisane* e l' altro dal Pagnini nell' opera che s' intitola *Della Decima* ec.; e in fine i diplomi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XXV, XXVI, i quali meritano particolare menzione. Si rinvengono in un codice della Biblioteca Riccardiana che ha sul dosso della coperta il titolo di *Epistolæ civitatis Florentiæ* e si compone di molti documenti relativi a questa e ad altre città d' Italia, la più parte copiati nel XVI secolo, ed alcuni senza citarsene l' originale. Il Lami, uomo molto erudito al suo tempo, vi notò gli undici diplomi dianzi accennati, ch' egli attribuì tutti a Saladino, per la qual cosa parendogli di qualche momento, li pubblicò in un tomo delle sue *Deliciæ eruditorum*, stampato a Firenze il 1739, e messo ordinariamente nelle Biblioteche come quinto della collezione. Datami la traccia di cotesti documenti dal Bonaini, il quale con amore mi guidava nelle ricerche su i rapporti commerciali di Pisa col Levante, mi parvero apocrifi a prima vista: tante false lezioni erano corse nella edizione del Lami, oltre quelle della copia riccardiana ed oltre il barbaro gergo della traduzione latina. Più attento studio mi fece scoprire a poco a poco qualche frase arabica sotto il rozzo involucro della versione; quattro squarci arabici trascritti in lettere latine offrirono nomi proprii, titoli e formole che senza molta fatica mi venne fatto di ristabilire in lettere arabiche; e riconobbi appieno la schiettezza di que' documenti quando comparvero, conformi precisamente a' ricordi storici musulmani, i nomi proprii, i titoli, le date e i fatti di due vizir e due califi fatemiti e poi di Saladino e de' suoi fratelli.[1] Spiegherò cosiffatti riscontri nelle note. Avverto intanto che l' ordine di cotesti diplomi nella nostra raccolta è mutato da quello ch' ebbero a caso nel codice riccardiano e nella edizione del Lami: in guisa che i numeri dianzi notati secondo il nostro ordine cronologico, tornano agli XI, VIII, VII, VI, I, III, IV, X, V, II, IX del Lami.

Delle traduzioni originali conservate nell' Archivio di Firenze una sola è interlineare (VI della Seconda Serie corrispondente al I della Prima), se tal può chiamarsi, perchè scritta in mezzo ai versi del testo, senza che le parole latine rispondano alle arabiche sovrapposte. Poche altre stanno in cima o in piè del testo nel medesimo foglio o in altro attaccatovi con pasta (XIV, XVI, XVII); le

[1] Si veggano le note ai diplomi II e seg. della Seconda Serie, e particolarmente: II, nota 3, pag. 452 e seg.; IV, nota preliminare, pag. 455, 456; V, nota preliminare e nota 5, pag. 457, 458.

rimagnenti sono anche contemporanee a' testi, come apparisce dalla scrittura; eccetto i diplomi che non appartengono all' Archivio, de' quali si è detto di sopra, ed i n[i] XI, XXI, XXIV, dati del XII e XIII secolo e tradotti da Tommaso Cardus nel 1422, quand' egli fu adoperato dall' ambasceria fiorentina in Egitto.

Queste sono le fonti de' diplomi latini e italiani. Il lettore le troverà indicate partitamente nelle note preliminari di ciascuno. Vedrà quivi non di rado la citazione di un Manoscritto del Navarretti, adoperato a collazionare molti diplomi, quantunque non ce n' abbia offerto di novelli che un solo. L' è raccolta di documenti pisani, copiati la più parte nel XVII secolo e rilegati in un volume col titolo di *Mantissa veterum diplomatum populi pisani a nobili viro ..... Navarretti recollectorum quæ apud equitem Iosephum Schipissium diligenter asservatur.* Il Bonaini ha comperato non è guari questo codice per l' Archivio di Firenze, ed ha cortesemente data sul Navarretti una notizia, che tenghiamo a pregio dell' opera di pubblicare qui in piè[1]

XXXVII. Possono dividersi i nostri diplomi arabici in classi: patti pubblici, epistole di principi musulmani o di loro ministri ed oficiali, epistole de' magistrati pisani, e lettere di privati; e dissi poc' anzi patti in vece di trattati, perchè i diplomi de' sultani circassi d' Egitto (XV secolo) hanno forma di concessioni fatte, a dimanda degli ambasciatori cristiani, dal sultano o dal luogotenente d' Alessandria con approvazione del sultano comunicata al luogotenente, il quale alla sua volta ne dava copia all' ambasciatore. Ma i diplomi de' Fatemiti e degli Aiubiti, come si scorge dalle traduzioni II, III, VII, accennano a patti giurati dagli ambasciatori e mercatanti pisani innanzi i vescovi e sacerdoti del Cairo: talchè la forma torna alla solenne stipulazione con giuramento reciproco, di che abbiamo il testo nei trattati di Kelaun con la Sicilia e con Genova:[2] nè è da supporre smessa cotesta usanza perchè nel XII e XIII secolo compariscano ordinanze dei sultani aiubiti (XI, XXIV, XXV della Seconda Serie) e talvolta meri *aman*, ossia atti di sicurtà (XXII) ai mercatanti. Il patto del principe di Maiorca (XLVI della Prima Serie) è vero trattato giurato reciprocamente e steso in buona forma. Que' di Tunis, sotto il reggimento de' Beni-Abi-Khorasan e poi de' califi almohadi,

[1] « I Navarrette, poi chiamati volgarmente *Navarretti*, sono d' origine spagnuola. Il ramo che venne in Pisa ai tempi di Cosimo I proviene da un Giovanni, da cui discesero Alfonso (1568), Giovanni (1605), Giovan Luigi (1638), Giovan Francesco (1670).

» Chi fosse il collettore del Codice diplomatico pisano non si sa, perchè nel frontespizio non è detto il nome, ma solo è posto il cognome *Navarretti*. Supponghiamo peraltro che sia Luigi del cav. Giovanni, la cui figliuola Virginia si sposò a Sebastiano Schippisi di Pisa, donde provenne in quest' ultima famiglia il possesso della collezione suddetta. »

[2] Il primo nella *Biblioteca arabo-sicula*, pag. 342 e seg., testo, e la traduz., *Guerra del Vespro siciliano*, pag. 591 e seg., ediz. del 1851. Il secondo, da M. De Sacy, *Not. et extr.*, pag. 33 e seg.

rassomigliano a trattati anzichè mere concessioni, poichè il principe notifica al comune di Pisa i capitoli fermati con l'ambasciatore, senza solennità d'obbligazioni reciproche nè di giuramento: ma dal 1234 in poi la dinastia hafsita stipulava i capitoli con tutte le forme di atti pubblici, intervenendo il califo in persona o il primo ministro per delegazione speciale di quello. E notisi che i patti egiziani non hanno limite di tempo, onde sembrano revocabili a piacimento del sultano; mentre que' di Tunis, dal 1186 in giù, son vere paci o tregue per lo spazio di dieci, venti, venticinque ed anche trent' anni, ed uno è detto espressamente perpetuo. Avvi un *aman* degli Almohadi (VII della Prima Serie). Le altre carte di principi musulmani o ministri son lettere di avviso mandate per gli ambasciatori che ritornassero a casa, ovvero trattano di faccende politiche o commerciali. Trattan di somiglianti affari poche lettere del magistrato di Pisa (II e III della Prima Serie, XIII e XIV della Seconda), le quali non si ritrae per qual cagione rimase fossero in Italia; al par che una credenziale d' ambasciatore, arabica e latina (XXVII della Prima Serie e XXIII della Seconda). V' hanno poi minute di altre credenziali e istruzioni (XX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XLIII, XLIV, XLVI e XLIX della Seconda Serie) e relazioni o memoriali degli ambasciatori medesimi (XLI, XLVII).

Degli scritti privati, ai quali manca sempre la data, il XXIII della Prima Serie è petizione di alcuni poveri mercatanti italiani e stranieri, stesa, come sembra, da qualche scrivano pubblico d' Alessandria e indirizzata a Malek-Adel, che avea fatti ritenere in Egitto que' marinai come provenienti dal reame latino di Cipro, col quale egli era in guerra. Il carteggio di parecchi mercatanti di Tunis coi negozianti pisani Pace figliuol di Corso, Florestano, Sigiero Barba, Albano, Benenato de' Cerchi? Papiano? Bentivegna? e Cristiano? (ni XIV a XX), tratta de' loro traffichi e conti reciproci, dopo la subita fuga de' Pisani che soggiornavano in Tunis, i quali avean da temere non si vendicassero i Musulmani delle uccisioni, rapine ed oltraggi, commessi in piena pace, nel porto medesimo di Tunis, da quattro navi pisane, a mezza state del 1200. Di quell'attentato ci ragguagliano pienamente le epistole d'un principe almohade e degli oficiali della dogana, che leggiamo ai ni VI e seg. della Prima Serie. Ed ove si ricordi che nel 1154 altri naviganti pisani a tradimento ammazzarono e rubarono lor passeggieri musulmani nel porto d' Alessandria,[1] si confermerà il giudizio della storia contro i Cristiani che al tempo delle Crociate erano ammessi pacificamente ne' paesi dell' islam.

Non mi allargherò nella descrizione materiale, poichè l' ho fatta nelle note premesse a ciascun diploma. La somma è che infino al 1127 abbiamo diplomi

[1] Diplomi II e III della Seconda Serie.

affricani e spagnuoli, scritti in carta del paese o dell' Oriente, e talvolta credo italiana, e poi la più parte su pergamena; gli egiziani son sempre rotoli di carta del paese o di Siria e Mesopotamia, cioè parecchi fogli incollati l' uno all' altro. Così il XL arriva quasi a venti metri. Ne' due più moderni (XLIII e XLV della Prima Serie) è improntato su le commessure de' fogli un bollo vermiglio ad olio, di color vivo come se fosse d' ieri, la figura del quale si vedrà nel nº 5 della tavola in fin del presente volume.

Si scorge che gli Affricani ripiegavano stretto il foglio di loro dispacci nella dirittura dello scritto; bucavano con un temperino tutte le pieghe o l' ultima soltanto, e vi passavano il nastro che portava un suggello di cera, com' io credo.[1] I rotoli egiziani par fossero chiusi in buste: in un solo rimane un secondo foglio applicato esteriormente con colla di pasta, sì che i segretarii fiorentini del tempo l' ebbero a tagliare per leggere, o almen guardare, il diploma. La soprascritta dei diplomi affricani è ordinariamente bilingue: arabica e latina. Gli egiziani non ne hanno punto, ad eccezione di un solo.

Come ogni altro diploma musulmano del medio evo, i nostri o non sono autenticati punto, o portano in cima e talvolta in piè, in vece di soscrizione o suggello, l' *alama*, di che diremo in una nota per que' tra' nostri lettori che non fossero iniziati all' erudizione orientale.[2] Nei diplomi d' Abu-Zeid, principe del sangue, capitano generale in Affrica all' entrar del XIII secolo, tien luogo d' *alama* la data scritta a grandi e belli caratteri, o un verso che conferma la data.[3] E i diplomi arabi de' magistrati di Pisa nel XII secolo (II e III della Prima Serie) hanno anch' essi l' *alama*, lo stesso appunto che usava Guglielmo II re di Sicilia nella sua cancelleria arabica.[4] Compariscono sottoscrizioni ne' trattati affricani dal principio del XIV secolo. E quelle, come molte soscrizioni nostrali antiche e moderne, riescono talvolta illeggibili a chi non sappia i nomi: pertanto ne daremo i fac-simile nella tavola in fin del volume. Nelle concessioni egiziane bensì, che son tutte del XV secolo, si vede, in luogo dell' *alama*, quel che si chiamò *toghra* e *torra*, con voce non arabica, una di quelle che le schiatte dell' Asia centrale recarono in Egitto con la dominazione loro. È il nome propio del sultano, alto una spanna,

[1] Nel diploma XI della Prima Serie l' Ispettore della dogana di Tunis avverte il magistrato di Pisa che un suo precedente dispaccio, forse il VI della stessa Serie, era corso senza suggello perchè rilasciato a domanda dei mercatanti interessati. Il vocabolo che ho tradotto *suggello* è *tàbe'*, e credo signichi il suggello in cera pendente da nastro, non già l' impronta a nero fatta con la pietra d' un anello, ch' è in uso in Oriente da parecchi secoli, ma non credo già nel medio evo. Nessuno de' nostri diplomi mostra vestigia di cosiffatte impronte.

[2] Veggasi la nota preliminare al diploma II della Prima Serie, pag. 396.

[3] Diplomi IX, XIII, XXI. La stessa usanza comparisce nel diploma merinita del 1339 pubblicato da M. Reinaud, che abbiam citato nel § III, pag. IV, nota 2.

[4] Veggasi la nota preliminare al diploma II della Prima Serie, pag. 396.

scritto a pennello, d' un colore che or torna bruno assai sbiadato ed al suo tempo era forse un bel giallo; sapendosi che la cancelleria egiziana usasse porre il *toghra* in lamine d' oro quando scrivea ai grandi potentati, e in terra d' ocria di Baghdad quando rivolgeasi ad altri governi, ovvero a dignitarii dello Stato. Su cosiffatta costumanza e su i modi in che si disponeano le formole e i titoli del sultano, si veggano le note eruditissime, e niente brevi, di M. Quatremère, nella *Histoire des Sultans Mamlouks* di Makrizi;[1] dove si dice anco dei caratteri e de' fogli che andavano adoperati con rigoroso rituale, secondo la natura dei diplomi e il grado delle persone alle quali fossero indirizzati.

Venendo alla scrittura, egli è superfluo quasi il notare che quella dei diplomi egiziani sia neskhi: larghi spazii tra un verso e l' altro; per lo più franchi, grandi e belli caratteri della specie che chiamano *thulthi*, ossia adatta a fogli d' un terzo della larghezza ordinaria della carta di Baghdad; se non che in su la fine, per troppa fretta, non formavano ben distinte le lettere, e le date, ch' è il peggio, si riducono a meri freghi di penna al par che le ultime formole, da doversi indovinare anzi che leggere. Superfluo è anche il dire che i due diplomi spagnuoli, cioè di Maiorca, siano scritti a caratteri maghrebini, o affricani, come poi si chiamarono, quando li messero in voga nell' Affrica settentrionale, verso la fine del XIII secolo, i molti rifuggiti spagnuoli, letterati o statisti, che si metteano al servigio de' principi affricani.[2] Innanzi quel tempo si crede adoperata generalmente in Affrica la scrittura neskhi: e su questo punto di paleografia orientale spargono luce i nostri diplomi, poichè il nº I, ch' è di Tunis del 1157, presenta una bellissima scrittura neskhi su lo stile di quella d' Egitto; poscia alla fine del XII e principii del XIII secolo comparisce assai rado il mero neskhi (XIX, XX), in vece del quale veggiamo talvolta la scrittura affricana (II, III, IV, V, VII, X, XII, XIII, XVII, XXIV, XXV, XXVI), e talvolta (VI, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI), una scrittura quasi neskhi un po' grave e disadorna, nella quale il ق è punteggiato a modo neskhi e il ڧ a modo affricano;[3] ma dal 1227 in poi predomina la scrittura affricana molto somigliante all' attuale. Se poi dalla maniera dei caratteri ci volgiamo alla bellezza della forma, saremo condotti alla generalità notata, credo io per lo primo, da Ibn-Khaldûn: che la calligrafia segua di pari passo l' incivilimento. I diplomi di Maiorca e il primo di Tunis, i più eleganti tra que' ch' abbiamo dell' Occidente musulmano nella presente raccolta, vengono da un' epoca di

[1] Tom. II, part. II, pag. 307 a 317. Si vegga anche Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 211.

[2] Veggasi Ibn-Khaldûn, presso De Sacy, *Chrest. arabe*, tom. II, pag. 316.

[3] Si confronti De Sacy, *Chrest. arabe*, tom. III, pag. 346. Questa usanza si scorge anche in parecchi manoscritti affricani.

civiltà; e la scrittura intristisce appunto dal principio del XIII secolo, a misura che l' Affrica settentrionale rimbarbariva. L' Egitto, a parità di tempi, supera sempre l' Occidente nei pregi della calligrafia, come il provano due frammenti che abbiamo in Italia del XII e XIII secolo,[1] al par che tanti manoscritti serbati nelle migliori collezioni d' Europa: e nel XV secolo i diplomi de' sultani circassi ben ci mostrano che la scuola calligrafica del Cairo non fosse gran fatto decaduta. Notisi in fine che i due diplomi spagnuoli e parecchi degli affricani hanno quasi tutti i segni vocali, e che questi son rari nei diplomi d' Egitto. Negli squarci di prosa rimata non veggo mai segnati con le solite virgolette i *karinet,* ossia consonanze.

L' ortografia egiziana apparisce quasi sempre corretta; potendosi notare come anomalia piuttosto che errore un *medda,* che tien luogo dell' *elif* e dell' *hamza* ad un tempo. Corretta similmente l' ortografia de' due diplomi di Maiorca.[2] Ma dell' Affrica si posson lodare soltanto quelli de' principi a tutto il XIII secolo; un po' meno que' del XIV e XV, occorrendovi già alcuna omissione o scambio di lettere; e niente le lettere di privati e qualche copia non autentica di trattati. I tre diplomi, infine, scritti a nome della repubblica pisana, peccano sovente contro l' ortografia e la grammatica: massime i due primi, nei quali occorre talvolta che lettere tengan luogo di segni vocali, il che prova come lo scrittore avesse appresa la lingua ad orecchio e letto punto o poco. E questa menda fa singolare contrasto con lo stile e con la scrittura, l' uno passabile e l' altra franca e graziosa.

Con qualche eccezione, che non farà maraviglia a niuno, la lingua de' diplomi oficiali è pura, grammaticale; lo stile, accomodato al soggetto, riesce chiaro nei patti e ne' provvedimenti e s' innalza negli esordii, talvolta si gonfia quando lo scrittore, sforzato dalla tirannide dell' uso, si fa a sciorinar qualche pezzo di prosa rimata. Così questa non iscarsa raccolta di scritti oficiali e carteggio privato di Musulmani nel medio evo, fornisce novella prova della potente unità della lingua arabica e della cultura dei *kâtib,* ossia segretarii degli oficii pubblici musulmani. Le stesse lettere de' negozianti di cuoia e pelli in Tunis e di alcun turcimanno, se lascian molto a desiderare per la lingua, lo stile e l' ortografia, mostrano pure maggior cultura che quella de' Cristiani dello stesso tempo e condizione.

XXXVIII. Ancorchè s' ignorino, la più parte, i nomi dei traduttori, pur alcuno comparisce. E primo Cino o Ghino segretario pisano a Tunis, il quale scrivea la traduzione latina, e fors' anco il testo arabico, d' una lettera dell' ispettore delle dogane d' Affrica al comune di Pisa (VI della Prima Serie e XVIII della Seconda),

[1] Quello di Genova, di cui al § III della presente Prefazione, e il n° XXII della Prima Serie.
[2] IV e XLVI della Prima Serie.

data il 9 settembre 1200.[1] Bonagiunta da Cascina rendea dall' arabico in latino, o fors' anco in italiano, il trattato di Pisa con Tunis del 1264 (1265 pisano), trascritto in forma legale da Ranieri Scorcialupi, cittadin pisano e notaio per diploma imperiale, residente a Tunis;[2] il quale par sapesse l' arabico anch' egli, poichè assisteva un notaio spagnuolo nella traduzione de' trattati del 1270 e 1278, fermati tra Giacomo re di Maiorca e il califo di Tunis.[3] È redatto in buona forma dal notaio imperiale Benincasa di Meo Casone, in Tunis, su la traduzione di Ferrando Perez, cavaliere spagnuolo ai servigii di quel re, un trattato del 1353 tra Tunis e Pisa.[4] Piero di Pagnuzzo o Paganucci, cittadin pisano e turcimanno in Tunis, rendeva in latino il trattato del 1397 tra Pisa e quel principe hafsita.[5] Un Abramo giudeo voltò in latino il trattato di Firenze con Tunis, dato il 25 ottobre 1421.[6] Un giudeo dello stesso nome rese anco in latino l' ordinanza del sultano d' Egitto a favore de' mercatanti fiorentini, data il 25 settembre 1422, che abbiamo in volgare, autenticata dal notaio Filippo da Poggibonzi.[7] Due diplomi infine dello stesso anno[8] e tre del XII e XIII secolo,[9] che si tolsero, com' e' pare, ad esempio nella negoziazione degli ambasciatori fiorentini alla corte del Cairo, furono recati d' arabico in italiano da un Tommaso di Ramondo Cardus da Nicosia in Cipro, il quale leggea male l' arabico, lo capiva peggio, fieramente storpiava l' italiano, e non ebbe tanto cervello da accorgersi dell' ordine in cui andavan presi i versi d' un testo scritto, credo io, a due colonne.

Quanto agli altri traduttori conosciuti o anonimi, io non dirò del latinismo assai barbaro nei diplomi del XII secolo; massime que' provenienti dall' Egitto, su i quali par che siansi affaticati insieme preti copti e mercatanti italiani: gli uni a voltare l' arabico non so in che idioma, e gli altri a metterlo in latino sgrammaticato e misto d' italianismi e di qualche arabismo. In Tunis giovò, com' e' pare, a rendere un po' migliori le traduzioni, quella cultura della colonia mercantile de' Pisani che ci diè, all' entrar del XIII secolo, il Fibonacci e il Dizionario manoscritto della Riccardiana, del quale mi occorrerà far parola in fin di questa prefazione. È superfluo sarebbe a notare la venustà del linguaggio nelle traduzioni italiane del XIII e XIV secolo, quella soprattutto del 1264 (XXIX della

[1] È dichiarato in altra lettera dello stesso ispettore, nº XI della Prima Serie, pag. 41.
[2] Diploma XXIX della Seconda Serie, pag. 302.
[3] *Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Mélanges*, tom. II, Paris 1843, pag. 80 e seg.
[4] Diploma XXX della Seconda Serie, pag. 308.
[5] XXXIV della Prima Serie e XXXV della Seconda, del quale si vegga il fine a pag. 325.
[6] XXXVI della Seconda Serie, pag. 330.
[7] XL della Seconda Serie, nota a pag. 481, 482.
[8] XXXVIII e XXXIX della Seconda Serie, note a pag. 480, 481.
[9] XI, XXI e XXIV della Seconda Serie, note a pag. 461, 465, 468.

Seconda Serie, scritte da Toscani, ancorchè volgari uomini e' fossero e usassero ortografia molto strana: ma insieme con que' difetti si dilegua ancò la spontanea leggiadria della lingua negli scritti che abbiamo del XV; tra i quali tornano poi a brutto gergo que' del poliglotta di Cipro nominato di sopra. Il XLII della Seconda Serie offre leggiadro esempio, s' io mal non m' appongo, del dialetto veneziano nel XV secolo. Il XXXIII della Prima, spicca nella raccolta come un mostro in museo di storia naturale.

È lingua italiana scritta in caratteri arabici: italiana come potea saperla un giudeo di Tunis o spagnuolo o quel ch' egli fosse il turcimanno, il quale avea pur appreso da' Pisani molte parole toscane e vi mescolava a volta a volta particelle arabiche o spagnuole. Pur non può chiamarsi lingua franca: e in questo accetto l' autorevole giudizio del prof. cav. Flecchia, il quale con molta cura esaminava la trascrizione stampata. A che giovasse poi non so quella traduzione italiana in caratteri arabici, se non voglia supporsi che il turcimanno si riserbava a dettarla poi agli Italiani che avesserla richiesta. Perchè gli esempii che abbiamo della scrittura arabica adoperata a trascrivere lingue neo–latine, si limitano, per quanto io ne sappia, alla Spagna; dove gli ultimi Musulmani, sapendo dell' arabico poco più che l' alfabeto, speravano forse di nasconder sotto il velo di quello agli occhi degli inquisitori cristiani, squarci del Korano, rituali di preghiere, qualche appunto ed anche qualche favola, scritti in lingua spagnuola. Il sistema di trascrizione del nostro diploma non differisce gran tratto da quello dei due codici parigini, dei quali dava ragguaglio M. De Sacy.[1]

Nè la fedeltà compensa la bruttezza di cotesto gergo italiano ridotto tanto o quanto in caratteri arabici, il quale risponde appena al sommario del testo e s' ingarbuglia tanto, che se non avessimo dinanzi gli occhi l' originale arabico (XXXII) coi nomi proprii e la data che provano la identità, non sapremmo appunto di che si trattasse. Delle traduzioni del Cardus ho detto poc' anzi. Le altre, di cui possediamo i testi, non li tradiscono apertamente, ma non serban sempre la fede in que' casi ch' io accennava nel § IV di questa Prefazione. La traduzione poi del trattato con Tunis del 1353, trentesimo della Prima al par che della Seconda Serie, passa ogni misura di sbadataggine o slealtà, quando tra quarantasette capitoli, venzette si veggono nella traduzione abbreviati, ampliati, soppressi, aggiuntivi paragrafi interi, mutate fin anco circostanze di fatto e nomi di testimonii nell' attestato della stipulazione. Sarebbe per avventura da supporre una riforma dell' accordo, se non confrontassero precisamente il nome dell' ambasciatore pisano e la data.

[1] Si vegga la notizia di M. De Sacy su due Mss. arabo–spagnuoli della Biblioteca di Parigi, nelle *Notices et etc.*, tom. IV, pag. 626 e seg.

XXXIX. Prima ch' io prenda a esporre i modi tenuti nel mio lavoro, ho a rendere attestato di gratitudine al professore Francesco Bonaini, soprantendente dell' Archivio toscano, il cui nome se non comparisce innanzi al mio qui nel frontispizio, l' è ch' egli assolutamente il vietava. Quando il Governo provvisorio della Toscana mi chiamò ad una cattedra di letteratura orientale, venuto a Firenze nel maggio del cinquantanove, io rividi il Bonaini, col quale s' era stati insieme a frugare l' Archivio di Napoli, venti anni innanzi. E mostrandomi l' Archivio fiorentino, da lui ridotto in ordine sì mirabile per dieci anni di fatiche sapienti ed assidue, ecco i diplomi arabici, ed eccoci entrambi sclamare ad un tempo che andavan tosto pubblicati. Il quale desiderio non si potea compiere nè da lui nè da me separatamente; poichè se il Bonaini tra' suoi gravi studii non apparò mai l' arabico, io dal mio canto non avea bella e distesa nella mente tutta la storia di Pisa, co' più minuti particolari, le vicende degli ordini pubblici e sociali, la data d' ogni fattarello e i nomi de' cittadini che comparissero negli annali e negli atti pubblici e privati, dall' XI al XV secolo. E senza ciò, come pubblicare i diplomi, come pur leggerli in parecchi luoghi? Il Bonaini con amorevole premura mi ha spianate le ricerche dell' erudizione locale, indicate le sorgenti, ritrovati or in libri or in documenti inediti i nomi proprii o topografici e via discorrendo. Il marchese Cosimo Ridolfi, ministro della pubblica Istruzione, assentì lieto la proposizione mia e del Bonaini perchè i diplomi si stampassero a pubbliche spese coi caratteri medicei; e poscia il barone Ricasoli, governatore generale, confermò tal provvedimento per decreto del 28 febbraio 1861. Il Bonaini intanto mi aveva additata la sepoltura de' caratteri medicei nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana: s' erano trasportati all' Archivio, tolti dalle antiche ventiquattro casse, riveduti pressochè uno ad uno, tanto erano confusi e ossidati, e alfine, a grandissima fatica, scevrati e distribuiti in casse nuove e incominciati i saggi della composizione. Nella stampa hanno collaborato con molto zelo il Bonaini e gli impiegati dell' Archivio. Tra i quali, in primo luogo, il professore Carlo Milanesi ha collazionate le copie e poi le stampe dei diplomi latini e italiani, propostavi qualche lezione migliore, ch' io non dimenticherò di accennare nelle note, e rivedute anco le stampe della mia traduzione. Un altro mio collega allo Istituto degli Studii superiori in Firenze, il professore Fausto Lasinio, che coltiva oltre le ariane anco le lingue semitiche, si è data la premura di rivedere le stampe dei testi arabici. Sarebbe falso il conto ch' io rendo se non ricordassi il nome dello amicissimo conte Francesco Miniscalchi da Verona, che ha sì chiara e meritata fama di orientalista in Italia e fuori, il quale, venuto in Firenze mentre si ordinavano e distribuivano i caratteri arabici nelle casse da compositori, e mentr' io

mi trovava in Torino, sopravvide all' opera e gli venne fatto di ritrovare nella Laurenziana alcune lettere che mancavano. Perchè que' buoni tipi, incisi in Roma allo scorcio del XVI secolo a cura del Raimondi e spese di Ferdinando de' Medici, cardinale e poi granduca, non son riusciti interi da loro odissea: tramutati da Roma a Pisa e da Pisa a Firenze nel XVII secolo, da Firenze a Parigi nel XIX; e ritornati sulle rive dell'Arno, perduta molta famiglia in coteste peregrinazioni, non riposavano pur tutti insieme negli armadii sepolcrali a piè della Laurenziana: una tribù, quella, credo io, che servì a stampare il Teifasci nel 1818, disonorata giaceva nell' ultimo de' luoghi in cui si potessero cercare caratteri da stampa. Splendan più lieti giorni e non oziosi a' tipi medicei, nell' èra nuova che s' apre all' Italia! Le vicende di quelli nell' èra de' regoli sono state testè descritte dal signor Guglielmo Enrico Saltini, impiegato nell'Archivio, il quale, da libri stampati e più da carte manoscritte, ha cavata l' origine, progresso e decadenza della tipografia medicea e illustrata la vita del vero fondatore di quella, Giovan Battista Raimondi.[1]

Al paro di chiunque abbia lavorato nella presente edizione è da render merito al compositore Luigi Landini. Risoluto che la stampa avesse a farsi dal Le Monnier coi caratteri nostrali della sua tipografia e gli arabi della medicea, quel sagace sceglieva all'opera il Landini; e questi, appresi i rudimenti della lingua nell' Istituto fiorentino di Studii superiori, si messe in brev' ora a distribuir nelle nuove casse i caratteri trasferiti, come ho detto, all' Archivio: tra Miniscalchi, Lasinio e me si dava d' occhio al lavoro, si mostrava qualche bel manoscritto o edizione; e il Landini cominciava a comporre con pochissimi errori: ei non ne lascia correr quasi nessuno or che siamo agli ultimi fogli della stampa. Quel ch' è più, s' io mal non mi appongo, la composizione è fatta con gusto di calligrafia orientale, avendo saputo il Landini molto ben adattare le varie forme e gruppi di lettere che offrono i tipi arabici, e i medicei meglio che i moderni. Per non avere a ritornare sul soggetto dei caratteri, avverto qui che abbiamo adoperate tutte e tre le maniere dell' arabico dette ne' ricordi della stamperia medicea, secondo le tre edizioni principali che n' uscirono, dell' Evangelo, dell' Euclide, dell' Avicenna; incise, questa ultima da Roberto Granjon innanzi il 1586, e le altre due, poco appresso, da Giovanni Cavaillon.[2] I caratteri dell' Evangelo si vedranno nei titoli; que' dell' Euclide nel testo dei diplomi; e que' dell' Avicenna nelle soprascritte e nelle note.

XL. Parendomi importanti alla storia filologica i modi antiquati o viziosi delle antiche scritture, ho fatti stampare i testi arabici come stanno; onde talvolta vi

[1] *Giornale degli Archivi toscani*, nell' *Archivio storico italiano*, ottobre-dicembre 1860.
[2] Saltini, opuscolo citato, pag. 12, 13.

compariranno le anomalie dell' ortografia affricana, talvolta qualche errore di ortografia o di grammatica, di che ho messa in nota la correzione quando mi è parsa da tanto da doversi rammentare; e così anche ho supplite le parole o le sillabe mancanti per le ingiurie del tempo. Per comodo tipografico ho omesse le vocali che si veggono, come sopra accennai, in alcuni testi; notandole bensì dove mutino il significato o portino a lezioni insolite. Similmente l' ortografia e i barbarismi dell' originale si sono conservati nella stampa delle traduzioni latine o italiane. Ho trascritti i nomi proprii ed altre voci arabiche secondo il sistema seguito in altri miei lavori, ch' è, salvo i mutamenti richiesti dalla pronunzia italiana, lo stesso di M. De Sacy, maestro del mio maestro M. Reinaud:[1] il quale sistema so bene che porti seco qualche difetto, ma parmi più semplice del novello trovato che consiste nel distinguere con punti alcune lettere del nostro alfabeto per ragguagliarle all' arabico. Secondo me, cosiffatto uso non tornerà profittevole se quel valore convenzionale delle lettere romane aggravate di punti arabici, non sarà accettato dalla maggior parte degli orientalisti d' Europa e non diverrà familiare a tutti gli eruditi.

Quanto alla traduzione, persuaso che non serbi fedeltà chi segue il testo troppo da presso o troppo discosto, ho tenuta la via di mezzo, sforzandomi a rendere parola per parola, quando ciò non guasti il significato o non torni ad un gergo oscuro: del rimanente mi è parso anco di posporre la eleganza alla fedeltà, in questo lavoro in cui si presentano al pubblico documenti storici, non già squarci di letteratura. Per le molte voci che mancano nel dizionario di Freytag ho consultati i glossarii e le illustrazioni degli orientalisti moderni, ai quali dobbiamo edizioni o traduzioni di testi arabici: e per alcuni vocaboli, ma pochi, ho adoperato un dizionarietto ms. della Biblioteca Riccardiana di Firenze, nº 217 del catalogo. Questo codice di cartapecora in-8º piccolo, composto di 290 fogli, è da attribuirsi, secondo la forma dei caratteri latini, alla fine del XII o principii del XIII secolo. I caratteri arabi, di buona e chiara mano affricana, non disconvengono a quella età.

[1]

ا	a	ذ	ds	ظ	z	ن	n
ب	b	ر	r	ع	– ˙	ه	h
ت	t	ز	z	غ	gh	ة	t, *e talvolta si elide.*
ث	th	س	s	ف	f	و	w
ج	g	ش	sc	ق	k	ي	i
ح	h	ص	s	ك	k	ـَ	e, *e seguita da un'elif* a.
خ	kh	ض	dh	ل	l	ـِ	i
د	d	ط	t	م	m	ـُ	o, *e seguita da un wau* u.

Il glossario è doppio: latino arabico ed arabico latino; cominciando il primo con titolo del XV secolo: *Vocabulista in arabico*, e il secondo con la formola cristiana in arabico; ma nell' ultimo foglio si legge anco in arabico, fog. 182: « Qui finiscono i *masdar* (nomi verbali) con la lode di Dio e il suo generoso aiuto e favore. » Il dizionario arabico tiene, come que' delle nostre lingue, l' ordine alfabetico de' vocaboli, non delle radici; alfabetico, dico, secondo l' *Abuged*, ch' è l' antica serie delle lettere arabiche. La spiegazione in latino è messa nell' interlineo di sopra con uno o due vocaboli; e similmente nell' altra parte dèl dizionario uno o pochi vocaboli arabici rispondono ai latini, ma scritti allato, senza esempii del resto nè modi di dire; talchè si rassomiglia per la sostanza sì come pel volume ai nostri dizionarii tascabili. Nell' arabico occorrono di molte voci straniere, delle quali altre d' origine italiana o latina, altre mi sembran berbere. Secondo il Bonaini, ottimo giudice, la latinità si avvicina di molto a quella che correva in Pisa nel medio evo, e toscana è la scrittura. Parmi da tuttociò che non andrebbe lontano dal vero chi supponesse uscito cotesto vocabolario tascabile da alcuna di quelle fattorie pisane che ricordai di sopra. Sarebbe per avventura opera del Fibonacci, vissuto appunto in su la fine del XII e la prima metà del XIII secolo? Il codice non ha nome d' autore nè note contemporanee; se non che un cristiano o giudeo trascrisse sul resto bianco d' un foglio (181 verso) uno squarcio di polemica contro i Musulmani, nel quale è nominato un Ramondo Sartin come partecipe dell' opinione dell' autore. Segue (fog. 181 recto) un rude abbozzo di coniugazione arabica con lettere da novizio, le quali par siasi provato a copiare alcun dei primi possessori del codice, poichè la scrittura delle latine che rendono il testo sembra della stessa età del codice: e inoltre vi si nota un errore di ortografia non dissimile da que' che occorrono nei diplomi arabi scritti in Pisa.[1] Una nota latina più moderna attesta bensì che il codice fosse venuto nella Biblioteca del convento de' Predicatori di San Marco in Firenze da quella di Niccolò de' Niccoli, bibliofilo, ellenista ed antiquario fiorentino della prima metà

[1] Scribo اني نكتوب.
Scribis انت تكتوب.
Scribit هوت بكتوب.
Scribemus نحن نكتوبوا ec.

Si veggano, nella Prima Serie, i diplomi II, note 3, 4, 16, e III, note 1, 2, 4, 7, 9, ec.

del XV secolo;[1] e nel XVI o XVII par ci abbia messe le mani un maronita che scarabocchiò (fog. 180) un titolo siriaco. Quantunque cotesto codice m' abbia prestato pochissimo soccorso, ho voluto descriverlo, parendomi di momento, come il più antico dizionario arabico e latino che si conosca, e come quello che svela l' idioma parlato a Tunis o Bugia al principio del XIII secolo. E per questi motivi ho consigliato di copiarlo e pubblicarlo all' erudito abate Antonio Massini, il quale da due anni studia con molto profitto l' arabico nello Istituto di Firenze, e spero sia per compiere tra non guari questo suo primo saggio di filologia orientale.

La natura stessa della presente raccolta mi ha obbligato a dividerla in due Serie, diplomi arabi, cioè, e latini o italiani; poichè agli arabi manca per lo più la traduzione ed a molte traduzioni il testo, ed altri diplomi latini e italiani non poteano averne. Ciascuna delle due Serie segue l' ordine della data; se non che il XLVI della Prima Serie, ritrovato in Archivio quando la stampa si avvicinava alla fine, fu necessariamente rimandato alla fine. Rinvenuto allo stesso tempo il diploma autentico nº XXXIV, che si era stampato sopra una copia, ho messe in nota le varianti ed ho potuto correggere due importanti lezioni. Questo mi ha condotto a mutare i luoghi analoghi della mia traduzione: onde ho fatto un foglio di aggiunte e correzioni, emendando inoltre qualche sbaglio mio o errore di stampa, e seguendo nuove lezioni in alcun luogo dubbio. Si vedrà in fin di questa Prefazione l' indice cronologico generale degli ottantaquattro diplomi contenuti nella raccolta, tra arabici e traduzioni contemporanee senza testo. E in fine dell' opera è un glossario delle voci arabiche non notate o non ispiegate abbastanza nel dizionario di Freytag; uno delle voci latine; uno delle italiane; il fac-simile, di cui dissi nel § XXXVII, e una copiosa tavola di nomi e materie, compilata, al pari che il glossario latino e l' italiano, dal signor Clemente Lupi, commesso nell' Archivio di Firenze.

FIRENZE, *novembre 1862*.

[1] Si veggano le *Epistolæ* del Traversari, pubb. dal Mehus ec. Firenze 1759, in-fol., Pref., pag. XXVIII e seg. e LXXVI e seg. Il Mehus dice che il Niccoli lasciò la sua biblioteca di circa 600 manoscritti tra greci, latini e *barbari*, a Cosimo de' Medici, e che questi ne donò da 400 alla Biblioteca di San Marco, dove furon posti, incatenati all' uso di que' tempi, il 1444.

TAVOLA CRONOLOGICA DEI DIPLOMI.

		Prima Serie.		Seconda Serie.	
18. Il (medesimo) *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali (principe delle isole Baleari). . . . . Pag. 230. Trattato con l' ambasciatore suddetto. [*Arabico e latino.*]	274	XLVI.	1184 1° giugno.	XVII.	1184 1° giugno.
19. Il principe dei Credenti (Abu-Iûsuf-Ia'kûb-el-Mansor, califo almohade). . . . . . . Trattato di commercio fermato coi consoli, anziani, notabili e popolo di Pisa, per mezzo dell' ambasciatore At.r.wan, figlio di Tedesco.	17	V.	1186 15 novembre.		
20. Abd-er-Rahman-ibn-abi-Tâhir, ispettore delle dogane d'Affrica, all'arcivescovo, consoli, giudici e notabili di Pisa. . 23. Su l'atto di pirateria commesso nel porto di Tunis dalle *mosattah* pisane "l' Orgogliosa" e "l' Incoronata." [*Arabico e latino.*]	276	VI.	1200 9 settembre.	XVIII.	1200 settembre.
21. (Abu-Zeid) Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Hafs (principe almohade, comandante l' esercito in Tunis). . . . . Salvocondotto ai mercatanti pisani.	29	VII.	. . . . .		
22. Iûsuf-ibn-Mohammed, preposto delle dogane di Tunis e Mehdia, al mercatante Pace pisano. . . . . Dà avviso del salvocondotto e lo richiede di riscattare un Musulmano preso dalle *mosattah.*	31	VIII.	. . . . .		
23. (Abu-Zeid)-Abd-er-Rahman-(ibn-abi-Hafs, principe almohade, comandante l'esercito in Tunis) all'arcivescovo, giudici, consoli del mare, anziani e notabili di Pisa. 33. Su l'atto di pirateria commesso dalle *mosattah.* [*Arabico e latino.*]	278	IX.	1200 11 settembre.	XIX.	1200 settembre.
24. Nasih-ibn-Abd-Allah (liberto del califo almohade e governatore?) di Ceuta, ai consoli, anziani e notabili di Pisa. . . . . . Credenziale per Angelo Spinola e richiesta di inviarsi al califo un ambasciatore pisano.	36	X.	1201 11 febbraio.		
25. Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Tâhir, ispettore della dogana di Tunis, all'arcivescovo, consoli maggiori, consoli del mare e notabili di Pisa. . . . . Su l'atto di pirateria delle *mosattah.*	38	XI.	1201 27 maggio.		
26. Il suddetto ed altri abitatori di Tunis. . . . Dichiarazione sul fatto delle stesse *mosattah* pisane.	43	XII.	1201 4 giugno.		

	Pag.	Prima Serie.		Seconda Serie.	
38. Ubaldo arcivescovo, Gherardo di Cortevecchia podestà e i sapienti, cavalieri, nobili e popolo di Pisa. Istruzioni a Marzucco Teperti mandato ambasciatore al sultano d' Egitto. [*Latino.*]	280	. . . . .	. . . . .	XX.	1207?
39. Alcuni mercatanti pisani, veneziani ed altri. Petizione a Malek-Adel, sultano d' Egitto.	70	XXIII.	1208?		
40. Malek-Adel, sultano (d'Egitto e di Siria), ai consoli (di Pisa). Il solo titolo mutilato.	69	XXII.			
41. Malek-Kâmil, sultano (governatore d' Egitto pel padre Malek-Adel), ai consoli, anziani e nobili di Pisa. Risposta alla legazione di Marzucco (Teperti) ambasciatore pisano. [*Italiano.*]	282	. . . . .	. . . . .	XXI.	1208? maggio?
42. Malek-Adel-Abu-Bekr-ibn-Aiiub, sultano. Salvocondotto e privilegii ai mercatanti pisani in Egitto. [*Latino.*]	283	. . . . .	. . . . .	XXII.	1208? 3 maggio.
43. Abd-el-Wahid, figlio dello sceikh Abu-Hafs, (governatore) di Tunis pel califo (almohade) Nasir-li-din-Illah, al console Goffredo de' Visconti (in Pisa). Risponde ad una lettera del Visconti e promette di mantenere i trattati con Pisa.	78	XXVI.	1211 9 settembre.		
44. Lotario arcivescovo e i consoli, il podestà ser Ubaldo Visconti, i consiglieri, gli anziani e il popolo di Pisa, al sultano Malek-Kâmil-Abu-l-Me'âli-Mohammed-ibn-Abi-Bekr-ibn-Aiiub (governatore d'Egitto pel padre Malek-Adel). Credenziale per l'ambasciatore Ranuccino di Benedetto del Vernaccio. [*Arabico e latino.*]	81. 284	XXVII.	1215 29 marzo.	XXIII.	1215 29 marzo.
45. Malek-Adel-Abu-Bekr-ibn-Aiiub sultano (d' Egitto e di Siria). Editto a favore dei mercatanti pisani, dato di Damasco. [*Italiano.*]	285	. . . . .	. . . . .	XXIV.	1215-16.
46. Il sultano (d'Egitto e di Siria). Editto al medesimo effetto. [*Italiano.*]	288	. . . . .	. . . . .	XXV.	XIII secolo?
47. (Il sultano d' Egitto). Rescritto per la restaurazione del fondaco dei Pisani in Alessandria. [*Latino.*]	290	. . . . .	. . . . .	XXVI.	
48. Omar-ibn-Abi-Bekr-es-Sabûni, da Tunis, a Ubaldo Visconti podestà di Pisa. Raccomanda una lite di Omar-ibn-Abi-el-Giaiid, ebreo.	83	XXVIII.	1227 3 ottobre.		

	Pag.	Prima Serie.		Seconda Serie.	
49. (Il medesimo? il cui nome è scritto erroneamente) Bir et Bey saraceni, a Ubaldo Visconti potestà di Pisa. . . . . Pag. Risposta sopra un affare che si trattava a Genova e raccomandazione a favore di Bonaut ebreo di Tunis, che andava a Pisa per una sua lite. [*Latino.*]	291	. . . . .	. . . . .	XXVII.	1227?
50. Abu-Zakaria, figliuolo dello sceikh Abu-Mohammed-ibn-abi-Hafs, emiro (independente dell'Affrica propria). . . . . . Trattato di commercio, fermato con Torello da Strada, podestà di Pisa, per mezzo dell'ambasciatore Tediccio d'Uguccione Lamberti. [*Lat.*]	292	. . . . .	. . . . .	XXVIII.	(1234) ultimi d'agosto.
51. Abu-Abd-Allah, califo di Tunis (figliuolo del precedente emir hafsita). . . . . Trattato di commercio, fermato con Guglielmo da Cornassano, podestà di Pisa, per mezzo dell'ambasciatore Parente Visconti. [*Italiano.*]	295	. . . . .	. . . . .	XXIX.	1264 9 agosto.
52. Abu-Iehia-Zakaria-ibn-Abi-l-Abbâs, califo (hafsita) di Tunis. . . . . Trattato di commercio, fermato con Ticcio dei conti di Colle ec. e con gli anziani e comune di Pisa, per mezzo degli ambasciatori Giovanni Fagioli e Ranieri del Bagno.	86	XXIX.	1313 14 settembre.		
53. Abu-Ishak-Ibrahim califo di Tunis, figliuolo del precedente. . . . . Trattato di commercio, fermato con Pisa per mezzo dell'ambasciatore ser Ranieri Porcellino. [*Arabico e latino.*]	98. 303	XXX.	1353 16 maggio.	XXX.	1353 16 maggio.
54. (Abu-'Inan-Fâris)-ibn-el-Hasan-ibn-Abi-Sa'îd-ibn-Abd-el-Hakk, emiro dei Musulmani (il principe merinita) di Fez ec. . . Trattato di commercio, fermato con Pisa per mezzo dell'ambasciatore Piero della Barba. [*Italiano.*]	309	. . . . .	. . . .	XXXI.	(1358 9 aprile.)
55. Ibrahim-ibn-Abi-Iehia-Abi-Bekr, califo (hafsita) di Tunis, a Giovanni Dell'Agnello doge di Pisa e Lucca. . . . . Si rallegra della sua esaltazione al reggimento della repubblica.	112	XXXI.	1364 15 dicembre.		
56. Ahmed-ibn-Abi-Abd-Allah-Mohammed, califo (hafsita). Da Bugia, a Giovan de'Conti (il medesimo Dell'Agnello) principe di Pisa e Lucca. . . . . Promette sicurtà e favori ai mercatanti pisani.	115	XXXII.	1366 10 giugno.		
Perifrasi *italiana* dello stesso diploma in caratteri *arabici*.	119	XXXIII.	Idem.		

	Prima Serie.		Seconda Serie.	
57. Il priore e gli anziani di Pisa e il capitano della guardia, Piero di Gambacorta. Pag. 313 Commissione data a Ranieri di Piero Bullia de' Gualandi per fermare la pace con Bona, Tunis e Bugia. [*Latino.*]	. . . . .	. . . . .	XXXII.	1378 11 settembre.
58. Gli anziani, consiglio e comune di Pisa al sultano (d'Egitto) Malek-Dhahir (o Zahir) Barkok. . . . . 315 Credenziale per l'ambasciatore Niccolò de' Vivaldi, mandato a chiedere la ristorazione dei danni patiti da mercatanti pisani in Alessandria. [*Latino.*]	. . . . .	. . . . .	XXXIII	1385 5 agosto.
59. Gli anziani di Pisa e Giacomo d'Appiano capitano. . . . . 317 Istruzioni a Niccolò Lanfreducci, ambasciatore a Tunis. [*Italiano.*]	. . . . .	. . . . .	XXXIV.	(1393?) 19 gennaio.
60. Abu-Fâris-Abd-el-'Azîz califo (hafsita) di Tunis. . . . . 123. 319 Trattato di commercio, fermato con Giacomo d'Appiano, capitan di Pisa, per mezzo dell' ambasciatore Andrea di Michele del Campo. [*Arabico e italiano.*]	XXXIV.	1397 14 dicembre.	XXXV.	1397 14 dicembre.
61. Il suddetto califo. . . . . 137 Trattato, a quanto pare non compiuto, con Giacomo (il giovane) conte d'Appiano, capitano di Porto...., Suvereto, San Lorenzo, Montione, Vignale, Valle, Scarlino, Alma del Mare, Buriano, Badia al Fango (?), isola d'Elba e isola di Monte Cristo.	XXXV.	1414 settembre.		
62. Il suddetto califo. . . . . 151. 326 Trattato di commercio, fermato coi Fiorentini, i Pisani e Giacomo d'Appiano signor di Piombino, per mezzo dell' ambasciatore fiorentino Bartolommeo di Giacomo de Galea. [*Arabico e latino.*]	XXXVI.	1421 5 ottobre.	XXXVI.	(1421 5 ottobre.)
63. La signoria di Firenze. . . . . 331 Istruzioni a Carlo di Francesco Federighi e Felice di Michele Brancacci, ambasciatori al sultano d'Egitto. [*Italiano.*]	. . . . .	. . . . .	XXXVII.	1422 14 e 30 giugno.
64. Il sultano (d'Egitto) Abu-Nasr-Barsebai, al consiglio, signoria e comune di Firenze. . . . . 165. 336 Risposta alla missione degli ambasciatori fiorentini Carlo Federighi e Felice Brancacci. [*Arabico e italiano.*]	XXXVII.	(1422 22 settembre.)	XXXVIII.	1422 22 settembre.
65. Il suddetto sultano. . . . . 338 Privilegii commerciali accordati ai Fiorentini in Egitto e in Siria. [*Italiano.*]	. . . . .	. . . . .	XXXIX.	1422 22 settembre.

		Prima Serie.		Seconda Serie.	
76. Il sultano (d'Egitto) Chassin [erroneo] Abu-Nasr (Kaitbai). . . . . Pag. Editto comunicato al luogotenente ed altri oficiali d'Alessandria, sul commercio dei Fiorentini. [*Italiano.*]	382	. . . . .	. . . . .	XLVIII.	1488 10 dicembre. (1489 novembre?)
77. Il re (Abu-Nasr) Kaitbai sultano (d'Egitto). Editto comunicato al luogotenente d' Alessandria, sul commercio de' Fiorentini.	184	XL.	1496 22 febbraio.		
78. Il sultano (d' Egitto) Abu-Nasr-Kaitbai, alla signoria di Firenze. . . . . Risposta alla missione di ambasciatori, dei quali non si dicono i nomi, e credenziale all' ambasciatore egiziano a Firenze, per nome Ibn-Mahfûz.	210	XLI.	1496 26 febbraio?		
79. Il sultano (d' Egitto) Kansuh-el-Ghuri. . . Editto comunicato al luogotenente ed altri oficiali d'Alessandria, sul commercio de' Fiorentini.	214	XLII.	1506 12 aprile.		
80. La signoria di Firenze, al sultano d' Egitto. Ringraziamento pei favori commerciali promessi dall' ambasciatore Tanghalavardi (Taghri-Berdi). [*Italiano.*]	387	. . . . .	. . . . .	XLIX.	1507 13 aprile.
81. Kansuh (el-Ghuri) sultano d' Egitto alla comunità dei Fiorentini. . . . . Conferma la sicurtà e i privilegii promessi a' Fiorentini dallo ambasciatore egiziano Taghri-Berdi.	218	XLIII.	1507 29 ottobre.		
82. El-Malek-el-Ascraf (Kansuh-el-Ghuri) sultano d' Egitto. . . . . Editto su lo stesso argomento, pei porti d'Alessandria, Damiata, Brulle, Rosetta ed altri. [*Italiano.*]	388	. . . . .	. . . . .	L.	1508 novembre?
83. Lo stesso al re dei Fiorentini. . . . . 221. Risposta alla missione dell' ambasciatore fiorentino Bernardino Peruzzi. [*Arabico e ital.*]	389	XLIV.	1509 2 luglio.	LI.	1509 (2 luglio.)
84. Lo stesso. . . . . 226. Editto comunicato ai luogotenenti ed altri oficiali d'Alessandria, sul commercio de' Fiorentini. [*Arabico e italiano.*]	391	XLV.	1509 2 luglio.	LII.	1509 2 luglio.

SERIE PRIMA.

DIPLOMI ARABI.

I.

من عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحقّ بن ابي
خرسان الي الارك الجليل الاكرم) ارك بيشة والمشيخة
الجلّة قناسلتها وقمامصتها والخاصّة والعامّة من اهلها
اهدا الله توفيقهم ...... ل(1) الي السداد طريقهم ۞

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد حمد الله تعا بما استدار من سوادع [2] نعمه
والسما(3) عليه الولاه (4) من سوادع (5) قسمه فان كتابنا هذا الي الأرك الجليل
أرك بيشة والمشيخة الجلة قناسلتها وقمامصتها والي اهل الحل منها والعقد
وكافة الخاصة والعامة من اهلها بعد ونحن نهدي اليهم من السلام اعطره

Da Abd-Allah-ibn-Abd-el-'Azîz-ibn-Abd-el-Hakk-ibn-Abi-Khorasân all'illustre e nobilissimo Arcivescovo di Pisa ed agli illustri Sceikhi [a] i Consoli, Conti e Notabili e al popol tutto di essa (città), che Dio li guidi .... (col suo favore e li avvii?) sul buon sentiero.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Dopo lodato il Sommo Iddio dei copiosi benefizii che avvicenda (sopra di noi) e della clientela in che ci tiene coi raddoppiati doni della sua provvidenza, [b] indirizziamo la presente lettera all'illustre arcivescovo di Pisa ed agli illustri consoli, conti e ministri della pubblica autorità, [c] non che ai notabili e al popol tutto di essa città.

Noi lor offriamo i saluti più cari e preziosi, altamente onorando il nome

وننشر عليهم درره ونذرف بذكرهم مسكة وعنبرة ونحضر فيهم كل يوم
محضرة لما انعقد قديما وحديثا من السلاف والاحلاف [6] منّا ومنهم من
اسباب المحبة ومتقدم الصحبة والمودة التي علمت وتحققت حتي يحادث
اسني قربة ونعلم [7] الله سبحنه انّا لنعتدّ بذلك ونسلك فيه اسني المسالك
وننتهي من احكامه وسدّ عصامه الي انفذ الرايات واقصي المدارك ليرتدع
به العدوّ ونستهر [8] معه معاقد الهدوّ ويتجدد اواصره على تكرار العشي
والغدوّ وقد وصلني كتابكم الاشرف وخطابكم المشرف من يد الشيخ الجليل
الاثير الفضيل الرئيس ابي تميم ميمون بن قلملوا [9] ..... [10] لعمر الله عنوانهم
ويدهم ولسانهم فوقفنا على الكتاب المبجل بعد الاكثار لموقعه والايثار لموضعه
والمسرة برو محامله اذ كان مصدره عن المشيخة الجلة الذين وشجت بيننا
وبينهم اواصر الايتلاف واستمّرت منّا ومنهم المحبه الي بمي اصعي [11] من
السلاف وتلقينا ما خصّونا به من السلام والدعاء الــي برحوان [12] الله

---

loro, [d] del quale ogni giorno si fa solenne ricordo appo di noi, per cagione di quei legami d'amistà e premurosi oficii di consorzio e benevolenza che corsero nei tempi antichi e moderni tra noi ed essi, (legami) noti ad ognuno e certi, dai quali è nata (tra i due popoli) una bella fraternità; [e] e voglia il Sommo Iddio che noi possiamo sempre farvi assegnamento, condurla (di parte nostra) nel modo più degno, compierne le condizioni e gelosamente custodirla al più alto segno e massimo grado, a fin di respingere il nemico, fare risplendere i consigli del (divino?) conduttore e rinnovare così fatti vincoli finchè s'alternino le sere e le mattine.

Ci è pervenuta l'onorevolissima lettera e la riverita ambasceria loro per mezzo dell'illustre, rinomato ed egregio sceikh, il Reis [f] Abu-Tamîm Meimûn, figlio di Guglielmo, il quale, per Dio, è l'immagine, [g] la mano e la lingua delle Signorie loro; e leggemmo la magnifica lettera, tenendo a gran ventura il ricapito di quella, esaltandone l'argomento, e facendo festa al latore, come a colui che veniva di parte degli illustri sceikhi, ai quali ci stringono tanti vincoli d'amistà e l'affetto reciproco risalisce al tempo degli ottimi nostri maggiori. [h]

Abbiam così ricevuti gli speciali saluti loro ed i voti, secondo i quali speriamo

سبحنه يحدينا به على سبل القوام وقد فعل المولي جل وعلا واجابه
وامدّنا بنصره وتمكينه واعاننا على عدونا في تحركه وسلوبه حين جآء
الينا بحشوده المحشودة وجنوده التي كانت عندنا للحتوف معدودة وقد رفع
عنّا والخذلان يرافقه والنحوس توافقه والخيبة تجذبه وشواهد تلك
الاحوال التي عاينها منّا ترعبه فالحمد لله على ما وهبه من النصر ومنحه من
الظفر الذي حاش به من القدر من جل الصدر واياه نسل دوامه ونطلب
منه تمامه لا رب غيره ولا خير الا خيره فامّا ذكره المشيخة الجلة من ان
امورهم كانت عندنا جارية على مرادهم وسارية مسري اعتقادهم وانها
الان حالت عن معهودها وخرجت عن قنونها في وصول المركب الذي
وصل من الاسكندرية وما كان منّا اليه بعذر ياتي هذا عند المشيخة
مقبول لانا كنّا بعثنا مركبا الي الغزو فزعبه الضرورة الي دخول الاسكندرية
فاكرم هنالك واجري مجري العناية وما يسعنا ان نقابل عن ذلك الاكرام

---

che Iddio ben ci indirizzi. E già il Sommo Padrone li ha esauditi, prestandoci soccorso e sostegno ed aiutandoci contro il nostro nemico nella (recente) sua mossa e irruzione; quand'ei venne sopra di noi con grosse masnade ed eserciti apparecchiati a seminare le morti: chè costui ha già levato il campo dai nostri paesi, frustrato, miserando, deluso, e spaventato dai fatti che ha visti compiere per le nostre (armi). Sia lode a Dio della vittoria accordataci e del trionfo che ha tratto fuori dal (volume del) destino per sua grazia: e Lui preghiam che faccia durare cotesto (avvantaggio), e da Lui ne imploriamo il compimento; chè non v'ha altro Signore che Lui, nè altro bene fuor di quello che vien da Lui.

Quanto al ricordo fatto dagli illustri sceikhi, che lor negozii appo di noi fossero iti un tempo secondo l'intento loro e corsi giusta lor desiderii, ma adesso non si trovino più nei termini pattuiti e sieno usciti dalle vie regolari, nell'occasione della nave che giunse d'Alessandria e dei nostri (portamenti) verso di quella, ecco le spiegazioni che speriamo siano ben accolte dalle Signorie loro. Avevamo noi mandata in corso una nave, quando fortuna di mare sforzolla ad entrare nel (porto d') Alessandria; dove (la gente) fu ben trattata e presone cura. A tal atto di riguardo noi non potevamo rispondere con ingratitudine. Donde giunta cotesta

الا بمقتضاه فوصل ذلك المركب فزودناه وبـــاع بمدينة تونس حماهـــا الله ما
اتّفق له من السبي الذي كان معه ورجع باكثره وما علمنا انه وصل باحد
من اهل بلدكم ولو علمنـــا ذلك لبذلنـــا فيه نفايس اموالنـــا واعطينا فيه
ذخايرهـــا اكراماً للمشيخة الجلة ومعرفة لقدرهـــم ومحافظة على محبتهم
وقد سددنا هذا الباب ومنعنا منه مَن يتصرف الي بلدنا برقيق او حليل
من السبي هذا فصل قد عقدناه مع الشيخ الرئيس ابي تميم حفظه الله واما
امر القبضة التي توخذ من التجار وجرت بها العادة فقد هوّناها وامرنا بلطفها
ورشحنا لخدامنا ان كل تاجر من بلدكم متي وصل بسلعة ولم يتّفق له معهـــا
انه معاني فيها مرفوع عنه الواجب واللازم في امرها يعيدها الي بلده علي
غرضة مراده وامرنا لبصاير عامة تجاركم والقيامة بهم والاهمال [13] بسورهم
وحريانهم على الاكرام والرعاية والاهتمام وتفاوضنا في ذلك مع الشيخ الرئيس

---

nave (egiziana) la fornimmo di vittuaglie, ed essa vendè nella città di Tunis, che Dio la guardi, quanti potè dei prigioni che aveva, e se ne tornò riportando la più parte di quelli (non venduta). Nè noi sapevamo che cotesta nave recato avesse alcun uomo del vostro paese; chè allora avremmo largite per (riscattar) lui belle somme di danaro e le robe più preziose, a fin d' onorare gli illustri sceikhi, dar segno di conoscimento di lor potenza e coltivar loro amistà. Del rimanente abbiam chiusa ormai la via a simili (inconvenienti) e vietatala a chiunque traffichi nel nostro paese di schiavi o cattivi: [i] è questo un capitolo bello e stipulato con lo sceikh Abu-Tamîm, che Iddio lo mantenga.

Sul (dritto della) giumella [j] che si leva, secondo la consuetudine, dai mercatanti, l'abbiamo già diminuito, e ordinato di alleviarlo. Abbiamo comandato di più ai nostri oficiali che venendo mercatanti del vostro paese con roba la quale lor non accadesse (di spacciare) secondo l' intento, siano sciolti dall' obbligo (di pagare il dazio) fissato e stabilito per quella merce; e possanla riportare al paese loro com' e' vogliano. (Infine) abbiam disposto che tutti i vostri mercatanti, i lor fattori e famiglia e gente che soggiorni entro il muro e il ricinto (delle case) loro, siano trattati con ogni riguardo, attenzione e premura: su di che abbiamo conferito con lo sceikh, il reis Abu-Tamîm, e così sarà fatto.

ابي تميم سلمه الله ولم يتزل وجهًا وقد ازحنا العلل ورجعنا في رعاية حـــاميهم [14]
واجراء تجارهم الواصلين من جهتهم على السمح الاول وعقدنا ذلك مع الشيخ
الجليل الرئيس ابي تميم حرسه الله عقدا ثابتــا محكما وشددناه شدًّا وثيقـــا
مبريا وحملناه ما ينهيه الي المشيخة اعزهـــا الله ويوذنه اليهم بلسان المسافحة
عند الاجتماع بهم والحديث معهم بالمواجهة ان شــاء الله تع وكتبهم الاثيرة
ومخاطبتهم الخطيرة تعز علينا وتكرم لدينا وهم اولي الناس بمواصلتها اليـنــا
ومتابعتها علينا مضمنة ما نسرّ به من صالح احوالهم ونبهج عند سماعة من
يحـــاجّ امالهم ونختم كتابنـــا هذا بالسلام الاتمّ الازكى عليهم وعلى صغيرهم
وكبيرهم ومشروفهم وشريفهم وكتب في اخر جمدي الاولى سنة اثنتين وخمسين
وخمسماية وحسبنا الله ونعم الوكيل ۞

[15] قد تركنا لتجارك جميع ما يخرجون به من الشبّ واعفيناهم من الواجب
فيه وعقدنا مع الشيخ الجليل الرئيس ابي تميم ان كل ماسور يقع عندنا من بلدكم

Abbiam dunque rimossi i mali e ristorata l' antica benignità e provvida cura a loro famigliari ed ai mercatanti che vengano di costì: e ciò abbiamo stipolato con l' illustre sceikh il reis Abu-Tamîm, per atto saldo e fermo, da noi schiettamente e in buona forma ratificato. Abbiamo affidata a lui medesimo la (lettera) indirizzata alle Signorie loro, delle quali Iddio accresca la gloria, e similmente la (risposta) orale ch' ei lor dovrà esporre in sua eloquente favella, allorchè si troverà con essi e parlerà loro di presenza, a Dio piacendo. Le lor egregie lettere e nobili ambasciate son altamente riguardate e onorate appo di noi e con le Signorie loro, più che con niun altro uomo al mondo (amiamo) di tenere corrispondenza epistolare ed orale. Non occorre aggiugnere quanto ci rallegri (l' intendere) loro prospere condizioni e con quanto piacere ascoltiamo chi venga a palesarci loro desiderii. Conchiudiamo la lettera col più ampio e cordiale saluto a loro, ed ai piccoli così come ai grandi, ai plebei così come ai nobili di lor città. Scritta l' ultimo di Giumadi primo dell' anno cinquecento cinquantadue (10 luglio 1157). Iddio è la nostra speranza ed ottimo protettore.

Rilasciamo ai vostri mercatanti tutto l' allume [k] che sieno per esportare, disobbligandoli dal dritto che v' era imposto. Abbiamo stipolato con l' illustre

نحن نشتريه ونكرمه وننفذه اليكم مكرماً وكذلك ايضا عقدنا معه ان كل
ماسور يقع عندكم من اهل تونس حماها الله تشترونه وتكرمونه وتنفذوه الينا
ان شاء الله تعا والقبضة التي توخذ من تجاركم هي بيد واحدة لا زيادة عليها
تعلمناكم (?) بذلك والسلام معاد عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل ۞

---

sceikh, il reis Abu-Tamîm, che ciascun prigione del vostro paese, venendo qui, sia da noi riscattato, onorato e rimandato a voi; e similmente che ciascun prigione della gente di Tunis, cui Dio difenda, venendo appo di voi sia da voi riscattato, onorato, e rimandato qui, piacendo al Sommo Iddio. La giumella che si leva su (le derrate) dei vostri mercatanti sia (presa) con una mano sola, senza giunta. Tanto vi facciam sapere, e torniamo a salutarvi. Iddio è la nostra speranza ed ottimo protettore.

II.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حق حمده

الي امير المومنين ايد الله امره واعز نصره معظمون مقامه وملتزمون
اعطايه أُبَلدُه ارك بشه sic وصاحب كرسقه وسردانيه وقناسلتها وقامستها
وشيوخها واهل الحل والعقد فيها سلام كريم حفيل على الحضرة المعظمة
ورحمت sic الله تعا وبركاته اما بعد فالحمد لله على العلم والايمان له انه الحكيم
العليم الاول القديم الذي لا تدرك [1] الابصار ولا تحيط به الاقدار ولا تقف
على كنة عطا . . . [2] الاخطار الموجود بكل مكان الخارج عن كل زمان كان بلا
ابتداء الدايم بلا فناء نحمده جل وتعا ونسالوا [3] بعزته وعظامة قدرته ان
يديم العزة الي امير المومنين موفور الجملة متواصل النعمة منصور الريات

Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso. Lode a Dio come gli si dee.

Al Principe dei Credenti, il cui governo Iddio favorisca e l'esalti con la vittoria. Riverenti a sua dignità e pronti a' suoi servigii, Ubaldo Arcivescovo di Pisa e Primate [a] di Corsica e Sardegna, e i Consoli, i Conti, gli Anziani [b] e i ministri della pubblica autorità di essa città [c] (fanno) tanti onorevoli saluti a Sua Maestà [d] e (le augurano) la clemenza e le benedizioni di Dio.

Dopo resa lode a Dio per la scienza e fede (ch'Egli ha dato agli uomini), ch'Egli è il Savio e il Sapiente, il Primo, l'Eterno, Cui non arrivano gli sguardi, Cui non costringono i destini, la Cui somma grandezza non bastano i pensieri a scrutare, l'Ente che sta in ogni luogo, e fuor d'ogni tempo, il Perenne senza principio nè decadenza; lodiam Lui ch'Ei sia magnificato ed esaltato ed imploriamo dalla sua onnipotenza ch'Ei prolunghi gloria al Principe dei Credenti, ricco di ogni virtù, e prosperità non interrotta; le cui bandiere riportan vittoria e i

منجح الطلبات ملا الله ايامه سعدا ونجحا وواسع جنده نصرا وفتحا
بمنه وطوله وحوله وقوته كتابون (4) اليكم ايدكم الله ونصركم من مدينة
بيشة حرسها الله انا مركب (5) من تجارنا واهل قطرنا وانظارنا اوسقا (6)
بالقمح من جزيرة سقليه واقلعوا يردون (7) مدينة اطربلس حماها الله
فاسقطهم الريح في احوازها وكان الماء قد عجزهم فنزلوا الي البر ليستقوا فلم
يتركهم اهل الموضع الا حتي بعوا (8) منهم من القمح قليلاً فلما كان في اثر
هذا وصل من مدينة اطربلس غرابًا معمرا (9) من عند واليها ومقدمها
وقبض على القوم وانهبهم وقبض على الذي وجد في المركب من التجار ونجا
بعض منهم في العشاري وقذفوا حتي وصلوا الي اطربلس وهم منتسوبين (10)
بصاحبها فقبض على جميعهم وانه... (11) جميع ما وجد عندهم من قمح ومال
وهم في سجنه وتحتي (12) اسره حتي الان فرغبتنا (13) جميعنا الي فضل سيدنا امير
المومنين ايده الله لينفذ امره العلي بتسريحهم بجملتهم وجميع مالهم ويصرحوا (14)

---

desiderii felicemente succedono; che Dio colmi la sua vita di beni e di seconda fortuna, e largamente dispensi agli eserciti suoi trionfi e conquisti, con la sua benignità e possanza.

Vi scriviamo, che Dio vi aiuti e secondi, dalla città di Pisa, cui guardi Iddio, come una nave di mercatanti nostri e di gente del nostro territorio e giurisdizione, avendo caricato grano nell' isola di Sicilia e fatto vela per la città di Tripoli, cui Dio difenda, fu cacciata dai venti su le spiagge di quella, e (i marinai) scarseggiando d' acqua, sbarcarono per attingerne; ma la gente del luogo nol consentì se non dopo che le vendettero un poco di grano. Giunta in questo mezzo da Tripoli una corvetta, [e] armata dal capitano e prefetto della città, prese e svaligiò i naviganti e s' impadronì di tutte le merci ch' erano nella nave. Alcuni che si salvarono su l' Usciara [f] ed a forza di remi arrivarono a Tripoli, sendosi presentati al governatore, questi, li fece prender tutti e rubò quanto grano e denaro loro rimanea. Sono fin oggi in prigione tenuti come cattivi dal detto governatore. Noi tutti chiediamo dunque dalla bontà del nostro signor Principe dei Credenti, cui Dio aiuti, che spedisca l'alto suo comando di metterli in libertà con ogni aver loro, e rimandarli nella miglior condizione a' lor paesi; poich' essi e

على التي هيا (15) احسن الي اوطانهم اذ هم وسواهم من مَن شملهم هذا الامر
الملتزم والعهد النافذ المحكم مومنين في انفوسهم (16) واموالهم في جميع بلاد
الموحدين لا باديه تسوديهم (17) ولا صردمه (18) تلزمهم سوي العشر المعتاد اخذه
منهم والله بعزته يجعلنا ممن وفيا (19) بعهده وحافض (20) على عقده بمنه
وفضله والسلام الاعظم الاكرم على الحضرة العليا ورحمت الله تعلي ۞

Excellentissimo et altissimo dño Ioseph Ebuiacop dei gratia Elmire elmomini
filio dñi Elmire elmomini regi regum et dño dominantium.
Hec carta detur dño elmire elmomini.

امير المومنين ابويعقوب يوسف بن امير
المومنين ايد الله امرهم واعز نصرهم

---

quant' altri sono compresi nel trattato (tra di noi) stipulato e nel patto (nostro) vigente e fermo, vanno assicurati in loro persone e robe per tutti i paesi degli Almohadi, sì che non abbiano a patire alcuna molestia nè pagare gravezza, se non che la decima solita a levarsi sopra di loro. Così Dio con la sua possanza, bontà e grandezza, ci ponga (sempre) tra quelli che compiono lor trattati e mantengono lor patti. Tanti onorevoli saluti alla alta Maestà (vostra), e la misericordia di Dio.[9] (23 aprile 1181).

Il Principe dei Credenti Abu Ia'kûb Iûsuf figlio del Principe dei Credenti, che Iddio gli aiuti ed aumenti lor vittorie.

III.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حقّ حمده

الي امير المومنين امام الموحدين ابي يعقوب يوسف ابن امير المومنين ايد الله
امرهم واعز نصرهم معظمون مقامه وملتزمون اعطـــايه ابلده مطران بيشة
وكرسقة وسردانية وقناسلتها وقامستها واهل العقد والحل فيها سلام كريم
حفيل على الحضرة المكرمة ورحمت الله تعا وبركاته وبعد حمد الله على العلم
والايمـــان به انه الحكيم العليم الاول القديم الذي لا تدركه الابصـــار ولا
تحيط به الاقدار ولا تقيف على كنة عظمته الاخطـــار الموجود بكل مكان
الخـــارج عن كل زمان كان بلا ابتداء الدايم بلا فنـــاء نحمده جل وتعلي

Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso. Lode a Dio come gli si dee.

Al Principe dei Credenti, Imam degli Almohadi, Abu-Ia'kûb-Iûsuf, figlio del Principe dei Credenti, il cui governo Iddio favorisca e li esalti con la vittoria. Riverenti a sua dignità e pronti a' suoi servigii, Ubaldo metropolitano di Pisa, Corsica e Sardegna, e i Consoli, Conti e ministri della pubblica autorità di essa (città, fanno) tanti onorevoli saluti a Sua Maestà e (le augurano) la clemenza e le benedizioni di Dio.

Dopo resa lode a Dio per la scienza e la fede (ch'Egli ha dato agli uomini), ch'Egli è il Savio, il Sapiente, il Primo, l'Eterno, Cui non arrivano gli sguardi, Cui non costringono i destini, la Cui somma grandezza non bastano i pensieri a scrutare, l'Ente che sta in ogni luogo, e fuor d'ogni tempo, il Perenne senza principio nè decadenza: lodiam Lui, ch'Ei sia magnificato ed esaltato, imploriamo

ونسالوه [1] بعزته وعظامة قدرته ان يديم العزة الي امير المومنين موفور
الجملة متواصل النعمة منصور الرايات منجح الطلبات ملا الله ايامه سعدا
ونجحا واوسع جنده نصرا وفتحا بمنه وطوله وحوله وقوته كتابون [2] الي
الحضرة المويدة ادام الله عزها واعز نصرها من مدينة بيشة حرسها الله
ونحن واقفون على التزام رسوم العهد المكرم وحدوده والجري على مراسمه
المتعارفة في اطلاقه وتفيده [3] ومثل ذلك عهدنا عن الامر العزيز في هاذه
المدة السالفة عهد شديد الاحول بعيد فيما علمنا عن الوهن والاختلال
حافظ عهدته لما يحفظه العهد الموكد من النفوس والاموال والان وصلنا ايد
الله امركم واعز نصركم على أَلسنة تجارنا الوردين sic من بجايه عمرها الله انا [4] ابا
عمرو بن على بن حسون متولي اشرافنا [5] فيها انهي اليهم وانفذ امره عليهم
ان لا يبعون [6] ولا يشترون من امتعتهم وانواع سلعهم الذي كانت عادتهم

---

dalla sua onnipotenza ch'Ei prolunghi gloria al Principe dei Credenti, ricco d'ogni virtù e prosperità non interrotta; le cui bandiere riportan vittoria e i desiderii felicemente succedono, che Dio colmi la sua vita di beni e di seconda fortuna, e largamente dispensi agli eserciti suoi trionfi e conquisti, con la sua benignità e possanza.

Scriviamo alla Maestà favorita da Dio, il quale mantenga sua possanza e accresca sue vittorie, dalla città di Pisa, cui guardi Iddio, intenti sempre ad osservare i patti e condizioni dell'onorevole trattato, ed a far che i principii di quello vengano più largamente applicati e sviluppati. E similmente nei tempi passati cotesto illustre governo compì lealmente e di gran volontà le condizioni che stipolavano a favor dei nostri cittadini la guarentigia [a] delle persone e degli averi. Ma adesso abbiam risaputo — che Dio favorisca il vostro governo ed esalti la vostra vittoria — per bocca dei nostri mercatanti reduci da Bugia — cui Dio prosperi — come Abu-Amr-ibn-Ali-ibn-Hasûn, preposto alle nostre faccende [b] in essa città, lor abbia vietato per espresso ordine, di vendere e comperare quelle robe e spezie di merci che erano soliti incettare e farne traffico, fuorchè a colui che abbia in

شرايه والتصروف [7] به الّا ان يجلبون كل واحدا [8] منهم ممن تبلوع [9] بضاعته
خمسمايه دينارًا دِرعمًا كبرا [10] جيدا وهذا امر ليس [11] يقتضه العهد المحكم ولا
الامر النافذ الملتزم الذي لا نقض لعهده ولا حل لعقده فهوا [12] عندنا وعندهم
عهد ملتزم موكّد ورسم مكتوب مبرم مجدد بالامن والامان لا نايبة تنوبهم
ولا ضريبة تلتزمهم سوا العشر المعتاد اخذه منهم فرغبنـــا الي الحضرة المكرمة
ايد الله نصرهـــا ان ينفذ امرها العالي الي العمال والمتصرفين في انظارها ان
يحملوا تجارنا ومسافرينـــا على ما جرات [13] به عادتهم في ما تقدم من الاقبال
والايراد ولا يطلبون منهم خلاف ما عاينوه من المللوف [14] منه والمعتـــاد ولا
يهوبهم sic فزعا ولا ينددونهم باذاية برا وبحرا والله بعزته يبقي ما بيننا علي
ما يرضاه موصولا ولا يجعل للغير عليه سبيلا بمنه ويمنه وحوله وقوته وسلام
الله الاعمّ الاكرم على حضرة سيدنا الاعظم ورحمت الله تعا وبركاته وحسبنا

---

commercio (almeno) un valsente di cinquecento dinâr ruspi, [c] grossi e buoni. La quale condizione non è prescritta dal trattato fermato, nè dall' atto vigente ed obbligatorio, quello di cui non si possono spezzare i patti nè sciogliere la stipulazione, sendo per noi, come per voi, trattato obbligatorio e fermo, ed ordinamento scritto confermato e rinnovato in buona forma, [d] (in virtù del quale i nostri mercanti) non debbono patir alcuna molestia nè pagare gravezza, se non che la decima solita a levarsi sopra di loro. Preghiamo dunque l' onoranda Maestà — cui Dio favorisca con la vittoria — che spedisca suo eccelso comando ai governatori ed agli officiali suoi, affinchè permettano ai nostri mercatanti e viaggiatori di venire ed andare liberamente, secondo l' antica consuetudine, senza richiedersi da loro nulla di contrario a ciò che si riconosca solito e consueto, nè minacciarli, nè arrecar loro alcuna molestia in terra o in mare. Che Dio, con la sua possanza, mantenga le amichevoli relazioni che son tra noi, per suo (divino) piacimento, e per sua bontà, favore, aiuto e possanza, non permetta che le si mutino. Saluto pienissimo, onorevolissimo alla Maestà del nostro eccelso Signore, e misericordia e benedizioni di Dio. Dio è la nostra speranza e buon protettore. Scritto il primo

الله ونعم الوكيل وكتب في اول شهر يوليوه سنة الف ومايه واثني وثمانين
لالتحام المسيح السايد (15) ۞

. . . . . . domino Ioseph Elmire Elmomini
. . . . dam Amire Elmomini omnium Elmirarum Elmire.

... مير المومنين وامام الموحدين
... يد الله امره واعز نصره ۞

---

di luglio dell' anno mille cento ottantadue dell' Incarnazione del Signore il Messia. (1181 *dell' anno comune.*)

(Il Princi)pe dei Credenti e imam degli Almohadi
(che favo)risca Iddio il suo governo ed aumenti sue vittorie.

IV.

الى الارك بشققه والقناصار والاشياخ والاعيان بييشة
أبقاهم الله ميسَّرين لما يرضاه من المحلّ لمقدارهم العارف
بمكانتهم اسحق ابن محمد بن علي ۞

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي جميع انبياۤيه وسلم تسليمًا الحمد لله رب
العالمين الذي تمت كلمته علي عباده المخلصين ودلت اياته المحكمات انه هو
الملك الحق المبين وصلواته الطيبات علي انبياۤيه المرسلين وبعد ايها السادة
العظماء الجلة الزعماء فانا كتبناه اليكم عن شكر لله تعا نستدرّ به نعمته ونسله
كفايته وعصمته ونتوكل عليه سبحانه ولا إلاه سواه في الموفي عشرون شهر صفر

All' Arcivescovo, Consoli, Anziani e Notabili di Pisa, che Dio li mantenga disposti ad (operar) quanto gli sia accetto.

Dal riconoscente lor potenza e dignità, Isacco-ibn-Mohammed-ibn-Ali.

Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso; che Egli benedica a tutti i suoi profeti e lor dia piena pace. Lode a Dio Signore dei mondi, Quegli la cui parola si è compiuta a favore dei suoi schietti adoratori, e i cui indubitabili miracoli mostrano lui essere il Re, la manifesta Verità. E che le sue sante benedizioni (scendano) sopra i profeti da lui inviati.

Dopo ciò, o riveriti Signori, illustri e potenti, vi scriviamo, grati al sommo Iddio, implorando le sue grazie, chiedendogli il suo aiuto e custodia, e affidandoci in Lui — ch' Ei sia lodato e (si attesti) non esistere altro Iddio che Lui. — (Vi scriviamo) correndo il ventesimo dì del mese di Sefer, anno cinquecentottanta, [a]

ثمانين وخمس ماية الموافق لاول شهر يونيه بالعجمي بعد ما وصل كتابكم
الاثير لدينا صحبة رسولكم الجليل سقير بن فجناله [1] بن قولندي الشهير الذكر
عندكم حسبما تضمنه كتابكم الاثير يسره الله لما يرضاه واوليناه من الكرامة
المستحسنة والرعاية والمبرة الجامعة لانواع الحفاية اتفقوا [2] عليه من قبله ان
شآ الله واسعفناه في كل ما سأله لكم اجلالا لمكانكم واكراماً لمخاطبتكم واستمرارا
لصداقتكم التي نحن بها وانتم على حكم الوفاء ومقتضي الصفاء جعل الله ذلك
في سبيل خير . . . [3] شاملٍ مستمرٍّ وقد انعقد بيننا وبين رسولكم سقير المذكور
ما ارتبط اليه من المصالحة عنكم وامضاه حسبما تضمنه كتابكم وحواه ما
جعلتم له العقد فيه والتزام ما يتضمن من الشروط بمقتضاه وان جميع ما
التزمه من ذلك فجميعكم قد التزمه وارتضاه وجوزه وامضاه فابرمناه معه
حسبما تفقوا عليه من نسخة تصلكم من قبله قد استمرّ عندنا مثلها لفظا

---

che corrisponde al primo del mese Agemi [b] di giugno, dopo il ricapito della vostra riverita lettera, recataci dal vostro ambasciatore, l' illustre Sigiero figlio di Guccionello figlio di Gualandi, uomo di chiara fama appo di voi, come si scorge dalla riverita vostra lettera, al quale (auguriamo) che Dio agevoli (ogni opera) che a Lui sia accetta.

Col quale abbiam compito tutte le parti di onoranza, cortesia, attenzione e grata accoglienza che saprete da lui medesimo, se a Dio piaccia; e gli abbiamo soddisfatto in tutte le domande presentate a nome vostro, (volendo noi) far ossequio alla vostra dignità, onorare la vostra missione e mantenere quella amicizia che noi osserviamo al par di voi fedelmente e schiettamente: così Dio ne faccia conseguitare bene e . . . . . prospero e durevole.

Tra noi e il suddetto ambasciatore vostro Sigieri si è stipolato l'accordo nel modo da lui disposto ed approvato in vostro nome, a tenore della vostra lettera e secondo (le facoltà) comprese nell' atto che voi gli deste per far questo, e promettere l'osservanza dei patti contenuti in esso (trattato, avendo lui dichiarato) che quanto ha promesso (debba intendersi) promesso, accettato, approvato e ratificato da voi tutti. E tanto abbiam noi fermamente stabilito con essolui, come vedrete dalla copia che vi perverrà per (mano di) lui, (mentre) il consimile qui è

ومعني ونحن نسل الله في ذلك كله توفيقه وارشــاده وان يولي هذا الامر يَمَنَه
وسدادَه بمنّه لا رب سواه والسلم الجزيل موصولا نخصكم به علي واجبه [4]
وحسبنـــــــــــــــــا الله ۞

---

già messo in esecuzione alla lettera e nello spirito. Chieggiamo a Dio in tutto ciò il suo aiuto e indirizzo, e ch' Egli accordi in questo affare favore e sostegno per sua bontà: chè non v' ha altro Dio che Lui. Vi mandiamo piene e segnalate salutazioni, com' è debito. E fidiamo in Dio.

V.

بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله علي محمد وعلي آله وسلم تسليما

والحمد لله وحده

الحمد لله المتعالي عن الانداد والقرناء المتقدس عن الصواحب والاجنباء المحيط علمه سبحنه ما يلتج في الارض وما يعرج في السما والصلاة علي محمد رسوله المصطفي ونبيه الاكرم المجتبي خاتم الرسل والانبيا المبتعث بالحنيفية السمحة الجلية لغياهب الكفر المتراكة [1] الظلما الناسخ برسالته الخاتمة وشريعتة الدايمة كل ملة ونحلة الي يوم الدين والجزا الموعود وعد الحق ببلوغ ملك امته ما زُوي [2] له من المشارق والمغارب والاكناف والارجاء والرضا عن الامام

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio a Maometto e alla sua schiatta, e loro dia piena pace.

Lode a Dio unico.

Lode a Dio altissimo, da non poterglisi contrapporre nè congiungere altro ente; santissimo, da non poterglisi accompagnar altri, nè mettere allato; a Lui, la cui sapienza abbraccia tutto quel che si sprofonda nelle (viscere della) terra e quel che salisce nell' (alto del) cielo: e benedizione a Maometto, il suo apostolo puro, nobilissimo ed eletto profeta, ultimo tra gli apostoli e profeti, inviato (a recar) la benefica religione Hanifita, [a] la quale rischiara la caligine dell' infedeltà e spazza le tenebre; quegli la cui missione finale e legge durevole abolirà ogni altra religione e setta innanzi il giorno del giudizio e innanzi la ricompensa promessa, da chi il ver promette, (cioè) che l' impero del suo popolo arrivi ad avviluppare gli Orienti e gli Occidenti, e (tutti) i lati e le bande (della terra).

E che (Egli) gradisca l' Imam illibato, il Mehdi notissimo, che vivificò le

المعصوم المهدي المعلوم محيي رسم الدين بعد الدروس والعفا ومعيده الي
حالته الاولي من الوضوح والجلا ومظهر معالم الشريعة بعد ما تناولها الجهل
بيد الاضمار والاخفا وعن خليفته الاهدي وحواريه الارضي سيدنا الامام
امير المومنين ناشر علومه الباهرة الاضواء وممشي دعوته العلية الي غايتها من
الاظهار والاعلاء ومرقيها من درجات الكمال ومراقي التمام والاستقلال الي ارفع
حالات السمو والنماء والدعا لسيدنا الامام امير المومنين بن سيدنا الخليفة امير
المومنين مقتفي اثرهما الصالح ببالغ الاقتفا والمقتدي بهديهما والمهتدي
بنهجهما اتم الاهتدا واكرم الاقتدا بوفور الانصار وظهور اللواء وعز
الاولياء وكبت الاعدا وفتوح تتناسق ووعود يتسابق نجازها ويتلاحق علي
مرور الاوقات وتعاقب الاناء هذا ما امضاه امير المومنين بن امير المومنين
ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته من الصلح للقناصلة والاشياخ والاعيان

vestigia della religione, cancellate e dileguate, e la tornò alla pristina evidenza e splendore; colui che rischiarò gli insegnamenti della legge dissipata dall'ignoranza, con quella mano che seppellisce e nasconde.

(Gradisca) altresì il suo Califo direttore e suo gradito apostolo, il nostro signore l'Imam principe dei Credenti,[b] banditore delle splendide scienze divine, quegli che condusse la eccelsa predicazione al massimo segno di pubblicità e d'altezza, e la sollevò, pei gradi del compimento e le scale della perfezione, fino alla sommità estrema.

Preghiamo, poi, che al signor nostro l'Imam e principe dei Credenti, figlio del signor nostro il Califo principe dei Credenti, seguente con ogni sforzo le sante vestigia d'entrambi (i predecessori), perfettamente docile alla loro guida e indirizzato al tutto sulla loro via, (conceda Iddio) numerose vittorie, gloria delle sue bandiere, possanza de'suoi fidi, confusione de'nemici, continui conquisti e successi felici, che precorrano alle speranze e proseguano non interrotti finchè durino i tempi, e si alternino le stagioni.

Ecco l'accordo che concede il principe dei Credenti, figlio del principe dei Credenti, — i quali Iddio secondi con la vittoria e li rinforzi del suo aiuto, — ai Consoli, Anziani e Notabili, ed a tutto il popolo di Pisa e del suo territorio da

والكافة من اهل بيشه وجهاتها من بلد العتيق الي قاب قرب والجزاير التي
هي سردانية وقرصقة [3] وابلنبزة والبة وقبرارة ومونت اقرشت وجلية وقرقونه
وكل من فيها هداهم الله بعد ما ارسلوا من زعمايهم واعيانهم اطروان بن
تدسك وفقه الله واصحبوه مخاطباتهم واستنابوه في العقد لهم وعليهم واحالوا
عليه في انهاء رغباتهم والاعلام بما عندهم فعرّف رسولهم المذكور برغبتهم
في ادامة الهدنة لهم وحرصهم علي امرار ما عمّهم من نعمة الاعتلاق بذمة
هذا الامر العزيز وشملهم وقرر ما عندهم من الضراعة في حفظ عادته الجميلة
عندهم ورب ض... الا حراق.. لهم وانهم ملتزمون لكل شرط يشرط عليهم
ومنتهون الي جميع ما يُحلّ لهم فاسعف اعلي الله مقامه ونصر اعلامه ر...بتهم [4]
واجاب مسألتهم وامر لهم صلحهم علي عادتهم وهدنتهم وعقد له السلم الي
مدة من خمسة وعشرين عاما من تاريخ هذا الكتاب علي الامنة التامة والمعدلة

Civitavecchia [c] infino a Capo Corbo, aggiuntevi le isole, cioè Sardegna, Corsica, Pianosa, Elba, Capraia, Monte Cristo, Giglio e Gorgona, ed a ciascun abitatore di detti paesi, che Dio li indirizzi; i quali (Consoli ec.) aveano mandato uno dei loro nobili e ottimati, At..r..wann figlio di Tedesco, a cui Dio sia propizio, accompagnandolo di loro epistole, e deputandolo a stipulare diritti ed obblighi da parte loro, e commettendogli di esporre (al principe dei credenti) i loro desiderj e far conoscere il loro intendimento.

Or il detto ambasciatore ha manifestato esser loro desiderio di prolungare la tregua stabilita con essi, e lor brama di continuare nel godimento del vantaggio che torna dalla pattuita protezione [d] di questo glorioso governo; ed ha dichiarato andar compresi tutti (i detti popoli in tal proposizione), e solennemente affermato, esser loro contenti di mantenere dalla loro parte le buone consuetudini (stabilite) da essa (tregua) e . . . . . , [e] e disposti ad osservare qualunque patto venisse loro imposto, e tenersi soddisfatti di tutto ciò che fosse loro conceduto.

(Il Califo), che Dio esalti la sua grandezza e renda vincitrici le sue bandiere — ha compiuto i loro desiderj e assentita la loro domanda, ordinando a favor loro l'accordo, secondo il consueto, e la tregua; ed ha stipulato con esso (ambasciatore) la pace [f] infino al termine di venticinque anni dalla data del presente, in guisa che (godano i Pisani) piena sicurezza e giustizia senza eccezione, ed ha loro permesso,

الشاملة العامة واذن لهم اعلي الله اذنه ووصل انعامه ومنّه في الوصول الي بلاد
الموحدين اعزهم الله للتجارة فيها والتجهز منهـــا وقصرهم علي اربعة بلاد من
جملتها وهي سبتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله ولم يبح لهم النزول بغيرها
ولا الاحتلال بسواها الا لضرورة من صعوبة البحر تلجيهم الي الارسا بساحل
من السواحل دون ان يبيعوا فيه شيـــا او يشتروه او يكلموا احدا من اهله في
ذلك او يخاطبوه حاشي المرية حرسها الله فان لهم ان يتزودوا منها ويصلحوا
ما اختلّ من مراكبهم فيهـــا لا غير متي احتاجوا الي ذلك ومتي تعدي احد
منهم هذا الحد المحدود فدمه وماله مباحان لاهل هذا الامر العزيز لا ذمة
تمنعه ولا عهد لتعديه تجزه ومتي نجم من اهل بلادهم الذين هم في هذا التاريخ
قاطنون بهـــا وساكنون فيها ناجم لاغتيال او مجاهرة او خرج منهم ممن يتعين
عندهم خارج كان خروجه من بلادهم او من غير بلادهم لقطع سبيل او حرابة
او تعرض منهم متعرض للمسلمين عصمهم الله بنوع من انواع المضرة والإذاية

— così Dio esalti i provvedimenti di lui [g] e gli faccia sperimentare insieme i suoi beneficii e bontà, — di venire nei paesi degli Almohadi — che Iddio li esalti — a fine di esercitarvi i loro traffichi ed esportarne (merci); limitandoli (bensì) a quattro paesi dei suddetti, cioè Ceuta, Orano, Bugia e Tunis, cui Dio guardi, senza che lor fosse lecito di sbarcare o soggiornare in altri paesi degli Almohadi, se non che per forza di tempesta, che li costringesse a salvarsi gittando l' áncora in alcuna spiaggia; dove però non potranno vendere nè comprare alcuna cosa, nè trattare di commercio, nè (altrimenti) conversare con alcuno degli abitanti. È eccettuata Almeria, che Dio la custodisca, dove potranno far vittuaglie e risarcire le loro navi quando ne abbiano bisogno, ma non ad altro effetto. Che se alcun Pisano trasgredisca così fatti termini, la sua vita e l' avere sieno a libito della gente di questo illustre governo, nè protezione [h] lo difenda, nè trattato gli sia scudo contro (gli effetti della) sua trasgressione. Se mai fra i popoli che al presente abitano e soggiornano nei paesi de' Pisani, sorga chi si dia ad atti di rapina od ostilità, ovvero se alcun uomo cospicuo tra loro esca, sia dal loro paese o sia da altro, a rubare o far guerra o (altrimenti) molestare i Musulmani — i quali Iddio custodisca — con qualsivoglia maniera di danno e molestia, sia a cura di essi

فعليهم اخذه بجريرته ومعاقبته بما يوجبون علي من جني عليهم مثل جنايته
دون مسامحة في ذلك ولا مساهلة ولا مساعدة في شي منه ولا مداهنة وعليهم
الّا يحملوا احدا من المسلمين معهم ولا يسافرونه في مراكبهم ومن فعل ذلك
منهم فقد نقض عهده ووجب لهذا الامر العزيز ان يمضي فيه بما شاء حكمه
وكان له ان يتملك رقبته ويستبيح ماله ودمه وعليهم ان يؤدّوا ما جرت العادة
باخذه منهم من العشر علي العـــادات المعروفة والشرايط المعلومة دون زيادة
عليهم ولا إحداث امر لم يكن يلزمهم الا في ما صرفوه من سلعهم وفي ما
تبـــايعوه بينهم من مراكبهم فان العشر ساقط عنهم في هذين الوجهين لا
يطلبون به في شي منهما ومتي وصلوا الي بلد من البلاد المأذون لهم في الوصول
اليهـــا ولم يريدوا ان يفرغوا فيه مراكبهم ولا يبيعوا به سلعهم فليتركوا في
ذلك لاختيـــارهم ولا يكرهوا فيه علي خلاف مرادهم ولهم ان يُحفَظوا في بلاد
الموحدين اعزهم الله علي عادتهم ويُجَرّوا من العدل والحماية علي رسمهم ويمنعوا

(Pisani) di catturarlo per cotesto misfatto, e punirlo con la pena stabilita per somigliante reato commesso a danno di loro (concittadini), senza remissione, alleviamento, nè favore, nè dissimulazione di sorta. È vietato di più (ai Pisani) di portare alcun musulmano, o farlo viaggiare in lor navi: e qual Pisano l'oserà, avrà infranto il patto; e questo alto governo avrà il diritto di dargli que' gastighi che crederà giusti, ed (anche) farlo schiavo o render lecito che si desse di piglio nel suo sangue ed avere. Son tenuti i Pisani a corrispondere la decima che si leva sopra di loro secondo le note consuetudini e i patti ben conosciuti, senza aumento a carico loro, nè innovazione in cosa a cui non sieno stati obbligati per l'addietro; ad eccezione delle merci che barattino tra di loro o delle navi che vendansi l'un l'altro, poichè in questi due casi sono disobbligati dalla decima, nè loro si può richiederla. Arrivando (i Pisani) in alcuno dei paesi ove è loro permesso, e non volendo scaricarvi le loro navi, nè vendervi le loro merci, si lascino fare a loro piacimento senza sforzarli ad operare altrimenti. Dovranno essi nei paesi degli Almohadi, ai quali Iddio dia gloria, venire rispettati al solito e trattati con giustizia e difesi in ciò ch'è giusto, e resi immuni da chiunque li volesse

من كل من يريد أَذاهم او التسبب بمكروه اليهم واذا لقيتهم في البحر اساطيل
الموحدين نصرهم الله فلا سبيل لهم الي تعرضهم ولا الي اذايتهم في نفوسهم ولا
اموالهم ولا فى شي من شوونهم او احوالهم وفاءً بذمتهم وامضاءً لاحكام سلمهم
وهدنتهم فعلي هذه الاصول المقررة والفصول المفسرة انتظمت هذه المهادنة
وانعقدت هذه المسالمة والمصالحة وبالله التوفيق في كل حل وعقد وعليه
التكلان فى كل حرب وعهد لا رب غيره ولا خير يرجو الا خيره وجعل ادام الله
تاييده وظاهر سعوده هذا الكتاب خمس نسخ يمسكون منها واحدة في بلدهم
ويستظهرون بباقيها في البلاد الماذون لهم في الوصول اليها توسعة عليهم
واكمالا للمنّة لديهم وكتب في اوايل شهر رمضن المعظم عام اثنين وثمانين
وخمس مايـــــــــــــــــــــــة ۞

offendere e ingiuriare con parole. Incontrandoli in mare le armate degli Almohadi, a'quali Iddio dia vittoria, esse non li impediranno e si guarderanno dall'offenderli nelle persone, averi o che che altro; (e ciò) per osservare la protezione e gli (altri) capitoli della pace [i] e tregua accordata ad essi Pisani.

Su cotesti saldi principii e in cotesti distinti capitoli si è ordinata la presente tregua, e si è fermata questa pace ed accordo. [j] Dio è quegli che favorisce (gli umani) in qualunque (atto) che sciolga o stringa (le loro relazioni), e in Lui è da rimettere ogni guerra o pace; non v' ha altro signore che Lui, nè altro bene da sperare se non quello che viene da Lui. (Il Califo), che Dio gli continui sempre l'aiuto suo e faccia risplendere la prosperità di lui, ha ordinato, per far cosa grata a' Pisani e compiere sua bontà verso di loro, che si facciano di questa scrittura cinque copie, delle quali essi (Pisani) tengano l'una nel loro paese, e mostrino le rimanenti nei paesi ne' quali è loro permesso d'approdare. Scritto nei primi del riverito mese di Ramadhan dell'anno cinquecento ottantadue (15 novembre 1186).

VI.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيّدنا محمد
وسلّم تسليماً

الاشيــاخ الاجلا الكبرا الكرما الاثرا الارشفشك والقناسلة والحكام والاعيان من
اهل بيشة هداهم الله لرضــاه وارشدهم لما يرضاه مكبرهم وموثرهم عبد
الرحمن بن ابي الطاهر الناظر بديوان افريقية كلاها الله اما بعد حمد الله العلي
العظيم والصلاة علي سيدنا محمد نبيه الكريم والرضي عن الامام المعصوم المهدي
المعلوم وعن الخلفا الراشدين الجاريين علي سنن هديه القويم والدعا لسيدنا
ومولانا الخليفة الامام امير المومنين ابن الخلفا الراشدين بدوام النصر العميم

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e gli dia piena pace.

Agli sceikhi illustri, grandi, onorevoli, celebri, l' Arcivescovo, i Consoli, i Giudici e i Notabili del popol di Pisa, che Dio li guidi ad (opere che) gli siano a grado e gli indirizzi alla (meta) di suo contentamento, il loro ossequioso ammiratore, Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Tahir, ispettor delle dogane d' Africa, [a] che Iddio la custodisca.

Dopo fatte le lodi a Dio alto e possente, pregato pel nostro signore Maometto suo nobile profeta, implorata la divina grazia per l' Imam illibato, il Mehedi notissimo e pei Califi giusti, governanti secondo le usanze del retto indirizzo, e chiesta in favor del nostro signore e padrone, il Califo e Imam principe dei Credenti, discendente dei Califi giusti, la durata della piena vittoria e largo

والفتح الجسيم فكتب اليكم من تونس كلاها الله سايلا عن انبايكم وتلقيا لما
يَرِدُ من تلقايكم والذي يجب لعلامكم به ارشدكم الله ووفقكم ان وصل الي
مرسي تونس كلاها الله مسطحان للبيشانيين احدهما يسمي الاركابوسه والاخر يسمي
الكروناطه ومعهما ز . . ج [1] قطايع فوجدوا بالمرسي ثلاثة مراكب للمسلمين
احدهم sic تيسر للاقلاع وفيه جميع وسقه وجميع التجار والر. . . ب [2] والمركبان
فيهما بعض الوسق فاخذوا ثلاثة مراكب للمسلمين المذكورة بجميع الوسق
وجميع التجار والركاب وقتلوا جماعة من المسلمين سوي من رمي نفسه الي البحر
فمات غريقا وجرح منهم ما لا يحصي وانتهكوا حرمتهم وفضحوا حريمهم فاتفقت
بيننا وبينهم مراسلات في رد المراكب وخوّفناهم جانبكم وعقوبتكم لهم علي
سو فعلهم اذ اتصل بنا انكم احلفتموهم قبل خروجهم ان لا يتعرضوا احدا
من المسلمين ولا يقصدونه بضرة ولا اذية فبعد الخطب الطويل معهم ما ردوا
المسلمين [3] علي اسوا حالة من الجراح والعري دون ان يتركوا لهم شيا من

conquisto, (diciamo che) vi si scrive da Tunis — che Iddio la custodisca — chiedendo nuove di voi, con premura d'intendere quanto vi occorresse. Or è uopo di farvi sapere — che Dio vi guidi bene e aiuti — come giunsero nel porto di Tunis — che Iddio la custodisca — due *mosattah* [b] pisane, chiamate l'una l'Orgogliosa e l'altra la Coronata, con una coppia di galee. [c] La cui gente trovando nel porto tre navi musulmane, una delle quali era pronta a salpare avendo a bordo tutto il carico e tutti i mercanti e marinai, e le altre due una parte del carico, le prese tutte e tre, con carico, mercatanti e marinai; uccise parecchi musulmani; se non che alcuni, gittatisi in mare, perironvi affogati, e ne ferì altri moltissimi, e maltrattò le loro famiglie e fece vergogna alle loro donne. Trattammo noi allora per messaggi con questi (ladroni) la restituzione delle navi, e minacciammo (di richiedere) l'autorità vostra e (provocare) il gastigo che avreste dato secondo tal misfatto: sendo noi informati che, avanti la loro partenza, lor avevate fatto giurare di non molestare alcun musulmano, nè recargli offesa nè ingiuria. Dopo lunghi parlamenti ci resero alfine i musulmani; ma feriti, malconci, ignudi, senza lasciar loro nè roba nè danaro; restituirono le due navi che non erano cariche del tutto, e

رحالهم واموالهم وردوا المركبين الذين فيهما بعض الوسق واقلعوا بالمركب
الثالث واتفق اثر ذلك وصول الاسطول المظفر فالفاهم بمرسي راس الجبل فرده
عن قتالهم واخذهم ونكالهم عقوبة الامير العزيز ادامه الله اذ لم يكن تقدم
اليهم امر بذلك فاجتمع الطلبة الذين كانوا بالاسطول المظفر اعزهم الله باصحاب
المسطحات واعيانهم وقبحوا عليهم سو فعلهم وخوفوهم عقوبة الامير العزيز
ادامه الله وعقوبتكم علي ما انتهكوا من حرمة المسلمين وافسادهم مرسي امير
المومنين ادام الله له العزة والمكرم والفتح المبين فردوا المركب دون شي من
البضايع التي كانت فيه والاموال والاثاث الذي كان للركاب والحجاج وقالوا
للطلبة المذكورين جميع ما اخذنا للمسلمين من مال وبضايع يوخذ من اصحابنا
البيشانيين الذين بتونس اصحاب مركب الرندله وغيرهم من البيشانيين ونحن
نعيدوا عليهم جميع ما يردّوا عنا للمسلمين عوضا مما اخذنا لهم اذا وصلوا الي
مدينة بيش فرفعت المسئلة الي السيد الاجل المعظم الامام الاسعد الكريم

---

salparono recando seco la terza nave. Occorse intanto, che arrivando l' armata vittoriosa (del nostro principe) li trovò nel porto di Ras-el-Gebel; [d] la quale, se si ritenne dal combatterli, prenderli e dar loro pena esemplare, fu pel rispetto del glorioso Emiro — cui Dio conceda lunga vita — non avendo da lui ordine di farlo. I *Taleb*, [e] i quali si trovavano sulla vittoriosa armata — che Dio lor dia gloria — abboccatisi coi padroni e principali delle *mosattah*, rinfacciaron loro il brutto operare, minacciandoli di gastigo dalla parte del glorioso Emiro — cui Dio prolunghi la vita — e dalla parte vostra, pei maltrattamenti alle donne de' musulmani e per la violazione del porto del principe dei Credenti — a cui Dio conceda sempre gloria, onore e splendida vittoria. — Allora (i ladroni pisani) reser la nave senza la menoma parte delle merci che v' erano, nè del danaro e robe dei marinai e pellegrini, rispondendo ai *Taleb:* Tutto il danaro e le merci che abbiam prese ai musulmani, si ritoglieranno in Tunis ai nostri compagni pisani, padroni della nave Rondella, e ad altri Pisani, e di tutto ciò ch' essi avranno reso di parte nostra ai musulmani in compenso di quel che noi abbiam tolto, noi li ristoreremo all' arrivo loro in Pisa. Riferita cotesta proposizione all' illustre e riverito signore l' Imam felice e nobile Abu-Zeid, figliuolo del signor nostro il Califo principe dei Credenti

ابي زيد بن سيدنا الخليفة امير المومنين ادام الله تاييد امرهم ووصل اسباب
ظفرهم اذ كانت النازلة اتفقت عند وصوله الي تونس كلاها الله فامر اعلي الله
امره واعز نصره ان يحضر القاضي والاشياخ والشهود بالجامع الاعظم ويستحلفوا
اصحاب المراكب والتجار والركاب في مقطع الحقوق منه علي ما اخذ لهم
البيشانيون اصحاب المسطحات بعد ان يجتهد في البحث عنهم والكشف عن
مقدار ما كان عند كل واحد من التجار والركاب فبولغ في الاجتهاد في الكشف
عن ما اخذ لهم وحلفوا علي ذلك في الجامع الاعظم بمحضر القاضي والاشياخ
والشهود وامر اعلي الله امره ببيع قمح البيشانيين بمحضرهم وبمحضر الشهود
والكتاب ايضا من البيشانيين فلم يف ثمن القمح بما اخذ للمسلمين فابيع قمح
اللكّيين وكمل به المال فكتب لهاولآ البيشانيين هذا الكتاب لتقفوا منه علي
صورة الحال كيف جرت والمدرجة التي في طيّه بخط كينو الكاتب البيشاني
تتضمن ما لكل واحد منهم من المال الذي اخذ بجميعهم ليرجعوا به علي

— che Iddio protegga sempre il lor governo e dia loro continue vittorie, — poichè il caso era avvenuto al tempo dell' arrivo suo a Tunis — che Iddio la guardi — egli comandò — così Iddio esalti il suo comando ed accresca le sue vittorie — che ragunati il cadi, gli sceikhi e i testimonii entro la *giami* [f] maggiore, (chiamassero) nel luogo destinato ai giudizii, i padroni, mercatanti e marinai delle navi (assalite), e lor facessero giurare la (dichiarazione della roba) loro rapita dai Pisani delle *mosattah;* e ciò previa diligente inchiesta su quel che posseduto avesse ciascun mercatante e marinaio (al momento dell' aggressione). Fatta rigorosamente l'esamina sul valsente della roba predata, ed affermato quello con giuramento nella *giami* maggiore, in presenza del cadi, sceikhi e testimonii, (il principe [g]) — che Iddio esalti il suo governo — ordinò che fosse venduto il frumento dei (mercatanti) pisani, in presenza di costoro e dei testimonii e scrivani, pisani anch' essi; (il che eseguito) non bastando il prezzo a pagare ciò ch'era stato tolto ai musulmani, fu messo in vendita il frumento dei Lucchesi, e con esso si compiè la somma. Si è pertanto scritta a favore dei detti Pisani (proprietarj del frumento) la presente lettera, affinchè voi intendiate da quella la qualità del fatto e come andò; e il ruolo inclusovi, di mano di Cino segretario pisano, racchiude la (distinzione della parte)

اخوانهم اهل المسطحات والغرض منكم حسن عونكم ومعاضدتكم لهم علي
المذكورين لياخذوا منهم ما اخذ لهم بسببهم وردّ علي المسلمين بعد (4) تبالغوا
في عقوبة اهل المسطحات المذكورة والتنكيل بهم علي تعدّيهم امركم وخروجهم
عمّا حددتم لهم وافسادهم مرسي سيدنا امير المومنين واخذهم اموال المسلمين
وانتهاكهم حرماتهم وقتلهم لهم وتنصفوا هاولآ المذكورين منهم وتعيدوا
اموالهم عليهم لتكون عقوبة اصحاب المسطحات المذكورة ردعًا لغيرهم وكفّا (5)
لسواهم فلا يتجاسر احد بعد ذلك لتعرُّض المسلمين باخذ ولا مضرة ولا اذية
حسبما يقتضيه حزمكم وسياستكم وجريكم على سنن العدل والانصاف وما
يوجبه ما بيننا وبينكم من مهادنة وصلح وكريم عهد واذمّة كما يفعل اشياخ
الجنويين فيمن قصد المسلمين بمضرة من اهل بلادهم فاجروا في ذلك علي ما
تشكرون عليه ان شاء الله تعا وتحمدون عاقبته ومرّوا من قبلكم من التجار

---

dovuta a ciascuno su la somma presa da tutti insieme, affinchè eglino possano ripeterla dai loro compatriotti delle *mosattah*.

A voi chiediamo che diate loro efficace aiuto e sostegno contro i sopraddetti (delle *mosattah*) affinchè ricuperino quanto per cagion di quelli fu tolto loro e reso ai musulmani. Prima di ciò date opera alla punizione de' sopraddetti delle *mosattah*, e date un esempio per così fatta trasgressione degli ordini vostri e trapasso di quanto loro avevate prescritto, per la violazione del porto del signor nostro il principe dei Credenti, per la rapina della roba de' musulmani, per l'ingiuria recata alle loro donne, e per l'uccisione degli uomini. Rendete giustizia sopra costoro ai detti (padroni del grano) e ristorateli delle somme loro dovute, affinchè il gastigo di quei delle *mosattah*, distolga e trattenga ogni altro da somiglianti misfatti; e così nell'avvenire nessuno s'attenti ad offendere i musulmani con rapine o altro danno ed oltraggio, anzi (ciascuno si comporti) com'e' si conviene al vostro governo, savio, ordinato, equo e dispensatore della giustizia; e com'egli è debito in virtù dei patti di tregua, accordo, leale trattato e protezione:[h] come (in vero) adoprano gli Anziani genovesi verso loro gente che rechi danno ai musulmani. Pertanto fate in questo incontro tale opera che ne siate (da noi) ringraziati, se a Dio piaccia — ch'ei sia esaltato — e che abbiate a lodarlo del buon successo. E mandate

البيشانيين واللكّيين وغيرهم من اراد منهم السفر الي هذه الجهة كلاها الله
بالوصول اليها على متقدم عادتهم في الحفظ والرعاية والصون والحماية امنين بامن
الله عز وجل حسبما يقتضيه الكتاب الكريم الواصل اليكم صحب هذا وما تكون
لكم من الحاجات والسباب بهذه الجهات كلاها الله فعرّفوا بها ليجري فيها
علي غرضكم ومقصدكم ان شاء الله عز وجل وهو وليّ الانجاد علي تأدية حقّه
والارشاد لما يق... [6] وفقه بمنّه وكرمه لا رب غيره ولا خير الا خيره والسلم
علي من ابصر رشده فوقف عنده وكتب لثالاث بقين من ذي قعدة من سنة
ست وتسعين وخمسماية ۞

Carta muscerifi.

للاشياخ الجلة الكبرا الكرما الاثرا الارشفشك والقناصلة
والحكام والاعيان من اهل بيشه هداهم الله لرضاه وارشدهم لما يرضاه

pure di costì que' mercatanti pisani e lucchesi o altri, che volessero viaggiare alla volta di questo paese — che Iddio lo guardi — e sbarcarvi con la solita sicurezza, buon trattamento, difesa e protezione, assicurati nell' aman di Dio — ch' ei sia glorificato ed esaltato — secondo il tenore della riverita lettera che vi giugnerà insieme con la presente. Ed occorrendovi in questi nostri paesi — che Iddio li guardi — alcuna bisogna o faccenda, rendeteci avvertiti, e sarà provveduto secondo il vostro intento e desiderio, se piaccia a Dio — ch' ei sia glorificato ed esaltato. — Egli è colui che aiuta (gli uomini) a seguire il vero da lui (dettato), e (li) guida nel sentiero che assicura il suo favore — con la sua bontà e generosità. — Non v' ha altro Signore che Lui, nè altro bene se non quello che viene da Lui. Salute a chi intende la sua buona direzione e pensa al dimani.

Scritta il venzette di d'su-l-ka'da dell'anno cinquecento novantasei (9 sett. 1200).

Ai grandi, illustri, onorandi e celebri sceikhi, l'Arcivescovo, Consoli, Giudici e Notabili dei Pisani, che Iddio li guidi a ciò che gli è grato e li conduca a ciò che gli è accetto.

VII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله علي سيّدنا محمد
وآله وسلّم تسليمًا

كتاب امان وتأكيد احسان امر بكتبه عبد الرحمن بن سيدنا ابي حفص ابن
سيدنا الخليفة الامام امير المومنين الي جماعة تجار نصاري بيش هداهم الله
امّن به سربهم واعذب شربهم وادسر[1] وحشتهم وسكّن نافرهم أحْمَدَ مواردهم
ومصادرهم واجراهم علي ما يعودوه من احسان سيدنا الخليفة الامام امير
المومنين ايدهم الله ووثيق عهدهم ومعهود رعيهم[2] ومعروف عدلهم وجميل
مذهبهم في معاهديهم إجراءً تامًا عامًا حايرا[3] لفوايده اخذا[4] بعوايده

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Atto di aman e conferma di beneficii scritto per ordine di Abd-er-Rahman, figliuolo del signor nostro Abu-Hafs, figliuolo del signor nostro il Califo e Imam principe dei Credenti, all' universale dei mercatanti cristiani di Pisa — che Dio li guidi nel buon sentiero — pel quale egli assicura loro animi, addolcisce loro bevanda, li ammette a civile consorzio, [a] calma lor timore, approva le loro venute e andate, e fa loro godere i consueti beneficii del nostro signore il Califo e Imam principe dei Credenti — i quali Iddio sostenga — il lor valido patto, i vantaggi stipulati, la buona giustizia (promessa) e le lodevoli consuetudini che essi (Musulmani usano coi) confederati, (e ciò) compiutamente, generalmente; includendo tutti i comodi risultanti da esso (patto), comprendendovi tutte le consuetudini (nate da) quello; in modo che conduca ai fini (del trattato) e si estenda

مقتديًا بمقاصده بالغًا فيه الي الغاية التي توكد لطالبه الثقة به والاستنامة
له والسكون اليه بحول الله فليصلوا الي بلاد افريقية حاطها الله محولين علي
سنن الرعاية والعنـاية محوطين بكانف الكفاية والحماية ملحوظين بهذا المنزع
الاورع والمقصد الارشد والمذهب الاصوب ان شـاء الله وحيث حلّوا من
معاقلهـا وسواحلهـا وبرها وبحرها في مسالك تجاراتهم وترددهم بهـا
ومتصرفاتهم لا يعترضهم في شي منها معترض ولا ينغضب [5] لهم هذا الحبل
المتين ولا ينغرض ان شـاء الله تعا فمن وقف عليه من قبلهم من المسلمين
اعزهم الله فليعاملهم بمقتضـاه ولا يعدل عن منحاه ان شـاء الله تعا لا رب
غيره ولا معبود سواه ❁

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ [6]

Hec est carta missa de civitate Pisa de fidantia per regem Tunissi.

---

a quell'estremo termine che possa, con l'aiuto di Dio, confermare nell'animo degli interessati la fiducia, il riposo e la tranquillità in questo patto. Che vengano dunque nei paesi dell' Affrica (propria) — cui Dio custodisca, — fidando [b] nella cura e sollecitudine che si suole usar loro, circondati dal vallo della immunità e della protezione, risguardati benignamente in questo sicurissimo riparo, ben trovato luogo e lodevolissima via — se a Dio piaccia. Dovunque essi capitino, nelle castella e spiagge, nella terra o nel mare, di essa (Africa propria), per le bisogne di loro commerci, in loro viaggi e affari, nessuno osi di attraversarli nè sconoscere la presente salda guarentigia, [c] nè molestarli, se piaccia a Dio — ch'ei sia esaltato. Chiunque tra i Musulmani — che Iddio loro accresca gloria — vegga questo (aman) presentato da loro, li tratti come risulta dal medesimo, e non devii dalle vestigie segnate in esso, a Dio piacendo, ch'Ei sia esaltato. Non v'ha altro padrone che Lui, nè è da adorare altri che Lui.

E la providenza (è) in Dio. [d]

VIII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله علي محمد وعلى آله
وسلّم تسليماً

الشيخ التاجر باج البيشاني هداه الله كتبه البك يوسف بن محمد صاحب
ديوان تونس والمهدية معلما لك اني انفذت الي شيوخ بيشة كتاب امان الي
التجار البيشانيين من عند سيدنا المعظم المويد الارفع ابو sic زيد ادام الله
تايدهم [1] واعز امرهم فليصل منكم من يصل في امان الله تعا وامان سيدنا
ومولانا الخليفة الامام امير المومنين اعلي الله امرهم واعز نصرهم لا يعترضكم
معترض ولا يكلمكم احد فبهذا نفذ امرهم العالي ادامه الله وكذلك بلغني ان

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio a Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Allo sceikh, il mercatante Pace pisano, che Dio lo indirizzi bene. Scrittagli da Iûsuf-ibn-Mohammed, preposto della dogana di Tunis e Mehdia, informandoti ch'io abbia spedito agli sceikhi di Pisa un atto di aman pei mercatanti pisani, da parte del nostro riverito signore, aiutato (da Dio), l'eccelso Abu-Zeid, che Iddio perpetui il suo aiuto a (lui e sua dinastia), e accresca la possanza del loro governo. Venga dunque di voi chi voglia, coll'aman del sommo Iddio e del nostro signore e padrone il Califo e Imam, principe dei Credenti — dei quali Iddio innalzi la possanza e accresca la vittoria; — nessuno vi farà offesa e nessuno vi parlerà (dell'accaduto?). [a] Così ha ordinato l'alto governo, cui Dio conservi. Intanto

عندكم مهدي اخو وهـــاب الترجمان وكان في المركب الذي اخذه المسطح فلمـــا
اخذ المركب طلع معكم وهو يعز علىّ فابعثه صحبة من يصل من التجار او
فيصل معك اذا وصلت ان شـــاء الله تعا وان لم يكن عندك فتستقصي عنه
وتشتريه وتكتب لي بذلك ولا تفرط في هذه الحاجة وتصلوا فمالكم هنا الا كل
خير والذي سلم [2] لا صحابكم هو موقوف عند القاضي يستحقه حتي ما يصل
من ياخذه ان شاء الله لا رب غيره ولا معبود سواه ۞

الشيخ التاجر باج البيشاني
هداه الله وارشده

Reducta a greco missa Abulaa.

ho risaputo che si trovi costì un di Mehdia, fratello di Wahab il turcimanno, il quale era imbarcato nella nave assalita dalla *mosattah*, e, presa la nave, partì con esso voi. Standomi costui molto a cuore, ti prego di mandarlo con qual mercatante venga qui, ovvero menarlo teco quando tu verrai, a Dio piacendo. S'ei non si trovi costì, ricercalo con ogni sforzo, riscattalo, e fa'di scrivermene. Non trascurar questo negozio. Venite, chè il vostro avere qui non è mal capitato, anzi benissimo: e quello che si staggì ai vostri concittadini, sta in deposito presso il cadi, che lo tiene finchè giunga chi debba pigliarselo, a Dio piacendo. Non v'ha altro padrone che Lui, nè altri è da adorare che Lui.

Allo sceikh il mercatante Pace pisano,
che Dio lo guidi e conduca (al bene).

IX.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله علي محمد وعلى آله
وسلّم تسليمًا

من عبد الرحمن بن سيدنا الخليفة امير المومنين الي الارسفسك وحكام بيشة
وقناصرة بحرها واشياخهم واعيانهم وفقهم الله اما بعد حمد الله والصلاة على
سيدنا محمد وعلي آله وصحبه والرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم وعن
الخلفا الراشدين ايمة الهدي والدعا لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله
امير المومنين به دام النصر الاعز الاعلى فان كتابنا اليكم من تونس كلاها الله
وهذا الامر السعيد ادامه الله منصور اللواء عزيز الاوليــاء محكومٌ له بقهر

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio a Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Da Abd-er-Rahman figlio del signor nostro il Califo principe dei Credenti, all' Arcivescovo e ai Giudici di Pisa, ai Consoli del mare, Anziani e Notabili di essa città, i quali Iddio aiuti.

Dopo la lode di Dio, la preghiera ch' Ei benedica al signor nostro Maometto e sua schiatta e compagni; e che abbia accetto l' Imam illibato, il Mehedi ben conosciuto, ed i Califi giusti, Imami della buona direzione; e (dopo) l' invocazione a favore del signor nostro l' Imam e Califo, Nasir-li-din-Illah, [a] principe dei Credenti, al quale Iddio mantenga la vittoria e l' eccelsa possanza;

(Scriviamo) questa lettera da Tunis — che Iddio guardi, — sendo questo felice governo — cui Dio mantenga — vittorioso in guerra, possente di amici e rinforzato dal

الاعداء والحمد لله حق حمده وقد علمتم ما لم تزل الحضرة العلية الامامية ادام
الله نصرها تامر به من حفظ تجار النصري sic المعاهدين واجرايهم علي العدل
حيث حلّوا من بلاد الموحدين لا تنالهم مضرة في متصرفاتهم ولا يتعدي علي
احد منهم في تجارتهم وقد وصلنا الي تونس كلاهـــا الله فوجدنا مُسَطَّحَاتٍ من
اخوانكم اخذوا مراكب المسلمين وقتلوا جملة منهم واستاصلوا اموالهم وفعلوا
ما لو رفعناه الي الحضرة العلية الامامية ادام الله تاييدها لَخِيفَ علي اخوانكم
الذين ببلاد الموحدين كلهـــا لكن راينا ان نصرف عقوبتهم في هذه المرّة اليكم
لتفعلوا فيهم ما يفعله اشياخ جَنْوَةَ في من تعدي علي المسلمين من اخوتهم في
إخراب ديارهم والتقرب الي الله والي خليفته الامام سيدنا امير المومنين ايده
الله بالبراة منهم وقد لقيهم الاسطول المويد بعون الله فردّوا اجفان المراكب
التي اخذوها فارغة من وسقهـــا ورغبوا ان يُردِّي (1) اخوتُهم عنهم المال حتي

trionfo sopra i nemici. E lode a Dio come gli si dee.[b] Voi sapete come questa eccelsa Maestà pontificia — alla quale Iddio accordi sempre la vittoria — non cessò mai di ordinare che si proteggessero i mercatanti cristiani (delle nazioni) amiche, e che loro si usasse giustizia dovunque venissero pei paesi degli Almohadi, (in guisa da) non patire alcun danno ne' loro traffichi, nè recarsi loro alcuna ingiuria ne' loro commerci. Ora, sendo noi arrivati in Tunis, cui Dio guardi, trovammo che alcune *mosattah* de' vostri compatriotti avean prese delle navi musulmane, uccisa parte della gente di quelle, rapito ogni loro avere e commessi tali (misfatti) che, se noi volessimo ragguagliarne l'eccelsa Maestà pontificia — alla quale Dio presti sempre aiuto, — sarebbe molto da temere per quanti vostri compatriotti si trovano nei paesi degli Almohadi. Nondimeno, per questa volta ci è parso di rimettere in voi la punizione di (cotesti malfattori), affinchè voi li gastighiate come fanno gli Anziani di Genova ai loro concittadini che offendano i Musulmani, cioè con abbattere le case (dei delinquenti) e propiziare Iddio e il suo Califo, l'Imam signor nostro, principe dei Credenti, (vendicando l'ingiuria e) scolpandovi (così d'ogni connivenza) con loro. Sopraggiunti (i detti pirati pisani) dall'armata, aiutata da Dio, rendettero le navi che avean prese, ma affatto vuote di carico; e proposero che i loro compatriotti pagassero per loro il valsente (della roba rapita), di che li rimborserebbero

يقصدوه لهم في بلادهم وقد امرنا المشتغل بالديوان ان يخاطبكم بذلك ان شاء
الله ونحن نوكد عليكم في الاخذ علي ايدي هاولا الجناة وامثالهم وان تعاقبوهم
عقابا يردعهم وتقابلوهم بشي يقطعهم عن هذه العوايد المكروهة ويمنعهم
واذا وصل الينا تجاركم وسفاركم فهم امنون بامان الله تعا وفي كنف خليفته
المرتضي سيدنا الامام الناصر لدين الله امير المومنين رضي الله عنه وارضاه لا
نواخذهم بشي من افعال المفسدين وليصل الينا كتابكم بما فعلتم في عقوبتهم
التي استوجبوها وجريرتهم التي جنوها وفعلتهم القبيحة التي اتوها والله المعين
علي ما يرضاه بمنه وعزته لا رب سواه ۞

كُتِبَ عَقِبَ شَهْرِ ذِي القعدة سنة ست وتسعين وخمساية

الي الارسقفسك وحكام بيشة وقناصرة بحرها
واشياخهم واعيانهم الهمهم الله مراشدهم

(tornando) al loro paese. Noi abbiamo ordinato al Mosctaghil [c] della dogana di trattar questo affare con voi, se a Dio piaccia. Ed or insistiamo appo di voi affinchè siano catturati que' malfattori e loro simili, puniti d'esemplare gastigo, e gagliardamente repressi, in guisa che cessino da cotesti mali vezzi. Venendo a noi de' vostri mercatanti, o viaggiatori, saranno sicuri nell' aman di Dio — ch' ei sia esaltato — e nella protezione del Califo accetto (a Dio), il nostro signore l'Imam Nâsir-li-din-Illah, principe dei Credenti — che Dio sia contento di lui e lo contenti; — nè noi li puniremo in alcun modo pei fatti dei colpevoli. Fateci capitare lettera vostra che ci ragguagli di quanto abbiate operato per dare a costoro la punizione meritata col loro misfatto e indegno portamento. Dio, con la sua bontà e potenza, aiuta al (compimento di) ciò che gli è grato; nè v'ha altro padrone che Lui.

Scritta l'ultimo del mese di dsu-l-ka'da dell' anno cinquecento novantasei (11 settembre 1200).

All' Arcivescovo e Giudici di Pisa ed ai Consoli del mare, Anziani e Notabili di essa città, ai quali Iddio ispiri le vie della salute.

X.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّي الله علي محمد وعلي آله
وسلّم تسليماً

الفناصلة والاشياخ والاعيان الذين ببيجه وفقهم الله تعا من مريد الخير لهم
ناصح بن عبد الله سلام عليهم اما بعد حمد الله تعا والصلاة علي محمد رسوله
المصطفي وعلي آله وصحبه الاكرمين اولي الشرف الاسني والرضي عن الامام المعصوم
المهدي المعلوم المرتضي وعن خلفـائه الراشدين ايمة الهدي والدعا لسيدنا
ومولانا الامام الخليفة امير المومنين بن الخلفاء المباركين الراشدين باتصال النصر
الاعز الاوفي وتوالي الفتح الاسنـا فكتبنا اليكم كتب الله توفيقكم من سبتة
حرسها الله وظلال الامر الاعلي ادام الله ظليله وعوله [1] وخيراته جزيلة جليلة
وبركات صحيثه [2] باتصال الآلاء وتوالي النعماء كفيلة والحمد لله تعا وموجبه وفقكم

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio a Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Ai Consoli, Anziani e Notabili di Pisa, che Dio li favorisca in ogni buono intento, Nâsih-ibn-Abd-Allah (manda) salute.

Dopo resa lode a Dio, ch'Ei sia esaltato, (dopo) pregatolo ch'Ei benedica a Maometto suo apostolo eletto ed alla sua schiatta e suoi onorandi e illustrissimi compagni; (dopo chiesto) a Dio ch'egli abbia accetto l'Imam illibato, il Mehedi ben noto e gradito, e i Califi giusti, Imami della buona direzione; e pregato al nostro signore e padrone l'Imam e Califo principe dei Credenti, discendente dei Califi religiosi e giusti, non interrotte e compiute vittorie e successione di nobil conquisto:

Vi scriviamo — così scrivesse Iddio (nel libro del destino) di farvi grazia — da Ceuta, che Iddio la guardi, sendo il trono dell'alto governo — il quale Dio protegga sempre e favorisca[a] — saldo e splendido, e la corte lieta d'ogni ben di Dio e di continua prosperità. (Rendiamone) lode a Dio, ch'ei sia esaltato. Occorre

الله انه وصل البنا من الحضرة المقدسة الطاهرة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة
والامام الناصر لدين الله امير المومنين اعلي الله امرهم واعز نصرهم امر بان
نخاطبوكم sic لتوجهوا من زعمائكم واعيانكم من ينوب منابكم ويقوم مقامكم
في التكلم عنكم بالحضرة الامامية اعلي الله امرها فيما يصدر عن الامر العالي
ادامه الله فيما من الاوامر المطاعة وليكن ذلك في اول مركب يصل من هنالكم
في هذه الصايفة وقد وادعنا الشيخ الاكرم انج اسبنوله وفقه الله ليتكلم معكم في
ذلك ويوكد عليكم غاية التاكيد فلتسرعوا بالبدار الي ذلك والله سبحانه
يعرفنا واياكم ما فيه الخير للجميع امين بمنه لا رب سواه والسلام عليكم معادًا
وكتب في التاسع لشهر جمادي الاولي من سنة سبع وتسعين وخمسماية ۞

القناصلة والاشياخ والاعيان
ببيشة وفقهم الله تعـ ۞

Fuit hec carta Pisis directa a bailio de Septi per quendam Ian.
et presentata Gerardo vic(ecomiti) Pisanorum potestati.

---

a lui (lo scrivente, significarvi) che ci è giunto dalla Maestà santa e pura, la Maestà del signor nostro e nostro padrone, il Califo e Imam Nâsir-li-din-Illah principe dei Credenti, — i quali Iddio promuova e accresca le loro vittorie — il comando di scrivervi, affinchè mandiate alcuno dei vostri ottimati e notabili, che faccia le vostre veci e tenga il vostro luogo, abboccandosi con la Maestà pontificale — della quale Iddio esalti il governo — intorno alcuni riveriti ordini che usciranno dall'alto governo, il quale Dio lungamente conservi. Venga questo (ambasciatore) col primo legno che farà vela di costì nella prossima navigazione di state. (b) Noi abbiamo inviato l'onorevolissimo sceikh Ang(elo?) Spinola — cui Dio favorisca — a ragionar con esso voi di questo affare, e sollecitarvi efficacissimamente. Affrettatevi dunque con alacrità a cotesta (missione), e che Dio — ch' Ei sia lodato — con la sua bontà ispiri a noi come a voi ciò che meglio convenga a tutti: amen. Non v' ha altro Dio che Lui. Vi salutiamo di nuovo.

Scritta il nove del mese di Giumadi primo, dell'anno cinquecentonovantasette. (11 febbraio 1201.)

Ai Consoli, Anziani e Notabili di Pisa,
cui favorisca Iddio, ch'Ei sia esaltato.

XI.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله علي سيّدنا محمد
وآله وسلّم تسليماً

الشيوخ الكبرا الارشفسك والقناصلة الكبار وقناصلة البحر والاعيان بمدينة
بيش هداهم الله لرضاه ويسرهم لما يرضاه مكبرهم ومريد الخير لهم عبد الرحمن
ابن ابي الطاهر الناظر بديوان تونس كلاها الله وبعد حمد الله تعا والصلاة علي
سيدنا محمد نبيه المصطفي والرضي عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المجتبي وعن
خلفايه الراشدين المرشدين ايمة الهدي وصله (1) الدعا لسيدنا ومولانا الخليفة
الامام امير المومنين بن الخلفا الراشدين بدوام النصر الاعلي والفتح الاسمي

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Ai grandi sceikhi l' Arcivescovo e i Consoli maggiori, i Consoli del mare e i Notabili della città di Pisa, che Dio li conduca al suo soddisfacimento, e loro agevoli (la via a far) ciò che gli è grato; il loro ammiratore, desideroso di lor bene, Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Tahir, ispettore della dogana di Tunis, la quale Iddio guardi.

Dopo la lode a Dio, ch' Ei sia esaltato, la preghiera pel signor nostro Maometto, il prescelto suo profeta, l' invocazione a Dio, perch' Egli abbia accetto l' Imam illibato, il Mehedi ben conosciuto, l' eletto, e similmente i suoi Califi giusti e ben diretti, pontefici del buono indirizzo; e (dopo) implorata pel nostro signore e padrone, il Califo e Imam, principe dei Credenti, discendente dei Califi giusti, la durata della più alta vittoria e nobile conquisto;

فالكتاب اليكم من تونس كلاها الله ولا جديد الاناء لهذا الامر العزيز اداه
الله من علو الجدّ ومضاء الحدّ والحمد لله كثيرا عن السوال عن احوالكم واللفت
لما يرد من تلقايكم والذي وجب بعلامكم به ان كان وصل الي مرسي مدينة
تونس كلاها الله مسطحان احدهما يعرف الاركلبوسه والثاني الكرناطه ومعهما
زوج قطايع فوجدوا بالمرسي المذكور مركبا للمسلمين رايسه مسعود فاخذوا
المركب المذكور بجميع ما فيه وقتلوا جماعة من المسلمين وفعلوا فيهم فعالا
قبيحة فطلع الي المسطحين المذكورين الكتّاب النصاري البيشانيين [a] الذين
بتونس وتراجمة الديوان وقبّحوا عليهم ما فعلوه بمرسي سيدنا امير المومنين
ادام الله تاييدهم من قتل المسلمين واخذ اموالهم ونسايهم فبعد الجهد
والمراسلات تركوا من بقي من المسلمين بعد القتل واكثرهم جرحا عراة على اسوا
حالة ثم اقلعوا بالمركب المذكور الي راس الجبل فوصل الاسطول المظفر فوجدهم
براس الجبل وكان قادرا على اخذهم والتنكيل بهم فلم يقابلهم بسو ولا نالهم

Questa lettera (vi è scritta) di Tunis, che Dio la guardi. Nulla di nuovo in questo possente governo, che Dio lo mantenga sempre in alta fortuna e vigore. E lodi ne siano grandissime a Dio. Senza far domanda del vostro essere, ci volgiamo a dirittura a ciò che occorre dirvi, e vi facciamo sapere ch'erano arrivate nel porto della città di Tunis — che Dio la guardi — due *mosattah*, nominate l'una l'Orgogliosa e l'altra la Coronata, e con esse un paio di galee,[a] quando (le ciurme) trovando nel detto porto una nave musulmana, il cui capitano ha nome Mes'ud, se la presero con tutto ciò che v'era, uccisero alcuni musulmani, e commessero altri misfatti. Saliti su le due *mosattah*, gli scrivani cristiani di Pisa in Tunis e i turcimanni della dogana, rinfacciarono (a quei ribaldi) che avessero osato di commettere, in un porto del signor nostro il principe dei Credenti — che Iddio sempre li aiuti — omicidii di Musulmani e rapina di loro averi e loro donne. Dopo molti sforzi e scambievoli messaggi, lasciarono andare i musulmani avanzati alla strage, la più parte feriti, ignudi e assai malconci. Indi salparono con la detta nave alla volta di Ras-el-Gebel; dove furono trovati dall'armata vittoriosa, la quale avrebbe potuto agevolmente prenderli e gastigarli, ma nol fece, nè recò loro, per rappresaglia, alcun male o molestia, per cagion degli ordini del signor nostro

منه مكروه لاجل ايصاء سيدنا امير المومنين ادام الله علامهم ووصل الاءهم
بالنصاري ان لا ينالهم مكروه ولا اذية فاجتمع قواد الاسطول المظفر باعيان
المسطحات وقبّحوا عليهم ما فعلوا في مرسي سيدنا امير المومنين ادام الله امرهم
من قتل المسلمين واخذ اموالهم ومركبهم فردّوا المركب المذكور فارغًا وقالوا
لهم ما اخذنا من الاموال توخذ من اموال البيشانيين الذين بتونس كلاها الله
اصحاب مركب الرندله وغيرهم وقالوا نحن نعيد عليهم ما اخذ لهم من اجلّنا
وكان ذلك عند وصول سيدنا المعظم الهمام المكرم ابو sic زيد بن سيدنا امير
المومنين ادام الله تاييدهم الي تونس حرسها الله فرفع اصحاب المراكب التي
اخذها المسطحات المذكورة امرهم وما جري عليهم من الاخذ والقتل اليه فامر
اعلي الله امره ان يوخذ من اموال النصاري البيشانيين قدر ما اخذوا للمسلمين
بعد ان حلف جميعهم في الجامع الاعظم علي ما اخذ لهم واخذوا ذلك من

---

il principe dei Credenti — le bandiere dei quali Iddio mantenga (vittoriose) ed accordi ai Cristiani i beneficii (della pace con) loro — (ordini che) nè molestia nè ingiuria avessero (i Pisani) a soffrire. Abboccatisi i capitani dell' armata vittoriosa coi principali delle *mosattah*, e rinfacciati a costoro gli omicidii di Musulmani e la rapina di loro averi e nave, che avean commesso nel porto del principe dei Credenti — la possanza dei quali Iddio perpetui, — (i ribaldi) resero la detta nave vuota e disser loro: Quanto abbiam tolto, ve lo ripiglierete su gli averi dei Pisani che soggiornano in Tunis — che Dio la guardi — padroni della nave chiamata Rondella, ed altri; aggiugnendo: Noi renderemo (poi) a costoro ciò che loro sarà preso per causa nostra. Ciò seguiva giugnendo in Tunis — cui Dio guardi — il nostro riverito signore e nobile eroe, Abu-Zeid, figlio del nostro signore il principe dei Credenti, che Iddio sempre li protegga. I padroni allora della nave predata dalle dette due *mosattah*, gli riferirono l' accaduto, la presura della nave e le uccisioni che aveano sofferto; il quale ordinò — Iddio esalti il suo governo — di trarsi dagli averi de' Cristiani di Pisa l' equivalente della roba tolta ai Musulmani; e ciò dopo che tutti avessero dichiarata con giuramento, nella *giami* maggiore, la roba presa. (Indi essi) se ne rimborsarono sugli averi dei Pisani: ai quali furono date lettere

اموال البيشانيين وكتب لهم كتبا[5] اليكم بالمسألة وكيف جرت واتفقت
لتردوا على هاولاء للتجار المذكورين اموالهم ولما وصل هاولاء المذكورون اصحاب
مركب الرندله ذكروا انكم لم تنصفوهم من اصحاب المسطحات المذكورة ولم تعيدوا
عليهم اموالهم فعجبنا من ذلك غاية العجب اذ انتم انما جلستم لانصاف
المظلوم من الظالم والغرض منكم الان انصافهم وردّ اموالهم عليهم من اموال
اصحاب المسطحات وعقوبتهم على ما جنوه من اخذ المسلمين وقتلهم حتي يكونوا
مكالاً لغيرهم ولئلا يعتدي احد من اصحاب المسطحات على فعلة اخري بعد هذا
فاعلموا ذلك ان شاء الله عز وجل والله ولي العون علي تقواه وكتب في الحادي
والعشرين من شعبان المكرم من سنة سبع وتسعين وخمس مائة ونعلمكم ان
الكتاب الذي وصل اليكم قبل هذا بخط كينو الكاتب البيشاني ووجدتموه بغير
طابع صحيح ونحن امرناه بكتبه في مسألتهم خاصّة والتعريف والعقد الذي

indirizzate a voi, che esponeano tale domanda, e come fosse andato e avvenuto il fatto, affinchè voi provvedeste al risarcimento del danno dei detti (mercatanti). Ma venuti (di ritorno) cotesti padroni della nave Rondella, riferirono che voi lor non avevate resa giustizia a carico dei padroni delle *mosattah* suddette, nè rimborsato l'aver loro. Il che ne reca somma maraviglia; poichè voi non sedete (in oficio) per altro che per ministrare giustizia all'offeso sopra il malfattore. Lo scopo nostro adesso è (di chiedere) che ragione sia resa a costoro e restituito il loro danaro sugli averi dei padroni delle *mosattah*, e che questi (ultimi) sieno gastigati del delitto di presura e omicidio dei Musulmani; sì che ciò serva di esempio agli altri, e che nessun padrone di *mosattah* trascorra in avvenire in simil eccesso. Siate intesi di ciò, se piaccia a Dio, ch'ei sia esaltato e magnificato: chè Dio è colui che aiuta gli uomini a (penetrarsi del) suo (santo) timore. Scritta il ventuno del nobile Scia'ban, dell'anno cinquecento novantasette (27 maggio 1201). Sappiate che la lettera giuntavi precedentemente, scritta di man di Cino, il segretario pisano, la quale trovaste sfornita di suggello, era autentica (e le mancava il suggello) perchè noi comandammo a Cino di scriverla a mera domanda di essi (mercatanti pisani che avean pagato pei concittadini). La notificazione e l'atto che vi giugnerà nel medesimo tempo che la presente lettera portano

6

يصلكم فى اثنــا هذا الكتاب بشهادة عدول الديوان وكاتبه وشهادة التراجمة
وشهادتي فيه تاكيدا لصحته وكتب في التاريخ المذكور ۞

الشيوخ الكبرا الارسفسك والقناصلة الكبار وقناصلة البحر والاعيان
بمدينة بيش هداهم الله لرضاه ويسرهم لما يرضاه

---

l'attestato de' notai e del segretario della dogana, e l'attestato de' turcimanni al par che il mio, per convalidarne l'autenticità. Scritto con la stessa data.

Ai grandi sceikhi l'Arcivescovo e i Consoli maggiori, i Consoli del mare e i Notabili della città di Pisa, che Dio li guidi a ciò che gli è grato e li agevoli a (fare) ciò che gli è accetto.

XII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيّدنا محمد
النبي وعلي آله وصحبه وسلّم تسليماً

يقول شهداء هذا العقد الذي نعلمه ونشهد به ان المسطحات الذين اخذوا [1]
مركب الرايس مسعود بوادي مدينة تونس في شهر شوال من سنة ست
وتسعين وخمساية نعلم ان جميع من كان في المركب المذكور انما هو من اهل
مدينة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من المغرب ولم يكن فيه من اهل
الاسكندرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شي يسير فهذا الذي نعلمه
ونشهد به والذي اشتهر عندنا واستفاض ان المسطحات الذين اخذوا [2] بمركب
الرايس مسعود المذكور الاركُلِيُوسَه والكرناطه ومعهما زوج قطايع هما الذين

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al signor nostro, il profeta Maometto ed alla sua schiatta e compagni, e dia loro piena pace.

Diciam (noi) testimoni di questo presente atto: ciò che noi sappiamo ed attestiamo (intorno l'affare delle) *mosattah*, le quali preser la nave del reis Mas'ûd nel fiume [a] della città di Tunis correndo il mese di Scewal dell'anno cinquecento novantasei (15 luglio a 12 agosto 1200), è che non si trovavano in quella nave se non che uomini di Tunis e delle sue pianure e pellegrini arrivati dal Maghreb, nè v'era di Alessandrini che un solo, il quale avea poca roba. Questo è quanto noi sappiamo ed attestiamo. È notissimo poi qui e divolgato, che le *mosattah*, le quali presero la detta nave del reis Mes'ûd, (si chiamavano) l'Orgogliosa e la Coronata, ed avean secoloro una coppia di galee, quelle appunto che presero

اخذوا المركب المذكور اشتهر ذلك اشتهارا رفع به العلم نشهد بذلك (?) من
علمه وحققه (3) وكتب شهادته بذلك لما يمهما (4) في اخر شهر شعبان المـ... (5) من
سنة سبع وتسعين وخمسماية واصلاح الاركليوسه علي دمر (6) صحيح شهد بذلك
كله من علمه وحقـ... (7) في تاريخه المذكور محمد بن ابي القاسمي sic الردعي [8]
واحمد بن عبد الواحد الرساطي (9) وعبد الكريم بن عبد الموامن (10) اللخمي وحسن
ابن علي الترجمان وعثمـــان بن ابي بكر الترجمان وقاسم بن علي الترجمان وسفيان
ابن هلال الترجمان واحمد قطران الترجمان وعبد الرحمن بن بي الطاهر التميمي ۞

---

la detta nave. Ciò è notissimo e risaputo. Attestiamo di averne scienza e di averlo verificato.

Abbiamo scritto il presente attestato, l'ultimo del rispettato mese di Scia'ban dell'anno cinquecento novantasette (4 giugno 1201). Il nome di Orkoliusa (*Orgogliosa*) è (stato scritto così) secondo buona pronunzia (?). Attestiamo tutto ciò, con la data sopradetta, per averne scienza e averlo verificato:

Mohammed-ibn-Abi-l-Kasim-er-Rebi — o Roba'i (?).
Ahmed-ibn-Abd-el-Wâhid-er-Rosciati (?).
Abd-el-Kerîm-ibn-Abd-el-Mumen — o Abd-en-Nûr (?) — el-Lakhmi.
Hasan-ibn-Ali, turcimanno.
Othman-ibn-Abi-Bekr, turcimanno.
Kasim-ibn-Ali, turcimanno.
Sofian-ibn-Helâl, turcimanno.
Ahmed-Kitrân, turcimanno.
Abd-er-Rahman-ibn-(A)bi-Tâhir-et-Tamimi.

XIII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّي الله علي سيّدنا محمد
وآله وسلّم تسليمـــًا

من عبد الرحمن بن سيدنا الخليفة امير المومنين الي الارسِفسكِ وقنـــاصرة البر
وقناصرة البحر والاشيـــاخ والكافة الذين ببيشة وفقهم ويسرهم لتقواه اما بعد
حمد الله تعا والصلاة علي سيدنا محمد رسوله الكريم المصطفي والرضي عن الامام
المعصوم المهدي المعلوم المجتبي وعن الخلفا الراشدين القائمين بامره الاعلي والدعا
لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله امير المومنين بن الخلفا الايمة الراشدين
بدوام النصر الاعز الاسني واتصـــال الفتح الاحفل الاحفي فالكتاب اليكم من

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al signor nostro Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Da Abd-er-Rahman, figliuolo del nostro signore il Califo principe dei Credenti, all'Arcivescovo, ai Consoli di terra, ai Consoli di mare, agli Anziani ed all'universale degli uomini di Pisa, che (Dio) li favorisca e li agevoli a (conseguire) il suo (santo) timore.

Dopo lodato il sommo Dio; chiesta la benedizione di Lui sopra il nostro signore Maometto, suo apostolo nobile ed eletto, e che (Dio) abbia in grazia l'Imam illibato, il Mehedi ben noto, il trascelto, al par che i Califi giusti, esecutori del suo alto comando; e (dopo avere) implorata, in favor del nostro signore l'Imam e Califo Nâsir-li-dîn-Illah, principe dei Credenti, rampollo dei Califi e Imami giusti, la durata di gloriosa ed alta vittoria, e il seguito di vasti e splendidi conquisti;

Questa lettera vi (è scritta) da Tunis, cui Dio guardi. Il governo del nostro

تونس حرسها الله وامر سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ايد الله امره واعز
نصره هو امر الله الذي يعز من والاه ويذل من عاداه ويحفظ من تمسك بعهده
وذمّته وحافظ على صنائعه الجسيمة ونعمته والله يصل له ما عود من الفتح
والنصر والتسهيل واليسر بمنّه لا رب غيره ولا خير الا خيره والي هذا وفقكم
الله لهداه فقد وصل اخوانكم هولاء البيشانيون اصحاب المركب المعروف بالرندله
الواصلون بكتابنا هذا اليكم علي ما سلفت به عوائدهم من التصرف في
تجارتهم والتقلب فى بضاعتهم وعاملناهم في جميع احوالهم بما توجد . . .[1] الذمة
لهم ووصينا بان ا . . بلوا[2] بالخير في كافة امورهم ولما حضر سَفَرُهم رغبوا الينا
في ان نعرفكم بما كانوا غرموه عن اخوانهم البيشانيين اصحاب المسطحات للمسلمين
من بلاد الموحدين علي ما نفذ به امرُ سيدنا الامام الخليفة امير المومنين
فخاطبناكم تعريفا بما غرموه من اموالهم لتنصفوهم من غرمائهم وتُصدّقوهم

---

signore il Califo, principe dei Credenti, — che Dio lo sostenga ed accresca sue vittorie — è governo di quel Dio che dà gloria a chi si rifugge in Lui, umilia chi lo contrasta, custodisce chi si attiene al suo patto e protezione, e conserva sue grandi opere e suoi beneficii; onde Iddio — con la sua bontà: — gli accorda, al solito, conquisto, vittoria, favore ed agevolezza; chè non v' ha altro padrone che Lui, nè altro bene fuorchè quello che vien da Lui. E così vi aiuti Iddio a (seguire) il suo buono indirizzo.

Giunsero già (in Tunis) i vostri concittadini pisani, padroni della nave chiamata Rondella, que' che recanvi la presente lettera, esercitando, secondo le antiche costumanze, loro commercio e scambiando loro mercatanzie; e in tutte loro faccende noi li abbiamo trattati come conviene alla protezione loro (concessa) ed abbiamo provveduto che loro fosse usato favore in ogni cosa. Venuto il tempo di partirsi (di qui), ci han pregati di farvi parola del denaro che essi dovettero pagare per conto de' lor concittadini pisani, padroni delle *mosattah*, ai Musulmani del paese Almohade, per effetto dell' ordine dato dal signor nostro il Califo, principe dei Credenti. Noi vi scriviamo significandovi ciò che essi pagarono del proprio, affinchè, a Dio piacendo, loro rendiate giustizia contro lor debitori,

فيما رفعوه اليكم من اقوالهم حسبما تضمنه العقد الذي بايديهم في ذلك ان
شاء الله تع فاعلموا ذلك وتحققوا ما لمن يصل من تجاركم عندنا من الرعي
ومواصلة الحفظ ووصّوا كل من يسافر من عندكم بان لا يعترضوا احدا من
المسافرين الي بلاد سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ايدهم الله وان يقصدوا
من الاعمال ما يعود عليهم وعلي جميع ا...انهم [3] خيره ان شاء الله تع وهو
المستعان لا رب غيره ولا خير الا خيره ۞

كتب في مُسْتَهل شَهْر رمضان المُعظَّم من سنة سَبع
وتسعِين وخمساية

الي الارسفسك والقناصرة والاشياخ والكافة
من اهل بيشة وفقهم الله ويسرهم لتقواه

Archiepiscopo et Consuli pise.

---

e prestiate fede a quanto vi riferirono a voce, conforme al contenuto dell'atto ch'è nelle mani loro, relativo a quest'affare. Sappiatelo dunque, e siate certi della cura e non interrotta protezione accordata ai vostri mercatanti che vengano qui. Raccomandate a quanti si imbarchino in cotesti vostri paesi che non molestino alcun viaggiatore indirizzato ai dominii del nostro signore l'Imam e Califo principe dei Credenti, i quali Iddio sostenga. Che (poi i vostri mercatanti) vadano (a lor grado) in quelle province (degli Almohadi) dove torni utile ad essi ed a tutti i loro concittadini: e ciò se a Dio piaccia, dal quale (e non da altri) s'implori aiuto; non essendovi altro Signore che Lui, nè altro bene fuor di quello che vien da Lui.

Scritto il primo del riverito mese di Ramadhan dell'anno cinquecento novantasette (5 giugno 1201).

All'Arcivescovo, Consoli, Anziani e all'universale del popolo di Pisa, che Dio li favorisca e li agevoli a (conseguire) il suo (santo) timore.

XIV.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الاكرم الاجل المبرور باج اكرمه الله واعانه على ما فيه الصلاح والرشاد
محبكم الراغب فيكم الداعي الي الله تعا بسلامتكم وجمع الشمل بكم محرز
القابسي الذي نعلمك به انك لما اقلعت يوم الكاينة وجري من قدر الله تعا
ما جري واقلعت من فم الوادي ومعك بيروكَكُلّه الذي كنت ضمنته لنا في
مايتين دينارا وعشرة دنانير ثمن الف جلد وستماية جلد ضاينه ودفع لنا من
ثمنها عشرة دنانير وبقي الباقي عنده والذي عندك يا صديقي في خاصّة نفسك
ثمن تسع ماية جلد وتسعة جلود ثمنها ثلاثة وسبعون دينارا ونصف دينار
وعندك ايضا ثمن تسعة قناطير صوف وهي ثلاثون دينارا الا نصف دينار
اعطيتني خمس دنانير منها (1) وانت يا صديقي ذكرك ذكرٌ خير عندنا وانت

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

All' onorevolissimo, illustre e probo sceikh Pace, che Iddio lo esalti ed aiuti alle (azioni) buone ed al retto sentiero.

Il vostro amico, desideroso del vostro (bene), pregante Iddio altissimo della vostra salute e che vi colmi di prosperità, Mohriz Kabesi (è) quegli che ti [a] ricorda che quando tu salpasti dalla Foce del fiume, [b] il giorno dell'avvenimento, e quando seguì per decreto di Dio ciò che seguì, (recasti) con teco Birukakolla (Piero Cocolla?), quel desso di cui ti eri fatto mallevadore appo di noi per 210 dinar, prezzo di 1600 pelli di pecora; il quale ci avea pagati del prezzo, 10 dinar, e doveva il rimanente. (Inoltre) tu dovevi, amico mio, per tuo conto proprio, il prezzo di 909 pelli, cioè 73 dinar e mezzo; ed anche quello di 9 quintali di lana, cioè 30 dinar meno un mezzo dinar, (a conto) dei quali tu mi desti 5 dinar. Tu hai, o caro amico, ottima riputazione nel nostro paese e sei tenuto in molta considerazione

مشكور الاحوال عند التجار وعند من سافر معك فلا تكن الا عند ما يُظَنّ
بك من الخير ولولا جاهك عليه ما تركناه ساعة واحدة والساعة يا صديقي
عند ما تحب ان تسافر الي عندنا تونس فعسي تجتمع معه وتاخذ منه
الذهب الذي لي المذكور في الاعلي ولا تتركه ويكون صحبتك ان شاء الله فانك
انت المطلوب به ولا يعتلّ لك بعلّة الديوان عندنا فقد ذكر ابن قسوم ان ما
بقي له سوي ستة دنانير فالله الله يا صديقي لا يكن من ذلك بُدّ فمالك موقوف
ومال غيرك فعسي تصل انت ومن له شيء حتي ينصفونا من انفسهم وما تحتاج
تاكيد وصية على ذلك وانت المشكور المثاب على ذلك والسلم على من اتبع
علي الهدي ورحمت الله وبركاتـــــه ۞

الشيخ المكرم المبرور المبجل باج
الديشاني كتب الله سلامته وجمع الشمل به

In manu Pacis.

dai mercatanti e da chiunque viaggi teco. Non (operar) dunque diverso dal buon concetto che hassi di te. Se tu non ti fossi presentato per questo (Birukakolla) noi non lo avremmo lasciato (tranquillo), nè anche per un'ora. Ed ora, o caro amico, desideriamo che tu voglia metterti in viaggio alla volta di questa città di Tunis. Speriamo che tu ti abbocchi con lui e che prenda da lui l'oro [c] mio ricordato di sopra; che tu (in ogni modo) nol perda di vista, [d] e ch'egli (venga) in tua compagnia, a Dio piacendo. E veramente l'azione per (lo debito di) costui si rivolge contro di te: ed a te non si faranno i (soliti) cavilli della nostra dogana. Ibn-Kasûm va dicendo non rimanergli altro (di tuo conto?) che 6 dinar. Ma oh Dio, oh Dio, caro amico, di questo non ce n'è un'acca: chè il tuo avere (in dogana) è staggito come quello degli altri. Speriamo che tu venga al par di chi abbia (qui) della roba, in modo da soddisfarci pienamente; nè occorre incalzare con sollecitazioni un uomo par tuo, sì lodato e rispettato (per l'onestà sua) in questi (affari). Salute a cui segue la buona via, ed (augurio di conseguire) la misericordia e le benedizioni di Dio.

Al riverito, probo ed onorato sceikh, Pace pisano,
che Dio decreti la sua salvezza e lo colmi di prosperità.

XV.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الاكرم الافضل المبرور المكرم باج البيشاني ادام الله كرامته وكتب سلامته
واعانه علي الخير ويسّره اليه محبكم وصديقكم الراغب فيكم هلال بن خليفة
الجمونسي سلام علي من اتبع الهدي ورحمت الله وبركاته وبعد سلمك الله يا
صديقي انك اقلعت يوم الكاينة وذلك بقدر الله تعا ومشيته لا رادّ لامره ولا
معقب لحكمه وتركت مالك بتونس وما عليك للناس وكنت بعت من اصحاب
الطريدة من اغريقوا والدكرم sic والدبراند الف جلدًا لا [1] جلد بستة عشر
دينارا المائة جملة ثمنها ماية دينار وخمسة وستون دينارا وذلك علي يدي عبد

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Al nobilissimo ed egregio sceikh, il probo ed onorato Pace pisano, del quale piaccia a Dio di eternare l'onoranza, decretare la salvezza, ed aiutarlo e secondarlo alla pratica del bene.

Il vostro affettuoso amico, che vi desidera (prosperità), Helâl-ibn-Khalifa-el-Giamunsi, [a] a chi segue la buona strada (augura) salute e la misericordia e le benedizioni di Dio.

Dopo (la debita lode al Signore), ch'Ei ti dia salute, (mi fo a ricordare), o carissimo amico, come tu salpavi il giorno dello avvenimento, — il quale seguì per decreto e volere del sommo Iddio, al cui comando non si resiste ed al cui giudizio invano si ricalcitra; — e lasciavi in Tunis il tuo avere, al par che i tuoi debiti. Aveva io venduto a que'della terida, (cioè) Greco, Al.d.k.r.m̄ e Ildebrando, 1031 pelli alla ragione di 16 dinar il cento, (in guisa che) il prezzo totale montava a) 165 dinar: e ciò per mano di Abd-Allah-ez-Zekâk. Vendei poscia ad

الله الزقاق ثم بعت بعد ذلك من الدكرم والدبراند ستماية جلد وخمس جلود
جاء ثمنها تسعين دينارا وسبعة دراهم سكّة فقبضت من اغريقوا ثلثهم [2] من
ثمن الالف الجلد وقبضت من المبارص [3] ثلثه من الالف جلد ونصفه من
التسعين دينـــارا وسبعة دراهم وبقي لي عند الدكرم مائة دينار وثلاثة دراهم
ونصف سكّة وقد كان اغريقوا قابل بيني وبين ابن قسوم فلما ان سافر لم يُعطني
شيـــا ونعلمك يـــا صديقي باج ان لي عند الذين جاوا بالذكر خفية [4] عند
الصبي منهم ثلاثة وسبعون دينارا وهي عندي اشتريت بها نحاسا من الحلقـة
فبعد مسيره طلبت بهـــا وقيل لي ما لك عنده شيء وهي على شهادة عدول وهي
على يدي بكير الاكرس [5] عند الصبي وصاحبه sic الذين جاوا بالذكر في
الدقيق مائة دينار وستة وستون دينارا ودرهم ونصف سكّة باخذت من عند
الشيخ تسعة قناطير ذكير بيع بسبعة دنانير القنطار وبقيت الى [6] عنده
عشرون دينارا وان ابن قسوم ما اعطي لنـــا شيـــا والذي علينا طلبه فنحب
منك ان تفحص عن اصحابي مَن مات منهم ومن هو حيّ وان الصبي الذي له

Al.d.k.r.m e Ildebrando 605 pelli che tornarono a 90 dinar e 7 dirhem di zecca. Ed ebbi da Greco la sua terza parte del prezzo delle mille pelli, e da Ildebrando la terza parte di questo valore e la sua metà dei 90 dinar e 6 dirhem; sì che rimango creditore contro Al.d.k.r.m di 100 dinar, 3 dirhem e mezzo di zecca. Greco, inoltre, mi avea data malleveria per Ibn-Kasûm, e partendo non mi pagò nulla. Ti fo sapere di più, caro amico Pace, che io avea dei crediti contro coloro che portarono [b] occultamente l'acciaro; tra i quali Sabi mi dovea 73 dinar. Con questo (valsente), sendo roba mia, comperai del rame all'Halka; [c] ma dopo la partenza di esso (Sabi), avendo chiesto (di ragionarsi a mio favore) la detta somma, mi fu risposto ch'io non avessi alcun credito sopra costui. Or questo (credito risulta) da atto notarile; sendomi dovuti, sotto il nome di Bukir-el-Akrasc, [d] da Sabi e da suoi compagni che portarono occultamente l'acciaro, 166 dinar, un dirhem e mezzo di zecca. Io ho preso dallo sceikh [e] nove quintali d'acciaro alla ragione di 7 dinar il quintale, talchè rimango in credito di 20 dinar. [f] In vero Ibn-Kasûm non paga quel che ci deve, e domanda quel che gli dobbiamo. Ti preghiamo dunque di pigliar conto di cotesta gente, chi sia morto e chi vivo: poichè Sabi, al quale io

عندي النحاس فقد اتخذ (7) عندي وما بقي لي عنده سوي بعد (8) النحاس سبعة دنانير وان لم يحي فعسي توكلك بكتاب من عنده بما لي عنده وان داسير عرفوا (9) بعد مسيرك عنا لم يعط (10) لنا شيء من الذي قابلته (11) بيننا وبن قسوم ومالكم كله موقوف ما اخذ منه احد شيا منه sic وحدّ السلطان لنا ان ما ناخذوا sic منه شيا حتي يحضر اصحابه والسلم علي من اتبع الهدي ورحمت الله وبركاتـــه ۞

الشيخ الاجل الاكرم المبرور الصديق الحـ..مي (12)
باج البيشاني كتب الله سلامته وجمع الشمل به

In manu Pacis.

comparisco) debitore del rame, m'era già debitore (alla sua volta);[g] talchè il resto del mio credito contro di lui, intendo dire dopo (la compera) del rame, è di 7 dinar. S'ei più non viva, può darsi che (pria di venire a morte) ti abbia incaricato, per lettera, del (pagamento di cotesto) suo debito. Per causa (poi dell'imprigionamento di Greco, (seguíto) dopo la tua partenza di qui, non ho ricevuto nulla sul conto del (danaro) per lo quale ei si fece mallevadore d'Ibn-Kasûm.[h]

Il vostro avere qui è tutto staggito, che nessuno ne ha preso nulla, e il Sultano ci ha vietato di toccarlo finchè non vengano i proprietarii. A chi segue la buona strada (auguro) salute e la misericordia e le benedizioni di Dio.

All'illustrissimo, onorevolissimo sceikh, il probo e caro amico... Pace pisano, che Iddio decreti la sua salvezza e lo colmi di beni.

XVI.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين

الي بانش [1] ابن كرس من عثمان الترجمان من تونس نعلمك اني بخير في عافية
وقد عز علي كثـير [2] الذي لم تكون حاضر حتّا تخلص لك رحلك وقد عز علي
السلطان الذي كان في البلد من الحركة ولاكن تجي ان ارات فما ترا الا خير
ولا تـفزع لا انت ولا كل من يجي معك فان ما تراو الا خير والسلع رخيصة
وكل ما تريد يعمل لك وكل من خلا من اصحابك في تونس شي فيجي ياخذه
وما يمرّ لاحد شي وان اراد سعير [3] وفرسطان واكريبسان المجي فيجبوا [4] فما
يعمل معهم الا خـير وان الشيخ ابو الحجـاج وصل الي تونس وهو صاحب
الديوان وما يعمل معكم ومع غيركم الا خير فلا تخاف من احد ودفر [5] اولادك

Nel nome di Dio clemente e misericordioso, cui chieggo aiuto.

A Pace [a] figlio di Corso, da Othman il turcimanno (scritta) in Tunis. Ti fo sapere che sto di buona salute. Assai mi rincresce che tu non venga a svincolare le tue robe. Spiacque forte al Sultano il disturbo seguito nel paese. Tuttavia se ti pare, vieni, poichè non troverai altro che bene, e non temere, nè tu nè chiunque venga teco, chè non vedrete altro che bene, e le merci sono a buon prezzo, e quanto tu vorrai si farà; e chiunque de' tuoi socii abbia lasciata qualcosa a Tunis venga a ripigliarla, chè non accadrà niente a nessuno. Se Sigiero, [b] Forestano e Cristiano [c] si propongano di venire, lo faccian pure, e non saranno trattati che bene. Lo sceikh Abu-Heggiag è arrivato a Tunis: egli è il preposto della dogana, e non farà a voi ed agli altri (vostri concittadini) altro che bene: non temer di

السلام والشيخ ابو بكر يقريك السلام وعمران يقريك السلام وقد وجه
الشيخ ابو الحجاج كتاب لك وكتاب من عند السيد اعزه الله لجميع التجار
والسلام ۞

الشيخ بـاش ابن كرص البيشاني

Missa per Grecum ab Othomen turcimanno . . . scriba.

nessuno. Saluto i tuoi figli. Lo sceikh Abu-Bekr ti manda un saluto, e lo stesso fa 'Imran. Lo sceikh Abu-Heggiag ti ha spedita una lettera ed un'altra a tutti i mercatanti, di parte del signore, cui Dio renda (sempre) più potente. Salute.

Allo sceikh Pace, figlio di Corso, pisano.

XVII.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده

الشيخ الاجل الاكرم الامجد الرايس باج اكرمه الله محبه مناد بن عبد الله
معلما لك حرسك الله اني كنت بعت منك الف جلد وثلثماية واربعة
وعشرين جلد كل ماية ثلثة عشر دينار على يد تميم الفرا [1] صاحبك
والتراجمة عثمان وعليّ بن باديس وعليّ بن مستورة فكتبت لي منها في الديوان
ماية دينار واربعة وعشرين دينار ورباعي ودفعت لي في يلتك [2] عشرة
دنانير ذهب على يد عثمان الترجمان الباقي لي عندك من الحساب سبعة وثلثين
دينار الا رباعي فنحب من تفضل ان تفعل معي خير [3] ومع جميع من له في
هذا المركب من الناس شيء فانك عند الناس مشكور وانت هو الرايس
والمعول عليه بعد الله تعا في هذا الامر وتعمل ما يذكر عنك في هذا الوقت

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Lode a Dio unico.

All'illustre sceikh, nobilissimo e lodatissimo, il *reis* [a] Pace, che Iddio lo esalti, l'amico suo Menâd-ibn-Abd-Allah.

Sappi, così Dio ti guardi, che ti vendetti 1324 pelli a 13 dinar il cento, per mezzo del tuo socio Tamim il pellicciaio [b] e dei turcimanni Othman, Ali-ibn-Badis e Ali-ibn-Mestura. Tu me ne scrivesti (obbligazione) in dogana per 124 dinar e un quartiglio, [c] e mi desti per arra [d] 10 dinar, per mano d'Othman il turcimanno. Rimango (dunque) creditore per tal conto in 37 dinar meno un quartiglio. Chieggo dalla tua bontà che tu ti comporti degnamente con me e con quanti altri sono interessati nel (carico di) cotesta nave; poichè tu godi sì bella fama, tu sei il *reis* sul quale si fa, dopo Dio, maggiore assegnamento in queste faccende, e (gli è certo che) tu opererai in guisa da farne parlare (con lode) ora e in avvenire.

وغيره فان انما يظهر فعل الناس في مثل هذا الوقت وفي مثل يذكروا الناس
الجيـاد عرفك [4] ذلك والسلام عليك ورحمت الله وبركاته وعلى من يحوط
به محاسنـــــــك ۞

الشيخ الاجل الاكرم الرايس
بـاج البيشاني اكرمه الله

محبه وشاكره منـاد [5]
بن عبد الله بلع .... [6]

In manu Pacis.

L'indole d'un uomo non si svela se non che in tempi come questi (che corrono), e per somiglianti (azioni) si conseguisce bella fama. [e] Sappi questo e (ricevi da me) un saluto. (Scendano) la misericordia e le benedizioni di Dio sopra di te e sopra chi è adorno [f] di virtù (simili alle) tue.

All'illustre ed onorevolissimo sceikh, il reis Pace pisano, che Iddio lo esalti:
il suo amico obbligatissimo Menad-ibn-Abd-Allah...... [g]

XVIII.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخان الاكرمان الاجلان المبروران باج وفُرُسْطان البيشانيان كتب الله
سلامتهما وجمع الشمل برُؤيَتهما صديقكما المحب فيكما الحريص علي ما يقع
بعرضكما ابرهيم بن خليفة الجلاد سلام علي من اتبع الهدي وخشي عواقب
الردي ورحمت الله وبركاته وبعد فانكما اقلعتما يوم الكاينة وكان ذلك بقدر الله
تعلي السابق في حكمه ولم تنصفاني انفسكما في ثمن الجلد الذي اشتريته يا
باج في خاصة نفسك علي يد عثمن الترجمان وعدده سبع ماية جلد وخمسون
جلدا ضاينة بيع سبعة دنانير المابة جملته ستة وخمسون دينارا واما الصديق

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Agli sceikhi onorevolissimi, probi, illustrissimi, Pace e Forestano, pisani, la salvazione dei quali (piaccia) a Dio di decretare, e colmarli di prosperità,[a] il loro fidato e caro amico, bramoso di rendere servigio ad entrambi,[b] Ibrahim-ibn-Khalifa, il cuoiaio. A chi segue la buona direzione ed abborrisce dalla fine dei tristi, (auguriamo) salute e la misericordia e le benedizioni di Dio.

Dopo (la debita lode a Dio, vi ricordiamo) che quando voi salpaste il giorno dell' avvenimento, il quale seguì per decreto di Dio, maturato nella sua sapienza, non mi pagaste le pelli di pecora, che tu, o Pace, per tuo conto particolare avevi comperate, per mezzo di Othman il turcimanno, al numero di 750, ed alla ragione di 7 dinar il cento; sì che il prezzo montò a 56 dinar. Quanto all' amico

فرسطـــان فان عنده ثمن الف جلد واربع ماية جلد وثمانية وعشرين جلدا
ضاينـــا وقسمها مع اصحابه بنادكرك وبين ناط والثمن مايتان دينارا وخمسة
وعشرون دينارا على يد جوان قطران وعندك يا فرسطان من قبل الحرين [1]
متاعك ستماية جلد وخمسون جلدا ثمنها ماية دينار وستة دنانير الا درهمين
بقي لنا منها اربعة وستون دينارا ودرهمين وذلك على يد طُبّ طُبّ واشتري كرس
من ابرهيم المذكور على يد علي بن باديس وتميم ثمن [2] الماية جلد بستة وستين
دينارا بيع ثمانية دنانير ونصف الماية ونعلمك يا كُرّس ان ابن قسوم ذكر ان ما
لك في الديوان شيء وان ثمن النحاس الذي ذكرت لعثمن الترجمان ان يعطينـــا
منه فهو باق عند المشتري ولم يعط لنا منه شيء ونعلمك يا باج ان هذا المال
ما هو متعلق الا بك فلا تصل الا بالتجار الذي sic كانوا معك حتي تنحل [3]
منهم فما احد يعرف التجار وانما يعرفون انت فمالكم موقوف على وجه الامانة لم
يغير فيه شيء فتصلوا حتي تحاوا الناس فيما لكم وعليكم وعثمان المهدوي يـــا

Forestano, egli m'è debitore per le 1428 pelli di pecora, comperate in società con (B.n.nâd.k.r.k (Benenato de'Cerchi?) e Bin Nat (Benenato?), il prezzo delle quali fu di 225 dinar, (e la vendita si fece) per mezzo di Giovanni Kitran. E tu, o Forestano, sei debitore a . . . . [c] del prezzo di 650 pelli, cioè 106 dinar meno 2 dirhem, dei quali noi abbiamo ad avere 64 dinar e 2 dirhem; e la (vendita fu fatta) per mano di Tob–Tob. Comperò inoltre Corso da (me) Ibrahim, nominato di sopra, per mezzo d'Ali–ibn–Badis e di Temim, 800 pelli per 66 [d] dinar, alla ragione di 8 dinar e mezzo il cento. Poi ti facciam sapere, o Corso, che Ibn–Kasûm va dicendo che tu non abbia nulla in dogana; e che il prezzo del piombo che Othman il turcimanno ci dovea soddisfare per ordine tuo, rimane tuttavia a debito del compratore e non ce n'è stato pagato nulla. E sappi tu, o Pace, che cotesto danaro non è addebitato ad altri che a te. Non venir dunque senza i mercatanti che erano teco (in così fatti negozii; nè altrimenti potresti) svincolarti da (quelle obbligazioni contratte insiem con) essi, poichè (qui) nessuno conosce costoro, ma te soltanto. Il vostro avere è staggito a mo'di deposito, e rimarrà tal quale si trovava. [e] Venite pertanto a far qui un conto universale di credito e debito. Affrettati, o Corso, a riscuotere da Othman di Mehdia il prezzo del piombo; perch'ei parte

كرس بادر اليه في ثمن النحاس فانه مسافر الي اسكندرية اعلمكم ذلك والسلم
علي من اتبع الهدي ورحمت الله وبركاته ۞

الشيخــان الاكرمان المبروران
باج وفرستان sic كتب الله سلامتهما
وجمع الشمل بهما

In manus Pacis et Ferestani (sic).

per Alessandria. Tanto vi fo sapere; ed a chi segue la buona via (auguro) salute e la misericordia e le benedizioni di Dio.

Ai due probi ed onorevolissimi sceikhi, Pace e Forestano, dei quali Dio decreti la salvazione e li colmi di prosperità.

XIX.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيوخ الاجلا الاعزا الاحبا اليّ وفي نفسي سرفرسطان وسرففيان وسربلناط
كرك وسرالبان سلمهم الله ورعاهم محبكم ومعتقد ودّكم الحاج صدقة الجلاد
بتونس كلاها الله يخصكم باتم السلام ونعرفكم انكم اشتريتم منه الف
واربعماية وخمسة وثمانين جلد خروف على يد عثمن بن على الترجمان بثمن
جملته مايتين واحد وخمسين دينار وستة دراهم سكة ولم نقبض من هذه الجملة
درهما واحدا ثم لما كان عند اخذ المسطح للمركب من فم الوادي لقلعتم ولم تدفعوا
اليّ شيا والذي تركتم في الديوان ما قدرت ان ناخذ منه شيا والرغبة من تفضلكم
ان تفعلوا ما يجب عليكم كيف انتم رجال جياد من خيار التجار وتصلوا

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Agli illustri sceikhi, miei riveriti e cari amici, ser Forestano, ser F.f.ian (Papiano?), ser B.l.nat k.r.k (Benenato Cerchi?) e ser Albano, che Dio lor conceda salute e li abbia in custodia. Il vostro amico, sicuro del vostro affetto, il pellegrino Sadaka, cuoiaio a Tunis — la quale Dio guardi — vi fa particolarmente pienissimo saluto. E vi ricorda come comperaste da lui 1485 pelli d'agnello, per mezzo di Othman-ibn-Ali il turcimanno, per la somma di 251 dinar e 6 dirhem di zecca, dei quali io non ricevetti nè anche un dirhem. Seguito poi il fatto che la *mosattah* prese la nave alla bocca del fiume, [a] voi salpaste senza punto pagarmi, nè io potei prender nulla di quel che lasciaste in dogana. Si richiede pertanto la vostra bontà di operar come dovete da galantuomini e primarii mercatanti: che venghiate a soddisfare il mio credito contro di voi; poichè io.

تخلصوني مما لي قبلكم لاني طلبت انا وغيري من الديوان ما بقي لكم فيه فقالوا
ما ندفعوا sic لكم شيا الي ان يصلوا فياخذوا جميع مالهم ويدفعوا لكم مالكم
قبلهم وان لم يتفق وصولكم الينـــا في هذا الوقت فعسي تكتبوا لنا كتبا
وتنفذوا من قبلكم من ياخذ من الديوان ويدفع لنا حقّنا والذي يصل يكون
بامر من صاحب بيش وبمكاتبة من قبله ووكالة من قبلكم وان وصلتم بانفسكم
فهو احسن لان السلع وطية والامان والخير كما عهدتم واكثر وتجروا علي الاحتفاظ
والاكرام كما تقدمت عادتكم والرغبة من سرفرسطان اكرمه الله ان تجتمع
بصغير[1] باربه البيشاني وتخصه بالسلام من وجهة الشيخ يوسف الجلاد الذي
اشتري منه خمسماية جلد خروف علي يد الترجمـــان الذي يسمي بالافرنجي
أَزْمَاتْ دَفْرَكَا بثمانين دينارا وتساله ان يكون يصل صحبكم ليخلصه ممـــا له (?)
قبله كما تفعلوا انتم والتجار الجياد ولا تحتاجوا في ذلك وصية ولا زيادة تاكيد

---

ed altri al par di me, domandammo in dogana la somma che vi rimanesse di conto vostro, e ci risposero che non ci pagherebbero nulla se prima voi non veniste a prendere tutto l'aver vostro ed estinguere i nostri crediti. Or se voi non capitate qui adesso, speriamo che ci scriviate lettere e mandiate persona incaricata di prendere (ciò che vi appartiene) in dogana e pagare quanto ci si dee. Che la persona inviata rechi un ordine del principe di Pisa, con lettere di parte sua (al governo di Tunis) e con procura di parte vostra. Se voi veniste in persona sarebbe meglio, correndo qui le merci a buon prezzo. Oltrechè la sicurezza e la prosperità (continuano) come voi le lasciaste e maggiori; e voi sarete trattati con ogni riguardo e onoranza, com'è stato solito nei tempi andati.

Si chiede (particolarmente) a ser Forestano — cui Dio onori — ch'egli si abbocchi con Saghir (Sigiero?) Barba il pisano, e lo saluti specialmente da parte dello sceikh Iûsuf il cuoiaio, quegli da cui comperò 500 pelli d'agnello per 80 dinar, per mezzo del turcimanno il cui nome in lingua franca è Azmat Defraka; e lo preghi di venire insieme con voi per soddisfargli cotesto danaro, sì come si pratica da voi e dai mercatanti onorati. A ciò non occorre esortarvi nè fa

كيف يعرف لكم من الامانة ونحن مسطرين لوصولكم الينا في اسرع وقت
ان شاء الله والله يحملكم والسلام عليكم ۞

الشيوخ الاجلا الاحبا الاعزا علي
سرفرسطان واصحابه البيشانيين

محلهم [2] الحاج صدقة الجلاد بتونس كلاها الله

Forestano et sociis eius.

uopo insistere più caldamente, sapendosi bene la vostra probità. Noi facciamo assegnamento [b] sul vostro prossimo arrivo qui, a Dio piacendo, (cui preghiamo che vi conduca in salvamento. E vi salutiamo.

Agli illustri sceikhi (miei) riveriti amici ser Forestano e compagni, pisani;
il loro ammiratore, il Pellegrino Sadaka cuoiaio a Tunis, la quale Dio guardi.

XX.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ الاجل الاعز علينا الاثير في انفسنا بان فين البيشاني الواصل في الطريدة
صحب فركريس احبـــاوه السبقين sic البه عيسي وعبد الله الجلادين يخصوه
باتم السلام ويعلموه اكرمه الله انه كان اشتري منهم الجلد الخروف اشتريت
اكرمك من عيسي ثلثماية وثمانين جلد طرحت لك من ذلك ثلثة عشر جلد
الباقي ثلثماية وستة وستين جلد وكان الترجمان عباد اخو وحاد كان ثمنها ستة
وثلاثين دينارا وستة دراهم قبضت منك منهـــا خمسة عشر دينـــارا باقي لي
قبلك احد وعشرين دينارا وستة دراهم واشتريت مني انا عبد الله ماية وخمسة
وعشرين جلد علي يد الصبي القابسي الترجمان بستـــة عشر[1] وستـــة دراهم
والامارة بيني وبينك انك قلت لي خذ مني ستة دراهم وتاخذ الستة عشر دينار

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

All'illustrissimo sceikh, riveritissimo e rinomato appo noi, Ban Fin (Benvieni, Bentivegna?) pisano, quegli che (un tempo) giunse (qui) nella terida con F.r.k.ris,[a] i suoi caldi amici Isa e Abd-Allah, cuoiai, fanno particolare e pieno saluto e gli ricordano — che Dio l'onori — com'egli comperò da loro delle pelli d'agnello. Tu comperasti da (me), Isa, 380 pelli, dalle quali togliendo 13, che te ne rilasciai,[b] rimasero 366: il turcimanno fu Abbad, il fratello di Wahhad, e il prezzo montò a 36 dinar e 6 dirhem, dei quali ebbi da te 15 dinar, onde resti debitore di 21 dinar e 6 dirhem. Comperasti da me, Abd-Allah, 125 pelli per mano di Sabi da Kabès il turcimanno, per 16 (dinar) e 6 dirhem; e la convenzione nostra fu che mi dicesti: Prendi questi 6 dirhem ed avrai i 16 dinar da Ibn-Kasûm, il consegnatario. Inoltre

من ابن قسوم القابض والامارة ايضا ببني وبينك انك كنت تحل المصطكي
فالرغبة من تفضلك ان تفعل معنا خيرا فان كنت تعزم على الوصول الينا
فنحن فارحين بوصولك وان كان ما يبقى لك للسفر فعسي تنفذ لنا متاعنا
صحب من تثق [2] به من التجار ولا تحتاج وصية ولا زيادة تاكد [3]
وافعل معنا كما يفعلوا التجار من ادا الامانة والاعراف [4] بالحق والله محلك [5]
والسلام عليك ۞

الشيخ الاجل العزيز علينا الاثير لدينا
بان فين البيشاني　　　　احباوه عيسي وعبد الله الجلادين

In manu Bentivegne.

---

la convenzione portava che tu (potessi) soddisfarmi con (l'equivalente in) mastice. Si desidera dunque dalla tua bontà che tu ti comporti degnamente con noi. Se ti proponi di venir qui, ne sarem lieti; e se differisci il viaggio, speriamo che ci mandi la nostra merce con alcun mercatante di cui ti fidi. Non occorre esortarti (a questo) nè insistere più caldamente. Opera dunque verso di noi come i mercatanti che mantengon la fede e riconoscono il dritto, e (così) Dio ti conduca a salvamento. Ti salutiamo.

All' illustrissimo sceikh, riverito e rinomato appo noi, Ban Fin pisano,
i suoi amici Isa e Abd-Allah, cuoiai.

XXI.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيّدنا محمد
وآله وسلّم تسليمًا

من عبد الرحمن بن سيدنا الخليفة امير المومنين الي الشيخ الاجل الاثير جَرارِدُو
الأُسْكُنتُ حاكم بيشة والاشياخ والكافة الذين ببيشة وفقهم الله ويسرهم لتقواه
اما بعد حمد الله تعا والصلاة على سيدنا محمد رسوله الاكرم المصطفي والرضا عن
الامام المعصوم المهدي المعلوم المجتبي وعن الخلفا الايمة الراشدين القايمين
بامره المحتوم والدعا لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله امير المومنين بن
الخلفا الايمة الطاهرين بدوام النصر والتمكين والفتح المبين فالكتاب اليكم من

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Da Abd-er-Rahman, figlio del signor nostro il Califo principe dei Credenti, all' illustre e celebre sceikh Gerardo Osconto (Visconti), giudice di Pisa, ed agli Anziani e all' universale di essa città, che Dio li favorisca e li agevoli a (penetrarsi del) suo (santo) timore.

Dopo la lode a Dio, ch' Ei sia esaltato, la preghiera ch' Ei benedica al nostro signore Maometto suo profeta nobile e prescelto, ch' abbia accetto l' Imam illibato, il Mehedi ben conosciuto ed eletto, e (similmente) i Califi ed Imami giusti, esecutori del suo comando inconcusso; e (dopo) invocata a favor del nostro signore, l' Imam e Califo Nâsir-li-din-Illah, principe dei Credenti, rampollo dei Califi puri, la durata della vittoria è dell' alto grado e splendidi conquisti;

La presente lettera (vi è scritta) da Tunis, cui Dio guardi, standо questo

تونس حرسها الله وهذا الامر العزيز ادامه الله مَنجاةٌ لمن تمسك بعروته
واستظهر بعهده الكريم وذمته الحمد الله رب العالمين علي سبوع نعمته لا رب
غيره وقد وصل كتابكم علي يدي ابي الطيب الواصل من قبلكم ووقفنا علي ما
عرفتم به من حرصكم على خدمة هذا الامر العزيز ادامه الله ورغبتكم وتنبيهكم
علي من يصل من عندكم من تجار البيشانين sic ووصيتكم ونحن لمن يصل من
جهتكم على ما تحبون رعيا لهم وحفظا لجانبهم وتيسيرا لمقاصدهم وتمشية
لامورهم اكراما لكم فيهم وايثارا لما يُذنيكم [1] من بركة هذا الامر السعيد
ادامه الله ويُدْنيهم فاعلموا ذلكم وكلّفوا تجاركم بان يصلوا علي سالف عادتهم
من هنالكم فهم عندنا محمولون على الاجمال والاحسان وما تعوّدوه عند سيدنا
الامام الخليفة امير المومنين ايد الله امرهم من الِافضال والامتنان ووصّوا
المسافرين من جهتكم بان لا يتعرضوا المسلمين الا بالخير وان لا يظهروا في بلاد

possente governo — che Dio lo perpetui — (come) baluardo (a difesa) di chi fortemente si appiglia ad esso [a] e si fa spalla di sua nobile confederazione e protezione. Lode a Dio signore dei mondi pei suoi settemplici beneficii, chè non v' ha altro padrone che Lui.

Pervenutaci la vostra lettera per mano di Abu-Taib, inviato vostro, abbiamo considerato quanto ci dite del gran desiderio che avete di servire questo possente governo — cui Dio perpetui — e degli avvertimenti ed ammonizioni che fate ai mercatanti pisani qui vegnenti. Chiunque capiti qui di cotesti vostri paesi è trattato da noi come (possiate meglio) desiderare: si prende cura di lui, si difende l' onor suo, si agevolano i suoi proponimenti e s' avvian bene le sue faccende, per onorar voi nelle persone dei concittadini e rispettare (il patto) che fa godere a voi ed a loro i beneficii di questo felice governo, cui Dio perpetui. Sappiate questo e raccomandate ai vostri mercatanti di venire qui, come sogliono ab antico, (sicuri d' essere) trattati nel miglior modo e più onesto, con la solita generosità e bontà del nostro signore il Califo principe dei Credenti — i quali Iddio sostenga. — Avvertite i viaggiatori di costì che in ogni incontro usino umanamente e benignamente coi Musulmani; che nei dominii del nostro signore

سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ايدهم الله الا ما يجتنون ثمرته من جميل
الفعل وان يقطعوا السفر الي اللص الذميم الغادر بالمهدية ابن عبد الكريم اخذه
الله فقد وجّهنا من عندنا قطعا مظفرة لحصاره وامرنا المقدمين عليها بان
يمتثلوا بما امر به سيدنا الامام الخليفة امير المومنين اعلا الله امرهم واعز نصرهم
فيمن يجدونه من النصري sic قاصدا اليه من قتلهم واستيصال اموالهم فانهوهم
وقرِّروا هذا عندهم وكذلك سمعنا بان قطعا وشياطي خرجت من جهة كمنت
جوذج صاحب تُطُر من سردانية فخاطبناه بان ينتهي عما بلغنا عنه من اعانة
المفسدين ومُمالاتهم في القطع علے المسلمين والّا عاملناه بما يستحقه علے ذميم
فعله عند وصول الاسطول المظفر وحلوله ببلده فوصّوه بان يرجع عما بلغنا
عنه ويكون مثل غُلْيالِم مركيس المجاور له في سردانية فانه لم يعامل المسلمين
الا بالخير والكرامة وبحسب ذلك اكرمناه فيمن يصل من عنده وياتي من

l'Imam e Califo principe dei Credenti — i quali Iddio aiuti — non lascino (memoria d'altre opere) che quelle da cui possano raccogliere frutto di gratitudine; e che (di più) cessino lor viaggi verso (il paese occupato da) quel vile ladrone, quel traditore di Mehdia, Ibn-Abd-el-Kerîm, che Dio lo punisca. Noi abbiam già mandate (le nostre) vittoriose galee [b] ad assediarlo, ed abbiamo ordinato ai capitani di conformarsi strettamente agli ordini del nostro signore l'Imam e Califo principe dei Credenti — i quali Dio esalti ed accresca lor vittorie — quanto ai Cristiani che vedessero navigare a quella volta; cioè di metterli a morte e spogliarli d'ogni cosa. Vietate lor dunque (di andare a Mehdia), ed accertateli di queste (disposizioni). Risaputo inoltre che il conte Giudige, [c] principe di Totor [d] in Sardegna, abbia fatte uscire in corso alcune galee e saettíe, [e] lo abbiamo richiesto di smettere il proposito riferitoci di lui, (cioè) d'aiutare e soccorrere (quegli) scellerati nella pirateria contro i Musulmani; altrimenti noi lo tratteremo in quel modo che meriti il suo brutto operare, come prima giunga la vittoriosa armata (nostra) e approdi nelle sue regioni. Ammonitelo (anche voi) a desistere dal proponimento che ci si narra, ed imitare piuttosto Guglielmo il Marchese, suo vicino in Sardegna, il quale usa coi Musulmani lodevolmente e con ogni onoranza; e per questo appunto noi onoreremo chiunque verrà da parte sua o giugnerà qui da' suoi paesi. Sappiate

جهته فاعلموا ذلك واعملوا بحسبه ان شاء الله وهو المستعان لا رب سواه وكتب
في السادس والعشرين من رجب الفرد سنة ثمان وتسعين وخمسماية ۞

كتب في التاريخ المذكور بحول الله

الي الشيخ الاجل الاثير جَرَاردُو الاُسكُنْتُ
حاكم بيشة والاشياخ والكافة الذين ببيشة
وفقهم الله ويسرهم لتقواه

Carta de Tunissi missa responsiva ab his quas Ger. Bottaibus detulit. In qua notatur Abdelcherim qui habet Africam et judex Turritanus et marchio de Callari.

tuttociò ed operate in conseguenza, se piaccia a Dio, al quale (soltanto) è da domandare aiuto, non essendovi altro padrone che Lui.

Scritta il ventisei del mese di Regeb, lo scompagnato,[f] dell'anno cinquecento novantotto (23 marzo 1202).

Scritta con la data sopradetta, con l'aiuto di Dio.[g]

All' illustre e celebre sceikh Gerardo Osconto (Visconti), Giudice di Pisa, ed agli Anziani ed all' universale di Pisa, che Dio li aiuti e li agevoli a (penetrarsi) del suo (santo) timore.

XXII.

من المولي السلطان الملك العـادل السيد الاجل الكبير العالم(?) المجاهد المظفر
الهمام غياث الانام سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين سيد الملوك
والسلاطين خليل امير المومنين خلد الله ملكه . . . .

الي حضرة الشيوخ القناصلة الاجلا المقدمون sic الاعزا الفرسـان الابطـال
الشجعان ليوث النصرانية عظما الفرنجية حماة دين المعمودية اطال الله بقاهم
وادام نعمتهم وكرامهم وكيانهم وكلاهم . . . .

Dal padrone,[a] il sultano, il re giusto (Malek-Adel), l'illustre signore, grande, sapiente, combattente la guerra sacra, vincitore, magnanimo, aita dell'uman genere, spada del mondo e della fede,[b] sultano dell'Islam e dei Musulmani, signore dei re e de' sultani, intimo del principe dei Credenti, che Dio perpetui il suo regno. . . . . . .

Alla maestà[c] degli sceikhi, i Consoli illustri, sommi, gloriosi, cavalieri prodi e valorosi, lioni della cristianità, principali del popol franco, difensori della religione dei Battezzati, che Dio prolunghi la loro vita, i beneficii di cui godono, l'onoranza ed (alto) stato loro, e la (sua) tutela sovr'essi. . . . . .

XXIII.

بسم الله الرحمن الرحيم ۞ المماليك التجّار المظلومين

يصلون الارض بالمقام العالي المولوي المالكي السلطاني العادلي خلد الله ايامه
ونشر في اقطار الارض اعلامه وجعل ملايكة السماء تنصر جنوده وملوك الارض
عبيده وينهون انهم قوم مظلومين لانهم قوم تجار اقلعا[1] من بيروت
ودخلا محروسة اسكندرية واحد[2] منهما الحق كما جرت عادة من تقدمهم وهم
في امان الله وامان هذه الدولة الرحيمة وتبضعا كما جرت عادة من تقدمهم من
التجار وطلبا السفر فمنعا وقيل لهما انكما من قبرص وليس فيهما احد من
الموضع المذكور الا فيهما بيزانه وبنادقه واخر من بيروت واخر من اقريطش

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Gli (umilissimi) schiavi (del Sultano) i mercatanti (infrascritti), ingiustamente trattati,

Si prostrano a terra innanzi l'alto personaggio del (loro) padrone il Sultano Malec-Adel, [a] — che Dio perpetui i suoi giorni, faccia sventolar le sue bandiere in (tutti) i lati della terra, mandi gli angeli del cielo ad aiutare gli eserciti di lui, e faccia suoi schiavi i re della terra — e rassegnano com'eglino siano trattati ingiustamente. (Questi infelici) mercatanti, partiti da Beirut, approdarono in Alessandria, guardata (da Dio), dove pagarono il dritto secondo l'uso di lor antecessori, sendo essi assicurati dall'aman di Dio e dall'aman di questo clemente governo; e si messero a trafficare secondo l'uso dei mercatanti. Chiesta (poi licenza) di partire, fu loro negata, dicendo: Voi siete di Cipro. Or nessun di loro nacque in) quel luogo: sono Pisani, Veneziani, uno di Beirut, un altro di Creta,

واخر من جزيرة بني[3] عمر مرديعه[4] مملوك المولي معز الدين ولهما اليوم سنة معوقين وكان قد تبضعا بكثرة بضاعتهما سمك بوري وقد تلف ورموه ولم يبقا لهم الا اليسير من مالهم ومركبهم علي التلاف في البحر فيطلبون من المراحم السلطانية النظر في امرهم والرحمة لهم باطلاق سراحهم فهم مساكين ولولا الصدقة عليهم الا كانوا قد تلفوا جوعا وحوشي عدل هذه الدولة القاهرة من الظلم للتجار وجمع هم[5] العبيد تسعة نفر فانهما اقلعا من بيروت ومعهما بعض البضاعة وعبرا علي قبرص واشتروا منها باقي بضاعتهم ودخلا الديار المصرية امانين (sic) انهم ليس هم من موضع هو غير صلح الا الكل عبيد هذه الدولة وداخلين تحت طاعتها ۞

والراي اعلا والحمد لله وحده ۞

un altro di Geziret-beni-Omar,[b] valletto (?) e schiavo del padrone Moezz-ed-din. Ed eccoli da un anno ritenuti (in Alessandria). Cominciaron essi a trafficare con gran copia di loro derrata, cioè del pesce Buri;[c] ma, sendosi guasto, l'han gittato via, nè loro avanza che un pochino di lor avere e la nave la quale si disfà in mare. Invocano dunque i compassionevoli sentimenti del Sultano, affinchè avuto riguardo alla condizione dei supplicanti, lor accordi la libertà di partire, sendo eglino poverelli, che, se (caritatevoli persone lor) non (avessero fatta) la limosina, sarebbero morti di fame. Or è cosa insolita alla giustizia di questa vincitrice dinastia di recare torto ai mercatanti. Essi son tutti schiavi (umilissimi del Sultano): nove (poveri uomini), i quali salparono da Beirut con un po' di mercanzia, passarono a Cipro dove comperarono il resto del carico, e vennero in Egitto protetti dallo aman; non appartenenti a paesi nemici (del Sultano), ma tutti schiavi di questa dinastia ed entrati sotto la sua obbedienza.

Il vedere (del Sultano) è altissimo. E lode a Dio l'unico.

XXIV.

من الامير علي بن اليغازي بن عبد الله بن محمد
الى زعيم قومه حاكم موضعه سلطان بيش الكلف [1]
ألهمهُ اللهُ رُشدهُ وتوفيقه وجعل الى الخير مهيعه وطريقه

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد وعلي آله وسلم تسليما كتابنا اليكم
وفقكم الله الي المراشد وحملكم علي المنهج القاصد من حصن المهدية كلاه الله
في الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة ستماية والحمد لله المتوحد بعظمته
وكبريائه المنعم بما لا يحصي من النعم علي اوليايه والصلاة علي محمد رسوله
الذي اختاره واصطفاه لدين رفع منار الحق واظهره علي كل دين واعلاه

Dall' emir Ali-ibn-Iaghâzi [a]-ibn-Abd-Allah-ibn-Mohammed, al capo di sua gente, il giudice del suo paese, il solerte (?) Sultano di Pisa, che Iddio gli ispiri il buono indirizzo e (gli accordi) il suo favore e rivolga al bene la strada e cammino di lui.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al suo profeta Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

La lettera che vi mandiamo — così Dio vi favorisca a trovare le buone vie e vi spinga al sentiero che riesca — (è stata scritta) nella fortezza di Mehdia — che Dio la guardi — il quindici del riverito mese di Ramadhan dell' anno seicento (17 maggio 1204). Lode a Dio, unico nella sua grandezza e immensità, dispensatore di beneficii innumerevoli ai suoi prediletti; [b] e Lui preghiamo che dia a Maometto — l'apostolo suo il quale Egli elesse e trascelse per (predicare) una religione che innalza il faro della verità, (religione) da Lui preposta ed esaltata sopra ogni altra —

صلاة تُلقيه مِسّكها مَفّضُوض الخِتام وتنشقه رِيــاح النعيم ورَياحِين السلام
وعلي آله واصحابه المهتدين بنوره التمام والحمد لله عودا بَعّدُ بَدّءٍ على ما اولا [a]
محيي الدين امير المسلمين من النصر الموزّر والتــاييد المظفر حتي ظهر وظفر
وكَبَتَ عدوه وقهر فما يعاديه مُعادٍ الا قدر له من مهاوِي إفكه مصّرعا وخطّ
له من مَساقِط هُلّكه مضّجعا ولا يُوَالِيه موالٍ الا كان في ذِمام السلامة داخلا
وعلي برّ الكرامة حاصلا مُيَمِّمــاً وقاصدا وتحمَّلَ اليـنــا من الإذاعة لمناقبكم
والإشادة بذكر ضَرايبكم وما انتم عليه من الموالاة والمشايعة ما ثني النفوس
اليكم حرصــا على معرفتكم وايثارا لمراعاتكم وظهّر منه من حسن متاولته
لأغراضكم وتصرُّفه في محاولاتكم وأشغالكم ورغب الينا في تعريفكم ومخاطبتكم
بمــا يعنّ لنا هنالكم وقد عرفناه بما لنا من حاجة لتتاكَّدَ بذلك اسباب

tal benedizione che con la sua fragranza [c] lo trasporti nel (soggiorno) cosparso di lemnia [d] e gli faccia sentire il zefiro della beatitudine e le foglie odorifere della pace — e (benedica altresì) alla schiatta di esso (Maometto) ed ai compagni ben avviati dalla perfetta sua luce. E, pria (d'entrare in materia), lodiamo Dio nuovamente per le segnalate vittorie e il trionfante aiuto compartito a Mohii-ed-din, [e] emir dei Musulmani, in guisa ch'egli s'è illustrato (con la gloria) e con gli acquisti, ha prostrato e soggiogato il suo nemico; nè alcuno (ormai) gli si leva contro, ch'ei non gli dia la pinta ai dirupi della sua propria perfidia, e non gli scavi la tomba in quel medesimo precipizio; ed (al contrario) non v'ha cliente che lo segua e non entri (immediatamente) nella sicurezza della pace, non conseguisca i frutti della generosità e non rimanga soddisfatto d'ogni suo intento.

Ci sono pervenuti, su la celebrità delle virtù vostre, su la fama dei vostri pregi e su la (grande) clientela e seguito vostro, tai ragguagli che inchinano gli animi al desiderio di conoscervi ed alla brama di usarvi riguardo. Donde egli (Mohii-ed-din) ha mostrata ottima disposizione a (secondare) i vostri propositi e premura di (favorire) i vostri traffichi e le vostre bisogne: e ci ha richiesti di informarvi e intrattenervi degli (affari) che a noi prema (di avviare) in cotesti vostri paesi — di che noi già gli avevamo fatta parola — affinchè si ristringano gli (amichevoli) legami tra noi e si rendano più saldi con la reciprocità dei buoni

المصافاة وتنعقد عليها أزرار المراعاة والشُكْرُ لذي المنّة والطول علي هذه الآلاء
الظاهرة والنِعَم المتظاهرة وان أرْدبُرْد أُرْله (3) طلع علينا واردا وسقط بأُفْقنــا
والتهُّم بمقاصدكم عندنا مرتقبٌ لما يعنّ لكم هنا من غرض ليتصرف في قضايه
الاقتبال (4) علي ابرّ وجوه التكرمة لجانبكم والاحتفال ان شــاء الله تولي الله
توفيقكم وجعل المَثْلَي طريقكم بمنه وكرمه لا رب سواه ولا معبود الا ايــاه ۞

oficii. Sia ringraziato l'Ente della bontà e della possanza per questi (suoi) manifesti beneficii ed evidenti favori; ma in vero l'astro della sua eternità [f] spunta (nella mente) nostra per ispirazione, ed ha l'occaso nel nostro orizzonte.

Con sollecitudine aspettiamo di sapere quali affari vi occorrano qui e quali intendimenti abbiate da manifestarci, affinchè (il voler vostro), a Dio piacendo, sia largamente compiuto, nel miglior modo (che mostrar possa quanto) onoriamo e rispettiamo l'eccellenza vostra. [g] Che si volga Iddio a favor vostro e renda esemplare la vostra condotta, per sua bontà e munificenza: chè non v'ha altro Signore che Lui, nè altro (Essere) va adorato.

XXV.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على النبى الكريم
وعلي آله وسلّم تسليماً

الشيخ الاجل المعظم الموقر الاسني الارفع المكرم لنبارت فِلّيول الفرناج ادام الله عزه ورفعته معضم[1] قدره وملتزم بره[2] وشُكّره احمد بن تميم الترجمان ببجاية سلام عليكم ورحمت الله تعالا sic وبركاته وبعد حمد الله اهل الحمد ووليه والصلاة على نبيه وصفيه والرضي عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المرتضي sic وعن كافة الخلفا الاكرمين ايمة الذين[3] والهدا ومولا[4] الدعا لسيدنا ومولانا امير المومنين بالنصر الاعم الاعلا كتب محلكم كتب الله لكم سنا الأمال

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nobil Profeta e sua schiatta, e dia loro piena pace.

All' illustre sceikh onorando, riverito, eccelso, sommo, osservandissimo, Lamberto Filiul al-Farnag (Lamberto del Vernaccio) — che Dio perpetui la sua gloria ed altezza, — l' ammiratore della sua dignità, attaccato alla sua generosità e bontà, Ahmed-ibn-Tamim, turcimanno a Bugia. Salute a voi, e la misericordia e le benedizioni del sommo Iddio.

Dopo resa lode a Dio, l' Essere cui eminentemente appartiene la lode, e pregatolo ch' Ei benedica al suo profeta prescelto, e che abbia accetto l' Imam illibato, il Mehedi ben conosciuto e gradito, con tutti gli onorevolissimi Califi, Imami della religione e del buono indirizzo; e continuando con l' invocazione (affinchè Egli conceda) al nostro signore e padrone il principe dei Credenti piena ed altissima vittoria;

Scrive il riconoscente la vostra (grandezza)[a] — (così) scriva Iddio in favor

وافضل الاعمـــال من بجاية كلاهــا الله والذي وجب اعلامكم اعزكم الله اني
اسـئـل عن حالكم وحوالكم اجراهــا الله وِفْقَ أمالكم والي ذلك اعزكم الله
نحب من فضلكم ان تمنّوا علي بجاهكم (5) وحسن عونكم ان تُكلم (6) الاشيــاخ
والاعيان ان يكتبوا كتابا للقايد ابو sic السَداد مُوَفَق بن عبد الله ان نكون
كما جرت عوايدكم نترجم في الديوان وندلل في الحَلَقَة للبــيشانين sic كما جرت
عوايدهم وكذالك جرت عوايد البيشانين ان لا يترجم الا من ارادوه ولا يدلل
لهم الا من ارادوه فلتكتبوا كتابا بطابع الاشياخ وتَبْعَمُوه (7) للقايد لان البَنَادِق
المعروفــة لكم فيهــا البُرُنْصَالِينَ (8) فلنطلبوا sic ما جرت به عادتكم كلهــا
ولتشتهدوا في ذالك في حقكم وفي حق عبدكم المعروف بكم المحسوب عليكم
قديما وحديثا وتغلوا (9) معي ما يسمع جميع النصارا sic باخذكم معي واحسانكم
الي (10) والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته والسلام علي الاشياخ وعلي الاعيــان

vostro (nel libro del destino il conseguimento delle) più alte speranze e (il merito) delle più egregie opere, — da Bugia, cui Dio guardi. Convien che io vi faccia sapere — che Dio vi esalti — com' io richieggo dell' essere e fortune vostre, le quali Iddio faccia seguire a seconda de' vostri voti, ed a questo fine vi accresca possanza. Io desidero dalla vostra generosità che mi accordiate, con la vostra riputazione e benigno aiuto, la grazia di raccomandare agli Anziani e Notabili (di cotesta città) che scrivano una lettera al kaid Abu-Sedad-Mowaffek-ibn-Abd-Allah, (richiedendo) che io, secondo le vostre consuetudini, sia adoperato da turcimanno nella dogana e da sensale nell' halka[b] per (lo servigio dei) Pisani, com' è solito. Perocchè le consuetudini dei Pisani portano che loro non serva da turcimanno se non cui voglian essi, e non altrimenti per l' uficio di sensale. Piacciavi dunque di scrivere una lettera col suggello degli Anziani e spacciarla al kaid; perocchè i Veneziani a voi ben noti (fanno) nella stessa (città di Bugia) i *boronsali.*[c] Io (non) chieggo cosa (che non sia) pienamente conforme alle usanze vostre. Deh! sostenete in questo (caso) il vostro dritto e quello del vostro servo a voi ben noto e da voi tenuto in conto ab antico e di recente; e fate in guisa che tutti i Cristiani sentano parlare del vostro modo d' operare e della vostra beneficenza verso di me. Salute a voi, e la misericordia e benedizione di Dio: e salute agli Anziani,

وعلي الكافة ومعاد السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وكتب في العشر الاخر
من ربيع الاخر سنة اربع وستمايـــــــة ۞

للشيخ الاجل المعظم الارفع
الاسني المكرم لنبارت فلنول sic

ai Notabili ed a tutti (i Pisani), e reiteratamente a voi salute, la misericordia di Dio e le sue benedizioni.

Scritta l'ultima decade di Rebi' secondo, dell'anno seicento quattro (13 a 22 novembre 1207).

Allo sceikh illustre, onorando, eccelso, osservandissimo
Lamberto F.lnul (sic).

XXVI.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على محمد وآله
وسلّم تسليماً

الي القنصر الاجل كدفري دسكونت وفقه الله ويسره لما يرضاه من عبد
الواحد بن الشيخ ابي حفص اما بعد حمد الله تع والصلاة على محمد رسوله الكريم
المصطفى والرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المجتبي وعن الخلفا الايمة
الراشدين الي سننه الأهدي والدعا لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله امير
المومنين بن الخلفا الايمة الراشدين بدوام النصر الاعز الاسني واتصال الفتح
الاتم الاوفي فالكتاب اليكم وفقكم الله لما يرضاه ويسركم لهداه من تونس حرسها

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio a Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

All' illustre console Kodfr.i Desekunut (Goffredo de' Visconti?), che Iddio l' aiuti ed agevoli a (conseguire) il suo (divino) gradimento, da Abd-el-Wahid, figlio dello sceikh Abu-Hafs.

Dopo la (debita) lode a Dio e la preghiera ch' Ei benedica a Maometto suo nobile e prescelto apostolo, che abbia accetto l' Imam illibato, il Mehedi ben noto ed eletto, ed altresì i Califi ed Imami indirizzati su le ottime sue vie, e che conceda al nostro signore l' Imam e Califo Nâsir-li-din-Illah, principe dei Credenti, rampollo dei Califi ed Imami giusti, la perenne durata della più gloriosa ed eccelsa vittoria, e la continuazione di pieni e compiuti conquisti;

Questa lettera vi è scritta — che Dio vi aiuti alle (buone azioni) da Lui gradite e vi spiani la via della salvezza — da Tunis, cui Dio guardi, nell' atto

الله وبركة هذا الامر العزيز ادامه الله بامره (1) الانوار متعرفة في الإيراد
والإصدار جاريةٌ للاولياء بموا...ة (2) الغرض والاختيار حاملة كل من تمسك
بعهده ووفي بربطه وعقده علي سبيل الاكرام وستر الايثار والحمد لله علي ذلك
حمدا يصل به ما وهبه من ذلك علي الدوام والاستمرار وقد وصل كتابكم وفقكم
الله وعُرِفَ منه ما قررتموه من تمسككم بمـا عقدتموه من عهد الامر العظيم
وسلوككم في الوفاء به والمحافظة له علي الصراط المستقيم واورد رسولكم جرارْدُو
وفقه الله ما انهيتم اليه من ذلكم وابديتم له من محمود أفعالكم في السلم واعمالكم
وان كل من يسافر من قبلكم تؤكدون عليه في مخاشاة المسلمين و...هم (3) ومجانبة
التصدي لضررهم وتصرُّفهم وسَعيهم وقد عُلِم ذلكم وفقكم الله من اعمالكم
وعُرِف من افعـالكم وظهر من اصحـابكم المسافرين ورجالكم فعهدكم عند
الموحدين (4)شكورٌ واستظهاركم بالوفاء مذكورٌ وبحسب ذلكم جري العمل مع

che la prosperità di questo possente governo — cui Dio perpetui — è riconosciuta come abbagliante (?) splendore da chi la scorge e da chi la teme; fa conseguire agli amici ogni loro intento e brama, e conduce alla via dell' onoranza ed al seggio[a] della grandezza chiunque si attenga alla sua alleanza e compia gli ordinamenti e patti suoi. Di che sia lode a Dio grandissima, ed abbracci i suoi beneficii (passati) e la durevole continuazione (di quelli nell' avvenire).

È giunta la vostra lettera — che Dio vi aiuti — e se n' è ritratta la replicata promessa che vi terrete strettamente ai patti fermati col possente governo, e che sarete per osservarli scrupolosamente e lealmente. Il vostro ambasciatore Gerardo — che Dio l'aiuti — ci narra quanto voi gli avete significato su questo particolare, e gli avete manifestato intorno i vostri lodevoli atti ed opere (tendenti a raffermare) la pace, e come voi abbiate ammonito chiunque si metta in viaggio da cotesti paesi, a rispettare i Musulmani e la roba (?) loro, guardandosi dal recar ad essi alcun danno, raggirarli o dar loro la mala voce. E ciò dalle vostre opere e fatti — che Dio vi aiuti — era già noto e si vedea (nella condotta) de' vostri compatriotti viaggiatori e delle vostre genti; donde il trattato (stipulato) con voi è gratissimo agli Almohadi, e notoria la premura vostra a mantenerlo. Nello stesso modo si usa qui con chi giunga di parte vostra o che vantar possa la

كل من يصل من جهتكم او ينتسب الي جوزتكم[4] في رعي جانبه وتيسير
مَطالبه وتسهيل مأَربه وحمله من الحفظ والحماية على الوجه الأَحري به فاعلموا
ذلكم من جميل الغرض فيكم وحميد النظر لكل من يصل من نواحيكم ان شاء
الله وكتب في الثامن والعشرين من ربيع الاول سنة سبع وستماية ۞

(القا)ئد(صد)ر الاجل كدفري دسكونت
صاحب (ب)ي(ش) وفقه الله ويسره
لما يرضاه

Gottofredo Vice comes, Dei gratia pisanorum potestas.

---

vostra protezione; al quale si fa onore, si secondano le sue inchieste, si agevola ogni sua faccenda e gli è custodito e difeso nel modo più convenevole. Sappiate queste ottime intenzioni e lodevole vigilanza a favor di chi venga dalle vostre regioni, a Dio piacendo.

Scritta il ventotto di Rebi' primo, dell'anno secento sette (9 settembre 1211).

All' illustre console Goffredo de' Visconti, principe di Pisa,
che Dio lo aiuti e lo agevoli a conseguire il suo (divino) gradimento.

XXVII.

بسم الله الرحمن الرحيم

الي السيد الاجل السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدنيا والدين سلطان
الاسلام والمسلمين ملك الدنيا والدين ابي المعالي محمد بن ابي بكر بن ايوب ظهير
امير المومنين اعز الله امصاره وتضاعف ملكه من احباه[1] وشاكرِهِ[2] ومحبيه
لُتِيرّ اسقف بيش والقناصلة بهـا وسير أُبَالّدُ فَسّكُنّدُ البسطار بهما وجماعة
اشياخهما يسلمون على مجلس المولا sic ويحيونه بافضل تحية ويرغبون الي الرب
سبحـانه في دوام ملكه وحراسة مدته ويعلمونه بانهم لم يزالون[3] محبين فى
المولا ومعتقدين في دولته وسـاير رعية المولا يعلمون ذلك وسيظهر ان شاء الله

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

All' illustre signore, il gran sultano, il re perfetto (*Mâlek-Kâmel*), ausiliare nelle cose del mondo e della religione, sultano dell' Islam e dei Musulmani, re del mondo e della religione, Abu-l-Me'ali-Mohammed-ibn-Abi-Bekr-ibn-Aiiûb, sostegno del principe dei Credenti, che Dio accresca gloria alle sue metropoli e raddoppi il suo impero;

Da' suoi amici carissimi e obbligati, Lutir (Lottario) vescovo di Pisa, i consoli, il podestà ser Ubaldo Visconti e il corpo degli Anziani della città. Salutano essi il seggio del padrone,[a] gli fanno i più sinceri augurii, sperando che il sommo Iddio conceda perenne durata al suo impero e custodisca la sua vita, e gli fan sapere com' eglino non abbian mai cessato di amarlo e sempre siensi fidati nella sua dinastia; il che è noto a tutti i sudditi del padrone, e compariranno, a Dio

اثار محبتهم واعتقادهم ولاجل ذلك رسلوا الي مجلس المولا رسولهم الفارس الاجل
المحترم المختار المرتضي الاعز الاخص المقدم احد القناصلة ببيش واكبر
روساوها [4] وهو الرُّنشِين دِبَنَدِيتُ دِلْفَرْنَاشْ كبر الله سلامته واحسن صحابته
فالغرض من المولا حرس الله مدته تقليد خدماه [5] غاية الامتنان بحفظه
ورعايته والنظر منه بعين المبرة والكرامة والصغي لمقالته فكلما يذكره لمولانا عنا
كما ان لو ذكرناه مشافهة له بافواهنا وكلما يفعله مع المولا عنا كما ان لو نفعله
بانفسنا بلا شك ولا ريب فيعلم مولانا ذلك ويصغي لمقالتنا تفضلا منه علينا
واحسانا الينا والله تعا يديم ايام المولا بمنه وكرمه لا رب سواه ۞

Si quid plus vel minus vel si aliter in literis saracinis quam in latinis suprascriptis contineatur, cum literas saracinicas ignoremus, superscriptis latinis literis fidem modis omnibus adhibere velitis. (6)

piacendo, gli effetti della loro amistà e fidanza. Per tal cagione hanno essi inviato ambasciatore, al seggio del padrone, l' illustre cavaliere, riverito, eletto, gradito, gloriosissimo, intimo (loro) e valoroso, uno dei Consoli di Pisa e sommo tra i capi della città, per nome Ranuccino di Benedetto Del Vernaccio, che Dio gli dia sempre salute e prosperi la sua compagnia. Si desidera dal padrone, la cui vita Iddio custodisca, che per atto di massima bontà verso i suoi servidori (che gli scrivono) prenda cura e pensiero di esso (Ranuccino), lo risguardi con occhio di benignità ed onoranza, e dia ascolto alle sue parole. Quanto egli riferirà, di parte nostra, al nostro padrone sia come detto a viva voce con le nostre bocche; e quanto egli farà (sia tenuto), senza dubbio nè difficoltà, come fatto da noi stessi. Che il nostro padrone sappia questo e dia ascolto alle di lui parole, per sua propria generosità e benignità verso di noi; e così il sommo Iddio prolunghi i giorni del padrone, con la sua bontà e magnanimità. Non v' ha altro Dio che Lui.

XXVIII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّي الله علي سيدنا محمد
وآله وسلّم تسليماً

للشيخ الاكرم المبجل البُسْتَات أُبَالد بسكُونت صاحب بيش ارشده الله
ووفقه شاكركم المبادر لقضا حوايجكم عمر بن ابي بكر الصابوني سلام عليكم
وبعد حمد الله تعا والصلاة علي سيدنا محمد نبيه الكريم ورسوله المصطفي والرضا
عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المجتبي وعن الخلفا الايمة الراشدين ايمة
الهدي وصلة [1] الدعا لسيدنا ومولانا الخليفة الامام العادل امير المومنين ابو sic
محمد عبد الله بن الخلفا الايمة الراشدين بالفتح الاحفل والاحفي فكتبته اليكم

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Al nobilissimo e riverito sceikh, il podestà Ubaldo Visconti, principe di Pisa, che Dio lo guidi ed aiuti; il vostro obbligato e pronto a far vostre bisogne, Omar-ibn-Abi-Bekr, Es-Sâbûni,[a] (augura) salute.

Dopo la lode di Dio, ch'Ei sia esaltato, e la preghiera ch'Ei benedica al nostro signore Maometto, suo nobil profeta ed apostolo prescelto, e ch'Egli abbia accetto l'Imam illibato, il Mehedi ben noto, l'eletto, al pari che i Califi ed Imami giusti, Imami del buono indirizzo; e (dopo) l'invocazione per lo nostro signore e padrone il Califo e Imam, il giusto, il principe dei Credenti, Abu-Mohammed-Abd-Allah, discendente dei Califi ed Imami giusti, che (Iddio gli accordi) larghissimo e onorevolissimo conquisto;

Vi scrivo questa (lettera) — che Iddio vi aiuti e bene v'indirizzi — da

وفقكم الله وسددكم من تونس كلاها الله مسلما عليكم وسايلا عن احوالكم
وموصله اليكم عمر بن ابي الجيد الاسرايلي التونسي وفقه الله وسلمه له طلب
ببلدكم عند ابيذين اليهودي وصهره بيتوره المتنصر وغيرهما فنحب منكم ان
تنصفوه من جميع من يتعين له عليه حق لانه ما استطاع يعلِ اخذ حقه منهم
بسبب تعلقهم باعيان من اهل البلد وبيده عقود ثابتة عليهم فنحب منكم
تـــقـــفوا على ما بيده من العقود وتعملوا له حكومة حتي ينتصف منهم وتكون
يدكم عليه ويكون مرعي الجانب عندكم لانه ممن يكرم علينا ..لمون[2] بنا وهو
جاري وعسي تعملوا معه كما يعمل هنا مع تجاركم وكل من يصل من قبلكم اذا
كان لهم طلب عند احد والذي تعملوا معه من الحبة انما هو معي وانا الشاكر
عليه فنحب منكم ان تنصفوه من غرمايه بالحق الواضح حتي يقف علي حقه
ويصل كتابه بمـــا تفعلوا معه وليعلموا ان كل من يصل من تجاركم ومن اهل

Tunis — che Dio la guardi — salutandovi e domandando dell'essere vostro. Il latore di essa è Omar-ibn-Abi-el-Giaiid, israelita di Tunis, che Dio lo favorisca e gli dia salute. Egli è creditore in cotesto vostro paese contro Abidsin, giudeo, il costui suocero Beitura (giudeo) fatto cristiano, ed altri. Noi vi chiediamo che lo facciate pagare da tutti coloro contro i quali egli abbia credito provato; poichè da sè solo non potrebbe riavere il suo, a cagione della intrinsichezza dei (debitori) con alcuni de' principali cittadini del paese. Egli ha nelle mani validi documenti contro i debitori. Vi richiediamo dunque di esaminare cotesti documenti e di rendergli ragione in modo ch' ei venga soddisfatto. Che la vostra mano gli stia di sopra (a proteggerlo) e che voi ne prendiate cura particolare; poichè egli è di quelli che noi onoriamo e proteggiamo; e voi, così facendo, per avventura operereste a suo pro, com' egli fa qui a pro dei vostri mercatanti e di chiunque venga da parte vostra, quando abbiano alcun credito da riscuotere. Qualunque favore gli facciate lo terrò fatto a me stesso, e ve ne sarò grato personalmente. Vi richieggo dunque di rendergli ragione contro i suoi debitori, secondo il dritto (suo) manifesto, in guisa ch' ei ricuperi il suo avere e scriva (qui avvisandomi) dei favori che gli abbiate resi. Sappiate che tutti i vostri mercatanti ed altri uomini di cotesto paese

بلدكم محفوظين مكرومين واشغالهم على احسن حال تقضا لهم وهذه الحاجة
اول حاجة خاطبتكم فيها ونحب ان كانت لكم بهذه الجهة حاجة او امر
من الامور فكاتبوني بذلك يقضا لكم علي حسب المراد ان شاء الله تعا والله
مرشدكم والسلام عليكم كتب في الموفي عشرين من شهر شوال من سنة اربع
وعشرين وستمايـــــــــة ۞

الشيخ المكرم المبجل البستات ابالد بسكونت صاحب
بيش ارشده الله ووفقه ۞

arrivati (qui) sono protetti ed onorati, e le faccende loro prosperano quanto più si possa (immaginare). Questo affare è il primo del quale io vi richiegga. Desidero che voi ne abbiate alcuno in queste parti o che vi occorra qualsivoglia bisogna, ed allora fate di scrivermene, e sarà definita in favor vostro come vogliate, a Dio piacendo, ch'Ei sia esaltato. Dio vi guidi al bene, e sia la pace sopra di voi.'

Scritta, correndo il venti del mese di Scewal dell' anno seicento ventiquattro (3 ottobre 1227).

All' onorevolissimo e riverito sceikh, il podestà Ubaldo Visconti,
principe di Pisa, che Dio lo guidi ed aiuti.

XXIX.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيدنا محمد
النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم افضل التسليم

هذا كتاب صلح مبارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة الامام القايم بامر
الله المنصور بفضل الله امير المومنين ابو يحيي زكرياء بن مولانا الامير ابي
العباس ابن الامرا الراشدين ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته وخلد ملكهم
وابقي لكافة المسلمين بركتهم مع جِوان فجُول والرَنير دلبانيه الرسولين الوافدين
علي الحضرة العلية اعلي الله منارها وجدد انوارها تونس حرسها الله من قبل
طيش دَقط دكولي النايب عن فُدّريك قط دمنط فَاتّرَة فكار لمون بيش

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al signor nostro Maometto, il nobil profeta, e sua schiatta e suoi compagni, e dia loro pienissima pace.

Questo è trattato di santo accordo, fermato per ordine del signor nostro e padrone, il Califo, l'Imam osservatore dei comandi di Dio,[a] vittorioso[b] per grazia di Lui, il principe de' Credenti Abu-Iehia-Zakaria, figliuolo del nostro padrone l'emiro Abu-l-Abbâs, discendente degli emiri giusti, — che Dio aiuti loro (schiatta) con la vittoria e la regga sempre col suo soccorso, ne perpetui l'impero, e mantenga la benedizione (del governo) di lei ad (utilità) universale de' Musulmani; —

Con Giovanni Fagioli e Ranieri del Bagno, ambasciatori venuti all' eccelsa capitale — della quale Iddio accresca e mantenga la prosperità [c] — Tunis — cui Dio custodisca — da parte di Ticcio de' Conti di Colle, vicario di Federigo conte di Montefeltro, vicario del comune di Pisa, e degli Anziani e comune di essa città,

واشياخها وكمونها وذوي الراي منها ومن له النظر في مصالحها وكافة امرها
مُنْهِيَيْن الي الحضرة العلية اعلي الله امرها واجزل نصرها رغبة مرسليهما في عقد
صلح لاهل بيش وما اليها لتجري بمصلحة ذلك احوالهم وتنبسط بالاسعاف
به امالهم فاسعفتهم الحضرة العلية بمطلوبهم وكتبوا لهم رضي الله عنهم هذا
الصلح كتب الله لهم النصر والتمكين والفتح المبين لمدة عشرة اعوام شمسية
متوالية اولها منتصف شهر شتنبر الكاين في شهر جمدي الاولا sic من عام
ثلاثة عشر وسبعماية على شروط ياتي ذكرها وهي [1]
ان يكون جميع من يصل من تجار البيشانيين واتباعهم الي الحضرة العلية
مهّدها الله والي جميع بلادها الداخلين sic تحت طاعتها وما سيفتح بعد ان
شاء الله تعا آمنين في انفسهم واموالهم وحِدّ بلادهم المصالح عليها من بلد في
البحر الكبير يسمي القرُب الي بلد يسمي حفظ باكّ [2] ولهم من جزر البحر

degli uomini del consiglio, di tutti gli ufficiali della repubblica e di tutto il suo governo; i quali (due ambasciatori) han rappresentato all' eccelsa Maestà — che Dio esalti il suo governo e le dia larga vittoria — il desiderio dei loro mandanti di stipulare un accordo a favor del popolo di Pisa e sue appartenenze, affinchè col beneficio di esso (trattato) procedano (bene) le loro faccende e si allarghino le loro speranze. E l' alta Maestà (di questa dinastia) — la quale Iddio abbia in grazia — assentendo la loro domanda, ha decretato a favor di essi (ambasciatori) il presente accordo — (così) Dio decreti a favor di lei vittoria, potenza e splendidi conquisti — per lo spazio di dieci anni solari consecutivi, da cominciare a mezzo settembre, che cade nel mese di Giumadi primo, dell' anno settecento tredici (settembre 1313), coi patti seguenti:

(1). Tutti i mercatanti pisani e loro seguaci che giungano nell' eccelsa capitale, cui Dio prosperi, e nei luoghi compresi sotto il suo dominio, non che quelli che sarà per conquistare in appresso, se piaccia al sommo Iddio, sono assicurati nelle persone e facoltà loro. I confini del loro territorio, pel quale è stipulato l' accordo, cominciano da un paese sul Mar Grande (il Mediterraneo), nominato Corbo, [d] infino a un altro che si addimanda Civitavecchia, [e] comprese

سردانية وحصنها قشـــتيل دقاشترُ وجزيرة قرصقة وبينوزة وآلّبَة وكبرارة وكركُونة وجِلّيُ ومُنتَ أَكّرِشّت

وعلي انه لا يصل الي بلادهم الساحلية ولا الي جزرهم المذكورة جفن حربي لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور

وعلي ان يكون لهم في كل بلد من البلاد الساحلية من البلاد الافريقية وما اليها المعلومة بنزولهم فيها للتجارة في دواوينها فندق يختصون به لتجارتهم لا يشاركهم في سكناه غيرهم من النصري [3] ويمكنوا في كل فندق من الكنيسة التي فيه ومن مَدّفَن لموتاهم ومن فُرن يختصون به علي جري العادة المتقدمة وان لهم دخول حمـــام يختصون به يوما في الجمعة

وان يوخذ منهم فيما يبيعونه من السلع العُشّر بكماله عند سفر من اراد السفر منهم ومن لم يسافر منهم واطـــال الاقامة اخذ منه العشر عند انقضـــا ثلاثة اعوام من حين وصوله فُعِل ذلك لهم اجـــابةً لرغبتهم

le isole: Sardegna con la sua fortezza (detta) Castel di Castro, Corsica, Pianosa, Elba, Capraia, Gorgona, Giglio e Monte Cristo.

(2). Per tutto il tempo della presente pace non andrà a danneggiare lor paesi marittimi, nè alcuna delle dette isole, verun legno da guerra, (mandato) dall'alta capitale (Tunis).

(3). In ciascun paese marittimo dell'Affrica (propria) e sue dipendenze, nel quale soglian essi sbarcare e mercatare in dogana, avranno (i Pisani) un fondaco esclusivamente riserbato a loro per (esercitarvi loro) traffichi, nel quale non potranno dimorare insieme con essi altri Cristiani. Godranno in ciascun fondaco l'uso della chiesa che v'ha, del cimitero pe' loro morti, e d'un forno loro particolare, secondo l'antica costumanza. Potranno recarsi ad un bagno, loro specialmente destinato, un giorno in ogni settimana.

(4). Su le merci che vendano, sarà levata una decima per intero; e ciò alla partenza del mercatante. Da chi, invece di partire, prolunghi il soggiorno (nello stesso paese), si prenderà la decima alla scadenza di tre anni dal dì del suo arrivo. E ciò per assentire al desiderio che (i Pisani) ne han (mostrato).

ولا يوخذ منهم في جميع ما يشترونه بحضرة تونس ثمانية درهم sic المائة دينر sic
وان يوخذ منهم من الذهب والفضة المسكوكين نصف العشر عند وصوله وما
يجلبونه من ذلك غير مسكوك يدفعون منه نصف العشر اذا باعوه واذا لم
يبيعوه يكون لهم ان يردّوه من غير ان يوخذ منهم شيء اذا تحقق ذلك
وان ما يجلبونه من الدنانير والدراهم من ضرب النصري يُجْرَون فيه علي
العوايد المتقدمة
وانه متي عطب لتجارهم مركب في ساحل من السواحل الافريقية وما اليها
فعلي من قَرُب منه من سُكّان البلاد المذكورة حراستهم بغير اجارة حتي يُخَلِّصه
اصحابُه ولا يودّون في حمل سلعهم الا ما جرت به العادة
وانهم لا يضمنون شيا كان بينهم وبين النصري اعدايهم في مرسي الحضرة
العلية ولا يضمن لهم شيء مما كان بين اعدايهم معهم
وانه متي كان خصام بين مسلم ونصراني او بين نصرانين sic اجريا فيه علي الحق

(5). Non si leveranno gli otto dirhem sopra ogni cento dinar (di prezzo, per le merci) che eglino fossero per comperare nella capitale Tunis.

(6). Su l' oro e l' argento coniati pagheranno una mezza decima, all' arrivo. Sugli stessi (metalli) non coniati, daranno la mezza decima, vendendoli; e, non vendendoli, potranno riesportarli senza pagar nulla, quando sia provato il fatto. Su i dinar e i dirhem (f) di conio cristiano che recassero, si seguirà l' antica consuetudine.

(7). Facendo naufragio alcuna nave di mercatanti pisani in alcuna spiaggia dell' Affrica (propria) e sue appartenenze, gli abitatori del paese più vicino sono in obbligo di custodire (i detti mercatanti) senza mercede, finchè i padroni salvino la nave. Per lo trasporto delle merci non si pagherà oltre il consueto.

(8). I Pisani non daranno malleverìa per fatto (che possa avvenire) nel porto dell' eccelsa capitale, tra loro e i loro nemici cristiani, e non si darà loro alcuna malleverìa per quello che i loro nemici far potessero (a danno) loro.

(9). Nascendo lite tra un Musulmano e un Cristiano, ovvero tra due Cristiani (di nazione diversa?) si giudicherà secondo il dritto (musulmano?)

وان يجروا في اجارة الوزان الذي يزن لهم سلعهم على المعتاد

وان يكونوا حيث ما حلّوا من السواحل الافريقية وما اليها على الاختيار في الاقامة لقضاء مآربهم ولا يُمنعوا من اشتراء ما يحتاجون اليه من زاد ومرفق

وان يكونوا في سلعهم التي يصلون بها على اختيارهم في انزالها او ردّها

وان لا يحدّث عليهم المشتغلون بالدواوين وغيرها في جميع البلاد المذكورة ولا التراجمة ولا اصحاب القوارب حادثا سوا ما جرت به العادة

وان يكون كل تاجر منهم غير ممنوع من السفر عند تخلصه في الحضرة العلية مهدها الله وفي ساير بلادها

وان يكون من يصل معهم من غيرهم في مراكبهم من التجار له ما لهم وعليه ما عليهم

وان لا يمنع تجارهم من البيع في الحَلْقَة متى طلبوا ذلك على المعتاد

(10). Per la mercede della bilancia adoperata a pesare loro mercanzie, saranno trattati secondo la costumanza.

(11). In qualunque luogo sbarchino delle spiagge dell'Affrica (propria) e sue dipendenze, avranno l'eletta di rimanere per compiere lor faccende (o andarsene); nè lor sarà vietato di comperare le provvigioni o roba di che avessero bisogno.

(12). A loro eletta potranno, giugnendo, sbarcare loro merci o riesportarle.

(13). I *mosctaghil* (g) delle dogane o altri uficiali di tutti i paesi anzidetti, nè i turcimanni, nè i barcaiuoli non potranno far novità a danno di essi (Pisani quanto alle mercedi, per le quali non si pagherà) oltre il consueto.

(14). A niun mercatante (pisano) sarà fatto impedimento alla partenza, dopo ch'egli abbia saldati i conti (con la dogana) dell'eccelsa capitale — cui Dio prosperi — o dagli altri paesi dello Stato.

(15). Qualsivoglia mercatante d'altra (nazione) venga con essi (Pisani) in lor navi, avrà gli stessi dritti e doveri di quelli.

(16). Non si vieterà ai mercatanti pisani di vendere nell'*halka* (h) quante volte lo chieggano, al solito.

وان سعلهم التي يصلون بها الي راس السِلسلة ولا يمكنهم رَفّعها في الفور الي
فندقهم متي ثبت ضَياعُ شيء منها فعلي حرّاس الموضع المذكور غُرمُه لهم
وانهم متي طلبوا المحاسبة بالدواوين وفَّرها الله مُكِّنوا منها ولا يوخذ منهم الا
ما جرت به العـــادة

واذا حاسب بيشـــاني بالديوان ودفع ما وجب عليه واخذ براءة التسريح
بالشهادة فلا يعقل ولا يشغب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك الحساب الا ان
يظهر ما يوجب ذلك بحق بـــيّن ولا يوخذ منهم الا ما جرت به العـــادة

وان يكون لهم ببونة حرسهـــا الله فندق يختصون بنزولهم فيه لا يشاركهم
فيه غيرهم من النصري وان يجروا فيه على عوايدهم في حضرة تونس حرسها
الله وكذلك في قابس وصفاقس وطرابُلس

وان لا يوخذ منهم فيما يبـــيعونه من المراكب عشر الا فيما يبـــيعونه
ممن لا صلح له

(17). S'eglino non possano immediatamente trasportare al loro fondaco le merci che avessero recate a Ras-es-Silsila,[i] e se (poi avvenga e) sia provato che vi manchi qualche cosa, i custodi di quel luogo saranno tenuti a pagar loro il valore (della roba perduta).

(18). Ogni qualvolta essi chiederanno la liquidazione dei loro conti con le dogane — le quali Dio riempia in abbondanza — sarà loro assentito, senza obbligarli a pagar altro (dritto) che il consueto.

(19). Nel caso che un Pisano abbia liquidato il conto con la dogana, pagato il suo debito e preso il *berât*[j] d'uscita, convalidato di testimonianza, non sarà trattenuto nè distolto dal suo viaggio, nè richiesto di rifare il detto conto; a meno che non comparisca apertamente tal fatto da renderlo necessario. Non pagheranno (in tal caso) se non che il consueto.

(20). Avranno essi in Bona, che Dio la guardi, un fondaco particolarmente destinato a loro alloggio, nel quale non dimoreranno insieme con essi altri Cristiani. In questo fondaco varranno le medesime consuetudini che (reggono) in Tunis, cui Dio guardi; e similmente in Cabes, Sfax e Tripoli.

(21). Su le navi ch'eglino vendessero non sarà presa decima, se non che nel caso di vendita a gente di altre nazioni, con le quali (lo Stato di Tunis) non abbia accordo.

وان كل سلعة يودّون عشرها ثم تُصرف عليهم فيحملونه sic الي بلد غير البلد
الذي عُشِرَت فيه لا يكون عليهم فيها عشر اذا صحّ ذلك
وكذلك اذا اخذ منهم من الذهب والفضة نصف العشر او ارادوا ان يشتروا
بثمن السلعة التي دفعوا عشرها او بما دفعوا فيه نصف العشر فلا يلزمهم
شيء في جميع ذلك لا في الحضرة العلية ولا في غيرها من بلادها اذا صحّ ذلك
وان لا يوخذ من اصحاب المراكب نصف العشر الواجب عليهم فيما
يشترونه بأكرية مراكبهم
وانه متي احتيج الي مركب من مراكبهم لحمل عشر او غيره ان يوخذ من
كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء يعيّنه قنصلهم
وانه متي عشر احد منهم علي عِدَد ولم يشتر به شيا ثم اراد تركه عند احد
من قبيله فلا يمنع من ذلك اذا ثبت انه لم يتصرف في شيء منه

(22). Per quelle merci su le quali abbiano pagata la decima, e poi, non trovando avvantaggio,[k] le trasportino in altro paese che quello in cui le siano state decimate, non dovranno pagare novella decima, quante volte costi (il primo pagamento).

(23). Similmente, quando abbiano contribuita la mezza decima su l' oro e l' argento, o vogliano comperare (della roba) col prezzo delle (altre) merci di cui sia stata da loro soddisfatta la decima, o la mezza decima, non avranno a pagare alcun dritto nell' eccelsa capitale, nè in altri paesi dello Stato; quante volte costi (la detta provenienza del danaro impiegatovi).

(24). I padroni di navi non saranno obbligati a soddisfare la mezza decima su la roba che comperassero col nolo delle navi medesime.

(25). Quante volte sia d' uopo (al governo di Tunis) alcuna di lor navi per trasportare decime o altro, si prenderà una nave sopra ogni tre, con (pagarne) il nolo. Sarà designata dal console pisano.[l]

(26). Quante volte alcun di essi abbia soddisfatta la decima sopra un contante col quale non abbia (poi) comperato nulla, s' ei voglia lasciar quel (danaro) presso alcuno della sua gente, non ne sarà impedito; purchè costi ch' egli non abbia usata nessuna parte del contante.

وان ما يبيعونه في الحلقة بالشهادة ضمان ثمنه ان غرّ على الديوان وما يبيعونه على
ايدي التراجمة بالشهادة فضمانه ان غر على التراجمة

واذا باع بيشاني سلعة او اشتراها من احد من المشتغلين او التزم شراء سلعة
من سلع بلاد الحضرة العلية وكتب له في ذلك عقدٌ مشهود فلا يُفسخ عليه
الا ان ثبت دُلسة او ريبةٌ او غِشّ[l]

وان فَرَّ بيشاني او غرّ برَهْن او حق للجانب الكريم او لاحد من المسلمين فلا
يُطلب قنصل البيشانيين ولا تجارهم بذلك ان لم يكونوا ضامنين له ولا
يطلب بذلك الا الجاني بنفسه

واذا باع بيشاني كَتّانا او قطنا او غير ذلك من السلع الموزونة فلا يودي في
ذلك رطلا ولا طُعما للديوان ولا للتراجمة

واذا صرف بيشاني سلعة على نفسه في الديوان فلا يودي عليها الا ترجمة واحدة

---

(27). Per le vendite (di merci) fatte da essi (Pisani) nell' *halka*, con testimonianza (in buona forma), risponderà del prezzo, in caso di diffalta, la dogana; per le vendite praticate con testimonianza per mezzo di turcimanni, risponderanno, in caso di diffalta, i turcimanni (stessi).

(28). Quando alcun Pisano abbia venduta o comperata merce da alcuno dei *mosctaghil*, ovvero abbia avuta promessa di vendita di alcuna merce dei paesi dell' eccelsa capitale, e n' abbia strumento con testimonianza, quest' atto non sia annullato a suo danno, a meno che non costi di dolo, equivoco, ovvero adulterazione.

(29). Se alcun Pisano fugga, o (altrimenti) frodi un deposito o un credito della nobile Eccellenza (del principe) ovvero d' alcun musulmano, non sarà, per questo, perseguitato (in giustizia) il console nè alcun mercatante pisano, a meno che non abbiano data malleverìa (per costui); nè sarà perseguitato altri che il colpevole in persona.

(30). Vendendosi da alcun Pisano del lino, cotone o altre merci che vanno a peso, (il venditore) non dovrà per questo nè *rotl*,[m] nè mancia, alla dogana, nè ai turcimanni.

(31). Quando un Pisano spacci[n] da sè alcuna merce in dogana, non dovrà per quella che una sola turcimannia.

واذا وصل بـبشاني بسلعة تصلح للجانب الكريم وترفع فلا تمسك الا عشرة ايام ويكون دفع ثمنها في الأَمَد المذكور او تردّ على صاحبها

وان يكون لقناصلتهم يوم في الشهر يصلون فيه الي المقام الاعلي ادام الله رفعتة وان يكون ايضا لقناصلتهم اجتماع مع مشتغل كل بلد ينزلون فيه يوما في الشهر

وانه متي خرج احد من عمالة البيشانيين او جزائرهم المذكورة واضر باحد من اهل البلاد الافريقية او من انضاف اليها فعلي حاكمهم واشياخهم وقناصلتهم الانصاف من ذلك واخذ الجانين وقتلهم والتمكين من اموالهم

وعلي انهم لا يشترون ممن يقطع على المسلمين شيا من سلع المسلمين ولا من اسراهم ومتي وجد بايديهم شيء من سلع المسلمين التي اخذت لهم او اسراهم اخذ ذلك منهم بغير عوض

وانهم متي طرأ بينهم خصام فلا تحكم بينهم الا قناصلتهم

وانه لا يوخذ منهم في جميع محاوَلتهم في الديوان الا ما جرت به العادة

(32). Importandosi da' Pisani alcuna merce che torni a comodo alla nobile Eccellenza e che si rechi (a quella), non si riterrà più di dieci giorni, e in tal termine se ne pagherà il prezzo o si renderà la merce al proprietario.

(33). Ai consoli di essi (Pisani) sarà assegnato un giorno in ogni mese per vedere di persona l'eccelso personaggio, di cui Dio mantenga l'altezza. Similmente essi consoli, un giorno in ciascun mese, avranno ádito al *mosctaghil* di ciascun paese nel quale si trovino.

(34). Se alcun uomo partito dal territorio dei Pisani, o dalle loro isole sopradette, rechi danno ad alcuno (abitatore) dei paesi dell'Affrica (propria) o delle sue appartenenze, è dovere del giudice, anziani e consoli dei Pisani di rendere giustizia, catturare i colpevoli, metterli a morte e staggire lor beni.

(35). I Pisani non compreranno nulla da chi commetta rapine contro i Musulmani, cioè nè merci prese a costoro nè prigioni. Trovandosi di così fatte merci o prigioni in man di Pisani, saranno lor tolti senza compenso.

(36). Sorgendo alcuna lite tra essi (Pisani), non sarà giudicata da altri che dai loro consoli.

(37). In ogni loro operazione [o] in dogana non sarà levato altro (dritto) che il solito.

وان تكتب من هذا الكتــاب نسخة لكل بلد من بلاد الحضرة العلية الذي
يتجرون فيه

ولا يمنع تجارهم من اشتراء السلع ممن يريدون الاشتراء منه

وان لا يمنع بيشاني من اشتراء سلعة بسبب جنوي او غيره من النصري

وانه اذا اشترا احد منهم سلعة من السلع المحاولات لا يفسخهـــا احد عليه لا
المشتغل الذي باعها ولا الذي ياتي بعده اذا لم يكن في البـــيع رِيبَة ولا دُلسة
ولم يكتم من الثمن المذكور شيــا

وان جميع ما يُشتَرا بالشهادة بالديوان للجانب العلي خلده الله ويكون بيد
البايع عقد بالشهـــادة بذلك يكون الثمن لازما للديوان من غير ان يطلب
البايع بزيادة بيـــان

واذا كان لاحد منهم حق في الديوان وعليه حق فيه وبيده بذلك تـــنفيذ
حوسب مما له بما عليه

(38). Del presente scritto si farà una copia per ciascuno dei paesi dipendenti dall' eccelsa capitale, nei quali essi (Pisani sogliano) mercatare.

(39). Non si vieterà ad alcun mercatante pisano di comperare merci da chiunque ei voglia.

(40). Non s' impedirà ad alcun Pisano, a contemplazione[p] di uom genovese nè d' altro cristiano, di comperare quelle merci (ch' ei voglia).

(41). Quando alcun Pisano avrà comperata alcuna merce di quelle che si vendono per conto del governo,[q] nessuno annullerà la compera, nè il *mosctaghil* che abbia venduta la merce, nè il suo successore; purchè non sia seguito nella vendita equivoco nè dolo, e che nulla siasi occultato del prezzo.

(42). Per tutta (merce) che sia stata comperata in dogana con testimonianza (in buona forma) per conto dell' eccelso personaggio, cui Dio mantenga, e per la quale il venditore abbia in mano l' attestato (della compera), sia tenuta la dogana a pagare il prezzo, senza potersi richiedere dal venditore più ampia prova.

(43). Nel caso che alcun di essi (Pisani) abbia, in dogana, un credito e un debito, e ne tenga in suo poterè il *tenfids*,[r] si conteggi l' uno con l' altro.

وكذلك اذا ترتب على احد منهم حق في موضع من مواضع المحاولات المباركة
وترتب له حق فى الموضع المذكور وكان بيده بذلك تنفيذ اقتطع ما له
مما عليه

وان يحملوا في جميع امورهم على البر والاكرام كغيرهم من النصري المصطلح
معهم

وعلي ان يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة العلية
بلدا من بلاد البيشانيين او جزرهم او مرسي من مراسيهم هو آمن بامان
الله تعا فى نفسه وماله

فشهد علي اشهاد (5) الرسولين المذكورين جوان فجول والرنير دلبانيه المذكورين
في عقدهما هذا الصلح عن مرسليهما المذكورين وهما بحال الصحة والتطوع
والجواز بترجمة من جرت عادته بذلك من المسلمين وحضر لعقد هذا الصلح
من تجار البيشانيين القنصل كان بنجال بركان وجوان كرايه ولام اسكر سلب

(44). Similmente se sia scritto contro alcun di essi un debito in alcun luogo di vendita per conto del governo,[s] e nello stesso luogo sia scritto a favor suo un credito, avendone egli in mano il *tenfîds*, si dedurrà il credito dal debito.

(45). In tutte lor faccende saranno trattati (i Pisani) con giustizia e riguardo, come gli altri Cristiani coi quali (lo Stato di Tunis) abbia accordi.

(46). Qualunque Musulmano, suddito dell' eccelsa Maestà, che vada in alcun paese, isola o porto dei Pisani, sarà assicurato con l' aman del sommo Dio, nella persona e nell' avere.

Hanno attestato il giuramento (prestato) dai due suddetti ambasciatori, Giovan Fagioli e Ranieri del Bagno, nella stipulazione fatta di questo accordo per parte dei loro committenti suddetti, sendo essi (ambasciatori) nelle (debite) condizioni di sanità (di mente), libertà (d'azione) ed autorità (di contrarre), e servendo (loro) da interpreti quei Musulmani che soglionsi adoperare a questo; e sono intervenuti alla stipulazione del medesimo accordo,

I mercatanti pisani, di cui seguono i nomi:

Il console del tempo[t] Bengiâl B.r.kan (Vulcano?) — Giovan K.raia — Lam

لطار وكَلوُش دَلنيَال وجيك اليَاط وجان بنكنت وجُول جنكين وبَان سَنتِلت
وعلي اشهاد من تنفذ الاوامر العلية الان على يديه بالباب الكريم اسماه الله
واسعده وحفظه باقضا ذلك وذلك بتاريخ الحادي والعشرين من جمادي الاولا
من عام ثلاثة عشر وسبعماية وهو الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شتنبر
ويذكر ذلك في احر سه.. جمدي ...... الحق (?) ععمي (6) واحمد بن اسمعيل بن
احمد الربعي (7) ۞

(Car)ta de la pace cheffe mess. Giovanni Fagiuolo e s(er) Ranieri dal Bagnio cho la re(al) corte di Tunisi in del MCCCXV, *scritta in saracinesco.*

Ask.r S.l.b L.tar (Lami Scorcialupo di Lottario?) — Kalusc Dalnial (Calogero Daniele?) — Gik Aliat (Cecco Alliata?) — Gian B.n.k.n.t (Gian Bonconti) — Giul G.n.kîn (Giulio Gingino?) — Ban Santilt.

Ed (anche hanno attestato) il giuramento prestato da colui per cui mano al presente spedisconsi gli eccelsi comandi della nobil Porta, la quale Dio esalti e prosperi e mantenga, (giuramento) di compiere questo (trattato).

Ciò con la data del 21 di Giumadi primo, dell'anno settecento tredici, corrispondente al 14 del mese di settembre (1313).

Presone ricordo l'ultimo del mese di Giumadi (?) . . . . . -el-Hakk (?) . . . . . [6]
E Ahmed-ibn-Ismail-ibn-Ahmed-er-Reba'i (ovvero Roba'i).

XXX.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّي الله علي سيدنا ومولانا محمد
النبي الكريم وعلي آله وصحبه وسلم افضل التسليم

هذا كتاب صلح مبارك عقده عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة الامام المستنصر
بالله المنصور بفضل الله امير المومنين ابو اسحق ابرهيم ابن سيدنا ومولانا
الخليفة الامام المتوكل علي الله المويد بنصر الله امير المومنين المقدس المرحوم
ابي يحيي ابي بكر ابن الامرا الراشدين ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته
وتيسّره وخلد ملكهم وجعل البسيطة مِلْكَهم وابقي للمسلمين مدتهم كبير

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore e padrone Maometto, il nobil Profeta, e sua schiatta e suoi compagni, e dia loro pienissima pace.

Questo è trattato di santo accordo, fermato per ordine del signor nostro e padrone, il Califo, l'Imam aspirante a vincere con l'aiuto di Dio,[a] vittorioso[b] per grazia di Lui, il principe de' Credenti Abu-Ishak-Ibrahim, figliuolo del nostro signore e padrone il Califo ed Imam, il fidante in Dio,[c] aiutato da Dio con la vittoria, il principe dei Credenti, benedetto e già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Iehia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti, — che Dio aiuti loro (schiatta) con la vittoria, e la regga sempre col suo soccorso e favore, ne perpetui l'impero, lo estenda su tutta la terra, e mantenga (il governo) di lei ad (utilità de' Musulmani; —

Dal *kebîr*[d] del governo di esso (Abu-Ishak) e de' suoi nobili antenati, l'intimo

دولتهم ودول اسلافهم الاكرمين وخاصتهم المــقرَّب المؤتمن المكين حاجب
الملوك الكرام المفوض اليه منهم علي الكمال والتمام المعروف يَمنُ نقيبته على الدوام
في كل وجه ومرام الشيخ الاجل الحــاج المجــاور المعظم الموقر الارفع الاسني
الاسري الاشهر الكبير الاضخم الامنع الاشمخ الاطول الاثير[1] السميدع العلم
المقرب الاحظي الارضي المبارك الاسعد الصدر الكهف الملاذ الارشد الاعضد
الاكمل ابو محمد عبد الله مِصْلح الاحوال بعد اختلالها ومُنجح الامال بعد
اعتلالها اعلا الله علي منابر العز ذكره واحظي في كافة الافاق شكره وجعل
إمْرتَه بالاسعاد دايمةً لا ينفك مداها ورتبتَه باقيةً ثابتة لا يُنظر الي سواها ابن
السيد السند الشيخ الاجل الفقيه المحدّث الراوية الثبت المعظم الموقر المحترم
الاضخم الاشهر الاثير الكبير الخطير الاوحد العلم الصدر الارقي الاسعد
الاصعد الاكمل المقدس المرحوم ابي العباس احمد بن تَافرَاجِينْ قدس الله روحه

loro, il riverito, fidato ed autorevole *hâgib* [e] dei re illustri che in lui pienamente ogni cosa rimetteano, celebre per la felicità dell' ingegno ch' egli sempre (spiegò) in tutti i modi e in tutti i casi, l' illustre sceikh, l' *haggi*, [f] il protettore riverito ed ossequiato, l' alto, eccelso, magnanimo, cospicuo, grande, immenso, forte, sublime, potente, rinomatissimo, generoso, il principale (della nazione), l'ossequiato, avventurato, accetto (a Dio), benedetto, prosperante, egregio, grotta (d' asilo), castello (inespugnabile), il ben diretto e rinforzato (da Dio), il perfettissimo Abu-Mohammed-Abd-Allah — quegli che (ha saputo) ristorare le cose (pubbliche) andate a precipizio, e compiere i negozi di che s' era dileguata ogni speranza: così Dio innalzi la sua fama su le cattedre della gloria, faccia suonare le sue lodi per tutti gli orizzonti, perpetui la felice autorità del suo comando talmente che non abbia meta, e mantenga salda la sua dignità in guisa che non se ne vegga (al mondo) l' uguale — figlio del gran signore, l' illustre sceikh, giureconsulto, tradizionista ed erudito d' autorità, il riverito, l' ossequiato, il venerando, immenso, celebre, rinomatissimo, il grande, l' (uom) grave e senza pari, il principale (della nazione), il celebre, egregio, felicissimo, sommo, perfettissimo, il benedetto e già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-Abbas-Ahmed-ibn-Tafragîn, che Dio benedica il suo spirito e gli dia il paradiso per soggiorno e dolce riposo.[g]

وجعل الجنة نُزلَه ومقيلَه عَقَدَه ابقي الله جلاله وحفظ من الغِير كماله واسعد
مستقبلَه وحالَه مع نير برجلين النصراني البيشاني الوافد حين التاريخ علي
الحضرة العلية تونس اعلا الله منارها وجدد انوارها رسولا من قبل كمون بيش
واشياخها وذوي الراي منها ومن له النظر في مصالحها وكافة امرها وبعد
وفوده علي الحضرة العلية ايدها الله استظهر بوكالة مكتوبة بالخط العجمي
أُستُدعِي لقراءتها بالديوان السعيد بالحضرة المذكورة عن اذن مَنْ له النظر فيه
الشيخ المعظم الاسعد الامجد الاصعد الارفع الاحفل الاخطر الاكمل ابي عبد
الله محمد ابن الشيخ الاجل المعظم الامجد الاسعد الموقر المقدس المرحوم ابي
العباس احمد ابن تافراجين ادام الله عزته وكلا بعِين الاسعاد حظوته جمعٌ من
تجار النصري وقناصلتهم وقسيسيهم فترجم عنهم مَنْ يوثق اليه من تراجمة
المسلمين انها وكالة تفويض صحيحة لا شك عندهم فيها ولا ريب وانها اللتي

Ha fermato questo (trattato, Abu-Mohammed-Abd-Allah); — di cui Dio mantenga la grandezza, guardi da ogni vicenda di fortuna il perfetto suo stato, e prosperi il suo avvenire e il suo presente, —

Con Neri Porcellino, cristiano di Pisa, arrivato adesso all' eccelsa capitale Tunis — della quale Iddio accresca e mantenga la prosperità [h] — ambasciatore del comune di Pisa, degli Anziani, degli uomini del consiglio e di tutti gli oficiali e governo della repubblica.

Dopo il suo arrivo all' eccelsa capitale — cui Dio aiuti — (Neri Porcellino) esibì una procura scritta in carattere *'agemi*,[i] di legger la quale, nella felice dogana di detta capitale, furono richiesti — per comando di chi regge essa (dogana, cioè) il riverito sceikh, felicissimo, lodatissimo, eccelso, elevatissimo, diligentissimo, gravissimo, perfettissimo, Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio dell' illustre sceikh, riverito, lodatissimo, felicissimo, l' ossequiato, benedetto e già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-Abbas-ibn-Tafragîn,[j] del quale Dio perpetui la gloria e mantenga prosperamente la dignità, —

Alcuni mercatanti, consoli e preti cristiani; i quali, servendo loro da interprete un fidato turcimanno musulmano, (dichiararono) essere quell' (atto) una procura piena ed autentica, da non rimanere appo di loro nè dubbio nè sospetto su la validità di quella), e quale han essi costume di fare in somiglianti

من عادتهم العمل بمثلها فيما بينهم رغب الرسول المذكور ان يكون هذا الصلح
الذي وصل لعقده لعشرة اعوام شمسية متوالية اولها نصف شهر ماه[2] الكاين
في شهر تاريخه على شروط ياتي ذكرها وهي[3]

ان يكون جميع من يصل من تجار البيشانيين واتباعهم الي الحضرة العلية
مهّدها الله والي جميع بلادها الداخلين sic تحت طاعتها آمنين في انفسهم
واموالهم

وعلي انه لا يصل الي بلادهم الساحلية ولا الي جزرهم جفن حربي لضررهم من
الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور

وعلي ان يكون لهم في كل بلد من البلاد الافريقية الساحلية المعلومة بنزولهم
فيها للتجارة فندق يختصون به لتجارتهم لا يشاركهم في سكناه غيرهم ويمكنوا
في كل فندق من الكنيسة التي فيه ومن مَدْفَن لموتاهم ومن فَرْن يختصون به
علي جري العادة المتقدمة وان لهم دخول حمام يختصون به يوما في الجمعة
وان يوخذ منهم فيما يبيعونه من السلع العُشْر بكماله

(negoziazioni) tra loro. L'ambasciatore suddetto richiese che questo accordo, ch'egli era venuto a stipulare, fosse (fermato) per dieci anni solari consecutivi, da cominciare a mezzo maggio, che cade nel mese (musulmano) segnato nella data (del presente trattato), e ciò coi patti seguenti:

(1). Tutti i mercatanti pisani e loro seguaci che giungano nell'eccelsa capitale — cui Dio prosperi — e nei luoghi compresi sotto il suo dominio, sono assicurati nelle persone e facoltà loro.

(2). Per tutto il tempo della presente pace non andrà a danneggiare lor paesi marittimi, nè lor isole, verun legno da guerra, (mandato) dall'alta capitale (Tunis).

(3). In ciascun paese marittimo dell'Affrica (propria), nel quale soglian essi sbarcare e mercatare, avranno (i Pisani) un fondaco esclusivamente riserbato a loro per (esercitarvi loro) traffichi, nel quale niun altro potrà dimorare insieme con essi. Godranno in ciascun fondaco l'uso della chiesa che v'ha, del cimitero pe' loro morti, e d'un forno loro particolare, secondo l'antica costumanza. Potranno recarsi ad un bagno, loro specialmente destinato, un giorno in ogni settimana.

(4). Su le merci che vendano, sarà levata una decima per intero.

وان لا يوخذ منهم في جميع ما يشترونه بحضرة تونس المحروسة ثمانية درهم sic
للماية دينر sic

وان يوخذ منهم من الذهب والفضة المسكوكين نصف العشر عند وصوله وما
يجلبونه من ذلك غير مسكوك يدفعون منه نصف العشر اذا باعوه واذا لم
يبيعوه يكون لهم ان يردّوه من غير ان يوخذ منهم شيء اذا تحقق ذلك
وان ما يجلبونه من الدنانير والدراهم من ضرب النصري يُجْرَون فيه علي
العوايد المتقدمة

وانه متي عطب لتجارهم مركب في ساحل من السواحل الافريقية وما اليها
فعلي من قَرُب منه من سُكّان البلاد المذكورة حراستهم بغير اجارة حتي يُخَلِّصه
اصحابُه ولا يودّون في حمل سلعهم الا ما جرت به العادة

وانهم لا يضمنون شيا كان بينهم وبين النصري اعدايهم في مرسي الحضرة
العلية ولا يضمن لهم شيء مما كان بين اعدايهم معهم

وانه متي كان خصام بين مسلم ونصراني او نصرانيين اجريا فيه علي الحق

---

(5). Non si leveranno gli otto dirhem sopra ogni cento dinar (di prezzo, per le merci) che eglino fossero per comperare nella capitale Tunis.

(6). Su l'oro e l'argento coniati pagheranno una mezza decima, all'arrivo. Sugli stessi (metalli) non coniati, daranno la mezza decima, vendendoli; e, non vendendoli, potranno riesportarli senza pagar nulla, quando sia provato il fatto. Su i dinar e i dirhem [k] di conio cristiano che recassero, si seguirà l'antica consuetudine.

(7). Facendo naufragio alcuna nave di mercatanti pisani in alcuna spiaggia dell'Affrica (propria) e sue appartenenze, gli abitatori del paese più vicino sono in obbligo di custodire (i detti mercatanti) senza mercede, finchè i padroni salvino la nave. Per lo trasporto delle merci non si pagherà oltre il consueto.

(8). I Pisani non daranno malleveria per fatto (che possa avvenire) nel porto dell'eccelsa capitale, tra loro e i loro nemici cristiani; e non si darà loro alcuna malleveria per quello che i loro nemici far potessero (a danno) loro.

(9). Nascendo lite tra un Musulmano e un Cristiano, ovvero tra due Cristiani di nazione diversa?), si giudicherà secondo il dritto (musulmano?

وان يجروا في اجارة الوزان الذي يزن لهم سلعهم على المعتاد
وان يكونوا حيث ما حلّوا من السواحل الافريقية وما اليها على الاختيار في
الاقامة لقضاء مآربهم ولا يُمنعوا من اشتراء ما يحتاجون اليه من زاد
ومرفق
وان يكونوا في سلعهم التي يصلون بها على اختيارهم في انزالها او ردّها
وان لا يحدّث عليهم المشتغلون بالدواوين وغيرها في جميع البلاد المذكورة ولا
التراجمة ولا اصحاب القوارب حادثا سوي ما جرت به العادة
وان يكون كل تاجر منهم غير ممنوع من السفر عند تخلصه في الحضرة العلية
حرسها الله وفي ساير بلادها
وان يكون من يصل معهم من غيرهم في مراكبهم من التجار له ما لهم
وعليه ما عليهم
وان لا يمنع تجارهم من البيع في الحَلْقَة متي طلبوا ذلك على المعتاد

(10). Per la mercede della bilancia adoperata a pesare loro mercanzie, saranno trattati secondo la costumanza.

(11). In qualunque luogo sbarchino delle spiagge dell'Affrica (propria) e sue dipendenze, avranno l'eletta di rimanere per compiere lor faccende (o andarsene); nè lor sarà vietato di comperare le provvigioni o roba di che avessero bisogno.

(12). A loro eletta potranno, giugnendo, sbarcare loro merci o riesportarle.

(13). I *mosctaghil* [l] delle dogane o altri uficiali di tutti i paesi anzidetti, nè i turcimanni, nè i barcaiuoli non potranno far novità a danno di essi (Pisani quanto alle mercedi, per le quali non si pagherà) oltre il consueto.

(14). A niun mercatante (pisano) sarà fatto impedimento alla partenza, dopo ch'egli abbia saldati i conti (con la dogana) dell'eccelsa capitale — cui Dio custodisca — o dagli altri paesi dello Stato.

(15). Qualsivoglia mercatante d'altra (nazione) venga con essi (Pisani) in lor navi, avrà gli stessi dritti e doveri di quelli.

(16). Non si vieterà ai mercatanti pisani di vendere nell'*halka* [m] quante volte lo chieggano, al solito.

وان سلعهم التي يصلون بها الي راس السلسلة ولا يمكنهم رَفْعها في الفور الي
فنادقهم متي ثبت ضِياعُ شيء منها فعلي حرّاس الموضع المذكور غُرمُه لهم
وانهم متي طلبوا المحاسبة بالدواوين وفّرها الله مُكّنوا منها ولا يوخذ منهم الا
ما جرت به العـــادة
واذا حاسب بـــيشـــاني بالديوان ودفع ما وجب عليه واخذ براءة التسريح
بالشهادة فلا يَعقَل ولا يشغَّب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك الحساب الا ان
يظهر ما يوجب ذلك بحق بـــيّن
وان لا يوخذ منهم فيما يـــبـــيعونه من المراكب عشر الا فيما يـــبـــيعونه
ممن لا صلح له
وان كل سلعة يودّون عشرها ثم تُصرف عليهم فيحملونهـــا الي بلد غير البلد
الذي عشِّرت فيه لا يكون عليهم فيها عشر اذا صحّ ذلك

(17). S'eglino non possano immediatamente trasportare al loro fondaco le merci che avessero recate a Ras-es-Silsila,[n] e se (poi avvenga e) sia provato che vi manchi qualche cosa, i custodi di quel luogo saranno tenuti a pagar loro il valore (della roba perduta).

(18). Ogni qualvolta essi chiederanno la liquidazione dei loro conti con le dogane — le quali Dio riempia in abbondanza — sarà loro assentito, senza obbligarli a pagar altro (dritto) che il consueto.

(19). Nel caso che un Pisano abbia liquidato il conto con la dogana, pagato il suo debito e preso il *berât*[o] d'uscita, convalidato di testimonianza, non sarà trattenuto nè distolto dal suo viaggio, nè richiesto di rifare il detto conto; a meno che non comparisca apertamente tal fatto da renderlo necessario.

(20). Su le navi ch'eglino vendessero non sarà presa decima, se non che nel caso di vendita a gente di altre nazioni, con le quali (lo Stato di Tunis) non abbia accordo.

(21). Per quelle merci su le quali abbiano pagata la decima, e poi, non trovando avvantaggio,[p] le trasportino in altro paese che quello in cui le siano state decimate, non dovranno pagare novella decima, quante volte costi (il primo pagamento).

وكذلك اذا اخذ منهم من الذهب والفضة نصف العشر او ارادوا ان يشتروا
بثمن السلعة التي دفعوا عشرها او بما دفعوا فيه نصف العشر فلا يلزمهم
شيء في جميع ذلك لا في الحضرة العلية ولا في غيرها من بلادها اذا صحّ ذلك

وان لا يوخذ من اصحاب المراكب نصف العشر الواجب عليهم فيما
يشترونه بأَكرية مراكبهم

وانه متي احتيج الي مركب من مراكبهم لحمل عشر او غيره ان يوخذ من
كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء يعيّنه قنصلهم

وانه متي عشر احد منهم علي عِدَد ولم يشتر به شيا ثم اراد تركه عند احد
من قبيله فلا يمنع من ذلك اذا ثبت انه لم يتصرف في شيء منه

وان ما يبيعونه في الحلقة بالشهادة فضمان ثمنه ان غرّ علي الديوان وما يبيعونه علي
ايدي التراجمة بالشهادة فضمانه ان غر علي التراجمة

---

(22). Similmente, quando abbiano contribuita la mezza decima su l'oro e l'argento, o vogliano comperare (della roba) col prezzo delle (altre) merci di cui sia stata da loro soddisfatta la decima, o la mezza decima, non avranno a pagare alcun dritto nell'eccelsa capitale, nè in altri paesi dello Stato; quante volte costi (la detta provenienza del danaro impiegatovi).

(23). I padroni di navi non saranno obbligati a soddisfare la mezza decima su la roba che comperassero col nolo delle navi medesime.

(24). Quante volte sia d'uopo (al governo di Tunis) alcuna di lor navi per trasportare decime o altro, si prenderà una nave sopra ogni tre, con (pagarne) il nolo. Sarà designata dal console pisano.[q]

(25). Quante volte alcun di essi abbia soddisfatta la decima sopra un contante col quale non abbia (poi) comperato nulla, s'ei voglia lasciar quel (danaro) presso alcuno della sua gente, non ne sarà impedito; purchè costi ch'egli non abbia usata nessuna parte del contante.

(26). Per le vendite (di merci) fatte da essi (Pisani) nell' *halka*, con testimonianza (in buona forma), risponderà del prezzo, in caso di diffalta, la dogana; per le vendite praticate con testimonianza per mezzo di turcimanni, risponderanno, in caso di diffalta, i turcimanni (stessi).

واذا باع ببشاني سلعة او اشتراها من احد من المشتغلين او التزم شراءَ سلعة
من سلع بلاد الحضرة العلية وكُتِب له في ذلك عقدٌ مشهود فلا يُفسخ عليه
الا ان ثبتت دلسَة او ريبةٌ او غشٌ (4)

وان فَرَّ ببشاني او غرّ برَهْن او حق للجانب الكريم خلده الله او لاحد من
المسلمين فلا يُطلب قنصل البيشانيين ولا تجارهم بذلك ان لم يكونوا ضامنين
له ولا يطلب بذلك الا الجاني بنفسه

واذا باع ببشاني كَتّانا او قطنا او غير ذلك من السلع الموزونة فلا يودي في
ذلك رطلا ولا طعما للديوان ولا للتراجمة

واذا صرف ببشاني سلعة علي نفسه في الديوان فلا يودي عليها الا ترجمة واحدة

واذا وصل ببشاني بسلعة تصلح للجانب الكريم وتُرفَع فلا تُمسَك الا عشرة
ايام ويكون دفع ثمنها في الأَمَد المذكور او ترد على صاحبها

(27). Quando alcun Pisano abbia venduta o comperata merce da alcuno dei *mosctaghil*, ovvero abbia avuta promessa di vendita di alcuna merce dei paesi dell'eccelsa capitale, e n'abbia strumento con testimonianza, quest'atto non sia annullato a suo danno, a meno che non costi di dolo, equivoco, ovvero adulterazione.

(28). Se alcun Pisano fugga, o (altrimenti) frodi un deposito o un credito della nobile Eccellenza (del principe) — la quale Iddio conservi — ovvero d'alcun musulmano, non sarà, per questo, perseguitato (in giustizia) il console nè alcun mercatante pisano, a meno che non abbiano data malleverìa (per costui); nè sarà perseguitato altri che il colpevole in persona.

(29). Vendendosi da alcun Pisano del lino, cotone o altre merci che vanno a peso, (il venditore) non dovrà per questo nè *rotl* [r] nè mancia alla dogana, nè ai turcimanni.

(30). Quando un Pisano spacci [s] da sè alcuna merce in dogana, non dovrà per quella che una sola turcimannia.

(31). Importandosi da' Pisani alcuna merce che torni a comodo alla nobile Eccellenza e che si rechi (a quella), non si riterrà più di dieci giorni, e in tal termine se ne pagherà il prezzo o si renderà la merce al proprietario.

وان يكون لقناصلتهم يوم في الشهر يصلون فيه الي المقام الاعلي ادام الله رفعته

وان يكون ايضا لقناصلتهم اجتماع مع مشتغل كل بلد يوما في الشهر

وانه متي خرج احد من عمالة البيشانيين او جزائرهم واضر باحد من اهل البلاد الافريقية او من انضاف اليها فعلي حاكمهم واشياخهم وقناصلتهم الانصاف من ذلك واخذ الجانين وقتلهم والتمكين من اموالهم

وعلي انهم لا يشترون ممن يقطع علي المسلمين شيا من سلع المسلمين ولا من اسراهم ومتي وجد بايديهم شيء من ذلك اخذ منهم بغير عوض

وانهم متي طرأ بينهم خصام فلا يحكم بينهم الا قناصلتهم

وانه لا يوخذ منهم في جميع محاولتهم في الديوان الا ما جرت به العادة

ولا يمنع تجارهم من اشتراء السلع ممن يريدون الاشتراء منه

وان لا يمنع بيشاني من اشتراء سلعة بسبب جنوي او غيره من النصري

(32). Ai consoli di essi (Pisani) sarà assegnato un giorno in ogni mese per vedere di persona l'eccelso personaggio, di cui Dio mantenga l'altezza. Similmente essi consoli, un giorno in ciascun mese, avranno ádito al *mosctaghil* di ciascun altro paese.

(33). Se alcun uomo partito dal territorio dei Pisani, o dalle loro isole, rechi danno ad alcuno (abitatore) dei paesi dell' Affrica (propria) o delle sue appartenenze, è dovere del giudice, anziani e consoli dei Pisani di rendere giustizia, catturare i colpevoli, metterli a morte e staggire lor beni.

(34). I Pisani non compreranno nulla da chi commetta rapine contro i Musulmani, cioè nè merci prese a costoro nè prigioni. Trovandosi (di così fatte merci o prigioni) in man di Pisani, saranno lor tolti senza compenso.

(35). Sorgendo alcuna lite tra essi (Pisani), non sarà giudicata da altri che dai loro consoli.

(36). In ogni loro operazione [t] in dogana non sarà levato altro (dritto) che il solito.

(37). Non si vieterà ad alcun mercatante pisano di comperare merci da chiunque ei voglia.

(38). Non s'impedirà ad alcun Pisano, a contemplazione [u] di uom genovese nè d'altro cristiano, di comperare quelle merci (ch' ei voglia).

وانه متي اشتري احد منهم سلعة من سلع المحاولات لا يفسخها احد عليه لا
المشتغل الذي باعها ولا الذي ياتي بعده اذا لم يكن في البيع رِيبَة ولا دُلسَة
ولم يكتم من الثمن المذكور شيا

وان جميع ما يُشتَري بالشهادة بالديوان للجانب العلي خلده الله ويكون بيد
البايع عقد بالشهادة بذلك يكون الثمن لازما للديوان من غير ان يطلب
البايع بزيادة بيان

واذا كان لاحد منهم حق في الديوان وعليه حق فيه وبيده بذلك تنفيذ
حوسب مما له بما عليه

وكذلك اذا ترتب على احد منهم حق في موضع من مواضع المحاولات وترتب
له حق فى الموضع المذكور وكان بيده بذلك تنفيذ اقتطع ما له مما عليه

وان يُحملوا في جميع امورهم علي البر والاكرام كغيرهم من النصري المصطلح
معهم

(39). Quando alcun Pisano avrà comperata alcuna merce di quelle che si vendono per conto del governo,[v] nessuno annullerà la compera, nè il *mosctaghil* che abbia venduta la merce, nè il suo successore; purchè non sia seguito nella vendita equivoco nè dolo, e che nulla siasi occultato del prezzo.

(40). Per tutta (merce) che sia stata comperata in dogana con testimonianza (in buona forma) per conto dell' eccelso personaggio, cui Dio mantenga, e per la quale il venditore abbia in mano l' attestato (della compera), sia tenuta la dogana a pagare il prezzo, senza potersi richiedere dal venditore più ampia prova.

(41). Nel caso che alcun di essi (Pisani) abbia, in dogana, un credito e un debito, e ne tenga in suo potere il *tenfids*,[x] si conteggi l' uno con l' altro.

(42). Similmente, se sia scritto contro alcun di essi un debito in alcun luogo di vendita per conto del governo,[y] e nello stesso luogo sia scritto a favor suo un credito, avendone egli in mano il *tenfids*, si dedurrà il credito dal debito.

(43). In tutte lor faccende saranno trattati (i Pisani) con giustizia e riguardo, come gli altri Cristiani coi quali (lo Stato di Tunis) abbia accordi.

وان يكونوا في الرعي والاكرام والرفق بالحضرة العلية المذكورة وساير بلادها مثل الجنويين سواء

وان لا يدفعوا العشر والملازم الديوانية في سلعهم الا بعد بيعها او يوخذ منهم العشر بعَيْنها

وعلي ان يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة العلية بلدا من بلاد البيشانيين او جزرهم او مرسي من مراسيهم هو آمن بامان الله تعا في نفسه وماله

وان يكون كل اسير من البيشانيين في الحضرة العلية وساير بلادها مسرحا مدة هذا الصلح وكذلك يكون كل اسير من المسلمين من اهل بلاد sic الحضرة العلية وساير بلادها ببلاد البيشانيين وجزائرهم فهو مسرح مدة الصلح المذكور

شهد علي اشهاد الرسول نير برجلين المذكور في عقد هذا الصلح عن مرسليه المذكورين في الوجه المذكور فيه وهو بحال صحة وطوع (5) وجواز امر فعرّب

(44). E (in ogni cosa) saranno protetti, onorati e favoriti nella suddetta eccelsa capitale e in tutti i paesi (dipendenti) da lei, come i Genovesi, nè più nè meno.

(45). Non pagheranno su le merci loro la decima nè alcun altro diritto doganale, se non dopo averle vendute; a meno che la decima non sia soddisfatta in derrata.

(46). Qualunque Musulmano, suddito dell'eccelsa Maestà, che vada in alcun paese, isola o porto dei Pisani, sarà assicurato con l'aman del sommo Dio, nella persona e nell'avere.

(47). Per tutto il tempo che durerà questo accordo sarà liberato ogni prigione pisano (che metta il piede) nell'eccelsa capitale o in qualsivoglia paese dipendente da lei; ed ogni prigione musulmano, (abitatore) dell'eccelsa capitale o di qualsivoglia paese dipendente da lei, (che metta il piede) nel territorio o nelle isole dei Pisani per tutto il tempo che durerà quest'accordo, sarà (parimenti) liberato.

Hanno attestato il giuramento (prestato) dal suddetto ambasciatore, Neri Porcellino, nella stipulazione fatta di questo accordo da parte de'suoi committenti suddetti, nella forma espressa in questo (atto), sendo esso (ambasciatore) nelle (debite) condizioni di sanità (di mente), libertà (d'azione) ed autorità di operare

عن نفسه باللسان العربي وحضر لعقده هذا الصلح على حقق ما دسر فيه (6)
مع من له النظر في الامور السلطانية ايدها الله تعا بحضرة تونس المحروسة
على الاعلاق (7) ادام الله عزته ووصل رفعته وهو المسمي فيه بحق نيابته عن
المقام الكريم المستنصري اسعد الله ايامهم وحفظ حركتهم (8) ومقامهم النيابة
التامة وحضر لعقد هذا الصلح من تجار البيشانيين القنصل شمول ابن شلوتي
البيشاني واندريه صالم البيشاني وفراندو الفارسي والفارس اندروح (9) بن كجلمين
الجنوي ولدريك بن الشنتوف الفارسي وبينكاص الكاتب البيشاني (ف)شهد بذلك
كله من سمع الاذن في ذلك من السيد السند الكهف الكبير الشهير المعظم
الموقر العماد الارفع الارقى الامدح الاسعد الاكمل ابي محمد عبد الله المذكور
منه في الشهادة فيه على الوجه المذكور منه ابقي الله جلاله وحفظ كماله حال

(in questo modo); il quale (ambasciatore) parlò dassè (senza interpreti) in arabico, ed assistette (personalmente) alla stipulazione di questo accordo, fatta da lui nella qualità (?) divisata in questo (medesimo atto), con quegli che regge gli affari pubblici [(aa)] — che Iddio li favorisca — nella capitale Tunis — gelosamente custodita da Dio — (quegli) di cui Dio perpetui la potenza ed altezza, e ch' è nominato in (principio di) esso (atto), nella qualità di plenipotenziario [(bb)] del nobile personaggio del principe, [(cc)] del quale Iddio prosperi i giorni e mantenga la potenza [(dd)] e l'alto stato;

E sono intervenuti alla stipulazione del presente accordo, dei mercatanti pisani:

Il console Samuele (*sic*), figlio di Sc.luti (Salute?), pisano — Andrea Salem, pisano — (E) Ferrando Farisi (Perez) — il cavaliere Andreuccio, figlio di K.g.lmin (Guglielmino?), genovese — L.d.rìk (Rodrigo) figlio di Sciantuf (?) Farisi (Alvarez), — e Benincasa, il segretario pisano. [(ee)]

Attestano tutto ciò, per averlo con gli orecchi loro sentito (profferire dall' egregio signore, grotta (di rifugio), il grande, celebre, riverito, venerato, eccelso, l' alta colonna, il sublime, lodatissimo, felicissimo, perfettissimo, Abu-Mohammed-Abd-Allah, del quale si è fatta menzione nel (riferire) la testimonianza (che convalida) esso (atto) nella forma espressa di sopra; del quale (Abu-Mohammed) prolunghi Iddio la grandezza e lo mantenga nel pieno esercizio del

نظره في الامور السلطانية بالحضرة العلية تونس حرسها الله ومهدها وذلك
كله بتاريخ يوم الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الاخر من عام اربعة
وخمسين وسبعماية وهو الموافق للسادس عشر من شهر مايه شهد وتصلح
مثاله بمثلها[10] واخر مثاله شهد وتلحق بمثال بهم[11] واخر مثاله على الوجه
المذكور منه واخر مثاله على نحو ما فسر فيه وصلح[12] مثاله شهد بذلك كله
صحيح ذلك كله منه ومعرفه[13] نير برجلين المذكور فيه بالموجب ومحمد.....[14]
وابو ال..... ومحمد ابن ابرهيم اليقافي[15] ۞

Carta della pace che fe f. Rainierj Porcellino, ambasciatore et sindaco del comune di Pisa, collo re di Tunesi, dell'anno MCCCLIIII, *ind. sexta, a dì* XVI *di maggio.*

reggimento degli affari pubblici, nell'eccelsa capitale Tunis, la quale Iddio custodisca e prosperi.

Ciò con la data del giovedì undici del mese di Rebi' secondo, dell'anno settecento cinquantaquattro, corrispondente al sedici del mese di maggio (1353). [ff]

La (presente?) copia di esso (atto?) è stata convalidata di testimonianze e corretta su le copie di essa (maestà del governo?). Un'altra copia di esso è stata convalidata di testimonianze e confrontata con la copia di essi (Cristiani?); un'altra è nella medesima forma detta di sopra, ed un'altra contiene la (somma delle) cose divisate [gg] in esso (accordo), ed è stata corretta (?).

Attesta la verità di tutto questo e che sia stata debitamente riconosciuta da Neri Porcellino quivi nominato [hh] . . . . . ed Abu-l . . . . . e Mohammed-ibn- . . . . . Ibrahim El-Iakafi (?). [ii]

XXXI.

بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم تسليما

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ

من عبد الله ابراهيم امير المومنين المستنصر بالله المنصور بفضل الله ابن مولانا
امير المومنين المتوكل على الله المويد بنصر الله ابو sic يحيي ابو بكر ابن الامراء
الراشدين ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته ويسره الي الدوج بنعمة الله الكبير
في قومه الحسيب في عشيرته الو(فير ج)وا(ن) دنينل دوج بيش ولكة وجميع ارض
البيشانيين الهمه الله للصالح والعمل الصالح اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي
لا اله الا هو متمم نوره ومجزل فضله ونصلي علي سيدنا محمد خـــاتم انبـــيايه

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta, e dia loro piena pace.

Lode e gratitudine a Dio.

Il servo di Dio Ibrahim, principe dei Credenti, aspirante a vincere con l'aiuto di Dio,[a] vittorioso per grazia di Lui, figlio del nostro signore il principe dei Credenti, fidante in Dio,[b] aiutato da Dio con la vittoria, Abu-Iehia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti, che Iddio aiuti loro (dinastia) con la vittoria, e prolunghi loro (dominazione) col suo soccorso e favore;

Al doge, per grazia di Dio, grande in sua nazione e cospicuo in sua gente, l'onorevole Gian Daniele (Dell' Agnello), doge di Pisa e Lucca e di tutto il territorio de' Pisani, che Iddio gli ispiri buoni provvedimenti e sante opere.

La prima cosa, lodiamo quel Dio ch'è unico, pieno in sua luce e massimo benefattore; preghiamolo pel signor nostro Maometto, ultimo dei profeti e apostoli

ورسله المرسل بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وعلي آله وصحبه الذين
انتجوا مَنْجاه واقتصوا واضح سبله والرضا عن الامام المهدي المعلوم وهذا
كتابنا اليك من حضرتنا العل(ية) تونس ..... الله وبركات هذه الذرعة الهادية
المهدية قايضة[1] الانوار على حزن المعصوم ونهلة صافية الظلال على من تمسك
بطاعة الله سبحانه واعتصم بحبله والحمد لله على ما وهب من كريم صنعه وجميل
فعله والى هذا الهمك الله مسالك الرشاد فانا نعرفك بوصول كتابك لمقامنا
الكريم اسماه الله وخلده ووقفنا على ما عرفت فيه وما قررته من محبتك في
جنابنا وكملك على خدمة مقامنا ووقوفك عند امرنا ونهينا فشكرنا ما قررته
شكرا تجر[2] ان شاء الله بركته وتحمد عاقبته وذكرت ان جميع البيشانيين
قدموك عليهم دوجا ناظرا في امورهم و...مة[3] مصالحهم وانت محل هذا

di Dio, inviato da Lui "a mostrare il buon sentiero e la vera religione, ed esaltarla sopra ogni maniera di culto;" [c] e (altresì) per la schiatta di esso (Maometto) e pei suoi compagni, que' che parteciparono di sue fortune nel rifugio (di Medina) e seguirono sue chiare vestigie; e (invochiamo) la grazia (divina a favore) dell' Imam il Mehedi ben conosciuto.

Questa lettera ti è scritta dalla nostra eccelsa sede di Tunis . . . . (cui guardi?) Iddio, mentre le prosperità di questa primaria possanza, bene indirizzata (da Dio), (diffondono) mille raggi di luce a (consolare) la tristezza dell'(uomo) oppresso (dalla sventura), e (come) limpid'acqua attinta alle (fresche) ombre, (ristorano) chi s' attiene all' ubbidienza di Dio — ch' Ei sia lodato — e si ripara sotto la sua onnipotenza.[d] Lodiamo Dio pei beni ch' Ei largisce (ai Credenti) in sua generosità e benignità; e (preghiamolo) che t' ispiri (di seguir) le vie del buono indirizzo, (affinchè tu possa giugnere) a questa medesima (prosperità).

Ricapitata la lettera che tu indirizzavi alla nostra nobile dignità — cui Dio innalzi e mantenga — abbiam noi considerato quanto tu ci vieni significando e le tue assicurazioni d' amistà verso l' eccellenza nostra, e la perfetta (disposizione di prestarti) al servigio dell' altezza nostra, e d' osservare i nostri comandi e divieti. Di che ti rendiamo molte grazie. Possa tu, a Dio piacendo, impetrare la sua benedizione e lodarlo di quanto Egli ti avrà accordato. Tu esponevi come la università dei Pisani ti avesse preposto a doge e moderatore di sue cose e... (del

وقرة بالله لعينك على المصالح وارضية على البيشانيين وقنصلهم الذين ببابنا
الكريم وهم على الاكمل ما عهدوه من النظر الصالح لهم وتمشية احوالهم على العدل
والكرامة والى غاية المستدامة فثق بذلك والله يعينك على الخير وكتب في
العشرين لربيع الاخر الذي من عام ستة وستين وسبعماية...
عُرِّف .... الله ابرهيم (?) لعشرين الربيع [4] ۞

الكبير في قومه الحشيب sic في عشيرته الوقير جوان دنيل
دوج بيش ولكة وجميع ارض البيشانيين الهمه الله للصالح
والعمل الصالح ۞

---

governo?) della repubblica; e tu ne sei ben degno. Che Iddio ti prosperi [e] nelle buone opere e che ne siano contenti i Pisani e il loro console che soggiornano appo la nobil nostra porta. I quali godono pienamente quel benigno riguardo che si è sempre avuto per loro; e gli affari che li concernono son trattati (dal governo non che) con giustizia, ma (con quel favore che si dà altrui) per onorarlo, e con somma condiscendenza. Fidati di ciò; e Iddio ti apra gli occhi al bene.

Scritta il venti di Rebi' secondo, dell'anno settecento sessantasei (15 dic. 1364).

Va bene.... (Il servo?) di Dio Ibrahim, a dì venti di Rebi'.[f]

Al grande in sua nazione e cospicuo in sua gente, l'onorevole Giovan Daniele (Dell'Agnello), doge di Pisa e Lucca e di tutto il territorio dei Pisani, che Dio gli ispiri buoni provvedimenti e sante opere.

XXXII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيدنا ومولانا محمد
نبيه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين وسلّم

من عبد الله المتوكل على الله امير المومنين احمد بن[1] مولانا الامير بي sic عبد الله
محمد بن مولانا امير المومنين المتوكل على رب العالمين ابي يحيي ابي بكر ابن
الامراء الراشدين ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته وتيسره وادام ايامهم
وامضى على البسيطة حمادهم[2] الى الريس النجيب الشجاع البطل الزعيم
جوان دكوت sic صاحب بيش ولكة ارشده الله وهداه ووفقه لما فيه رضاه سلام

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore e padrone Maometto suo nobil profeta, ed a sua schiatta e compagni tutti, e loro dia pace.

Dal servo di Dio, Fidante in Lui,[a] il principe dei Credenti, Ahmed, figlio[b] del nostro padrone l'emiro Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio del nostro padrone il principe dei Credenti, Fidante nel Signore dei Mondi,[c] Abu-Iehia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti — che Iddio li sostenga con la vittoria, li aiuti col suo soccorso e favore, prolunghi loro giorni ed estenda la loro dominazione a (tutta) la Terra; —

All'egregio capo, valoroso e prode, Giovan de' Conti, principe di Pisa e Lucca — che Dio lo indirizzi e guidi al bene e lo favorisca ad (operare) ciò che

كريم ورحمت الله تعا وبركاته وصلاته التامة علي سيدنا ومولانا محمد نبيه المصطفي
ورسوله المجتبي وساير النبين sic وتابعيهم وتابعي التابعين باحيان الي يوم الدين
وصلة (3) الدعاء لهذا المقــام العلي الاحمدي المولوي المـتوكلي بعز مكين (?) فانه
اليكم من حضرتنا العلية بجاية حرسها الله تعا عن نعم الله الصافية ومننه
الوافية وفتوحاته المتوالية والحمد لله حمد الشاكرين والي هذا ارشدكم الله فان
كتابكم وصل صحبة فليب بلياط (4) والرييس بنداق فوقفنا عليه وعلمنا مضمنه
وما لديه وشكرنا ما اشرتم اليه وما عولتم (5) من الصلاح والسداد والتعقيد
عليه وطلبتم منا المهادنة والموانسة والمراكنه لمن يفد من تلكم البلاد الي بلادنا
فنحن نوفي لكم في ذلك غاية اربكم ونسعفكم لما اردتم من طلبكم ونكتب لجميع

---

a Lui sia a grado — onorevol saluto ed (augurio di ottenere) la clemenza e le benedizioni di Dio.

E pienamente benedica Iddio al nostro signore e padrone Maometto, suo profeta eletto ed apostolo prescelto, ed a tutti i profeti, i loro seguaci e i seguaci dei seguaci, continuamente fino al giorno del giudizio. S' invochi (alfine Iddio) a favore di questo eccelso trono di Maula Ahmed, fidante [d] in possanza infallibile (quella di Dio).

Vi (scriviamo) dall' eccelsa nostra capitale, Bugia — che il sommo Iddio la guardi — nel (godimento) dei particolari beneficii di Dio, de' suoi pieni favori e dei continui conquisti da Lui (accordatici): di che sia resa lode a Dio, con l' ardore d' animi) riconoscenti, e (lo preghiamo che) vi conduca alla medesima prosperità).

La vostra lettera ci pervenne per mezzo di Filippo B.liat (D' Alliata) e del reis B.n.dâk; [e] la quale abbiamo noi percorsa e, ritráttone il contenuto e la forma, ci è piaciuto l' intento al quale voi accennate e il vostro desiderio di accordare e comporre (i negozi pendenti tra noi), e stipularne un trattato. Voi ci domandate (precisamente che si rinnovi tra noi) la tregua, la reciprocità dei buoni uffici e la sicurtà per chiunque venga di cotesti vostri paesi ai nostri. Ed (ecco che) noi venghiamo soddisfacendo all' uopo vostro nel miglior modo (che voi possiate desiderare), ed assentiamo pienamente la vostra domanda. Noi scriviamo a tutti i

عبيدنا وخدامنا من اهل المراسي ببونة وبالقل وبجيجل وساير ما حوته
ايالتنا وما تحتوي عليه ان شاء الله ونوصيهم بمماشات [6] من يرد عليهم من
تلقآيكم المماشات الحسنة والرعي لهم والاكرام على الطريقة المستحسنة وانهم
مامونون في اموالهم وانفسهم وحيث ما توجهوا برا او بحرا فيشملهم الاكرام
ويغدقهم الانعام ونعمهم امان الله التام فثقوا بذلك ومتي عز لكم ارب و sic
او تعرض لكم في هذه البلاد مطلب من جميع ما تحبون او تتعرضون
فتكاتبونا نقضوه لكم على ابر التمام ونبلغكم فيه غاية قصدكم والمرام فلا
تغفلوا عنا بما يزيد عندكم في ذلك واسلكوا فيه احسن المسالك فقد حفظ
هذا الحال من هنا فاحفظوه من هنالك اعلمناكم به والله ولي تسديدكم الي
الهداية لا رب سواه والسلام الاتم والرحمة والرضا كتب ليلة الاربعا الموفا

nostri servi e famigli (dimoranti) nei porti di Bona, Collo, Gilgel ed in quanti ne abbraccia il nostro dominio — e così anche (faremo per) quegli altri (porti) che racchiuderà (nell' avvenire), a Dio piacendo; — e loro imponghiamo di usare ogni buon trattamento a chiunque venga dalle parti vostre, di prender cura amorevole di cotesti (mercatanti e viaggiatori), onorarli in ogni miglior modo, e far che siano sicuri in loro persone ed averi, e che dovunque viaggino, in terra o in mare, trovino (la stessa) onoranza e sieno ricolmi di beneficii e protetti col pieno aman di Dio.

Fidatevi in cotesti (provvedimenti), e quante volte vi stringa alcun bisogno, o vi occorra di chiedere che in questi nostri paesi (vi si accordi) alcun comodo o (vi si tolga) qualche inciampo, scriveteci, e noi compiremo le vostre domande con tanto amore e sì largamente, che non possiate bramare di più. Non dimenticate (intanto il bene) che vi torna da questa nostra (disposizione), e quindi fate di comportarvi con (la stessa) amorevolezza verso di noi: se qui vi si mantengono cosiffatte condizioni, mantenetele a noi dalla parte vostra.

Tanto (ci occorre) manifestarvi. Dio è quegli che vi può indirizzare al buon cammino: non essendo altro Signore che Lui. (Vi auguriamo) pienamente la salute, la misericordia di Dio e la sua grazia.

Scritta la notte del mercoledì, correndo il trenta del riverito mese di

ثلاثين شهر رمضان المعظم من عام سبعة وستين وسبعماية عرّفنا الله خيره تع ۞

توكّلتُ علي الله وهو حسبي تع (7)

الرييس البطل الشجاع النجيب الانهض
كبير قومه وحامي اهل ملته صاحب بيش
ولكه جوان دكنت ارشده الله وهداه ۞

Ramadhan, dell' anno settecento sessantasette (10 giugno 1366), del quale il sommo Iddio ci faccia godere gli avvantaggi.

Mi affido nel sommo Iddio, e sopra di Lui fo assegnamento.

Al valoroso e prode capo, l'egregio e sublime, principale di sua gente, e difensore dei popoli di sua religione, il principe di Pisa e Lucca, Giovan de' Conti, che Iddio lo indirizzi e guidi al bene.

XXXIII.

* انم ددي كي بيطوس مزركرديوس دَوَرَ بِرْسُوا مساج محمد لكرسيوس وبرطوط لسواكنباني السواسكاش جِنرَارْ سَلُوْطَامْ

دَ عَبْد اللهِ لُنْبَرَدُورْ سُبْرَ لَسْوا سَرَيْنْ رِيَاَ (?) دِنُسْطَرْ سِنْيُورْ إِنْبَرَدُورْ أُبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدْ فِلْيُولْ دِنُسْطَرُ سِنْيُورْ إِنْبَرَدُورْ كِي لَسُوا أَيُوطُ إِنْدِي سِنْيُورْ دُنْيَ جَانِظُ ابَي ايحْيَا أَبي بَكْرٍ فِلْيُولْ دِلِنْبَرَدُورْ مُجُورْ أَكُنْسِلَيُ أَلدِّي لِسَوْ إِنَيُوطْ دِلَسُوا فِطُورِيَا أَمَانْدَلُ دِلَسُوا أَيُوطْ مَنْطِنْيَ لِلُورْ إِسْطَاطُ إِمَانْدْ كن بين لِلُورْ

Inm ddi ki bi.tus m.zrkrdius daura bir su m.sâg M.h.m..d lkr.sius wabirtut l.sua k.nbâni elsua s.kâsc g.nrar salutam.

Da Abd-Allah [a] lunberedur subra sarain .ria [b] dinustr siniur inberedur Abu-Abd-Allah-Mehemed filiul dinusturu s.niur inberedur ki lasua uiut indii siniur dunia gianizu Aba-Iiahia-Abi-Bekr filiul dilinberedur mugiur akunsilaiu eddii lisau inaiut dilasua fituria emandalu dilasua aiut mantinia lilur istât imand k.n bin lilur ragiun mandiam

In nome di Dio che, pietoso, misericordioso, darà pel suo messaggio Maometto, il grazioso, e per tutti i suoi compagni e i suoi seguaci, general salute.

Da Abd-Allah, l' imperatore sopra saracineria, (figlio) del nostro signor imperatore Abu-Abd-Allah-Mohammed, figliuolo del nostro signor imperatore, che il suo aiuto (sia) in Dio, Signor d' ogni gente, Abu-Iehia-Abu-Bekr, figliuolo dell' imperator maggiore, (che) a consiglio Iddio gli sia, in aiuto della sua vittoria e mandigli (?) del suo aiuto, mantenga il loro stato, e mandi con bene le loro ragioni.

رَجُونْ مَنْدِيَامْ أَبِيسَ أَلُمَنِيفُكُ لَكْرَنْدِيسُمُ لَوْطِيسُمُ لُبَلُرُوسُ مِسِيرْ جِوَانْ دِكِنْطِ
سِنْيُورْ دِبِيسَ أَلِدِّي لِسِيَ أَلَسُوا كُنْسِيلِيُوا وِإمَانْدَلُ إنْدَلَسُوا بَنَطِسِيُونْ سِي سَلُوط
اطوط لِسُوا كُنْطَادُ أَكْرَسِيُوسُ إمِزِرْكُورْدِيَ دِدِيُ أَوْطِيسُمُ إلِسُوا دُرَسِيُونْ سِنْبِرْ
أَلِنُسْطِرُ مِسِيرْ إسِنْيُورْ مُحَمَّدْ لِسُوا مِسَاجُلُ إطُوْطِ لَاوْطِرْ سَانْطِ إلِلُورْ سِكَاش
إنْسِينْ أَلَفِينْ لَرِيكُ أَكُسْطُ لُوكُ إوْطِيسُمُ أَكْرَسِيُوسُ دِلَوْطِسِمَ إبْرِزَنْطِ بِجَايَةْ إلِدِّي
نِسِيَ أَلُسُواوَارْدِيَ دِلَسُوابِينْ أَكْرَنْدِسِمِ رِنَنْكَرَسِيَاطُ سِنْبِرْ إلِدِّي إدِبُواكُسْطُ
أَلِدِّي وِكُنْسِلِيَ كِي لَفُوسْطَرَ لِبِطِرَ جُنْتَ كُنْبَنِّيَهْ فِلِيبُ دِلَلْيَاطَ الدريس بن داق
إسَبِيمُ لَسُوا انْطِنْسِيُونْ إنْكَرَسِيَامُ لَفُوسْطِرَ فُلِينْسَ دِلَبَاشْ أدِمَنْدَاسْطِ

abisa alumanifuku lakrandisumu lautisumu lubalurusu misir giwan dikinti siniur dibisa eliddi lisia alasua kunsiliu waimandalu indalasua benetisuiun sia salut atut lisua kuntâdu akrasiusu [c] imizirkurdia didiu autisumu ilisua durasiun sinbir alinustru misir isiniur Mohemed l.sua misagiulu ituti lautiri santi ililur sikâsci insin alafin la.riku[d] akustu luku iutisumu ekrasiusu dilautisima ibrizanti bagiaiah iddii nis.a alusuawardia dilasua bin ekrandisimi r.n.nkarasiatu sinbir iddii idibua kustu eddii wikunsilia ki lafuwistara litira giunta kunbanniah filibu dilaliâta ellrais b.n.dàk [e] isabimu lasua intinsuiun inkarasiâmu lafustira fulinza dilabâsc

Mandiamo a Pisa al magnifico, il grandissimo, l'altissimo, il valoroso messer Giovan de'Conti, signor di Pisa, che Iddio gli sia in suo consiglio e mandigli della sua benedizione, (sì che) sia salute a tutto il suo contado grazioso; e (la) misericordia di Dio altissimo e la sua durazione sempre al nostro messere e signore Maometto suo messaggiero, ed a tutti gli altri santi e loro seguaci sino alla fine.

*L'*abrigo (?) *(nostro è) a questo luogo altissimo e grazioso dell'altissima e pregiante Buggea, che Iddio ne sia alla sua guardia; ed il suo bene è grandissimo, ringraziato (ne sia) sempre Iddio. E dipoi questo, Iddio vi consigli, (sappiate) che la vostra lettera (è) giunta (in) compagnia (di) Filippo dell'Alliata e del rais B.n.dâk, e sappiamo la sua intenzione, e ringraziamo la vostra volenza della pace (che)*

لرمستكس السطال دكلنك برسون فني دلفوسطر طير النوسطر نوا فلنبرمتريم
اطريم ل أفوا دكسط لفوسطر فليير اسكرفريم أطوط لنسطر سرف إفانط دطوط
صورط دبون ادلكل ادلجبل إدطوط انطرن لنسطر ادصبر الور سدي إبياج
أكمندريم الور أكلنك برسون جنج الور دفصطر أبي أكراند أنور إكرطزيه
أفادنر بلسطراد صالف للور أفير اللور برسون كن باش اسفبياش انكسط
نسطر طرين كوص دجوا كفوا فلياط أو كمنداد اسكرفنش سرافاط أكبي منت
دجوا كي إبياش لفوسر برسون أنور انبروا نوانند دمنطكاط دشوا كفوا فلياط
لسطال دكاسي فوسطر الدي سي فوسطر أيوط إسلوط كنبوط إمزركورديه

adimandasti larimistikisa alistalu[f] dikalunka birsuna finia dilafustara tira alinustara nua filinbirmatirimu itirimu lu afua di kistu lifustiri fuliir iskirifirimu atuti linustiri sirfi ifanti dituti surti dibuna e d.l.k.l idilgil idituti inturnu l.nusturu idisubra aluwir sidiu ibiâgia akumandirimu aluwiru akalunk birsuna giungi alur difustara abia akrandi unuri ikurtiziah afadazu (efâdanu?) bilastarada salfi lilur afir ililur birsuna kun bâsc isifibiâsc inkistu nustiri tirin kusa dagiua kifua fuliat û kumandâd iskirifinisci sarâfât akubia mintu[g] dagiua ki ibiasc lafusra birsuna unur inbirua nuwanidi dimintikat disciua kifua fuliat listalu[h] dikasia fusturu iddi sia fusturu aiût isalût kunbuiut imizirkuwirdiah ikrâsiah dalua

dimandaste e l'armistizio allo stallo di qualunque persona venga dalla vostra terra alla nostra; noi ve lo permetteremo e terremlo a voi. Di questo vostro volere scriveremo a tutti i nostri servi e fanti di tutte sorte, di Bona, di Collo, di Gilgel e di tutti intorno i nostri (dominii), e (quelli che acquisteremo) di sopra a loro, se a Dio piaccia; e comanderemo loro (che) qualunque persona giunga a loro di vostra (parte) abbia grande onore e cortesia, e vadano per le strade, salvi (nei) loro averi e (nelle) loro persone, con pace. E se vi piaccia (d'ottenere) in questo nostro terreno cosa di ciò che voi vogliate, o comandate, scriveteci, e sarà fatto a copiamento di ciò che piaccia alla vostra persona ognora (?). Imperò non vi addimenticate di ciò: che voi vogliate lo stallo di (nostri sudditi in) casa vostra. Iddio sia vostro aiuto. E salute compiuta e misericordia e grazia

إكراسيه دلوا سبر أفوا ۞ فاإسكرط إمزيدم ألدي ٣٠ دلمبس ادكريسم إن
دلان سط إسسانط أسط شنط إي إسبرانس إندي أوطسيم ۞

subra afua. Fa iskirata imizidima[i] aldi 30 dilmisi adikurîsama[j] in dilân sete isisanta esseta scint iu isbirânsa indiu aut.sîm.

da' lui sia sopra a voi. Fu scritta in mezedima, a dì 30 del mese di quaresima in dell' anno sette e sessanta e settecento. Aggio speranza in Dio altissimo.

XXXIV.

الحمد لله علي كلّ حال

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلي آله وصحبه وسلم افضل الصلاة والتسليم

ولا حول ولا قوة الا بالله العليّ العظيم

هاذه نسخة نسخت من عقد الصلح بالحضرة العلية كتب بجبلي الجامع
وهي غير مشهودة(1) لما وفد علي الحضرة العلية السامية السنية مدينة تونس
المحروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المرتضي لايالة
الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه المتوكل علي الله المويد بنصر الله

Lode a Dio in ogni fortuna.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio largamente al nostro signore e padrone Maometto il nobil profeta, al pari che a sua schiatta e compagni, e dia loro piena pace. Non è possanza nè forza in altri che in Dio grande ed eccelso.

Questa copia è cavata dal trattato di pace (che si fermò) nella eccelsa capitale, e fu scritto nell' àmbito della moschea giami', ma non è convalidata di testimonianze.[a]

Arrivato all' eccelsa, famosa ed illustre capitale, la città di Tunis, guardata (da Dio), sede del nostro signore e padrone, il Califo, l' Imam, il re magnanimo, (reggente) con piacer di Dio l' impero[b] dell' islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei precetti divini, fidante in Dio,[c]

المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر [1] التعب في امره عن المسلمين
والعبادة على الراحة [2] امير المومنين فخر الملوك والسلاطين المجاهد في سبيل
رب العالمين ابو فارس عبد العزيز خلد الله دولتهم واعلا على الوية النيرات
رتبتهم وقرن بالسعد والتوفيق مدتهم وابقي في الانام [3] بركتهم وحفظ علي
المسلمين خلافتهم ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام [4] المقدس المرحوم
ابي العباس احمد ابن سيدنا ومولانا الامير الاجل الهمام الاحفل الفاضل الكامل
العالم العادل البطل الباسل الارضي الاحفل sic المقدس المرحوم ابا sic عبد الله
محمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام المتوكل على الله المويد بنصر الله امير
المومنين المقدس المرحوم ابا sic يحيي ابا بكر بن الامراء الراشدين رحمهم الله
اجمعين ورفع درجتهم في عليين [5] التاجر اندريا بن مكيل دا الكانبوا [6] من
قبل سيد قومه المكرم في عشيرته الاثير في جماعته جاقوا دبيانوا قبطان بيش

rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, glorioso, affaticante a difender i Musulmani e il culto sì che (godano piena) tranquillità, [d] il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore dei Mondi, Abu-Faris-Abd-el-Aziz, che Dio perpetui il regno de' suoi, innalzi lor dignità sopra i vessilli delle lucide [e] (stelle), lor accordi sempiterna felicità, favore e benedizione, e mantenga lor califato a beneficio dei Musulmani; figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, il re magnanimo, [f] santo, già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-'Abbas-Ahmed, figlio del nostro signore e padrone l'illustre emiro, magnanimo, solerte, virtuoso, perfetto, dotto, giusto, il prode e fiero, l'accetto (a Dio), il solerte (*sic*), il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, il principe dei Credenti, il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Iahia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti, che Iddio li abbia tutti nella sua misericordia e li innalzi al settimo cielo. [g] —

Il mercatante Andrea figlio di Michele del Campo, da parte del signore di sua gente, l'onorato in sua schiatta, l'illustre in sua nazione, Giacomo d'Appiano.

الناظر في امورهم وهو رسول عنه وعن كمولهم حضر النصراني المذكور بين يدي
المقام العلي اسماه الله وخلده واستظهر في بساطهم الكريم بكتاب وصل به
من قبل القبطـــان المذكور بتصريفه في كل ما بلغ عنه وبعد [7] عقد
بتفويض من قبله ومن قبل الكمول بامضـــاه ما يراه من المصلحة وقبول ما
يمضيه ويمضيه له المـــقـــام العلي من الصلح كل ذلك بالخط الرومي والعلامة
المعروفة عنهم في مثل ذلك واشهد قناصرة النصاري وتجارهم المعروفون بصحة
ذلك فيرغب [8] النصراني المذكور عن مرسليه المشار اليهم فيه علي يد رسوله
المذكور [9] الي المقام العلي اسماه الله وخلده ان ينعم علے جماعة البيشانيين
الذين الي نظرهم وتحت الانقياد لهم ان يعمل لهم بمقتضي ما يتفسر بعد
الشرط الاول ان جميع البيشانيين كل من يرد منهم علي الحضرة العلية او علي
احد بلاد الحضرة المذكورة وان يكون ورودهم بقصد او بغير قصد فيكونوا

capitano di Pisa, preposto ai pubblici affari dei Pisani, il detto cristiano (Andrea), ambasciatore di esso (Giacomo d' Appiano) e di lor comune, si appresentò all' eccelso personaggio (del Califo) — che Iddio lo esalti e mantenga — ed esibì al nobil trono una lettera credenziale del detto capitano,[h] ed un atto per lo quale, da parte di costui e del comune, si dava ad esso (ambasciatore) autorità di ultimare l' accordo come gli paresse, e (gli si promettea) d' accettare i termini di pace ch' egli fosse per fermare, e quelli che gli fossero accordati dall' eccelso personaggio (del Califo). Coteste (scritture erano) in carattere *rumi*, col noto *'alama*[i] ch' essi (Pisani) soglion porre a tali (atti); e i consoli cristiani e loro mercatanti ben conosciuti ne attestarono l' autenticità.

Donde il detto cristiano da parte de' suoi committenti, dei quali si è fatta menzione,[j] pregò l' eccelso personaggio — cui esalti e mantenga Iddio — di concedere all' universale dei Pisani, ai quali son preposti (il detto capitano e gli altri magistrati), e che (vivono) sotto il loro reggimento, che fossero trattati a tenore di ciò che è divisato qui appresso.

Capitolo I. — Tutti i Pisani che vengano, deliberatamente ovvero per caso, nella eccelsa capitale o in alcun paese da lei (dipendente), sieno assicurati e

امنين مطمانين في اموالهم وانفسهم لامن صاحب البلد الذي يصلون اليه
ولامن جميع المسلمين الواطنين بالبلد المذكور والخارجين عنها sic تحت ايالة
المقام العلي ولا فيما (10) يستفتح من بلاد المسلمين

الشرط الثاني اذا وصل احد من البيشانيين او غيرهم وقنصر قبايلهم بالحضرة
العلية فلا يتعرض احد لصاحبه بمكروه فان فعل احد منهم شيا مما ذكر
فيطلب قنصر القبيلة التي فعلت ذلك بما يترتب عليه في ذلك

الشرط الثالث اذا كان احد من البيشانيين يطالب احد sic بحساب بينه
وبين غريمه بشهادة ولم ينصفه غريمه من ذلك فعلي صاحب الديوان خلاصه
وكذلك اذا كان عليه

الشرط الرابع ان يكون لجماعة البيشانيين فناديق معلومة لسكناهم وتجارتهم
وان لا يسكن معهم الا من يريدوه وعلي الديوان بناء ما اختل من الفناديق
المذكورة وان يكون لهم بوابون أمنا (11) على الفناديق المذكورة

guarentiti (k) nell' avere e nella persona, coll' aman del governatore di quel paese ov' essi giungano, e di tutti i Musulmani che vi soggiornino o che escan da quello, sudditi dell' eccelso personaggio (del Califo). Valga questo medesimo patto pei paesi musulmani ch' egli sarà per conquistare. (l)

Capitolo II. — Giungendo nella eccelsa capitale alcun Pisano o altro (cristiano), di nazione (m) che vi abbia console, nessuno di loro osi di far oltraggio all' altro; e quando alcuno ne faccia, si richiederà il console della nazione dalla quale sia venuto l' oltraggio di (applicare) al colpevole la (pena) ch' è ordinata (in sua legge?) per quel (delitto).

Capitolo III. — Quando alcun Pisano richiegga alcun (altro cristiano (?) di pareggiare) un conto, (risultante da titoli) convalidati di testimonianze, e il debitore non gli abbia soddisfatto, dovrà pagarlo il preposto della dogana. Lo stesso si praticherà nel caso d' un Pisano debitore.

Capitolo IV. — Che la comunità dei Pisani abbia fondachi appositi per soggiornarvi e mercatarvi, nei quali non possano dimorare con essi altre persone se non quelle che lor piacciano. La dogana dovrà riedificare le fabbriche dei detti fondachi che andassero in rovina. I Pisani vi terranno portinai per custodirli. (n)

الشرط الخامس ان يكون لهم قنصر بالحضرة العلية وسـاير بلادها يحكم
بينهم وان كان لاحد من المسلمين طلب قبل بيشاني فيخلصه القنصر منه فان
عجز عن ذلك فعلي صـاحب الديوان خلاص ذلك ممن يجب عليه وكذلك اذا
كان لبيشاني حق علي مسلم فعلي صاحب الديوان ان يخلصه منه
الشرط السادس ان جميع الملـزوم المـترتب على البـيشانيين في داخلهم
وخارجهم علي عادة ملزوم الديوان عدا(12) الفضة والجوهر والزمرد والياقوت
والذهب فيلزمهم في ذلك نصف العشر خاصة
الشرط السابع اذا وصلوا بسلعهم للحضرة العلية او لسـاير بلادها فتقوم
عليهم بقيمة الوقت وما يترتب عليهما sic فيصبر به ستــة اشهر من مدة
مصروف(13) السلعة بالديوان وجميع ما يبيعونه من سلعهم علي يد التراجمة في
الحلقة بالشهادة فعلي الديوان خلاصه وكذلك في جميع بلاد الحضرة العلية وكلما
يبيعونه في غير الديوان دون حلقة ولا شهادة فلا ضمان علي الديوان فيه

Capitolo V. — Abbian essi un console nell' eccelsa capitale, al pari che negli altri paesi (dipendenti) da quella, il quale amministri la giustizia tra loro. Quando alcun Musulmano abbia diritti da sperimentare contro un Pisano, lo paghi [o] il console, e se questi non possa, lo soddisfaccia il preposto della dogana, per chi di dritto. Similmente se un Pisano sia creditore d' un Musulmano, resti il soddisfacimento a cura del preposto della dogana.

Capitolo VI. — Tutte le gravezze ordinate a carico de' Pisani nelle immissioni ovvero estrazioni, rimarranno quali ha usato di riscuoterle la dogana; eccetto l' argento, le gioie, gli smeraldi, i rubini e l' oro, sui quali i Pisani pagheranno soltanto una mezza decima.

Capitolo VII. — Giugnendo con le merci loro nella eccelsa capitale, ovvero nei paesi da lei (dipendenti), si valuteranno le merci secondo i prezzi correnti; ma per pagare i dritti ragionati (in tal modo), si accorderà loro la dilazione di sei mesi dal tempo [p] del trasferimento di esse merci in dogana. Sarà obbligo della dogana di soddisfarli (del valore) di tutte le merci che vendessero per mano de' turcimanni, in *halka* [q] e con testimonianze. Lo stesso avrà luogo negli altri paesi dipendenti dall' eccelsa capitale. La dogana non risponderà di quanto i Pisani vendessero fuori dogana, senza *halka*, nè testimonianze.

الشرط الثامن ان جميع ما يشترونه من مراكب واجفان في الحضرة العلية او
في بلادها فلا يودون فيها عشرا ان كان البايع من اهل الصلح وان لم يكن
كذلك فعليهم عشر الثمن

الشرط التاسع اذا وصل البيشاني بسلع للحضرة العلية ودفع ملزومها في الديوان
وبقي بعض السلع بغير بيع واراد السفر بها الي بعض بلاد الحضرة العلية فعلي
الديوان ان يعطيه براة تضمن دفع الملزوم في السلع المشار اليهـــا حيث لا
يلزمه ملزوم غير ذلك وان اراد البـــيشاني توكيل من يراه بشرا [14] ما يريده
من سلع [15] ببلاد الحضرة العلية فلا يلزمه عدا ملزوم واحد

الشرط العاشر اذا اراد البيشاني بيع سلعة من اي سلعة كانت بترجمان علي
وجه النداء بالشهادة فعلي صاحب الديوان ان يخلصه من ذلك

الشرط الحادي عشر ان باع احد من البيشانيين سلعة علي ايدي التراجمة وقبض
عربانها وقلبها المشتري فلا يفسخ بيعه ويحكم عليه بقبض المشتري ودفع ثمنه

Capitolo VIII. — I Pisani non pagheranno decima per le navi o (altri) legni che comperassero nella eccelsa capitale o paesi (dipendenti) da lei, quando il venditore sia di nazione confederata (con lo Stato di Tunis). Se nol sia, dovranno la decima del prezzo.

Capitolo IX. — Nel caso che alcun Pisano, giunto con merci all'eccelsa capitale, abbia pagati su quelle i dazii alla dogana, ma non venendogli fatto di vender tutte le merci, voglia andarsene (col rimagnente) in altro paese dello Stato, la dogana gli rilascerà un *berât* [r] che attesti il pagamento del dazio su le dette merci, se il mercatante non debba niente altro. È lecito al Pisano di far procura a chi voglia per comperare nei paesi dello Stato quelle merci ch'ei voglia, non pagando su quelle il dazio che una sola volta.

Capitolo X. — Se alcun Pisano voglia vendere una merce qualunque per mezzo di turcimanno all'incanto e con testimonianza, il preposto della dogana sarà tenuto di soddisfarnelo. [s]

Capitolo XI. — Quando un Pisano abbia venduta alcuna merce per mano di turcimanni, n'abbia egli presa l'arra, [t] e il compratore abbia esaminata la merce, non si possa annullare la vendita. E (se il compratore non si acqueti a ciò), si renderà giudizio contro di lui (obbligandolo) a prendere (la merce) ed a pagarne il prezzo.

الشرط الثاني عشر اذا اشتري احد منهم سلعة من القواد والعمال من الحضرة
العلية او غيرها من البلاد التي تحت طاعتها ويكون بيده عقد مشهود بذلك
فلا يفسخ العامل ذلك ولا من يرجع في موضعه بعده
الشرط الثالث عشر ان يكون جميع التراجمة مشتركين في ترجمتهم ولا يختص
احد بترجمان ويدفعوا للتراجمة بخمسة (16) دراهم سكّيّة لكل ماية دينار سكية
عشرية الصرف
الشرط الرابع عشر ان يكون لهم كتّاب بالحضرة العلية وبلادها ويعملون
حسابهم متي ما ارادوا ذلك وطلبوه واذا تخلص احد منهم من محاسبته فله
ان يسافر برا او بحرا ويكتب له براة التسريح تتضمن خلاصه ثم ان رجع
بعد ذلك للحضرة العلية فلا يعاد عليه ما مضي من حسابه الا بموجب
الشرط الخامس عشر ان يباح لهم التردد لاجفانهم في الاوقات التي جرت بها
العادة في الطلوع اليها وان يباح لهم التصرف في البلد حيثما كانوا عليه ولا

Capitolo XII. — Quando alcun Pisano comperi alcuna merce dai capitani o governatori (u) dell' eccelsa capitale o d' altro paese dipendente da essa, e che il Pisano abbia in mano l' atto di vendita convalidato da testimonii, non possa il governatore annullarlo, nè il suo successore in quell' oficio.

Capitolo XIII. — Che tutti i turcimanni siano adoperati cumulativamente nel loro oficio, e che niuno abbia turcimanno suo particolare. I turcimanni siano rimunerati alla ragione di cinque dirhem di zecca sopra ogni cento dinar decimali di zecca, moneta corrente. (v)

Capitolo XIV. — Che i Pisani abbiano scrivani nell' eccelsa capitale e nei paesi dello Stato, i quali facciano lor conti quante volte essi (Pisani) lo vogliano e richieggano. Soddisfatto che sia il conto d' un (mercatante pisano), possa questi viaggiare per terra o per mare. Allora gli si scriverà il *berat* di commiato che attesti il pagamento. E se poscia torni alla capitale, non gli sarà rifatto il conto se non per legittima cagione.

Capitolo XV. — Che loro sia lecito di andare e venire dai loro legni nelle ore in cui è solito di salirvi. Loro sia lecito al pari di percorrere liberamente il paese

يمنعوا من شراء ما يحتاجون اليه من قمح ودقيق برسم عولة البحرين sic
وارباب الاجفان ولا يطلب منهم في ذلك ملزوم ولا يثقف احد من
البيشانيين ولا يشغب بما يفعله غيره في نفس او دين او مال
الشرط السادس عشر ان يدخل قناصرتهم لمعاينة البساط الكريم مرّتين في
الشهر وان ينعم عليهم بالكلام مع المقام العلي اسماه الله وخلده ولا
يمنع من ذلك
الشرط السابع عشر ان ابيح لقبيلة من قبايل النصاري التصرف في قواربهم
في راس الساقية فيباح لهم ذلك
الشرط الثامن عشر ان جرا علي جفن من اجفانهم هول في البحر او وقع
فيه كسر او احتاج الي اصلاح فلهم ان يفرغوا ما فيه ولا يمنعوا منه ولا في بلد
من بلاد الحضرة العلية ويكون اهل المركب سالمين امنين في انفسهم واموالهم
من جهة المقام العلي وممن هو تحت طاعته في سلعهم وتجارهم وجميع ما

---

nei luoghi ove abbiano goduta cosiffatta licenza. Non sia loro vietato di comperare quanto grano e farina abbisogni pel vitto dei marinai e padroni dei legni; e per questo non si richiegga da loro alcun dritto. Nessun Pisano sarà imprigionato nè molestato pei fatti imputati ad altrui in materia criminale, religiosa o pecuniaria.

Capitolo XVI. — I consoli pisani saranno ammessi a vedere il nobil trono (del Califo) due volte al mese, e loro si accorderà, senza veruno impedimento, di favellare all'alto personaggio, che Dio lo esalti e mantenga.

Capitolo XVII. — Quando si permetta ad alcuna nazione cristiana di andare con le barchette al capo del canale,[x] si permetterà anco ai Pisani.

Capitolo XVIII. — Accadendo ad alcun legno dei Pisani fortuna di mare, rottura, o (altro caso per cui) occorresse di risarcire il legno, sia lor lecito di scaricarlo, e non sia loro impedito di (salire su) quello; e ciò (tanto nella capitale) quanto nei paesi dello Stato. La gente del detto legno sarà salva ed assicurata nella persona e nell'avere dalla parte dell'alto personaggio (del Califo) e di cui vive sotto la obbedienza di lui: ciò anche (s'intenda) per le merci e per ogni capo di traffico. Tutta la roba che saranno per iscaricare, o che il mare getterà

يفرغونه او يرميه البحر فلهم ان يردّوا ذلك باختيارهم لاجفانهم او غيرها
من غير ان يلزمهم في ذلك ملزوم

الشرط التاسع عشر اذا كان احد من اجناس النصاري مسافرا في مركب
للبيشانيين او في جفن من اجفانهم هل يكون النصراني في الصلح ام لا
فيعامل من جهة المخزن[17] مثل البيشاني في الامان خاصة ما[18] كان النصراني
المذكور ممن تلحق المسلمين منه اذية فيعامل بفعله وان كان احد من
البيشانيين مسافرا في مركب او في جفن من اجناس النصاري ولقيهم جفن
من اجفان الحضرة العلية وما اليها فلا يعارض احد منهم

الشرط العشرون اذا كان مركب من مراكب البيشانيين او من اجفانهم على
ظهر البحر او في مرسي الحضرة العلية او احد بلادها ولقيهم اجفان الحضرة
العلية فلا يتعرض اليهم بمكروه ويكونوا امنين مطمئنين في انفسهم
واموالهم واجفانهم

الشرط الحادي والعشرون اذا كان لاحد من البيشانيين وكيل بالحضرة العلية في

---

alla spiaggia, potrà da essi a piacer loro riportarsi al proprio legno o in alcun altro, senza pagare dritto di sorta.

Capitolo XIX. — I Cristiani d'ogni generazione che viaggino in nave o legno qualunque appartenente ai Pisani, fosse o no (la nazione di) quelli in pace (con lo Stato di Tunis), saranno trattati dalla pubblica autorità [y] al paro dei Pisani, e ciò quanto al (beneficio generico dell') aman e niente altro. [z] Che se alcun di essi Cristiani abbia recata ingiuria a Musulmani, sarà trattato secondo che richiegga il suo misfatto. Qualunque Pisano viaggi in nave o altro legno di altra generazione di Cristiani, e sia incontrato da alcun legno dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, non verrà molestato.

Capitolo XX. — Trovandosi alcuna nave o legno pisano in alto mare o nel porto dell'eccelsa capitale o altro dello Stato, e sendo incontrato dai legni dell'eccelsa capitale, questi non faran loro offesa di sorta, ed essi (Pisani) saranno sicuri e guarentiti in loro persone, averi e legni.

Capitolo XXI. — Quando alcun Pisano abbia nell'eccelsa capitale procuratore

استخلاص ما يكون له من مال وغيره بالشهادة فعلي صاحب الديوان ان يخلصه من ذلك

الشرط الثاني والعشرون ان يجروا المذكورين [19] علي العادة في ملزوم وتجريم وتفريغ وغير ذلك من احد [20] معتادة عليهم فيمشون عليها من غير زيادة

الشرط الثالث والعشرون اذا كان لاحد من البيشانيين طلب قبل احد من المسلمين من خدام المقام العلي او غيرهم بالشهادة واراد توكيل غيره على طلب ذلك فلا يمنع من ذلك

الشرط الرابع والعشرون اذا كان احد من اجناس النصاري مسافرا في مركب من مراكب البيشانيين او اجفانهم قاصد الحضرة [21] العلية او لاحد بلادها فيكون مطمانا في نفسه وماله عدا انه اذا كان للرجل المذكور شيء من السلع فيودي عليها مثل ما يوديه جنس النصراني المذكور

per riscuotere suoi crediti di danaro o altro, (risultanti da atto) convalidato di testimonianza, sarà a carico del preposto della dogana di soddisfare cotesti crediti.

Capitolo XXII. — I suddetti (Pisani) saranno trattati secondo la consuetudine quanto al dazio (doganale), presa (?),[aa] scarica (?),[bb] ed a tutt'altra prestazione[cc] solita, e continueranno a pagarli senza alcuno aumento.

Capitolo XXIII. — Se alcun Pisano abbia dritti da sperimentare contro alcun servitore dell'alto personaggio (del Califo), o contro altro Musulmano, (dritti risultanti da atto convalidato) di testimonianze, e voglia far procura ad altri per lo sperimento di tai dritti, non gli sarà vietato.

Capitolo XXIV. — Quando alcun Cristiano di qualsivoglia nazione[dd] viaggi in nave o legno dei Pisani alla volta dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, sarà guarentito nella persona e nell'avere: eccetto il caso ch'egli abbia alcuna merce: nel qual caso ne pagherà ciò ch'è dovuto dagli uomini di sua propria nazione.

الشرط الخامس والعشرون ان لا يقدم احد من جهة الديوان ولا من غيره
علي حل فصل من هذه الشروط المذكورة المتقدم ذكرها في هذا الصلح
المباركْ ان شاء الله تعا بفضل الله سبحانه ويكتب بمقتضي هذا الصلح الي
جميع البلاد الافريقية ويمشي لهم شروطه حسبما اقتضاه نصّه.

الشرط السادس والعشرون اذا خرج جفن او مركب من مراكب البيشانيين
او من نظرها sic في البحر يقطع او يحدث شرّا على المسلمين فعلي البيشانيين
ان ياخذوا الجفن او المركب ويقتلوا من فيه وتسلب اموالهم حيث كانت
ببيش او نظرها ويسلم ذلك للديوان وان لم يقدروا على اخذهم بانفسهم فتسلم
اموالهم للديوان المذكور وان عمّرت اجفان من جهة المقام العلي في طلب
قراصنة فعلي البيشانيين ان يعمروا في الاعانة في ذلك ويتوجهوا حيث يُومَرُوا
مدة ارادتهم وان عمر احد من البيشانيين جفن sic من بيش او من نظرها

Capitolo XXV. — Niuno di parte della dogana o d'altro (oficio) abbia autorità di mutare alcun capitolo dei patti descritti di sopra nel presente benedetto accordo, se piaccia al sommo Iddio nella sua bontà, ch'Egli sia sempre lodato. L'ordinamento di questo accordo sarà significato per iscritto a tutti i paesi dell' Affrica (propria), e i patti saranno quivi osservati in favor di essi Pisani a tenore del testo del presente (atto).

Capitolo XXVI. — Uscendo in corso alcun legno o nave di Pisa o della sua giurisdizione, e commettendo rapine o (altri) danni contro i Musulmani, rimarrà a carico dei Pisani di catturare il detto legno o nave, mettere a morte cui lo monti, e prendere loro averi dovunque si trovino, sia in Pisa o sia in altro luogo dello Stato pisano. Cotesti averi saranno consegnati alla dogana (di Tunis). Che se non si possano catturare le persone, si consegneranno i (soli) averi alla detta dogana. Quante volte l'alto personaggio (del Califo) armi legni per dar la caccia a corsali, sian tenuti i Pisani ad armare anch'essi in aiuto di tale (impresa), e mandare (coteste forze navali) dove sarà loro indicato, (e tenervele) per tutto il tempo della impresa. Se uom pisano armi alcun legno in Pisa o in altro luogo dello Stato (pisano), non recherà danno di sorta ai Musulmani dell' eccelsa capitale nè

فعليه الا يضر احد sic من المسلمين الذين من الحضرة العلية ولا من ساير بلادها
ولا يضر المسلم المسافر من الحضرة العلية احد من البيشانيين وان متي ما وصل
عدو بيشاني لمرسي الحضرة العلية او ما اليها من البلاد فعلي البيشانيين
المقيمين بالحضرة العلية الاعانة للمسلمين والخروج معهم لقتال عدوهم وان يجر
المسلمون في المقادم [22] والكرا [23] في بلاد البيشانيين علي جري عادتهم في ذلك
فيكونوا مطمانين في انفسهم واموالهم ومراكبهم مكرومون sic محفوظون في جميع
احوالهم واموره كلها

وذلك كله صلح مستمرّ على الدوام بدوام عزهم ونصرهم ايد الله امرهم واعز
نصرهم بمنه وكرمه وعقد هذا الصلح المبارك الاسعد عبد المقام العلي الامامي
المولوي المجاهدي العزيزي السابق ذكره فيه ادام الله ايامهم ونصر بمنه
الويتهم المظفرة واعلامهم عبد بابهم الكريم وسليل نعمتهم المعترف (?)

---

d'altri paesi dipendenti da essa. (Similmente) i Musulmani (di altri Stati?) che viaggino dalla eccelsa capitale (alla volta d'altro paese), non riceveranno danno di sorta da alcun Pisano. E venendo alcun Pisano da nemico nel porto dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, i Pisani che soggiornino nell'eccelsa capitale saran tenuti di dare aiuto ai Musulmani e di uscire insieme con essi a combattere il nemico.

E che i Musulmani, andando (di proposito) o (capitando) per caso [ee] nei paesi dei Pisani, siano trattati secondo le usanze, e siano guarentiti in loro persone, averi e navi, onorati e difesi in ogni loro vicenda e negozio.

Tutto ciò (costituisca) un accordo perenne; e perenne duri la possanza e prosperità di essi (Califi di Tunis), che Iddio li aiuti e accresca lor vittorie con la sua bontà e grazia.

Ha stipulato questo benedetto e prospero accordo il servo dell'alto personaggio, dell'Imam, del padrone, del combattente la guerra sacra, dell'(Abd-el)-Aziz sopra nominato in quest'atto — che Iddio prolunghi la vita di lui e dia vittoria, per sua bontà, alle vincitrici bandiere ed insegne (dei principi della dinastia) — il servo della loro nobil porta, creatura di loro beneficenza, riconoscente lor

بخصايصهم الجميلة البهم الشيخ الاجل المكرم الافضل الموقر المحترم الاسني
الاسمي الاحضي الوجيه الاسعد الحاج المرفع الاكمل ابوا عبد الله محمد ابن
الشيخ الاجل المعظم المرفع الموقر المحترم الشهير الوري الاكمل المحروم ابي
الحسن علي ابن ابي هلال فعقده لهم اياه رضي الله عنهم علي ذلك واذنهم له
فيه وشهد علي اشهاد الشيخ المكرم الحاج المذكور في امضا هاذا الصلح المذكور
بتاريخ الثالث والعشرون لربيع الاول المبارك ثمانماية وبموافقة الرابع عشر
لشهر دجنبر العجمية من العام المذكور وشرط ايضا ان جلب احد من
البيشانيين سلع (24) او تجارة او حجارا او غيرها مما تقدم ذكره للحضرة العلية
ولم يقدروا علي بيعها فلا يجبروا علي ذلك ولهم حملها حيث شاوا دون ان
يلزمهم في ذلك شيء شرط ايضا لهم (25) يصلون (26) للحضرة العلية بسلعهم
برسم البيع والشراء علي العادة في ذلك ۞ وصلح متلا..ه sic فعلي الديوان

belle virtudi, lo sceikh illustrissimo, onorato, egregio, ossequiato, reverendo, eccelso, splendidissimo, spettabile, felicissimo, esaltato e perfettissimo, l'*haggi* (ff) Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio dello sceikh illustrissimo, onorando, esaltato, ossequiato, reverendo, celebre, chiarissimo, perfettissimo, già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-Hasan-Ali-ibn-Abi-Helal; — ha stipulato questo (trattato) a favor di essi (Pisani) per (parte di) esso (Califo) — che Dio sia contento di lui — con coteste (condizioni), e loro le ha accordate da parte di esso (Califo).

Hanno attestato il giuramento (che prestò) l'onorando sceikh l'*haggi* suddetto, sanzionando questo accordo, il ventitrè del benedetto Rebi' primo dell'anno ottocento, il quale risponde al quattordici del mese *agemi* (gg) di dicembre dell'anno suddetto (1397). . . . (hh)

Si è pattuito inoltre, che se alcun Pisano rechi merce, mercanzia, pietra (preziosa) o altro simile delle cose suddette nell'eccelsa capitale e non possa venderla, non vi sia sforzato, anzi possa portarla ove gli piaccia, senza dovere per quella alcun dritto.

Si è pattuito ancora ch'essi (Pisani) possano venire all'eccelsa capitale con loro merci per venderle o comperarne (delle altre), secondo il solito. (ii)

La correzione delle copie di questo accordo appartiene esclusivamente alla

خـــاصة راي علي وامر وامر انهم مطممن واخره (?) من يوم مصروفه السلعة بالديـــــوان (27) ۞

dogana. Secondo me, la frase "e comandò" (*va compiuta*) "e comandò ch' eglino fossero guarentiti (nell' avere e nella persona)." *L' altro* (*luogo del diploma dee dire*): "dal giorno del trasferimento della merce in dogana." (*ii*)

XXXV.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلي آله وصحبه وسلم افضل الصلاة وازكي التسليم

ولا حول ولا قوة الا بالله العلىّ العظيم

لما وفد علي الحضرة العلية السامية السنية مدينة تونس المحروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المرتضي لايالة الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه المتوكل علي الله المويد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر التعب في الذب عن المسلمين والعبادة عن [1] الراحة (?) امير المومنين فخر الملوك والسلاطين المجاهد في سبيل رب العالمين ابو فارس عبد العزيز خلد الله دولتهم واعلي علي الرتب النيرات

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio largamente al nostro signore e padrone Maometto il nobil profeta, al pari che a sua schiatta e compagni, e dia loro santissima pace. Non è possanza nè forza in altri che in Dio grande ed eccelso.

Arrivato all' eccelsa, famosa ed illustre capitale, la città di Tunis, guardata (da Dio), sede del nostro signore e padrone, il Califo, l'Imam, il re magnanimo, (reggente) con piacer di Dio l'impero [a] dell' islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei precetti divini, fidante in Dio, [b] rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, glorioso, affaticante a difender i Musulmani e il culto sì che (godano piena) tranquillità, [c] il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore dei Mondi, Abu-Faris-Abd-el-Aziz, che Dio perpetui il regno de' suoi, innalzi lor

رتبتهم وقرن بالسعد والتوفيق مدتهم وابقي في الايام بركتهم وحفظ على
المسلمين خلافتهم ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المرتضي لايالة
الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه المتوكل على الله المويد بنصر
الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر التعب في الذب عن المسلمين
والعبادة علي الراحة (?) امير المومنين فخر الملوك والسلاطين المجاهد في سبيل
رب العالمين المقدس المرحوم ابا sic العباس احمد ابن سيدنا ومولانا الامير
الاجل الهمام الاحفل الفاضل الكامل العالم العادل البطل الباسل الارضي
الاحفل sic المقدس المرحوم ابا sic عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة
الامام المتوكل على الله المويد بنصر الله امير المومنين المقدس المرحوم ابا sic
يحيي ابا بكر بن الامراء الراشدين رحمهم الله اجمعين ورفع درجتهم في
عليين التاجر بُرتلميل كيانو من بِيُـوُا (e) من قبل سيد قومه المكرم في

dignità sopra i gradi delle lucide[d] (stelle), lor accordi sempiterna felicità, favore e benedizione, e mantenga lor califato a beneficio dei Musulmani; figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, il re magnanimo, (reggente) con piacer di Dio l'impero dell'islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei precetti divini, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, glorioso, affaticante a difender i Musulmani e il culto sì che (godano piena) tranquillità, il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore dei Mondi, il santo, già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-'Abbas-Ahmed, figlio del nostro signore e padrone l'illustre emiro, magnanimo, solerte, virtuoso, perfetto, dotto, giusto, il prode e fiero, l'accetto (a Dio), il solerte (*sic*), il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, il principe dei Credenti, il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Iahia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti, che Iddio li abbia tutti nella sua misericordia e li innalzi al settimo cielo, —

Il mercatante Bartolommeo K..iano di Biu..o,[e] da parte del signore di sua

عشيرته جاقموا كنت دبّيانوا قبطان بربيو.. [3] لوسفّريط وسُلوُريس ومنتبّون
وبتيبال وبالّ واسكاين [4] والمـــادمارّ وبرّيان ولادُوأفانكّ وجزيرة لبربَه وجزيرة
تنكريست وما يستفتح بعد ذلك الناظر في امورهم وهو رسول عنه وعن كمولهم
حظر [5] برتلميل النصراني المذكور بين يدي المقام العلي اسماه الله وخلده
واستظهر في بساطهم الكريم بكتاب وصل به من قبل القبطان المذكور
بتصريفه في كل ما بلغ عنه ومعه عقد بتفويض من قبله ومن قبل الكمول
بامضـــا ما يراه من المصلحة وقبـــول ما يمضيه ويمضيه له المـــقـــام العلي
من الصلح كل ذلك بالخط الرومي والعلامة المعروفة عنهم في مثل ذلك واشهد
قناصرة النصاري وتجارهم المعروفون بصحة ذلك فرغب النصراني المذكور عن
مرسليه المشار اليهم فيه على يدي رسوله المذكور [6] الي المقام العلي اسماه
الله وخلده ان ينـــعم على جمـــاعة البـــيشانيين القاطنين بالبلاد المذكورة

gente, l'onorato in sua schiatta, Giacomo conte d'Appiano, capitano di Porto. . . .[f] Suvereto, San Lorenzo, Montione, B..tial (Vignale?), Valle, Scarlino, Alma del Mare, Buriano, Laduafank (Badia al Fango?), isola d'Elba, isola di Montecristo e dei (territorii) che sarà per conquistare in appresso, preposto ai pubblici affari dei popoli di que'paesi, il detto cristiano Bartolommeo, ambasciatore di esso (Giacomo d'Appiano) e di lor comune, si appresentò all'eccelso personaggio (del Califo) — che Iddio lo esalti e mantenga — ed esibì al nobil trono una lettera credenziale del detto capitano,[g] ed un atto per lo quale, da parte di costui e del comune, si dava ad esso (ambasciatore) autorità di ultimare l'accordo come gli paresse, e (gli si promettea) d'accettare i termini di pace ch'egli fosse per fermare, e quelli che gli fossero accordati dall'eccelso personaggio (del Califo). Coteste (scritture erano) in carattere *rumi*, col noto *'alama*[h] ch'essi (Pisani) soglion porre a tali (atti); e i consoli cristiani e loro mercatanti ben conosciuti ne attestarono l'autenticità.

Donde il detto cristiano da parte de' suoi committenti, dei quali si è fatta menzione,[i] pregò l'eccelso personaggio — cui esalti e mantenga Iddio — di concedere a tutti i Pisani abitatori dei detti paesi, ai quali son preposti (il detto

فيه الذين الي نظرهم وتحت الانقياد لهم ان يعمل لهم بمقتضي ما يتفسر
بعد

الشرط الاول ان جميع البيشانيين المذكورين فيه كل من يرد منهم علي
الحضرة العلية او علي احد بلاد الحضرة المذكورة وان يكون ورودهم بقصد
او بغير قصد فيكونوا امنين مطمانين في اموالهم وانفسهم لامن صاحب
البلد الذي يصلون اليه ولامن جميع المسلمين القاطنين بالبلد المذكور
والخارجين عنها sic تحت ايالة المقام العلي ولا ما (7) يستفتح من بلاد
المسلمين

الشرط الثاني اذا وصل احد من البيشانيين او غيرهم وقنصر قبايلهم بالحضرة
العلية فلا يعترض احد لصاحبه بمكروه فان فعل احد منهم شيا مما ذكر
فيطلب قنصر القبيلة التي فعلت ذلك بما يترتب عليه في ذلك

الشرط الثالث اذا كان احد من البيشانيين يطالب احدا بحساب بينه وبين

---

capitano e gli altri magistrati) e che (vivono) sotto il loro reggimento, che fossero trattati a tenore di ciò che è divisato qui appresso.

Capitolo I. — Tutti i Pisani nominati in (questo atto), i quali vengano, deliberatamente ovvero per caso, nella eccelsa capitale o in alcun paese da lei (dipendente), sieno assicurati e guarentiti[j] nell'avere e nella persona, coll'aman del governatore di quel paese ov'essi giungano, e di tutti i Musulmani che vi soggiornino o che escan da quello, sudditi dell'eccelso personaggio (del Califo). Valga questo medesimo patto pei paesi musulmani ch'egli sarà per conquistare.[k]

Capitolo II. — Giungendo nella eccelsa capitale alcun Pisano, e (trovandovisi con) altro (cristiano), di nazione[l] che vi abbia console, nessuno osi di far oltraggio all'altro; e quando alcuno ne faccia, si richiederà il console della nazione dalla quale sia venuto l'oltraggio di (applicare) al colpevole la (pena) ch'è ordinata (in sua legge?) per quel (delitto).

Capitolo III. — Quando alcun Pisano richiegga alcun (altro cristiano (?) di pareggiare) un conto, (risultante da titoli) convalidati di testimonianze, e il debitore

غريمه بشهادة ولم ينصفه غريمه من ذلك فعلي صاحب الديوان خلاصه وكذلك
اذا كان عليه

الشرط الرابع ان يكون لجماعة البيشانيين فناديق معلومة لسكناهم وتجارتهم
وان لا يسكن معهم الا من يريدوه وعلي الديوان بناء ما اختل من الفناديق
المذكورة وان يكون لهم بوابون أُمناء (8) علي الفناديق المذكورة

الشرط الخامس ان يكون لهم قنصر بالحضرة العلية وفي ساير بلادها يحكم
بينهم وان كان لاحد من المسلمين طلب قبل بيشاني فيخلصه القنصر منه فان
عجز عن ذلك فعلي صاحب الديوان خلاص ذلك ممن يجب عليه وكذلك اذا
كان لبيشاني حق علي مسلم فعلي صاحب الديوان ان يخلصه منه

الشرط السادس ان جميع الملزوم المترتب علي البيشانيين فى داخلهم
وخارجهم علي عادة ملزوم الديوان عدا الفضة والجوهر والزمرد والياقوت
والذهب فيلزمهم في ذلك نصف العشر خاصة

---

non gli soddisfaccia, dovrà pagarlo il preposto della dogana. Lo stesso si praticherà nel caso d'un Pisano debitore.

Capitolo IV. — Che la comunità dei Pisani abbia fondachi appositi per soggiornarvi e mercatarvi, nei quali non possano dimorare con essi altre persone se non quelle che lor piacciano. La dogana dovrà riedificare le fabbriche dei detti fondachi che andassero in rovina. I Pisani vi terranno portinai per custodirli.[m]

Capitolo V. — Abbian essi un console nell'eccelsa capitale, al pari che negli altri paesi (dipendenti) da quella, il quale amministri la giustizia tra loro. Quando alcun Musulmano abbia diritti da sperimentare contro un Pisano, lo paghi[n] il console, e se questi non possa, lo soddisfaccia il preposto della dogana, per chi di dritto. Similmente se un Pisano sia creditore d'un Musulmano, resti il soddisfacimento a cura del preposto della dogana.

Capitolo VI. — Tutte le gravezze ordinate a carico de' Pisani nelle immissioni ovvero estrazioni, rimarranno quali ha usato di riscuoterle la dogana; eccetto l'argento, le gioie, gli smeraldi, i rubini e l'oro, sui quali i Pisani pagheranno soltanto una mezza decima.

الشرط السابع اذا وصلوا بسلعهم للحضرة العلية او لساير بلادها فتقوم
عليهم بقيمة الوقت وما يترتب عليها يصبر به ستة اشهر من يوم
مصروف السلعة بالديوان وجميع ما يبيعونه من سلعهم علي ايدي التراجمة
في الحلقة بالشهادة فعلي الديوان خلاصه وكذلك في جميع بلاد الحضرة العلية
وكل ما يبيعونه في غير الديوان دون حلقة ولا شهادة فلا ضمان علي
الديوان فيه

الشرط الثامن ان جميع ما يشترونه من مراكب واجفان بالحضرة العلية او
في بلادها فلا يودون فيها عشرا ان كان البايع من اهل الصلح وان لم يكن
كذلك فعليهم عشر الثمن

الشرط التاسع اذا وصل البيشاني بسلع للحضرة العلية ودفع ملزومها بالديوان
وبقي بعض السلع بغير بيع واراد السفر بها الي بعض بلاد الحضرة العلية فعلي
الديوان ان يعطيه براة تتضمن دفع الملزوم في السلع المشار اليها حيث لا

Capitolo VII. — Giugnendo con le merci loro nella eccelsa capitale, ovvero nei paesi da lei (dipendenti), si valuteranno le merci secondo i prezzi correnti; ma per pagare i dritti ragionati (in tal modo), si accorderà loro la dilazione di sei mesi dal giorno del trasferimento di esse merci in dogana. Sarà obbligo della dogana di soddisfarli (del valore) di tutte le merci che vendessero per mano de' turcimanni, in *halka* (o) e con testimonianze. Lo stesso avrà luogo negli altri paesi dipendenti dall' eccelsa capitale. La dogana non risponderà di quanto i Pisani vendessero fuori dogana, senza *halka*, nè testimonianze.

Capitolo VIII. — I Pisani non pagheranno decima per le navi o (altri) legni che comperassero nella eccelsa capitale o paesi (dipendenti) da lei, quando il venditore sia di nazione confederata (con lo Stato di Tunis). Se nol sia, dovranno la decima del prezzo.

Capitolo IX. — Nel caso che alcun Pisano, giunto con merci all' eccelsa capitale, abbia pagati su quelle i dazii alla dogana, ma non venendogli fatto di vender tutte le merci, voglia andarsene (col rimagnente) in altro paese dello Stato, la dogana gli rilascerà un *berât* (p) che attesti il pagamento del dazio su le dette

يلزمه ملزوم غير ذلك وان اراد البيشاني توكيل من يراه لشرا ما يريده
من سلع ببلاد الحضرة العلية فلا يلزمه عدا ملزوم واحد

الشرط العاشر اذا اراد البيشاني بيع سلعة من اي سلعة كانت بترجمان علي
وجه النداء بالشهادة فعلي صاحب الديوان ان يخلصه من ذلك

الشرط الحادي عشر ان باع احد من البيشانيين سلعة علي ايدي التراجمة
وقبض عربانها وقلبها المشتري فلا يفسخ بيعه ويحكم عليه بقبض المشتري
ودفع ثمنه

الشرط الثاني عشر ان اشتري احد منهم سلعة من القواد والعمال من الحضرة
العلية او غيرها من البلاد التي تحت طاعتها ويكون بيده عقد مشهود بذلك
فلا يفسخ العامل ذلك ولا من يرجع في موضعه بعده

الشرط الثالث عشر ان يكون جميع التراجمة مشتركين في ترجمتهم ولا تختص sic

---

merci, se il mercatante non debba niente altro. È lecito al Pisano di far procura a chi voglia per comperare nei paesi dello Stato quelle merci ch' ei voglia, non pagando su quelle il dazio che una sola volta.

Capitolo X. — Se alcun Pisano voglia vendere una merce qualunque per mezzo di turcimanno all' incanto e con testimonianza, il preposto della dogana sarà tenuto di soddisfarnelo. [q]

Capitolo XI. — Quando un Pisano abbia venduta alcuna merce per mano di turcimanni, n'abbia egli presa l' arra, [r] e il compratore abbia esaminata la merce, non si possa annullare la vendita. E (se il compratore non si acqueti a ciò), si renderà giudizio contro di lui (obbligandolo) a prendere (la merce) ed a pagarne il prezzo.

Capitolo XII. — Quando alcun Pisano comperi alcuna merce dai capitani o governatori [s] dell' eccelsa capitale o d' altro paese dipendente da essa, e che il Pisano abbia in mano l' atto di vendita convalidato da testimonii, non possa il governatore annullarlo, nè il suo successore in quell' oficio.

Capitolo XIII. — Che tutti i turcimanni siano adoperati cumulativamente nel loro oficio, e che niuno abbia turcimanno suo particolare. I turcimanni siano

احد بترجمان ويدفعوا للتراجمة بحساب خمسة دراهم سكّيّة لكل ماية دينار سكيّة
عشرية الصرف

الشرط الرابع عشر ان يكون لهم كتّاب بالحضرة العليّة وببلادها ويعملون
حسابهم متي ارادوا ذلك وطلبوه واذا تخلص احد منهم من محاسبته فله ان
يسافر برا او بحرا وتكتب له براءة sic التسريح تتضمن خلاصه ثم ان رجع
بعد ذلك للحضرة العليّة ولا يعاد عليه ما مضي من حسابه الا بموجب

الشرط الخامس عشر ان يباح لهم التردد لاجفانهم في الاوقات التي جرت بها
العادة في الطلوع اليها وان يباح لهم التصرف في البلد حيثما كانوا عليه ولا
يمنعوا من شراء ما يحتاجون اليه من قمح ودقيق برسم عولة البحريين
وارباب الاجفان ولا يطلب منهم في ذلك ملزوم ولا يثقف احد من
البيشانيين ولا يشغب بما يفعله غيره في نفس او دين او مال

الشرط السادس عشر ان يدخل قناصرتهم لمعاينة البساط الكريم مرّتين في

rimunerati alla ragione di cinque dirhem di zecca sopra ogni cento dinar decimali di zecca, moneta corrente.[1]

Capitolo XIV. — Che i Pisani abbiano scrivani nell'eccelsa capitale e nei paesi dello Stato, i quali facciano lor conti quante volte essi (Pisani) lo vogliano e richieggano. Soddisfatto che sia il conto d'un (mercatante pisano), possa questi viaggiare per terra o per mare. Allora gli si scriverà il *berat* di commiato che attesti il pagamento. E se poscia torni alla capitale, non gli sarà rifatto il conto se non per legittima cagione.

Capitolo XV. — Che loro sia lecito di andare e venire dai loro legni nelle ore in cui è solito di salirvi. Loro sia lecito al pari di percorrere liberamente il paese nei luoghi ove abbiano goduta cosiffatta licenza. Non sia loro vietato di comperare quanto grano e farina abbisogni pel vitto dei marinai e padroni dei legni; e per questo non si richiegga da loro alcun dritto. Nessun Pisano sarà imprigionato nè molestato pei fatti imputati ad altrui in materia criminale, religiosa o pecuniaria.

Capitolo XVI. — I consoli pisani saranno ammessi a vedere il nobil trono

الشهر وان ينعم عليهم بالكلام مع المقام العلي اسماه الله وخلده ولا يمنع من ذلك

الشرط السابع عشر ان ابيح لقبيلة من قبايل النصاري التصرف في قواربهم في راس الساقية فيباح لهم ذلك

الشرط الثامن عشر ان جري علي جفن من اجفانهم هول في البحر او وقع فيه كسر او احتاج الي اصلاح فلهم ان يفرغوا ما فيه ولا يمنعوا منه ولا في بلد من بلاد الحضرة العلية ويكون اهل المركب سالمين امنين في انفسهم واموالهم من جهة المقام العلي وممن هو تحت طاعته في سلعهم وتجارتهم وجميع ما يفرغونه او يرميه البحر فلهم ان يردّوا ذلك باختيارهم لاجفانهم او غيرها من غير ان يلزمهم في ذلك ملزوم

الشرط التاسع عشر اذا كان احد من اجناس النصاري مسافرا في مركب للبيشانيين او في جفن من اجفانهم هل يكون النصراني في الصلح ام لا فيعامل من جهة المخزن(9) مثل البيشانيين في الامان خاصة فان كان النصراني

(del Califo) due volte al mese, e loro si accorderà, senza veruno impedimento, di favellare all'alto personaggio, che Dio lo esalti e mantenga.

Capitolo XVII. — Quando si permetta ad alcuna nazione cristiana di andare con le barchette al capo del canale,(u) si permetterà anco ai Pisani.

Capitolo XVIII. — Accadendo ad alcun legno dei Pisani fortuna di mare, rottura, o (altro caso per cui) occorresse di risarcire il legno, sia lor lecito di scaricarlo, e non sia loro impedito di (salire su) quello; e ciò (tanto nella capitale) quanto nei paesi dello Stato. La gente del detto legno sarà salva ed assicurata nella persona e nell'avere, dalla parte dell'alto personaggio (del Califo) e di cui vive sotto la obbedienza di lui: ciò anche (s'intenda) per le merci e per ogni capo di traffico. Tutta la roba che saranno per iscaricare, o che il mare getterà alla spiaggia, potrà da essi a piacer loro riportarsi al proprio legno o in alcun altro, senza pagare dritto di sorta.

Capitolo XIX. — I Cristiani d'ogni generazione che viaggino in nave o legno qualunque appartenente ai Pisani, fosse o no (la nazione di) quelli in pace (con lo Stato di Tunis), saranno trattati dalla pubblica autorità (v) al paro dei Pisani, e

المذكور ممن تلحق المسلمين منه اذية فيعامل بفعله وان كان احدا sic من
البيشانيين مسافرا في مركب او في جفن من اجفان اجناس النصاري ولقيهم
جفن من اجفان الحضرة العلية او ما اليها فلا يعارض احد منهم

الشرط العشرون اذا كان مركب من مراكب البيشانيين او من اجفانهم على
ظهر البحر او في مرسي الحضرة العلية او احد بلادها ولقيهم اجفان الحضرة
العلية فلا يتعرض اليهم بمكروه وليكونوا امنين مطمانين في انفسهم
واموالهم واجفانهم

الشرط الحادي والعشرون اذا كان لاحد من البيشانيين وكيل بالحضرة العلية
لاستخلاص ما يكون لهم من مال وغيره بالشهادة فعلي صاحب الديوان ان
يخلصه من ذلك

الشرط الثاني والعشرون ان يجري المذكورون علي العادة في ملزوم وتجريم
وتفريغ وغير ذلك من اجرة معتادة عليهم فيمشون عليها من غير زيادة

ciò quanto al (beneficio generico dell') aman e niente altro. [x] Che se alcun di essi Cristiani abbia recata ingiuria a Musulmani, sarà trattato secondo che richiegga il suo misfatto. Qualunque Pisano viaggi in nave o altro legno di altra generazione di Cristiani, e sia incontrato da alcun legno dell' eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, non verrà molestato.

Capitolo XX. — Trovandosi alcuna nave o legno pisano in alto mare o nel porto dell'eccelsa capitale o altro dello Stato, e sendo incontrato dai legni dell'eccelsa capitale, questi non faran loro offesa di sorta, ed essi (Pisani) saranno sicuri e guarentiti in loro persone, averi e legni.

Capitolo XXI. — Quando alcun Pisano abbia nell'eccelsa capitale procuratore per riscuotere suoi crediti di danaro o altro, (risultanti da atto) convalidato di testimonianze, sarà a carico del preposto della dogana di soddisfare cotesti crediti.

Capitolo XXII. — I suddetti (Pisani) saranno trattati secondo la consuetudine quanto al dazio (doganale), presa (?), [y] scarica (?), [z] ed a tutt'altra prestazione solita, e continueranno a pagarli senza alcuno aumento.

الشرط الثالث والعشرون اذا كان لاحد من البيشانيين طلب قبل احد من المسلمين من خدام المقام العلي او غيرهم بالشهادة واراد توكيل غيره على طلب ذلك فلا يمنع من ذلك

الشرط الرابع والعشرون اذا كان احد من اجناس النصاري مسافرا في مركب من مراكب البيشانيين او اجفانهم قاصد الحضرة[10] العلية او لاحد بلادها فيكون مطمانا في نفسه وماله عدا انه اذا كان للرجل المذكور شيء من السلع فيودي عليها مثل ما يوديه جنس النصراني المذكور

الشرط الخامس والعشرون ان لا يقدم احد من جهة الديوان ولا من غيره على حل فصل من هذه الشروط المذكورة المتقدم ذكرها في هذا الصلح المبارك ان شاء الله تعا بفضل الله سبحانه واكتب[11] بمقتضي هذا الصلح الي جميع البلاد الافريقية ويمشي لهم شرطه حسبما اقتضاه نصّه

الشرط السادس والعشرون اذا خرج جفن او مركب من مراكب البلاد المذكورة

Capitolo XXIII. — Se alcun Pisano abbia dritti da sperimentare contro alcun servitore dell'alto personaggio (del Califo), o contro altro Musulmano, (dritti risultanti da atto convalidato) di testimonianze, e voglia far procura ad altri per lo sperimento di tai dritti, non gli sarà vietato.

Capitolo XXIV. — Quando alcun Cristiano di qualsivoglia nazione viaggi in nave o legno dei Pisani alla volta dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, sarà guarentito nella persona e nell'avere; eccetto il caso ch'egli abbia alcuna merce: nel qual caso ne pagherà ciò ch'è dovuto dagli uomini di sua propria nazione.

Capitolo XXV. — Niuno di parte della dogana o d'altro (oficio) abbia autorità di mutare alcun capitolo dei patti descritti di sopra nel presente benedetto accordo, se piaccia al sommo Iddio nella sua bontà, ch'Egli sia sempre lodato. L'ordinamento di questo accordo sarà significato per iscritto a tutti i paesi dell'Affrica (propria), e i patti saranno quivi osservati in favor di essi Pisani a tenore del testo del presente (atto).

Capitolo XXVI. — Uscendo in corso alcun legno o nave dei paesi suddetti o

او من نظرهـــا في البحر يقطع او يحدث شرّا على المسلمين فعلي البيشانيين
ان ياخذوا الجفن او المركب ويقتلون من فيه وتسلب اموالهم حيث كانت
من البلاد المذكورة فيه ويسلم ذلك للديوان وان لم يقدر على اخذهم بانفسهم
فتسلم اموالهم للديوان المذكور وان عمّرت اجفان من جهة المقام العلي في طلب
قراصنة فعلي البـيشانيين ان يعمروا في الاعانة في ذلك ويتوجهوا حيث يُومَرُوا
مدة ارادتهم وان عمر احد من البـيشانيين جفـنا من البلاد المذكورة
فعليه الّا يضر احد sic من المسلمين التي sic من الحضرة العلية ولا من ساير بلادها
ولا يضر المسلم المسافر من الحضرة العلية احدٌ من البيشانيين وان متي ما وصل
عدو بـيشاني لمرسي الحضرة العلية او ما اليهـا من البلاد فعلي البـيشانيين
المقيمين بالحضرة العلية الاعانة للمسلمين والخروج معهم لقتال عدوهم وان يجري
المسلمون في المغـارم [19] والكرا في بلاد البـيشانيين علي جري عادتهم في ذلك

della loro giurisdizione, e commettendo rapine o (altri) danni contro i Musulmani, rimarrà a carico dei Pisani di catturare il detto legno o nave, mettere a morte cui lo monti, e prendere loro averi dovunque si trovino nei paesi anzidetti. Cotesti averi saranno consegnati alla dogana (di Tunis). Che se non si possano catturare le persone, si consegneranno i (soli) averi alla detta dogana. Quante volte l' alto personaggio (del Califo) armi legni per dar la caccia a corsali, sian tenuti i Pisani ad armare anch' essi in aiuto di tale (impresa), e mandare (coteste forze navali) dove sarà loro indicato, (e tenervele) per tutto il tempo della impresa. Se uom pisano armi alcun legno in alcuno dei suddetti paesi, non recherà danno di sorta ai Musulmani dell' eccelsa capitale nè d' altri paesi dipendenti da essa. (Similmente) i Musulmani (di altri Stati?) che viaggino dalla eccelsa capitale (alla volta d' altro paese), non riceveranno danno di sorta da alcun Pisano. E venendo alcun Pisano da nemico nel porto dell' eccelsa capitale o d' altro paese dello Stato, i Pisani che soggiornino nell' eccelsa capitale saran tenuti di dare aiuto ai Musulmani e di uscire insieme con essi a combattere il nemico.

E che i Musulmani, andando (di proposito) o (capitando) per caso [aa] nei

ويكونوا مطمانين في انفسهم واموالهم ومراكبهم مكرومون sic محفوظون في جميع
احوالهم واسورهم كلها

وذلك كله صلح مستمرّ على الدوام بدوام عزهم ونصرهم ايد الله امرهم واعز
نصرهم بمنه وكرمه وعقد هذا الصلح المبارك الاسعد عبد المقام العلي الامامي
المولوي المجاهدي العزيزي السابق ذكره فيه ادام الله ايامهم ونصر بمنه
الويتهم المظفرة واعلامهم عبد بابهم الكريم وسليل نعمتهم المعترف
بخصايصهم الجميلة اليهم .... الاجل المكرم الافضل الموقر المحترم الاسمي
الاسني الاحضي الوجيه الاسعد .... فعقده لهم اياه رضي الله عنه علي ذلك
واذنهم له فيه وشهد على اشهاد .... المذكور وعلي النصراني المذكور بما نسب
اليهما فيه وهما بالحال الجايزة وترجمة من ترجم بينهما في ذلك باللسان العربي
وامضا لهم هذا الصلح المبارك ان شاء الله تعا ممن[13] وقف على خط كريم

paesi dei Pisani, siano trattati secondo le usanze, e siano guarentiti in loro persone, averi e navi; onorati e difesi in ogni loro vicenda e negozio.

Tutto ciò (costituisca) un accordo perenne; e perenne duri la possanza e prosperità di essi (Califi di Tunis), che Iddio li aiuti e accresca lor vittorie con la sua bontà e grazia.

Ha stipulato questo benedetto e prospero accordo il servo dell'alto personaggio, dell'Imam, del padrone, del combattente la guerra sacra, dell' (Abd-el)-Aziz sopra nominato in quest' atto — che Iddio prolunghi la vita di lui e dia vittoria, per sua bontà, alle vincitrici bandiere ed insegne (dei principi della dinastia) — il servo della loro nobil porta, creatura di loro beneficenza, riconoscente lor belle virtudi....... [bb] illustrissimo, onorato, egregio, ossequiato, reverendo, eccelso, splendidissimo, spettabile, felicissimo...... [cc] — lo ha stipulato a favor di essi (Pisani) per (parte di) esso (Califo) — che Dio sia contento di lui — con coteste (condizioni), e loro le ha accordate da parte di esso (Califo).

Hanno attestato il giuramento (che prestò)..... [dd] suddetto, al par che il detto cristiano, con le qualità attribuite all' uno ed all'altro nel presente (atto); avendo entrambi abilità (di contrarre a questo effetto) e comunicando in lingua arabica, per mezzo d' interpreti. (Il detto....) ha sanzionato, a Dio piacendo, questo benedetto accordo in favor di essi (Cristiani), in virtù [ee] di un nobile

ايده الله ونصره وهو مقتض لاذنهم.... بامضا هذا الصلح المذكور بتاريخ.... من عام سبعة عشر وثمانماية وبموافقته لشهر ستمبر العجمي من العام المذكور وشرط ايضا ان جلب احد من البيشانيين سلعة او تجارة او حجارا او غيرها مما تقدم ذكره للحضرة العلية ولم يقدر على بيعها فلا يجبروا على ذلك ولهم حملها حيث شاوا دون ان يلزمهم في ذلك شي شرط ايضا انهم يصلون للحضرة العلية بسلعهم برسم البيع والشراء علي العادة في ذلك ۞

---

scritto di man del (Califo), cui Dio aiuti e conduca alla vittoria, per lo quale fu ordinata cosiffatta sanzione del presente accordo. (E ciò) il dì.... dell'anno ottocento diciassette, il quale risponde al mese *agemi* (ff) di settembre dell'anno suddetto (1414).... (gg)

Si è pattuito inoltre, che se alcun Pisano rechi merce, mercanzia, pietra (preziosa) o altro simile delle cose suddette nell'eccelsa capitale e non possa venderla, non vi sia sforzato, anzi possa portarla ove gli piaccia, senza dovere per quella alcun dritto.

Si è pattuito ancora ch'essi (Pisani) possano venire all'eccelsa capitale con loro merci per venderle o comperarne (delle altre), secondo il solito.

XXXVI.

الحمد لله وحده

هاذه نسخة عقد الصلح المبارك من غير مشهودة نصه بعد سطر استفتاحه ۞ الحمد لله علي كل حال ۞ بعد البسملة والتصلية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ۞ لما وفد علي الحضرة العلية السامية السنية مدينة تونس المحروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المرتضي لايالة الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه المتوكل على الله المويد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر[1] التعب في الذب عن المسلمين والعبادة على الراحة امير المومنين فخر الملوك والسلاطين

Lode a Dio unico.

Copia non testificata del trattato di benedetta pace. Il testo, dopo il motto preliminare,[a] (corre così):

Lode a Dio in ogni fortuna.

E dopo la formola: Nel nome di Dio ec., e Benedica Iddio ec., (prosegue in questo tenore):

Non è possanza nè forza in altri che in Dio grande ed eccelso, e Dio è la nostra speranza ed ottimo protettore.

Arrivato all' eccelsa, famosa ed illustre capitale, la città di Tunis, guardata (da Dio), sede del nostro signore e padrone, il Califo, l' Imam, il re magnanimo, (reggente) con piacer di Dio l' impero[b] dell' islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei precetti divini, fidante in Dio,[c] rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, glorioso, affaticante a difender i Musulmani e il culto sì che (godano piena) tranquillità,[d] il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore

المجاهد في سبيل رب العالمين ابو فارس عبد العزيز خلد الله دولتهم واعلا
على الرتب النيرات رتبتهم وقرن بالسعادة والتوفيق مدتهم وابقي في الانام [2]
بركتكم sic وحفظ على المسلمين خلافتهم بن sic سيدنا ومولانا الخليفة الامام
الملك الهمام المرتضي لايالة الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه
المتوكل على الله المويد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر
التعب في الذب عن المسلمين والعبادة علي الراحة امير المومنين فخر الملوك
والسلاطين المجاهد في سبيل رب العالمين المقدس المرحوم ابي العباس
احمد بن سيدنا ومولانا الامير الاجل الهمام الاوحد الاحفل الفاضل الكامل
العالم العادل البطل الباسل الارضي الاحفل sic المقدس المرحوم ابي عبد
الله محمد بن سيدنا ومولانا الخليفة الامام المتوكل على الله المويد بنصر الله
امير المومنين المقدس المرحوم ابي يحيي ابي بكر بن الامراء الراشدين رحمهم

dei Mondi, Abu-Faris-Abd-el-Aziz, che Dio perpetui il regno de' suoi, innalzi lor dignità sopra i gradi delle lucide (e) (stelle), lor accordi durevole felicità e favore, perpetui nell' uman genere la benedizione del loro governo e mantenga lor califato a beneficio dei Musulmani; figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, il re magnanimo, (reggente) con piacer di Dio l' impero dell' islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei precetti divini, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, glorioso, affaticante a difender i Musulmani e il culto sì che (godano piena) tranquillità, il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore dei Mondi, il santo, già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-'Abbas-Ahmed, figlio del nostro signore e padrone l' illustre emiro, magnanimo, singolare, solerte, virtuoso, perfetto, dotto, giusto, il prode e fiero, l' accetto (a Dio), il solerte (*sic*), il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Abd-Allah-Mohammed, figlio del nostro signore e padrone il Califo, l'Imam, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, il principe dei Credenti, il santo già accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Iahia-Abu-Bekr, discendente degli emiri giusti, che Iddio li abbia tutti nella sua misericordia e li innalzi al settimo cielo, —

الله اجمعين ورفع درجتهم في علبين التاجر برتمبو بن جاقموا دلقلبه الفرنتي
من قبل كمولهم وسادات عشيرتهم وهو رسول عنهم حضر النصراني المذكور
بين يدي المقام العلي اسماه الله وخلده واستظهر في بساطهم الكريم بكتاب
وصل به من قبل الكمول المذكورون sic في تصديقه في كل ما بلغ عنهم ومعه
عقد بتفويض من قبل الكمول بامضا ما يراه من المصلحة وقبول ما يمضيه
ويمضيه [3] المقام العلي من الصلح وكل ذلك بالخط الرومي والعلامة المعروفة
عنهم في مثل ذلك واشهد قناصرة النصاري وتجارهم المعروفون بصحة ذلك
فرغب النصراني المذكور عن مرسليه المشار اليهم فيه على يدي رسولهم
المذكور [4] الي المقام العلي اسماه الله وخلده ان ينعم على جماعة الفرنتيين [5]
والبيشانيين الذين الي نظرهم وتحت الانقياد لهم وعلي جاقموا دبيانوا صاحب
بنبين وعلي جميع عمالتهم ان يعمل لهم بمقتضي ما يتفسر بعد
الشرط الاول ان جميع الفرنتين والبيشانيين ومن وقع عليه الصلح كل من

Il mercatante Bartolommeo figlio di Giacomo d.lk.lia (de Galea), il fiorentino, da parte di quel comune e dei signori di loro gente,[f] dei quali era ambasciatore, si appresentò questo Cristiano all' eccelso personaggio (del Califo) — che Iddio lo esalti e mantenga — ed esibì al nobil trono una lettera credenziale del detto comune, ed un atto per lo quale, da parte del comune, gli si dava autorità di ultimare l' accordo come gli paresse, e (gli si promettea) d' accettare i termini di pace ch' egli fosse per fermare, e quelli che gli fossero accordati dall' eccelso personaggio (del Califo). Coteste (scritture erano) in carattere *rumi*, col noto *'alama*[g] ch' essi (Fiorentini) soglion porre a tali (atti); e i consoli cristiani e loro mercatanti ben conosciuti ne attestarono l' autenticità.

Donde il detto Cristiano da parte de' suoi committenti, dei quali si è fatta menzione,[h] pregò l' eccelso personaggio — cui esalti e mantenga Iddio — di concedere all' universale dei Fiorentini e dei Pisani, ai quali son preposti (i detti signori), e che (vivono) sotto il loro reggimento, e similmente a Giacomo d'Appiano, signore di Piombino, ed a tutti (gli abitatori delle) loro province, che fossero trattati a tenore di ciò che è divisato qui appresso.

Capitolo I. — Tutti i Fiorentini, Pisani ed altri compresi nel (presente)

يرد منهم علي الحضرة العلية او علي احد بلاد الحضرة العلية المذكورة ان يكون ورودهم بقصد او بغير قصد فيكونوا امنين مطمانين في انفسهم واموالهم لامن صاحب البلد الذي يصلون اليه ولامن جميع المسلمين القاطنين بالبلد المذكور والخارجين عنها sic تحت ايالة المقام العلي ولا فيما [6] يستفتح بعد من بلاد المسلمين

الشرط الثاني اذا وصل احد من الفرنتين والبيشانين من احد البلدين او غيرهم وقنصر قبايلهم بالحضرة العلية فلا يعترض احد لصاحبه بمكروه فان فعل احدهم شيا مما ذكر فيه فيطلب قنصر القبيلة التي فعلت بما يترتب عليه في ذلك

الشرط الثالث اذا كان احد من البيشانين ومن معهم في هذا العقد يطالب احدا بحساب بينه وبين غريمه بشهادة ولم ينصفه غريمه من ذلك فعلي صاحب الديوان خلاصه وكذلك اذا كان عليه

---

accordo, i quali vengano, deliberatamente ovvero per caso, nella eccelsa capitale o in alcun paese da lei (dipendente), sieno assicurati e guarentiti [i] nella persona e nell'avere, coll'aman del governatore di quel paese ov'essi giungano, e di tutti i Musulmani che vi soggiornino o che escan da quello, sudditi dell'eccelso personaggio (del Califo). Valga questo medesimo patto pei paesi musulmani ch'egli sarà per conquistare. [j]

Capitolo II. — Giungendo nella eccelsa capitale alcun (uomo) delle due città anzidette di Firenze e Pisa, e (trovandovisi con) altro (cristiano), di nazione [k] che vi abbia console, nessuno osi di far oltraggio all'altro; e quando alcuno ne faccia, si richiederà il console della nazione dalla quale sia venuto l'oltraggio di (applicare) al colpevole la (pena) ch'è ordinata (in sua legge?) per quel (delitto).

Capitolo III. — Quando alcuno dei Pisani ed altri compresi nel (presente) accordo richiegga alcun (altro cristiano (?) di pareggiare) un conto, (risultante da titoli) convalidati di testimonianze, e il debitore non gli soddisfaccia, dovrà pagarlo il preposto della dogana. Lo stesso si praticherà nel caso d'un Pisano o altro uomo compreso nell'accordo che fosse debitore.

الشرط الرابع   ان يكون لجماعة البيشانيين ومن معهم في هذا العقد فناديق
معلومة لسكناهم وتجارتهم وان لا يسكن معهم الا من يريدوه وعلي الديوان
بناء ما اختل في الفناديق المذكورة وان يكون لهم بوابون أُمناء (7) على
الفناديق المذكورة

الشرط الخامس   ان يكون لهم قنصر بالحضرة العلية وفي ساير بلادها يحكم
بينهم وان كان لاحد من المسلمين طلب قبل بيشاني فيخلصه القنصر منه فان
عجز عن ذلك فعلي صاحب الديوان خلاص ذلك ممن يجب عليه وكذلك اذا
كان لبيشاني حق علي مسلم فعلي صاحب الديوان ان يخلصه منه وكذالك من
دخل معهم في هذا العقد

الشرط السادس   ان جميع الملزوم المترتب على البيشانيين في داخلهم وخارجهم
علي عادة ملزوم الديوان عدا الفضة والجوهر والزمرد والياقوت والذهب
فيلزمهم في ذلك نصف العشر خاصة وكذالك من دخل معهم في هذا العقد

Capitolo IV. — Che la comunità dei Pisani, ed altri compresi nel presente accordo, abbia fondachi appositi per soggiornarvi e mercatarvi, nei quali non possano dimorare con essi altre persone se non quelle che lor piacciano. La dogana dovrà riedificare le fabbriche dei detti fondachi che andassero in rovina. I detti (Fiorentini e Pisani) vi terranno portinai per custodirli. [l]

Capitolo V. — Abbian essi un console nell' eccelsa capitale, al pari che negli altri paesi (dipendenti) da quella, il quale amministri la giustizia tra loro. Quando alcun Musulmano abbia diritti da sperimentare contro un Pisano, lo paghi [m] il console, e se questi non possa, lo soddisfaccia il preposto della dogana, per chi di dritto. Similmente se un Pisano sia creditore d' un Musulmano, resti il soddisfacimento a cura del preposto della dogana. Lo stesso s' intenda di quanti entrano nel presente accordo insieme coi Pisani.

Capitolo VI. — Tutte le gravezze ordinate a carico de' Pisani nelle immissioni ovvero estrazioni, rimarranno quali ha usato di riscuoterle la dogana; eccetto l' argento, le gioie, gli smeraldi, i rubini e l' oro, sui quali i Pisani pagheranno soltanto una mezza decima. Lo stesso s' intenda di quanti entrano nel presente accordo insieme coi Pisani.

الشرط السابع اذا وصلوا بسلعتهم للحضرة العلية او لساير بلادها فتقوم عليهم بقيمة الوقت وما يترتب عليهم فيصبر به ستة اشهر من يوم مصروف السلعة بالديوان بل يوخذ سلعه من عين السلعة بالقيمة وجميع ما يبيعونه من سلعهم علي ايدي التراجمة في الحلقة بالشهادة فعلي الديوان خلاصه وكذلك في جميع بلاد الحضرة العلية وكلما [8] في غير الديوان دون حلقة ولا شهادة فلا خلاص علي الديوان فيه

الشرط الثامن ان جميع ما يشترونه من مراكب واجفان في الحضرة العلية او في بلادها فلا يودون فيها عشرا اذا كان البايع من اهل الصلح وان لم يكن كذلك فعليهم عشر الثمن

الشرط التاسع اذا وصل البيشاني بسلع للحضرة العلية ودفع ملزومها بالديوان وبقي بعض السلعة بغير بيع واراد السفر بها الي بعض بلاد الحضرة العلية فعلي الديوان ان يعطيه براة تتظمن [9] دفع الملزوم في السلع المشار اليها حيث لا

Capitolo VII. — Giugnendo con le merci loro nella eccelsa capitale, ovvero nei paesi da lei (dipendenti), si valuteranno le merci secondo i prezzi correnti; ma per pagare i dritti ragionati (in tal modo), si accorderà loro la dilazione di sei mesi dal giorno del trasferimento di esse merci in dogana. Correggasi: [n] Si prenderà della merce stessa (la quantità che risponda) al valsente (del dritto). Sarà obbligo della dogana di soddisfarli (del valore) di tutte le merci che vendessero per mano de' turcimanni, in *halka* [o] e con testimonianze. Lo stesso avrà luogo negli altri paesi dipendenti dall' eccelsa capitale. La dogana non pagherà quella (roba) che vendessero fuori dogana, senza *halka*, nè testimonianze.

Capitolo VIII. — I suddetti non pagheranno decima per le navi o (altri) legni che comperassero nella eccelsa capitale o paesi (dipendenti) da lei, quando il venditore sia di nazione confederata (con lo Stato di Tunis). Se nol sia, dovranno la decima del prezzo.

Capitolo IX. — Nel caso che alcun Pisano, giunto con merci all' eccelsa capitale, abbia pagati su quelle i dazii alla dogana, ma non venendogli fatto di vender tutte le merci, voglia andarsene (col rimagnente) in altro paese dello Stato, la dogana gli rilascerà un *berât* [p] che attesti il pagamento del dazio su le dette

يلزمه ملزوم غير ذلك وان اراد البيشاني توكيل غيره بل من يراه بشرا ما
يريده من سلع بلاد الحضرة العلية فلا يلزمه عدا ملزوم واحد وكذالك من
دخل معهم في هذا الشرط بل العقد

الشرط العاشر اذا اراد البيشاني ببع سلعة من اي سلعة كانت بترجمان علي
وجه النداء بالشهادة فعلي صاحب الديوان ان يخلصه من ذلك وكذالك حال
من دخل معهم في هذا العقد

الشرط الحادي عشر ان باع احد من البيشانين سلعة علي ايدي التراجمة
وقلب[10] عربانها وقلبها المشتري فلا يفسخ بيعه ويحكم عليه بقبض المشتري
ودفع ثمنه وكذالك حال الداخلين معهم في هذا العقد

الشرط الثاني عشر اذا اشتري احد منهم سلعة من القواد والعمال من الحضرة
العلية او غيرها من البلاد التي تحت طاعتها ويكون بيده عقد مشهود بذلك
فلا يفسخ العامل ذلك ولا من يرجع في موضعه بعده

---

merci, se il mercatante non debba niente altro. È lecito al Pisano di far procura ad altri, correggasi: [q] a chi voglia, per comperare nei paesi dello Stato quelle merci ch'ei voglia, non pagando su quelle il dazio che una sola volta. Lo stesso s'intenda di quanti altri sono compresi nel presente patto, correggasi: [r] accordo.

Capitolo X. — Se alcun Pisano voglia vendere una merce qualunque per mezzo di turcimanno, all'incanto e con testimonianza, il preposto della dogana sarà tenuto di soddisfarnelo. [s] Sia nella medesima condizione chiunque altro entra nel presente accordo insieme coi Pisani.

Capitolo XI. — Quando un Pisano abbia venduta alcuna merce per mano di turcimanni, n'abbia egli presa l'arra, [t] e il compratore abbia esaminata la merce, non si possa annullare la vendita. E (se il compratore non si acqueti a ciò), si renderà giudizio contro di lui (obbligandolo) a prendere (la merce) ed a pagarne il prezzo. Siano nella medesima condizione (tutti) coloro ch'entrano nel presente accordo insieme coi Pisani.

Capitolo XII. — Quando alcun dei suddetti comperi alcuna merce dai capitani o governatori [u] dell'eccelsa capitale o d'altro paese dipendente da essa, e che il compratore abbia in mano l'atto di vendita convalidato da testimonii, non possa il governatore annullarlo, nè il suo successore in quell'oficio.

الشرط الثالث عشر ان يكون جميع التراجمة مشتركين في ترجمتهم ولا يختص
احد بترجمان ويدفعون للتراجمة بحساب خمسة دراهم سكّيّة لكل ماية دينار سكية
عشرية الصرف

الشرط الرابع عشر ان يكون لهم كتّاب بالحضرة العلية وبلادها يعملون
حسابهم متي ارادوا ذلك واذا تخلص احد منهم من محاسبته فله ان يسافر
برا او بحرا ويكتب له براة التسريح تتضمن خلاصه ثم ان رجع بعد ذلك
للحضرة العلية فلا يعاد عليه ما مضي من حسابه الا بموجب

الشرط الخامس عشر ان يباح لهم التردد في اجفانهم في الاوقات التي جرت
بها العادة في الطلوع اليها وان يباح لهم التصرف في البلد حيثما كانوا[11] ولا
يمنعوا من شراء ما يحتاجون اليه من قمح ودقيق برسم عولة البحرين sic
وارباب الاجفان ولا يطلب منهم في ذلك ملزوم ولا يثقف احد من
البيشانيين ولا يشغب بما يفعله غيره من نفس او دين او مال

Capitolo XIII. — Che tutti i turcimanni siano adoperati cumulativamente nel loro oficio, e che niuno abbia turcimanno suo particolare. I turcimanni siano rimunerati alla ragione di cinque dirhem di zecca sopra ogni cento dinar decimali di zecca, moneta corrente.[v]

Capitolo XIV. — Che i suddetti abbiano scrivani nell' eccelsa capitale e nei paesi dello Stato, i quali facciano lor conti quante volte essi (mercatanti) lo vogliano. Soddisfatto che sia il conto d' un (mercatante), possa questi viaggiare per terra o per mare. Allora gli si scriverà il *berat* di commiato che attesti il pagamento. E se poscia torni alla capitale, non gli sarà rifatto il conto se non per legittima cagione.

Capitolo XV. — Che loro sia lecito di andare e venire dai loro legni nelle ore in cui è solito di salirvi. Loro sia lecito al pari di percorrere liberamente il paese dovunque e' siano.[x] Non sia loro vietato di comperare quanto grano e farina abbisogni pel vitto dei marinai e padroni dei legni; e per questo non si richiegga da loro alcun dritto. Nessun di loro sarà imprigionato nè molestato pei fatti imputati ad altrui in materia criminale, religiosa o pecuniaria.

الشرط السادس عشر ان يدخل قناصرتهم لمعاينة البساط الكريم مرّتين في
الشهر وان ينعم عليهم بالكلام مع المقام العلي اسماه الله وخلده ولا
يمنع من ذلك
الشرط السابع عشر ان ابيح لقبيلة من قبايل النصاري التصرف في قواربهم
في راس الساقية فيباح لهم ذلك
الشرط الثامن عشر ان جري علي جفن من اجفانهم هول في البحر او وقع
فيه كسر او احتاج الي اصلاح فلهم ان يفرغوا ما فيه ولا يمنعوا منه ولا في بلد
من بلاد الحضرة العلية ويكون اهل المركب سالمين مطمانين في انفسهم واموالهم
من جهة المقام العلي وممن هو تحت طاعتهم في سلعهم وتجارتهم وجميع ما
يفرغونه او يرميه البحر فلهم ان يردّوا ذلك باختيارهم لاجفانهم او غيرها
من غير ان يلزمهم في ذلك ملزوم
الشرط التاسع عشر اذا كان احد من اجناس النصاري مسافرا في مركب
للبيشانيين او في جفن من اجفانهم هل يكون النصراني في الصلح ام لا

Capitolo XVI. — I loro consoli saranno ammessi a vedere il nobil trono (del Califo) due volte al mese, e loro si accorderà, senza veruno impedimento, di favellare all' alto personaggio, che Dio lo esalti e mantenga.

Capitolo XVII. — Quando si permetta ad alcuna nazione cristiana di andare con le barchette al capo del canale,(y) si permetterà anco ai suddetti.

Capitolo XVIII. — Accadendo ad alcun legno dei Pisani fortuna di mare, rottura, o (altro caso per cui) occorresse di risarcire il legno, sia lor lecito di scaricarlo, e non sia loro impedito di (salire su) quello; e ciò (tanto nella capitale) quanto nei paesi dello Stato. La gente del detto legno sarà salva e guarantita nella persona e nell' avere, dalla parte dell' alto personaggio (del Califo) e di cui vive sotto la obbedienza di lui: ciò anche (s' intenda) per le merci e per ogni capo di traffico. Tutta la roba che saranno per iscaricare, o che il mare getterà alla spiaggia, potrà da essi a piacer loro riportarsi al proprio legno o in alcun altro, senza pagare dritto di sorta.

Capitolo XIX. — I Cristiani d'ogni generazione che viaggino in nave o legno qualunque appartenente ai Pisani, fosse o no (la nazione di) quelli in pace (con lo

فيعـامل من جهة المخزن[12] مثل البيشاني في الامان خاصة وان كان النصراني المذكور ممن يلحق المسلمين منه اذية فيعامل بفـعله وان كان احد من البيشانين مسـافرا في مركب او جفن من اجفـان اجنـاس النصاري ولقيهم جفن من اجفان الحضرة العلية وما اليها فلا يعارض احدا منهم

الشرط العشرون اذا كان[13] من مراكب البيشانين او من اجفانهم على ظهر البحر او في مرسي الحضرة العلية او احد بلادها ولقيهم اجفان الحضرة العلية فلا يتعرض لهم بمكروه وليكونوا امنين مطمانين في انفسهم واموالهم واجفانهم

الشرط الحادي والعشرون اذا كان لاحد من البيشانين وكيل بالحضرة العلية باستخلاص ما يكون له من مال وغيره بالشهـادة فعلي صـاحب الديوان ان يخلصه من ذلك

الشرط الثاني والعشرون ان يجرا المذكورون علي العـادة في ملزوم وتحريم وتفريغ وغير ذلك من اجر معتادة عليهم ويمشون عليها من غير زيادة

Stato di Tunis), saranno trattati dalla pubblica autorità [z] al paro dei Pisani, e ciò quanto al (beneficio generico dell') aman e niente altro.[aa] Che se alcun di essi Cristiani abbia recata ingiuria a Musulmani, sarà trattato secondo che richiegga il suo misfatto. Qualunque Pisano viaggi in nave o altro legno di altra generazione di Cristiani, e sia incontrato da alcun legno dell' eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, non verrà molestato.

Capitolo XX. — Trovandosi alcuna nave o legno pisano in alto mare o nel porto dell'eccelsa capitale o altro dello Stato, e sendo incontrato dai legni dell'eccelsa capitale, questi non faran loro offesa di sorta, ed essi (Pisani) saranno sicuri e guarentiti in loro persone, averi e legni.

Capitolo XXI. — Quando alcun Pisano abbia nell'eccelsa capitale procuratore per riscuotere suoi crediti di danaro o altro, (risultanti da atto) convalidato di testimonianze, sarà a carico del preposto della dogana di soddisfare cotesti crediti.

Capitolo XXII. — I suddetti (Pisani) saranno trattati secondo la consuetudine quanto al dazio (doganale), presa (?),[bb] scarica (?),[cc] ed a tutt'altra prestazione solita, e continueranno a pagarli senza alcuno aumento.

الشرط الثالث والعشرون اذا كان لاحد من البيشانيين طلب قبل احد من
المسلمين من خدام المقام العلي او غيرهم بشهادة واراد توكيل غيره على ذلك
فلا يمنع من ذلك

الشرط الرابع والعشرون اذا كان احد من اجناس النصاري مسافر sic في مركب
من مراكب البيشانيين او اجفانهم قاصد للحضرة العلية او لاحد بلادها
فيكون مطمينا في نفسه وماله عدا انه اذا كان للرجل المذكور شيء من السلع
فيودي عليها مثل ما يوديه جنس النصاري بل النصراني المذكور

الشرط الخامس والعشرون ان لا يقدم احد من جهة المقام العلي ولا من
غيره علي حل فصل من هذه الشروط المتقدم ذكرها في هذا الصلح المبارك
ان شاء الله تعا بحول الله سبحانه وكتب(14) بمقتضي هذا الصلح الي جميع
البلاد الافريقية ويمشي لهم شرطه حسبما اقتضاه نصّه

الشرط السادس والعشرون اذا خرج جفن او مركب من مراكب البيشانيين

Capitolo XXIII. — Se alcun Pisano abbia dritti da sperimentare contro alcun servitore dell'alto personaggio (del Califo), o contro altro Musulmano, (dritti risultanti da atto convalidato) di testimonianze, e voglia far procura ad altri per lo sperimento di tai dritti, non gli sarà vietato.

Capitolo XXIV. — Quando alcun Cristiano di qualsivoglia nazione viaggi in nave o legno dei Pisani alla volta dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, sarà guarentito nella persona e nell'avere; eccetto il caso ch'egli abbia alcuna merce: nel qual caso ne pagherà ciò ch'è dovuto dagli uomini di sua propria nazione.

Capitolo XXV. — Niuno di parte dell'alto personaggio (del Califo) nè d'altri, abbia autorità di mutare alcun capitolo dei patti descritti di sopra nel presente benedetto accordo, se piaccia al sommo Iddio nella sua possanza, ch'Egli sia sempre lodato. L'ordinamento di questo accordo è stato significato per iscritto a tutti i paesi dell'Affrica (propria), e i patti saranno quivi osservati in favor di essi Pisani a tenore del testo del presente (atto).

Capitolo XXVI. — Uscendo in corso alcun legno o nave di Pisa o della

او من نظرها sic في البحر يقطع او يحدث شرّا على المسلمين فعلي البيشانين
ان ياخذوا الجفن ويقــتل من فيه وتسلب اموالهم حيث كانت من البلاد
المذكورة فيه ونظرها ويسلم ذلك للديوان وان لم يقدروا على اخذهم بانفسهم
فتسلم اموالهم للديوان المذكور وان عمّرت اجفان من جهة المقام العلي في طلب
قراصنة فعلي البيشانين ان يعمروا في الاعانة في ذلك ويوجهوا حيث يامروا sic
مدة ارادتهم وان عمر احد من البيشانين جفنا من البلاد المذكورة او من
نظرها فعليه الّا يضر احد sic من المسلمين الذين من الحضرة العلية ولا من ساير
بلادها ولا يضر المسلم المسافر من الحضرة العلية احدٌ من البيشانين وان متي ما
وصل عدو ببشاني لمرسي الحضرة العلية او ما اليها من البلاد فعلي البــيشانين
المقيمين بالحضرة العلية الاعانة للمسلمين والخروج معهم لقــتال عدوهم وان يجرا
المسلمون في المغـــارم[15] والكرا[16] في بلاد البــيشانين علي جري عادتهم في ذلك

---

sua giurisdizione, e commettendo rapine o (altri) danni contro i Musulmani, rimarrà a carico dei Pisani di catturare il detto legno; e sarà messo a morte cui lo monti, e presi i loro averi dovunque si trovino nei detti paesi (di Firenze e Pisa), o in altro luogo dello Stato. Cotesti averi saranno consegnati alla dogana (di Tunis). Che se non si possano catturare le persone, si consegneranno i (soli) averi alla detta dogana. Quante volte l'alto personaggio (del Califo) armi legni per dar la caccia a corsali, sian tenuti i Pisani ad armare anch'essi in aiuto di tale (impresa), e mandare (coteste forze navali) dove sarà loro indicato,[dd] (e tenervele) per tutto il tempo della impresa. Se uom pisano armi alcun legno nei detti paesi o in altro luogo dello Stato, non recherà danno di sorta ai Musulmani dell'eccelsa capitale nè d'altri paesi dipendenti da essa. (Similmente) i Musulmani (di altri Stati?) che viaggino dalla eccelsa capitale (alla volta d'altro paese), non riceveranno danno di sorta da alcun Pisano. E venendo alcun Pisano da nemico nel porto dell'eccelsa capitale o d'altro paese dello Stato, i Pisani che soggiornino nell'eccelsa capitale saran tenuti di dare aiuto ai Musulmani e di uscire insieme con essi a combattere il nemico.

E che i Musulmani, andando (di proposito) o capitando per caso[ee] nei paesi

فيكونوا مطمانين في انفسهم واموالهم ومراكبهم مكرومون sic محفوظون في جميع
احوالهم واموالهم وامورهم كلها
الشرط السابع والعشرون ان جلب احد من البيشانيين سلعة او تجارة او
احجارا او غيرها مما تقدم ذكره للحضرة العلية ولم يقدر على بيعها فلا
يجبروا على ذلك ولهم حملها حيث شاوا دون الا يلزمهم في ذلك شيء
الشرط الثامن والعشرون ان يصلون للحضرة العلية بسلعهم برسم البيع
والشراء علي العادة في ذلك
وذلك صلح مستمرّ على الدوام بدوام عزهم ونصرهم ايد الله امرهم واعز
نصرهم بمنه وكرمه ودخل في ذالك بنبينوا وعمالتهم وانعقد هذا الصلح عن اذن
المقام الاشرف العلي المولوي السلطاني المالكي الملكي المويدي المنصوري المجاهدي
الفارسي العزيزي ادام الله دولتهم واعز نصرهم ومكن سعدهم وجعل البسيطة

---

dei Pisani, siano trattati secondo le usanze, e siano guarentiti in loro persone, averi e navi; onorati e difesi in ogni loro vicenda, avere e negozio.

Capitolo XXVII. — Se alcun Pisano rechi merce, mercanzia, pietre (preziose) o altro simile delle cose suddette nell' eccelsa capitale e non possa venderla, non vi sia sforzato, anzi possa portarla ove gli piaccia, senza dovere per quella alcun dritto.

Capitolo XXVIII. — Possano (sempre) venire all' eccelsa capitale con loro merci per venderle o comperarne (delle altre), secondo il solito.

Tutto ciò (costituisca) un accordo perenne; e perenne duri la possanza e prosperità di essi (Califi di Tunis), che Iddio li aiuti e accresca lor vittorie con la sua bontà e grazia. In questo (accordo) entrerà Piombino al par che le province di essi (Fiorentini e Pisani).

Si è stipulato questo accordo d' ordine dell'alto ed augustissimo personaggio, il padrone, il sultano, il principe, il re aiutato (da Dio) e vittorioso, il combattente la guerra sacra, (Abu)-Fâris-(Abd-el)-Aziz — che Iddio perpetui la sua dinastia, accresca le vittorie di quella, ne rassodi la prosperità e renda a lei soggetta tutta la Terra coi suoi abitatori. (Il Califo) ha ordinata la (stipulazione) di questo

ومن عليها ملكهم وامروا بهاذا الصلح المبارك علي نحو ما ذكر بتاريخ
السابع لشهر شوال المكرم عام اربعة وعشرين وثمانماية
عرف [17] لله تعلي خيره وبركته بمنه وكرمه لا رب (?) غيره ولا معبود
سواه [18] ۞

Carte della pace facta col serenissimo re di Tunis,
avute da Neri Fioravanti, a di xxij di dicembre 1423.

---

benedetto accordo, a un di presso nel tenore (scritto) di sopra; (e ciò) a dì sette del riverito mese di Scewal dell' anno ottocento ventiquattro (5 ottobre 1421). [ff]

Riconoscansi i beneficii e le benedizioni che Dio (ci ha accordati) con la sua bontà e generosità. Non avvi altro Signore, nè altri è da adorare che Lui. [gg]

XXXVII.

السلطان الاعظم المالك الملك الاشرف السيد الاجل العالم العادل المجاهد
المرابط المثاغر المويد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام
والمسلمين محيي العدل في العالمين منصف المظلومين من الظالمين قامع الخوارج
والمتمردين وارث الملك ملك ملوك العرب والعجم والترك مبيد الطغاة والبغاة
والكفار واهب الممالك والاقاليم والامصار حجة الحق على الخلق اسكندر
الزمان ناشر لوآ الاحسان ملك اصحاب المنابر والتخوت والتيجان مالك البحرين
صاحب سبيل القبلتين خادم الحرمين الشريفين ظل الله في ارضه القايم بسننه
وفرضه سلطان البسيطة مومن الارض المحيطة امام المتقين سيد الملوك

Il sultano potentissimo, il principe, il re augustissimo,[a] l'illustrissimo signore, dotto, giusto, combattente la guerra sacra, stanziato alla frontiera, difensore dei confini, sostenuto (da Dio), trionfante, aiutato (da Dio con la vittoria), spada del mondo e della fede, sultano dell'Islam e dei Musulmani, vivificatore della giustizia nei mondi, vendicatore degli oppressi contro gli oppressori, sterminatore dei ribelli e dei contumaci, principe per dritto di successione, re sopra i re degli Arabi, dei Persiani e dei Turchi, distruttor dei tiranni, dei prevaricatori e degli Infedeli, donator di reami, province e metropoli, specchio [b] del diritto nel creato, Alessandro del secolo, gonfaloniere della munificenza, re di quanti seggono sulle cattedre e sui troni e portan corona, principe dei due mari,[c] padrone della via delle due *kible*,[d] servente dei due nobili santuarii,[e] ombra di Dio sulla Terra, promotore delle pratiche religiose ed esecutore dei divini precetti, sultano dell'orbe, presidio del continente che circonda (i mari), Imam dei timorati (di Dio), signore

والسلاطين قسيم امير المومنين ابو النصر برسباي[1] خلد الله تعالى سلطانه
ونصر جنوده واعوانه وافاض على العباد والبلاد جوده واحسانه ۞

بسم الله الرحمن الرحيم

صدرت هذه المكاتبة الي حضرة الكمون الجليل الكبير الموقر المبجل المكرم
الخطر كمون افلورنسا والاجلا الاكابر المحترمين اصحاب الراي والمشورة وخاصته
امجاد الامة المسيحية كبرآ دين الملة النصرانية اصدقآ الملوك والسلاطين ادام
الله بهجتهم وهدي محجتهم يتضمن اعلامهم ان مكاتبتهم وردت علي ابوابنا
الشريفة على يد قاصديهم الاجلين الكبيرين المحتشمين كارلو فدريجي[2]
الفيلسوف وفليس برنكاسي[3] وفهمنا مضمونها واحاطت علومنا الشريفة بها
وتمثلا لدي المواقف الشريفة ووقع النظر الشريف عليهما وشملتهما الصدقات

dei re e dei sultani, compagno di (autorità col) principe dei Credenti — Abu-Nasr, Barsebai, che Iddio perpetui il suo regno, dia vittoria ai suoi eserciti ed ai suoi ausiliari, e spanda su (tutti) gli uomini e su (tutti) i paesi la bontà e munificenza di lui.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

È indirizzato questo scritto alla maestà del comune illustre, grande, magnifico, onorando, celebrato per (l' altezza dei suoi) propositi, il comune di Firenze, agli illustri, grandi e riveriti uomini del consiglio e della Signoria,[f] ed agli ottimati (della città) — glorie del popolo battezzato, principali del cristianesimo, amici dei re e dei sultani, che Iddio mantenga il loro splendore e ben indirizzi il loro cammino.

Occorre d' informare (le signorie) loro che il loro scritto è pervenuto alle auguste nostre porte per man dei loro illustri, grandi ed onorevoli ambasciatori, Carlo Federighi il filosofo,[g] e Felice Brancacci; e che abbiamo compreso il tenor di quello (scritto), ed abbracciatolo con la nostra augusta mente.[h]

Fattisi i due (ambasciatori) a piè degli augusti nostri seggi, rivolgeasi a loro l' augusto nostro sguardo, si distendeano sovr' essi le auguste nostre bontà,

الشريفـــة واصغت المسامع الشريفة الي المشـــافهة التي تحملاها عن الكمون
والاكابر والخـــاصة واجابت الصدقات الشريفة سوالهم فيما تضمنه المكاتبة
والمشـــافهة ترعاية للكمون وحضرته وعنـــاية بالاكابر وخاصته واحسانا اليهم
واقبالا علي سوالهم وكتبنا لهم مطلقين شريفين تعرض حضرة الكمون السامية
بما ستعلم به ليتحقـقوا مواقع الصدقات الشريفة عليهم وكتبنا ايضا امثلة
شريفة لكافل سلطتنا الشريفة بالشام المحروس ولنايب السلطة الشريفة بثغر
الاسكندرية المحروس بغرض حضرة الكمون من الامال والشروط بما سيعلم به
حضرة الكمون والاكابر والخاصة لتركن خواطرهم بذالك وتطمين[4] قلوبهم
فان المواقف الشريفة ما برحت تشمل القريب والبعيد والغني والفقير والجليل
والحقير بجزيل[5] الصدقات الشريفة والمبرّات المطيفـة[6] ولم يزل الخير من نعم
الله لهما عادة وفعل الجميل مما افاضه الله سبحـــانه عليها في طـــالع السعادة ومما

e s'inchinavano i nostri augusti orecchi all'ambasciata ch'essi recarono, da parte del comune, dei grandi e degli ottimati (di Firenze). E le auguste (nostre) bontà, per giovare al comune ed ai suoi cittadini, per far cosa grata ai grandi ed agli ottimati di quello, per favorirli e per secondarli, hanno assentita la domanda di loro (signorie, espressa) tanto nella lettera, quanto nell'abboccamento (degli ambasciatori con noi). Donde abbiamo scritti alle (signorie) loro due augusti dispacci, dai quali l'eccelsa maestà del comune, ritrarrà precisamente le concessioni che (i Fiorentini) hanno ottenute dalle auguste bontà nostre. Abbiamo spediti di più (nostri) augusti rescritti al Curatore[i] dell'augusto governo in Damasco,[j] custodita (da Dio), ed al nostro Luogotenente[k] nella piazza[l] d'Alessandria, custodita (da Dio), significando loro lo scopo dell'(ambasceria che mandava la) maestà del comune (di Firenze) e i desiderii suoi, e i capitoli (fermati con esso), siccome la maestà del comune e i grandi e gli ottimati ritrarranno (dalle copie loro inviate): su i quali provvedimenti potranno (i Fiorentini) fare assegnamento ed appieno fidarsi. Imperocchè questo augusto trono non cessa mai di spargere profusamente le sue auguste beneficenze ed universali larghezze su i vicini e su i lontani, su i ricchi e su i poveri, su i sommi e sugli infimi. (Questo governo), con la grazia di Dio, non ha smessa giammai l'usanza di fare il bene; e tra i doni che Iddio, il quale sia lodato, gli largì fin dai primordii della sua prosperità[m]

اسكنه في الخواطر الشريفة من الرحمة والشفقة علي الخلق وسلوك مناهج الصدق والحق تعظيما لامر الله وتقديسا لجلاله واظهارا لنعمه السابغة وافضاله فان .... (7)

---

e impiantò nei suoi augusti consigli, va noverata la virtù: cioè la carità, la misericordia verso (tutte) le creature, e il tirar dritto su le vie della verità e della giustizia; con che si mostra riverenza al comandamento di Dio, si santifica la Sua (divina) Maestà, e si attestano altamente i Suoi immensi beneficii e favori. Or.....

(22 settembre 1422.)

XXXVIII.

بسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على سيدنا محمد
النبيّ الكريم وعلى آله واصحابه وسلّم افضل التسليم

الحمد لله رب العالمين لما وفد على المقام العلي الامامي المجاهدي السلطاني
الهادي مقام سيدنا ومولانا امير المومنين وناصر الدين المجاهدي sic في سبيل رب
العالمين فخر الملوك والسلاطين عزة[1] الدهر وواحد العصر المتوكل على الله المؤيد[2]
بنصر الله المنصور بفضل الله المجاهد في سبيل الله ابو sic عمر عثمان ابن سيدنا
ومولانا السلطان المعظم الكبير الشهيد المؤيد[3] المظافر الامام العامل الفاضل
الكامل المقدس المرحوم ابو عبد الله محمد المنصور قدس الله روحه وسكنه[4]

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Benedica Iddio al nostro signore Maometto, il nobil Profeta, e sua schiatta e compagni, e dia loro ottima pace.

Lode a Dio signore dei Mondi. Giunto all' alto personaggio dell' Imam combattente delle guerre sacre, sultano e direttore (nelle vie della salute), il nostro signore e padrone il principe dei Credenti, ausiliare della religione[a] combattente nella causa del Signore dei Mondi, onore dei re e de' sultani, gemma solitaria dell' età ed unico (eroe) del secolo, il fidante in Dio,[b] aiutato da Lui con la vittoria, vittorioso per bontà di Dio, combattente nella causa di Lui, Abu-Omar-Othman, figlio del nostro signore e padrone il riverito e possente sultano, il martire,[c] aiutato (da Dio) ed ausiliare (dei Credenti), l'Imam operoso, egregio e perfetto, il santo accolto nella misericordia (di Dio), Abu-Abd-Allah-Mohammed, il vittorioso[d] — che Dio santifichi il suo spirito e gli dia

من جنـــان يسيحه[5] ابن سيدنا ومولانا امير المومنين المنعم في رحمت الرحيم[6]
الراحمين فخر الملوك والسلاطين الاظهر الاطهر الحامي الحامل لبث المحروب ومزيد
الخطوب قطب المجد وواسطة العقل المتوكل على الله المجـــاهد في سبـــيل الله
المنـــعم في رحمة الله ابو فارس عبد العزيز قدس الله سرّه وضـــاعف ثوابه
واجره ابن ساداتنا وموالينا الخلفـــا الراشدين من الملوك المحفظين رحمهم الله
اجمعين الرسول المكرم لمط..دهم بلد...ناش[7] ابن نتون الراي الفرنتي من قبل
الكمول المعظمين في قومهم الروساء في اهل ملّتهم لكمول الفرنـــتيين والبيشانيين
راغبا فى الصلح فامرو[8] ادام الله ايامهم ونصر جنودهم وعلامهم شيخ دارهم
المكرمة وحاجب دولتهم المعظمة الشيخ الاجل المرفع المعظم المقرب المكين
الاسعد الاحسب الانحبر[9] الاحظي الارض[10] الافضل الاطمل[11] ابو عبد
الله محمد[12] الشيخ المرفع الاحسب الموقر الاوجه المحترم الانزه الاقوة المرحوم

---

per soggiorno gli svariati giardini — figlio del nostro signore e padrone il principe dei Credenti, beato nella misericordia del Massimo Misericordioso, onore dei re e dei sultani, il chiarissimo e purissimo, il difensore (della nazione), pronto a lanciarsi contro i forti in battaglia e ad intraprendere le grandi cose, il lodatissimo protettore degli ingegni,[e] il fidante in Dio,[f] combattente nella Sua causa, beato nella Sua misericordia, Abu-Faris-Abd-el-Aziz — che Dio benedica il suo sepolcro e raddoppi il suo guiderdone e la sua mercede (nella vita futura) — discendente dei nostri signori e padroni i Califi giusti, principi ricordati (nella storia), che Dio li abbia tutti nella sua misericordia —

L' onorevole e riverito (?) ambasciatore Baldinaccio, figlio di Antonio (degli Erri,[g] fiorentino, da parte dei (componenti il magistrato del) Comune, i riveriti in lor popolo, principali tra' loro correligionarii, (i componenti il magistrato del Comune dei Fiorentini e dei Pisani, per chiedere l' accordo, (il Califo) — del quale[h] Dio perpetui i giorni e dia vittoria agli eserciti ed alle bandiere di lui — delegò[i] allo sceikh della ossequiata casa e ciambellano della riverenda dinastia, l'illustre sceikh, elevato, riverito, (l'uomo) di gran seguito ed autorità, felicissimo, tenuto in sommo conto, abilissimo, chiarissimo, gratissimo, generosissimo, degnissimo di fidanza, Abu-Abd-Allah-Mohammed — (figliuolo dello) sceikh elevato, tenuto in sommo conto, ossequiato, spettabilissimo, onorando, l' uomo

ابو العباس احمد ابن ابي هلال اليتمالي[13] حفظ الله كماله وبلغه اماله ان يتولى
عقد هاذا الصلح المبارك فعقده هو والرسول المذكور[14]
علي ان المسلمين اذا حلو ببلاد اهل هــاذا الصلح فيكونون امنين في انفسهم
واموالهم وكذالك النصري[15] المذكورين sic اذا حلو ببلاد امير المومنين نصره
الله تعا وساير عمــالته فهم امنون في انفسهم واموالهم وذالك كله في مدت[16]
الصلح الذي انعقد على انهــا احد وثلاثون عاما شمشية[17] متوالية اولهـــا
شهر ابريل العجمي الكاين في شهر الله المحرم من عام تسعة وربعين[18] وثمان
مايـــة
ومهما حل جفن من اجفان المسلمين في عمالتهم او جفن من اجفــان النصري
في عمــالة امير المومنين فان كل واحد من القسمين يصلح ما اختل من جفنه
ويتزود ولا يمنعه من ذالك احد ولا مانع له

---

d'altissimo ingegno, l'accolto nella misericordia (di Dio), Abu-l-Abbas-Ahmed-ibn-Abi-Helâl-Iatmali,[j] che Dio lo conservi perfettamente (nelle sue presenti condizioni) e gli faccia conseguire ogni sua speranza — la stipulazione di questo benedetto accordo. Ond'egli l'ha stipulato col suddetto ambasciatore a (queste condizioni):

(1). Che i Musulmani, giugnendo nel territorio della nazione (che ferma) questo accordo, sieno assicurati in loro persone e averi; e similmente i Cristiani suddetti, giugnendo nei paesi del Principe dei Credenti — al quale il Sommo Iddio accordi la vittoria — e in tutte le province da lui (dipendenti), siano quivi assicurati nelle persone e negli averi: e ciò, durante il tempo dell'accordo il quale è stato stipulato per trentuno anni solari consecutivi, da cominciare nel mese *agemi*[k] d'aprile, che cade nel mese di Moharrem dell'anno ottocento quarantanove (1445).

(2). Quante volte un legno musulmano arrivi nelle province di essi (Fiorentini e Pisani), ovvero un legno cristiano in quelle del principe dei Credenti, (i sudditi di) ciascuna delle due parti (possano) risarcire i danni del legno e provvedersi di vettovaglie, senza che nessuno ne li impedisca e nessuno lor faccia ostacolo.

وان طرد جفن [19] من اجفان المسلمين جفن [20] لنصري بغير المصالحين ودخل لبعض مراسيهم [21] فلا يحولو دونه ولا يمنعوه بوجه وكذالك الحكم اذا اوي عدو لهم لبعض مراسي هاذه العمالة

وان اجتمع النصري المذكورين sic ثلاثة اجفان بمراسي هاذه العمالة فيوخذ منهم جفن ويعطا الربه [22] قيمة الكرا وينفع به امير المومنين كيف شاء

وجميع الاحكام التي بينهم وبين المسلمين وبين اهل ملتهم فعلي صاحب الديوان خلاهم [23] في ذالك وليس لاحد غيره في ذالك مدخل

وما يبيعونه من اجفانهم للنصري فعلي البايع خمس ثمن الجفن ولا يلزمه فيما يشتريه بذالك الثمن من سلع حين الخروج شي

ومهما خرج جفن من اجفانهم او من هو تحت عمالتهم برسم احداث شرّ علي

(3). Se un legno musulmano insegua un legno cristiano di nazione che non sia in pace (con lo Stato di Tunis, e il legno inseguito) entri in alcun porto di essi Fiorentini e Pisani), eglino nol proteggeranno nè difenderanno in alcun modo. Reciprocamente) si osservi la medesima (condizione) quando alcun nemico di essi (Fiorentini e Pisani) si rifugga in alcun porto di queste province (di Tunis).

(4). Trovandosi insieme tre legni dei Cristiani suddetti nei porti di queste province, se ne prenderà uno, pagando il nolo al padrone; e il principe dei Credenti adoprerà il detto (legno) come vorrà.

(5). Tutti i giudizi (che intervenissero) tra loro ed i Musulmani, (ovvero) tra loro ed uomini d' (altra) nazione della medesima religione (cristiana), saranno spacciati dal preposto della dogana, senza che vi si possa intromettere verun altro.

(6). Su tutti i legni ch' essi venderanno a Cristiani, si pagherà un quinto del prezzo. Sarà (questa tassa) a carico del venditore: il quale, all'uscire (dallo Stato di Tunis), non pagherà alcun dritto su le merci che avesse comperate col detto prezzo (della nave venduta).

(7). Avvenendo che alcun legno loro, o di abitanti delle loro province, esca

المسلمين او دخل مرسي من مراسي المسلمين برسم فساد فعليهم اخذ من في
الجفن وقتله واستصاله [24] فان لم يجدوه او امتنع عنهم في موضع لا يقدرون
علي اخذه فعليهم اخذ ماله ويبعثوه للحضرت [25] العلية تونس

وان دخل منهم قرصان بمرسي من مراسي المسلمين وكان لهم جفن في ذالك
المرسي او بغيره من هاذه العمالة المباركة فعليهم ان يعمرو ذالك الجفن
ويخرجون لقتال ذالك القرصان واخذه

فاذا اجرم احد منهم مع المسلمين وتغيّب عنهم مدت ثم رجع قبل انقضاء
امر الصلح بينهم فعليهم اخذه والانصاف منه مهما ما امكنو في ذالك

واذا اورد جفن من اجفانهم سلع.. [26] فلا يوخذ بالديوان غير عشرة ونصف
كبار لكل ماية علي عادت [27] المصالحين ويحض امنا [28] الاسواق لقيمة سلاعهم

(in corso) ad effetto di nuocere ai Musulmani, ovvero entri in alcun porto musulmano con malo intento, è debito di essi (Fiorentini e Pisani) di prendere gli uomini del legno, metterli a morte e spogliarli (d' ogni facoltà).[l] Che se non possano (i Fiorentini e Pisani) ritrovare i detti (corsali), o ch' ei si riparino in luogo nel quale non si possano prendere, sarà tenuta (la repubblica) di confiscare il loro avere e mandarlo all' eccelsa capitale, Tunis.

(8). Se alcun corsale di essi (Fiorentini e Pisani) entri in alcun porto musulmano, e si trovi nel medesimo porto, o in altro di queste benedette province, alcun legno di essi (Fiorentini e Pisani), debba (la gente di esso legno) armarlo ed uscire (dal porto) per dar battaglia a quel corsale e catturarlo.

(9). Se alcun di loro (cittadini) abbia commesso delitto a danno di Musulmani, e dopo qualche tempo di assenza dal (paese di) essi (Fiorentini e Pisani) vi ritorni pria che spiri il termine del (presente) accordo, è debito de' (Fiorentini e Pisani) di catturarlo e farne giustizia, ove il possano.

(10). Quante volte alcun di loro legni rechi delle merci, si prenderanno in dogana dieci e mezzo (dinar) grossi soltanto per ogni cento (di valore),[m] secondo la costumanza dei confederati, e si chiameranno gli *amîn*[n] dei mercati ad apprezzare le merci. Se (i mercatanti Fiorentini e Pisani) vogliano pagar la

فان ارادو دفع العشر بمحضر فيتمكنو من سلعتهم ويصبر عليهم صاحب
الديوان ستة اشهر فان لم يوافق التاجر على المحضر فيوخذ منه العشر من
السلعة بما وقعة (29) به القيمة ومن يخفي منهم شي' sic مخافة ان يدفع عليه
العشر ويظهر عليه صاحب الديوان فيوخذ منه عشرين اثنين

وما يجلبون من الذهب والفضة واليواقة (30) والاحجار الثمينة بجميع ما يباع
من ذالك يودون فيه نصف العشر خاصة وما لا يباع ويروه (31) فلا يلزمهم
فيه شي وما اشتري من ذالك بجانب المخزن المعمور فلا يلزمهم فيه شي
اصلا

وكذالك جميع ما لا يباع لهم من السلع لا يلزمهم فيه مغرم أذا ردّوه للبحر
فلا يبيعونه

وعلى صاحب الديوان ان يمكنهم من فندقهم المعروف بفندق العقابة ويفرش
ويصلح جميع ما فيه لاصلاح ويحصن من غير ان يلزمهم في ذالك شي

---

decima in contanti,[o] si rilasceranno loro le merci, e il preposto della dogana lor darà sei mesi di dilazione al pagamento. Se poi al mercatante non piaccia di pagar in danaro, si prenderà la decima in derrata, secondo il prezzo assegnato alla (mercanzia). Chiunque di loro ne occulti alcuna porzione per iscansare[p] la tassa della decima, sendo ciò scoperto dal preposto della dogana, pagherà doppia decima.

(11). Su l'oro, argento, rubini e pietre preziose, importati e venduti da loro, pagheranno una mezza decima; ma non dovranno nulla per la parte che rimanga invenduta e la portin via. Quanto se ne comprerà per uso del ben fornito magazzino (del Califo) sarà assolutamente francato d'ogni dritto.

(12). Similmente su tutte le (altre) merci che non vendessero, non saranno soggetti a gravezza, se le rimbarchino e non le vendano (su i legni?)

(13). È obbligato il preposto della dogana di accordare loro l'uso del fondaco loro, che s'addimanda il Fondaco dell'*Akâba*,[q] al quale si farà il pavimento[r] e tutte le riparazioni necessarie, e sarà cinto di mura,[s] senza ch'essi vengano obbligati per questo a (spender) nulla. Possano poi a proprie spese fabbricare un

ويباح لهم ان ...تو[32] من مالهم كوشة [33] للخبز وكنيسة لمتعبدهم ولا يسكن معهم احد من غير جنسهم الا برضاهم

واذا حطّو بسلعهم ببلد من هاذه العمالة ودفعو العشر وارادو نقل السلعة الي بلد اخره من العمالة المذكورة فيكتب لهم عقد بالبلد الذي دفعو العشر بذالك ولا يلزمهم في غيره شي

واذا نزلو سلعة من السلع ببلد غير الحضرت العلية تونس وكانت عندهم سلعة برسم الحضرت العلية فعلي قايد تلك sic البلد ان يحفن[34] تلك السلعة حتي تصل الي الديوان بحضرت تونس

واذا اراد تاجر منهم الانصراف والسفر فعلي صاحب الديوان جبر[35] الكاتب لعمل حسابه وخلصه[36] من غير مطال ويكتب له بذالك براة واذا حوسب وانصرف لارضهم ثم قدم للحضرت العلية او غيرها من هاذه العمالة المباركة فلا يعاد عليه حساب ما مضا وعهدته [37] ذالك على كاتبه

---

forno [t] per (cuocere) il pane ed una chiesa per (esercitare il) loro culto. Non dimorerà con essi (nel fondaco) nessun uomo di altra nazione, a meno ch'essi nol vogliano.

(14). Sbarcando con loro merci in alcun paese di queste province e pagando la decima, se poi vogliano trasferire la merce in altra terra delle medesime province, sarà loro rilasciato, nel luogo dove abbian soddisfatta la decima, un attestato (del seguito pagamento); e non dovranno più nulla negli altri luoghi.

(15). Occorrendo che sbarchino con merci in paese di provincia, e n'abbiano alcuna destinata alla eccelsa capitale Tunis, il *kaid* del paese sarà in obbligo d'imbarcar quella merce e mandarla alla dogana della capitale.

(16). Quando alcun di loro mercatanti voglia andarsene o far (qualche) viaggio, il preposto della dogana sceglierà uno scrivano per fargli il conto e spedirgli il commiato [u] senza ritardo. A questo effetto gli si rilascerà un *berât*. Ritornato poscia in patria, s'egli venga (di nuovo) nell'eccelsa capitale o in altro luogo di queste benedette province, non gli sarà rifatto il conto delle operazioni passate, e rimarranne la responsabilità allo scrivano nominato di sopra. [v]

واذا ورد جفن من اجفانهم واراد احد من التجار الذين هم مقيمون عندنا المتردد الي اجفانهم وكان لم يعمل حسابا ولا حصل له خلاصا فيعطي ظامنا مليا (38) للرجوع ويسافر حيث شاء

والقنصل الذي يتعين منهم للاقامة بالحضرة العلية له ان يدخل البساط العلي مرّتين في كل شهر لسبب قضا حوايجه

ويسرح لهم عولتهم (39) على العادة المعلومة بالديوان وكذالك يكون لهم من ينفق عليهم وهو البتك.. (40) لشانهم

وما كان يجتاز من اجفانهم واختلّ فيه شي فيباح لهم صلاح (41) ذالك وحطّ سلعهم واذا ارادو رفعها من غير بيع فلا يلزمهم شي

وان انكسر لهم في وسط البحر بدممة (42) الريح شي من خشبة او سلعة يمكنو من ذلك واهله امنون في انفسهم وا..لهم (43)

(17). Nel caso che, arrivato alcuno dei loro legni, voglia praticare in (esso e in altri) legni loro alcun mercatante (fiorentino o pisano) il quale dimori nel nostro Stato e non abbia liquidato il conto (con la dogana), nè ottenutone il commiato, costui darà idoneo mallevadore pel suo ritorno, e potrà allora andar dove gli piaccia.

(18). Quel cittadino loro che terrà l'oficio di console nell'eccelsa capitale, sarà ammesso a presentarsi dinanzi l'alto seggio (del Califo) due volte al mese, per compiere gli affari dei quali abbia carico.

(19). Siano liberi di provvedersi delle vittuaglie bisognevoli, secondo le note usanze della dogana, ed anche di tenere chi serva loro da spenditore e fattorino. [x]

(20). Avvenendo che alcuno di lor legni faccia acqua, o sia (altrimenti) sdrucito, potranno essi risarcirlo e sbarcarne le merci; le quali volendo portar via senza venderle, non saranno obbligati a (pagar) nulla.

(21). Se in alto mare si spezzi in loro (legni), per furia dei venti, qualche tavola, o (faccia avaria alcuna) merce, possano (approdare nello Stato di Tunis e) far ciò (ch'è detto nell'articolo precedente); e lor gente sarà assicurata nelle persone e negli averi.

وان اشتري احد منهم جفنا من المصالحين ولا يكون الجفن معلوما بالقرصنة
فلا يودي فيه شي sic وان اشتراه من غير اهل الصلح يودي فيه العشر من
المـــلا (44)

وا(ذ)ا اكتر(45) احد منهم جفنا من اجفان غير المصالحين . . . . (46) الجفن
معلوما بالقرصنة يسعون فيه مد...دهم (47) للحضرت العلية فليس لاحد
لاجبان (48) المسلمين تعرضهم وان تعرضهم (49) فيعاقبون

ويكون لهم قنصال sic في جميع البلاد المعلومة بسفر الاجفان والتجار علي
العـــادة (50)

والدلالين نصف دينار لكل ماية فيما يبيعونه لهم ولا يجبر الدلال علي
ذالك

واذا مات احد من التجار وهم بتونس او بغيرها فعالي (51) البلد تعين (52)
تركته بالشهادة ويمكن ذالك للقنصل

---

(22). Quando alcun di loro comperi alcun legno di confederati (con lo Stato di Tunis), il quale legno non sia notoriamente addetto alla pirateria, (il compratore fiorentino o pisano) non paghi nessun dritto. Comperandolo di (nazione) non confederata, dovrà la decima del valsente.[y]

(23). Quando alcun di loro noleggi legno di nazione non confederata, il quale non sia[z] notoriamente addetto alla pirateria, possa (il mercatante fiorentino o pisano) frequentare col detto legno l'eccelsa capitale, e non sia lecito a nessun legno di Musulmani di offender quello. I (Musulmani) che l'offendano, saranno puniti.

(24). Abbian essi un console, secondo l'usanza, in ciascuno dei paesi nei quali sogliono venire legni e mercatanti. . . . .[aa]

(25). . . . . e i sensali mezzo dinar per cento su quello che venderanno per conto loro; ma la senseria non sarà obbligatoria.[bb]

(26). Venendo a morte alcun mercatante, sia in Tunis o in altra città, il governatore del paese farà l'inventario dell'eredità con (atto convalidato di) testimonianze: potrà anche farlo il console (fiorentino o pisano).[cc]

واذا وكّل احد منهم وكيلا على مسلم او غيره بسبب حق ثابت وكان الغريم
مليا فعلى صاحب الديوان خلاص ذالك من غير طول

ولا يلزمهم في الخروج شي الا ما جرت به عادة الجنويين المصالحين من غير نقص
ولا زيـــادة

وان قدم في اجفـــانهم من غير المصالحين احد فيودي ما جرت به العـــادة في
الديوان لغير المصالح وعلى صـــاحب الجفن ان يعرف بهم صـــاحب الديوان
ويكونون حين اذن [55] امنون في انفسهم واموالهم

وما يردون به من الثيـــاب الرفيعة والاحجار النـفيسة لا يوخذ لهم شي من
ذالك الا برضاهم وبما تطيب به نفوسهم في البيع والشرا

وما باعوه ومن [54] سلعة بالشهادة وتمنّع المشتري من حور [55] السلعة لمعم.. [56]
او غيره فيجبره صاحب الديوان على حون [57] تلك السلعـــة وقه [58] الحقّ الا
ان يقوم المشتري بحجة فتسمع

(27). Quando alcun di essi costituisca un procuratore per (riscuotere) credito provato contro un Musulmano o contro altri, se il convenuto sia solvibile, sarà obbligo del preposto della dogana di soddisfare questo (credito) senza ritardo.

(28). All' uscita (dallo Stato di Tunis, i Fiorentini e Pisani) non son tenuti ad altro pagamento che quello consueto pei confederati Genovesi, senza diminuzione nè aumento.

(29). Venendo in loro legni uomini (di nazione) non confederata, pagheranno alla dogana ciò ch' è solito pei non confederati, sendo obbligato il padrone della nave di far conoscere (i nomi loro) al preposto della dogana. Costoro saranno issofatto assicurati nelle persone e negli averi.

(30). Dei tessuti [dd] di valore e delle pietre preziose che recassero, non sarà preso nessun (capo di roba), se non di loro contentamento e piacimento, per compera e vendita.

(31). Per le merci che venderanno con (atti convalidati di) testimonianze, se il compratore ricusi la girata (del valsente in dogana?) a favor del venditore o d' altri (per esso), il preposto della dogana costringerà (il primo) a far la girata secondo ragione, a meno ch' egli non presenti prova manifesta e ammissibile (di nullità della compera).

والطرايد الذي لكموبهم (59) اذا سافر فيها احد من المسلمين فالكمول ظامنون (60)
جميع ما يصيبهم من غدر وتغيب والمراكب التي لغير الكمول ليس لاحد من
المسلمين سفر فيها الا بضامن والاعهد (61) في ذالك على المكول
وان عقد احد منهم عقدة من بيع او شرا مع احد من العمال وعزل ذالك
العامل فليس الذي ياتي بعده فسخ شي sic من ذالك وعلى ساير العمال بالحضرة
العلية وساير اعمالها ان لا ينهي شي sic مما ابسط فيه وعليهم العمل بمقتضاه
بحول الله تعالي
وشهد على اشهد (62) الرسول بلدناس sic المذكور فيه بما نسبه اليه فيه من علم
ذالك منه بالاشارة والترجمة (63) من ترجم عنه ممن يوثق به في ذالك وعلم انه رسول
من قبل الكمول المذكورين برسم ما ذكر وسمع من المشياخة المعلاليه (64)
حفظهما الله تعا اذن بالاشهاد وعليهم (65) مما نسبه اليهم فيه بالصحة والطوع

(32). Quando alcun Musulmano viaggi nelle teride appartenenti al comune di essi (Fiorentini e Pisani), il comune sarà mallevadore di che che avvenga a costui, sia offesa fattagli proditoriamente, o che non se n'abbia più notizia. Su le navi non appartenenti al comune nessun Musulmano viaggerà senza malleveria; restando (l'osservanza di) questo a responsabilità del comune.

(33). Nel caso che alcun di essi (mercatanti fiorentini e pisani) abbia stipulato contratto di vendita o compera con qualche governatore (di terre nello Stato di Tunis), e che il governatore sia stato scambiato, non sia lecito al successore di annullare nessuna (condizione) di cotesto atto.

A nessun governatore della eccelsa capitale, nè delle province, sia lecito disdire alcuna delle (condizioni) distintamente espresse in questo (trattato; anzi) essi tutti son tenuti di procacciarne l'osservanza, con l'aiuto del Sommo Iddio.

Hanno attestato il giuramento prestato dal suddetto ambasciatore Baldinaccio sopra quanto a lui si riferisce nel presente atto — e ciò per averlo ben compreso dai cenni e dalle parole di lui interpretate dalle persone degne di fede che gli faceano da turcimanni; ed (hanno affermato di) conoscerlo come ambasciatore del comune suddetto, secondo ciò ch'è ricordato di sopra e ch'è stato udito dai probi sceikhi, [ee] che il Sommo Iddio li guardi — . . . . [ff] Ha permesso (il cadì?) che (i suddetti testimoni) giurassero su (la verità delle condizioni) ch'egli intese

والجواز بتاريخ اواسط شهر الله المحرم عام تسعة وربعين sic وثمان ماية وهاذه نسخة من العقد المقوي[66] بينهم الصلح

الحمد لله هاذا كتاب صلح الفرتيبين sic (و)المبيشانيين

Capitolj della pace col Re di Tunisi.

affermare da loro riguardo ad esso (ambasciatore; cioè) la costui sanità (di mente), la libertà d' azione e l' autorità (di contrarre). E ciò alla metà del mese di Dio, Moharrem, dell' anno ottocento quarantanove (23 aprile 1445).

Questa è copia dell' atto che confermi l' accordo appo di loro.[99]

Lode a Dio. Questo è il diploma dell' accordo
coi Fiorentini e i Pisani.

XXXIX.

السلطان الاعظم المالك الملك الاشرف السيد الاجل العالم العادل المجاهد
المثاغر المرابط المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين مُحيي
العدل في العالمين منصف المظلومين [1] الظالمين قامع الخوارج والمتمردين
اسكندر الزمان مولى الاحسان جامع كلمة الايمان مُمَلّك اصحاب المنابر والتخوت
والتيجان فاتح الاقطار مانح الممالك والاقاليم والامصار مُبيد الطغاة
والبغاة والكفار وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك خادم الحرمين
الشريفين مُسَلّك سُبُل القبلتين ظل الله في ارضه القايم بسنته وفرضه سلطان
البسيطة مومن الارض المحيطة سيد الملوك والسلاطين قسيم امير المومنين

Il sultano potentissimo, il principe, il re augustissimo,[a] l' illustrissimo signore, dotto, giusto, combattente la guerra sacra, difensore dei confini, stanziante alla frontiera, vittorioso, spada del Mondo e della fede, sultano dell' Islam e dei Musulmani, vivificatore della giustizia ne' Mondi, vendicatore degli oppressi sopra gli oppressori, sterminatore dei ribelli e dei contumaci, Alessandro del secolo, fonte [b] di beneficenza, unificatore delle opinioni teologiche, datore dell' autorità a quanti (seggono) in cattedra e in trono, o (portan) corona, conquistatore di regioni, donatore di reami, province e metropoli, distruggitore dei tiranni, dei prevaricatori e degli Infedeli, principe per dritto di successione, sultano degli Arabi, de' Persiani e de' Turchi, servente dei due nobili santuarii,[c] avviatore (de' pellegrini) alle due *kible*,[d] ombra di Dio sulla Terra, promotore delle pratiche religiose,[e] ed esecutore dei (divini) precetti, sultano dell' orbe, presidio del continente che circonda (i mari), signore dei re e dei sultani, compagno di

ابو النصر قايتباي خلد الله تعا سلطانه ونصر جيوشه واعوانه واعلا على هام
الجوزاء مكانه ۞

بسم الله الرحمن الرحيم

صدرت هذه المكاتبة الي حضرة الملك المجل الموقر السُّميدع الهمام الضرغام
البـــاطل الباسل مجد اهل ملته العادل في رعيــته عظيم اهل مملكته صديق
الملوك والسلاطين وفــقه الله تعا وحدد مسردة [2] موضحه تعلم ان قاصده
حضر الي ابوابنا الشريفة وتمثل بمواقفنا المعظمة واحطنا علما بما على يده وشمله
نظره الرنب [3] وعاملنـــاه بمزيد الرعاية واجبناه الي ما سال فيه من كتابة
الفصول المتعلقة بجماعة الفرنتيين وتجارهم ليكون العمل بما رسمنا به من الشروط
والنباه [4] تشريفا شريفا لحضرتنا الشريفــة وعاد من ابوابنا الشريفــة مجبور
الخاطر علي احسن الوجوه وسبُطالعكم بذلك فالحضرة يطالعنا باخباره ويتابع

(autorità col) principe dei Credenti — Abu-Nasr, Kaitbai, che il Sommo Iddio perpetui il suo regno, dia vittoria ai suoi eserciti ed ausiliari, e innalzi il suo seggio sopra il capo d' Orione.[f]

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

È indirizzato questo scritto alla maestà del magnifico re, ossequiato, liberale, l' eroe, il leone prode e fiero, onore de' suoi correligionarii, giusto coi sudditi, sommo tra gli abitatori del suo reame, amico dei re e dei sultani, che il sommo Iddio lo aiuti e aguzzi il pinacolo[g] della sua gloria. Sappia essere venuto alle auguste nostre porte il suo ambasciatore, il quale, fattosi a piè[h] dei nostri venerati seggi, noi comprendemmo (il messaggio) ch' ei recava, e benignamente[i] risguardandolo e trattandolo con molto riguardo, gli abbiamo accordato quant' egli domandava, cioè che si scrivessero dei capitoli da applicarsi alla comunità de' Fiorentini ed a' loro mercatanti, la osservanza dei quali, secondo i patti e le avvertenze[j] ordinate da noi, ridondasse ad onore della nostra augusta maestà. (L' ambasciatore) torna (costì) dalle auguste nostre porte attonito di piacere,[k] e di certo vi terrà proposito di questo (suo contento).

Che la maestà (vostra) ci dia nuove di lui e che continui a mandare degli

تجهيز قصاده وتجـــار اهل مملكته الي ثغر الاسكندرية المحروس وغيرها من
المين[5] الاسلامية الداخلة في حوزتنا الشريفة بما صحبتهم من البضايع والمتاجر
للبيع والشراء والقياض ونرسم بمعاملتهم بالمعدلة الشريفة فيعلم ذلك ويعتمده
والله تعا الموفق الاكرم (?)
ان شاء الله تعالي
في رابع عشرين ذي الحجة سنـة اربع وتسعين وثمـــان مايـة
حسبالمرسوم[6] الشريـف الحمد لله وحده وصلي الله علي من لا نـــبي بعده
حسبنا (?) الله ركن[7] تم ۞

خضرة الملك (المبجـ)ـل الموقر السـ(ـميد)ـع الهـ(ـما)ـم الضرغام البطل
البـ(ـاسـ)ـل مجد اهل ملته العـادل في رعيته عظيم اهل مملكته
صديق الملوك والسلاطين وفقه الله تعا حاكم الافرنتيين ۞

Capla cum magno Suldano.

Agli exss. S. di Firenze e al magnifico L.° de Me(dici).

ambasciatori suoi e de' mercatanti del suo reame nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), e in altri porti musulmani soggetti alla augusta nostra dominazione, i quali (mercatanti) rechino loro merci e mercanzie[l] a vendere, comperare e barattare. Noi provvederemo che sia usata verso di loro l'augusta giustizia (solita al nostro governo). Tanto sappia (la Maestà vostra) e vi faccia assegnamento. Il sommo Iddio (è) quegli che aiuta e benefica (le sue creature).

Se piaccia al sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il ventiquattro di Dsu-l-higgia dell'anno ottocento novantaquattro.

Conforme all'augusta ordinanza.

Lode a Dio unico; e benedica Iddio a Colui dopo il quale non (è venuto) altro profeta.

Facciamo assegnamento sopra Dio. *r.k.n.*[m] Fine.

Alla Maestà del re magnifico, ossequiato, liberale, l'eroe, il leone prode e fiero, onore dei suoi correligionarii, giusto coi sudditi, sommo tra gli abitatori del suo reame, amico dei re e dei sultani, che Dio l'aiuti, l'Hakim [n] *de' Fiorentini.*

XL.

بسم الله الرحمن الرحيم

ضاعف (1) الله تعا نعمه (2) الجناب العالي

الملك قاتباى (3)

الاميري الكبيري العالمي العادلي المويدي العوني الذخيري (?) الغماني (4) المهدي المنبري الرعمي (5) المقدمي الظهيري المغي (6) عن (?) الاسلام والمسلمين سند (?) الامرا (7) في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين زعيم الجيوش مقدم العساكر ممهد الدول مشيد الممالك عون الامة كهف الملة ظهير الملوك والسلاطين سيف امير المومنين ولا زال مشكور الاهتمام موصوف المحاسن بين الانام ۞

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Addoppi il sommo Iddio i suoi beneficii all' alta Eccellenza.[a]

IL RE KAITBAI

Il grande emiro, dotto, giusto, aiutato (da Dio), ausiliare (de' suoi), facoltoso,[b] possente, ben diretto, rifulgente, signorile, primeggiante, possente,[c] difensore dell'Islam e dei Musulmani,[d] sostegno della Fede[e] nei Mondi, fautore de' guerrieri e de' combattenti la guerra sacra, capo delle milizie, condottiere degli eserciti, ordinatore delle dinastie, edificatore de' reami, presidio del popolo, caverna (di asilo) della religione, appoggio dei re e dei sultani, spada del principe dei Credenti, ch' egli mai non cessi da' lodevoli propositi, nè dalla fama di beneficenza appo l' uman genere.

صدرت هذه المكاتبة الي الجناب العالي يهدي اليه السلام والثنا العام وتوضح
بعلمه المباد [8] ان جماعة مشايخ الفرنتين [9] ودوجهم جهزوا قاصدا الي ابوابنا
الشريفة وعلي يده قصة لمواقفنا المعظمة انهوا فيها انه كان في ايام الملوك السالفين
كانت sic قناصلتهم وتجارهم يترددون الي الثغور الاسلامية لاجل البيع والشرآ
لمثل طايفة البنادقة وانهم اختاروا العود الي الثغور الاسلامية كما كانوا عليه
وسالوا صدقاتنا الشريفة في الاذن لهم في ذلك وكتابة لهم شروط علي جاري
العادة ليكونوا تحت النظر الشريف والذمام المنيف فاجابتهم صدقاتنا
الشريفة الي ما سالوه من ذلك وبرزت مراسيمنا الشريفة بالاذن لهم في تجهيز
قناصلتهم وتجارهم ومراكبهم الي الثغور الاسلامية المحروسة ورسمنا بكتابة
شروط لهم علي حكم شروط طايفة البنادقة القديمة الاتي ذكرها فيه
فصل ان تجري طايفة الفرنتين المذكورين علي حكم شروط البنادقة

È indirizzato questo scritto all'alta Eccellenza (del nostro Luogotenente in Alessandria), [f] per presentargli (augurii di) salute e di egregia fama, [g] e manifestare al suo pronto ingegno che la Signoria [h] e il doge di Firenze mandavano alle auguste nostre porte un ambasciatore, recando ai nostri riveriti seggi un memoriale in cui si esponea come, ai tempi dei re (nostri) predecessori, i loro consoli e mercatanti avessero frequentati i confini musulmani per vendere e comperare al par della nazione [i] dei Veneziani; e com'eglino or bramassero di ritornare nei detti confini, secondo l'antica usanza. Donde richiedeano alle auguste nostre bontadi [j] il permesso a questo effetto, e che si desser loro in iscritto i soliti patti, in virtù dei quali (gli uomini di lor nazione qui venuti) stessero sotto la augusta vigilanza ed alta protezione (di questo governo). Le nostre auguste bontà, assentendo a cosiffatta domanda, han messi fuori gli augusti ordinamenti che permettono ad essi (Fiorentini) di mandare ai confini musulmani, guardati (da Dio), loro consoli, mercatanti e navi. Ed abbiamo ordinato che si scrivano a favor loro patti conformi a quelli (accordati) ab antico alla nazione dei Veneziani, nel tenore seguente.

Capitolo (1). — Che i detti Fiorentini sieno trattati secondo gli antichi patti dei

القديمة وان يمنع من يتعرض اليهم في بضايعهم ومتاجرهم واموالهم ومراكبهم وبحريتهم باليد العادية وان لا يلزموا بموجب عن بضايعهم الا على حكم ما تشهد به الضرايب الديوانية المخلدة بالدواوين المعمورة السلطانية من ايام الملوك السالفين سقي الله تعا عهدهم من احداث حادث ولا تجديد[10] مظلمة فالجناب العالي يتقدم بمنع من يتعرض لطايفة الفرنتين المذكورين في بضايعهم واموالهم ومتاجرهم ومراكبهم وبحريتهم باليد العادية ولا يلزموا بموجب عن بضايعهم الا على حكم الضرايب الديوانية المخلدة بالدواوين المعمورة السلطانية من ايام الملوك السالفين من غير احداث حادث ولا تجديد[11] مظلمة في ذلك

فصل ذكر من شروط البنادقة انه اذا وقعت مبايعة من تجار المسلمين في اصناف البهار لطايفة البنادقة يكون المعاقدة بينهم بالعدول فان بعض المذكورين[12] يمتنع من التسلم للبهار بعد المعاقدة وقبض الاربون فالجناب

Veneziani; che sia vietato a chiunque di far loro impedimento con mano ostile, in (quanto concerna) loro merci, mercanzie, capitali,[k] navi e marinai,[l] e ch'eglino non sieno tenuti a (pagare) dritto su le loro merci, se non che nella ragione che risulta dalle tasse doganali mantenute nelle ben fornite dogane regie fin dal tempo dei re (nostri) predecessori, il cui soggiorno piaccia a Dio di render lieto:[m] e ciò senza innovazione di sorta, nè ritorno[n] agli aggravii.

E l'alta Eccellenza (del sultano) viene a vietare che alcuno faccia impedimento, con mano ostile, alla detta nazione de'Fiorentini in (quanto concerne) loro merci, capitali, mercanzie, navi e marinai; ed (ordina) ch'essi non sieno tenuti a (pagare) dritto su le loro merci se non che nella ragione delle tasse doganali mantenute nelle ben fornite dogane regie fin dal tempo dei re (suoi) predecessori; senza innovazione di sorta, nè ritorno agli aggravii.

Capitolo (2). — Si è ricordato (leggersi) tra i patti de' Veneziani, che nelle vendite di (varie) specie di droghe[o] fatte da mercatanti musulmani a Veneziani si fermasse l'accordo tra le due parti con testimonii, e che niuno[p] dei suddetti ricusasse di ricevere la consegna delle spezie, dopo il (fermato) accordo e la recezione dell'arra.

E l'alta Eccellenza viene ad ordinare che si usi verso i detti Fiorentini la

العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين علي حكم الشروط المذكورة ومنع
من يقصد ذلك وان يكتب بين المتبايعين من المسلمين والفرنتين معادة [13]
شرعية بالعدول عند صدور البيع وقبض الاربون [14] عملا بما تقتضيه
الشريعة المطهرة

فصل ذكر في شروط البنادقة ان تجار المسلمين يبتاعون من تجار البنادقة
اصنافا من متاجرهم من جوخ وصوف وغير ذلك ويتسلم المشتري الاصناف
ويخزنها تحت يده ومنهم من يسافر بها شرقا وغربا لا يجد من يشتريها
منه فيرجع ويردها على الذي يشتراها منه بغير مستند شرعي ويلزمه
بالثمن فبرزت المراسيم الشريفة من الملوك السالفين بانه اذا وقعت مبايعة
بين المسلمين والبنادقة فليشهد فيها بالعدول ومنع من يقصد الرد
بغير طريق شرعي فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين

---

ragione dei patti indicati di sopra, e vieta che alcuno procacci cosiffatta (elusione dell'accordo; onde ordina) che tra il venditore e il compratore, musulmano e fiorentino, si scriva una convenzione legale con testimonii, nell'atto stesso del fermare la vendita e di prender l'arra: (e ciò) secondo le prescrizioni della santa legge (musulmana).

Capitolo (3). — Si è ricordato (leggersi) tra i patti dei Veneziani che (talvolta) mercatanti musulmani comperavano da mercatanti veneziani (varie) specie di loro mercanzie, come panni,[q] lane e simili; e che fatta la consegna della mercanzia al compratore, avveniva che questi, messala in magazzino, tenutala (al tutto) in suo potere, e recatala seco in suoi viaggi a levante ed a ponente, quando non trovava da spacciarla, al suo ritorno, la rendeva, senza fondamento legale, a colui dal quale l'avea comperata, e pretendea la restituzione del prezzo. (A prevenire cosiffatti abusi) uscirono auguste ordinanze dei re (nostri) predecessori, (per le quali si prescrivea) che occorrendo vendite tra Musulmani e Veneziani fossero certificate da testimonii; e si vietava che alcuno procacciasse di rendere (le merci) senza motivo legale.

Ed (or) l'alta Eccellenza viene ad ordinare che la nazione dei detti Fiorentini

في ذلك علي حكم الشروط المذكورة ومنع من يقصد الرد بغير طريق شرعي

فصل ان من تجار المسلمين من يقع بينه وبين تجار البنادقة مقايضة في صنف البهار وان العادة تمييز سعر الاصناف في المقايضة عن النقد فعند ما تقع المقايضة بما تقع عليه الاتفاق ولا يبقي الا التسليم يمتنع المسلم عن التسليم ويقصد نقد ثمن البهار بالنقد علي حكم ما تمييز السعر في القياض فبرزت المراسيم الشريفة من الملوك السالفة بمنع من ينكث منهما علي الاخر وان يشهد بينهما بالعدول عند حدود المقايضة وعقد البيع علي الوجه الشرعي وان كلا منهما قاعد علي ذلك ورضي به فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين علي ذلك كله

فصل ان من شروط البنادقة انه اذا وقعت محاكمة او مخاصمة او دعوي بمال او غيره من مسلم علي بندقي او علي مسلم من بندقي تكون المحاكمة مرفوعة الي

---

sia trattata come fu statuito nei patti anzidetti (su la materia); e vieta che alcuno procacci di rendere (le merci) senza motivo legale.

Capitolo (4). — Occorrendo tra mercatanti musulmani e mercatanti veneziani baratto di alcuna specie di merci, si solea dichiarare il prezzo di quelle in moneta. Ma seguíto il baratto, secondo l'accordo, e non rimanendo altro che la consegna (da parte del Musulmano), questi la ricusava e pretendeva il pagamento del prezzo della (sua) merce in moneta, alla ragione dichiarata nel baratto. Furon messe fuori auguste ordinanze dei re (nostri) predecessori, per le quali si vietava a ciascuno dei due (contraenti) di spezzare (il patto) a pregiudizio dell'altro, e (si prescrivea) che intervenissero testimonii tra i due (contraenti) per (accertare) i termini del baratto e (fare) uno strumento di vendita in forma legale, e che entrambi (i contraenti) si rimanessero a questo e se ne tenessero contenti.

E l'alta Eccellenza viene ad ordinare che sia trattata la detta nazione dei Fiorentini a seconda di tutti questi (provvedimenti).

Capitolo (5). — È tra i patti de' Veneziani che movendosi giudizio, contesa, o pretensione risguardante danaro o altro, da Musulmano contro Veneziano, o da questo contro quello, il giudizio si recasse alle auguste porte, se noi ci trovassimo

الابواب الشريفـــة ان كانا (15) بالابواب الشريفـــة او الي النــايب والحاجب او
المباشرين بالثغر وان لا يحكم بينهما غير المشــار اليهم فرسم لهم باجرآيهم في
ذلك علي العــادة والشروط القديمة ومنع من يقصد الحكم بينهم غير المشــار
اليهم الا بمقتضى (16) الشرع الشريف
فصل ان من شروط البنادقة انهم لما يحضرون الي الثغر المحروس وغيره من
الممــالك الاسلامية ويقيمون بما يتعين عليهم من الموجب والعشر السلطــاني
فيقصدون خروج بضايعهم وقمــاشهم فلم يمكنوا من ذلك ويحصل لهم بذلك
الضرر وتوخذ بضايعهم وقماشهم باليد العادية ولا يصرف لهم الثمن عنهــا
وتـــقوم البضآيع بالعشر والخمس بازيد من القيمة ويوخذ منهم الموجب علي
حكم الزيادة ويحصل لهم بذلك الضرر فرسم لهم بان لا يوخذ لهم شي الا
برضاهم وان يعتمد الحق في التـقويم وغيره واذا اقــاموا بما علي بضايعهم من

in quelle, ovvero al Luogotenente,[r] al Ciambellano,[s] od ai commissarii[t] nella piazza (di Alessandria); e che niun altro rendesse ragione tra i contendenti.

Ed è stato provveduto che si trattin essi (Fiorentini) secondo l'usanza (suddetta) e gli antichi patti; e si è vietato che nessun altro che i (magistrati dianzi) accennati renda ragione tra i contendenti; eccetto (il caso di espressa prescrizione della augusta legge (musulmana).[u]

Capitolo (6). — (Si legge) tra i patti de' Veneziani che venuti costoro nella piazza (d'Alessandria), guardata (da Dio), o in altre de' reami musulmani, e pagato il dritto e la decima regia nella (somma) che tornasse di ragione, volendo poi trar (della dogana) loro merci e robe,[v] non era loro conceduto. (Oltre) il danno che loro tornava da ciò, (talvolta aveano a patire l'altro maggiore) che lor fossero prese con mano ostile le merci e robe, senza pagarne il prezzo. La decima (poi) e la quinta[x] su le merci erano ragionate su prezzi più alti (dei correnti), e su cotesto soverchio (valore) si levava il diritto (doganale), con (manifesto) loro danno. Venne dunque ordinato che non fosse loro tolta alcuna (merce) contro la volontà loro; che nell'estimazione ed altre (operazioni d'oficio) si tenesse per base il giusto (valore); e che pagato che avessero il dritto e la decima su le merci loro.

الموجب والعشر فلا يُعوق عليهم ولا يلزموا بالبيع قبل خروج البضاعة ومنع
من يتعرض اليهم بغير مستند حملا علي ما جرت به العوايد وما تضمنه
الشروط المشار اليها فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين في ذلك علي
جاري عادة شروط البنادقة المذكورة

فصل ان العادة في الشروط القديمة من الملوك السالفين ان لا يوخذ من
البنادقة الموجب عن البضايع الا عند وصولها الى الثغر المحروس وانهم لم
يعاملوا بذلك ويوخذ منهم الموجب قبل وصول البضايع واذا كان للتاجر منهم
قرض علي الديوان الشريف ما يحاسبوه بقرضه من الموجب فرسم لهم
باجرآيهم في ذلك علي العادة وما تضمنه الشروط القديمة ولا يوخذ منهم موجب
قبل وصول البضايع حملا علي العادة وما تضمنه الشروط المشار اليها واذا كان
لاحد منهم قرض علي الديوان الشريف فليحاسب بما له من القرض من عرض

non venissero molestati con impedimenti, nè obbligati a vendere le merci pria di trarle (dalla dogana). Inoltre vietossi a chiunque di attraversarli (in loro negozi) senza fondamento legale: e ciò secondo le usanze e il tenore dei patti di che si è fatta parola.

E l' alta Eccellenza viene ad ordinare che sia trattata la nazione dei Fiorentini secondo la usanza (risultante) in questa materia dai patti de' Veneziani suddetti.

Capitolo (7). — Era usanza stabilita negli antichi patti dei re nostri predecessori che i Veneziani non pagassero dritto su le merci loro, se non che all' arrivo di quelle nella piazza (di Alessandria), guardata (da Dio); ma essi non erano (veramente) trattati così: prendendosi il dritto innanzi l' arrivo delle merci. (Di più), avendo mercatanti veneziani alcun credito contro l' augusta dogana, questo non si scontava sul dritto (dovuto per le nuove importazioni). Indi fu ordinato di seguirsi riguardo a loro in questa materia la usanza e il tenore degli antichi patti; che quindi non si levasse da loro il diritto (doganale) innanzi l' arrivo delle merci, e che, ove alcun di loro avesse credito contro l' augusta dogana, si scontasse tal credito sulla somma del novello dritto da lui dovuto.

ما يتوجب عليه فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين في
ذلك كله عملا بالشروط المذكورة
فصل ذكر ان من العادة في الشروط القديمة من الملوك السالفين انه اذا هلك
احد من طايفة البنادقة لا يتعرض احد من المسلمين الي موجوده بل يكون
جميع ما يخلفه تحت يد القنصل او رفقته من التجار وانه ثم من يتعرض
لموجود من يهلك منهم فرسم لهم بمنع من يتعرض لموجود من يهلك منهم
وان يتولى امر الهالك القنصل او رفقته حملا على جاري العادة وما تضمنه
الشروط المشار اليها فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين في ذلك علي
جاري العادة حملا علي ما تضمنه شروط البنادقة المذكورة ومن هلك من طايفة
الفرنتين المذكورين يتولي امره القنصل او رفقته ومنع من يتعرض لموجود
الهالك على جاري العادة في ذلك
فصل وذكر ان من شروط البنادقة ان ثم من يلزمهم عند حضورهم الي

E l'alta Eccellenza ordina che sia trattata la nazione dei detti Fiorentini a tenore di tutti questi provvedimenti, secondo i patti surriferiti.

Capitolo (8). — Si è ricordato che la usanza (risultante) dagli antichi patti dei re nostri predecessori (portava) che, venendo a morte uom di nazione veneziana, nessun Musulmano recasse impedimento al (corso regolare della) costui successione: ma tutto l'avere lasciato stesse in mano del console, ovvero dei mercatanti del suo comitato.(9) Poi (avvenne in fatto) il contrario. E però fu vietato (nuovamente) che alcuno recasse impedimento alla eredità di qual Veneziano morisse (negli Stati musulmani), e (si provvide) che le cose del defunto fossero amministrate dal console o dal suo comitato, secondo la usanza e il tenor dei patti dei quali si è fatta parola.

E l'alta Eccellenza ordina che la nazione dei Fiorentini sia trattata in questa materia secondo il tenore dei patti dei Veneziani suddetti; (in guisachè) venendo a morte uom di nazione fiorentina, le cose di lui sieno amministrate dal console o dal suo comitato; e che, a tenore della usanza, sia vietato a chiunque di mettere inciampi nella eredità del defunto.

Capitolo (9). — Si è ricordato (leggersi) tra i patti de' Veneziani che non

الممالك الاسلامية بالثغر المحروس والمملكة الشامية المحروسة وغيرها بالقطايع
ان لا يبيعوا ولا يشتروا الي ان يقطعوا السعر في البهار ويرمي عليهم بالغصب
فيحصل لهم فيه الضرر والعاقة عن مصالحهم وسفرهم فرسم لهم بان لا
يلزموا بما فيه ضرر عليهم من ذلك ولا غيره وان يحمل الامر في ذلك علي ما
جرت به العوايد وما تضمنه الشروط القديمة فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة
الفرنتين المذكورين في ذلك علي جاري العادة المذكورة والشروط المشار اليها
ولا يلزموا طايفة الفرنتين المذكورين بما فيه ضرر عليهم حملا في ذلك علي
جاري العادة والشروط المذكورة

فصل وذكر في شروط البنادقة ان لهم معاملات ويحصل بينهم وبين تجار
المسلمين اختلاف وثم من يشكوهم من الابواب الشريفة ومن ولاة الامور
فيلزموا بالحضور فيحصل لهم الغرامة والمشقة ولا يحضروا غرمآدهم sic فرسم لهم

---

ostanti (le antiche usanze del commercio loro), all' arrivo di loro galee ne' reami musulmani, sia nella piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio), o nel reame di Siria, guardato (da Dio), o in altra (provincia, avveniva) che alcun (Musulmano) loro impedisse di vendere o comperare pria che fosse fatto (z) il prezzo alle spezie,(aa) le quali (poi) li costringeva a comperare loro malgrado: donde loro tornava danno e scapito nei profitti e (inciampo ai) viaggi. Pertanto fu provveduto che nè in questo nè in altra cosa fossero astretti a ciò che loro tornasse a danno, e che si praticassero in proposito le usanze e le prescrizioni degli antichi patti.

E l'alta Eccellenza ordina che sia trattata la nazione de' Fiorentini secondo la detta usanza e gli accennati patti su questa materia; e ch' eglino non siano astretti a cosa donde loro torni danno; seguendosi in ciò le usanze e i patti mentovati di sopra.

Capitolo (10). — Si è ricordato (leggersi) questo nei patti de' Veneziani: Nascendo alcun dissentimento nei loro negozii coi mercatanti musulmani, costoro (talvolta) se ne richiamavano alle auguste porte (del sultano), ovvero ai preposti sopra varii rami di servigio pubblico,(bb) obbligando (i Veneziani) a comparire (dinanzi quelle autorità) con loro scapito e molestia; (tanto maggiore) quanto (il più delle volte) i (supposti) creditori non comparivano (al giudizio che aveano

بانه اذا وقعت شكوي علي احد منهم لا يحمل الا بعد ثبوت [17] الحق وامتنع
عن القيام به فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين في ذلك
علي جاري العادة المذكورة وانه اذا وقعت شكوي على احد من الفرنتين لا
يحمل الا بعد ثبوت الحق وامتنع عن القيام به على حكم الشروط المذكورة
فصل وذكر في شروط البنادقة ان ثم اغربة تراكمين وغير تراكمين يتقصدون
لقطع الطريق ويخرجون من الثغور ويقطعون عليهم الطريق في البحر
وينهبون ما مع البنادقة من المال والقماش وغير ذلك فرسم لهم بمنع
المذكورين من التعرض لتجار البنادقة وطايفتهم ومن وجد من التركمان
المذكورين وغيرهم ممن يعتمد ذلك فليمسك وليحضر الي الابواب الشريفة
ليقابل بما يستحقه بين يدي المواقف الشريفة فالجناب العالي يتقدم باجرآ
طايفة الفرنتين المذكورين علي جاري العادة في ذلك ومنع من يتعرض لهم من

---

provocato). Pertanto fu provveduto che occorrendo richiamo contro alcuno di essi (Veneziani), non si ammettesse se non dopo accertato il dritto (del querelante); e fu proibito (fuorchè in tal caso) di produrre il richiamo.

E l'alta Eccellenza ordina che la nazione dei Fiorentini suddetti sia trattata in questa materia secondo la detta usanza; e che occorrendo richiamo contro alcun Fiorentino, non si ammetta se non prima accertato il dritto (del querelante). Proibisce, dunque, a tenore dei mentovati patti, di produrre i richiami (mal fondati).

Capitolo (11). — Si è ricordato (leggersi) tra i patti de' Veneziani che talvolta[cc] delle corvette[dd] di Turcomanni ed altri ladroni, uscivano dai porti (musulmani),[ee] e corseggiando rapivano il danaro, le robe[ff] e altre (proprietà) di essi Veneziani. Indi fu vietato a questi (pirati) di offendere i mercatanti veneziani e (tutti altri di) lor nazione; e (si ordinò) che scoprendosi alcun Turcomanno o altri che esercitasse cotesti (atti di pirateria), fosse preso e condotto alle auguste porte (del sultano), per subire, dinanzi gli augusti seggi, la condanna ch'egli meritasse.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini suddetti l'usanza in questa materia; e (indi) vieta a qualunque Turcomanno o altri di

التركمان وغيرهم من التعرض لتجار الفرنتين المذكورين ومن وجد من التركمان
المذكورين ممن يعتمد ذلك فليمسك وليحضر الي الابواب الشريفة ليقابل
بما يستحقة لدي المواقف الشريفة

فصل وذكر ان من الجاري في شروط البنادقة من ايام الملوك السالفين ان لا
يوخذ تاجر عن تاجر ولا يلزم بشيء ما لم يكن ضامنا او كفيلا وانه ثم من
يتعرض للتجار المذكورين ويلزم بعضهم ببعض من غير ضمان ولا كفالة
فرسم لهم ان لا يوخذ تاجر بتاجر ولا يلزم عنه بشيء الا اذا كان ضمانا له او
كافلا عملا بما تضمنه الشروط المشار اليها فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة
الفرنتين المذكورين في ذلك على جاري عادة البنادقة المذكورين بان لا يلزم
تاجر عن تاجر ما لم يكن ضامن او كفيل sic عملا بشروط البنادقة المذكورة

فصل وذكر ان ثم من طوايف الفرنج من يكون معه في الغراب ممن يتحرم

---

offendere i detti mercatanti fiorentini, e (vuole) che, scoprendosi alcun Turcomanno che eserciti cotesti (atti di pirateria), sia preso e condotto alle auguste porte per subire, presso gli augusti seggi, la condanna ch' egli meriti.

Capitolo (12). — Si è fatto ricordo, com' egli era solito, secondo i patti de' Veneziani, fin dai tempi dei re (nostri) predecessori, che nessuno mercatante fosse costretto[gg] in vece d' altro mercatante, nè obbligato a cosa per la quale ei non fosse mallevadore nè procuratore; ma che tuttavolta alcuni molestavano[hh] i detti mercatanti e pretendeano obbligare l'uno per l'altro, senza che (l'uno avesse data) malleveria nè (accettata) procura per l' altro. Indi si provvide, a domanda d' essi (Veneziani), che non fosse costretto mercatante per (altro) mercatante, nè obbligato a nulla per cagion dell' altro, a menochè egli non fosse mallevadore o procuratore di quello: (e ciò) secondo i patti ai quali si è accennato.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi in questo alla nazione dei Fiorentini l' usanza de' detti Veneziani; in guisa che mercatante non sia obbligato per (altro) mercatante, del quale ei non fosse mallevadore nè procuratore: (e ciò) secondo i mentovati patti de' Veneziani.

Capitolo (13). — Si è ricordato, come accadde talvolta che le corvette di alcuna nazione di Franchi recassero ladroni e pirati, i quali correndo i mari e

ويقطع الطريق في البحر ويأسر المسلمين ويحضرهم الي الثغور والسواحل
ويقصدون بيعهم فيتعرض المسلمون لتجار البنادقة بابتياع الاسري وان لم
يكن الحرامية من جنسهم فرسم لهم بانه اذا كان المتعدي من طوايف
البنادقة فيلزموا به حملا على [18] تضمنه الشروط القديمة فالجناب العالي يتقدم
باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين في ذلك على حكم الشروط القديمة المذكورة
ويحرم [19] التعرض لتجار الفرنتين في امر مشتري الاسري ما لم يكن الحرامية
من جنسهم حملا علي ما تضمنه شروط البنادقة المشار اليها

فصل سال قاصد الفرنتين المذكورين انه اذا كان لهم حقوق شرعية في
جهة اقوام وتقلعات [20] في خلاصها ممن يتعين في جهته فالجناب العالي يتقدم
انه اذا كان لاحد من تجار الفرنتين حقوق شرعية يخلص ذلك ممن يتعين به
في جهته على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والعدل الشريف

---

facendo prigioni parecchi Musulmani, li portavano a vendere ne' porti [ii] e per le costiere: donde i Musulmani presero a molestare i mercatanti veneziani, sforzandoli a ricomperare i (detti) prigioni, quantunque i pirati non fossero di loro gente. E però fu provveduto a domanda dei medesimi (Veneziani) che in simili casi, appartenendo i colpevoli a popoli (dipendenti) dai Veneziani, fossero (i mercatanti loro) obbligati al (riscatto), secondo gli antichi patti; (e se no, no).

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini suddetti la ragione dei summentovati antichi patti su la materia; vietando di molestare i mercatanti fiorentini per lo riscatto dei prigioni, quante volte i pirati non fossero di loro gente: e ciò secondo il tenore dei patti de' Veneziani, di che si è fatta parola.

Capitolo (14). — L'ambasciatore dei detti Fiorentini domandò (provvedimento al caso) che, avendo (mercatanti di sua nazione) de' crediti legali sopra (varie) persone, trovavano inciampo [jj] nel riscuoterli da (ciascuno di) coloro che risultassero obbligati.

E l'alta Eccellenza ordina che avendo alcun mercatante fiorentino crediti legali, li riscuota da chiunque risulti obbligato ai termini della santa legge (musulmana) e della augusta giustizia (del sultano).

فصل وذكر ان تجار البنادقة لا يبرحون مسافرين من بلد الي بلد ومن
مكان الي مكان ومن مملكة الي مملكة ولا بدّ لهم من زاد ومطعوم ومشروب
وانه ثم اذآل[21] من يتعرض لهم ويقطع مصانعتهم ويمنعهم من ذلك فرسم لهم
بتمكينهم من ذلك ومن زادهم وماكولهم ومشروبهم بحسب ما يكون معهم
ومنع من يتعرض اليهم في ذلك او يقطع مصانعتهم حملا على ما جرت به العادة
وما تضمنه الشروط القديمة من الملوك السالفين الطاهر[22] بيبرس والمنصور
قلاوون والناصر محمد والناصر حسن واخوته الاشرف[23] شعبان سقي[24] الله تعا
عهدهم صوب الرحمة والرضوان فالجناب العالي يتقدم[25] باجرآ طايفة الفرنتين في
الزاد والمشروب والماكول على جاري العادة المذكورة ومنع من يتعرض لهم في
ذلك وتمكينهم من ذلك علي حكم الشروط المشار اليها
فصل ذكر ان في شروط البنادقة ان جماعة السماسرة بثغر الاسكندرية

Capitolo (15). — Si è fatto ricordo (di quest'altro patto): I mercatanti veneziani, viaggiando continuamente da paese a paese, da luogo a luogo e da reame a reame, avean uopo di (rinnovare loro) provvigioni, vitto e bevanda;[kk] pure avvenne che altri lor facesse ostacolo, li privasse d'ogni comodità, e lor impedisse quella (compera delle cose necessarie alla vita). Indi fu disposto che (i Veneziani) fossero abilitati a ciò e (potessero rifornirsi di) provvigioni, commestibili e bevanda, secondo l'effettivo loro bisogno,[ll] e fu vietato a chiunque di impedirneli o privarli dei loro comodi. E ciò a tenore dell'usanza e degli antichi patti (fermati) dai re (nostri) predecessori Zâhir-Bibars,[mm] Mansur-Kelaun, Nasir-Mohammed, Nasir-Hasan, i suoi fratelli, ed Ascraf Scia'ban,[nn] il soggiorno dei quali piaccia a Dio di rinfrescare con la pioggia della sua misericordia e grazia.

E l'alta Eccellenza ordina che sia applicata alla nazione de' Fiorentini, in fatto di provvigioni, bevanda e commestibili, l'usanza suddetta; vieta a chiunque di far loro impedimento in ciò; e li abilita (a provvedersi) a tenore dei patti di cui si è fatta parola.

Capitolo (16). — Si è fatto ricordo di quest' (altro) patto de' Veneziani: Era nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), un certo numero[oo] di sensali, tra

المحروس ادال فيهم جماعة من المعلمين (96) كبار ضمان جهة السمسرة وفيهم
جماعة فرادية وان المعلمين الكبار ادال يتعرضون الي السماسرة الفرادية ويمنعوهم
من البيع والشراء وحصل لهم بذلك الضرر فرسم لهم بانه من كان سمسارا
لا يمنع من البيع والشراء وان المعلمين ياخذون في معلومهم على ما جرت به
العادة فالجناب العالي يتقدم باجرآ الامر فى ذلك على جاري العادة المذكورة

فصل وذكر ان من شروط البنادقة انه اذا صدرت معاقدة على بيعة بين
المسلمين والبنادقة في ديوان القبان ويشهد فيها بشهود عدول لا تفسخ البيعة
الا برضي المتبايعين واذا اشتري التاجر المسلم شيا من البنادقة فليومر
بالتقليب والمعاينة الشرعية قبل خروج البضاعة من مخازنهم وفندقهم وكذلك
الفرنج اذا اشتروا شيا من البضاعة من المسلمين فليقلبوها ويعاينوها المعاينة
الشرعية قبل اخراجها من مخزن التاجر المسلم او فندقه بحيث لا يقع في ذلك

---

i quali prevaleano alcuni notabili, uomini di gran conto ed appaltatori del diritto di senseria,(pp) mentre alcuni (altri rimaneano) spicciolati; (qq) ed i grandi e notabili attraversavano i (negozi dei) sensali spicciolati e loro impedivano di vendere o di comperare: donde tornava danno ad essi (Veneziani?). Pertanto fu provveduto, a domanda loro, che nessuno sensale, (grande o piccolo), fosse impedito dal vendere o comperare (per conto loro); e che i notabili prendessero per onorario (rr) quanto era solito.

E l'alta Eccellenza ordina che sia applicata (ai Fiorentini) la consuetudine suddetta in questa materia. (ss)

Capitolo (17). — Si è ricordato quest'(altro) patto de' Veneziani: Che conchiuso nella dogana del *kabbân* (tt) un contratto di vendita tra Musulmani e Veneziani, e convalidato da probi testimoni, non si sciogliesse se non d'accordo tra le due parti contraenti. E che quando alcun mercatante musulmano comperasse merci da' Veneziani, fosse intimato a rivoltarle ed esaminarle, secondo la legge, prima di trar fuori la roba dai magazzini o dal fondaco di essi (Veneziani); e che similmente i Franchi, comperando alcuna merce da Musulmani, l'avessero a rivoltare ed esaminare, nel modo prescritto dalla legge, prima di cavarla dal magazzino o fondaco del mercatante musulmano, in guisa che non (potesse poi)

خُلف ولا نكس فرسم لهم ان يُعتمد ذلك ويعمل به فالجناب العالي يتقدم
باجرآ طايفة الفرنتيين في ذلك على جاري العادة المذكورة مع طايفة
البنادقة

فصل ذكر ان في شروط البنادقة ان العادة ان المغربلين اذا غربلوا لاحد
بهارا ياخذوا اجرتهم بالكامل واذا لم يغربلوا ووقع الغبار باتفاق من غير
غربلة يكون لهم نصف اجرة الغربلة من غير زيادة فرسم لهم ان يعتمد ذلك
ويعمل به فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتيين على جاري عادة البنادقة
المذكورة والعمل به

فصل ذكر ان في شروط البنادقة انه اذا دخلوا باصنافهم الي الثغر المحروس
وخرجوا بالاصناف التي يبتاعونها تحضر اليهم ضمان الجمال وياخذون منهم
الاجرة بالكامل ثم يحضرون حمّارة وغيرهم يحملون ما معهم من الاصناف في

---

accadere in questo affare discrepanza, nè caso di nullità.[uu] Indi fu provveduto a domanda dei suddetti (Veneziani) che si stèsse a cosiffatta (pratica) e la si osservasse.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini la detta usanza (goduta) dalla nazione de' Veneziani.

Capitolo (18). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Era usanza che i gherbellatori, crivellando spezie[vv] per alcun (mercatante), prendessero intera la mercede loro; e che, non crivellando per causa che l'incetta[xx] fosse seguita con la condizione di non crivellare (le spezie), si avessero la metà della mercede di crivellatura e nulla più. Fu provveduto a domanda dei suddetti (Veneziani) che si stèsse a cosiffatta pratica e la si osservasse.

E l' alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini la detta usanza de' Veneziani e la si osservi.

Capitolo (19). — Si è fatto ricordo di quest' (altro) patto dei Veneziani: Entrando essi con loro varie (mercanzie) nella piazza (d'Alessandria, da Dio) guardata, e uscendone poi con le varie (mercanzie) da loro comperate, venivano a loro gli appaltatori[yy] dei cameli e riscuoteano intero il nolo. Poi facendosi innanzi gli asinai ed altre persone che aveano portate loro merci sì all'entrata (in Alessandria)

الدخول والخروج ويقولوا sic لهم اصحاب الجمال اعطوا الحمّارة اجرتهم وهاتوا
اجرة الجمال فتصير الاجرة مثلين[27] ويحصل لهم بذلك الضرر فرسم لهم ان
الجمّالة لا ياخذوا من الفرنج شيا الا ان شالوا لهم فالجناب العالي يتقدم باجرآ
طايفة الفرنتين المذكورين في ذلك على العادة المذكورة ولا يوخذوا الجمالة
من الفرنج الفرنتين المذكورين شيا الا ان شالوا لهم
فصل ذكر في شروط البنادقة ان مشدّين البحر اذآل[28] عند حضور
القطايع يشوسون[29] على الفرنج البنادقة وعلى جميع من بمراكبهم ويُعوقوهم
من غير سبب ولا دين شرعي ولا امر النايب وانه يحصل لهم بذلك الضرر
فرسم لهم بان احدا لا يشوس عليهم ولا يعوقهم ولا يقف في طريقهم الا ان
كان عليهم دين شرعي او بامر النايب في ذلك فالجناب العالي يتقدم باجرآ
طايفة الفرنتين المذكورين على عادة الشروط المذكورة بان احدا لا يشوش[30]

---

e sì all' uscita, que' dei cameli[zz] diceano ai Veneziani: "Date lor nolo agli asinai e pagate (anche) il nolo dei cameli;" talchè il nolo veniva a raddoppiarsi, a danno di essi Veneziani. Indi fu provveduto che i camelieri[aaa] non prendessero nulla dai Franchi, quando non avessero vettureggiato per loro (servigio).

E l' alta Eccellenza ordina che sia applicata alla nazione dei detti Fiorentini l' usanza summentovata in questo (particolare), e che i camelieri non prendano nulla dai Franchi Fiorentini suddetti, se non quando abbiano vettureggiato per loro (servigio).

Capitolo (20). — Si è fatto ricordo (di quest' altro) patto dei Veneziani: Accadea che all'arrivo delle galee,[bbb] i *moscidd*[ccc] del mare vessassero i Franchi Veneziani e quanti navigavano con quelli, e li impedissero (in varii modi) senza cagione, nè debito legale, nè comando del Luogotenente:[ddd] donde tornava danno ad essi (Veneziani). Fu quindi provveduto, a domanda loro, che niuno li vessasse nè impedisseli, nè loro tagliasse i passi, fuorchè per debito legale, ovvero per comando del Luogotenente.

E l' alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini suddetti, l' usanza dei patti summentovati; e (vuole) che niuno vessi (i Fiorentini), nè chi

ولا علي من بمراكبهم ولا يقف في طريقهم الا ان كان عليهم دين شرعي او
بامر الجناب العالي عملا بشروط البنادقة المذكورة في ذلك

فصل ان مما جرت به عادة البنادقة انه اذا وصل شختور او مركب فيه مشروب
للبنادقة الجاري به عادتهم[31] يكون للناظر رسم علي كل خمسين بتية وما فوقها
بتية واحدة وانه جدد الناظر عليهم عادة وهو sic انه اذا حضر اليهم شختور
وفيها sic عشر تماني[32] او خمسة عشر بتية ياخذ من ذلك بتية نظير ما كان يوخذ
علي الخمسين فرسم لهم ان الناظر لا ياخذ منهم بتية الا من خمسين فما فوقها علي
جاري العادة وان كان دون الخمسين فلا ياخذ شيا فالجناب العالي يتقدم باجرآ
طايفة الفرنتين علي جاري العادة المذكورة ولا ياخذ منهم الناظر الا علي كل خمسين
بتية واحدة وان كان دون الخمسين فلا ياخذ شيا علي جاري عادة البنادقة

فصل ذكر ان في شروط البنادقة ان ثم من الخاصكية والمماليك السلطانية

---

sia su lor navi, nè lor tagli i passi; fuorchè per cagione d'alcuno lor debito legale, ovvero per comando dell' alta Eccellenza (del Luogotenente): e ciò secondo gli anzidetti patti de' Veneziani su la materia.

CAPITOLO (21). — Era (anche) questa tra le usanze de' Veneziani: (Un tempo) arrivando caracche[eee] o navi con vino[fff] di loro proprietà, soleano darne sopra ciascun (carico di) cinquanta botti o più, una sola botte all' ispettore;[ggg] ma poi l'ispettore innovò cotesta usanza in guisa, che arrivando una caracca con dieci o quindici botti, ne prendeva una, al par di quello che facea prima su le cinquanta. Fu indi provveduto, a domanda dei Veneziani, che l'ispettore non togliesse da loro la botte (di vino) se non che sopra (ciascun carico di) cinquanta o più botti, secondo l' usanza (antica), e che in giù delle cinquanta non prendesse nulla.

E l' alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione dei Fiorentini suddetti la usanza summentovata; e che l' ispettore non prenda da loro se non che una sola botte sopra le cinquanta, ed essendo (il carico) in giù dalle cinquanta, non prenda nulla: e ciò secondo l' usanza de' Veneziani.

CAPITOLO (22). — Si è fatto ricordo di quest' (altro) patto de' Veneziani: Talvolta alcuni *Khâseki*[hhh] e *Mamluki* del sultano, ovvero *Berîdi*[iii] trovandosi

والبريدية الذين يحضرون الي ثغر الاسكندرية من يشوش علي طايفة
البنادقة ويسجنهم ويُهينهم ويضربهم قصدا لقطع مصانعتهم بغير مستند
ولا طريق فرسم لهم بمنع المذكورين من التعرض اليهم الا بطريق او
مرسوم شريف وكذلك لا يسجنهم النايب ولا يضربهم ولا يمكن احدا
من التسويش عليهم ولا من معارضهم[35] الا بمستند شرعي او بمرسوم
شريف واذا طلب احد من البنادقة الحضور الي الابواب الشريفة
لا يمنع ولا يعوق عليه الابواب بل يمكن من التبع من غير تعويق
فالجناب العالي يتقدم باجرآ جماعة الفرنتين المذكورين علي عادة البنادقة
المذكورين ومنع من يشوش عليهم او يتعرض لهم من المذكورين
الا بمستند شرعي او بمرسوم شريف ومن طلب منهم الحضور
الي الابواب الشريفة يمكن ولا يعوق علي حكم شروط البنادقة
المذكورين

---

in Alessandria, vessavano gli uomini di nazione veneziana, li carceravano, li insultavano, e (fin li) batteano, per ispogliarli delle loro comodità, senza fondamento nè via (legale). Donde fu provveduto vietando ai suddetti, (servitori ed oficiali del governo), di recare impedimento ai (Veneziani), fuorchè in via (legale), o per augusta ordinanza (del sultano); e similmente che il Luogotenente non li potesse incarcerare, nè battere, e che a niuno fosse lecito di vessarli nè di far loro inciampo, fuorchè con fondamento legale o per augusta ordinanza (del sultano. Fu anche provveduto) che ove alcun Veneziano richiedesse di presentarsi alle auguste porte (del sultano), non fosse trattenuto, nè gli s' intercettasse l' entrata, ma gli si dèsse abilità di tirare innanti senza ostacolo di sorta.

E l' alta Eccellenza ordina che sia applicata alla comunità dei Fiorentini anzidetti la summentovata usanza dei Veneziani; vieta a chiunque dei suddetti (servitori ed oficiali del governo) di vessarli e impedirli, fuorchè con fondamento legale o per augusta ordinanza (del sultano); e (comanda) che qual di essi (Fiorentini) voglia presentarsi alle auguste porte, il possa senza ostacolo, a tenore dei patti de' Veneziani suddetti.

فصل ذكر في شروط البنادقة انهم سالوا ان يمكنوا من ركوب الحمير بالثغر المحروس فرسم لهم بذلك بحكم ان يكون لهم عادة بذلك فالجناب العالي يتقدم بتمكين طايفة الفرنتين المذكورين من ركوب الحمير بالثغر المحروس على جاري عادة البنادقة ان كان لهم عادة بذلك

فصل ذكر ان من شروط البنادقة انه اذا تسلم التاجر الفرنجي بهار البيعة فيتسلم التاجر المسلم بضاعته بعد الاتفاق بينهما على ايام معلومة يكتب به بديوان القبان وهي من زيت طيب وعسل نحل وصبون وبندق وقلب لوز وغير ذلك من سائر البضايع والاصناف فاذا امتنع التاجر المسلم عن تسلّم بضاعته بعد وزن البهار(54) العوض ومضت ايام الاتفاق بينهما فتوزن بضاعة التاجر المسلم بحضرة شاهدين عدل وتخرج من الديوان او من المخازن وتصير

Capitolo (23). — Si è fatto ricordo (di quest' altro) patto de' Veneziani: Ch' eglino domandarono la licenza di cavalcare asini nella piazza (d'Alessandria), guardata (da Dio), e che fu provveduto potessero farlo, quante volte tale fosse stata l' usanza.

E l'alta Eccellenza ordina di permettersi alla nazione dei Fiorentini suddetti che cavalchino asini nella piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio), secondo l' usanza dei Veneziani, quante volte essi abbiano goduto cotesto (privilegio).

Capitolo (24). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Che (nei negozii di permutazione) nei quali un mercatante Franco avesse ricevuta la consegna delle spezie vendutegli da un mercatante musulmano e questi, secondo l' accordo (fatto) tra lor due, dovesse ricevere a giorno prefisso la consegna delle merci (pattuite), se ne prendesse nota nella dogana del *kabban:* le quali merci, date in baratto ai Musulmani, erano ordinariamente) olio fine, miele d' api, sapone, nocciole, mandorle senza guscio, ed altre merci e (derrate) diverse. Avvenendo poi che il mercatante musulmano, dopo la pesatura delle spezie (da lui date) in cambio, ricusasse di ricevere la consegna della merce (ch' egli s' era indettato a prendere), e che fosse corso il termine fissato nell' accordo, si dovea pesare, in presenza di due probi testimoni, la merce (indettata dal) mercatante musulmano, e la si dovea mettere fuori dalla dogana, ovvero dai magazzini

علي ذمة التاجر المسلم فرسم لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم باجرآ طايفة
الفرنتين المذكورين علي حكم الشروط sic البنادقة المذكورة

فصل ذكر ان من شروط البنادقة ان البضايع التي يقومون بعشورها وهي [35]
بالخمس وانفصل ناظر الخواص الشريفة وفُوض نظر الخاص بغيره فلا يقومون[36]
بعشورها ولا يطالبون بذلك ثانيا فرسم لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم
باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين علي حكم الشروط المذكورة في ذلك

فصل ذكر ان من شروط البنادقة انهم اذا اقاموا بالترجمة لمن هو مستقر في
الترجمة فلا يطالبون بترجمة ثانية ولو كانت[37] البيعة مقيمة بالثغر ولو أَخرج
التاجر الفرنجي بهار العوض فلا يطالب بترجمة ثانية فرسم لهم بذلك حيث

---

del mercatante cristiano), lasciandola a rischio[jjj] del mercatante musulmano. Fu provveduto a domanda d'essi (Veneziani) che (nel detto caso) si praticasse in tal modo.

E l'alta Eccellenza ordina che valga a favor della nazione dei Fiorentini la regola (risultante) da' summentovati patti de' Veneziani.

Capitolo (25). — Si è fatto ricordo di (quest'altro) patto de' Veneziani:[kkk] Su le merci delle quali dovean essi la decima, (pagavano realmente?)[lll] la quinta: (perocchè), rimosso l'ispettore delle (entrate) particolari, ed affidata la ispezione di esso oficio ad altra persona, (questi non riconosceva il primo pagamento). Donde (i Veneziani chiesero) che non fossero (obbligati) a pagare (un'altra) decima, e che loro non fosse richiesto questo (dazio) una seconda fiata. E fu provveduto analogamente alla loro domanda.

Or l'alta Eccellenza ordina che si tratti la nazione de' Fiorentini suddetti secondo il tenore dei patti summentovati su la materia

Capitolo (26). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Che avendo pagata la turcimannia a turcimanno perdurante in oficio, non fossero richiesti di soddisfarla una seconda volta: e che in ciascuno dei due casi seguenti, cioè che rimanesse la (roba) venduta nella piazza (d' Alessandria),[mmm] o che il mercatante Franco cavasse fuori (d'Alessandria) le spezie (avute) in cambio (delle sue merci), non fosse richiesto giammai di una seconda turcimannia.[nnn] Fu provveduto analogamente, a domanda di essi (Veneziani), comprendendo anche

ان التاجر الفرنجي اقام بالترجمة اولا للترجمان المنفصل من الترجمة فالجناب
العالي يتقدم باجرآ تجار الفرنتين المذكورين على حكم شروط البنادقة
المذكورة في ذلك

فصل ان عادة تجار البنادقة ان يبيعوا بضايعهم بظاهر الثغر المحروس
وداخل الثغر المحروس وسالوا تجار البنادقة ان يجروا في ذلك علي جاري
عادتهم فرسم لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم باجرآ جماعة تجار الفرنتين في
ذلك على عادة البنادقة المذكورين واجابتهم sic لذلك

فصل ذكر من شروط البنادقة ان التاجر الفرنجي اذا خرج من باب البحر
بالثغر المحروس الاسكندري يقصد السفر وصحبته فرشه وهديته مثل ارز
مُبيض وسكر وشراب وقباد وغير ذلك مما هو للاكل فلا يوزن عن ذلك الدرهم

---

l'altro caso) che il mercatante Franco avesse soddisfatta per la prima volta la turcimannia a turcimanno, il quale poi lasciasse l'oficio suo.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi ai detti mercatanti fiorentini il tenore dei summentovati patti de' Veneziani su la materia.

Capitolo (27). — Era usanza de' mercatanti Veneziani di vendere loro merci così fuori come dentro (le mura) della piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio). Avendo gli stessi mercatanti veneziani domandato si osservasse (fermamente) cosiffatta usanza, fu loro accordato.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi alla comunità dei mercatanti fiorentini la usanza de' Veneziani in questa materia, e loro assente (la domanda inoltrata) a questo effetto.

Capitolo (28). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Che uscendo un mercatante Franco dalla porta di mare della piazza alessandrina, guardata (da Dio), per mettersi in viaggio, e portando seco la materassa [ooo] e il viatico, [ppp] come riso bianco, [qqq] zucchero, sciroppo, [rrr] cubata, [sss] ed altri comestibili, non si (contassero nel) peso di coteste (derrate le frazioni di) una sola dramma. [ttt] Fu provveduto analogamente alla domanda loro (di mantenersi cotesta usanza).

الفرد فرسم لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم باجرآ تجار جماعة الفرنتين
المذكورين على حكم شروط البنادقة المذكورين في ذلك

فصل ذكر ان من شروط البنادقة ان الناظر بالثغر المحروس لا ياخذ علي
المكركرات (58) الواصلة اليهم الي الثغر المحروس الا على كل خمسين مكركر مكركرة
واحدة من غير زيادة على ذلك على حكم ما بايديهم من الامثلة الشريفة فرسم
لهم باجرايهم على جاري عادتهم المستمرة الحكم الي اخر وقت من غير احداث
حادث فالجناب العالي يتقدم باجرآ جماعة تجار الفرنتين المذكورين علي
جاري عادة البنادقة في ذلك المستمرة الحكم الى اخر وقت من غير احداث
حادث

فصل وذكر ان من شروط البنادقة ان جرت عادتهم ان يخرجوا بهارهم من
داخل الثغر المحروس الي ظاهر الثغر من جهة البحر الملح في وسط السنة
ولا يعوق عليهم بهارهم المذكور وسالوا البنادقة ان يمكنوا من اخراج بهارهم

E l'alta Eccellenza ordina che sia trattata la comunità dei Fiorentini secondo i patti de' summentovati Veneziani in questo particolare.

Capitolo (29). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Che l' ispettore nella piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio), non prendesse delle *m.k.rk.re*[uuu] che loro arrivavano nella piazza (d'Alessandria), guardata (da Dio), se non che una *m.k.rk.ra* sopra ogni cinquanta e nulla più: a tenore delle auguste ordinanze (del sultano) ch' essi aveano nelle mani. Donde fu provveduto a domanda loro che proseguissero (a godere), senza innovazione di sorta, cotesta loro usanza, costantemente osservata fino agli ultimi tempi.

E l' alta Eccellenza ordina che si applichi alla comunità dei mercatanti fiorentini suddetti, senza innovazione di sorta, l' usanza de' summentovati Veneziani, costantemente osservata fino agli ultimi tempi.

Capitolo (30). — Si è fatto ricordo di (quest' altro) patto de' Veneziani: Secondo l' usanza trasportavan essi le loro spezie dall' interno della piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio), al sobborgo[vvv] dalla parte del mare, (anche) a mezzo l'anno,[xxx] e nessuno ne li impediva. Domandarono (nuovamente) i Veneziani che lor fosse

الي ظاهر الثغر المحروس في وسط السنة لا يعوق عليهم اجرآ على جاري عادتهم
فرسم لهم بذلك اجرآ علي جاري عادتهم المستمرة الحكم الي اخر وقت فالجناب
العالي يتقدم باجرآ طايفة الفرنتين المذكورين علي جاري عادة البنادقة
المذكورة من اخراج بهارهم من جهة البحر الملح في وسط السنة على جاري
العادة

فصل سال القاصد المذكور انه اذا ورد احد من طايفتهم من التجار الي
الثغر الاسكندري وغيره بالمملكة الشريفة ببضايع واقام بما علي البضاعة من
الموجب واختار تحويلها الي حاصله يمكن من ذلك ولا يعارض احد في ذلك
ويبيع لمن يختار وانه اذا ثمنوا(39) البضاعة لا تثمن الا بسعر ذلك الوقت في
البندر واذا قصدوا اخذ موجب زايد لا يمكنوا من ذلك وان يوخذ الموجب
من كل صنف بقدره فرسم له بذلك فالجناب العالى يتقدم باعتماد ما رسمنا
به من ذلك

---

data abilità di portar fuori le spezie al sobborgo della piazza, guardata (da Dio), a mezzo l'anno, e che secondo la detta usanza non fosse fatto alcuno impedimento a questo: e fu provveduto che il potessero, secondo l'usanza costantemente osservata fino agli ultimi tempi.

E l'alta Eccellenza ordina che si applichi alla nazione de' Fiorentini l'usanza de' suddetti Veneziani quanto all'uscita di loro spezie dalla parte del mare, a mezzo l'anno, com'è solito.

Capitolo (31). — Il detto ambasciatore domandò che giugnendo nella piazza alessandrina, o in altra dell'augusto reame, alcun mercatante di sua nazione con merci, e pagando su quelle i diritti stabiliti, potesse poi, volendo, tramutarle ove gli tornasse meglio; che niuno gli facesse impedimento in questo; ch'egli potesse vendere a chi paressegli; che (i doganieri), valutando la merce, non la ragionassero altrimenti che al prezzo corrente nel *bender;*(yyy) che volendo gravarla più del diritto stabilito, nol potessero; e che (finalmente) il diritto si levasse (a parte a parte) su le varie specie (di merci), secondo la quantità di ciascuna. E fu provveduto analogamente a cosiffatta (domanda dell'ambasciatore).

Or l'alta Eccellenza ordina che si stia a quanto noi provvedemmo su questo particolare.

فصل سال قاصد الفرنتين المذكور للصدقات الشريفة انه اذا اباع تاجر
فرنجي الي تاجر مسلم وكان التاجر المسلم اخذ البضاعة بالدين[40] الى القاهرة
وقصد الفرنجي وسق البضاعة فحضر صاحب البضاعة الاول وادعي[41] انها
بضاعته لا تسمع دعواه عليه بذلك لان الملك لمن هو بيده وان احدا لا
يعارض تاجر فرنجي sic من المذكورين ولا يوقي ولا يسوش[42] عليه ولا يبلصه[43]
لا من حاصكي[44] ولا من بريدي ولا من له شوكة من غير حق الا بمرسوم
شريف واذا حصل لهم مظلمة بغير حق وبغير مرسوم شريف وقصد
الحضور الي الابواب الشريفة يمكن من ذلك ولا يعوق لخلاص حقه فرسم لهم
بذلك فالجناب العالي يتقدم باعتماد ما رسمناه من ذلك
فصل سال القاصد المذكور للصدقات الشريفة انه اذا قصد قنصلهم
الحضور الي الابواب الشريفة لظلم حصل عليه في البندر او لاحد من تجاره

Capitolo (32). — Il detto ambasciatore de' Fiorentini ha domandato alle auguste bontà (del sultano quest' altro provvedimento. Talvolta) un mercatante Franco fa comperare alcuna merce da un mercatante musulmano, il quale (per avventura) la toglie in credito al Cairo; ma quando (poi il Franco) vuol caricare la merce (su le navi), si fa innanzi il primo proprietario della merce, e (per ripigliarsela) allega esser quella roba sua. (A troncare i raggiri, l'ambasciatore ha chiesto) che non si dia ascolto a cosiffatto richiamo, poichè la proprietà è di chi possiede; che il mercatante Franco non sia molestato dai (sedicenti proprietarii), accennati di sopra, nè sforzato, nè vessato, nè sottoposto ad avanie da *khaseki*,[zzz] da *beridi*,[aaaa] nè da qualunque altro uomo d' autorità, senza motivo legale ovvero augusto provvedimento (del sultano); e che ove il detto (mercatante Franco) soffra aggravio senza motivo legale nè augusto provvedimento (del sultano), e voglia venire alle auguste porte, lo possa e non sia impedito di far valere il proprio dritto. E tanto è stato provveduto a favor loro.

Or l' alta Eccellenza ordina che si stia a quanto noi abbiamo provveduto su questo particolare.

Capitolo (33). — Domandò l' ambasciatore suddetto alle auguste bontà (del sultano) che occorrendo al console di essi (Fiorentini) di venire alle auguste porte (del sultano) per (lagnarsi d') ingiustizia che fosse stata fatta nel *bender*, a lui

او وردت عليه كتب من بلاده لعمل مصالحهم يمكن من الحضور الي الابواب
الشريفة فرسم لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم باعتماد ما رسمنا به من ذلك
فصل سال القاصد المذكور انه اذا حضرت مراكبهم وقطايعهم وحض sic
معهم ذهبا نقدا لاجل الشرآ والمصروف وقصدوا اخراجه في معاملة مقامنا
الشريف يَخرج كمثل ذهب البنادقة في اوزانه وعياره الطيب فان التجار ما
يقدر يُحصل ضرب ذهب البنادقة ولا لهم حيلة غير ضرب بلادهم وان
الذهب المذكور يكون طيب العيار والوزن فرسم لهم بذلك فالجناب العالي
يتقدم باعتماد ما رسمنا به من ذلك والمعاملة بالذهب المذكور بشرط ان
يكون الذهب طيبا وازنا كامل العيار
فصل سال القاصد المذكور للصدقات الشريفة انه اذا حض قنصلهم
وتجارهم الي الثغر المحروس يعين لهم فندق ينزلون فيه في العادة في ذلك فرسم

stesso o ad alcun mercatante de' suoi, ovvero per essergli pervenute da' suoi paesi lettere risguardanti gl' interessi de' medesimi (Fiorentini), fosse il console ammesso entro le auguste porte. Fu provveduto analogamente a cotesta petizione.

E l'alta Eccellenza ordina che si stia a quanto noi provvedemmo in proposito.

Capitolo (34). — Domandò il detto ambasciatore che venendo le navi e le galee di essi (Fiorentini), i quali rechino buona moneta d' oro per comperare e cambiare e vogliano spacciarla nei negozi [bbbb] del nostro augusto governo, [cccc] cotesta moneta avesse corso al par di quella dei Veneziani, secondo il peso e il titolo; [dddd] poichè i mercatanti (fiorentini) non possono procacciarsi moneta d' oro veneziana, nè conoscono [eeee] altr' oro che quello di lor paesi, il quale è buono di titolo e di peso. Fu provveduto analogamente a tale domanda.

E l' alta Eccellenza ordina che stiasi a quanto noi provvedemmo in questa materia, e che abbia corso la (moneta d') oro anzidetta, a condizione che la sia di buon peso e di titolo perfetto. [ffff]

Capitolo (35). — L' ambasciatore anzidetto domandò alle auguste bontà (del sultano) che all' arrivo del console e mercatanti (fiorentini) nella piazza (d' Alessandria), guardata (da Dio), fosse loro designato un fondaco per albergarvi, secondo l' usanza. Fu provveduto analogamente in favor loro.

لهم بذلك فالجناب العالي يتقدم بانه اذا حضر القنصل المذكور وتجارهم يعين
لهم الجناب العالي فندق sic ينزلون فيه على العـادة في ذلك مع الوصية بهم
وكف اسباب الاذي (45) والضرر عنهم وبسط المعدلة الشريفة فيهم والاحسان
اليهم ويستمر هذا المرسوم الشريف بيدهم بعد العمل به قولا واحدا وامرا
حازما والمراسيم الشريفة تؤكد عليه في ذلك غاية التاكيد فيحيط علمه بذلك
والله الموفق الاكرم
ان شاء الله تعا
في سـابع شهر جمـاد الاخر سنة احدي وتسعماية (?)
حسـبنا لمرسوم الاص (46) وصلي الله تعا وسلم علي سيدنا محمد النبي ❁

E l'alta Eccellenza (del sultano) ordina che venendo il console e i mercatanti anzidetti, l'alta Eccellenza (del Luogotenente) (gggg) loro assegni un fondaco per albergarvi, secondo l'usanza (tenuta) in questo particolare: e con ciò comanda che si abbia cura di essi (Fiorentini); che si rimuova da loro ogni occasione d'oltraggio e danno, che si stenda sopra di loro la (sua) augusta giustizia e beneficenza: e si rilascerà loro (hhhh) l'augusto rescritto, il quale (anche) prima (che spedito) sarà messo in pratica puntualmente e col massimo zelo. Gli augusti ordinamenti (del sultano) raccomandano ciò (all' Eccellenza) sua nel modo più efficace.

Tanto (ella) sappia. Iddio (è) quegli che aiuta e benefica (le sue creature).

Se piaccia al Sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il sette del mese di Giumadi secondo, dell'anno novecento uno (?) (22 febbraio 1496).

Conforme all'ordinanza originale.

Che il Sommo Iddio benedica al nostro signore Maometto il profeta, e gli dia pace.

XLI.

السلطان الاعظم المالك الملك الاشرف السيد الاجل العالم العادل المجاهد المثاغر
المرابط المظفر سيف الد..[1] والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيي العدل في
العالمين منصف المظلومين[2] الظالمين قامع الخوارج والمتمردين اسكندر
الزمان مولي الاحسان جامع كلمة الايمان مملك اصحاب المنابر والتخوت والتيجان
فاتح الاقطار مانح الممالك والاقاليم والامصار مبيد الطغاة والبغاة
والكفار وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك خادم الحرمين الشريفين
مسلك سبل القبلتين ظل الله في ارضه القايم بسنته وفرضه سلطان
البسيطة مومن الارض المحيطة سيد الملوك والسلاطين قسيم امير المومنين

Il sultano potentissimo, il principe, il re augustissimo,[a] l'illustrissimo signore, dotto, giusto, combattente la guerra sacra, difensore dei confini, stanziante alla frontiera, vittorioso, spada del Mondo e della fede, sultano dell' Islam e dei Musulmani, vivificatore della giustizia ne' Mondi, vendicatore degli oppressi sopra gli oppressori, sterminatore dei ribelli e dei contumaci, Alessandro del secolo, fonte[b] di beneficenza, unificatore delle opinioni teologiche, datore dell' autorità a quanti (seggono) in cattedra e in trono, o (portan) corona, conquistatore di regioni, donatore di reami, province e metropoli, distruggitore dei tiranni, dei prevaricatori e degli Infedeli, principe per dritto di successione, sultano degli Arabi, de' Persiani e de' Turchi, servente dei due augusti santuarii,[c] avviatore (de' pellegrini) alle due *kible*,[d] ombra di Dio sulla Terra, promotore delle pratiche religiose,[e] ed esecutore dei (divini) precetti, sultano dell' orbe, presidio del continente che circonda (i mari), signore dei re e dei sultani, compagno di

ابو النصر قايتباي خلد الله تعالي سلطانه ونصر جيوشه واحزابه وخدمته واعوانه

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلم حضرة المشايخ المجلين[5]

الموقرين المحترمين العارفين الابطال مجد اهل ملتهم كبرآ طايفتهم اختيار الملوك والسلاطين وفقهم الله تعا ان قصادهم حضروا الي ابوابنا الشريفة واحطنا بهم علما واجبناهم الي ما سالوا فيه من كتابة مراسم شريفة تتضمن شروطا وان يجهزوا قنصلا من طايفتهم يقيم بالثغر الاسكندري المحروس وان تحضر تجارهم الي الثغر الاسكندري المحروس بمتاجرهم وبضايعهم للبيع والشرا علي عادة البنادقة ورسمنا بالكتابة الي الثغر الاسكندري والي الشام المحروس

---

autorità col) principe dei Credenti — Abu-Nasr, Kaitbai, che il Sommo Iddio perpetui il suo regno e dia vittoria agli eserciti, partigiani, servitori ed ausiliari di lui.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Sappia la maestà dei magnifici signori,[f] ossequiati, venerandi, savii, prodi. onor dei loro correligionarii, grandi di lor nazione, eletti (amici)[g] dei re e de' sultani — che il Sommo Iddio li favorisca — come i loro ambasciatori siano venuti alle auguste nostre porte, e come, compresili con la nostra intelligenza, abbiamo assentita la domanda loro, cioè che siano loro rilasciati augusti ordinamenti, i quali contengano patti (tra noi e la repubblica di Firenze. Hanno di più chiesto, e lor abbiamo assentito, che i Fiorentini possan) mandare un console di loro nazione, il quale segga nella piazza d' Alessandria, guardata (da Dio), e che nella piazza medesima possano venire i mercatanti di essi (Fiorentini) con loro mercanzie e merci, a vendere e comperare, secondo l' usanza dei Veneziani.

Ed abbiamo provveduto che si scriva ai (governatori delle) piazze d' Alessandria e Damasco,[h] guardate da Dio, informandoli di tuttociò.

اعلمنا بذلك ورسمنا باعادة قصادهم فعادوا على احسن الوجوه ورسمنا بتجهيز[4]
المجلس السامي الخواجكي[5] الشمي ابن محفوظ احد اعيان التجار وصحبتهم[6] بما
جُهِّز معه على سبيل الهدية من خدمة مقامنا الشريف وكتبنا الى حضرة
المحتشم دوج الفرنتيين باعلامه بينه[7] فيتقدموا بالاقبال على الخواجا[8] ابن
محفوظ ومعاملته بالاكرام والاحترام وتجهزوا قنصلا من الفرنتيين الى الثغر
الاسكندري المحروس فقيم[9] به على عادة قنصل البنادقة ويطيبوا خواطر تجارهم
ويامروهم بالحضور الى الثغر السكندري[10] ببضايعهم ومتاجرهم للبيع والشرا
والقباض على عادة البنادقة ويكونوا امنين مطمئنين فتعلموا ذلك تعلما به والله تعا
الموفق الاكرم

ان شا الله تعا

في عاشر جمادي الاخرة سنة احد وتسعماية

Ordinato da noi di accomiatare gli ambasciatori (delle signorie) loro, ritornaron essi (in Alessandria?) onorati nel miglior modo; ed (allora) provvedemmo di inviare con esso loro lo spettabile,[i] eccelso e rinomato negoziante[j] Ibn-Mahfuz, uno dei primarii mercatanti, con que' presenti che si mandano (costì) per omaggio (che fa loro) l' Altezza nostra. Abbiamo anche scritto a sua maestà il riverito doge de' Fiorentini, facendogli sapere (tutto ciò) distintamente. Or accogliete il signore[k] Ibn-Mahfuz e trattatelo con onoranza e riguardo; mandate nella piazza di Alessandria, guardata (da Dio), un console fiorentino che vi segga secondo l' usanza del console de' Veneziani; e dite a' vostri mercatanti che stiano di buon animo e vengano nella piazza d' Alessandria con loro merci e mercanzie a vendere, comperare e barattare, all' usanza dei Veneziani; e saranno sicuri e guarentiti.

Ponete ben mente a quanto (abbiamo scritto). Il Sommo Iddio è quegli che aiuta e benefica (le sue creature).

Se piaccia al Sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il dì undici di Giumadi secondo, dell' anno novecento uno (?) (26 febbraio 1496).

حسبا لمرسوم[1] الشريف الحمد لله وحده وصلي الله علي من لا نبيّ بعده
حسبنا الله ركن تم ۞

حضرة المشايخ الموقرين المبجلين العارفين الابطال المحترمين
مجد اهل ملتهم كبرا طايفتهم اختيار الملوك والسلاطين
وفقهم الله تع مشايخ طايفة الفرنج الفرنتينيين ۞

Capla cum magno Suldano.

Conforme all' augusta ordinanza.

Lode a Dio unico; e benedica Iddio a colui dopo il quale non (verrà) altro profeta. Facciamo assegnamento sopra Dio. *r.k.n.*[1] Fine.

Alla maestà degli ossequiati signori, magnifici, savii, prodi, venerandi, onor dei loro correligionarii, grandi di lor nazione, eletti (amici) dei re e dei sultani, che il Sommo Iddio li favorisca, i signori della nazione de' Franchi Fiorentini.

XLII.

الاسم الشريف

مرسوم شريف الي كل واقف عليه وناظر اليه من الجنابات العالية والمجالس
السامية النواب والحجاب والمباشرين والنظار والمتكلمين وارباب الادراك
واصحاب الوظايف بالثغر الاسكندري المحروس وغيرها sic من الثغور
الاسلامية والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله تعا نعمه(1) الجنابات العالية
واعز المجالس السامية باعتماد ما تتضمنه هذا المرسوم الشريف والعمل به
علي ما شرح فيه

L' augusto nome.

Augusta ordinanza (indirizzata) a chiunque sia per leggerla e vederla, delle alte eccellenze ed illustri signorie dei Luogotenenti, Ciambellani, commissari, ispettori, agenti ed (uomini) costituiti in dignità ed esercenti oficii pubblici nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), e in tutt'altre piazze musulmane e costiere dei nostri augusti reami — che il Sommo Iddio raddoppi suoi beneficii alle (loro) alte eccellenze, e dia gloria alle eccelse signorie loro — (per la quale si comanda loro) di attenersi a ciò che contiene questa augusta ordinanza e di operare a seconda di quella, sì come è spiegato nella medesima.

بسم الله الرحمن الرحيم

رسم الامر الشريف العالي المولوي

قانصوه [2]

السلطاني الملكي الاشرفي السيفي اعلاه الله تع وشرفه وانفذه وصرفه ان يسطر
هذا المرسوم الشريف الي كل واقف عليه وناظر اليه من الجنابات العالية
والمجالس السامية النواب والحجاب والمباشرين والنظار والمتكلمين وارباب
الوظايف واصحاب الادراك بثغر اسكندرية المحروسة وغيرها من الثغور
الاسلامية والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله تع نعمه [3] الجنابات العالية
واعز المجالس السامية يتضمن اعلامهم ان قد برزت مراسيمنا الشريفة
لطايفة الفرنتيين [4] من الافرنج بالامان والاطمان والاخذ والعطا والبيع والشري
وان يحضروا الي الثغر الاسكندري المحروس والي غيره من الثغور الاسلامية

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Ha prescritto l'augusto comando dell'alto padrone,

KANSVH,

Il sultano, il re augustissimo,[a] spatario (della fede?)[b] — cui il Sommo Iddio esalti, rivesta di gloria e lo conduca a conseguire (ogni suo intento) — che si scriva questa augusta ordinanza, (indirizzata) a chiunque sia per leggerla e vederla delle alte eccellenze e illustri signorie dei Luogotenenti, Ciambellani, commissari, ispettori, agenti e (di tutti gli) esercenti oficii pubblici e costituiti in dignità, nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), e in tutt'altre piazze musulmane e costiere dei nostri augusti reami — che il Sommo Iddio raddoppi suoi beneficii alle (loro) alte eccellenze e dia gloria alle eccelse signorie loro — per la quale si fa loro intendere che i nostri augusti provvedimenti hanno già accordato alla nazione de' Franchi Fiorentini l'*aman* e la guarentigia (delle persone ed averi, e il dritto) di accettare e donare, di vendere e comperare, e di venire nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), e in tutt'altre piazze musulmane e costiere dei nostri augusti reami, con

والي السواحل بممالكنا الشريفة ببضايع متجر ولهم الامان والاطمان والبيع
والشري والاخذ والعطا وعليهم امان الله تعا وامانا الشريف فيتقدم كل
واقف عليه من الجنابات والمجالس بالوصية التامّة لهم واكرامهم واحترامهم
ومعاملتهم بالعدل ومنع من يتعرض لهم بسو او ضرر ولهم عادة التجار
من الافرنج الذين يحضروا الي ثغر اسكندرية ولهم الامان والاطمان في البيع
والشري والاخذ والعطا وانهم يحضروا طيبين القلب منسرحين الصدر امنين
علي انفسهم واموالهم ومراكبهم واذا حضروا في غير مراكب طايفتهم يكون
لهم الامان في البر والبحر وان يعاملوا بالعدل الشريف ولا يحدث[5] حادث
ولا مظلم وان لا يوزنوا الا اسوة التجار البنادقة وغيرهم من تجار الافرنج
الذين يحضروا الي الثغر الاسكندري في البحر وذلك على حكم ما بيدهم من
المراسم الشريفة في ايام الملك الاشرف العبد الشهيد قايتباي سقي الله عهده
صوب الرحمة والرضوان علي يد قاصدهم الوزير دالصتوفا مع الوصية لهم ومنع

merci da mercatare; e ch'eglino si abbiano l'*aman* e la guarentigia e il (dritto di) vendere e comperare, di accettare e donare, (protetti) con l'*aman* del Sommo Iddio e col nostro augusto *aman*.

(Il sultano) ordina dunque a chiunque legga (questo scritto) delle eccellenze e signorie (nominate di sopra), di prender cura di essi (Fiorentini) in ogni cosa loro,[c] onorarli, rispettarli, trattarli con giustizia e impedire che niuno arrechi loro detrimento nè danno. Essi (godranno) le usanze dei mercatanti Franchi che (sogliono) venire nella piazza d'Alessandria, e l'*aman* e la guarentigia nel vendere, comperare, accettare e donare. Verranno dunque con lieto animo ed alacrità in cuore, assicurati in loro persone, averi e navi; e giugnendo in navi di altra nazione che la loro, godranno l'*aman* in terra e in mare, saranno trattati (come vuole) l'augusta giustizia (nostra), nè alcuno farà aggravio nè innovazione (a danno) loro. Non saranno poi soggetti ad altri pesi[d] che (quelli imposti ai) mercatanti veneziani ed agli altri Franchi vegnenti per mare in Alessandria: e ciò a tenore delle auguste ordinanze ch'essi hanno in mano, ottenute per mezzo del loro ambasciatore Luigi della Stufa, al tempo del re augustissimo, il servo (di Dio) e martire,[e] Kaitbai, il cui soggiorno piaccia a Dio di rinfrescare con la pioggia della sua misericordia e grazia. (Ordina il sultano) con ciò, che si prenda cura di

من يتعرض لهم بسوء او بضرر ومن هلك من طـايفـة الفرنتين عن وصية
فليعمل بها من غير ان يتعرض احد لوصيته واذا انكسر مركب من مراكب
الفرنتين بممالكنا الشريفة فلا احد يتعرض الي البضاعة ولا الي شي منهم سوي
السلاح علي ما جرت به العادة من تـقادم السنين واذا حضر من بلادهم قنصل
فلا احد يحكم بين طـايفـة الفرنتين الا القنصل .... [6] قولا واحدا وامرا
حازما ومراسيمنا الشريفة تؤكد عليهم في ذلك غاية التاكيد فيحيط علمهم
بذلك والله تعا الموفق بمنه وكرمه
ان شـا الله تعالي
في ثـامن عشر القعدة الحرام سنة احد عشر تسعماية sic
حسب المرسوم الشريف والحمد لله تعا وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسلم [7] ۞

loro e s'impedisca che niuno rechi danno o detrimento ad essi. Morendo alcuno di nazione fiorentina e lasciando testamento, sia questo eseguito senza che nessuno attraversar possa la disposizione testamentaria. Ove accada che alcuna nave de' Fiorentini rompa su (le costiere) degli augusti nostri reami, nessuno li impedisca (di disporre come lor piaccia) delle merci, nè d'altra cosa loro appartenente, fuorchè le armi: e ciò secondo la usanza degli anni precedenti. E venendo console di lor paesi, egli abbia esclusivamente il dritto di decidere le liti tra gli uomini di nazione fiorentina.

(Tutti questi provvedimenti) saranno messi in pratica puntualmente e con zelo; e (queste) nostre auguste ordinanze raccomandano ciò (alle signorie) loro nel modo più efficace. Tanto sappiano. Il Sommo Iddio è quegli che aiuta (le sue creature) con la sua bontà e generosità.

Se piaccia al Sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il diciotto del venerando (mese di Dsu'-l-ka'da, dell'anno novecento undici (12 aprile 1506).

Conforme all'augusta ordinanza.

Lode al Sommo Iddio; e benedica Iddio al signor nostro Maometto e sua schiatta, e loro dia pace.

XLIII.

الاسم الشريف

(مر)سوم .... [1] ان يتقدم كل واقف عليه من جماعة الفرنتيين وفقهم الله تعا
باعتماد ما تضمنه هذا المرسوم الشريف (وا)لعمل به علي ما شرح فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

رسم بالامر الشريف العالي المولوي

قانصوه [2]

السلطاني الملكي الاشرفي السيفي اعلاه الله تعا وشرفه وانفذه وصرّفه ان يسطر
هذا المرسوم الشريف الي كل واقف عليه من جماعة الفرنتيين وفقهم الله تعا

L' augusto nome.

Augusta ordinanza (per la quale) è significato a quanti siano per leggerla della comunità dei Fiorentini — che il Sommo Iddio li aiuti — di stare a ciò che contiene questa augusta ordinanza e di operare conseguentemente, sì come è divisato in essa.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Si è prescritto per augusto comando dell' alto padrone,

KANSVH,

il sultano, il re augustissimo,[a] spatario (della fede?) — cui il Sommo Iddio esalti, rivesta di gloria e lo conduca a conseguire (ogni suo intento) — che si scriva questa augusta ordinanza a chiunque sia per leggerla della comunità dei Fiorentini — i quali il Sommo Iddio aiuti — per far loro intendere che l' alta

يعلمهم ان المجلس السامي الاميري الكبيري العضدي الذخري[3] الاوحدي
الاكملي السيفي تغري بردي[4] الترجمان القاصد ادام الله سعده حضر الي
خدمة ابوابنا الشريفة وذكر لنا انه جهز اليكم امانا شريفا لا يحصل معه
تشويشا علي احد فقد احاطت علومنا الشريفة بذلك وهو ناشي عن مقامنا
الشريف .. رسمنا[5] لكم ان تحضروا الي مينا الشريفة بالثغر الاسكندري وثغر
دمياط وبرلس ورشيد وساير المين الداخلة في حوزتنا الشريفة وتبيعوا
وتشتروا اسوة بقية التجار وعليكم امان الله تعا وامان رسوله صلي الله عليه
وسلم واماننا الشريف ورسمنا بمنع من يتعرض لكم باذية او ضرر او تشويش
وان لا يطالب الاب عن ابنه ولا الاخ عن اخيه الا بمستند في الثغر
الاسكندري او في ثغر من ثغور الاسلام بمستند شرعي فيتقدموا باعتماد ما
رسمنا به من ذلك على الحكم المشروح اعلاه ويحضروا الي ثغور مملكتنا الشريفة

signoria del grande emiro, 'Adhedi, Dsakhiri,[b] singolare, perfettissimo, spatario (della fede?) Tagri-Berdi, il turcimanno ed ambasciatore, del quale Iddio perpetui la prosperità, venendo a far omaggio alle nostre auguste porte, ci riferiva avervi spedito un augusto (nostro) *aman*, (tale che) chiunque l'abbia seco, non incontrerà veruna molestia. (Sappiate che) noi ne siamo informati, (e che quell' *aman* veramente) proveniva[c] dall' alta nostra persona.

Abbiamo noi dunque provveduto che voi possiate venire agli augusti nostri porti delle piazze d' Alessandria, Damiata, Brulle,[d] Rosetta, e tutti altri appartenenti al nostro augusto impero; e che possiate vendere e comperare, come ogni altro mercatante, assicurati con l' *aman* di Dio, con l' *aman* del suo Profeta, al quale Iddio benedica e dia pace, e coll' augusto nostro *aman*. Ed abbiamo provveduto (altresì) di impedire che alcuno vi rechi ingiuria, nè danno, nè molestia nella piazza d' Alessandria, nè in altra di Musulmani; e che non sia perseguitato (nè anco) il padre pel (fatto del) figliuolo, nè il fratello del fratello, se non che con fondamento, fondamento legale (s' intenda). State dunque agli ordinamenti che abbiamo dati in proposito, nel modo spiegato di sopra, e venite nelle piazze[e] del nostro augusto reame con lieto animo e con l'alacrità in cuore,

طيبين القلب منشرحين الصدر امنين على انفسهم واموالهم لا يمسهم ضرر
ولا سوء فيعلموا ذلك ويعتمدوه والله الموفق بمنه وكرمه
ان شا الله تعالي

في ثاني[6] عشرين شهر جمدي خره sic المبارك سنة ثلاث[7] عشر وتسعماية

حسب المرسوم الشريف الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلام sic

نعم الوكيل

حسبنا الله تعالى

و[8]

تم

---

assicurati nelle persone e negli averi, chè nocumento nè danno non vi toccherà. Sappiate ben questo e fidatevici. Dio è quegli che aiuta (le sue creature) con la sua bontà e generosità.

Se piaccia a Dio (si termina il presente scritto),

Il ventidue del mese benedetto di Giumadi secondo, dell' anno novecento tredici[f] (29 ottobre 1507).

Conforme all' augusta ordinanza.

Lode a Dio padrone dei Mondi; e benedica Iddio al nostro signore Maometto e sua schiatta e compagni, e lor dia pace.

ottimo protettore.[g]

Il Sommo Iddio è la nostra speranza

ed

Fine.

XLIV.

[1]. . . . .

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله ووليه

السلطان الاعظم المالك الملك الاشرف السيد الاجل العالم العادل المجاهد المويد المرابط المثاغر المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين منصف المظلومين من الظالمين وارث الملك ملك العرب والعجم والترك ظل الله في ارضه القايم بسنته وفرضه فاتح الاقطار مانح الممالك والامصار اسكندر الزمان مولي الاحسان مملك اصحاب المنابر

. . . .[a]

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Dal servo e cliente[b] di Dio, il sultano potentissimo, il principe, il re augustissimo,[c] l' illustrissimo signore, dotto, giusto, combattente la guerra sacra, sostenuto (da Dio), stanziante alla frontiera, difensore dei confini, trionfante, aiutato (da Dio con la vittoria), spada del Mondo e della fede, sultano dell' Islam e dei Musulmani, vivificatore della giustizia nei Mondi, vendicatore degli oppressi sopra gli oppressori, principe per diritto di successione, re degli Arabi, de' Persiani e dei Turchi, ombra di Dio su la Terra, promotore delle pratiche religiose ed esecutore dei precetti (divini), conquistatore di regioni, donatore di reami e metropoli, Alessandro del secolo, fonte[d] di beneficenza, datore

والاسرّة والتخوت والتيجان مالك البحرين مسلك سبيل القبلتين خادم الحرمين
الشريفين سلطان البسيطة مومن الارض المحيطة جامع كلمة الايمان ناشر لوآ
العدل والاحسان سيد ملوك الزمان امام المتقين قسيم امير المومنين ابي النصر
قانصوه الغوري خلد الله سلطانه ونصر جيوشه واعوانه واعلا على هام الجوزآ
مكانه ۞

صدرت هذه المكاتبة الي حضرة الملك الجليل البطل الباسل الهمام السميدع
العضفر[2] الضرغام فخر الملة المسيحية وحر[3] الامة النصرانية عماد بني المعمودية
صديق الملوك والسلاطين وفقه الله لطاعة يكنع دمامها ويقيه مصارع
السوء التزامها ويجري له بالسلام في النفس والمال احكامها يتضمن الاعلام
ان علومنا الشريفة احاطت بمضمون قصته الواردة الي خدمة ابوابنا
الشريفة على يد قاصده بريالدين دبروشوا[4] في معني ما قصده حضرة
الملك من عمل موسم بثغر الاسكندرية المحروس كعادة غيره من تجار الفرنج

---

dell' autorità a quanti stanno in cattedra, in seggio o in trono, e portan corona, principe dei due mari, avviatore (de' pellegrini) alle due *kible*, servente dei due nobili santuarii, sultano dell' orbe, presidio del continente che circonda (i mari), unificatore delle opinioni teologiche, gonfaloniere della giustizia e della bontà, signore dei re del secolo, Imam dei timorati (di Dio), compagno (d' autorità col) principe dei Credenti — Abu-Nasr-Kansuh-el-Gûri, che Iddio perpetui il suo regno, dia vittoria ai suoi eserciti ed ausiliari, e innalzi il suo seggio sopra il capo d' Orione.

È indirizzato questo scritto alla maestà del re illustre, prode e fiero, il magnanimo e possente leone, onor della religione del Messia, tesoro del popolo cristiano, colonna dei Figli del battesimo, amico dei re e dei sultani, che il Sommo Iddio lo disponga ad obbedire costantemente ai divini voleri, sì ch' egli scampi dalla fine de' tristi e conseguisca ogni bene spirituale e temporale.[e]

(Questo scritto) è inteso a significargli come le nostre auguste intelligenze abbiano abbracciato il tenore del suo memoriale, recato a far omaggio alle nostre auguste porte per mano del suo ambasciatore Bernardino Peruzzi, intorno il desiderio della maestà del re, che si tenga (dai suoi sudditi) mercato nella piazza d' Alessandria, guardata (da Dio), com' è usanza de' mercatanti degli altri (popoli

وانه تجهز تجارا وقنصلا يقيم بالثغر المحروس علي ما يرتب له اسوة امثاله من
القناصلة بالثغر من الجامكية وما سال فيه من بروز امرنا الشريف بكتب
مرسوم شريف بتامين القنصل والتجار عند حضورهم ومضاعفة الوصية لهم
ومعاملتهم بالعدل الشريف والندا [5] لهم بالامان والاطمان والبيع والشرآ والاخذ
والعطآ علي عادة امثالهم بحيث يكونوا امنين مطمنين sic علے انفسهم واموالهم
وان لا يطلب احدٌ ما لم يكن ضـــامنا او كفيلا واذا باعوا واشتروا وقاموا بما
يجب عليهم للدواوين الشريفة وقصدوا وسق ما يبتاعونه في مراكبهم او
في مراكب يختارونها وقصدوا العود من حيث اتوا فيمكنوا من ذلك ولا
يعوق عليهم ولا يوخذ منهم بضـــاعـــة غصبًا الا برضاهم واذا انصلح [6] لهم
مركب من ريح عرضت فيمكنوا من رجـــالهم وبضايعهم اسوة امثـــالهم
ويساعدهم المتكلمون [7] عن مقـــامنا الشريف في ذلك واذا هلك احد منهم عن

Franchi; ch' esso (re) mandi (suoi) mercatanti ed un console, il quale segga nella (detta) piazza, guardata (da Dio), con lo stipendio da assegnarglisi, a somiglianza degli altri consoli (residenti) nella piazza (medesima d'Alessandria); che si spedisca il nostro augusto comando di stendere un'ordinanza, la quale dia sicurtà al console ed a' mercatanti (fiorentini) alla loro venuta (in Egitto); che si raccomandi caldamente di prender cura di loro e di trattarli con l'augusta giustizia (solita a questo governo); che si bandisca a favor loro l'*aman* e la guarentigia, e il (dritto di) vendere e comperare, di accettare e donare, secondo l'usanza degli altri (Franchi), in guisa ch'eglino fossero assicurati e guarentiti nella persona e nell'avere. (Nello stesso memoriale anche si chiede) che nessuno dei (detti mercatanti) sia perseguitato (pel debito d'altro Fiorentino), quante volte egli non fosse mallevadore o procuratore (di quell'altro); e che, avendo venduto o comperato con pagare il (dritto) dovuto alle auguste dogane, se voglian poi (i detti mercatanti) caricare in loro navi o in altre a lor piacimento, la roba comperata da loro e tornare là donde sian venuti, ne abbiano abilità; che niuno li possa molestare, nè prender loro alcuna merce con violenza, ma soltanto di loro (piena) volontà; che ove alcuna lor nave patisse infortunio [f] per (caso di) tempesta, potessero disporre di lor uomini [g] e merci, ad esempio degli altri (Franchi); che gli agenti da parte della nostra augusta persona li favorissero

وصية فيعمل بمضمون وصيته وان هلك عن غير وصية وترك موجودا فيسلم
الموجود للقنصل على الصون الشريعة sic وعلمنا ذلك مفصلا وصار ذلك على
خواطرنا الشريفة واجبنا حضرة الملك الي ما سال فيه من ذلك وبرز امرنا
الشريف بكتب امان شريف للقنصل والتجار وما سال فيه حضرة الملك
وجهز ذلك اليه ورسمنا للمجلس العالي الاميري الكبيري المجاهدي المويدي
الذخري [8] النصري الاوحدي الاكملي الاعزي الاحضي السيفي عمدة الملوك
والسلاطين تغري بردي [9] احد اعيان امرآ العشرات بالديار المصرية والترجمان
بابوابنا الشريفة ادام الله تعا سعده بان يكتب الي حضرة الملك بما فيه اطانه [10]
خواطر التجار بما سيعلم حضرة الملك بامر تجاره وجماعته بالحضور الي ثغر
الاسكندرية المحروس للبيع والشرآ والاخذ والاعطآ ولهم الامان والاطمان علي

a quest' effetto; e che venendo a morte alcun di essi (Fiorentini) con testamento, si desse esecuzione al prescritto di quello, e quanto ai morti ab intestato, i quali lasciassero beni, la eredità fosse consegnata al console, per custodirla, secondo la legge (musulmana).

Esaminato e considerato maturamente l' affare,[h] noi abbiamo assentito alla maestà del re la sua domanda in proposito; ed è uscito il nostro augusto comando affinchè si scriva un augusto *aman* a favor del console e dei mercatanti (fiorentini), e (un diploma portante la concessione di) quanto chiese la maestà del re col detto (memoriale), e gli sia inviato (il diploma). Ed abbiamo ordinato all' alta signoria del grande emiro, combattente la guerra sacra, aiutato (da Dio), Dsakhiri, Nasri,[i] singolare, perfettissimo, gloriosissimo, splendentissimo, spatario (della fede?)[j] colonna dei re e dei sultani, Tagri Berdi, un dei principali emiri di decuria[k] nelle province egiziane e turcimanno appo le auguste nostre porte — del quale il Sommo Iddio perpetui la prosperità — che scriva alla maestà del re in guisa da rallegrare gli animi dei mercatanti, con (quei provvedimenti) che la maestà del re intenderà (da questa lettera); cioè l' ordine (dato) che i suoi mercatanti e tutti i suoi (sudditi) possano venire nella piazza d' Alessandria, guardata (da Dio), e quivi comperare e vendere, accettare e donare, godendo l' *aman* e la guarentigia,

جاري العادة من ذلك ومستقر القاعدة من غير ضرر ولا تشويش وقد اعدنا
اليه قاصده بهذا الجواب الشريف فتعلمه باعتماده (?) والله تعا الموفق
سبحانه

ان شاء الله تعا
في رابع عشر شهر ربيع الاول المبارك سنة ....[11] عشرة وتسعماية
حسب المرسوم الشريف
فالحمد لله وحده وصلي الله علي سيدنا محمد النبي وآله وسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل[12] تم

حضرة الملك الجليل البطل الباسل الهمام السميدع
العصعر[13] الضرغام فخر الملة المسيحية ذخر الامة
النصرانية عماد بني المعمودية صديق الملوك والسلاطين
و.... الله بعي[14] صاحب الفرنتيين

La risposta della S. di Firenze.

---

secondo la usanza in questa materia e la osservanza non interrotta, senza (pericolo d'alcun) danno o molestia.

E gli rimandiamo il suo ambasciatore con la presente augusta risposta, perchè la intenda e vi faccia assegnamento.

Il Sommo Iddio, ch'Ei sia lodato, (è) quegli che aiuta (le sue creature).

Se piaccia al Sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il quattordici del benedetto mese di Rebi' primo dell'anno novecento (quin)dici (2 luglio 1509).

Conforme all'augusta ordinanza.

Lode a Dio unico: e benedica Iddio al nostro signore, il profeta Maometto ed alla sua schiatta, e loro dia pace.

Iddio è la nostra speranza ed ottimo protettore. Fine.

Alla maestà del re illustre, prode e fiero, il magnanimo e possente leone, onor della religione del Messia, tesoro del popolo cristiano, colonna dei Figli del battesimo, amico dei re e dei sultani, che il Sommo Iddio lo aiuti, il principe dei Fiorentini.

XLV.

الاسم الشريف

مرسوم شريف ...ن[1] يتقدم كل واقف عليه من النواب والنظار والحكام والمباشرين والمتكلمين وتجار الذخيرة (?) الشريفة وولاة الامور بثغر الاسكندرية المحروس ايدهم الله تعا اعتماد ما تضمنه هذا المرسوم الشريف والعمل به على ما شرح فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

رسم بالامر الشريف العالي المولوي

قانصوه[2]

السلطاني الملكي الاشرف السيفي اعلاه الله تعا وشرفه وانفذه وصرفه ان يسطر

L' augusto nome.

Augusta ordinanza (per la quale) è significato a chiunque sia per leggerla de' Luogotenenti, ispettori, giudici, commissari,[a] agenti[b] e mercatanti dell' augusto tesoro, e preposti agli oficii (pubblici) nella piazza d' Alessandria, guardata (da Dio) — che il Sommo Iddio li aiuti — che debbano stare a quanto racchiude questa augusta ordinanza ed operare a seconda di quella, come è spiegato nella medesima.

Nel nome di Dio clemente e misericordioso.

Si è prescritto per augusto comando dell' alto padrone,

KANSVH,

il sultano, il re augustissimo,[c] spatario (della fede?), cui il Sommo Iddio esalti, rivesta di gloria e lo conduca a conseguire (ogni suo intento) — che si scriva

هذا المرسوم الشريف الي كل واقف عليه من النواب والنظار والحكام
والمباشرين والمتكلمين وتجار الذخيرة (?) الشريفة وولاة الامور بثغر
الاسكندرية المحروس ايدهم الله تعا يعلمهم انه حضر الي خدمة ابوابنا الشريفة
قاصد حضرة الملك الجليل الهمام الضرغام صاحب فرنتبين sic هو المحتشم
المبجل بربالدين[3] بروشوا بما على يده من كتاب مرسله المذكور ذكر فيه انه
يقصد ان يعمل موسما بثغر الاسكندرية المحروس كعادة غيره من تجار
الفرنج وان يجهز تجارا وقنصلا يقيم بالثغر المحروس على ما يرتب له من
الجامكية اسوة غيره من القناصلة وسال صدقاتنا الشريفة في ان تبرز مراسيمنا
الشريفة بكتب هذا المرسوم الشريف بتامين[4] القنصل والتجار عند وصولهم
الي الثغر المحروس للبيع والشرآ والاخذ والاعطآ ومعاملتهم بمعدلتنا الشريفة
ومضاعفة الوصية بهم والندآ[5] اليهم بالامان والاطمان والبيع والشرآ والاخذ

questa augusta ordinanza a chiunque sia per leggerla dei Luogotenenti, ispettori, giudici, commissari, agenti, mercatanti dell' augusto tesoro e preposti agli oficii (pubblici) nella piazza d' Alessandria, guardata (da Dio) — che il Sommo Iddio gli aiuti — facendo saper loro esser giunto a far omaggio alle auguste nostre porte l'ambasciatore di sua maestà l'illustre re, il magnanimo leone, il principe dei Fiorentini, (l'ambasciatore) onorando e magnifico, Bernardino Peruzzi, con lettere del suddetto suo committente, nelle quali si espone essere desiderio di esso (principe) di tenere mercato nella piazza d'Alessandria, guardata (da Dio), secondo l'usanza dei mercatanti Franchi d' altre (nazioni), e di mandare mercatanti ed un console che segga nella piazza, guardata (da Dio), con lo stipendio (da assegnarglisi), a somiglianza degli altri consoli. (Lo stesso ambasciatore) ha richieste le nostre auguste bontà, di spedire i nostri augusti comandi affinchè si stenda una augusta ordinanza che dia sicurtà al console ed a' mercatanti suddetti, venendo essi nella piazza guardata (da Dio), per vendere e comperare, accettare e donare; (prescriva) di trattarli con l'augusta giustizia (solita a questo governo); raccomandi caldamente che si prenda cura di essi;[d] faccia bandire in favor loro l'*aman* e la guarentigia e il (dritto di) vendere e comperare, di accettare e donare, secondo l' usanza

والاعطآ علي عادة امثالهم بحيث يكونوا امنين مطمئنين في انفسهم واموالهم
وان لا يطالب احد منهم عن احد ما لم يكن ضامنا او كفيلا واذا باعوا واشتروا
وقاموا بما يجب عليهم للدواوين الشريفة وقصدوا وسق ما يبتاعونه من
مراكبهم او بمراكب اختاروا وقصدوا العود من حيث اتوا فيمكنوا من
ذلك وان لا يوخذ منهم بضاعة غصبا الا برضاهم واذا انضاح[6] لهم مركب
من ريح عرضت لهم فيمكنوا من رحالهم[7] وبضايعهم اسوة امثالهم واذا
هلك احد منهم عن وصية فيعمل بمضمون وصيته واذا هلك عن غير وصية وترك
موجودا فيسلم موجوده لقنصلهم ما لم يكن وارثه حاضرا في جاري العادة في
ذلك فاجبناه الي ما سال فيه من ذلك ورسمنا بكتب هذا المرسوم الشريف
فيتقدم كل واقف عليه بثغر الاسكندرية ممن ذكر اعلا بتامين المذكورين
عند حضورهم للبيع والشرآ والاخذ والاعطآ في جاري العادة في ذلك ومستقر

---

degli altri (mercatanti Franchi), in guisa ch' eglino fossero assicurati e guarentiti nella persona e nell' avere; (e statuisca) che nessuno (dei detti mercatanti) sia perseguitato pel (debito) d' altro, quando non fosse mallevadore o procuratore (di quell' altro); ch' avendo essi venduto e comperato, con pagare il (dritto) dovuto alle auguste dogane, se vogliano poi caricare in lor navi o in altre a loro piacimento, le merci comperate, e tornare là donde siano venuti, ne abbiano abilità; che niuno possa prender loro alcuna merce con violenza, ma soltanto di loro (piena) volontà; che ove alcuna lor nave patisse infortunio [e] per caso di tempesta, potessero disporre di lor uomini [f] e merci, ad esempio degli altri (mercatanti Franchi); e che venendo a morte alcun di essi (Fiorentini), con testamento, si dia esecuzione al prescritto di quello; e quanto ai morti ab intestato, i quali lasciassero beni, la eredità sia consegnata al console di essi (Fiorentini) quante volte l'erede non si trovasse presente: e ciò secondo l' usanza che è in vigore a questo riguardo.

E noi assentendo cosiffatte domande, abbiamo prescritto che si stenda questa augusta ordinanza. La quale ingiugne a qualunque sia per leggerla degli (oficiali) nominati di sopra, (addetti) alla piazza d'Alessandria, guardata (da Dio) — di tenere protetti con l'*aman* i sopraddetti (Fiorentini) all' arrivo loro (in Alessandria, sì che possano) vendere e comperare, accettare e donare, secondo la usanza in vigore

القاعدة واجهار الندا [8] اليهم بالامان والاطمان والبيع والشرا والاخذ
والاعطا علي جاري العادة في ذلك ومستقر القاعدة قولا واحدا وامرا حازما
ومراسيمنا الشريفة توكد في ذلك غاية التاكيد فيحيط علمهم به والله تعالى
الموفق بمنه وكرمه [9]
ان شا الله تعالى
في رابع عشر من ربيع الاول المبارك سنة . . . [10] عشرة وتسع مائة
حسبا لمرسوم [11] الشريف فالحمد لله وحده وصلي الله علي نبيه محمد..... [12] تم

---

in questa materia, e la osservanza non interrotta. (Si prescrive altresì) di pubblicare in favor loro il bando dell' *aman* e della guarentigia, con (dritto di) vendere e comperare, accettare e donare, secondo l'usanza in questa materia e la osservanza non interrotta.

(Tuttociò si eseguisca) puntualmente e con zelo: e (questi) nostri augusti ordinamenti lo raccomandano (alle signorie loro) nel modo più efficace.

Tanto sappiano. Il Sommo Iddio (è) quegli che aiuta (le sue creature) con la sua bontà e generosità.

Se piaccia al Sommo Iddio (si termina il presente scritto),

Il quattordici del benedetto (mese di) Rebi' primo dell'anno novecento quindici (2 luglio 1509).

Conforme all' augusta ordinanza.

Lode a Dio unico; e benedica Iddio al suo profeta Maometto. . . . .[9] Fine.

XLVI.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وصلّى الله علي جميع النبين

كتـــاب مصالحة ومعاقدة ومسالمة ومعاهدة امضاها علي بركة الله وعونه وادرمهما[1] وانفذها بيمن الله وأحكمها الفـقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله ونصره والرسل[2] الجليل سقير بن فُجُّنـــالد[3] بن قوالندي وفقه الله لما يرضاه الرسول عن الارجباسقبه sic ببيشة والقناصلة بها العظمآ الجلـــة[4] الزعمآ وذوي الراي والمشورة واهل العقد والحل منهم وجميع من وراهم من خاصتهم وعامتهم ادام الله كرامتهم بتقواه الواصل في هذا التاريخ بكتابهم

Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Lode a Dio Signore dei mondi, ch' Egli benedica a tutti i profeti.

Scrittura dell'accordo, convenzione, pacificazione e pattuizione che assentono — con la benedizione e l'aiuto di Dio, e col (divino) favore di Lui, stringono, convalidano e fermano — l'illustrissimo *fakih*[a] Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — cui Dio aiuti e gli dia vittoria — e l'illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi, al quale Dio agevoli il (compimento delle opere) che a Lui siano accette — ambasciatore dell' arcivescovo di Pisa e dei possenti e illustri ottimati i consoli e i savii del consiglio,[b] i magistrati[c] e gli altri[d] notabili e popolani di essa (città), dei quali Iddio perpetui l'onoranza (accompagnata dal) suo (santo) timore.[e] (Il quale ambasciatore) or è qui giunto con una lettera di essi (reggitori del comune pisano) e con la traduzione di essa

وبترجمنه[5] في بلادهم المضمن انهم قلدوه في جميع امورهم واقـــاموه مقامهم
في محكم هذا السلم لهم وعليهم وانه يوثق[6] هذا الامر بين الجانبين ويكمله
علي اتمّ الغرّ بالوجهتين ان شاء الله تعا فعقد الفـقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق
ابن محمد بن علي ايده الله ونصره والرسل الجليل سقير بن فجنـــاله بن قولندي
عمن ذكر من اهل بيشة يسّرهم الله لمـــا يرضاه هذه المهادنة عن صفآ من
الضمائر والنيات ووفآ بالعهد والطويّات وعلي اعطآ عهود الله سبحانه ومواثيقه
في كل ما يتضمنه هذا الكتاب من العقود المرعِيَات[7] وعن اخلاص تَسّتَمِرُ[8] به
الصداقةُ مع ذلك وتـتصل وتصفوا برعيه الصحبة[9] وتتاكد ولا تـنفصل
والتزم الفقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله ونصره بهذه
المعاقدة للرسل الجليل سقير بن فجنـــاله بن قولندي ومرسليه المقدم ذكرهم
الارجبسقه sic والقناصلة وجميع اهل بيشة وفـقهم الله لتقواه الا يطرق احد

(nella lingua) di loro paesi: la quale lettera porta com' eglino abbiano incaricato esso ambasciatore di (trattare) tutti lor negozii e costituitolo plenipotenziario[f] per fermare la presente pace (con tutti) i diritti e doveri (che ne risultano), darne guarentigie[g] e ultimarla definitivamente[h] tra le due parti, a Dio piacendo.

Donde l' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — cui Dio aiuti e gli dia vittoria — e l' illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi, (stipulante) da parte dei suddetti Pisani — i quali Dio secondi al (compimento delle opere) che a Lui siano accette — hanno fermata la presente tregua con animo puro, (sgombro) di reticenze e disegni (sinistri: proponendosi veramente) di mandare ad effetto il trattato e (compiere) gli intendimenti (che lo dettano); facendosi a sancire con giuramento[i] tutti i buoni[j] patti contenuti in questo scritto; (ed operando entrambi) con quella schiettezza, per la quale dura e si mantiene insieme (con la pace) l' amistà, e, coltivata, diviene sincero, saldo e indissolubile consorzio.

Promette dunque l' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — cui Dio aiuti e gli dia vittoria — per la presente convenzione, all' illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi, ed ai suoi committenti ricordati di sopra, l' arcivescovo, i consoli e l' intero popolo di Pisa — i quali Dio agevoli a (penetrarsi del santo) suo timore — che nessuno dei

ممن في عمله من اهل الجزائر الاربع ميورقة ومنرقة ويابسة وفرمنتيرة بلادَ
بيشة واكنافها واوساطها واطرافها وجزائرها سردانية وقُرسِقة والبة
وابينوشة ومَنت اقرِشت وغرغُونة وجليه وقبريرة بشر(10) في بر ولا بحر ولا
يتعدي احد من رجالها وكُفاتها ومتصرفيها في القطائع وغزّانها على من ضمّته
بلادهم وحوته تلك النواحي والاقطار ولا يناله من الجزائر الاربع نكاية ولا
اضرار ومدينة لُكّة وعملها داخلةٌ في هذا الصلح ومعمولة على ما عمل عليه اهل
بيشة المذكورون فيما لهم وعليهم(11) وكذالك التزم الرسل الجليل سقير بن
فجناله بن قولندي المذكور عن مرسليه الارجبسقه والقناصلة واهل بيشة
خاصة وعامة واهل لكة وجميع من في عملها الا يضر احدٌ منهم ولا من
متصرفيهم وغزاتهم في القطائع وغيرها الجزائر الاربع ميورقة ومنرقة ويابسة
وفرمنتيرة ومن حوت من ساكنيها واشتملت عليه من اهلها وذويها في

suoi sudditi abitatori delle quattro isole, Maiorca, Minorca, Ivisa e Formentera, offenderà in alcun modo, in mare nè in terra, (lo Stato di) Pisa, città o contadi, (luoghi) interiori o confini, nè le isole ad essa (Pisa appartenenti, cioè): Sardegna, Corsica, Elba, Pianosa, Monte Cristo, Gorgona, Giglio e Capraia; e che nessuno degli uomini di esse (isole Baleari), nè i loro ausiliari,[k] nè le ciurme,[l] nè i combattenti di lor galee commetteranno atto ostile contro alcuna persona appartenente ai paesi di essi (Pisani) ed alle regioni e luoghi (nominati di sopra), nè alcuna (di queste persone) riceverà, da parte delle quattro isole (Baleari), ingiuria nè danno. La città di Lucca col suo Stato, entra nel presente accordo e va trattata nello stesso modo che i suddetti Pisani, tanto nei dritti quanto nei doveri (risultanti dall' accordo).

E similmente il suddetto illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi — da parte dei suoi committenti l' arcivescovo, i consoli e la gente di Pisa, notabili e popolani, i Lucchesi e tutti gli abitatori di quello Stato — promette che nessuno di loro, nè delle ciurme e combattenti di (loro) galee, nè d' altri (legni) offenderà con alcuna maniera d' ingiuria o danno, in terra nè in mare, le quattro isole, Maiorca, Minorca, Ivisa e Formentera, nè alcuno degli abitatori quivi accolti, nè del popolo ed ottimati[m] appartenenti[n] a quelle.

بر ولا بحر بوجه من وجوه اذاية ولا ضر التزما ذلك كله في عقد هذه المسالمة
من اعمالهما سوآ وتعادلا في ربطه وادرامه[12] محاذة واستوآ والزم الرسل المذكور
ذلك كله من سَمَّي ممن ارسله بمقـتضي ما اسندوا اليه وعقدوا له وقلدوه في
كتابهم الواصل من قبلهم صحبته وارتضوا فعله في ذلك وعمله ومما التزمه
للفقيه الاجل ابي ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله ونصره الرسلُ الجليل
سقير بن فجنـاله بن قولندي وفقه الله لتـقواه ووقع الارتباط عليه والزمه
مرسليه المذكورين الا يعمروا في ضرر احدِ هذه الجزائر الاربع المذكورة
بانفسهم ولا بعون يعينوا به احدا من اعدائها عليهما لا بقول ولا بفعل ولا
بنفس ولا بمال والتزم الفقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله
ونصره للرسل سقير المذكور ولمرسليه من ذلك مثل ما التزمه الرسل المذكور

Entrambi i (contraenti) hanno reciprocamente promesso tutto questo nello stipulare la presente pacificazione per le province dei due (Stati) e sono venuti a conchiudere e confermare questa (stipulazione) con perfetta uguaglianza di condizioni d' ambo le parti.(o) Il detto ambasciatore ha reso obbligatorio tutto ciò pei suoi committenti da lui nominati, secondo l' incarico datogli e l' oficio commessogli(p) con la lettera ch' egli recava di loro parte, (nella quale dichiararono) che avrebbero accettato ogni suo fatto ed opera in questo (negozio).

Tra le (condizioni) che l' illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi — che Dio lo agevoli a (penetrarsi del santo) suo timore — ha promesse all' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Dio lo aiuti e gli dia vittoria — condizioni su le quali si rimase d' accordo e ch' egli rese obbligatorie pei suddetti suoi committenti, è ch' eglino non armino(q) (legni) a danno di alcuna di queste quattro isole sopra nominate; (e ciò nè direttamente) da loro stessi, nè dando aiuto con parole nè con fatti, con uomini nè con danaro, ad alcun nemico di dette (quattro isole, che intendesse) a danno di quelle. E l' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Dio lo aiuti e gli dia vittoria — ha promessa su questo particolare, al detto ambasciatore Sigiero ed ai suoi committenti, la medesima (condizione)

الا يضرهم ولا يُعين عليهم بنفس ولا مال ومما اتـــفـــقا عليه وارتبط الرسل
المذكور سقير بن فجناله بن قولندي يسره الله لمـــا يرضاه عنه وعن مرسليه
المذكورين اليه انه من سافر من اهل بلادهم في مراكب اعدآ هذه الجزائر
الاربع حرسها الله المضرّين بها انه متي تمكن منهم ان يجرَوّا مجري اعدائها
وكذلك التزم لهم الفـــقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن على ايده الله
ونصره انه متي عطب لهم جفن في هذه الجزائر الاربع الا يعترضوا في شيء
ممـــا اخرجه لهم البحر ورمي به الي البر ومتي ذهبوا الي اكرآ علي اخراج ما في
البحر فذلك مباح لهم ان شاء الله تعا وجعل الفقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق
ابن محمد بن علي ايده الله ونصره والرسل الجليل سقير بن فجنـــاله بن قولندي
العاقد على الارجبسقه والقناصلة وجميع اهل بيشة ولكة المذكورين يسرهم الله

stipulata da costui, (cioè) ch' egli non offenderà essi (Pisani e Lucchesi), nè darà (altrui) aiuto contro di loro, con uomini nè con danaro.

Tra le cose convenute da entrambi, e fermate (specialmente) dal detto ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi — al quale Dio agevoli (il compimento delle opere) che a Lui sieno accette — (fermate) a nome suo proprio e dei detti suoi committenti, è che qualunque abitatore dei paesi loro, imbarcato su navi che appartengano ai nemici di queste quattro isole — che Dio le custodisca — mossi (effettivamente) a danno (r) delle isole medesime, ove sia preso, venga trattato come i nemici delle quattro isole.

Inoltre, l' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Dio lo aiuti e gli dia vittoria — ha promesso ai medesimi (Pisani e Lucchesi) che quante volte alcun legno loro faccia naufragio in queste quattro isole, non saranno impediti (i padroni di ricuperare) tuttociò che il mare ne metta fuori e gitti a terra; e che, volendo essi (padroni) prendere a nolo (uomini e barche) per cavar fuori ciò (che rimanga) in acqua, il possano liberamente, a Dio piacendo. L' illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Iddio lo aiuti e gli dia vittoria — e l' illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi, stipulante per l' arcivescovo, i consoli e il popol tutto di Pisa e di Lucca, sopradetti — i quali Dio secondi al (compimento delle opere) che a

لما يرضاه هذا الصلح المذكور ماجزا [13] عن كل ما يضر بالجانبين او يُوجهُ [14]
مكروها الي الفريقين في الجزائر الاربع وبلاد بيشة ولكة المذكورة وضرب
الفقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله ونصره والرسل
المذكور سقير بن فجناله عن مرسليه المذكورين يسرهم الله لما يرضاه
لهذه المهادنة المعقودة والمعاقدة المشدودة اجلاً من عشرة اعوام وستة اشهر
اولهما تاريخ هذا الكتاب وهو الليل sic تسع عشر من شهر صفر الموافق لاول
يوم من شهر يونيه بالعجمي من سنة ثمانين وخمس ماية تمهيدًا للعقد وشدًّا
للعهد واعطي الفقيه الاجل ابو ابرهيم اسحق بن محمد بن علي ايده الله ونصره
والرسل الجليل سقير بن فجناله بن قولندي وفقه الله لتقواه عمن عقد عليه
وارتبط عنه اليه صَفْقَة ايمانهما وعهدًا لله سبحانه بالوفآ علي ذلك والجري فيه

Lui sieno accette — hanno statuito che il presente accordo (comprenda il reciproco) divieto,[s] nelle quattro isole (Baleari) e nei paesi suddetti di Pisa e Lucca, di qualunque (atto), il quale potesse nuocere ad (alcuna) delle due parti, o recare ingiuria ad alcuno dei due Stati.

L'illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Dio lo aiuti e gli dia vittoria — e il detto ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, da parte dei suoi committenti nominati di sopra — i quali Dio secondi al (compimento delle opere) che a Lui sieno accette — hanno assegnato alla presente tregua convenuta e ferma convenzione, un termine di dieci anni e sei mesi, da contarsi dalla data della presente scrittura, ch'è la notte diciannovesima del mese di Sefer, corrispondente al primo giorno del mese di giugno, secondo il (calendario) *agemi*,[t] dell'anno cinquecento ottanta (1184), (nel qual termine) avrà corso e vigore il patto fermato.[u]

L'illustrissimo *fakih* Abu-Ibrahim-Ishak-ibn-Mohammed-ibn-Ali — che Dio lo aiuti e gli dia vittoria — e l'illustre ambasciatore Sigiero, figlio di Guccionello, figlio di Gualandi — che Dio lo agevoli a (penetrarsi del santo) suo timore — rappresentante di chi lo deputava e costituiva (in detto suo oficio), son venuti entrambi al batter destra a destra, giurando innanzi a Dio — ch'Ei sia lodato — di compiere tutto ciò, osservarlo nel modo più egregio, ed attenersi, con animi

علي احد المسالك وانهم ملتزمون لما في هذا الكتاب بنفوس خالصة الغيب من الارتياب واشهدوا الله سبحـانه وهو اكرم الشاهدين علي ما تضمنه هذا العقد باعظم المواثيق في كل ملة ودين ان الامر يجري في هذه المصالحة علي الوفآ والمناصحة وعلي اتمّه واحسنه سريرة واعدله واكرمه سيرة ومن نكث فانما ينكث علي نفسه ودينه والله الحاكم علي ما نقول وهو علي جميع ذلك شهيد وباجرائه علي الطريقة المُثلي كفيل ومن حاد عن السبيل فيه فآخذٌ منه ممل[15] والحمد لله رب العلمين sic والكتاب نسخان[16] فيه مصلح ابي[17] صح ومصلح الرسل صح وفيه مصلح يونيه صح بحمد الله وفيه لحق فيما لهم وعليهم[18] صح بحمد الله

الامر كله لله جل وعز

Carta rex Magiorica dño Sigeri.

Pax regis Maioricæ, quam adduxit Sigerus Ughicionelli Gualandi, nel 1185.

---

sgombri d'ogni sospetto, a quanto (hanno fermato) in questa scrittura. Ed hanno chiamato a testimone di ciò che si contiene nel presente atto Iddio, ch'è l'Ottimo tra i testimoni; (obbligandosi) coi più sacri vincoli (che si conoscano) in qualsivoglia credenza o religione, (a far che) il presente accordo sia compiutamente e lealmente osservato, con le intenzioni più larghe e benigne, e con gli atti più conformi a giustizia e generosità. Chi violerà (questo accordo), violerà la propria religione e (tradirà) l'anima sua propria. Sia giudice Iddio di quanto noi diciamo; Egli, testimone di tutti questi (patti); Egli, mallevadore della loro pienissima osservanza: a chi devierà in questo dal (dritto) sentiero, Ei darà gastigo esemplare.[v]

Lode a Dio signore dei mondi. Della (presente) scrittura (si son fatte) due copie. Quivi il nome[x] di mio padre va bene; il nome dello ambasciatore va bene; e la voce *junio* va bene; siane lode a Dio. Vi ha una postilla,[y] (cioè le parole): "Tanto nei dritti quanto nei doveri," e va bene; siane lode a Dio. Regge ogni cosa Iddio glorioso e possente.[z]

SERIE SECONDA.

VERSIONI LATINE E ITALIANE

CONTEMPORANEE.

I.

[In nomine] Domini nostri Ihesu Christi Dei eterni. Anno ab incarn[atione eius millesimo] centesymo quimqualeximo, mense ienuarii XVI,[1] indictione XII. Cartulam pacis fir[matam] ex ultraque parte ligatam facio ego rex Valencie Aboadelle Machomet Abensat,[2] quem Deus salvet, cum Pisanorum legato, nomine Uberto de Botacia, et alius Pisanis, silicis presbitero Albertus. . . . . Dietaiuti filius Savini, Ricardo filio Moro, ... orta filio . . . . . do, Guido Bononi P. . . . . ac Pernardino Alisc. . . . . Perlaxi ac Bucentino filio Bruni et Gandulfo filio Enrici, is qui veneris cum Uberto legato in simul, ab odie usque ad decem annos; tali vero ordine. Quod mei homines. . . . . . aufendere a monte qui vocatur [Tinioso] usque ad montem qui vocabatur Corvus, in terra neque in mari, neque innisula Sardinea, neque in Corsica, neque in Gilio, nec in [Iann]uti, neque in Monte Christo, nec in Planosa, neque inn Elba, nec in Capraria, neque in Gorgona, et in homnibus locis in terra sive in mari ubi Pisanos illocumque *(sic)* homines inveneris, averes et personas salvas facere debent. Et si causu omni hominibus Pise aufenderunt in personas sive in censu, et consules Pise mihi literes miserint, usque ad XL dies restituere debeo. Et si forte aliquod lignum Pisanorum in mea terra naufrangium contigeris, totum hoc quod in terra sanum veneris, averes atque personas salvas esse debent. Et si quid Pisanorum alliquam obfensyonem in mea feceris, ego namque et unum allius, ubicumque sit, secundum mea lege iudicare debeo. Et ne drictum neque quimtam quam mea terra dabant, deinde dare non debent. Et si quid extraneus negociator cuillis *(sic)* in mea terra veneris, personas eiusque res salvas esse debent, excepto drictum quinte tributare debent. Et sy onus alliquid personarum sive mercium in mea terra fecerint, sene ullo dricto deberis portare ubicumque voluerit. Et si captivos in mea terra redimerint, aus liberi erunt, sine ullo dricto extraere debent. Et illi quidem similiter conventum mihi abent, quod ab ac odie usque ad decem annos quod in mea terra neque in mari nullo modo aufendere debent; et homni homines ubicumque invenerint in mari sive in terra

probe aus longe, in terra guerre sive in terra pacis, averes et personas salvas facere debent; et si fortem siquid Pisanorum michi aus meis hominibus aufenderit, donec meos consules litem viderint, usque ad XL dies opfensionem restorare debent.

Ego namque rex Valencie Boadelle Machomet Abensat anc suprascriptam pacem manum suprascripto legato Pisanorum nomine Uberto, cartulam a consulato Pisis ad faciendam pacem . . . duxit cum hominibus pisanis tam maioribus quam minoribus, et similiter negociatoribus, pacem sine fraude, in presencia suprascripto bonorum hominum Pise firma et ligatam promicto adque confirmo et facio. Preterea, legatus. . . . . cum supra nominatus Pise cuopus *(sic)* deprecaverunt me ut in Valencia et in Denia eis fondacum aut bancum dare: quod promicto me libere daturum. Insuper rogaverunt, ut tredecim captivos quod galeas Murscie a Cartagenie captos abebant, eis rederem: quos eis tributos abeo. Deus curator hominum reorum, qui cognoxit homnia, inter regem Valencie Aboabdelle Machomet Abensat, quem Deus salves, et Pisanos de hac pace firmata et ligata testis fias.

Hanc pacem et hanc cartulam fuis factam et firmatam medie quadralexime Saracinorum (15 Ramadhan 543 = 27 genn. 1149).

II.

In nomine Domini, miserator et misericordiosissimus. Illud dominium quod Deus semper dedit nostro regno, silicet sanctissimo domino nostro Profete, nunc omnimodo maius ac magnum exaltavit et confirmavit in tempore dominii Sasimi Daferi,[1] qui pro sua magna nobilitate condonat illis qui contra eum magnam malitiam facere presumserunt. Et hoc est pro pulcra dispositione nobilissimi *Aiudali*[2] *Elseidt Elegel Elevadal Emir Elgius Seif Eliselef Naseer Elimen que fel codat Elmuselemin Eoediduat Elmumenin Ebulfadal Elaabes Eldaferi sedec Allaou beou Elolin Eoe Emtaan Betul Beca Iou Emir Elmumenin Eodein codra tenu Eoe alequemeni,*[3] qui pro sua magna scientia omnes actus in bonum convertit. Quando legatus vester, qui vocatur Raynerius Botacius, filius . . . . . ,[4] venit nostre presentie, attulit nobis duas cartulas ex parte archiepiscopi Villanus et consulibus et comitibus maioribus civitatis Pise. Et notificastis nobis de mercatoribus vestris et fratribus et parentibus vestris, quos ita mictebatis nobis, sicut mictit filius patri, quod in preterito anno fuerunt distenti et districti, et ex suis multa amiserunt: et hoc non fuit conveniens facere tam magno regno, qui maiorem nominationem habet omnibus regnis qui sunt in mundo. Et mandastis nobis hunc legatum propter has causas, que facte fuerunt ut sit factum bona voluntas, nec umquam illam *(sic)*, scilicet nuncium vestrum, mandastis nisi in magnis rebus; et ille sensu suo omnia pacificat, et illum in galeam mandastis. quod nunquam fuit usum nuncium vestrum venire, nisi in nave; et mandastis nobis rogando ut omnes sua necessitates cito expleremus, et vobis eum citius remicteremus. Et dicxistis quod aliquis vestrum mercatorum in terra nostra non veniret, donec nuncius vester ad vos rediret; et dicxistis in literis vestris ut quicquid ille vester legatus stabilierit et pactu suo confirmaverit, omnes conceditis sua stabilitione. Et nos legato vestro naravimus, quod illud damnum quod de mercatoribus vestris nobis mandastis, non fuit verum: sed intelligite veritatem. Quando nos audivimus de mercatoribus vestris *(sic)* Alexandrinis, qui cum essent

in una nave cum vestris, cum fiducia surrexerunt; vestri eos omnes cum magna traditione occiderunt, et dixerunt illis quoniam pirate Francorum erant in mare ante eos, et hac de causa fecerunt eos descendere in sentinas, et inde eos unum post unum eiecerunt, et ita eos occiderunt; et omnia, silicet uxores et natos et possibilia omnia, sibi sumserunt. Et lex bene iubet, ut omnes illi qui hanc iniuriam fecerunt, simul cum parentibus illorum bene deberent esse capti secundum dicretum quod est inter nos et vos; et nos debuissemus illos detinere, silicet vestros mercatores qui erant in patria nostra, donec misisetis nobis omnes illos qui hoc malum fecerunt, et censum et familiam illorum quos occiderunt; et illis quos nos recedere reliquimus hoc pactum nobis fecerunt, ut illi irent in patriam nostram *(sic)*, et illos qui hoc malum fecerunt, caperent et nobis conducerent cum censu et familia illorum qui mortui erant. Et nuncius vester nobis narravit, quod multi vestrorum civium apud nos tenebantur captivi. Et nos hanc responsionem illi fecimus, ut omnes illi quot nos tenemus cum Francis eos cepimus simul cum eis belligerantes, et in terra illorum deferunt eis aiutorium et necessaria. Et illud scriptum quod est inter nos et vos precipit, ut si nos invenire poterimus Pisanos et Francos in una nave, ita habeantur Pisani sicuti et Franci. Et ex his verbis fuerunt multa verba inter nos et legatum vestrum. Et post omnia, legatus vester concessit nobis ut quicquid ipse stabiliet pactu aut confirmaverit, et quicquid super se acceperit omnis Pise concedit, sicuti in litteris quas nobis attulit ex parte vestra est scriptum. Et isti qui sunt cum legato hoc concesserunt, silicet Enricus filius Guidonis Caradonna, et Sacerdos filius Balduinus,[5] et Ugo filius Moretti; et fiduciam et amicitiam rectam firmiter tenuerint, et pura mente sine ullo ingenio, et sine ulla falsitate; et servare eos omnes qui sunt de regno nostro, ubicumque inveneritis, cum fiducia et benevolentia. Et non faciunt aliquod pactum cum Francis, nec cum aliis, unde regnum nostrum possit offendi neque in terra neque in mari, neque in civitatibus nostris que supra mare sunt; neque ullum bellum commiscent cum aliquo nostro exercitu, neque soli neque mixti cum aliis; nec aliquis vestrorum mercatorum secum adduxerit aliquem ex Francis Surie in patriam nostram eos sciente in similitudine mercatorum. Et non debetis offendere nostrum regnum per nullam magnam promissionem, quam aliqua gens vobis debeat facere, neque Christiani neque Saraceni; nec unquam vos exietis ab amicitia nostri regni, neque exietis ex amicitia vestra *(sic)* nec nostri regni. Et illos Pisanos quos in galeas malefactorum, et in naves bellantes reperiemus, erunt capti et interfecti. Et cavete vos ne amplius tale factum[6] sicuti fuit illud factum quod de Saracenis fecistis in naves. Et si forte hoc evenerit, ut aliquis vester hoc simile faciat, illos malefactores nostro regno debetis presentare, ubicumque prius nostros

dispositos invenire poteritis, cum omni censu quod male depredaverunt. Et nuntius vester hoc a nobis rogavit, ut si aliquod malefactorum evenerit, indutie sibi per unum annum tantum dentur, et debet esse emendatum infra annum. Si autem emendatum non fuerit, omnes Pisani, qui de terra vestra ad nos venerint, sint capti, et omnis facultas eorum et iustitias, si utriusque modo habuistis. Ita nunc concedimus in Alexandria de auro et argento et omni vestro mercato, et fundicum vestrum de Alexandria habitare vobis facimus. Et quodcumque mercatum habueritis, ex quo rectitudo duane traditum fuerit, ubicumque in nostro regno portare illud volueritis, portate; et si in patriam vestram illud reportare volueritis, hoc vobis concedimus, nisi ferrum et ligna et picem: hac de causa, quod istas tres res duana nostra emit sicuti valet in illa hora. Et si aliquis vestrum in patria nostra mortuus fuerit, si aliquis suorum parentum secum fuerit, censum suum ei liberabimus; et si non fuerit, trademus illum sociis suis quos scire poterimus maiores et sapientiores, et ab eo literas ex omni accipiemus. Et Raynerius Bottacius, legatus vester, nobis rogavit ut in istis literis, quas inter nos et vos scripsimus propter institutionem pacis, omnia que modo vobis reliquimus in litteris similiter scriberemus. Et sunt illa que nunc vobis nominamus: consuetudo, bastasus et parate et terra; nullam iustitiam inde dabitis. Et de vasulis cum quibus trahitis naves ad terram, et similiter quando eas in mare remictitis,[7] et hoc quod requistis de calcas,[8] quod navis qui prior venerit primus vendat, hoc vobis concessimus. Et similiter de mercato quod vendunt in duana debent esse pacati in omni die sabati: et hoc vobis convenimus. Et in Babillonia[9] damus fundicum, et diricturam argenti vobis laxamus. Et Raynerius legatus vester rogavit nobis ut aliquis Pisanorum pergeret ad Sepulcrum in navibus non malefactorum, et esset captus a nostro stolo, quando littere vestre ad nos venerint, nos eos vobis liberavimus et censum eorum, et mercatores vestros concedimus venire in Babillonia quandocumque voluerint. Et mercatores vestri debent esse honorati et custoditi in regno nostro, et mercatum illorum esset proficuum ex quo non habeat aliquod impedimentum nec ullam in regno nostro. . . . Et legatus vester Raynerius spopondit pro se et pro omni communi Pise perquiret illos malefactores Pisanorum, qui gentem nostram in nave occiderunt. Et si illos invenire non poteritis, de hoc exietis quod iustitia iubet, silicet et facultatibus et familia illorum et sanguinem[10] illorum qui interfecti fuerunt. Et secundum hec scripta, legatus vester Raynerius Bottaccius, filius. . . . ., et qui cum eo in cartula sunt nominati, iuravit pro se et pro omni communi Pise, secundum hoc quod fuit scriptum in cartula quam ex parte Pise nobis presentavit: nam ibi fuit scriptum, ut quicquid ipse faceret aut disponeret aut super se summeret, omnis

Pise concedit et confirmat. Et hoc est sacramentum in presentia altare Dei; et iuravit per crucem lignum Domini et per quatuor Evangelia, et coram illis qui ibi fuerunt, silicet patriarci et episcopi et presbiteri, et quorum nomina sunt in hac cartula: et hoc sacramentum debet esse sine ingenio et ulla fallacia. Hoc est illud sacramentum: Per Deum qui est trinus et unus, qui fecit celum et terram, et per Filium, qui semper est et fuit verbum Dei, Dominus Ihesus Christus filius beate Marie Virginis, qui iudicat vivos et mortuos, quem omnes prophete predicaverunt; et per nativitatem suam et per batismum suum, quando fuit batizatus a sancto Iohanne; et per passionem suam, et per resurectionem et ascensionem suam, et quando veniet iudicare seculum; et per quatuor Evangelistas et per sanctam Mariam Virginem, et per omnes virtutes celorum, et per sanctum Iohannem Batistam, et per omnes martires et per omnes sanctos Dei: Ego Raynerius Botaccius, et qui mecum sunt nominati in cartula, hoc sacramentum facimus pro nobis et pro archiepiscopo et consulibus, et pro omni comuni Pise, et pro omnibus maioribus et minoribus civitatis. Et hoc nos firmiter ac pura mente et honeste iuramus. Hoc quod est discretum[11] in cartula, tenebimus sine fallacia et sine ingenio, et veraciter omni tempore tenebimus; nec unquam ex hoc discretum aliquam rem frangemus. Et hora qua hoc discretum frangemus, in Deum credulitatem non habebimus. Et si hoc bene non tenebimus, in Dominum Ihesum Christum non speramus, neque in legem suam, neque tenemus in illo nulla credulitatem; et sit noster dictum sicuti iudaico populo, et simus sicuti Iudas qui Deum tradidit, et simus ex illis qui ad sinistram Dei erunt, quando dicet: Ite, maledicti, in ignem eternum. Et erimus sicuti qui adorant ydolas, et erimus separati a Patre et Filio et Spiritu Sancto, et a sancto Petro apostolo, et a XII apostolis, qui Spiritu Sancto repleti fuerunt. Et erimus separati ab illo dicto quod dixit beato Petro apostolo: Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in celis. Et simus iterum divisi a verbis beati Pauli, et iterum simus divisi a CCCX et octo patres qui fuerunt a Niquia, et X omnibus patriarcis ortodoxis. Et sint dicta nostra, sicuti dicta Seuris[12] maistris Iacobitarum et maistri Nestor et Nestorius, et heucaristia, quam accipimus, sit nobis ignis in corpore; et non habebimus credulitatem quod comunicatio sit corpus et sanguis Domini nostri Ihesu Christi; nec credimus quod ipse surrexit a mortuis, neque ascendit ad celos. Nec oratio, nec ieiunium quod nos facimus, ad Deum acceptabile non sit, sed diabolo, et sit consorx nostra cum diabolo et cum ydolis. Et quod Deus nullam remissionem a nobis non habeat; nec super nos nec super filios nostros sit aliqua benedictio Dei; et simus excomunicati et separati a Deo omni tempore si hoc frangerimus, et

simus positi in ignem eternum, et nunquam Deus peccata nostra nobis conmictat, nec bonum ovium habeamus, nec a Deo, nec a Ihesu Christo, nec a lege sua. Et hoc sacramentum, quod iuravit nobis Raynerius Botacius legatus vester, non fuit factum nisi bona voluntate illorum, qui in ista cartula sunt nominati; hac de causa, quod omnes Pisani, tam maiores quam et minores, hoc sacramentum quod isti sua bona voluntate fecerunt, illi concedunt et libenter tenebunt, quoniam omnes Pisani hoc sacramentum fieri iusserunt, et illi firmiter tenebunt sacramentum quod isti iuraverunt. Et fecerunt hoc iusiurandum, secundum hoc quod est scriptum in hac cartula; et fuit factum hoc sacramentum quoram patriarcis et episcopis et sacerdotibus bona voluntate legati. Et qui cum illo sunt, et omnes Pisani sua bona voluntate hoc concedunt.

Nos, qui sumus nominati

Filius Bernardi Raynerius,
Presbiter Arigus filius Guidi,
Ugo Moretti,

Intelleximus hoc quod fuit scriptum in carta ista; et hoc super nos manulevavimus, et ego presbiter Villanus scripsi pro his tribus nominatis et pro me.

III.

Multas magnas preces [1] ex illis rebus multum convenit, ut eum deprecarem pro magna nobilitate quam ipse habet in se pro ipse malefactis, quo gens vestra nuper fecit, et ipse precepit michi ut vobis responsionem scribere ex omnibus rebus que scripta fuerunt in cartula que ad me venit in hoc quo michi in vestris scriptis mandastis, laudando bonitatem et nobilitatem meam. Et hoc scio et cognosco quia verum est et pro bona voluntate quam in me habetis et dixistis, et hac de causa cognosco quia in vestro amore et in nostra benivolentia permanere vultis; et Deus scit quod ego valde amo et amicitiam vestram, et hoc semper tenebo dum Deus michi vitam dederit, et hanc potestatem tenebo, et vos bonas amicitias tenueritis, sicut vestri boni antecessores nuper tenuerunt. Et si aliquis vestrum alienam notitiam in se habuerit, hoc defrangite et casticate, et ita in amicitia nostra vos continete sicut nuper antecessores vestri continuerunt se. Et hoc quod dixistis, quod diligit pacem super omnia, et omnes homines qui sunt in mundo hoc cognoscunt qui sensum habent, et vestrum sanctissimum regnum super omnes alias gentes hoc cognoscit et facit, et est valde turpedo omni qui hoc cognoscit et ore proferre et factis facere non vult. Et de hoc quod dixistis, quod semper diligitis et vos vestrum *(sic)* regnum, hoc certissime scimus, nec unquam adiuvastis alienam gentem nec vestram, nec alia qui nobis contraria facere disposuerunt; et hoc facere debetis ut hac semper ex vobis cognoscimus, et de hac causa melius est vobis. Et hoc bene scitis quia istud regnum est maius omnibus regnis Saracenorum, et dictior et fortior gente et omni que necessaria sunt. Et omnis gens qui est in mundo, nobis invidiam fert de nostra fortitudine, et semper dedit nobis Deus victoriam super omnes inimicos nostros, et illos qui nostrum bonum non cognoscunt, retributionem malam Deus illis facit, et illi sunt fortunati qui in nostra bona voluntate permaneat. Et hoc vobis notum facimus, quod semper et vos et mercatores vestros honoravimus in nostrum regnum, et censum illorum valde custodivimus, et semper honoravimus vestros

mercatores, et semper octinuimus *(sic)* inter nos et vos; nec ex consuctudinibus vestris aliena ofendimus, nec magnam neque parvam; et in lege vestra estis in Alexandriam sicut vultis, et ita estis honorati in terra nostra, sicuti et in vestra: et bene debetis cognoscere et tenere amorem vestri regni et nostrum. quia ex longo tempore magnum proficuum ex eo suscepisti. Et de hoc quod nobis mandastis de mercatoribus et de parentibus vestris, quando in terra nostra fuerunt, et vos eos nobis mandastis sicuti filius a patre, et hoc non fuit actum ut hoc eveniret, et sicut evenit modo intelligite; et hoc responsionem et est cognitum in omni mundo quod omnis gens debet et in ea maneret. Et hoc est illud quod magis proficuum erit in die Iudicii; et Deus exaltat illos qui hoc tenuerunt, et disperdit illos qui hoc non tenent. Et vos certissime sitis, quod nos semper firmiter tenuimus illud stabilitum quod fuit inter nos; et vos bene scitis quia magnas derecturas ex longo tempore vobis reliquimus; et bene scitis quia magis diricturas capimus a Saracenis et a Grecis, quam a vobis. Hoc bene cognoscitis, et semper vos plus quam aliam gentem diliximus et servavimus, nec unquam malum fecimus alicui vestre genti, neque magne neque parve. Notum vobis facimus, quod quando nos audivimus illam magnam traditionem quam mercatores vestri fecerunt nostri, cum essent nostri mercatores secum in unam navem alixandrina, quoniam eos omnes ingenio occiderunt, et censum illorum sumpserunt, et per clamorem enim, quem[2] parentes illorum qui interfecti fuerunt. nos retinuimus vestros mercatores, sicuti audistis, et eis iussimus ut vobis nuntiarent ut illos qui hoc malum fecerunt nobis, intrent, et omnem censum qui erat in nave et illorum qui interfecti fuerunt; et qui nostram proclamationem non habebant hac de causa, eos liberavimus, nec ullum damgnum ac nos *(sic)* acceperunt. Et iterum, cum patientia hoc a vobis requirimus pro amicitia quam in vobis habemus et semper tenere cupimus, sicuti consuetum est inter vos et nos, secundum hoc quo lex nostra iubet. Hac de causa hoc fecimus sicuti audistis, ut itaque certissime sitis de iniuriandum *(sic)* quod vos nobis fecistis antiquo tempore: quoniam unum vestrum legatum pro omnibus iuravit pacem, que fuit inter nos et vos, ut ubicumque mercatores nostri essent vobiscum, aut in mare aut in terra, vos eos et censum illorum servaretis, nec ullam iniuriam a vobis accepissent. Et iurastis in pace vestra, ut si quis hanc pacem frangeret, ut esset sicuti Iudas. qui Deum tradidit; et duistis *(sic)* iterum in pace, ut ille qui pacem frangeret, esset positus inter illos qui erunt ad sinixtram partem in iudicio Dei, cum ipse dixerit: Ite, maledicti, in ignem eternum; et ipse qui pacem frangeret sit ligatus a beato Petro, sicuti Deus dedit ei potestatem quemcumque ligaverit super terram erit ligatum et in celis, et quencunque solverit super terram erit ligatum[3] et in

celis. Et iurastis quod si hanc pacem frangeretis, credulitas vestra non esset in Patrem et Filium et Spiritum Sanctum; et qui hoc relinquisset, esset dimersus in ignem eternum, et faciem Dei nunquam videbit qui hoc frangit, et qui boni fecerit non proficit anime sue. Et bene debetis eos qui hoc malum fecerunt, capere et nobis mandare, et censum nostre gentis, pro amicitia que est inter nos et vos; et faciemus ex eis quod lex nostra iubet. Ihesus Christus nunquam iuxit ut aliquis traditionem faceret. Ad hoc verba quas vobis mandamus intelligite et facite, quoniam hoc ante quam vos requissemus facere debuissetis. Et in toto mundo resonat hec traditio quod vestri fecerunt. Et nos iterum permanemus in amicitia, que est inter nos et vos, sicuti semper fuit melius ad melius. Et mercatores vestri nunc et omni tempore, quando in terram nostram venerint, honorati et servati erunt et securi sine aliqua dubitatione, secundum consuetudinem nostram que est inter nos et vos, unquam per nos non erit fracta, et Deus hoc cognoscit. Nunc vobis notum facimus de vestro nobili legato, silicet Raynerio Botacius, pro amore vestro ottime recepimus et honoravimus et servavimus, et multa bona illi fecimus; et fecimus ei secundum quod fuit consuetudo facere aliis nuntiis, et requisitione sua illud quod convenit fecimus ei. Et iterum vobis notificamus, quod iustitiam illam, quam ex longo tempore vobis reliquimus, adhuc tenemus; nec aliquid amplius vobis imposuimus; et est turpe, quoniam vos aliam in novam consuetudinem requiritis. Et iterum vobis notum facimus, de otimo balsamo quod requisistis, ampullam unam nuntio vestro tradidimus; et de hoc quod questis fuistis de vestris mercatoribus, vendere in duana qui primus venerit, primus venderit. Et similiter de hoc, quo proclamationem fecistis de besanciis de duana de hoc quod vendebatis, quia ordinati [4] accipiebant a vobis duodecim ex omni centenario besancios; et similiter de vestro fundico Alexandrie ut esset actum; et similiter, ut habuissetis in Babillonie [5] unum fundacum per vos, hoc vobis secundum vestram voluntatem fecimus, et regali precepto exivit ut ex hoc esset vobis scripta cartula; et hanc cartulam nuntio vestro tradidimus, ut sit lecta coram omnibus ordinatis Alexandrie. Et est preceptum in cartula, ut si aliquis ex ordinatis Alexandrie hoc amplius fecerit, persona eius destruatur. Et de bastasiis et vasulis conparatis, de quibus conquesti fuistis, hoc vobis donavimus, et preceptum nostrum exivit ut hoc vobis firmiter teneatur. Et gentem vestram, silicet Pisanos, quod a nobis requisistis in cartulis vestris, hos omnes sumsimus cum Francis illorum qui pergebant in Suria. Et sumsimus illos bellando cum Francis nostris inimicis, et iterum vestras implevimus preces, et forfactos illorum reliquimus pro amore quod nostro regno tenetis. Et hoc exivit iussum nostrum ut nomina illorum quos petebatis fuissent inquisiti: invenimus novem qui erant

mortui; ex aliis decem, dixerunt quod Genuenses erant, nec erant Pisani; et tres alii Avidalus[6] sumpsit secum, et impensus est eis multa bona, et sunt ex militibus nostris; et alios tredecim, quorum nec nomina nec personas invenire potuimus, fuerunt multum inquisiti. Et illos quos invenimus, qui dixerunt se esse Pisanos, fuerunt xxv, et illos tradidimus legato vestro Raynerio, qui supra est nominatus in cartula, ut ipse eos vestre presentie conducat cum magnis forefactis illorum, quoniam ipsi exierunt ex pactu genti illorum quod erat inter nos et illos, et legatus vester iuravit nobis, et illi et qui cum eo sunt nominati in cartulis quas scripsimus inter nos et vos ad institutionem pacis. Et iuraverunt per semetipsos et pro omni commune Pise, quod omnis communis Pise debet hoc sacramentum firmiter observare. Illud sacramentum quod est scriptum in cartulis in litteris saracenis et in latinis, hac de causa nos scripsimus hic, quia in illis cartulis est scriptum. Et hoc quod vobis fecimus, non fecimus nisi propter anticam amicitiam que erat inter vos et nos, et ex vestra requisitione fecimus vobis tantum, quod nunquam volumus facere aliam gente, quod nos basamum[7] tantum dericturas alias gente. Et nos certissime scimus quod vos amicitiam nostram firmiter tenebitis; et amplius tale factum non facietis, sicut fuit illud factum quando mercatores nostros tradidistis; et omnes illos debetis observare qui nostra proclamatione habuerit quod de nave gens vestra fecerunt. Et de nostra amicitia semper est vobis melius. Et nos hoc pactum quod vobis fecimus semper tenebimus, Deo annuente, omni tempore cum bona voluntate. Tantum quantum vos pactum quod est stabilitum inter nos et vos, firmiter tenebitis, erit amicitia sancte inter nos et vos stabilita. Hoc intelligente[8] et servate, Deo annuente. Et hec fuit scripta indulquaade mense, ne *(sic)* annis XLVIII, d. Hec fuit scripta in mense februario (1154) et dies XVII.[9] Gratia sit Deo soli; et gratia Dei super avum nostrum Muaamet nostro profeta.

Aspbon Alla Eouneem eloquil.[10]

IV.

In nomine Dei, miserator et misericordiosissimus. Istam nostram literam mictemus vobis de curia nostra tibi arciepiscopi Villano et consules Pise, ut Deus vos perseverare in bonis factis et in bonis operibus. Nam Deus nos valavit[1] in terra, et concessit nobis dominium super multas gentes, et proiecimus ex dominio nostro omnes res iniquas, et per enses nostras proiecimus a nobis omnes nostros contrarios, et exaltavimus sanctissimum genus ubi gentes nostre confidunt, et destruximus illos qui sancto generi noquerunt; nam ego ad hoc me elevavi ut Abes[2] et filio eius et perditos socios suos, et illos omnes qui eum desiderabant, destruximus, et eradimus omnem gentem illius a nobis, et retribuimus eum retributionem magne traditionis, et fecimus eos fugere in multis locis, et cito eos disperdimus. Hac de causa, Mulene dominus noster *Elimem Elfeus Benaser Ille*,[3] Emir Elmumenin, benedictio Dei super illum, et super benedictis patribus suis, et super filios quos generare debet; hac de causa concessit michi completum donum, et concessit michi potestatem super magnos et super parvos, et concesit mihi omne negocium sui regni, et dedit mihi potestatem extra lectum[4] suum. Et dreximus magnum regnum melius quam esse potest, et renovavimus et omnem magnitudinem antiquis bonis usus, et hec quo vimus[5] omnem consuetudinem, et per gratia Dei evenit omnis nostra voluntas, et sumus elevati super omnes nostros inimicos, et custodit amicos suos et omnes qui amicitiam ipsius tenent. Et conventos quod concessimus et fecimus vobis, firmiter tenemus et in hec permanemus; et estis in omnes vestros usus, et in omnes iustitias quas reliquimus vobis; et pro amore quem in vobis cognovimus. estis aput nos in nostro regno custoditi. Et cognosimus vos esse fideles nostri regni sanctissimi, et ex longo tempore semper servistis illud. Et quando lator vestre cartule ad nos venit, renovavimus ut sitis apud nos custoditi, et preceptum nostrum exivi dispostum nostris qui sunt in Alexandrie, quam Deus custodiat, et in aliis partibus, ut sitis custoditi et honorati, et sitis in omnibus vestris bonis

voluntatibus semper sitis custoditi et honorati, et ut sitis detenti secundum quod scriptum est in cartulis vestris quas a nobis habetis, ut per hoc periuste sitis detenti; et ulla res ex hoc non sit minuata, nec multum nec parum. Et hoc usus vester est semper, et ita semper eritis detenti in quantum vos eritis in amicitia nostri regni, et servabitis et honorabitis et custodieritis omnes qui ex nostra parte erunt; et in hoc permaneatis, ut amicitiam nostram habebatis. Et octo homines liberavimus latori cartule vestre de gente vestra, quos habebatis captivos, pro petitione vestra. Et hec sunt nomina illorum: Bello filio Andrea, Villan filio Petro. Manfredo filio Leo, Obert filio Martin, Matteo filio Benedicti, Geoan filio Dominico. Giordan filio Ponzo, Carofol filio Heldebrando. Et dedimus ei ad opus ecclesie unam ampulam balsamo bono et puro pro vestro amore, et nostrum regnum obtinuit vobis quicquid vobis convenimus. Et ideo vos bene debetis servare omnes consuetudines quas nobis spopondistis; et est scriptum inter nos et vos, ut iuramentum quod fuit factum Raynerius Bottaccius et sociis eius, et per omnem gentem Pise de forfatto quod fuit duane, de illis qui gentem vestram[6] occiderunt, et requiratis eos, quia non potest esse ut inter non veniunt, et unquam non erimus ut eos non requiramus omni tempore, et unquam non condonavimus traditionem illorum. Et hoc facite et intelligite, Deo annuente. Et cartula ista fuit scripta martii in die xx (1155?). Benedictio Dei sit super avum nostrum Muahacmet, Prophetam nostrum, et super filiis suis parentis Dei benedictione.

Men el seidt Elegen Emelbe Elsabat naser Eleme quesef e lo omme omir elgiun seif elesselem ieoar elenin quefel quodat elmunselemin Ecedi dua elmumemin Ebulaanrat Toleib eliexiei setemulene emir elmumenin sdolocoot Alla Aleib.[7]

Tibi archiepiscopi Villanus et consulibus Pisanorum civitatis conducat vos in bonis operibus.
In bona opera, nam hoc sciatis ut mox, quod a me presentate fuerunt, continuo accepi.

V.

In nomine Domini, miserator et misericordiosissimus. Archiepiscopi Villanus et consulibus Pise et omnes maiores civitatis, tribuat vos Deus in bonis intellectis et in bonis operibus. Fuit presentata presentie nostre cartula enim vestra.[1] Et omnia que fuerunt scripta intelleximus, et de hoc quot nos multiplicastis in salutatione vestra, et nos simili modo vos salutamus et similiter amicitiam vestram multiplicamus; et de hoc quod nobis laudastis et estis letis de nostris diebus, hac de causa vos magis diligimus propter bonum intellectum quot erga nos habetis; et omnes gentes cognoscunt hoc. Et de hoc quot dicxistis, quot Deus desponet omnes res et dividit omnia sicut vult; nam ipse confirmavit amicitiam inter nos et vos, et adhuc confirmat; et exinde crescit lucrum et omnia bona, et proicit omnia nefanda; et omnes sapientes debent hoc scire. Et nos semper confirmamus vestram amicitiam. Et de hoc quod dixistis, quod vos vultis retinere anticam amicitiam quam regni predecessores nostri fecerunt, omnibus nostris diebus illam duplicamus, et illam semper crescimus, et semper continebimus vos omnes bonas consuetudines, et hoc tenebimus omni vestra voluntate, et hoc tenebimus vobis veraciter. Et omnes illos qui veniunt de gente vestra, qui in nostra terra honore illos multiplicamus et personas custodimus, et censum illorum servamus et avimus eum in mercatis illorum unde bene lucrantur in totam voluntatem illorum unde multum lucrantur; et semper iubemus ut bene habeant et de necessitate quot dicxistis quod gens vestra patitur de nostras pirates et de nostros omines. Quando nostrum estolum ecxiit, eum imperamus ut non tangant aliquem vestra gente, nec aliquam contrariam illis faciant nec damnum, et ut caveant se nec faciant eis nisi bonum, et ut sint custoditi sicuti gens nostra, et facient eis onorem sicuti genti nostre, et nemo ex nostris hominibus tangant vestros

homines, illos qui veniunt ex nostra terra ac redeunt, illos qui pergunt in viam mercatorum in viam bonam. Et gens nostra non capit nisi Francos Surie, illos qui sunt nostri inimici evidenter, et sunt cogniti gentem nostram belligerantes, et noster ecxercitus semper in terram illorum et quantum inveniunt ex nagio [2] illorum confundunt et capiunt gentes illorum; et aliam gentem non capiunt, nisi illam. Nemo potest nos ex hac causa inculpare, et omnis sapiens debet nos ex hoc laudare; amicis nostris proficimus, et inimicis nostris nocemus, et hanc causam nemo nostrum homines non potest transire. Et bene imperavimus eum, ut gentem vestram semper custodiant et semper honorati, et nostra bona custodia sit super vos omnes; et hoc semper iubebimus. Et de hoc quod dicxistis de Abdelquafi [3] de nave ve de Scilia,[4] hoc non est verum, nec fuit nostro imperio nec nostra voluntate Abdelquafi introivit in cursu, postea quando stoleo Scilie robavit Tennese,[5] ut introitu nostro, quando nos eramus intenti cuntra illos, qui impediunt lex nostro ac proiciandum voluntatem illorum a nobis. Postea ipse intravit in cursu ut iret recte in Scilie capere gentem illorum; et nesciunt ut aliquis genti vestre esset ibi, et imperavimus eis ut semper custodiat gentem vestram. Et de hoc quod dicxisti quod mistis *(sic)* legatum vestrum ad dirigendas vestras negociis. Omnes vestri negocii sunt erga nos bene stales *(sic)*, et fortiter istis honorati et custoditi, et omnes vestros actus facimus et sine dubio, et honorem fecimus legato vestro pro vestro honore et loquelam ipsius au [6] et locuti ei fuimus, et voluntatem ipsius fecimus. Et de captivis quod dicxistis qui erant ex vestra gente, nos aliquem capimus nisi cum Francis Surie nostris inimicis qui dicti et facti sunt unam *(sic)*, et ita belligerant contra nos, sicuti illi in terris eorum et in manibus illorum; et hec rogatione vestra fecimus, et eos vobis liberavimus in manus vestro legato. Et sunt nomina illorum: Bandinus, Villanus, Guido, Pandolfo, Calderino, Passarino, Ubertello, Erigo, Pitello, Girardo, Ugucione, Pandolfo, Alberto, Anselmo, Gerardino, Guillelmoto, Gerardo, Bernadaccio, Carbonero, Robuloto.

Et de balsamo quod questi fuistis pro vestra eclesia, pro vestro amore una ampulla bona et munda; et de hoc quod nobis rogastis ut mercatores vestros fuisset custoditi, qui in patriam nostram veniunt, de que *(sic)* vendunt in nostra duana, que spedicati in omni bato *(sic)*, et fuissetis portati secundum petitione Rainerio Boteno [7] literis nostris scripsimus vobis ad nostris ordinatis [8] in Alexandrie, sicut cartulis a nostris antiquis fuissetis custoditi; et liberavimus literis legatum vestrum Eldebrando, et honorem illi fecimus pro vestro amore, et omnium suum servicium fecimus, et de suis mercatis nostram iustitiam dimisimus illi tantum quod erat. Et de hoc intelligite et facite, si Deus placet. Ista carta scripta fuit in

dies febrario II (1156?). Gratia et benedictio Dei sit super sanctum Profeta nostro Mohaammet.

Men elseid elegel elmelec elsalet naser Eleime que fel elome emir Elgius sef elisselen oiar ele nen que fel quo dat elmes selemin oed iduate elmitmonin ebilharat Taleio Elfeisi fece mulene Emir elmumenin. Benedicio Dei sit super illo.

Tibi arciepiscopi Villanus et consulibus Pisc, tribuat vos Deus in bonis intellectis.

VI.

Archiepiscopo Pisanorum, [reverendo patri et domino], Corsice et Sardinie primati atque vicario, et universis [consiliariis].... Pisanorum populi, tam minoribus quam maioribus, Abdella, filius Abdellaxis, filii Abdellahac, filii Boccarasen, rex Tunithi, salutem et honorem, et ut gratia Dei super vos descendat et in vobis permaneat.

In nomine Dei, qui est pius et misericors, gratias omnipotenti Deo, qui totius mundi est firmamentum et qui regit ac gubernat omnia que in cœlo et infra cœlum et sub cœli rotunditate persistunt.

Quoniam placuit magnæ Sapientiæ Vestræ visitare me, verum et purum amicum vestrum, per sapientes et gloriosas litteras vestras, quas michi transmisistis per Maimonem, filium quondam Guilielmi, legatum illustrem vestrum, virum multa prudentia et probitate repletum, et cui propter sapientiam quæ in eo est, civitatum et regum negotia perdigne convenit administrare, gaudio magno et inenarrabili sum repletus. Quas litteras, tum honore et magnificentia vestra, tum dilectione quam in eundem legatum vestrum habeo, mihi karissimum cum maximo amore et honoris plenitudine suscepi; collaudans immensam sapientiam vestram quod talem virum ad me mittere diiudicastis, qui sapienter et indefesso studio de omnibus quæ in ipsa cartula continebantur, et de aliis quæ ad communem vestræ civitatis honorem spectabant, michi sicut sapiens homo ac providus obtulit petitiones. Et quia proprium est amicorum suorum negotiorum status et ordines velle suis amicis notum facere, idcirco vobis, sicut veris amicis meis quos pre ceteris mundi christiani diligo, notum fieri volo quod liberavit me et totam terram meam liberator omnium Deus de manibus Massemuttorum, et concessit michi gratia Creatoris victoriam super eos; in qua multis de illis occisis, reliqua illorum innumerabilis multitudo in fugam conversa est. In eo equidem, viri potentissimi, quod de galea babillonitica michi significando mandastis, hoc vobis in veritate respondere propono. Galea siquidem illa cum ad partes meas pervenit, illud quod

de vestris hominibus accidit nondum perfecerat. Si enim post commissum maleficium, terram meam forte applicuisset cum vestris hominibus, et damnum ab ea commissum modo quolibet cognovissem, hoc revera sciatis quod pro illorum redemptione de meis utique dedissem thesauris, et ad civitatem vestram illos liberos direxissem. Si vero prescivissem illam, cum ad terram meam pervenit, quod Pisanos offendere disposuisset, de manibus et potestate mea nullatenus esset egressa. Ideoque manifestum sit vobis, me securitatem fecisse iamdicto legato vestro pro vobis, quod nulla galearum undecunque advenerit aut fuerit, admodo in regno meo recipietur, nisi securitatem firmam fecerit in qua teneatur se Pisanorum neminem offensuram. Preterea, dirictura illa quæ consuevit in terra mea dari, videlicet per singulos saccos giomellas quinque, in tantum est diminuta, quod non dabitur inde ulterius ultra id quod pugno quater poterit comprehendi. Id etiam quod de mercibus illis quæ vendi non poterant, mea curia recipi solita fuerat, videlicet de decem unum, penitus ablatum et a nobis recissum esse cognoscite. De alumine quoque, pro cuius cantare triginta et octo miliarenses dabantur et tertia, nichil inde ammodo a Pisanis hominibus auferetur. Insuper, Sapientiam Vestram scire volo, me firmum et securum pro vobis fecisse Moimonem probabilem legatum vestrum, quod si Pisanorum aliquis, vel qui se Pisanum esse profiteatur, me tamen id cognoscente per litteras Pisanorum publicas, aut per bonos homines civitatis Pisane, ad terrarum mearum aliquam partem captivus quocumque modo pervenerit; illum si sine redemptione habere potero, recuperabo; alioquin, ipsum meo pretio redimam, et redemptum Pisas liberum et absolutum remittam. Illud idem convenit michi idem legatus vester versa vice vos observaturos. Hæc omnia cum iam dicto legato vestro firmavi rata et inviolabilia a me perpetuo conservanda, et ut ante conspectum vestrum et multitudinis vestræ presentiam publice recitentur desidero.

Scripta est in mense iunio,[1] anno a Macchumet quingentesimo quinquaginta et duobus (1157).

De Tunithi, per Maimonem perducta.

VII.

In nomine Domini, pius et misericors.

Hoc est exenplum de conventu quod fecit rex Babbillonie, idest Saladinus, ad comunem Pise per manus Aldeprandi, qui fuit interpres illo messaticus consulis Pisanensis. Ista sunt signa quod rex Saladinus fecit ad similitudinem.

In gratia Dei me confido.

Ista sunt signa translatata, et fuit observata mea precepta, sicut lictera mea testificant. Ego rex Saladinus ita dico, et toto meo regno firmissime teneat, et caveant omnes meo regno ne deficiant mea precepta, sed omnes teneant sicut carta mea testificant, sed omnes meo convencto firmissime guardatu et tenutu, et mea carta sit firma in manibus Pisanis. Et interpres illo, quando ego rex Saladinus feci hanc cartam et hoc conventum, anni Domini nostri Ihesu Christi MC septuaginta quatuor,[1] et a Propheta eorum Macomettus anni DLX novem, quando venit ad nostra curia, que est magna et mirabilis et iusticialis, Aldeprandus miles, messaticus magnus, consul Pisanensis, aduxit secum litteras de eorum consulatu; et verbo de ore eius audivimus, et nos congnovimus in litteras suas et in verbo eius, quod illi desiderabant habere amorem nostrum, et nos obedire et precepta nostra, et venire in terra nostra sicut consuetudinem antea habebant. Et nos congnovimus per litteras et per verba, quod audivimus ab illo messatico, quod ille venit per consulis et per totam communem Pise, et lingua eius lingua eorum, et manus eius manus eorum, et quodcumque ego rex Saladinus faceret cum eo, omnia factum fiet. Et postquam congnovimus quod ille venit per totam comune et per consulis, coram omnibus in curia fecimus eum venire, et inquirimus eum pro qua causa miserunt eum consulis et totam comunem; et quid nobis querit, ut nos possimus respondere eis talem verbum, ut fiat nobis honor, et illorum pariter, et pacem et amorem fiat nobis et illis. Et ille respondit tali verba, qualis nos dicimus vobis, et responsum qualem nos dedimus eis. Et firmavimus ista omnia per cartam quod illi debebant habere in

manibus, et illa carta fuisset testes inter nobis et illi, et per omnia credita de conventiones quod nos habemus cum illis. Et si aliquid defecisset, ego rex Saladinus ab illis et illis ad me, nos debemus revertere ad testem cartam propter longa tempora quod honores non retinet in corde: et ista sunt causa casa *(sic)* quod placuit querere messaticus per lo comune propter mercatores qui in terra nostra veniunt et adducunt merces, qui dedent *(sic)* dare derictum, et per preces quod nobis fecerunt de omnes res, quas aducunt que ad curia se faciunt, illi non debent vendere, ad aliam curia debent emere. Et de ista omnia, quod est lignum et ferrum et pice, solebant de centinario lib. XVIIII f., propter preces quod nobis fecerunt, constituimus eos ad lib. X pro centenario, et grana XX pro centenario, nec plus nec minus; et alias merces quod se vendent in duana, debent dare derictum sicut antea fuit. Et super hec debemus eius facere amorem, et debemus guardare causas eorum magnas et parvas; et facere debemus eis pacare omnia eorum pecunia cum bene et cum amore; et ad nullus servientem duane non debent dare aliquid, nec ad magnus servientem nec ad parvus; et nullum tortum non debent habere nec recipere, et nulla eorum merces non se debent expretiare ut minus se venderet. Et quando facient rationem de navis eorum et de alia eorum causa, non debent eis superponere aliquid, nisi quod iustum est; et non debent eos alicuius extorbare de factis eorum unde damnum patiant. Et quando veniunt in tempore collandi, non debent retinere nec velas, nec timones, nec nulla causa de navis eorum; et non debent aprehendere aliquid nec guardianus de duana, nec circatores, nec illi qui cum varca servunt, nisi quod dixerunt antiqui mercatores christiani vel duna *(sic)* quod dixerit per fideles guarantitia. Et de hoc quod illi me preces fecerunt, de cantaru qui erat superfluum, ego donavi eos propter preces messatico, et propter quod de nobis laudes fecissent quia in terra nostra magnam iusticiam habemus et facimus. Et fecerunt nobis preces, ut nos vecissemus eos emendare fundico propter eorum causa, ut salva fuissent et persone eorum. Et similiter fecerunt nobis preces de banio, et nos dedimus eum, et duana debebat omnia pacare pro eos; et in die quando illi ad lavandum issent, nullus extraneus debet ire, et nullum superfluum habere. Et ecclesia, que sunt nobis et nos dedimus, eam habere sicut antea habebant; et quando ad ecclesiam issent, nullam molestiam debent habere, neque per viam, nec intra ecclesiam; et intra ecclesia nulla res debet esse ut verba Dei non possint audire, sicut lex eorum est; et illi possint habere et tenere eorum lex, sicut Dei precepta et lex eorum continet. Et fecerunt nobis preces, quod illi volebant habere in fundico eorum stateram unam ad suas necessarias faciendas, ut illi possint vendere et emere cum ea; et ita concedimus eis, propter quod nos scimus quia

mercatore nec vendunt nec emunt sine iustitiam. Et si ille emunt in aliquam partem aliquam rem, et ad sua statera minuit aliquid; precepta mea ita est ut omnia restaurantur et iusticiam firmissimam habeantur. Et clamaverunt se, quod omnes quod curiam accipiebant, superfluum accipiebant; et minuabant mercatoribus, et merces eorum vilissime tenebant, et sine iusticia tractabantur, et non faciunt esse placabiles sicut iusticia est. Et nos audivimus clamorem eorum, et fecimus iussa talis, ut omnes merces quod nostras accipiebat, quantumcumque valebat deberet acciperet, et non deberet aliquid minueret. Et omnes res quod camera nostra debet accipere, antequam accipiat, debet esse apretiatum, sic ut mercatores clamare se non possent, et libenter donet quod iustum est. Et si nostri baiuli volunt canbiare aliquid cum mercatoribus, per voluntatem mercatores debet esse. Et factum habeo preceptum meis baiulis antea et postea, ut nulla causa de mercatoribus non debet aprehendere, nisi per voluntatem eorum, et non debet facere talem causam cum mercatores, quod possent retineri; et clamorem facere non possunt, nec possent dicere causas eorum invilata esset, ut illi non possent se clamare de tortum quod illi factum fuisset, nec separare se possunt turbati. Et iussum meum firmissimum factum habeo, ut illi debent esser tractati per magnam iusticiam in preterito et in presente atque futuro. Et inposuerunt nobis preces, ut naves eorum traerent ad terram; et nos inquirimus duana quod deberet; et duana testificabant et unaqueque nave deberet dare lib. II ad traendum navis, et lib. II ad varandum,. et lib. IIII per timones. Audivimus preces eorum et omnia dimisimus eis, propter quod nos sciebamus quod agrius esset, propter alia expensa quod faciebant; et ista dona non dedimus alia gente nisi eis. Et fecerunt clamorem de merces eorum quod mercatores emebant ab illi, quod ante videbant et portabant ad domos eorum, et postea reducebant, aliquando faciebant ut damnum haberet, aliquando ut merces eorum minuassent de pretio, ista faciunt post habent guardata et viduta; et sic faciunt iste biscosse. Quando nos audivimus eorum clamorem, et nos fecimus precepta ad baiuli nostri, ut merces mercatoribus vendidisset, alialis *(sic)* hominibus et ad talis hominibus ut tortum non haberet; et fecimus tali precepto ad illi qui tenet nostram legem ut Christianus et Saracenus in unum modum maneret in iusticiam, sic Christianus quomodo Saracenus. Et fecerunt clamorem de naves eorum circare per circatores et per servientes, quod querebant tali costumi quod non solebant essere, et duana non se meliorabat tantum quantum se peiorabat per istos homines mercatores. Fecimus precepta ad mustellis[2] et ad latestimonia[3] et ad lumeru[4] et al liarcariu[5] et ad lunadaru[6] et ad luamare,[7] ut illi non essent consentientes ut nullus christianus tortum patiat, sicut illi potestatem

habebunt, et curia nostra blasimata non fiet, et mercatores non se expavescant propter mali costumi. Et fecerunt nobis preces ut qualiscumque homo de eorum gente in terra nostra obiisset in toto nostro regno, et lassasset aliquam pecuniam aut merces, ut sotii eorum aprehenderet, et ad parentes eorum deferret omnia in terra eorum; et illi qui aprehendunt causa illa debet scribere litteras, et facere securitatem ut daret omnia ad parentes eorum. Omnia hec concedimus eis, quia lex nostra sic precepit et iustitia est ut ita fiet. Et fecerunt nobis preces de nostro storio, que per mare que solebat facere eis contraria, et contrariabat iter eorum et preliabant eos. Audivimus preces eorum, et fecimus precepta comitibus nostris et admirator galearum, ut ad naves eorum unquam arma levasset, nec contraria eis fecisset, sed salvasset et custodissent melius quam possent. Et fecerunt nobis preces de auro et argento, quod referunt in terra nostra tota, ut non dedissent eos derictum ad intrandum, sed postquam emunt merces eorum ad exiendum, dedissent derictum, sicut consuetudo est. Ubi nos audivimus tota eorum preces, et cognovimus quod illi volebant habere amorem nostrum, et volebant nobis dare amorem eorum et obedire nostra precepta, sic dimissimus eis omne malum et omnem discordiam quod ab antea fuit. Et sic feci preceptum per totam nostram terram et ad omnes nostri baiuli, ut ubi illi vidissent nostras litteras vel audissent, bene et optime osservassent; et si quis prevaricasset aliquid, persona et res eorum ad mercedem curie fuisset. Ubi hec omnia fuit, illi promiserunt et conventionem fecerunt, ut fideliter et diligenter totum nostrum regnum et salvare per mare et per terram et palam et secretum, et non debet adiuvare nullus hominem contra nostrum regnum, nec civitas, nec castellum, nec in Orientem nec in Occidentem damnum facere. Et non debet menare nec portare, nec per mare nec per terram, nullum hominem ad nostrum regnum damnum habere; et non debet venire cum nullum hominem propter nostram terram damnum habere et sedium facere; et non debet nocere nullum mercatorem saracenum, nec tradere, nec gannare, nec de pecunia; et si nullus saracenus cum illis processerit, debet guardare et salvare sicut persone eorum; et non debet liberare eos ad nullum malum hominem. Et habemus in convento ut ducerent in nostro regno quicquid necessarium, idest arme et ferru et ligna et pice, et omnes res quod in eorum terra est, per merces quod solunt ducere in terra nostra. Et in tali modo positum et stabilitum est conventum nostrum illis et illorum convenctum nobis, ideo ut fuissent totum completum amorem nostrum et pacem inter nobis et illis. Et si illi fallunt de isto convento, aut de parte conventi illi fallunt, et de sacramento fallunt ubi illi credunt, et isto stabilimento habeant disfacto, et isto pacto, perdunt fidem et lieltatem. Ubi isti conventi fuerint stabiliti, fuerunt lecti ante messatico. Et

bene intellexit et placuit et levavit guarantes quia placuit eis, et portavit secum contraliteram scripta, et aduxit guarentitia ab archiepiscopo et a presbitero quia placuit eis.[8] Et venit ista guarentitia in Babillonia quindecim dies de mense qui vocatur saracenile Safar (25 settembre 1173).

Et de hoc fuit testes Marcus patriarcha de Alexandria et de Babillonia et de Nubia et de Saba,[9] et Michael episcopo della Barbacana, et Homodei presbiter priori de Cairo; et scripsit litteras Bulcaira[10] filius presbiter Homodei.

VIII.

In nomine Dei, qui est misericors et miserator. Magnus et iustus et victoriosus et gubernator Saracenorum, lumen legum, rex militie Saracenorum. Salaadin fidelis elmire Elmomim. Sententiam, quam mando vobis consulibus et veteranis Pise, quod Deus manuteneat vos in via recta, de affidamento et allocamento, et de amore vestro retinendo, reservando, scripture que est inter nos et vos de pace et allocamento que ordinavimus inter nos et vos et scripta est, quia custodimus bene, nos abstinere ab offensis, ne discordia inter nos et vos oriatur. Ideo mandamus vobis hanc cartam, notum faciendo vobis de Ruggerone Ianuensi, qui fuit in terra Egiptus, cui noster frater carissimus, Scensedin[1] nomine, idest sol regni, princeps bellantium, dedit cantarios ducentos viginti quinque de allumine ut ipsum venderet in terra Christianorum, et emeret ei inde quasdam res sibi necessarias, quoniam dictus Ruggeronus semper fuit fidelis dicti fratris mei. Dictum itaque nobis fuit, quod venit sanus in Provinciam, quem et eius socios due vestre galee ceperunt, et eos Pisas duxerunt. Quod postquam vobis cognitum fuit, vos, sicut sapientes homines, ipsum allumen cepistis, et in loco securo separatim posuistis ut inde veritatem cognosceretis. Quod nos laudamus, quia sicut sapientes homines fecistis. Unde vobis dicimus in veritatem, quod dictum allumen iam dicti fratris nostri est, et dictus Ruggeronus fidelissimus est dicti fratris nostri. Quoniam noster est iste Ruggeronus, necesse est ut ipsum et eius socios liberetis, et allumen totum ei reddatis, ut ipsum vendat, et res fratri nostro necessarias, sicut in precepto habet, inde emat; et de hoc vos taliter portetis, ut vestri homines ad nos venientes honorentur a nobis et salventur, et nulla discordia inter nos et vos inde possit oriri, et non portetis vos taliter de hoc facto, ut homines vestros detineamus et eis res suas auferamus. Mandamus vobis hanc cartam per missum nostrum Achagium Optimen,[2] qui est honoratus inter nos et cognitus et pernimium dilectus; et ideo rogamus vos ut ipsum amore nostro honoretis et honorifice recipiatis, et per eum taliter nobis respondeatis, ut amicitiam vestram retinere valeamus. Scripta est hec carta in mense novembris anni DLX (DLXIX?) a Macumet (1173?).

IX.

In nomine Dei, qui est pius et misericors. Omar filius Sceneste,[1] elmire Elmomim, fidelis Saladin. Nuntio vobis consulibus et capitaneis pisanis, ut Deus det vobis vitam et salutem in veritate, et ex bona fide vobis dico quia nos manutenemus vestros homines et vestros mercatores, qui sepius ad partes Egiptus veniunt. Ideo, quando nos audivimus de facto quod contigit Ruggeroni, quod ipse fuit captus et adlumen fratris domini nostri ei fuit ablatum, multum doluimus, quia videmini fecisse talem rem, que sit principium dissensionis oriende inter dominum meum et vos. Ideo statim cogitavimus et ordinavimus tollere hominibus vestris in restauratione dicti alluminis tantum, unde damnum totum dicti fratris domini nostri bene recompensaretur. Quocirca, honestius fore duximus salvare iustitiam et rationem et firmamentum pacis que inter dominium nostrum et vos vertitur. Mandamus igitur vobis requirendo prefatum alumen, ut ipsum totum dicto Ruggeroni reddatis ut ipsum vendat, et, sicut habet in mandatis, res necessarias fratri domini mei inde ei emat: et hoc sine omni mora et dilatione faciatis. Quod quidem si non feceritis, quia vos estis principium mali, res omnes dicti fratris domini nostri recuperabimus ab hominibus vestris, et peccatum super vos et super filios vestros, et non super nos, erit. Presentium vero litterarum lator est Acacius nomine Optimen,[2] noster amicus, carus et acceptus nobis et domino nostro, quem vobis commendamus, ut ipsum amore nostro honoretis et benigne pertractetis; et sic vos inde rogamus ut dignum meritum hominibus vestris inde reddere possimus. Scripta fuit hec carta mense novembris anni DLX (DLXIX?) a Machumet (1173?).

X.

In nomine Dei, qui est pius et misericors et miserator. Magnus et iustus dominus rex regum et rector Saracenorum, illustratio totius mundi et lumen legis Iosep,[1] vivificator regni elmire Elamomim.[2] Carta archiepiscopi Pisanorum et consulum et comitum et veteranorum vestrorum venit ad nos, et vidimus eam et perlegimus translatam a lingua vestra in linguam arabicam, cum qua lingua arabica Deus mandavit Prophetam suum, dominum omnium prophetarum. Dicimus vobis de eo quod dixistis in ea carta, quod tenetis pacem et securitatem et firmam constantiam. Bene videmus et cognoscimus quod verum est, et de eo quod nos rogastis ut mercatores vestros venientes ad terram nostram manuteneremus et salvaremus per ea tempora per que inter nos habitaverint, et postquam a terra nostra se separaverint; hec omnia suprascripta vobis dedimus et concessimus, ante quam nostre presentie vestra carta foret representata. Et ea omnia que in iam dicta vestra pagina fuerunt scripta, aperte vidimus et legimus, et insuper ea omnia que vester legatus nobis sua lingua aperuit, plenarie intelleximus, et responsum ei in veritate per singula reddidimus, sicut legatus vester suo ore clarius vobis poterit intimare. Apertius namque per suam linguam, quam per cartam nostram veritatem poteritis cognoscere. Sicut enim ei fidem adhibuistis de his que ad nos pro vobis vester legatus attulit, sic eidem fidem adhibeo super his que vobis ei deferenda commisi. Sciatis preterea in veritate, quod omnia vestra negotia firma tenemus. Et precipimus domino stoli nostro et domino nostre duane, quod homines vestros in personis et rebus salvent et manuteneant; et precepimus ut homines vestri secure veniant ad nos vendendo et emendo ea de quibus poterunt lucrari. Et cum venerint ad nos, deferant secum ea in quibus lucrum erit; veluti ferrum, lignamen et picem, que pro viliori pretio apud vos inveniuntur, et in terra nostra carius venduntur: et hoc erit vobis pro magno lucro, et nobis reputabimus pro maximo servitio. Hec omnia bene intelligatis et faciatis. Scriptum est hoc in mense Aragiappo,[3] anno quingesimo septuagesimo secundo a Maumet (gennaio 1177).

XI.

Salvocondocto del Mucametto, che Dio canta sopra lui, et delli suoi profeti et delle sue genti, et sopra tutti quelli che li credono. Abbiamo ricevute vostre lettere dello arciveschovo et delli antiani, che Dio dia salvamento et gratia, et gratia delli nostri profeti,[1] Rodolfo Castrato, che Dio mantegna, et abbiamogli facto honore; questo ambasciadore per vostro amore gl'abbiamo fatto honore, perchè è venuto da voi, et abbiamo acconcio lo suo servigio, et abbiamolo spacciato, et abbiamo per lui allo admiraglio di Alexandria, che Dio mantegna, scritto delle domande sue delle masseritie delli mercanti, per dare alli mercanti sue ragioni vanteggiate dall'altre degl'altri mercanti, et spacciamento dello suo comandamento et delle cose che domanda, et salva la sua chiesa in Alexandria, et la casa della sua fede. Et abbiamogli facta scrittura et comandamento patente per tutta nostra signoria, et al capitano delle nostre galee de'Mori victoriosi,[2] per salvamento de'vostri compagnoni et delli vostri mercanti, come venne così vada, et venendo per venire et tornare et andando. Et abbiamo facte queste cose forti,[3] che stieno salvi andando et venendo, et così abbiamo comandato al nostro capitano delle galee che ubidischano questo comandamento. Delle cose che voi domandate per li schiavi, che gli antiani dicono che le nostre galee hanno presi: mai nostre galee non hanno presi huomini di pace: le nostre galee piglano huomini che hanno guerra con noi; et huomini che hanno pace con noi non possono piglare, et non possono fare questo senza comandamento, et non può sciogliere fuori del comandamento del soldano grande, che Dio mantengha[4] sopra delli suoi nimici et di quelli che desiderano male al soldano. Et lo nostro soldano grande, victorioso, fede del mondo et delli Saraini, soldano delli Mori, che Dio mantengha la sua possanza, et ha comandato per tutto lo suo regno, se staranno al Cayro gli schiavi pisani, noi gli licentieremo et lasceremo loro et tutte le loro cose, et saremo loro aiutorio, et faremo sapere a'Pisani per nostre lettere come sta la sua cagione. Et voi tutti sarete nostri amici: et per questa cosa sia la

verità,[5] credete et tenete così, et fortificato, se Dio volesse, egl' è così come abbiamo scripto. Et abbiamo scripto alli sedici giorni del mese di Ranvano,[6] nell' anno de' Saraini V^c^LXXIIII (15 febbraio 1179).

Gratia di Dio solo, et Dio canta sopra del nostro Maumetto.

Dallo re giusto et victorioso, victorioso delli cittadini fedeli, spada della fede del mondo,[7] soldano di tutti gli exerciti delli Saraini, che Dio dia la sua victoria, allo arciveschovo di Pisa, agli antiani di Pisa.

XII.

In nomine Dei, qui est pius, misericors et miserator. Rex iustus[1] et victoriosus, conservator et spada legis Saracenorum,[2] princeps militie Saracenorum, Bubeccher Maccumata, filius Iob, fidelis elmire Elmomim Persitani,[3] archiepiscopo Pisanorum et consulibus et veteranibus *(sic)* omnibus mandat ut Deus eos manuteneat in fide et via recta. Carta vestri archiepiscopi et consulum pervenit ad nos, representata nobis per manum vestri missatici Bulgarini,[4] quem elegistis et mandastis nobis, et dixistis ipsum esse nobilem et sapientem virum; quem ante presentiam nostram et iuxta nos venire fecimus, et audivimus et intelleximus eius missaticiam, et honorem ei fecimus. Et his omnibus que nobis aperuit, mentem nostram adhibuimus, et de omnibus maletollectis de quibus nobis reclamavit et que nobis nominavit, ipsum exaudivimus. Precepimus igitur omnibus procuratoribus nostris, qui sunt in civitate Alexandrie, ut bene portent omnes mercatores pisanos cum iustitia et cum bona consuetudine, et servent eis universa pacta et conventa que cum eis habemus, et ea non frangant, et contra ea nullo modo faciant. Remictimus itaque ad vos missaticum vestrum, laudantes et complentes ei que nobis intimavit; et pro eo honore et servitio quod ei fecimus, maximas gratias a vobis recipere expectamus. Inter ea que nobis dixit, de captivis vestris a nobis liberandis nobiscum satis tractavit, et frequentes preces nobis porrexit, et ad nostram recordationem sepius reduxit. Unde in veritate sciatis, quod naves in qua omnes essent Pisani, non cepimus nec capi fecimus; et bene precepimus stolo nostro et omnibus hominibus nostrarum galearum, ut nullam offensam amicis facerent. Quare credendum est quod de vobis specialiter intelleximus, cum vos inter maximos et karissimos amicos nostros reputemus et adnumeremus. Veruntamen, illi qui cum inimicis nostris fuerint associati et inventi, tamquam inimici debent capi et pertractari, et nulla fides eorum verbis est adhibenda, et eos taliter cum inimicis nostris a nostris hominibus captos nulle a nobis debetis repetere. Consideratis tamen que nobis scripsistis, et que vester sapiens missaticus ex

parte vestra nobis viva voce aperuit, pro honore et amore vestro vestrique missatici, captivos decem et octo, quos in captivitate habebamus, dicto vestro missatico reddi fecimus, quos omnes cepimus pugnando in inimicorum navibus, cum viriliter repugnarent et se defenderent. Consulimus itaque vobis sicut intimis amicis, ut precipiatis hominibus vestris ut non navigent cum illis hominibus, quos nostros inimicos esse cognoverint, nec in uno navigio eorum appetant societatem, quia stolus noster solummodo perquiret inimicorum navigia. Quod quidem si fecerint, amicitia inter nos et vestros homines perseverabit, et nulla occasio vel materia offendendi vestros homines nostris hominibus patebit, et nos et vos de briga eximetis, quia nobis nullam facietis reclamationem, nos et a nulla vestra inquietabimur lamentatione. Scripta est hoc in mense Sauel,[5] anno DLXXV a Macumata (29 febbraio a 28 marzo 1180).

XIII.

Excellentissimo et altissimo domino Ioseph Ebuiacop, Dei gratia, elmire Elmomini, filio domini elmire Elmomini, regi regum et elmire elmirarum, et venerabili sacerdoti Elmachadin,[1] Ubaldus Pisanorum archiepiscopus et Sardineæ primas, et sanctæ romanæ sedis legatus, et Pisanorum consules et consiliarii et veterani omnes, et universus pisanus populus eius fidelissimi, salutem et fidele servitium in Domino, qui salvat omnes sperantes in se. Quoniam pacem et amicitiam ac dominationem vestram pernimium karissimam et acceptam habemus, et vestros homines usque honoramus et manutenemus; idcirco celsitudini vestræ preces nostras confidenter porrigere non dubitamus. Hinc est utique, quod magnificentiæ vestræ aperimus, quod cum quidam nostri cari cives de Sicilia cum carico frumenti ad Tripolim venirent, tempestate maris et vi ventorum compulsi, ad portum dictum Macri[2] devenerunt; ibique, aqua deficiente, et cum pro ea aurienda irent, Barbarosi non permiserunt eos aquam aurire, neque deportare, nisi prius eis de frumento venderent. Cumque inviti eis de frumento venderent, galea vestra de Tripoli armata nocturno tempore venit: quod nostri cives videntes, et timentes et excogitantes eam esse galeam malefactorum, in barcam se receperunt, et Tripolim devenerunt. Galea vero, cum navi civium nostrorum capta, ad Tripolim rediit; et predicti cives nostri abubec[3] sceca Tripolis rectore, in carcere missi sunt; ibique, ut audimus, fame et siti et nuditate pereunt. Quapropter, maiestatem vestram humiliter exoramus, ut prefatos cives nostros a carcere liberari, et navem et omnia que in navi fuerint eis reddi faciatis, ut ad nos cum rebus suis omnibus libere valeant remeare. Nomina civium nostrorum sunt hec: Pipinus Capachese, et Scornettus de Scorniscianis, et Strambus de Mattelda de Sancto Vito, et Guilielmus de Bernocto, et Albertus qui fuit cum Montanino de Cinabro, et Martinus qui morabatur super Pontem, et Bosus qui stetit cum Alberto de Bulso, et Taccone qui morabatur cum Herrico de Guarino, et Rossus et Balduinus.

Misse anno dominicæ incarnationis M. C. LXXXII, indictione XIIII, VIIII kalendas madii (23 aprile 1181).

XIV.

Excellentissimo et serenissimo domino Ioseph, elmiræ Elmomini, filio quondam elmire Elmomini, regi regum et domino dominantium, et omnium elmirarum elmiro, Ubaldus Pisanorum archiepiscopus, Sardineæ primas et sanctæ romane sedis legatus, et Pisanorum consules et consiliarii, cunctusque pisanus populus eius, fidelissimi, devotum servitium, et ut Deus per suam sanctam misericordiam eum defendat, protegat et conservet. Nos fidelissimi amici vestri pacem et amicitiam vestram, super alias paces et amicitias caras et acceptas habemus, et celsitudini vestræ servire per omnia desideramus. Et cum vestri fideles simus, et in vobis quam maximam spem et fiduciam habeamus; miramur multum, quod in vestro regno Bugeæ hominibus nostris devetum factum est ne coria vel beccunas [1] emant, et detinentur inviti; et quando volunt, de terra vestra non possunt exire. Qua de causa, magnificentiam vestram modis quibus possumus humiliter rogamus, ut homines nostros, sicut consuevistis, bene portetis, et bailiis vestris de Bugea, si placet, præcipiatis ut nullum devetum de coriis aut de beccunis, vel aliis mercibus, Pisanis faciant. Et quando voluerint exire de terra vestra, libere possint exire, ut gratias quam maximas inde altitudini vestræ valeamus exponere. Missæ anno dominicæ incarnationis MCLXXXII, indictione XIIII, XIIII kalendas iunii (19 maggio 1181).

Excellentissimo domino Ioseph elmire Elmomini,
filio quondam elmire Elmomini, omnium elmirarum elmire.

XV.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, amen.

Quoniam rei publicæ plurimum interest ut maleficia puniantur, ut mali metu penæ terreantur, et boni ad frugem melioris vitæ reformentur, et qui inculpabiles sunt, propter commissa scelera nullum sentiant detrimentum; ideo nos Albertus Calmangiaris, et Bulgarinus de Caprona, et Vitalis quondam Gattæblancæ, et Peguloctus quondam Ugonis, et Gerardus de Scorno Pisanorum, Dei gratia, consules, cum cognovissemus per litteras Abdeloæ[1] filii Abdella, rectoris Tunissi, et per quendam saracenum mercatorem, eius nomine Boamarum Capsensem, ipsarum latorem, Magiulinum quondam Petri in eumdem saracenum et socios maleficium commisisse, videlicet de navi eorum apud Maltam eos in mari proiecisse, eisque navem et bona eorum abstulisse, et cum eis aufugisse; ipsam navim apud Albertum Bulsi, karissimum civem nostrum, invenimus, eamque cum suis armamentis dicto saraceno restituimus. Unde, ut Albertus ipse indemnis conservetur, pro restauro dictæ navis quam a suprascripto Magiulino emerat pro libris ducentis, ut mittatur in possessionem domus et sardæ, et aliarum rerum suprascripti Magiulini usque ad libras ducentas valentium; et ut hæc omnia habeat et quiete possideat ipse et eius heredes, et a nemine inde inquietentur, donec de suprascriptis ducentis libris eis fuerit satisfactum, habito consilio nostrorum senatorum per sonum campanæ coadunatorum, per nostram sententiam pronuntiamus, et ut hæc omnia eis firma teneantur, decernimus. Data et recitata est hæc sententia consilio senatorum, per sonum campanæ coadunatorum, presentium, videlicet Ugonis Aldæ, Petri Buiti, Sigerii Mabiliæ, Bonvicini, Petri Picciæ, Bandini Burgundii, Ugonis de Cantore, Bandinaccii Stephani Maschæ, Conecti et Uberti quondam Sigerii, Pisis, in ecclesia sancti Petri in Palude: presentibus Ildebrando de Mercato et Ughicione quondam Lamberti, et Henrico de Parlascio iurisperito, et Soavitho et Ildebrando Martii, et Gualfredo quondam Ildebrandi Mellis, atque Petro Bellæ, dominicæ vero incarnationis anno millesimo

centesimo octuagesimo quinto, indictione tertia, quinto idus februarii (9 febbraio 1184).

Ego Ughicio nepos Gallici, iudex et notarius domini imperatoris, hanc sententiam, coram me datam parabola suprascriptorum pisanorum consulum, scripsi.

Ego Marignanus, iudex et notarius donni Frederici Romanorum imperatoris, in hac sententia coram me data, et eam rogatus scribere a suprascriptis Pisanorum consulibus, cum iam dicto Ughicione Gallici nepote, iudice et notario, subscripsi.

XVI.

In nomine Dei, qui est pius et misericors et miserator. Venerabili Pisanorum archiepiscopo, et consulibus et veteranis omnibus, et universo populo, quos Deus manuteneat. Isaac, filius Macumate filii Ali, eorum amicus, qui eos diligit et honorat, salutem et amorem et gratiam et bonam voluntatem. Gratias referimus omnipotenti Deo, qui verbo suo celum et terram firmavit, et nobis dedit cognitionem, quia ipse est veritas et potentia, atque lumen; et ostendit nobis per Prophetam suum, qualiter ei credere debeamus, et eius mandata observare, et quid ipse a nobis vult et nos ab eo requirimus. Cartam nostram mittimus ad vos, scriptam vigesimo secundo[1] die infra mensem Saphar, anno a predicatione Macumet quingeno octuagesimo, in mense iunio. Et prius, vidimus cartam vestram magnam et honorabilem et sapienter scriptam, delatam nobis per manum vestri missatici, nobilis et sapientis viri Sigerii quondam Ughicionelli Gualandi: quam cartam et quem missaticum honorifice recepimus, cum multa diligentia et magno amore, et honorem ei exibuimus, sicuti ab eo plenarie poteritis addiscere; et firmavimus cum eo, vestra vice recipiente, pacem et amicitiam, sicut ipse mandatum et potestatem a vobis habebat eam nobiscum firmandi et complendi. Et cartam ei dedimus vobis deferendam de pactis et conventionibus, que inter nos et vos sunt (giugno 1184).

Pax Maioricæ, quam adduxit Sigerius Ughicionelli Gualandi.

XVII.

In nomine Dei, qui est pius et misericors et miserator. Hec est carta firmamenti et ligamenti pacis quam, per gratiam et adiutorium Dei, Alfachi Ebubraim Isaach, filius Macumate filii Ali, quem Deus manuteneat, firmavit cum Sigerio quondam Ughicionelli Gualandi, legato archiepiscopi Pisanorum et consulum et senatorum et universi populi, qui vice eorum habet potestatem sibi ab eis datam ligandi atque solvendi.

Dictus, namque, Alfachi Ebubraim Isaac, filius Macumate filii Ali, pro se. et Sigerius Ughicionelli Gualandi, pro Pisanorum archiepiscopo et consulibus et pisano populo, firmaverunt pacem et amicitiam inter se cum fide et veritate. Et convenit dictus Alfachi Ebubraim cum predicto Sigerio, quod nulla galea, neque aliquod navigium, neque aliquis homo de Maiorica et Minorica, et Evisa atque Formenteria, faciet aliquod malum vel contrarium hominibus pisanæ civitatis et eius districtus, et eorum insularum, videlicet Sardineæ et Corsicæ et Ilbæ et Planusiæ et Montis Christi et Gorgonæ et Gilii et Caprariæ, in terra vel aqua, in persona vel havere, cum galea vel alio navigio, vel alio quolibet [modo], et hominibus lucanæ civitatis et eius districtus. Et ideo dictus Sigerius, pro Pisanorum archiepiscopo et pisana civitate et pro lucana civitate, convenit memorato Alfachi, quod nulla galea neque aliquod navigium, nec aliquis homo de pisana civitate et lucana civitate, neque de prefatis insulis pisanæ civitatis, faciet aliquod malum vel contrarium predicto Alfachi, vel eius hominibus predictarum quattuor suarum insularum, terra vel aqua, in personis vel havere, per se vel per aliquas alias submissas personas; neque cum aliqua potestate, seu hominibus, se ponent aut convenient pro aliquo malo vel contrario eis faciendo. Et sic ad invicem inter se promiserunt et convenerunt ut dictum est. Si quis tamen, Pisanus vel Lucensis, fuerit inventus in navi inimicorum predicti Alfachi navicare, pro inimico capiatur; et si qua navis Pisanorum vel Lucensium naufragium passa fuerit in aliqua predictarum insularum dicti Alfachi, dabit eis auxilium

et consilium pro rebus ipsis naufragis recuperandis; et recuperata, salvabit; et si voluerint aliquas personas pretio adquirere in aliqua predictarum insularum pro eorum rebus recuperandis, dabit eas eis. Et hec pax firmata est inter eos in termino decem annorum et mensium sex in cursu lunæ.

Et fuit hec carta scripta nonodecimo die mensis Saphar, anno a predicatione Macumet quingenteno octuagesimo; anno vero dominicæ incarnationis MCLXXXV, indictione secunda, ipsa die kalendarum iunii.

Et sic Deum inde testem et mediatorem vocaverunt, quod predicta omnia facient per bonam fidem, sine fraude et malo ingenio, usque ad predictum terminum, et observabunt.

De facto Maioricæ.

XVIII.

In nomine Dei, pii et misericordis et miseratoris. Veteranis magnis et archiepiscopo et consulibus et iudicibus de civitate pisana, quos Deus manuteneat in viam rectam. Ille qui facit eis honorem et reverentiam, vocatur Abderramen filius Tahe,[1] rector omnium Christianorum qui veniunt in tota provincia de Africa. Referimus grates maximas Deo omnipotenti, et adoramus super Mahumet prophetam nostrum, et super Elimen sacerdotem, et Elmedi castum, et super alios antecessores domini elmire Momini, et exoramus Deum ut dominum nostrum elmiram Momini manuteneat in magna gloria et exaltatione. Cartam mittimus ad vos de Tunissi, interrogantes de continentia vestra. Et opus est ut sciatis, quod venerunt in portu de Tunissi due naves Pisanorum, quarum una vocatur *Orgoliosa* et alia *Incoronata,* et habebant secum duas galeas; et invenerunt in portu de Tunissi tres naves Saracenorum: unam, videlicet, earum honeratam et preparatam collare, et intus erant mercatores et marinarii et suprasalienti *(sic)*; et alias duas partim honeratas. Et sic ceperunt ipsas tres naves cum toto eo quod in eis erat, et mercatores et suprasalientes, et multos ex eis interfecerunt, et alii ex eis prohicientes se in mari, mortem subierunt, et quos Deus voluit liberare, ad terram vivi pervenerunt, et hii renuntiaverunt maleficia que vestri conmiserunt de mulieribus. Vestri missatici a terra iverunt ad naves piratarum, et dixerunt eis quod malefecerant, quia dictum erat nobis quod iuraverant, antequam exirent de civitate pisana, quod non offenderent aliquam personam de terra domini elmire Momini, et quod eas salvarent ubicumque invenirent. Et cum missatici per plures vices ivissent ad eos, postea reddiderunt homines vulneratos et nudos, et duas naves non honeratas in portu reliquerunt; et sic collaverunt de portu, et navem honeratam secum duxerunt ad Raseelgibel. Et cum ibi essent, supervenit stolus domini elmire Momini; et pro eo quod non erat preceptum eis, non insurrexerunt ad committendum prelium cum illis de navibus. Postea, capitanei stoli iunxerunt se cum hominibus ipsarum navium, et reprehenderunt eos multum de malo eorum

opere quod patraverant, et minati fuerant eis: quod si non redderent navem et havere, quod omnes Pisani caperentur in terris domini elmire Momini, ubicumque inventi essent. Et sic reddiderunt eis navem vacuam sine mercibus et sine rebus pelegrinorum et suprasalientium, dicentes capitaneis stoli ut facerent sibi dari ab illis de *Rondella*, et ab aliis Pisanis qui erant in terra, totum havere quod ceperant in bizanthiis et mercibus, et ipsi redderent eis Pisis. Quod verbum fuit relatum domino regi filio elmire Momini a capitaneis stoli; et ideo fuit ei expositum quia noviter venerat super dominationem terre. Qui precepit ut chadi et capitanei de Tunissi et veterani et testes venirent ad meschitam maiorem, et fecit iurare dominos navium et mercatores et suprasalientes ibi, quia ibi erat conveniens iurare ut dicerent veritatem de omnibus que abstulerant eis homines navium de curso, et sic quis[quis] coactus fuit manifestare merces et bizantios que perdiderat. Et sic elchadi,[2] qui est iudex, precepit ut venderetur frumentum Pisanorum in presentia eorum et testium et scribani; et pretium frumenti non cepit, tantum quantum fuit havere ablatum Saracenis, et pro complemento fuit venditum frumentum Lucensium; et carta scripta est per manum Ghini scribani de toto isto havere, et quantum cepit havere cuiusque pro eo quod debebant [reverti super homines] navium de curso, qui debebant eis restituere totum quod unicuique ablatum fuerat. Rogamus itaque vos, ut sitis intenti et fortes ad faciendum vindictam de personis eorum, quia non tenuerunt sacramentum vestrum, et quod faciatis reddere unicuique totum quod scriptum est in carta latine; et taliter vindictam faciatis de personis eorum, quod alii non sint de cetero ausi talia committere; et accipiatis exemplum a Ianuensibus, et faciatis sicuti ipsi faciunt; et quod laudem habeatis a Domino et a domino nostro elmira Momini. Et quicumque mercator de partibus vestris ad nos venerit, erit sanus et salvus et securus et honoratus et custoditus, sicut precepit dominus rex filius elmire Momini. Et si aliquid pro vobis volueritis ut faciamus, significetis nobis, quoniam libenter faciemus. Salutamus enim omnes qui vadunt per viam rectam.

Scripta fuit hec carta mense Elchede, anno a predicatione Machumet DLXXXXVI settembre 1200).

XIX.

In nomine Dei, qui est pius et misericors et miserator. Hec carta missa est ab Alderrahamen,[1] filio domini elmire Momini, archiepiscopo et iudicibus et veteranis et capitaneis et consulibus Pisanorum, ut Deus det eis viam rectam, et ab inde in antea rogat Deum pro Mahumet et Elmeedi sacerdote casto, qui fuit de generatione sua, et pro aliis qui apud eum fuerunt, et pro domino elmira Momini, manitenitore et conservatore legis Dei. Cartam nostram mittimus ad vos de civitate Tunissi, significantes vobis, quod dominus noster elmira Momini est in maxima exaltatione, et vos bene scitis eius magnitudinem et potentiam, quem Deus conservet; et quia semper precepit nobis, quod custodiamus et salvemus omnes mercatores, in personis et rebus, in tota terra ipsius domini elmire Momini, et quod non fiat eis aliquod contrarium in eorum mercationibus. Postquam pervenimus Tunissim, quam Deus manuteneat, invenimus duas naves piratarum vestre civitatis, que ceperant naves Saracenorum; et interfecerant ex eis multos, et res eorum abstulerant; et facinus tale commiserant, quod si a nobis esset denuntiatum domino nostro elmire Momini, omnes vestri qui in terris suis essent inventi, forent interfecti. Sed silentium posuimus, et mittimus ad vos ut faciatis de omnibus vestris qui in predictis navibus fuerunt, iustitiam; videlicet, destruendo domos, vineas et possessiones, et personas eorum male tractando, veluti Ianuenses de eorum hominibus qui talia committunt, faciunt; et ita faciatis inde, quod dominus elmira Momini cognoscat vos iam esse ab eis separatos. Stolus noster, quem Deus manuteneat, invenit predictas naves vestrorum hominum in mari; et vestri reddiderunt ei naves Saracenorum vacuas, et dixerunt stolo nostro ut diceret eorum fratribus qui erant in civitate Tunissi, ut pro eis persolverent quod ceperant, et ipsi redderent eis in terram vestram. Et nos precepimus bailio nostro, qui super facto Christianorum, ut scribat vobis totum factum sicuti est. Et nos rogamus et precipimus vobis, ut de istis malefactoribus et omnibus aliis plenam vindictam faciatis, ita quod alii de cetero talia non committant; et

quicunque de mercatoribus vestris venerit ad nos, erit salvus in persona et havere, sub protectione domini elmire Momini, et non faciemus eum penam pati pro maleficio illorum. Mittite ad nos cartam vestram, significantes qualiter vindictam feceritis de ipsis. Dominus namque manuteneat omnes qui iustitiam tenebunt.

Scripta fuit hec carta mense Elcheda, anno a predicatione Mahumet currente DLXXXXVI (settembre 1200).

XX.

In Dei nomine, amen. Va[dat] Marzuccus[1] Tepert[i, Pisanorum n]omine, ad sultanum Babillonie Egipty, missati[cus] pro civitate pisana, ex parte domini venerabilis Hubaldi archiepiscopi pisani, et potestatis civ[itatis] pisane domini Gerardi Curte[vechie], et sapientum et militum et nobilium, et totius populi civitatis pisane; salutet eum ut de[cet], et [ut Deus] custodiat eum. Et post salutes, loquatur ei et dicat. Certum est ex antiq[uo] tempore, quod civitas pisana et sapientes civitatis f[uerunt] amici et servitores vestri regni et vestrorum antiquorum regum, et vestri fuerunt et sunt et esse volunt; et honorem et gloriam magni vestri nominis in omnibus partibus mundi, sicut sa[ti]s notum est, divulgaverunt et laudaverunt. Et propter istam eorum bonam voluntatem, civitas pisana suos mercat[ores] cum magna fidantia, ad securitatem dominorum vestrorum antecessorum, pro tempore et ad securitatem vestram in terram Egipty regni vestri, mittebat: ubi sunt salvati et custoditi in personis et rebus suis, et substentati ad iustitiam et rationem super omnibus aliis regnis ad que eos mittebat. Et placebat eis [mane]re in regno vestro super omnibus aliis, pro honore et gloria regni vestri, et pro honore et bono [eorum]. Et si umquam civitas pisana habuit illam bonam voluntatem vestrorum, et amorem serviendi et vereri et honorare et exaltare nomen regni vestri et antecessorum vestrorum; modo in tempore isto rec[tores] civitatis pisane et sapientes eius magis habent istam bonam voluntatem petere vestram gratiam et vestram bonam voluntatem, et amare et servire et honorare et exaltare magnum nomen [vestrum], et homines omnes honoratos vestri regni. Et propter hoc misit me civitas pisana ad vestram magnitudinem, et petit et rogat ut detis [gratiam] et bonam voluntatem et pacem. Et sic pre[sent]et Marzuccus missaticus litteras civitatis. Cum autem pervenerit ad tractandum de pace [predicta], Marzuccus missaticus pacem eius [petat]; quod absolvat et liberet christianos cives et homines civitatis pisane omnes et quos ipsa suos cives et homines tenet, quos habet ipse rex captivos et tenet in regno

suo in vinculis, et qui tenentur captivi ab aliis suis hominibus regni sui. Quod si omnes reddiderit, firmet pacem, et petat ecclesiam sancti Nicholai, et fundacum et stateram et balneum, et omnia que solita sunt haberi a Pisanis in Alexandria ex antiquo tempore, et petat quod non tollatur dirictura in omnibus, nisi que consueta fuit; si tamen ea que nunc tollitur sit minor, hanc petat. Et studeat quod nichil de auro et argento dirictura tollatur; et quod Pisani omnes sint salvi et securi, in personis et rebus suis, in toto regno suo Egypti, terra, mari et aqua, et in omnibus aliis locis ubicumque ab hominibus suis fuerint inventi rupti et sani. Quod si [for]te omnes captivos, ut dictum est, non reddiderit, petat missaticus maiorem partem captivorum; et si eam non potest habere, medietatem petat; et tamen et in maiori parte et medietate sint computati de melioribus numero viginti, quos missaticus eligat. Quod si non assenserit rex viginti, petat missaticus quindecim; et si non dabit, petat decem. Quod si rex nichil horum facere voluerit, sed ad suam electionem dare, re[spu]at missaticus, et non recipiat. Ve[rum], si electionem illius et numerum cognoverit missaticus quod sit de illis quos missaticus electurus esset, recipiat et faciat pacem. Demum, post pacem firmatam, petat missaticus ut ecclesia suprascripta et fundacus, si lesa vel devastata sint in aliquo, rex reaptari et restaurari faciat. Et petat balsamum pro domino archiepiscopo nostro pisano. Si petierit rex sultanus, ut Pisani salvent omnes homines regni sui, terra, mari et aqua, hoc missaticus pro civitate promittat. Si vero petierit quod neque in Suria neque in alio aliquo loco Pisani, vel aliquis eorum, suos homines aut regnum eius offendant, nec super illos vadant, respondeat et dicat missaticus, quod pro communi civitatis fiet hoc et promictat. Sed si in Suria fuerint Pisani, in illo regno Surie, vel alibi, sub potestate et dominio aliarum terrarum sicut alie gentes, possint facere cum armis et sine armis sicut alie gentes facient, sicut consuetum est. Et contra hoc nichil promittat. Neque promittat quod de terra pisana, si petierit, in regno adducetur lignamen nec ferrum, nec pix neque catramen et arma. Si petierit rex avere quod per Pisanos fuerit ablatum suis hominibus, neget missaticus, et dicat quod pisana civitas non cognoscit quod abstulerit avere hominibus eius; quia, si hoc cognovisset, dicat missaticus ei: civitas quid responderet imposuisset. Denique, super his omnibus missaticus videat et habeat potestatem perficiendi negotium totum huius missatitie, secundum quod ei melius videbitur pro honore et commodo et utilitate civitatis (1207?).

XXI.

1. Del re compiuto[1] et victorioso, victoria del mondo et della fede, grande soldano della fede morescha et delli Mori, et spada della fede del mondo,[2] che Dio mantegna; — 2. agli antiani nobili et consoli, antiani nobili della fede del cristianesimo, victoriosi alla fede di Christo, grandi nella generatione de' Franchi, che Dio mantegna. — 3. Abbiamo ricevuta la benedetta vostra lettera collo antiano nobile consolo[3]— 4. delli grandi antichi della victoriosa fede della generatione — 5. di Christo, grandi nella generatione de' Franchi, — 6. che Dio mantegna in suo salvamento et in sua gratia. — 7. Abbiamo veduta la sua lettera et abbiamo inteso — 8. la sua domanda, et della sua volontà el suo amore che à a noi, — 9. et sua volontà è di venire nella terra nostra, et essere ritenuti — 10. col salvamento di Dio et collo nostro; et abbiamoli dato nostro salvocondocto.— 11. Et domanda esto vostro ambasciadore a noi, — 12. et noi gli tegniamo con *(sic)* buono et salvo; — 13. e 'l signore soldano, che Dio mantegna, — 14. gli concederà la sua domanda, et saranno salvi secondo la sua usanza, — 15. et sarà loro fatto honore da noi tucto lo tempo che ci staranno; — 16. et scriverò alli suoi ambasciadori ciò che domandano, — 17. et farò loro gratia. Et così è la verità come ò scritto. — 18. Lo soldano grande, che Dio mantegna, alla mano[4] delli suoi ambasciadori, — 19. lo forte et grande et victorioso et cavaliere messer Marzuccho, che Dio mantegna nel suo salvamento, — 20. è venuto a noi. Abbiamo intese le sue parole, et abbiamo facto cortesia, — 21. et abbiamo facto quello che à domandato, et abbiamo servitolo di quello volea, — 22. et à avuto da noi quello volea et le scritture; et abbiamolo licentiato — 23. che se ne possa venire alla presentia — 24. delli nobili antiani, che vi possa mostrare le nostre scritture, et quello à veduto di noi. — 25. Et così faremo con ogni huomo della terra vostra, che verrà a noi, — 26. et concederemoli ciò che ci domanderà compiutamente. — 27. Et Dio mantegna nostro termino, et diaci salvamento. — 28. Se Dio volesse.[5]

29. Questo fu scritto lo primo dì d'octobre[6] (maggio 1208?).

XXII.

[Hec est] securitas omnium mercatorum pisanorum.

Emelec Adel, ensis totius mundi, rex super omnes reges, Abubecre filius, Iob consanguineus, chalif obediens. In nomine Domini. Exiit magnum preceptum altissimi regis Melec Adel sultani, Deus custodiat eum et augeat ei honorem, et sit firmum preceptum et mandatum quod ipse facit per hanc securitatem scriptam [pro] omnibus mercatoribus Pisanorum ut veniant, propter hanc securitatem Dei et mei, in totam terram Egypti, sicut fuit consuetudo venire, et dare diricturam de auro et argento et de omnibus aliis mercibus, sicut semper fuit illis consuetudo dare, et non plus. Et sint fidati et securi, ex parte Dei et prophete nostri Macumeti, et ex nostra, in personis eorum et rebus. Et omnes persone que cum illis fuerint, non possint habere aliquod contrarium; et nova consuetudo non imponatur illis, et nullus preceptum aliquod contra hanc securitatem facere presumat. Postquam venerint in terram Egypti, nullus novam consuetudinem vel dationem super illos imponat, sed sicut fuerunt antiquitus, ita et modo sint. Honorem recipiant in terram nostram, et sint salvati et custoditi ab omnibus meis, et racionabiliter sint tractati in omnibus suis factis. Et habeant fundacum et ecclesiam et balneum, sicut consueti fuerint habere. Et si galee nostre invenerint naves Pisanorum venientes in terram nostram, vel exeuntes de terra nostra, ubicumque illas invenerint, debent illos salvare in personis et rebus suis, cum omnibus personis quas secum habuerit. Et cum galee nostre invenerint naves Pisanorum, non possint invenire aliquam occasionem nocendi illis, neque aliquod consilium unde possint habere impedimentum. Intendite omnia suprascripta bono animo et secure venite, quia hanc securitatem ego precepi fieri, et manu mea illam firmavi bono *(sic)* et leta voluntate. Hec securitas facta fuit tertio die intrante madio (3 maggio 1208?).

Consulibus Pisanorum Pisis detur.

Securitas.

XXIII.

In nomine Dei, qui est pius et misericors et miserator. Domino altissimo et magnificentissimo Melech Elchemele,[1] filio Melech Eladel, vitoriosissimo ensi totius mundi super omnes reges, Abubecher filii, Iob consanguineo, chaliphe Bagadeti rectori et preliatori, sultano sultanorum, victoriali, misericordissimo, gubernatori mundi et legis Saracenorum meliori et nobiliori omnibus generationibus. Lottarius Pisanorum archiepiscopus, et Pisanorum consules, et Hubaldus Vicecomes Pisanorum potestas, et consiliarii et veterani omnes, cunctusque pisanus populus eius magnitudini fideles amici, salutem et omne bonum, et ut Deus custodiat maiestatem suam, et concedat illi ut sit rectus et iudicans recta, et per suam sanctam gratiam concedat ei regere populum sibi commissum in iustitia et veritate atque misericordia. Ut regia vestra maiestas et regnum vestrum gloriosum et gentes que sub vestro dominio gubernantur, manifeste cognoscant, quod gratiam et bonam voluntatem vestram nos et Pisani omnes per diversas mundi partes existentes desideravimus et optamus semper habere, ac studiis omnibus quibus possumus promereri, et magnum nomen vestrum ubique terrarum exaltare fortius et laudare; ad vestram celsitudinem missaticum nostrum, nobilissimum et karissimum socium nostrum Ranuccium Benedicti de Vernaccio, Pisanorum consulem, strenuum et egregium militem, dignum duximus transmittendum, quem benignitati et magne honorificentie vestre devotissime commendamus; supplicantes modis omnibus laudabili bonitati maiestatis vestre, ut ipsum benigne ac honorifice recipiatis et honeste tractetis; et que in conspectu celsitudinis vestre humiliter proposuerit, benignius audiatis, et aures clementie vestre ad ea misericorditer inclinetis; et omnia que dominationi vestre narraverit, tamquam a nobis dicta, firmiter credatis. Scientes profecto, quod quicquid ei feceritis super hiis que vobis dixerit, et quicquid cum eo vestra excellentia statuerit et ipse vobiscum, firma per omnia tenebimus et observabimus.

Misse dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo XVI, indictione tertia, IIII kalendas aprilis (29 marzo 1215).

XXIV.

Lo re giustissimo, spada della fede et del mondo, soldan delli Turchi et delli Persi, e Bubacchara filio di Aiup,[1] Kalil Emir Elmominin.[2]

Avemo facto lo comandamento grande colla victoria, comandatore soldano Elmechi giustissimo,[3] Dio gli dia gratia, et gratia che scrive

(1). Questo scripto del salvocondocto, che venghano i mercatanti pisani alla terra d' Alexandria salvata,[4] per terra et per mare stiano salve le sue persone et lo suo havere, collo salvo di Dio et salvo del suo Profeta, che Dio canta[5] sopra lui et saluta, et salvo la sua mercantia et li suoi mercanti, senza paura che vengano et senza male di noi.

(2). E chi tornasse[6] questi mercanti quando venissono alla terra del Cayro et di tucto lo suo regno, di tutte le terre nostre victoriose, che no gli sia facto niuno dispiacere, comune[7] l' usanze antiche, come negl' anni passati, sieno sicuri et li mesi et li giorni che vengono,

(3). De Acry insino al Cayro, et del Cayro in Acri, quanto starà la pace intra noi et i Pisani,[8] li Franchi che stanno in Soria et si stanno dentro di noi.

(4). Et di Franchi che stanno in Soria guerra,[9] non possino venire dentro in Acry; et chi andasse dentro al tempo della guerra che abbiamo colli Franchi, et chi à arme, spada et lance et pavesi, non ànno da noi salvocondocto.

(5). E torremogli da lui la gabella della mercatantia di ciaschun cento bisanti, sedici bisanti et di

(6). Et di oro et di argento, dieci per cento; e gl' avanzi, masseritie all' usanza passata.

(7). Et non venderanno nessuna cosa delle sue mercantia che non è contra la sua volontà,[10] dello allume et dell' altre cose.

(8). Et farà lo suo fondacho nella terra salvata, et non verrà null' altra genea che sta dentro et starà dentro della sua parte della sua gente, et non metta dentro di ciaschuno de' mercanti forestieri.

(9). Et lavora lo più tosto che potrà, et comincia a fare

(10). La sua chiesa alla sua usanza, per cantare dentro.

(11). Et sia franchi li suoi cristiani che fussino stati presi per schiavi nella loro chiesa,

(12). Et non abbino a pagare la tagla;[11] et stiavi lo prete che cantà nella sua chiesa, et stiavi i suoi Pisani.

(13). Et non paghi lo prete el servidore della chiesa,[12] non paghino nessuno trabocco al soldano.[13]

(14). Et abbino scrivano alla dogana, che salvi[14] lo suo havere d'ogni cosa che vende delle sue mercantie alla dogana.

(15). Et d'ogni mercato che fosse scritto alla dovana, non si possa rompere.

(16). Et non paghino dirict o prima che abbino vendute le loro mercatantie, et che siano spacciate delle loro mani.

(17). Et abbino lo loro bagno usato.

(18). Et possino entrare in ogni città salvi, alla usanza del tempo passato, senza pagare alchuna cosa.

(19). Et non si possa loro fare nuova usanza.

(20). Et non prenderanno da Pisani più che lo ragionevole per comerchio.

(21). Et non pagherà tariffa,

(22). Et carati,[15]

(23). Et non paghino alli cerchatori delle navi.

(24). Et non paghino comerchio di quello che fossi avanzato di victuagla per se et per li suoi compagni.

(25). Et non paghino gabella del vino che bee in tucto l'anno, come allo tempo anticho.[16]

(26). Et ciascuno mercante possa mettere lo suo letto et una vescica di gengievo.

(27). Et ciaschuna che voglono partire et andare in sua terra, no gli sia dato impedimento.

(28). Alla doana del soldano niente paghino di comerchio,

(29). Et non siano sforzati di vendere le loro armi a niuno Moro.

(30). Et sedeva lo guardiano delli guardiani appresso della porta del mare dirimpetto del fochar.[17]

(31). Et ciaschuna nave che rompesse, delli suoi merchanti, nella terra del soldano, ciaschuno che v'è dentro sia salvo la persona et lo havere, et ciaschuno huomo che gli trovasse nella via delli mercanti mori, no gli dia impaccio alle sue navi, et così alle sue persone et dello suo havere. Et

(32). Et ciaschuna persona che venisse alla terra d'Alixandria, verranno

mercanti pisani con mercantia, sieno due uomini mercanti conoscenti, et faccino fede che sia Pisano, giurerà proprio essere Pisano, che averà portate le mercantie insieme con quelli due, che sia Pisano, et passerà come Pisano.

(33). Et ciaschuno Pisano che gli fosse facto torto, abbia ricorso allo admiraglio d' Alexandria;

(34). Et se no gli facesse ragione, et domandasse d' andare alla porta sancta del soldano, lo soldano grande, victorioso[18] del mondo et della fede, soldano delli Mori, che Dio mantengha la sua victoria, possa venire al soldano senza impedimento.

(35). E non paghino niente per li suoi morti, che morissono in terra del soldano, et possino sepellirgli nella sua chiesa.

(36). Et non sarà loro messa usanza nuova.

(37). Et saranno li mercanti mori che vanno e tornano[19] di Barberia in Babillonia,[20] et di Babillonia in Barberia, et di Barbaria et di Babillonia in Soria, et di Soria in Babillonia et in Barbaria, di tutti li Mori saranno salvi dalli Pisani, salvi delle persone et dello havere, et le sue mercantie in terra et in mare, per tutto lo tempo che dura la pace tra noi et li Pisani,

(38). Et per tucto tempo che verranno alla terra di Mori di Mori *(sic)* e per tutto lo reame nostro.

(39). Et se non volesse, staranno nostri pacti disfatti.[21]

(40). Et quando volessono rompere e' nostri pacti che sono tra noi e loro, et non volessono venire in nostra terra, lo faccino noto a noi uno anno inanzi, chè staremo sicuri delli suoi facti intra noi et loro.

(41). Et ciaschuno uomo che vederà questo comandamento delli admiragli et delli naibi[22] tengha questo comandamento come comandiamo, così come comandiamo et segniamo con nostro segno sancto.

(42). Et questo comandamento è la verità.

Questo fu scritto nello anno di Maumet secento ventidue,[23] in Damascho (1215-16).

Che Dio et li suoi angeli cantano sopra lo nostro profeta Maumet.

XXV.

Hec est interpretatio istarum litterarum, quod dominus suldanus omnes Pisani salvos et sani in mari et in terra fracti et sani ubicunque.

(1). Anno [1] fidansa di Deo omnipotente et la fidansa del suo Propheta et la mia sopra le loro persone, loro avere et lor mercantia et lor cose, et senza dubio ne non patano nulla ingiuria.

(2). Et chi li trova andando et vegnendo in terra Icti [2] alle sue portora dell'oste forti [3] non dabbi *(sic)* dubbio, andando et vegnendo, stando, finchè li anni dura et li mesi, li giorni;

(3). Tornando loro d'Acri in terra Icti, di terra Icti in Acri, s'io ò pace intra mei et li Franchi, quelli di Suria.

(4). Et s'este intra noi et li Franchi, quod sunt in Suria, querra, quod non debetis intrare in Acri: quos vade in Suria quando le trieque sont rotte intra mei [4] Li Franchi di Suria et Savidanda o arme o arme o cavalieri o istrave in noi di perdere loro [5] et non ànno fidansa di noi.

(5). Quod debet dare dirictura di mercatantia de bizantios centum, debet dare sedecim.

(6). Et de aurum et argentum di centum, debet dare decem.

(7). Et non sia isforsato di vendere di lor mercatantia, et non sia isforsati di nulla mercia e nè del allume et de altro avere, et sia lor conpiuto lor affare.

(8). Et quello quod dimanda sia lor conpiuto mantenente, et sia adefato [6] lo fondaco loro d'Alexandria, nullo altro homo d'altra gente non ci abia gus et fundacais a [7] voluntate Pisani, et non debet introire avere d'altra gente sine loro.

(9). Quod debet acconciare lo fondaco al piò citius quam potest.

(10). Et sia data la lor ecclesie quod ànno avuto per cantare missa, quod est usato.

(11). Siano tracti li cattivi.

(13). Quod guardianus non debeat traggere nulla signoria lober [8] sia di

nostra gente, nè 'l prerto *(sic)*, nè 'l guardianus del fondaco non dia diricto finchè istranno in nell' altra et andrano.

(14). Et ànno iscrivano in dovana per salvamento de avere loro, si vende in duana loro avere.

(15). Non sia dato indugio.[9]

(16). Nè non sia dimandato loro dirictura fini che non est venduto avere, et da quel avere srave ito di loro mano.

(17). Sia loro renduto lo bagno, como fuit usato per bagnare, in Alexandria.

(17 *bis*). Da oggi innanti non dia presio del bagno, nè non sia domandato.

(21). Nè non diano gufo.[10]

(22). Nè arso.[11]

(23). Et di nappi per loro bere[12] non diano diricto.

(24). Et di lor vivanda soperchio non diano diricto.

(25). Et mictere[13] vino con fuit usato come usato in Alexandria.

(26). Alla iscita della porta sia lasciato iscir matrassa una et vescica una di sensano per mercatanto.

(27). Qualunqua hora vorrano andare a lor terra non sian distenuti.

(28 *bis*). Non siano tolte l' arme loro quando sunt in Alexandria.

(28 *ter*). Si vendit arma non debat dare diricto.

(29). Nè Saracinus non faccia forsa di conperare da loro.

(30). Quando venio[14] iscire fore di porta, verrà lo scrivano della stohiatro[15] colli scrivani dell' alfacchini,[16] et

(31). qualunque nave fallisce di mercatanti in el reame de soltano, quod unquam, est salvus in persona et in avere.

(37). Et saranno li mercatanti seracini, quod torna del Garbo[17] in terra Icti, et di terra Icti in Garbo, et si esceno di terra Icti per andare in Suria, et de Garbo in Suria, et di Suria in terra Icti, et di Suria in Garbo, di tutti li Saracini quod sunt, le loro persone et loro avere et lor mercatantia et in mare et in terra, andando et vegnendo.

(38). Et andando et vegnendo in nelle terre de' Saracini, terre quod sunt recordate.

(39). Et si volunt pace quod est sopradicto.
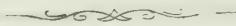
(40). Et si non volunt venire in terra nostra, si nol faccia sapere anti quod si anno uno,[18] quod ego sia securum de convente, quod intra noi et loro.

(41). Et tutto quelli quod viderant ista carta delli grandi homini, si terranno fermo isto comandamento.

XXVI.

In nomine Dei, qui est pius et pietas. Exiit equitatis preceptum, cuius Deus augeat honorem, gratias agimus soli Deo, in designatione restaurationis fundaci, domus videlicet, in qua Pisani stare consuevere, in terra Alexandrie, quam Deus salvet, ut compleatur totum illud quod in restauratione infrascripti fundaci necesse est, ut bene custodiantur Pisani et tractentur secundum illam bonam consuetudinem qua soliti sunt, sicut notum et testificatum est per populum regni, quoniam nos sumus custodes et defensores eorum, ne inquietentur de aliqua mala petitione. Hoc preceptum facimus nos Archali Merchino,(1) qui custos et nobilis procurator est terre illius, corona iudicum et propositorum terre,(2) sustentator legis, arma maioris (3) domini, cuius honorem Deus exaltet, qui prudenter et discrete omnia gubernat, qui velox est ad omnia regni negotia, a quo responsa audire cupio, quod actum sit de fundaco, qui omnia que auferenda et melioranda sunt in fundaco, peragat secundum quod constitui propter preces Pisanorum et intercessiones egregii nuntii ipsorum, ut notum sit omnibus quod ex precepto pietatis nostre restauratum et melioratum est. Hoc scriptum firmatum est; et in testificationem Arcalis Nadari et Amari.(4)

XXVII.

Illustri et magnifico militi atque multe discrecionis domino U. (Ubaldo) Vicecomiti Pissarum civitatis potestati, Bir et Bey[1] saraceni, homines magni regis Tunexi, salutem et sui regiminis exitum gloriosum.

Quoniam rerum experimentis aperto cognovimus, nobilitatem vestram atque tocius Pissarum civitatis circa negotia predicti regis domini nostri, atque nostra, ceterorumque hominum suorum taliter exercere, quod reddundat maxime ad honorem regis pariter et vestrum; ideoque magnitudini vestre quid super facto nostro in Ianuensi civitate fecerimus, per harum seriem litterarum duximus intimandum. Deposuimus peticiones nostras, testes nostros produximus, sententiam in brevi expectamus, et satis bene usque nunc speramus si in iusticia fuerimus conservati. Discrecionem igitur vestram [instan]cius deprecamur pro posse, quatenus litteras nostras iam dicto domino nostro transmittere dignemini, et Bonaut iudeum, qui apud vos de Tunixi venit pro sua iusticia et iure suo consequendo, recommendatum habeatis, et ipsum in sua dignemini iusticia conservare ut per hec et alia de vobis et tota civitate vestra dignas laudes coram rege et omni populo dicere valeamus.

Illustri militi Pissarum civitatis Potestati.[2]

يدفع هاذا الكتاب لمشطال بيش اكرمها[3] الله

XXVIII.

In nomine Domini, amen.

In presentia Michi vittorirli,[1] benedicti, famosi militis mundi, et soli et completi et benefortunati Buzacharini filii Vetuli,[2] fortunati et victoriosi et benefortunati et benedicti, formosi militis mundi, patris Macumethi, victoriosi, benedicti, nominati militis mundi patris, affatus Deus ei concedat et compleat bene quantum habet, et bonam fortunam.

Testes huius privilegii, qui testificati fuerunt super complemento istius concordie, que pax confirmata, dicta est firma coram rege de suo mandato, qui est benedictus, cuius Deus teneat in manu dominium, cum domino Teditio, filio Ugutionis quondam Lamberti, qui nuncius presens fuit ad ea, que fierent in presentiam regis dicte curie, cui Deus augmentet vitam, ex parte domini Taurelli de Strata potestatis Pisanorum, et ex parte antiquorum, sive Francorum,[3] et consulum maris, ut predictus nuncius ex parte predictorum fuit firmator pacis secundum petitiones eorum, que inferius continentur: et predictus vir precepit, ut fieret pax sine voluntate eorum.

In primis, ut mercatores Pisanorum venientes in totam Africam et in totam terram nostram de Busa,[4] et in toto dominio predicti Michi, debeant esse sani et salvi, et securi ipsi et res eorum, quamdiu pax durat; et terminus pacis est triginta annorum. Et dominus Teditius, nuncius prenominatus Pisanorum, confines terre sue posuit in hac pace, videlicet: de Corbo usque ad Civitatem Veglam.[5] Posuit insuper insulas maris, Sardiniam totam, et Castellum Castri, et Corsicam insulam, et insulam de Planosia, et insulam de Ilba, et insulam de Caprara, et insulam de Gorgona, et insulam de Gilio, et insulam de Monte Christo.

Et quod nulla navis Pisanorum veniat de terris istis ut malefaciat in terra predicti Michi, donec pax duret. Et predicti Pisani debeant habere in terris istis fonticum in Africa et Busia; et nullus debeat ibi morari, nisi de voluntate nostra. In quolibet fontico dèbet fieri ecclesiam et cemeterium. Et in qualibet

civitate debetis habere balneum una die hebdomade, et furnum proprium. Et ipsi de mercibus suis debent dare decimam, et de auro et argento vigesimam.

Et si aliqua navis frangeretur in terris dicti regis, vel aliquod haberet impedimentum, homines navis possint ire in villis, vel locis, ubi morantur homines predicti regis. Et ipsi homines teneantur adiuvare Pisanos sine aliquo precio usque dum possint recuperare res suas; et si vellent se mutare vel facere mutare, vel portare se et res suas in alia parte, debeant solvere portaturam suam, sicut est consuetudo.

Et si aliqua discordia verteretur in[ter] Christianum et Saracenum,[6] essent autem rationes, et presentia aliquis Pisanorum veniens ad terram de Africa et Busia. possit morari, ire, et redire, secundum voluntatem suam, et nullus ei prohibeat quin possit vittualia emere, et simile mercationum suarum, et eas possint emere. vendere, portare ubicumque voluerint; et illi de dohana et Micimani,[7] et de Parebi,[8] et factores dohane non debent tollere eis, nisi secundum consuetum. Et postquam mercatores fuerunt expediti, nullo modo detineantur; et si aliquis extraneus veniret cum eis, et esset cum eis, debet persolvere secundum usum de Pisis; non debet prohibere ei facere caligam, sicut est consuetum.

Et debent augumentari fonticum eorum sicut fonticum Ianuensium, et debet fieri murus inter fonticum eorum et Ianuensium, ne possint ire ad illos, nec illi ad istos. Et merces que portant ad aliqua loca, si aliquis furaret et raperet super guardianos essent.[9] Et debent aptari fonticum eorum de Buzia, et quando volunt facere rationem, sit eis facta, et debent habere fonticum unum bonum, et debet fieri eis secundum usum Tunisi, similiter in Africa, et Capsi, et Farsi, et Tripoli.[10]

Et si aliqua navis eorum venderetur ab ipsis, non debet dari directum, et ipsi debent vendere his qui haberent pacem nobiscum. Et quod Pisani possint portare mercimonia sua, de quibus dederint directum, ubicumque voluerint in terris nostris. Et de naulo navium suarum non debent dare drictum. Et si regni necessarie essent naves ad portandum res magnesi,[11] tertiam partem navium possit accipere pro soluto naulo, et naves debent eligere consules Pisanorum. Et si aliquis Pisanus vellet drictum de dohana dimittere alicui amico suo de gente sua, possit; ut drictum de dohana extimat de loco suo.[12] Et omnia que vendunt in caliga, que non essent persoluta, sint super dohana; et ea que venduntur, Muts. fuerit [13] sun trucimanis. . . . .

Consules Pisanorum debent videre regem semel in mense, et similiter faciant in omnibus locis ubi esset, et videant dominum terre semel in mense; et si aliquis Pisanus, vel de districtu Pisanorum, veniret in cursu super terram

Africam, vel Buziam, potestas et consules Pisanorum teneantur facere vindictam tam de eo quam de rebus suis.

Et quod nullus Pisanus emere debet merces ablatas Saracenis de terra nostra; et si contigerit Saracenis cum rebus ablatis venire ad terram nostram, auferantur ab eis sine aliqua restitutione; et si aliqua discordia esset inter Pisanos, nullus se intromittat, nisi consules eorum; et si persolvat in dohana, non auferatur ab eis, nisi quod consuetum est.

Et exemplar istius compositionis debeat scribi, et mitti per omnes terras Michi ubi conveniunt Pisani, nec prohibeatur eis emere ubicumque voluerint Pisani, nec ab aliquo ianuensi; et Pisani sint salvi et securi et custoditi secundum quamlibet consuetudinem bonam, quam habent aliqui Christiani in terra nostra.

Finis capitulorum pacis.

Testificatum fuit hoc instrumentum per dominum Tedisium, cui placuit hec pax, qui missus fuit ad hanc pacem faciendam, recipiendam, confirmandam.

Testificatum etiam fuit hoc instrumentum per testes Saracenorum de sua bona voluntate, et testes intellexerunt hanc esse voluntatem Michi, et testimonium prehibent de omnibus his, que continentur in ista carta.

Istud instrumentum factum fuit in exitu augusti, qui vocatur in lingua eorum Elecc, LXXX et DC;[14] et hoc computus est Macmemet.

Eorum nomina testium: Maumet Bonali, et Benmaiore Babetsabe bone, seu Elcursi Abderame Etbenat Almechel Embit Elzumay Vaiamet et Benimassus Imbam.[15]

Ista omnia suprascripta Balcadi epermpl *(sic)* exscripsit sua manu filio de Asilico, die illa, et hoc est in Alchadius.[16]

Hec pax est anno Domini euntibus MCCXXX (1234), endictione VII, in exitu mensis augusti.

XXIX.

Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum.

Questa este la pace facta inter dominum elmiram Mommini regem de Tunithi, et dominum Parentem Vesconte ambasciadore de lo comuno di Pisa, per lo comuno di Pisa.

PROLOGUS PACIS.

In nomine Domini. Per lo comandamento de lo signore califfo grande et alto, per la gratia di Dio, elmire Momini Buabidelle,[1] filio de lo alto et de lo potente et gentile, cui Dio mantegna, et diali la sua buona volontade, et rimagna a li Saracini la sua benedictione; in de la presentia de li testimoni di questo scripto, che questo testimoniono di rinovamento di questa pace, la quale este fermata per lo comandamento altissimo, che Dio guardi, cum domino Parente Vesconte, filio quondam domini Galgani Grossi Vesconte, imbasciadore mandato da la podestade di Pisa, in de la indictione sub scripta, da domino Guillelmo da Cornassano podestàde di Pisa, et da li scecha[2] et da lo comuno di Pisa, dimandando et fermando da la loro parte. Unde giungendo lo soprascritto imbasciadore et dimandando da la parte di culoro che l' aveano mandato carta di pace, de la quale elli avea imbasciata, a li pacti che elli dimandòve et pregòve et piaqueli. Et comandòlo l' altissimo et lo magno, cui Dio mantegna, che li fusse dato lo suo dimandamento a la sua volontade.

TERMINUS PACIS.

Et fermosi questa pace con lui per anni XX; la quale pace sempre sia ferma in de lo soprascritto termine a die XIIII de lo mese di Sciavel,[3] anni LXII et DC, secondo lo corso de li Saracini, et sub annis Domini MCCLXV, indictione VII,

tertio idus augusti,[4] secondo lo corso de li Pisani, secondo che si contiene ancho la indictione di socto di tucti li capituli infrascripti.

QUOD PISANI SINT SANI ET SALVI.

Et che tucti li Pisani che verrano in tucta la terra de Affrichia et in tucta quella di Buggea, et in dell' altre contrade et terre de lo dicto domino elmira, lo quale Dio guardi et difenda, siano et essere debbiano sani et salvi et seguri in persone et in avere, infine che questa pace durerave, chome dicto este di sopra.

DE L' ISULE DE LI PISANI.

Lo quale dominus Parente disse et ricordòve le confine de le terre loro, le quale messe sono in questa pace, et le quale sono in terra ferma et grande, ciò este da lo Corbo infine a Civita vecchia; et l' isule le quale àno in mare, ciò este tucta l' isula di Sardigna et Castello di Castro, et l' isula di Corsicha, et l' isula di Pianosa, et l' isula d' Elba, et l' isula di Capraia, et l' isula di Gorgona, et l' isula di Gilio, et l' isula di Monte Christo.

DI NON FARE MALE.

Et che nullo de li legni de la forsa nostra vegna in de le predicte terre per fare alchuno male, infine che questa pace durerave.

DE LI FONDACHI.

Et che dobbiate avere fondacho in ciascheduna terra de le predicte terre de Affrichia et di Buggea, ciò este in de le citade. Et non debbia in quello stare alchuna altra persona nè alchuno altro cristiano, set non quelli che li Pisano vorrano. Et debbia a loro essere facto in ciascheduno fondacho una ecclesia et uno cimiterio. Et debbia avere in ciascheduna terra uno bagno, lo quale uno die in ciascheduna septimana avere debbiano. Et che debbiano avere in ciascheduna terra uno forno.

DE LO DECINO ET DE LO DIRICTO.

Et che di tucte le mercie le quale venderano, debbiano pagare lo decino in de lo loro partimento quelli che partire si vorrano. Et quelli che partire non si

vorrano, et vorrano dimorare, debbiano lo dicto diricto pagare da inde a treie anni che elli quine ut vero là giunti fino. Et de l'oro et de l'ariento debbiano pagare meso diricto, quando elli giungerano, secondo che usato este.

DE LO NAUFRAGIO, VEL ROPPIMENTO.

Et se alchuna nave ut legno loro in alchuna parte de le terre de Affrichia vel di Buggea, che dicte sono, rompesse ut andasse ad terra ut impedimento avesse; quelli li quali fusseno in de la nave, ut in de lo legno, possano andare a lo luogo populato, ut vero in de lo quale fusseno le gente, et debbiano essere aiutati da loro sensa prescio alchuno, infine a tanto che ispedicati fusseno quelli de la suprascripta nave ut legno. Et se elli vollesseno le loro cose tramutare, ut ad altre parte andare, ut ad altra terra quelle portare fare, la portatura, secondo che usato este, pagare debbiano; et se discordia ne fusse tra lo Cristiano et lo Saracino, debbiano essere ad rascione.

DE LI PESATORI.

Li pesatori a loro pesare debbiano secondo che usato este.

DE LE MERCIE.

Et chiunqua perverràve ad alchuna terra de Affrichia ut di Buggea, possa in quella stare quanto elli vorràve, et possa et sia licito a lui di partissine et andarne quando elli vorràve. Et non sia vietato a loro di comperare quelle cose che comperare vorrano, et nominata mente aqua et vidanda. Et possano et sia a loro licito di portarne le mercatanticie che elli recherano, set elli quelle vendere non vi vollesseno.

DE LA DOVANA.

Quelli li quali sono sopra la dovana, et li turcimanni, et li garabarii,(5) et li bastasci, ut vero li portatori, non debbiano a loro tollere nè exigere alchuna cosa, set non secondo che usati sono di tollere et di piliare.

DE LO SPEDICAMENTO.

Et poi che lo mercatante fie ispedicato, non debbia essere ditenuto per alchuna cosa.

DE LI STRAINIERI.

Et se alcuno buono homo verràve con li Pisani, debbian essere et pagare secondo che Pisano.

DE LA GALICHA.[6]

Et che elli possano et debbiano avere galicha, secondo che usato este di fare.

DE LO FONDACO DI TUNITHI.

Et che lo fondacho lo quale este in Tunithi, lo quale Dio mantegna, debbia a loro essere cresciuto et ampliato secondo la grandessa de lo fondacho de li Genovesi. Et muro si faccia intra voi et li Genovesi, sì che voi a loro nè elli ad voi andare non possano, et e converso.

DE LA GUILECTA.[7]

Tucto et quanto tolto fusse de alchuna mercatantia che a la Guilecta si rechasse, sia et essere debbia sopra li guardiani di quello luogo.

DE LI FONDACHI DI BUGGEA.

Et li fondachi li quali avete in Buggea si debbiano aconciare, et in quelli alchuno altro homo con voi stare non debbia. Et che si debbia fare in de li fondachi l'ecchesie.

DE LA RASCIONE.

Et che si debbia a loro fare la rascione, quando unqua elli vorrano.

DE L'USANZA.

Et che non si debbia a loro tollere alchuna cosa, set non come usato este.

DE LO FONDACHO DI BUONA.

Et che a Buona dobbiate avere fondacho, et non possa in quello stare nè albergare alchuna altra persona, set non culoro che voi vorrete.

DE LO USO COME IN TUNITHI.

Et che a Buona si debbia tenere et fare a voi quello uso che este in Tunithi, et in quello medesmo modo. Et similiante mente si debbia fare ad voi in Affricha,[8] et in Cappisi,[9] et in Isfacchixi,[10] et in Tripuli, et in tucte l'altre terre, secondo che in Tunithi.

DE LO DIRICTO DE LE NAVE.

Et che non si debbia tollere ad voi alchuno diricto de alchuna nave la quale voi vendeste ad homini che avesseno con noi pace.

DI PORTARE LE MERCIE.

Et che possiate et ad voi sia licito portare le mercie vostre, de le quale fusse pagato lo diricto a qualunqua terra ut parte de le nostre terre voi vorrete.

DE LO NAULO DE LE NAVE.

Et che non debbia ad voi alchuna cosa essere tolta di meso diricto de lo naulo de le nave.

DE LE NAVE AD NAULO PER LA CORTE.

Et se abisognasse a la corte nostra, possa la corte piliare de le treie nave l'una ad naulo, et quella la quale lo consulo che quine fi' per li Pisani vorràve et eligeràve.

DE LO RACCOMANDAMENTO DE LE COSE.

Et sia licito a ciascheduno Pisano, che diricto de le suoie cose abbia pagato, lassare et accomandare le suoie cose ad alchuno suo parente ut amico de la sua gente.

DE LA GALICHA, UT DE LO MOSCERUFO.[11]

Et che tucte le cose le quale si vendesseno in galicha, de le quale lo prescio pagato non fusse, sia et essere debbia sopra la dovana. Et quelle cose le quale

si vendesseno per turcimanni con testimonia, siano et essere debbiano sopra li turcimanni.

DE LA COPIA DE LO ELMIRA.

Et che li consuli de li Pisani una volta ogna mese possano et debbiano andare ad vedere lo signore ut vero lo soldano, lo quale Dio mantegna; et similiante mente in ciascheduna citade debbiano intrare li consuli de li Pisani a li signori che quine fusseno, una volta lo mese.

DE LI CORSALI PISANI.

Et se alchuno pisano corsale iscisse de la citade di Pisa, ut de le predicte ysule, per fare male in Affrichia ut in Buggea, li consuli et le potestade de li Pisani li quali per temporali fusseno, quinde vendecta fare debbiano sopra loro et sopra li beni loro.

DE LE COSE DE LI CORSALI.

Et che li Pisani non debbiano comperare alchuna mercie de li Saracini de Africhia ut di Buggea, le quale a loro per corsali tolte et rapite fusseno, nè alchuno ischiavo saracino. Et che quelle cose, ut ischiavi, le quale de le terre de li Pisani venisseno, ut reducte fusseno a le nostre terre, che a cului che le recasseno siano tolte sensa alchuno ristauro.

DE LE BRIGHE CHE FUSSENO INTRA LI PISANI.

Et se li Pisani alchuna briga ut discordia ut vero alchuno facto facesseno intra loro; che alchuna altra persona inde intramettere non si debbia, set non li consuli de li Pisani.

DE L'USANSA DE LA DOVANA.

In de la dovana non si debbia tollere a li Pisani alchuna altra cosa, set non quello che usato este di piliare.

DE LO EXEMPLO DI QUESTA PACE.

Et che si debbia fare exemplo di questa pace, et mandare per tucte le nostre[12] in de le quale li Pisani usano.

DI COMPERARE LIBERAMENTE.

Et che ad alchuno mercatante pisano non debbia essere vietato di comperare liberamente là unqua comperare vorràve.

DI NON VIETARE DI COMPERARE.

Et per alchuno Genovese nè per alchuna altra persona non debbia essere vietato ad alchuno Pisano che elli non compri et comperare possa liberamente.

DE LO BUONO USO.

Et che li Pisani debbiano essere salvati et guardati a tucti buoni usi li quali avesse alchuno Christiano, che con noi abbia pace, ut che in de la nostra terra usi. Et questo este lo compimento di tucti li capituli di questa pace.

LO TESTIMONIAMENTO ET LO DATALE DI QUESTA PACE.

Et testimoniòve dominus Parente, per culoro che lui mandòno, in sua buona volontade et in sua buona memoria et in sua buona sanitade, che questa pace a lui piace; e cusì la ricevette e fermòve. Et inteseno li testimoni da lo scecha grande et alto et congnosciuto secretario et faccia[13] di domino elmira califfo Momini, et faccitore di tucti li suoi facti, lo quale Dio mantegna et in questo mondo et in de l'altro, et rimagna sopra li Saracini la sua benedictione, Buabidelle[14] filio de lo scecha, a cui Dio faccia misericordia, Buali Asen[15] filio de lo scecha alto, cui Dio faccia misericordia, Elbulusaid[16] filii Said, lo gentile, cui Dio guardi.

Et lo compimento di questa pace suprascripta, chome dicto este in questo modo suprascripto, et fue scripta in die di sabbato, a li die XIIII de lo mese che si chiama Isciavel,[17] anni LXII et DC, secondo lo corso de li Saracini; et sub annis Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione septima, tertio idus augusti, secondo lo corso de li Pisani. Li nomi de li testimoni: Bulcassomo Elbenali Elbinelbara et Tenucchi,[18] Maomecto Benandi de Gebbar,[19] Maomecto Ettoaini,[20] Maomecto benali et beneabrai,[21] Abbiderramen beneumar el cassi,[22] Vabidellaid mee bidonie,[23] Ali ebbrain et Bine biamaro,[24] Maomecto beneabrain lorbosi.[25] Et, per la gratia di Dio, cognoscendo et sappiendo et testimoniando

queste cose predicte. Maomecto benmaomecto benelgamezo,[26] lo quale este cadi. Et abbia salute chiunqua la legerà.

Rainerius Scorcialupi notarius, scriba publicus Pisanorum et comunis portus in Tunithi, presens translatum huius pacis scripsit, existente interprete probo viro Bonaiunta de Cascina de lingua arabicha in latina.

Carta pacis inite et firmate inter regem Tunisii et comune Pisarum.
Nel 1265.

La pace cheffè messer Parente di messer Galgano Grosso Vesconti con re di Tunisi in del M. CC. LXV.

XXX.

In eterni Dei nomine, amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus audientibus manifestum, quod mangnus et potens atque victoriosus nec non benefortunatus dominus, dominus vetus, altus et bonus pelegrinus Ebumaamet Abdala Bentefraghim, per Dei gratiam visusrex [1] serenissimi, nobilissimi, altissimi et potentissimi atque excelsatissimi domini per Dei gratiam domini emir Elmumin Ybusac Abram Ebne [2] regis Tunitii et aliarum terrarum et locorum de Africha, filii condam celebris memorie illustrissimi et nobilissimi atque potentissimi domini regis Mirabuchier,[3] pro dicto domino rege, ex una parte: et sapiens et discretus vir ser Ranerius Porcellinus, civis et mercator pisanus, filius condam ser Francisci Porcellini, ambaxiator, sindicus et procurator pisani comunis, ut constat per cartam sindicatus et procurationis, rogatam a ser Conrado notario de Rinonichi, pisano cive, dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, indictione sexta, de mense ianuarii, secundum cursum pisanum, sindicatus et procuratorio nomine pro dicto comuni pisano, ex altera parte; fecerunt inter se, nominibus quibus supra, veram et puram pacem, concordiam, finem et remissionem de omnibus et singulis iniuriis, offentionibus, et de robbariis et aliis quibuscumque factis, habitis et illatis inter suprascriptam regiam maestatem et eius subditos et subiectos, et suprascriptum comune pisanum et eius cives et homines et personas ad invicem usque hodie; quibus omnibus dicte partes nominibus quibus supra penitus et in totum renuntiaverunt: duraturam a medio mense may presenti ad annos decem proxime venturos. Quam pacem et concordiam dicte partes, nominibus quibus supra, promiserunt sibi ipsis ad invicem, nominibus antedictis, toto dicto termino decem annorum habere firmam et tenere ratam, et contra non facere vel venire aliqua ractione vel causa, aliquo modo vel iure; ordinando et statuendo inter dictas partes, nominibus suprascriptis, observare et adimplere pacta infrascripta, ut scribuntur inferius ordinata, videlicet:

(1). In primis, quod quilibet Pisanus ad eius voluntatem possit, libere et secure in averi et persona, venire et stare ad terras et loca suprascripti domini regis, et inde discedere.

(2). Et quod, durante dicta pace, aliquod lignum suprascripti domini regis vel eius subditorum non faciat aliquam novitatem alicui Pisano in persona vel averi, nec contra venire ad terras vel loca pisani comunis pro danificando aliquam personam.

(3). Et quod Pisani possint et debeant habere fundachum in qualibet civitate suprascripti domini regis, et in eis vel aliquo eorum non debeat vel possit stare aliqua persona, cuiuscumque condictionis existat, nisi ad voluntatem Pisanorum. Et debeat fieri eis in quolibet dictorum fundacorum una ecclesia et unum cimiterium; et in qualibet predictarum civitatum debeat esse unum balneum, in quo una die in qualibet edomoda possint intrare et stare per dictam diem; et debeant habere unum furnum in qualibet dictarum civitatum.

(5). Et quod Pisani non teneantur vel debeant solvere octo miliarenses pro quolibet centenario bisantium mercantiarum que per eos emerentur in terris et locis suprascripti domini regis.

(6). Et quod Pisani teneantur solvere medium dirictum tantum, et non ultra, de auro vel argento cugnato seu fabricato; et quod de auro et argento in piastris vel in virgis, vel non fabricato, Pisani non teneantur vel possint cogi ad solvendum dirictum, donec ipsum vendiderint; et si non vendiderint vel vendere noluerint, possint et eis liceat ipsam quantitatem auri vel argenti deferre ad illas partes ut eis videbitur et placebit, sine aliqua soluctione dirici solvenda. Et quod de moneta contantorum auri vel argenti non teneantur aliquid solvere, nisi modo consueto.

(7). Et quod si aliquod lignum Pisanorum frangeretur, sive iret in perdictionem in aliquo loco suprascripti domini regis, illi tales de dicto ligno possint secure ire et stare ad locum populatum sive in quo esset aliqua gens, et debeant adiuvari a dicta gente suprascripti domini regis sine aliqua soluctione inde fienda. Et res suprascriptorum talium Pisanorum portari ad illa loca ut dictis Pisanis placebit, ad expensas curie suprascripti domini regis.

(8). Et quod aliquis Pisanus non teneatur securare in portu Tunitii aliquem amicum vel inimicum suprascripti domini regis; et quod dictus dominus rex non teneatur securare aliquem Pisanum in portu predicto Tunitii.

(9). Et quod lites et questiones que essent inter Pisanos et Saracenos debeant cognosci et terminari per curiam dovane dicti domini regis.

(10). Et quod ponderatores terrarum et locorum suprascripti domini regis

teneantur et debeant ponderare mercantias Pisanorum; et dicti ponderatores non possint petere vel habere mercedem eorum, nisi modo preterito et anticho.

(11). Et quod Pisani possint stare in portu Tunitii et eius reveria, et in quolibet alio loco suprascripti domini regis: et quod aliqua persona non possit vel debeat inibere eis predictum stare et esse, vel, si vellent, procurare, habere et emere vectovaliam sive victum.

(12). Et quod Pisani possint et eis liceat, in tota fortia suprascripti domini regis illas mercantias, quas aduxerint, scharicari facere; et si eas vendere noluerint, recharicari et portari facere ad loca ut eis videbitur et placebit, sine aliqua solutione diricti.

(13). Et quod aliquis officialis, sive canovarius aut famulus, sive alia persona, pro aliqua causa non possit petere vel habere ab aliquo Pisano aliquid ultra modum consuetum.

(14). Et quod aliquis Pisanus, facta sive reddita curie eius ratione, non possit pro aliquo detineri.

(15). Et si aliqua persona, cuiuscumque loci existat, cum aliquo Pisano veniret ad terras et loca suprascripti domini regis, illa talis persona tractetur ut Pisanus.

(16). Et quod quilibet Pisanus possit et ei liceat, sine aliqua prohibitione per aliquem ei fienda, vendere in galica, idest in incanto, mercantias suas ad eius voluntatem.

(17). Et quod custodes dovane suprascripti domini regis teneantur custodire et salvare mercantias Pisanorum entes *(sic)* in dicta dovana; et si aliquod dampnum reperiretur esse factum in dictis mercantiis dum essent in dicta dovana, dicti custodes teneantur dictis Pisanis dictum tale dampnum integraliter emendare.

(18). Et quod cuilibet Pisano petenti ractionem in dovana, dicta ractio pro eius expedictione sine mora debeat sibi fieri.

(19). Et quod, postquam fecerit suam ractionem in dicta dovana, ei liceat discedere a dictis terris et locis ad suam voluntatem: et quod non possit aliquo modo detineri, nisi evidenti ractione sibi cum veritate petenda.

(20). Et quod aliquis Pisanus de aliquo suo navigio per eum vendendo in dictis terris et locis suprascripti domini regis non teneatur solvere aliquem dirictum, nisi tale navigium venderet personis que non essent in pace cum dicto domino rege; de quo in dicto casu solvere teneatur.

(21). Et quod mercantias Pisanorum, de quibus esset semel solutum dirictum in una terra vel loco suprascripti domini regis, dicti Pisani possint et

eis liceat portari facere ad terras et loca suprascripti domini regis quotiens eis placebit, sine aliqua soluctione dirictus.

(22). Et quod Pisani non teneantur solvere dirictum in aliquo loco suprascripti domini regis de mercantiis per eos emendis de pecuniis sive monetis cugnatis et non cugnatis, sive in piastris aut in virgis de auro vel argento; de quibus pecuniis et monetis esset solutus dirictus in aliquo loco suprascripti domini regis.

(23). Et quod quilibet Pisanus patronus cuiuscumque ligni venientis ad terras et loca suprascripti domini regis, possit et sibi liceat emere illas mercantias que sibi placebunt in dictis terris et locis, et illas portare quo sibi placebit, sine aliqua soluctione dirictus, usque in quantitate denariorum quos receperit de naulo de mercantiis, quas super dicto ligno ad dictas terras et loca aduxerit.

(24). Et quod dicto domino regi liceat et possit accipere unam navem de tribus Pisanorum que essent in portu Tunitii ad naulum, videlicet illam quam elegerit et voluerit consul Pisanorum Tunitii, qui in tempore erit in dicto officio consulatus.

(25). Et quod quilibet Pisanus possit et sibi liceat recomendare in terris et locis dicti domini regis tantum de exitu quantum habuerit de introitu suarum mercantiarum cuicumque sibi videbitur et placebit.

(26). Et quod curia dicti domini regis teneatur emendare cuilibet Pisano illud quod ipse perdiderit de suis mercantiis in galica; et si dictus Pisanus vendiderit aliquam mercantiam per turcimannos, et mercantia predicta perderetur, quod ad emendationem dicti turcimanni inde dicto Pisano integre teneantur.

(27). Et quod si per aliquem Pisanum emeretur aliqua cabella,[4] seu aliqua mercantia, in suprascriptis terris et locis ab aliquo officiale serviente aut factore suprascripti domini regis, carta publica aut scriptura inde interveniente; quod per dictum dominum regem et eius curiam observetur ut in dicta carta seu scriptura continetur ad plenum, dum modo carta et scriptura non sit falso modo composita vel scripta.

(28). Et si aliquis Pisanus recederet de terris et locis suprascripti domini regis, et portaret seu auferet aliquid curie suprascripti domini regis vel alterius persone, quod consul Pisanorum vel aliquis alius Pisanus non teneatur inde ad aliquid, nisi ille talis consul, seu Pisanus, esset eius fideiussor pro predictis.

(30). Et quod aliquis Pisanus non teneatur ad solvendum de suis mercantiis nisi unam turcimanniam.

(31). Et quod curia suprascripti domini regis possit et sibi liceat accipere de mercantiis quas Pisani portabunt ad terras et loca suprascripti domini regis, illas

que dicte curie placebunt, et eas retinere per decem dies; et in capite dictorum decem dierum teneatur restituere dictas res dicto Pisano, aut solvere ei pretium ipsarum: et hec duorum sint in voluntate dicte curie.

(32). Et quod consul Pisanorum possit et sibi liceat semel in quolibet mense loqui domino regi predicto, et hoc non possit sibi denegari.

(33). Et si aliquis Pisanus armaret aliquod lignum in cursum, et faceret aliquod dapnum in averi vel persona alicui de terris vel locis suprascripti domini regis, sive regali maiestati; quod comune pisanum et consul Pisanorum et Pisani debeant inquirere, consummare dictum talem in averi et persona.

(34). Et quod aliquis Pisanus non audeat vel presumat aliquo modo emere ab aliqua persona mercantias et res abblatas alicui de terris vel locis suprascripti domini regis, aut emere aliquem Saracenum de dictis terris et locis; et si contra fieret, liceat cuilibet de terris et locis predictis accipere dictas mercantias et res, et Saracenum seu Saracenos, iusta eorum posse, libere, sine soluctione aut restitutione alicuius pretii inde dicto Pisano fienda, et eo *(sic)* converso.

(35). Et quod consul Pisanorum possit, debeat et sibi liceat cognoscere lites et questiones Pisanorum in terris et locis suprascriptis, et in predictis habeat bailiam et potestàtem et liberum et generale mandatum inde cognoscendi, terminandi, condannandi, liberandi, et omnia et singula facere et fieri facere in predictis, ut ei videbitur et placebit.

(36). Et quod in curia dicti domini regis, vel aliquis alter, non debeat se impedire, durante dicta pace, aliquo modo vel iure.

(37). Et quod quilibet Pisanus per terras et loca suprascripti domini regis libere et secure, sine aliqua contradictione, possit emere et emi facere mercantias et res quas emere voluerit.

(38). Et quod per terras et loca suprascriptas alicui Pisano per Ianuensem vel aliam personam non possit prohibi emere mercantias et res aliquo modo.

(39). Et quod aliquod forum factum aliquarum mercantiarum per aliquem Pisanum, ab aliquo de curia regali suprascripta, vel ab alia persona, non possit frangi, sed semper habeat roboris firmitatem.

(40). Et quod si aliquis emeret ab aliquo Pisano aliquam mercantiam pro parte curie suprascripte, et inde dicto Pisano faceret cartam seu scripturam, et in termino non solveretur ei; quod curia regali *(sic)* suprascripta teneatur et debeat id solvere dicto Pisano integraliter sine mora.

(41, 42). Et quilibet Pisanus qui haberet recipere a suprascripta regali curia aliquam quantitatem denariorum sive pecunie, possit et ei liceat usque in dictam quantitatem denariorum sive pecunie discomputare, in dovana et in omnibus aliis

officiis dicti domini regis, dirictum quem solvere habebit de mercantiis per eum adducendis tam a civitate pisana quam ab aliis locis mundi ad suprascriptas terras et loca.

(43). Et quod omnes Pisani qui sunt vel qui venturi sunt ad suprascriptas terras et loca suprascripti domini regis, amentur et revereantur honorate.

(44). Et quod Pisani in suprascriptis terris et locis teneantur et debeant de eorum mercantiis et rebus solvere dirictum et cabellas ad illam rationem quam solvunt Ianuenses de eorum mercantiis et rebus, et non ultra.

(45). Et quod Pisani non teneantur nec possint cogi ad solvendum de eorum mercantiis et rebus dirictum, donec ipsas mercantias et res ipsi vendiderint. Et sit in voluntate ipsorum de solvendo dirictum eorum mercantiarum et rerum de dictis mercantiis vel ad denarios.

(46). Et quod quilibet Saracenus subpositus dicto domino regi, venturus ad civitatem pisanam et eius fortiam et districtum, custodiatur et salvetur in averi et persona.

(47). Et si aliquis Pisanus, nunc vel durante dicta pace, esset vel erit schiavus in aliqua terra vel loco suprascripti domini regis; quod dictus dominus rex teneatur incontinenti liberare eum sine aliquo dispendio dicti Pisani. Et similiter, si aliquis Saracenus dicti domini regis esset vel erit schiavus in civitate pisana et eius fortia et districtu, quod comune pisanum teneatur incontinenti liberare eum sine aliquo dispendio dicti Saraceni.

Acta, facta, composita et firmata sunt suprascripta omnia, ut supra per omnia continentur, in cuba mediocri viridarii Restabbi [5] suprascripti domini regis, positi iuxta Tunitium; Ferrando Peres christiano, stipendiario suprascripti domini regis, existente in predictis turcimanno;[6] presentibus archaido[7] Lodorico Alvares, archaido Andreuccio Cibo, conestabilibus stipendiariorum christianorum suprascripti domini regis, et Simone Orlandi, Andrea ser Pieri Salmuli, et aliis quam pluribus christianis et saracenis, testibus ad hec vocatis et rogatis: dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, indictione sexta, septimodecimo kalendas iunii, secundum cursum et consuetudinem pisane civitatis (16 maggio 1353).

Ego Benincasa condam Mey Casonis de Montemangno, pisanus civis, imperiali auctoritate notarius et suprascripti ser Rainerii pro comuni pisano scriba publicus ad predicta, predictis omnibus interfui, et de mandato et voluntate suprascriptorum contrahentium de predictis omnibus cartam feci, Ferrando suprascripto in predictis turcimanno existente; et ad cautelam, in hanc publicam formam redegi.

XXXI.

Anno Domini MCCCLXXIIII.

Al nome de Dio pieno di gratia, pietà e con la benedittione del nostro signore et maggiore Mahomet, missaggio del gratioso Iddio, et per li sua compagni salute et salvamento.

Sia manifesto a chi questa carta scritta vedrà et leggerà, la quale per noi si manda agli antiani et comune di Pisa, e all'altre persone seguente, come noi, lo re, servo et procuratore de Dio, cavalieri di salvi [1] in crescere lo nome dell'onnipotente di tutto, e figliuolo del comandatore di salvi [2] solicitatore in crescere lo nome de Dio creatore di tutto, Ebulhasen figliuolo del nostro signore e commandatore di salvi, solicitatore da crescere il nome de Dio creatore di tutto, Ebiseed figliuolo del nostro signore e commandatore di salvi, solicitatore e da crescere il nome de Dio [3] creatore di tutto, Ebi Iusuf figliuolo Vabdellach, [4] re di Fessa e di Michinese e di Sale e di Morrocho, e de le terre di Sus e di Segelmese, e delle terre del Mezzo dì e di Teze e di Tremizen e dal Gier e di Bugiea e di Ghostantina, e de le terre di Buona e di Beschera, e de le terre del Zeb, e de le terre d'Africa e di Capisi, e de le terre di Biledel Gierid et di Tripoli e di Tangia e di Septe e di Gibeltari e di Ronda, [5] e di tutte l'altre terre seguente, e delle terre del Ponente e del Levante, e de la Ispagnia, preghiamo Dio ci confermi in bene et vittoria.

Apparve dinanzi alla nostra presenza i cristiani Piero de la Barba pisano, [6] imbasciatore da vostra parte, anziani e commune di Pisa, con carta di procura generale dagl'anziani e commune di Pisa di poter fare alto e basso per lo ditto commune, e pace e buona concordia con noi, e di tutto ciò che con noi facesse, fusse fermo et rato sopra la conditione di fare la pace tra voi e noi. E di questo ci pregò a tale che fusse bene e riposo d'amendue le parti, e possa venire ciascuno sicuro. Accettammo la sua preghiera, et havemola fatta gratiosamente.

Vogliamo che chiunque apparisce in ne le nostre terre, le quali salvi Dio, e

che sia della signoria del soprascritto commune, e che possino venire sani et salvi et sicuri in havere et in persona, e di stare e d'andare a loro buona voluntade, tanto quanto a loro piacerà: e questo s'intende in mare et in terra, in qualunque navilio si sia, tanto di galee armate quanto d'altro navilio. E abbiamovi fermato questo coi patti che scriverremo qui appresso.

E questo è lo primo capitolo di quello che domandato havete: E quando avvenisse che fusse alcuna brigha tra alcuno Pisano o Saracino, o rumore; che sia punito chi ha il torto; e nondimeno la pace stia ferma, che già per ciò non si rimuova. Et habbiamovi accettato questo.

E questo è il secondo capitolo che havete addomandato: Lo quale se alcuno Saracino che faccia alcuna domanda [7] ad alcuno Pisano che ha sostenuto, e noi habbiamo a vedere sopra chi ha ragione. Et habbiamovi accettato questo.

E questo è il terzo capitolo di quello ci havete domandato: Che se alcuno mercatante de' vostri fa alcuno fallo, che ne debba esser punito, cioè nella persona e nell'haver suo; e se 'l mercatante muore, che il suo havere lo quale ha tra le mani, che non debba esser tocchato. Abbiamovi conceduto questo.

E questo è il quarto capitolo lo quale havete chiesto: Che qualunque mercatante morisse in de le terre nostre, salvile Iddio, cioè di vostri mercatanti; et non habbia persona niuna per lui di qua, e che non habbia nella terra dove elli muore nè consolo nè mercatante di vostri, che lo suo havere sia preso con carta testimoniata; e sia accomodato fino a tanto che venga da Pisa chi lo possa ricevere et habbilo. E questo ve l'abbiamo conceduto.

E questo è il capitolo sesto di quello che avete domandato: Quando per alcuna cagione rompesse alcuno legno de' Pisani in alcuna delle nostre terre, o vero che fusse piaggia, che sia lecito loro a quelli del navilio di fare a loro voluntade di tutto ciò che uscisse dal legno sì d'havere e sì d'armadure, e di riportarne le dette cose là unde a loro sia in piacere; et di tutto non se ne debba pagare nulla. Et habbiamovi conceduto questo; e così siamo dichiarati con voi, che se a noi avvenisse il simile caso de' nostri legni, dobbiate così fare a noi.

E questo è l'ottavo capitolo di quello havete domandato: Che se alcuno mercatante de' vostri arrechasse alcuna mercantia che la volessi conducere a la presenza nostra e maestà, salvila Dio, che non sia alcuno osante d'aprirla nè di vederla, in sino a tanto che la detta mercantia sia nella presenza dello signore re, salvilo Dio e guardi. E se noi la compriamo da lui, che non debba pagare niuno diritto del mondo; e se noi non la compriamo, debba pagare lo diritto usato. Et habbiamovi conceduto questo.

E questo è il capitolo nono di quello c'havete addomandato: Che quando

verrete alle nostre terre, salvile Dio, che debbiate havere fondaco per voi; e quando non ci havesse fondaco, fusse casa di per sè da gl'altri cristiani. Et habbiamovi conceduto questo.

E questo è il capitolo decimo di quello ci havete domandato: Che quando alcuno Pisano fusse preso per schiavo in alcuna delle nostre terre, che sia liberato come dice in nella carta della pace, la quale riposo di noi e di voi: et habbiamovene liberati di quelli che noi havevamo per le nostre terre; e'l simile modo dovete far voi a noi delli schiavi saracini i quali voi havete nelle vostre terre.

E questo è il capitolo undecimo, lo quale havete domandato: Che se alcuno mercatante pisano havesse quistione con un altro Cristiano d'altra lingua, che sia la quistione dinanzi del vostro consolo; salvo che se la quistione fusse grande che portasse pondo, che vengha a sententiarla alcadì[8] della terra. E quando nel luogo non havesse consolo e la detta questione fusse, che la veggia tra loro lo aveli[9] de la terra, e sino lo signore del castello. Et habbiamovelo conceduto questo. E quando la quistione fusse dal Saracino al Cristiano, che torni alla ragione de' Saracini e de' loro cadì.

E questo è il capitolo duodecimo: Che quando si nauleggiasse alcuno nostro legno per caricare alla corte biada o cavalli o armadure, o alcuna altra cosa, che sia dato al padrone del legno lo suo naulo a la sua voluntade, senza esserli fatto nulla gravezza. Il simile s'intende in nel nauleggiamento, che non sia forzato lo padrone del navilio di nulla forza. Et abbiamovi conceduto questo.

E questo è lo tredecimo capitolo: Che quando avvenisse che alcuno navilio, grande o piccolo, che fusse de' Pisani, et arrivasse in alcuno luogo delle nostre terre fuggendo da nemici o da corsali che fusse incalciato, o vero che fusse per fortuna di mare; che vogliamo che in quelle terre e in quelle parti là ove arrivassi, che gl'huomini della terra o contrada li debbiano soccorrere in mantenente con barche et altri argomenti, per scaricare, e per aiutare ogni aiuto lo quale a quello navilio bisognasse, a loro piacimento. E habbiamovi conceduto questo, et per lo simile modo dovete fare a noi di nostri navili.

E questo è lo quartodecimo capitolo di quello che ci havete addomandato: Che quando alcuno mercatante de' vostri morisse in nelle nostre terre, che tutto ciò che lassa dopo la sua fine, non li sia levato niente per alcuna cagione nè pagamento nullo. Et habbiamovi conceduto questo, salvo che se rimanesse mercantia che la volessino vendere dopo la sua fine, che paghi secondo lo pagamento che s'usa se la vende all'incanto.

E questo è lo deritano capitolo di tutti i capitoli li quali si è nominati: Che

voi dovete fare i mercatanti Saracini e navicanti a Pisa e a tutte l'altre sue terre secondo i patti soprascritti, editti, e di tutte le convenenze per lo modo che noi habbiamo dichiarato a voi, et di tutti siamo in concordia con voi e si è promesso da tenere l'uno all'altro. Et anco siamo in concordia con voi che doviate paghare lo decimo et altre spese per lo modo che pagano li Catalani in ne le nostre terre, salvile Dio, nè più nè meno si paghi.

Et ancora siamo in patti e in convenienze con voi l'usanza de le nave de' mercatanti cristiani le quali arrivano nelle nostre terre, salvile Dio, e questo si è che debba pagare ogni navilio uno prodese, al quale dicano i Saracini per nome *surriach,*[10] e se non si dà, uno ranpicollo di ferro, lo quale ha nome in saracinesco *molitaf men hadid;*[11] e questo è ogni volta che 'l legno viene con mercantia a le nostre terre, salvile Dio.

Et anco siamo in concordia con voi che quando alcuno di voi facesse alcuno inganno o tradimento in persone o in havere a Saracini, che sieno sostenuti tutti gl' altri mercatanti Pisani nelle nostre terre, salvile Dio, e che i detti mercatanti sieno tuttavia riguardati e honorati e salvati in havere e in persona in fino a tanto che gl' habbino restituito quello che tolto haranno, o rubato, e allora sieno liberati.

Sono compiuti di dichiarare i patti e le chiarezze come ciascuno ha inteso come di sopra si contiene, et habbiamo veduto la carta della procura la quale venne concessa [a] Piero de la Barba cristiano, lo quale di sopra scritto per parte degl' anziani e commune di Pisa di sopra scritto, e sotto questi patti et conventione habbiamo tra voi e noi compiuta la carta della pace per tale che ci è pace e riposo e di spegnere ogni male da noi a voi, con l'aiuto de Dio. E i Saracini delle nostre terre, cioè del levante e del ponente e de l'Andalusia, salvile Dio, con li Cristiani pisani tutti in ogni parte et in ogni luogo et in ogni terra, salvila Dio. E questo si è in termine di x anni compiuti dal dì che si fè questa carta, e di tutto questo siamo in concordia et fermato. Et per più fermezza habbiamovi sigillato col nostro sigillo usato, et habbiamovi scritto di sotto con la nostra mano gratiosa, in dì di domenica, a dì 28 del mese di Rabe, lo deritano e gratioso, lo quale si concorda ai 7 d' aprile, in l' anno di 759 al saracinesco,[12] indittione del profeta Maumetto, signore e maggiore nostro, glorificato da Dio hora e sempre.

Scritta come pare di sopra in nel soprascritto dì, A. D. MCCCLXXII (1358).

XXXII.

In eterni Dei nomine, amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod nos Gerardus Astarius prior, Guelfus ser Macthei bilanciarii, Perus Fatii notarius, Gerardus ser Pieri de Lavaiano, Andreas Pieri, Nerius Malpilius, Tomasus Iannis, Iacobus Bucte de Montecalvuli, Pierus del Grillo, Gerardus Dini Duccii, et Nuccius Iacobi del Baglione, antiani pisani populi, et Pierus miles de Gambacurtis, capitaneus custodie civitatis pisane et eius comitatus, fortie et districtus, et dominus masnadarum pisani comunis, nec non pisani populi defensor; ex omni bailia et auctoritate quam habemus a comuni et populo pisano, pro dicto comuni pisano, et eius vice et nomine, facimus, constituimus et ordinamus sindicum et procuratorem, egregium et nobilem militem dominum Raynerium filium condam bone memorie domini Peri Bullie de Gualandis, civem pisanum, licet absentem, tamquam presentem,[1] ad faciendum, iniendum, reddendum, recipiendum et iurandum, una simul cum excellentissimo et gloriosissimo domino, domino. . . . , inclito rege Buone,[2] seu eius locum tenente, seu alia legiptima persona pro ipso domino inclito rege,[3] veram, puram, bonam et perpetuam pacem et concordiam, remissionem et liberationem de omnibus et singulis iniuriis, offensionibus et dampnis hinc inde usque hodie factis, illatis, habitis et perpetratis, tam in genere quam in spetie, et de omnibus et singulis[4] obligationibus, factis, penis, conmissis occasione alicuius et cuiuscumque pacis hactenus facte inter excellentissimum et gloriosissimum dominum, dominum. . . . , inclitum regem Buone[5] et comune pisanum, cum modis, pactis, tenoribus, conventionibus, articulis, concessionibus, obligationibus, penis, renuntiationibus et aliis, de quibus, quomodo, qualiter et prout et sicut dicto nostro sindico et procuratori videbitur et placebit: et ad ipsam pacem, concordiam, remissionem et quaslibet liberationes, promissiones et obligationes vice et nomine dicti Pisani[6] dicto, et a dicto excellentissimo et gloriosissimo domino, domino. . . . , inclito rege Buone,[7] et cuicumque alii legiptime persone, et a quacumque alia legiptima persona, pro[8] ipso excellentissimo et gloriosissimo domino, domino. . . . , inclito

rege Buone,[9] faciendum et recipiendum; et ad permictendum et conveniendum de habendo, tenendo et conservando perpetuo firmam et ratam ipsam pacem, concordiam, remissionem et liberationem; ac etiam promissiones, conventiones, pacta et obligationes quascumque, et contra non facendo vel veniendo; et ad faciendum et prestandum, in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum, iuramentum necessarium seu oportunum, de quo dicto nostro sindico et procuratori videbitur et placebit; et ad cartam et cartas de predictis et singulis predictorum vallatam et vallatas promissionibus, penalibus, obligationibus, renuntiationibus et aliis necessariis et oportunis, de quibus et prout et sicut dicto nostro sindico et procuratori videbitur et placebit; et in, de et pro predictis et singulis predictorum et eorum occasione et causa, dictum comune pisanum et bona ipsius pisani comunis obligandum; et generaliter, ad omnia et singula alia faciendum, que ad predicta et quodlibet predictorum pertinent et pertinere videbuntur; et sine quibus predicta compleri et explicari non possent, et que nos ipsimet constituentes pro ipso comuni pisano et eius vice et nomine, si presentes essemus, facere valeremus. Dantes et concedentes dicto nostro sindico et procuratori, in predictis et circa predicta, et quodlibet predictorum, plenam, liberam et generalem bayliam, cum pleno, libero et generali mandato, et plena, libera et generali administratione; nec non promictentes pro ipso comuni pisano, et eius vice et nomine, tibi[10] Iacobo Iohannis notario infrascripto, tamquam persone publice, agenti et stipulanti pro omnibus et singulis quorum interest seu interesse posset, nos pro comuni pisano et ipsum comune pisanum, firmum et ratum habiturum et habituros totum et quicquid dictus noster sindicus et procurator, sindicatus et procurationis officio, fecerit de predictis, et contra non facere vel venire per nos vel alium ullo unquam tempore aliquo modo vel iure; sub obligatione bonorum omnium pisani comunis presentium et futurorum.

Actum Pisis, in palatio residentie dominorum antianorum pisani populi, videlicet ad palmentum ubi dicti domini antiani audientiam tenent; presentibus ser Iacobo condam ser Vannis de Appiano cancellario dominorum antianorum pisani populi, et ser Francisco condam Pucci Homodei cancellario maiore pisani comunis, testibus ad hec rogatis et vocatis: dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione prima, die undecima septembris, secundum cursum et consuetudinem civitatis pisane (1378).

[11] Ego Iacobus filius Iohannis de Santo Martino Kintice, pisanus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predictis omnibus interfui; et suprascripta omnia, rogatus, hic scripsi et publicavi, et meum nomen et signum apposui consueta.

XXXIII.

Gloriosissimo et superexcellentissimo domino, domino soldano Milloche, die diar,[1] regi sublimi, regi regum Saracenorum, magno soldano, domino populi iusti. cui spectat omnis perfecta iustitia, victorioso in omnibus, regi Azimorum, Arabum et Persarum, Alexandro totius mundi, observatori fidei, dominatori regis Nubie. regi duorum marium, servitori Meche et Medine, patri orfanorum et viduarum. quem Deus conservet super cunctas prosperitates et omnem bonam fortunam. plurimum honorando.

Invictissime et gloriosissime ac famosissime princeps et domine, rex virtutum et ineffabilis moderationis ac benignitatis hospitium. Mentibus nostris serenissimi culminis vestri devotis, sentientibus optate ac salubris donum pacis inter vestram maiestatem et magnificos ac potentissimos fratres nostros, dominos Ianuenses, munere divino firmate, gratum iubar summe alacritatis incanduit: indeque gratiarum Auctori gratias exolventes, totis affectibus congaudemus. optantes ipsam pacem, omnemque culminis vestri felicitatem iuxta vota vestra vigere. Sic enim iuxta ratione tenemur; cognoscentes benevolentiam, gratiasque multiplices oratoribus nostris et convicibus ad presentiam vestram missis, a culmine maiestatis vestre collatas, pro civibus nostris damna passis in Alexandria: pro quibus tunc vestre scripsimus maiestati, quibus mercantias et bona eis iniuste direpta restitui mandavistis: fuissentque iuxta mandata vestra integra restituta, nisi magnificus dominus, dominus Admileclamira[2] regimini Alexandrie constitutus, minus iustis credens suasionibus, obstitisset; nam ipsarum mercantiarum, et rerum ablatarum partem sub redemptione bixantium trium millium, ipsis tribus millibus bizantibus pro se et officialibus curie receptis, restitui fecit ipsis nostratibus damna passis; certa parte ipsarum mercantiarum sub pretextu quod essent Ianuensibus reservata: sicut de hiis omnibus est plenarie informatus egregius dominus Nicolaus de Vivaldis, lator harum; pro quorum etiam testimonio celsitudini vestre mictimus presentibus interclusam, certitudine veritatis ab ipsis mercatoribus nobis

exhibitam. Rogantes omni affectione qua possumus, ut gratiam ipsis mercatoribus factam de ipsa restitutione bonorum, pro qua gratias uberes celsitudini prefate referimus, servari et compleri, sicut honorem vestrum condecet, faciatis; ipsumque mercantiarum residuum passis damna restitui, sicut excellentissime maiestatis vestre decet honorem: pro cuius conservatione et votis nos semper habetis dispositos et paratos.

Die quinta augusti, VIII indictione (1385).

Antiani populi, consilium et comune civitatis Pisarum.

XXXIV.

Questa è la forma della imbasciata la quale lo egregio cavalieri messer Niccholao Lanfreduccii,[1] doctor di legge, de' riferire per parte delli magnifici signori antiani del populo di Pisa, et del magnifico cavalieri messer Iacobo de Appiano, capitano etc., et del comune et populo di Pisa, a l'inclitissimo et gloriosissimo signore re di Tunithi, etc.

In prima, facta la debita reverentia alla sua regale maiestà, lo dicto ambasciadore raccomandi alla sua regale maiestà li signori antiani et lo magnifico cavalieri messer Iacobo de Appiano, et lo comune et populo di Pisa, suoi devotissimi servidori.

Subsequentemente, expogna reverentemente, li dicti signori, comune et populo di Pisa puramente et fermamente ànno sempre servata la pace et concordia facta et fermata colli inclitissimi et serenissimi suoi predecessori, et la sua real maiestà, da una parte; et lo comune et populo di Pisa, suoi devotissimi, dall'altra parte. Et cusì intende sempre puramente et liberamente servare. Per la qual cosa li dicti signori et comune et populo di Pisa si meravigliano et dogliano delle molte rubbarie, occisione et rapine conmisse per li suoi sottoposti in delli mari di Pisa, et maximamente dell'isula dell'Erba et in delle nostre marine di Pisa, contra li Pisani et sottoposti a Pisa; però che contra ogna humanità et dovere ànno rubbati legni, navigli et homini et beni de' Pisani et sottoposti a Pisani; et morti, presi et rubbati molti, et molti per loro trovati navigare et per lo mare in qualunqua parte ànno trovati.

Per la qual cosa, preghi lo dicto signore re humilemente per loro parte, che considerata la devotione et fede sempre observata per tutti li Pisani in verso li suoi incliti predecessori, et in verso la sua serenissima maiestà, et le promissione et pacti della dicta pace, piaccia alla sua serenissima maiestà fare cessare al tucto le dicte ingiurie, robbarie, occisioni et violentie, et dare opera con effecto, che li presi Pisani et sottoposti a Pisa siano liberamente lassati; et che per lo innansi

la pace et conventione vigenti, si servino pura mente per li sottoposti alla sua maiestà; però che li dicti signori et comune et populo di Pisa sono sempre disposti et apparecchiati li suoi sottoposti non offendere, ma averli sempre raccomandati.

Item, pregare la serenissima maiestà sua che li piaccia, li Pisani tucti et loro districtuali et sottoposti avere raccomandati, et imponere a' suoi armatori che l' abbino raccomandati in qualunqua parte ne trovasseno.

Et in cazo che li dicti pregioni non fusseno lassati, dica lo dicto ambasciadore saviamente, con quelle parole che a lui meglio pare honestamente, al dicto signore re, che la maggior parte de' dicti homini presi sono di Piombino, de l' izula de l'Elba et de Livorna, et che lo comune di Piombino, quelli de l'Elba et di Livorna viveno in pacti col comune di Pisa. Et che lo comune di Pisa non potrebbe tenere li predecti che non facesseno novità a' sottoposti del dicto signore re, per ogni modo che potesseno. Et se li dicti pregioni sono lassati, confermi lo dicto ambasciadore la pace col dicto signore re per lo maggior tempo che si può. Die 19 ianuarii.[2]

Ultimamente, lo dicto ambasciadore offerischa al prefato signore, li prefati signori antiani et messer Iacopo et lo comune et populo di Pisa essere sempre presti et apparecchiati a' suoi piaceri

Et in cazo che lo dicto signore re dicesse, li Pisani essere andati con loro galee et legni armati contra di lui et sua gente, lo dicto ambasciadore saviamente, presa la licentia del rispondere, risponda che la verità è che certi citadini di Pisa, li quali erano gravemente offesi da' suoi armatori et socto posti; per ricoverare et ristorare li danni a loro facti, armorno con loro soldati, et con soldati del magnifico signore et amiraglio Manfredi Chiaramonte,[3] due galee, sensa alcuno soldo o contributione de' prefati signori et comune di Pisa.

Comissio ambaxiate pro pace cum rege Tuniti.

XXXV.

Pace facta tra re di Tunizi et comune di Pisa.

In nomine Domini, amen. Il nobile huomo et signore messer Mulev Iscich ben Builel,[1] per ora luogo tenente del serenissimo prencipe et signore Mulev Buffers re di Tunitii, di Sarchi,[2] di Garbi et di tutta Barberia, ottinente autorità da lui in tutte le infrascritte cose, come per scriptura del detto re di sua mano propria apparisce, secondo i raporto da tutti gli scriptori della sua doana, da l'una parte; e'l discreto huomo Andrea di Michele da Campo, cittadino pisano, sicome ambasciadore, sindico et procuratore de' magnifici signori, signori anziani del comune et del popolo di Pisa, et di messere Iacopo d'Appiano cavaliere, capitano della guardia della città di Pisa et del suo contado, forza et distretto, et difensore del popolo di Pisa, come della sua procura et mandato aparisce publica carta et instrumento per mano di Iacopo figliuolo che fu di Nocco da Cascina, cittadino pisano, publico notaio, scripta nell'anno della incarnatione del nostro Signore milletrecentonovantotto, indictione quinta, a dì primo del mese di giugno, secondo il corso et la consuetudine de' Pisani, in detto nome et in ciaschuno de' detti nomi, agl' infrascritti patti, conventioni et pace et concordia pervennono: rinuntiando le dette parti ne' detti nomi all'ecceptioni de' detti pacti, conpositione, pace et concordia non et della cosa non così seguita come di sopra et disotto, non in tal modo facte et così non avuti, et etiandio alla exceptione d'inganno, male, o alla condicione di paura, all'atione di facto sanza cagione, et a ogni altra ragione.[3]

(1). In prima, in verità vidi che tutti i Pisani che vengono, o vero ch'arivassino in Tunizi, o a ogni altre terre suddite alla dominatione della predetta reale maestà, sieno salvi et securi nell'avere et nelle persone loro, da tutti i suoi sudditi con tutte loro merce; così vegnendo, dimorando, stando, mercatando, negotiando, come ritornando in tutte le terre et luoghi subditi al detto re, i quali al presente à, o che pe' tempi aquistasse, se sarano sani o vero in pericolo, sieno sani, salvi et sicuri in loro cose, persone et avere.

(2, 3). Ancora, se alcuno Pisano, o chi s' apellasse o vero nominasse per Pisano, dovesse ricevere o adomandasse alcuno debito, overo chi ramaricharsi vorrà d' alchuno debito, ragione, danno o menda d' alcuno Saracino o vero Cristiano, il quale sia sutto la pace del detto re, sia tenuto la doana fare a lui ragione, et spacciare quel Pisano dal creditore suo, così de' debiti come delle ingiurie.

(4). Ancora, che Pisani habiano in Tunizi, et nell'altre terre subdite al detto re, i fondachi colle botteghe et loro giurisdittioni. Et non possa ne' loro fondachi habitare overo stare alcuna altra strana persona, se non con loro volontà. Et sia tenuto la doana, nella redificatione di tali fondachi, fare lavorare et aconciare et pagare et spacciare della pecunia della dogana predetta, come di consietudine. Et che niuno possa intrare ne' loro fondachi sanza expressa licentia del consolo de' Pisani. Et che i portieri sieno tali, che possino vietare a qualunque Saracino et a qualunque altre persone, che non entrino ne' fondachi sanza volontà del consolo, o veramente de' mercatanti pisani.

(5). Ancora, che Pisani in tutte le terre del detto re habiano consolo o consoli che facci o faccino ragione tra loro. Et se alcuno Saracino si ramaricherà d'alcuno Pisano, sia tenuto farlo richiedere dinanzi al consolo de' Pisani, e 'l consolo debba quegli spedire et fargli ragione; et se questo non facesse, allora et in quel caso il Saracino si possa lamentare al signore della doana. Et se alcuno Pisano, o chi per Pisano sia astretto,[4] vorrà o dovrà adomandare d'alcuno Saracino, o da alcuna altra persona che sia sotto la pace del detto re, allora il Pisano debba adomandare ragione in doana: et la doana sia tenuta di fare a lui ragione, et quello da lui spacciare.

(6). Ancora, che tutti i Pisani, et chi per Pisano s'apella, delle loro merce et cose le quali venderanno in Tunizi et nell' altre terre et luoghi del detto re, non paghino per esse cose et merce se non solamente il decimo, come di consietudine.

(6). Ancora, che Pisani non paghino dell' oro óvero ariento, perli, pietre pretiosi et iocali se none la metà del decimo solamente, et di tutte le vectuvaglie le quali pe' detti Pisani si portassino alle dette terre.

(7). Ancora, che le mercatantie, cose et merce le quali si porteranno nella doana di Tuniti, o in qualunche altro luogo del detto re, pe' detti Pisani, non si debbano apprezare se non per quel prezo che le dette cose et merce comunemente vaglono, secondo il corso della terra: et sopra questo non si faccia loro molestia alcuna o forza. Et quel directo che pagare debbono per le dette cose et mercie, non paghino et non sieno tenuti di pagare se non dal dì della vendita per loro facta delle dette cose, per insino a sei mesi prosimi che verranno. Et se delle

mercie le quali e' venderanno non aranno ricevuti i pagamenti, sia tenuta la doana di fare fare la satisfatione a loro per lo comperatore, et allora debba pagare il diritto suo; et per infino a tanto non arà il pagamento, non sia tenuto di pagare alcuno diricto delle predette cose.

Ancora,[5] se alcuno Pisano, o che per Pisano si nominasse, porterà alcune mercie o mercatantie, cose, priete pretiose, perle o smeraldi, oro o argento, ad alcuna terra di detto re, et quelle cose et merce vorrà vendere; non sia costretto a venderle, ma lecitamente quelle cose et merce portare et arecare a qualunche luogo vorrà, sanza che gli presti overo paghi alcuno diricto per esse cose o merce.

(8). Ancora, che se alcuno Pisano, o che per Pisano si nomini, venderà ad alcuno Cristiano nave, galea overo alcuno altro legno, stando nella pace col detto re, non sia tenuto pagare alcun diritto; nè ancora se comperasse dal detto Cristiano sia tenuto di pagare alcuno diritto.

(9). Ancora, che alcuno Pisano, o che per Pisano s'apelli, venderà[6] alcune cose overo merce nelle terre subdite al detto re, et vorrà fare transito all'altre terre sugette al detto re, possa licitamente ire et comperare le cose che vorrà. Et di quello che venderà, sia tenuto la doana fare al detto venditore la carta testimoniale che possa comperare et portare le cose et le merce le quali e' vorrà. sanza che paghi alcuno diritto. Et ancora possa esso venditore fare prochuratore chi comperi per lui, non pagando egli, overo il suo procuratore, alcuno diritto o alcuna altra cosa.

(10). Ancora, che tutte le merce et tutto quello che Pisani venderanno per le mani de' turcimanni o in callega[7] con testimoni, che essa vendita sia et essere debba sotto la fideiussione della doana, et similmente in tutte le terre et luoghi subditi al detto re. Et tutto quello quod vendiderunt sanza callega e testimoni, o vero alla doana, non per le predette cose sia tenuta la detta doana.

(11). Ancora, che se alcuno Pisano venderà alcuna mercia per le mani de' turcimanni, et arà avuto l'arra o la caparra, et colui che vorrà comperare quelle merce quelle vederà, il mercato non si possa rompere per verun modo; et la doana sia tenuta di fare piglare le dette mercie et fare pagare al detto Pisano pel detto comperatore che quelle arà comperate.

(12). Ancora, che se alcuno Pisano comperà mercimonie o vero altre cose da quello uficiale, o vero musiriffo[8] del detto re, o vero d'alcuna terra la quale sia subdita al detto re, et arà della compera la carta testimoniale in sua mano; che non si possa rompere la detta vendita pel detto uficiale, nè ancora per alcuno altro successore suo, ma sia essa vendita ferma, et ferma permanere debba.

(13). Ancora, che tutti i torcimanni sieno et essere debbano equali in torcimannia, et in quelle non sia alcuna proprietà nè differentia; et paghisi a detti torcimanni per loro torcimannia cinque miliarensi d'oro d'ogni centinaio di bisanti solamente, et sanza alcuna giunta.

(14). Ancora, che Pisani habino et havere debbino nella doana di Tunizi, et in tutte le terre subdite al detto re, lo scrivano che faccia a que' Pisani ragione quando l'adomanderanno. Et possino i detti Pisani, facta la ragione et avuto da la doana lo spaccio della sua cosa,[9] dove vorrà ire sanza alcuno impedimento, sì per mare come per terra. Et si i detti Pisani per aventura andranno ad altri luoghi, non possino e non debbano di nuovo essere molestati, overo gravati della detta ragione facta ad alcuna ragione da fare per alcuna cagione.

(15). Ancora, et permettino andare et tornare tutti que' Pisani i quali vorranno ire, nell'ore consuete, nelle navi, galee et ligni loro, per loro necessità com'è consueto; nè ancora possi vietare che comperino grano, farina et altre vettuvaglie pe' padroni o altri marinai delle navi, galee o altri legni di loro. Et non s'adomandi delle predette cose da loro alcuno diritto; et se alcuno Pisano, o che per Pisano s'apelli, dicesse alcuno male, o vero danno desse, il Saracino o'l Cristiano[10] o vero a qualunche persona, non però che alcuno Pisano, o che per Pisano si nomini, sia molestato o impedito o ditenuto in persona o in beni o cose: i tal modo che'l padre non sia tenuto pel figliuolo, nè altro per un altro, per la detta cagione possino in alcuna cosa [essere] gravati o molestati.

(16). Ancora, che quello consolo o uficiale che sarà diputato et remanere dovrà in Tunizi, et nell'altre terre et luoghi subditi et subgette al detto re, per lo comune di Pisa, possa et debba entrare ad inclinando la real maestà dua volte il mese, et che possa notifica' al detto re l'essere et la condictione de' mercatanti pisani.

(17). Ancora, s'egl'adiverrà che la corte della real maestà concedesse alcuno Christiano per alcuno modo che le loro barche et legni venissono alla Goleta di Tunizi, o veramente per insino alla doana, sia tenuto essa reale maestà similmente concedere a essi Pisani.

(18). Ancora, s'egli adivenisse che alcuno legno di qualunche conditione sia, galea o vero nave, de' Pisani, o vero alcuno altro legno venisse, o vero avessino sostenuto pericolo o naufragio, ad alcuna terra subdita al detto re, per alcune cose necessarie, possino i Pisani legiptimamente discaricare, sanza condictione d'alcuna persona, le cose et le merce le quali e' vorranno, et quivi stare et dimorare salvi et securi nelle persone et nell'avere, sotto la speranza del detto re in tutte sue terre. Et se delle merce le quale discaricheranno overo gitteranno

per mare in terra, d'esse cose caricare vorranno in essi legni, galee et navi. a'quali quello adiverrà, overo in qualunche altri legni, liberamente possi, et di tutte esse cose farne ad loro libito et volontà, sanza che paghino alcuno diritto.

19). Ancora, che se alcuno Cristiano fosse o navigasse in alcuna nave, galea overo legno d'alcuno Pisano, et quello Cristiano avesse o non avesse pace con messer lo re: che esso Cristiano sia tractato et riputato dal detto re, sì come Pisano, excepte quelle persone che avessino fatto personalmente danno ad alcuno Saracino subdito al detto re. Similmente ancora qualunque Pisano, navicando per qualunche modo in nave, galea overo legno di qualunche persona, sia honorato, salvato et guardato in persona et avere da qualunche Saracino subditi al detto re.

20). Ancora, che se alcuno legno, galea o nave d'alcuno Pisano fosse in mare o ne' porti, et alcuno legno, galea overo nave di Saracini subditi al detto re, similmente fussino, ch'essi Pisani sieno salvati et guardati da essi Saracini in persona nelle cose loro et in loro avere.

21). Ancora, che così la corte come la dogana, come ancora l'altre singulari persone, fare debbano il pagamento di quello che dare vorranno a' procuratori di qualunche Pisano che dovessino ricevere da loro, mostrando le loro proccure legiptime scritte in latino, non ostante che sieno scripte in saracinesco. Et che la detta scrittura sia translatata di latino in arabico, et che debba passare tra Saracino, et adomandare a loro potere.(11)

22). Ancora, che mercatanti Pisani non sieno tenuti nè debbino pagare per loro roba, overo merce, a bastagii, ratorii, a camarlinghi(12) et ad altri simili, se non sicome per antico sono consueti di pagare, et così per senserie come per qualunque altre cose.(13)

23). Ancora, che possino i detti Pisani concedere le carte sue di quello ricevere dovessino dalla detta corte, overo da' detti uficiali, l'uno all'altro, et da l'altro in altro, et d'uno in altro Pisano solamente.

(24). Ancora, che se alcuna persona la quale non fosse pisana navigasse alle dette terre del detto re co' detti Pisani, sia tractato et tractare si debba et essere honorati da' sudditi del detto re, sì come i Pisani sono tractati et honorati: salvo niente dimeno che la detta tale persona la quale [non] fosse pisana, come di sopra, paghi et pagare debba il suo diritto sì come debba et non sì come pisana.

25). Ancora, che la detta pace passare debba in tutte le terre subdite al detto re, le quale al presente à, et che per l'avenire aquistasse. Et alcuna persona overo uficiale del detto re non possa et non debba diminuire et discrivere(14) alcuno de' detti capitoli nè per consuetudine nè per alcuno modo. Et che la detta pace si scriva et mettasi et mandansi(15) a ogni terre et luoghi et dogane subiecte al detto

re: et che sieno tenuti et atendansi i detti capitoli sì come nella carta della pace si contiene, et observisi con effetto.

(26). Ancora, che niuno Pisano ardiscano overo presumino di navicare in alcuno legno de corsali, che facciano corso contra la predetta real maestà, ma tutti i Saracini sottoposti del detto re debbano essere et intendansi essere salvi et sicuri in avere et persone nella detta città di Pisa, et in tutte le terre sudite della detta città di Pisa.

(26). Ancora, che se alcuno Pisano, o vero che per Pisano s' apella, armasse legno overo galee per andare in corso contra Saracini suditi del detto re, sia tenuta la detta città di Pisa giusta a suo potere fare in piglare que' tali corsali in avere et in persona. Et se quegli piglassino, farne quella vendetta che de' corsali fare si debba, et l'avere loro dare et consegnare nella doana di Tuniti. Et se quegli personalmente avere non potranno, sieno publicati niente dimeno i beni di tali corsali si trovassino alla detta doana. Et se forse i detti Saracini volessino armare legni et galee per andare o mettere o mandare et a pigliando[16] i detti corsali, allora sia tenuta la detta città di Pisa a loro dare et prestare aiuto, consiglo et favore, et, se bisognasse, ancora co' loro andare per piglare tali corsali et mafactori.

Ancora,[17] che niuno Pisano ne' porti delle terre del detto re ardisca overo presumma fare danno ad alcuno, et allora per tutto il consolo overo i consoli de' Pisani fossi puniti.

(26). Ancora, se alcuno Pisano avesse armato alcuna galea overo legno per andare in corso, et alcuno Saracino uscisse di Tuniti o delle terre subdite al detto re, allora essi Pisani siano tenuti et debbano essi Saracini custodire et guardare, se alle sue mani perveranno, così in avere come nelle persone. Et similmente, si Saracini fossino in corso contra alcune gente, et i Pisani fussino o tornassino in Tunizi, o vero delle terre subiecte al detto re, sieno tenuti et debbano essa reale maiestà et doane esso Pisano et Pisani, se alle mani d' essi corsali pervenisse o pervenissino, salvi et salvi fare sì in avere come nelle persone sanamente; sempre intendendo, cioè, che tutti et ciascuni Pisani sieno salvi et securi da detti corsali in avere et persona, in ciascuni luoghi, così in mare come in terra. Et se per l'aventura i Pisani abisognassono d' aiuto della reale maestà, sia tenuto di dare loro.

La predetta pace, conventione et pacti facti sono tra le dette parti ne' detti nomi, et intendansi essere intra tutte le terre, gli uomini et qualunche subdito della detta reale maestà, i quali ora ha o per tempi aquistasse; et non[18] s'oservi per qualunque magistrato sì per la dogana come pe' maiestrato nel dì della reale

maiestà. La sopradetta pace, conventione et patti rompere nè rivocare non si possino, nè tutti et ciascuna di sopra dinotata,(19) per alcuno modo o vero consuetudine, per alcuno rompere si possino. Et scrivinsi la detta pace, conventione et patti [per tutte le terre soggette al detto re(20) affinchè le s'atendano et observansi per tutte le terre et subditi del detto re. Et promisono tra loro le dette parti insiememente, ne' detti nomi come di sopra, attendere et observare, et attendere et observare fare; cioè: il soprascritto nobile huomo Muley iscich ben Builel per la detta reale maiestà, et la sua corte et doane di Tunizi et degli altri luoghi del detto re; e 'l discreto huomo Andrea di Michele per la detta città et comune pisano, in modo et forma di sopra dinotata. Et che la detta pace, conventioni et pacti durino et observare si debbino per le dette parti come di sopra, in perpetuo. Et che tutte le soprascritte cose interpetrate et translatate di lingua arabica et saracina in latina, et di latina in lingua arabica overo saracinesca, per Piero di Pagnuzo,(21) cittadino pisano, habitante a Tunizi nel fondaco de' detti Pisani, torcimanno.

Celebrata adunque fu questa pace adì quatordici del mese di dicembre, nella 'ncarnatione del nostro signore Giesù Cristo milletrecentonovantotto, secondo il corso della città di Pisa (1397).

XXXVI.

In nomine Dei, qui creavit celum et terram, qui est spes nostra. Ex mandato domini nostri regis Tunisii, dominus noster, qui habet spem eius in Deo, et est dominus cum Dei auxilio, qui custodit vim suam et vires Saracenorum, Molei Bofers Abdelasis,[1] quem Deus manuteneat in vita propter Saracenos, et cui Deus concedat lungam *(sic)* vitam, et ei det multa bona, filii domini nostri et amoris nostri et vite nostre, Molei Bolabex,[2] cuius anima requiescat, filii domini nostri Molei Boabdile Mahomet,[3] cuius anima requiescat, filii domini nostri Molei Boax,[4] filii Molei Bolabex,[5] quorum anime requiescant. Confitemur prout coram nobis se presentavit mercator Bartholomeus quondam Iacobi de Galeo florentinus, pro parte eius comunitatis et dominorum ipsius, et est eorum ambaxator; et fuit in presentia regis Tunisii, quem Deus manuteneat; et presentavit coram nobis licteras, quas pro parte eius comunitatis portavit, per quas manifeste apparet. ipsum esse ambaxatorem. Etiam instrumentum testatum per quod potest queque facere in beneficio pacis cum domino rege nostro, quem Deus manuteneat. Et hec omnia scripta sunt in lingua latina et licteris, cum bulla eius comunitatis. Que lictere cognite fuerunt per consules et mercatores christicolas, qui testificati sunt esse eiusdem comunitatis. Rogavit christicola nominatus, per ambaxariam pro parte eius comunitatis predicte, regem, quem Deus manuteneat, quod sibi concedat ex gratia quod mercatores florentini et pisani, et omnes eorum subdicti, et pro Iacobo de Appiano, domino Plumbini, cum eius subdictis, quod omnibus istis fiat prout infra sequitur, et primo.

1. Quod omnes homines florentini aut pisani, aut qui sunt in presente pace benedicta, venientes ad locum Tunisii, vel ad loca subposita dicto regno, voluntarie aut pro fortuna coacte, sint liberi et securi in here et personis a gubernatore loci ubi aplicabunt, et ab eiusdem habitatoribus loci, et in omnibus locis aquirendis per regem predictum in futurum.

2. Item, quod si aliquis Florentinorum iniuriatus aliquem fuerit, quod eius

consul teneatur eum punire iuxta ipsorum rictum. Et si alius offenderit Florentino, quod consul offendentis teneatur ipsum punire.

3. Item, quod si aliquis predictorum Florentinorum vel contentorum in presenti pace, erit debitor vel creditor alicuius persone, et de [eo] appareant testes; quod dominus dugane teneatur ius inter ipsos facere et eos expedire.

4. Item, quod mercatores florentini et pisani, et omnes qui in presenti pace concluduntur, habeant fondacum pro eorum habitatione in quo habitare non possint nisi quos voluerint Florentini. Et si aliqua domus ruinatur, dugana teneatur ipsam retificare. Et quod habere debeant porterios, silicet ostiarios, Saracenos bone fame et fide dignos pro dicto eorum fondaco.

5. Item, quod habere debeant in Tunisio consulem et in omnibus locis regni Tunisii; et si aliquis Florentinus debebit alicui Saraceno, quod eorum consul teneatur eum expedire; quod si consul facere non curabit, dominus dugane ipsum expediet. Et si aliquis Florentinus erit creditor alicuius Saraceni, quod dominus dugane teneatur ipsum expedire, et tam Florentinos et Pisanos quam omnes in presenti pace contentos.

6. Item, quod dicti in presenti pace contenti teneantur solvere eorum dirictum tam introytus quam exitus, iuxta consuetudinem dugane; excepto quod de argento, margaritis, lapidibus preciosis et auro debent solvere dimidium dricti.

7. Item, quod omnes res et merces que conducuntur per Florentinos, et alios in presenti pace contentos, in Tunisio et in omnibus locis dicti regni, debeant extimari in dugana secundum precium temporis tunc currentis; et quod duganerii teneantur expectare mercatores, de eo quod erunt debitores in dugana, pro dricto suarum mercium, menses sex, incipiendo dictum tempus a die qua exient eorum merces de dugana. Et quod duganerii teneantur ipsos expedire de omnibus mercibus que per eos vendentur ad calegam, silicet all'incanto, cum interprete et testibus. Et [si] venderent absque interprete et teste, tunc duganerii eos non expedire tenentur.

8. Item, quod contenti in presenti pace possint emere navigia in portubus regni Tunisii ab habentibus pacem cum rege Tunisii, absque solvere decimum; sed si emerent ab non habentibus pacem, tunc solvere teneantur decimum tocius precii emptionis.

9. Item, quod si aliquis predictorum Florentinorum vellet transferre vel transmittere de mercibus conductis in aliquo locorum regni istius, de quibus solverit drictum dugane, ad alium locum dicti regni; quod duganerii sibi facere teneantur instrumentum per quod alibi non cogatur ad solvendum alterum drictum.

Et si mercator Florentinorum aliquem procuratorem constituerit pro expedire eius merces, quod dugana non possit accipere aliquod drictum a dicto procuratore, quia sufficit primum drictum per constituentem soluctum.

10. Item, quod si Florentini predicti vendiderint aliquas merces ad calegam, seu allo incanto, cum interprete et teste: quod dominus duganerius teneatur ipsos expedire.

11. Item, quod si aliquis Florentinorum vendet aliquas merces alicui Saraceno et emptor viderit dictas merces, et capparrum, sive *arbon*,[6] pro ipsis dederit per manus interpretis; quod, in quantum dictus emptor recusaret dictam emptionem, dominus dugane teneatur dictum emptorem cogere ad observandum, et omnino procurare quod Florentinus habeat precium suarum mercium sic venditarum.

12. Item, quod si aliquis predictorum in presenti pace contentorum emerit ab aliquo alcayde, gubernatore vel domino alicuius loci regni istius, et dictus Florentinorum de hoc haberet instrumentum; quod dicta vendia *(sic)* sive contractum non possit nec debeat retroire. Et si dictus presidens fuerit remotus a regimine loci predicti, quod eius in dicto regimine succedens, teneatur pro remoto observare dicto Florentino.

13. Item, quod omnes interpretes teneantur servire omnibus mercatoribus comuniter et pariter et quod dicti interpretes non possint recusare servicia alicuius mercatoris. Et quod de omni mercato habere debeant dicti interpretes, videlicet, de centum miliarensibus quod ascendet mercatum, dimidium miliarensem.

14. Item, quod habere debeant bancherios scientes consuetudines locorum, qui debent facere eorum raciones cum dugana; et facta racione, teneantur duganerii facere appodixiam expedimenti dictis mercatoribus; et habita dicta appodixia, possint dicti mercatores tam per terram quam per mare absque impedimento recedere. Et si contigerit ipsos redire, quod non possint constringi a dugana reiterare dictas raciones iam calculatas, nisi de iure.

15. Item, quod omnes predicti possint de nave descendere et in ipsa ascendere ad eorum libitum, et per civitates et loca emere et vendere ad eorum beneplacitum, absque alicuius contradictione persone. Et quod nemo eis possit vetare emere farinam et frumentum pro vittu marinariorum navis seu navium eorum. Et de hiis victualibus pro nave emptis, non tenentur solvere aliquod drictum. Et quod non teneatur alter Florentinorum pro altero pro aliquo crimine vel causa tam debiti, homicidii quam alterius occaxionis.

16. Item, quod eorum consul possit bis in mense intrare ad presentiam regis, et cum eo loqui, absque contradictione.

17. Item, quod barche suorum navigiorum possint intrare usque ad capud canalis absque contradictione.

18. Item, quod si aliqua eorum navis pro casu fortuitu velit exonerare et ostendere carinam, et postea reonerare, illud facere possit absque aliquo impedimento, et absque solvere aliquod drictum. Et quod navis, marinarii, mercatores, merces et bona ipsorum sint salva et sicura in toto regno predicto.

19. Item, quod si aliquis non predictorum navigaverit cum predictis, videlicet cum navigio predictorum, sit securus ac si esset Florentinus. Et si dictus non Florentinus dampnificasset Saracenis, fiet ei secundum quod fecerit. Et si aliquis Florentinus navigaret cum aliquo navigio non Florentinorum, et dictum navigium incideret in manus Saracenorum subdictorum dicto regi, quod dicti Saraceni non possint dampnificare dictum navigium in mercibus vel personis.

20. Item, quod si aliquod navigium Florentinorum reperiret aliquod navigium Saracenorum subdictorum regis Tunisii, quod dicti Florentini non possint dampnificare dictos Saracenos in here vel personis; et per consequens, Saraceni predicti non valeant dampnificare Florentinos.

21. Item, quod si predicti habebunt procuratorem causa recuperandi aliquas peccunias vel alia, et de hoc testes appareant, quod dominus dugane teneatur ipsos expedire.

22. Item, quod predicti non debent solvere pro mercibus ipsorum tam conducendis quam extrahendis nisi solitum drictum et consuetudines assuetas, et quod addi non possit dricto et consuetudinibus solitis.

23. Item, quod si aliquis officialis, vel sequens curiam, erit debitor alicui Florentino cum testibus, quod possit procurari per modum quod sit plene soluptus.

24. Item, quod si aliquis non Florentinus, nec contentus in presenti pace, appulerit ad regnum istud cum navigio Florentinorum, sit securus in here et persona, sed de eius mercibus debet solvere drictum et consuetudines aliorum extraneorum.

25. Item, quod per duganerios aut per alterum non possit opponi alicui capitulorum predictorum pacis predicte benedicte quam Deus vult (7) omnium locorum regni Affrice, prout dictum est.

26. Item, quod si aliquod navigium remigerum exiet de locis subdictis Florentinis, causa navigandi, et dampnificaverit aut novitatem aliquam faciet Saracenis, quod Florentini debeant accipere dictum navigium, et homines in eo existentes occidere, et accipere eorum bona, ubi reperiri possunt, in eorum territorio existencia, et processum ex dictis bonis transmittere hic in dugana

Tunisii; et si non possent accipere dictum navigium nec personas, quod teneantur perquirere bona ipsorum et, ut supra, transmittere in dugana Tunisii. Et si navigium seu navigia remigera exierint de locis regni istius causa inquirendi cursarios, quod Florentini teneantur exire in predictorum Saracenorum auxillium. Et si aliquod navigium Florentinorum exierit, causa inquirendi cursarios, et invenerit aliquod navigium Saracenorum regni istius, non possint dictis Saracenis aliquod dare impedimentum nec dampnum inferre. Et si in dicto Saracenorum navigio esset aliquis Saracenus extraneus, quod non possint dictum extraneum dampnificare in here vel persona. Et quod si venerit aliquod navigium Florentinorum inimicorum Florentinis ad locum istum, teneantur mercatores Florentini exire cum Saracenis ad preliandum dictos Florentinorum rebelles, et solvere stipendia hominibus pro expugnare dictos rebelles. Et si pro casu fortuitu navigia Saracenorum subdictorum regi isto applicarent ad partes Florentinorum vel contentorum in presenti pace, quod dicti Saraceni sint salvi et securi in here et personis, ac sint bene tractati et honorati.

27. Item, quod si aliquis Florentinorum apportaverit aliquas merces vel iocalia, et ipsa non invenerit ad vendendum, et voluerit ipsa reportare, illud facere possit absque solvere aliquod drictum introytus vel exitus.

28. Item, quod supradicti venire debeant cum eorum mercantiis in Tunisio. et ibi emere et vendere iuxta rittum loci. Et hoc est instrumentum pacis perpetue secundum voluntatem prefati domini regis Tunisii, quem Deus manuteneat, qui confessus extitit omnia et singula capitula suprascripta sibi per nos lecta penitus observare. Que pax scripta fuit, de eius voluntate et mandato, anno 827. die septimo mensis Xuel, secundum Saracenorum cursum[8] (5 ottobre 1421).

Io Lucha di ser Nardo da Lonciano, chonsolo de' Fiorentini in Tunizi, fo testimonanza come questa è chopia della charta de la pacie tuccimanata per Abran giudeo, a parola a parola.

Capitula pacis firmate cum serenissimo rege Tunisii, in latino etc.

XXXVII.

Nota et informatione a voi messer Carlo di Francesco Federighi, dottore di decretali, e Filice di Michele Brancacci, cittadini fiorentini, ambasciatori del comune di Firenze, di quello avete a fare in Allessandria al grande soldano, facta et diliberata per gli magnifici et potenti signori, signori priori dell' arti et gonfaloniere di iustitia del popolo et comune di Firenze, et i loro spectabili collegi, nel MCCCCXXII, a dì XIIII del mese di giugno.

Andrete in Allexandria in sulla galea *San Giovanni*, padroneggiata per....;[1] et nello andare o dove avete a porre, ne seguite quanto da' consoli del mare siete informati. Se ponete a Modone, o in Candia, o altra terra de' Vinitiani, se avete tempo, visitate chi tiene lo luogo della signoria di Vinegia, con quelle parole si richiede; colle salute et offerte per parte della Signoria nostra, et appresso offerendo voi. Et dite della buona fratellanza et amicitia che i nostri signori et comunità tengono colla signoria di Vinegia; et come la signoria di Vinegia s'è degnata volere che per gli loro uficiali et sottoposti in ciascuno luogo i nostri cittadini, navilii et subditi et le loro cose, sieno favoreggiati, tractati et bene veduti come loro singulari amici. Et le lettere della Signoria che con voi portate, mostrerete loro; richieggiendoli di quello vedessi fosse utile a vostro aviso, et che così avete in mandato da noi.

Nelle terre de' Genovesi non ponete, se non per necessità, perchè non abbiamo salvocondotto da loro.

A Rodi visiterete il gran mastro, colle raccomandigie et offerte affettuose, come a singulare padre et come si richiede, mostrando la reverentia et affectione che abbiamo in lui, et in tutta la religione: et direte della dispositione del navicare, et la fidanza abbiamo in loro, et che in ogni caso gli richiederesti, et che nostro pensiere è di fare capo quivi sotto la loro fidanza. Et visiterete lo admiraglio et lui saluterete, offerendo etc. con quelle parole si richiede: et a ciascuno avete lettera di credenza. Et quivi et in Allexandria piglierete adviso

delle cerimonie et modi che s'usano et observansi nel presentarsi innanzi al soldano et agl'altri prencipi con chui avrete a essere, sì nelle reverentie come nel parlare et negl'altri atti che avrete a fare; sì che non potesse accadere alcuno caso, che per inadvertenza avesse a inducere alcuna indegnatione, o non rendere benivoli o favorevoli alle nostre domande.

Poi, col nome di Dio, anderete in Allexandria, et quive visiterete lo admiraglio con quelle parole si richiede, avendo il turcimanno; et visiterete el cadì della legge e'l cadì della dovana, et a ciascuno averete lettera di credenza; e collo admiraglio et cogl'altri direte la cagione di vostra andata, richieggendogli d'aiuto et consiglio, et maxime dell'andare al Cayro, collo adviso et consiglio de'sopradetti o d'altri che vi parrà, per la più sicura et brieve via che potrete et di meno spesa. Et visiterete el soldano, con le reverentie, raccomandigie et offerte che s'usano, col turcimanno et come sarete consigliati: et a questo mettete ogni diligentia per honore del nostro comune, et per rendere lui più benivolo a'nostri favori.

Poi narrerete la cagione di vostra andata, per significare la intentione nostra del volere navicare con galee, et portare delle nostre cose, et piglare delle spetie et altre cose loro; sperando essere bene tractati etc., sempre con loro honore, grandeza et utile. Et supplicate, che voglia concedere a noi quello si concede a Vinitiani o a Genovesi, o a altri christiani che usano là; ciò è, quelle preheminentie et iurisdictioni. Et che insino a qui non s'è navicato, è per non avere avuto marina: ma che hora l'abbiamo per lo acquisto di Pisa, siamo in ordine di navicare; magnificando la Signoria et città nostra, ricordando la industria de' nostri cittadini et mercatanti, et i traffichi che per tutte le parti exercitano grandemente, quanto alcun'altra natione; il perchè a noi debba essere conceduto quello si domanda, et maximamente tutto quello aveano i Pisani, che hora attiene a noi; et quello più hanno i Vinitiani, o altra qualunche natione o signoria christiana che più avesse di iurisdictione. Et andati, avvisatevi se nella prima expositione è da domandare quello cerchiamo, o riservarsi altra volta, secondo sete informati di quello vogliamo, ad bocca et per scriptura, secondo siete consigliati; ma parci sarà di necessità per scriptura. Et se il soldano non fosse nel Cayro, et fosse in terra ivi vicina a parecchi giornate, tanto che vi paresse d'andare a lui; anderete, et farete quanto bisogna, et rimanderete la galea indietro quanto più tosto potrete, aspettando poi alla tornata vostra le galee grosse, et venendo in sulle dette galee grosse.

Le domande sono queste:

In prima, d'avere salvo condotto et pienissima sicurtà, che duri perpetuo.

o come ànno i Viniziani, di potere andare, stare, trafficare et mercantare sicuramente in tutto et per tutto lo regno del soldano; et che per debito si contraesse, o delitto o offesa si commettesse, o cosa si facesse per Fiorentini, Pisani o altri sottoposti de' detti Fiorentini, o per altro che Fiorentino o Pisano si nominasse, et altro sottoposto si spacciasse, o etiamdio per altri qualunche christiani, non si intenda rotto alcuno salvocondotto, fidanza o franchigia, per atto o conventione che i Fiorentini avessono in mare et in terra. Et simile s' intenda per debito o delitto si contraesse o commettesse per lo soldano o Saracini, a Fiorentini, o che per Fiorentino s' appellasse; et questo, avere più vanteggiato si può, o al pari di qualunche altra natione che più vanteggiato l' avesse.

Che delle cose che si mettono o che si traggono, si paghi quello pagano i Viniziani, o meno s'è possibile, non passando quello hanno comunemente l' altre nationi, ciò è in nostra gravezza. Et ancora d'essere liberi dello andare et partire de' suoi porti o luoghi; et nel detto regno et ciascuno porto et luogo d' esso, avere quelle franchigie, libertà, immunità et favori a qualunche nazione gl' ha più vanteggiati, vanteggiando etiamdio quegli, se possibile sarà; specificando quello è possibile: quello non si potesse specificare, si conchiuda sotto clausula generale.

Item, avere consolo con quello uficio, preheminentie, arbitrio et iurisdictioni, honori, favori et salarii, che qualunche di qualunche natione che più vanteggiate l' avesse in Allexandria et in Baruti; specificando quelle che sono possibili, et quello non si potesse, sotto la clausula generale.

Item, lo fondaco, chiesa, bagno, statera, bastagi, scrivano et tutte l' altre cose, et con quella libertà et immunità, favori et privilegi, che qualunche natione che più vanteggiate ve l' hanno. Et di tutto ciò che s' à a domandare, s' abbi buona informatione di quello abbino l' altre nationi, abbiendo la informatione, se possibile è, innanzi le domande.

Item, che la moneta nostra d' oro et d' argento vi si spenda et corra et sia ricevuta come qualunche altra, et maxime il fiorino nostro come il ducato viniziano, essendo buono et migliore di fineza d' oro, et di peso come quello; mostrando che è più fine, et la ragione perchè, di che siete avvisati, et del peso si vede chiaro: et in ciò v' assottigliate quanto è possibile, offerendo di farne la prova, con mettere a fuoco et fondere i fiorini et i ducati, et ingegnatevi d' avere notitia et dimesticheza con chi di ciò s' intenda. Et questo è di maggiore importanza che cosa abbiate a fare, et domandare che se ne faccia sperienza; mostrando fa per loro: et mostrate che il nostro fiorino mai non peggiorò di fineza, et che in molte parti è cognosciuto di virtù come il ducato et più. Et ancora dello argento mostrate; ma insistete in sull' oro: et se per questo bisognasse fare alcuna spesa, seguite

quanto di ciò siete informati da' consoli del mare; non lasciando il patteggiare sopra all'altre cose: se sopra alla moneta non si può patteggiare, facciasene quanto più si può. Et non potendo avere il tutto, s'abbi quella più parte si può, non mutando le parti substantiali, prendendo informatione buona sopra a ciò.

Item, che il soldano sia tenuto fare dare et consegnare tutti i beni de' Fiorentini et Pisani, et altri sottoposti de' Fiorentini, o che per Fiorentini si spacciassono, che morissono in Allexandria o nel regno del soldano, al consolo pe' Fiorentini in Allexandria; et il consolo ne faccia et segua quanto dispongono gl'ordini suoi.

Ultimamente, direte al soldano del presente che portate per parte della Signoria nostra con quelle parole dimestiche et cortesi che si richiede, et che siate consigliati; scusando la Signoria se non si fa quello merita la signoria sua, come non informati.

Di quello domandasse il soldano seguirete quanto apresso si contiene, ciò è:

Prima, se domandasse pacto di volere che i Fiorentini o Pisani o altri sottoposti, che rubassono nel regno suo i suoi sottoposti, se gli mandassino presi, insistete, con quelle ragioni potete, non s'abbi a fare; mostrando gl'inconvenienti potrebbono seguire di ciò sanza colpa della Signoria di Firenze. Et non potendosi di questo interamente spedire, provate farlo rimanere contento che basti fare questo, ciò è: che arrivando i mafactori nelle forze nostre per modo si potessono pigliare et punirgli, che basti farne iustizia; et non potendo obtenere farne iustizia, se gl'abbi a presentare il malfactore; precedendo prima questa solennità, ciò è che tali danni si debbano notificare alla Signoria, et che il termine del presentare tali malfactori sia uno anno dal dì saranno presi. Et questo si prometta in caso che esso conceda el simile a noi, et altrimenti no.

Item, se domandasse pacto che i Fiorentini, etc. non possino conversare colli nimici suoi, nè dare loro aiuto etc., et di non fare lega co' loro, et di non li fare guerra per passaggio o altra cagione; a questo si risponda, che non si può promettere se non in questa forma, ciò è: di notificargli prima, et che prima nulla novità per questa Signoria si farà a lui o suoi sottoposti. Et se volesse tempo diterminato, e il termine fate sia lo minore si può, et simile s'abbi da lui. Et volendo il tempo si dichiari, fate non passi l'anno.

Et sollecitate lo spaccio quanto si può, perchè la spesa è grande, et tornatevene in Allexandria, avendo prima fatto quello è possibile; et quello non potessi, commettete al consolo, sì che la stantia non sia lunga. Et nel tornare, rivisitate lo admiraglio, el cadì della legge et quello della doana; et a ciascuno presentate quello avete a presentare, secondo la informatione de' consoli del mare, con quelle parole che a ciò si richieggono. Et al Cayro et in Allexandria fate di ritrarre tutto

per scriptura, o lasciate si faccia; et guardate di non essere di ciò beffati o ingannati. Et spacciati, col nome di Dio, ve ne tornate per la via da Rodi, et ancora a visitare il gran mastro et lo admiraglio etc., et a loro racomandate i nostri navilii et i nostri mercatanti et cittadini et le loro cose.

Se per caso di malattia o di morte alcuno degli ambasciatori non si potesse presentare a fare l'ambasciata, vada l'altro; et se amendue non si potessono presentare, el consolo s'intenda avere la detta commissione et ambasciata, et sia tenuto a fare et pagare la detta commissione.

Abbiate a mente che il dì che tornerete, o il sequente, dovete fare rapporto a' nostri signori a bocca di quanto avete a fare; et fra il detto tempo et termino per scriptura scripta o soscripta di vostra propia mano, et quella lasciare al cancellieri, sotto gravi pene.

Die xxx iunii.

Additio. Che si domandi al soldano, che qualunche natione o christiana o saracina rubasse in alcuno porto del regno del soldano legni di Fiorentini, o che per Fiorentino si spacciassono, o loro robe, mercatantie o beni, o alcuna iniuria o violentia ne' detti porti facesse loro; che il soldano sia tenuto farne fare ragione, salvo che questo non abbi luogo quando tale ruberia, iniuria o violentia si facesse ad alcuno Fiorentino o subdito alla iurisdictione del comune di Firenze, che fusse corsale o di male afare: et questo s'intenda ancora et abbi luogo per e converso.

Dove dice che il soldano sia tenuto fare consegnare i beni de' Fiorentini che morissono in Allexandria, al consolo de' Fiorentini in Allexandria; cercasi che la detta consegnatione si debba fare a qualunche consolo fusse più destro che pe' Fiorentini fosse o in Baruti o in altra parte del regno del soldano; stando fermo quel dice del consolo d'Allexandria.

XXXVIII.

Al magnifico et honorevole et grande comune di Firenze, et alli grandi et honoreveli signori dello consiglio, victoriosi della fede di Christo, grandi nella fede della christianità, amici del re soldano per Fiorentini.

Lo soldano grande signore dello reame, Yesu[1] del mondo, giusto, che va sempre contra li suoi nimici victorioso con victoria, spada del mondo, della fede, soldano delli Saracini, multitudine inumerabile, che fa ragione, difenditore di quelli che ànno la ragione contra quelli che ànno el torto, signore per successione del suo reame, re delli re di Barbaria et di Persia et de' Turchi, che è contra de' pagani, gratioso datore delle terre et de' casali et d' ogni bene, Alexandro del suo tempo, signore di due mari, servidore de Gerusalem et della Meccha grandissime, padre dello re delli soldani, padre victorioso Per spai,[2] che Dio dia vita allo suo reame et victoria a' suoi eserceti et a sue genti.

Al nome di Dio misericordioso a' misericordiosi.

Mandiamo questa lettera alla presentia del comune, grandissimo, honorevole et potentissimo comune di Fiorenza, et agli grandi huomini et gentili signori del consiglio, et grandi della generatione di Christo, et grandi nella fede della christianità, amici dello re et del soldano, che Dio mantegna nello suo amore.

Facciamovi sapere, chome le vostre lettere sono venute alla nostra porta santa, per mano delli vostri ambasciadori gentili et grandi Carlo Federighi doctore, et Felice Brancacci; et abbiamo intese le domande loro, et abbiamole messe nella nostra mente victoriosa.[3]

Et sono stati allo stante sancto.[4]

Et abbiamoli guatati col nostro santo guardare.

Et sono stati honorati della limosina[5] santa.

Et abbiamo posto lo nostro santo intendimento alle domande ch' egli ànno fatte per parte del comune et delli grandi, et abbiamo data nostra limosina alla sua domanda, così come egli ànno scritto. Che staranno bene salvi loro et li suoi

grandi et tutti quelli che verranno da Fiorenza, faremo cortesia et ogni piacere. Et abbiamo scritte le lettere delli comandamenti: una, che mandino per tutta nostra signoria, et una per Damascho, et una per Alexandria, perchè si sappiano le limosine sante che abbiamo date. Et abbiamo dato al comune salvocondocto et pacti, chome voi saprete, lo comune e grandi e piccioli, per confortamento del vostro cuore, perchè le stante[6] sante sono usate di fare honore a chi gl'è presso et chi gl'è da lungi, et al riccho et allo povero, delle grandi limosine sante. Et questo è dalla gratia di Dio usanza che noi faciamo honore della gratia di Dio grande che ci à data, et della misericordia sopra delle genti, et la via del vero et della ragione, gratia di Dio et beneditione della sua gratia che siamo vestiti. La leggie nostra comanda così. Et abbiamo fatti gli comandamenti santi nelle mani delli vostri ambasciadori, la risposta sancta per tutta nostra signoria santa, et agli admiragli della nostra signoria sancta, d'ogni cosa che ànno domandata per lo loro comune. Et sappiate che così è la verità. Et Dio mantegna l'accordo, se Dio vorrà.

Scripto a dì cinque del mese di Sceval,[7] anno del suo profeta Maumett VIIIcXXV (22 settembre 1422).

XXXIX.

Una lettera sancta alla loro mano.[1]

Et abbiamo facti loro i pacti.

Le mercantie che venisseno nelli suoi navilii di tutte le merce, venderanno et comperrano et caricharanno senza niuno impaccio.

Et li navilii che venissono della sua terra alla terra del Soldano caricate. scaricare alla loro volontà. Et non siano costretti a scaricare tutta la mercantia. ma quella parte che a loro piace.[2]

Et della loro mercantia che scharicano le sue navi in terra nostra, non paghino lo suo dricto, et farà ragione quello che monta; et poi, quando aranno venduto, paghino secondo l' usanza de' Franchi.

Et non siano sforzati di vendere le loro mercantie per forza, nè comperare pepe et d' ogni mercantia per forza.

Et non siano sforzati carichare sopra le sue navi cose di forestieri contra sua volontà, se non chon sua volontà.

Et possino carichare sopra ogni nave ogni loro mercantia.

Et le navi che rompessono dentro dal porto del soldano et in altro luogho, siano salve.

Et d' ogni cosa che si perdesse nella dogana del soldano, l' amiraglio della terra la ritruovi.

Et non possa niuno admiraglio nè niun altro grande huomo sforzare a vendere alchuna mercantia contra loro volontà, se non per lo pregio che ne vorrà chi averà a vendere.

Et che i mercati che si faranno delle mercantie in presenza di due testimoni alla dogana del *gabbano*,[3] alla usanza de' Franchi, tra i mercanti detti et i mercanti saraini, non si possino rompere.

Et non sia loro domandato che prestino o diano diricto prima che siano vendute le mercantie, et prima che abbino venduto.

Et non siano costretti paghare per le sue navi tariffa.

Et paghino la tariffa delli bastagii et delle *germe*[4] et delli cammelli et delli gherbellatori, all'usanza di tutti li Franchi.

Et possino prendere la zavorra per zavorrare le sue navi, senza pagare nulla.

Et possino i mercanti trarre fuori loro letti et loro casse vuote di mercantantia, sanza pagare mangeria niuna, et portare dove vogliono.

Et delle navi che venissono della loro terra alli porti dello reame, et i Saraini o Franchi facessino loro niuno dispiacere o togliessono niente dello loro dentro dello porto del soldano, el soldano farà ragione contra quella natione che avesse facto el danno.

Et per danno o offesa o male che alchuna generatione di Franchi facesse a alchuna generatione di Saraini, i mercanti fiorentini nè loro sottoposti non sieno tenuti.

Et abbino fondacho alla usanza nelle terre del soldano et nella terra di Alexandria, salvata. Et dentro al fondacho possino tenere prete secondo l'usanza de' Franchi. Et la pigione del fondico si paghi della dogana del soldano, alla usanza delli Franchi.

Et abbino consolo in Alexandria, in Damascho et in tutti i nostri luoghi, et staranno salvi con honore, come gl'altri consoli de' Franchi.

Et abbia el consolo la sua *gemechia*[5] della dogana del soldano, chome gli altri consoli degl'altri Franchi.

Et lo admiraglio sia tenuto dare al consolo aiuto contra ogni altra generatione.

Et quando el consolo o li mercanti volessino venire alla nostra porta sancta, possino venire senza impedimento di niuna persona.

Et non paghino el consolo e li mercanti diricto di grano, formaggio o vino per loro vivere.

Et non possino essere sforzati a vendere o a comperare e' dì delle feste de' Franchi.

Et quando morisse uno delli loro mercatanti, in qualunque luogho fosse, possa essere sepolto alla chiesa de' Cristiani secondo l'usanza, senza pagare alchuna cosa, et senza nessuna mangiaria.

Et quando morisse alchuno mercante, lo suo avere sia dato al consolo o a' suoi mercatanti, secondo l'usanza di tutte l'altre generationi.

Et passerà li loro fiorini colla stampa di Firenze per tutto terra di Saracinia del regno del soldano, come lo ducato venitiano allo peso anticho.

Et questi sono i pacti et le domande de' Fiorentini che sono venuti.

Et comandaremo la banda alta,[6] che stiano così fermi li loro salvicondotti et li loro pacti per tutti tempi che debbono venire.

Et così vogliamo che stia. Che tutti i mercanti che vegnono siano bene tractati et bene contenti pienamente.

Et che questo comandamento non si possa cambiare, però che è vero. Et che niuno capitolo si possa cambiare dello nostro presente comandamento.

Et questo comandamento stia nelle loro mani. Et così si sappia, che Dio dia salvamento.

El detto comandamento è scritto a dì cinque del mese di Sceval,[7] a anni octocento et venticinque dello profeta Maumet (22 settembre 1422).

Et Dio canta et li suoi angeli sopra lo nostro Profeta.[8]

XL.

Questa è la memoria del comandamento del signore soldano Borosbei,[1] facto per li signori Franchi Fiorentini.

Lo principio è: Al nome di Dio. Scrivemo al signore grande Melechelomora[2] d' Alexandria, che questa scriptura che ti mandiamo ell' è nostra scripta. Facemoti a sapere che lettere sono venute a noi dalla Signoria di Fiorenza, le lettere sancte et grandi delli grandi signori, gentili et nobili, per mano delli ambasciadori della grande comunità et della grande gentileza et delli grandi signori del comune di Fiorenza, li honorati signori, e li signori grandi huomini scelti del buono consiglio et di buoni consiglieri del comune di Firenze et del popolo di Fiorenza, che Dio li mantegna tucti quanti sono. Sono venuti nelle mani et potere mio li due messaggi gentili, li grandi signori et buoni Carlo Federigi et Felice Brancaccii, et ànno facta l' ambasciata delli loro signori a me. I' ò saputa la loro domanda, che egli domandano:

Che i mercatanti fiorentini possino venire nello reame del soldano salvi, senza paura nessuna, con grande amistade, et sieno la sua natione bene guardati le loro persone, mercatantie et havere in tucto lo regno del soldano. Et quello che ci ànno domandati, noi siamo stati contenti di farlo, et l' avemo scripto due comandamenti sancti et buoni et giusti. Et havemo loro conceduti tucti gli pacti che ànno voluto.

Le mercatantie le quali conduceranno nel regno del soldano, d'ogni maniera di mercatantia, le possino vendere et possino comperare.

Et possino carichare, et nullo possa ritenere lo caricho delle mercatantie.

Et che delle navi che vengono nelli porti del soldano, carichate, possino scharicare quello ch' elle vogliono. Et di quello che non volessono scharichare, non sieno tenuti nè sforzati di scharicare.

Et che delle mercatantie che scharichano, non sieno tenuti di pagare lo comerchio, insino che non ànno venduto.

Et che si faccia la ragione dello diricto di quello che monta, al partire delli mercatanti.

Et niuno possi sforzare a fare vendere la mercatantia per forza.

Et niuno sia sforzato a comperare spetie per forza.

Et che niuno possa sforzare a noleggiare i navili per loro forza, senza volontà et contentamento del padrone.

Et ogni hora che vogliono carichare li loro navilii, possino carichare senza impedimento di persona.

Et quando rompessono le navi nelli porti del soldano, et fuori delli porti nello regno del soldano, siano lasciati stare et guardati.

Et le mercantie et cose che fussino involate nella dogana, et non si trovasse chi l'avesse involate, che la Signoria debba provedere et farne ragione.

Che nessuna mercatantia possa essere tocchata [3] da nullo signore nè da admiraglio nè altro, se non per lo pregio ne vorrà lo mercatante.

Et che ogni mercato che si farà con due testimoni saraini vaglia et non si possa disfare, salvo se fossino contenti amendue le parti.

Et che li sia fatta ragione d'ogni lamento che facessono.

Et che non sieno i mercatanti costretti a prestare sopra lo diricto dello comerchio inanzi che sia venduta la mercatantia.

Et che si paghi la tariffa delli cancellieri et delli bastagi et delli legatori et delli gherbellatori et barchariuoli, secondo la usanza anticha dell'altre nationi di Franchi.

Et che possino levare zavorra per zavorare le navi, senza pagare alchuna cosa.

Et che le navi che vengono nelli porti del soldano sieno secure. Et nulla natione nè di Franchi nè di Saraini possa loro fare dispiacere nè rubare. Et che se alchuna natione facesse alchuna ruberia alli Fiorentini ne' detti porti, sia fatta ragione alli Fiorentini contra quella tale natione si truova in Alexandria delli mercanti di tale natione.

Anchora, che se in mare alchuna altra natione facesse danno alli Saraini, che i Fiorentini non possino essere costretti nè convenuti per quelli tali che avessino lo danno.

Et che i Fiorentini abbino fondacho in tucte le terre del regno del soldano dove li Franchi sono usati d'avere fondacho, et in Alexandria.

Et che possino tenere prete nelli loro fondachi.

Et che la dovana del soldano paghi la pigione del fondacho se si pagasse.

Et che i detti Fiorentini abbino consolo in Alexandria et in Damascho, et in ogni luogho dove Franchi abbino fondacho.

Et che i consoli de' Fiorentini sieno honorati come tutti gl' altri consoli di qualunque altra natione.

Et che sieno pagati i detti consoli de' Fiorentini dalla dogana del soldano, secondo l' usanza anticha.

Et che lo signore Melechelomora sia tenuto dare aiuto et favore allo consolo delli Fiorentini contra ogni altra natione.

Et se vuole lo consolo et li mercanti andare alle porti[4] del signore soldano, possino senza contradictione di niuna persona.

Et che di tucta victualglia che si porta in nave per la vita del consolo et delli mercatanti, per loro vivere, non sieno tenuti di pagare diricto.

Et che possino guardare le loro feste secondo la loro usanza, senza impedimento d' alchuna persona.

Et li mercatanti che morissono nel regno del soldano, sieno sepelliti nella chiesa de' Cristiani, senza paghare alchuna cosa.

Et che delli mercanti che morissono nel regno del soldano, lo loro avere pervengha nelle mani del consolo.

Et che lo fiorino fiorentino abbi lo corso in tutto lo regno del soldano chome lo ducato venetiano, se è di peso secondo la usanza anticha.

Et questi sono li pacti che domandano gli ambasciadori fiorentini per li Fiorentini.

Et lo mio comandamento alto allo admiraglio d' Alexandria che passa questo comandamento. Et che siano fermati la domanda che ànno domandata questi signori in tutta la maniera dello mondo.

Et che ti sieno raccomandati li due signori ambasciadori et li mercanti.

Et che sieno honorati in tucte terre delli Saraini in Alexandria et tutta la Soria.

Et che siano honorati più che tutte le nationi, più che Venetiani et Genovesi, et guardati la loro mercatantia.[5]

Et che sieno aiutati li Fiorentini da tucti i Saraini sopra tucte le nationi.

Et è lo mio comandamento di darli fondacho che piaccia alla detta natione.

Et che rimangha questo comandamento sancto in mano della detta natione.

Et che niuno possa contrafare a quello che si contiene in questo comandamento, che è nelle mani di questi due signori ambasciadori.

Et possino lasciare lo detto comandamento alli loro mercanti, et a chi vogliono.

Et lo detto comandamento fu scripto a dì VIII della luna passata, nell' anno delli Saraini octocentoventicinque, dello mese di Sceuguen[6] (25 settembre 1422).

XLI.

Lo infrascripto rapporto fanno a voi, magnifici et potenti signori, signori priori dell' arti et gonfaloniere della iustitia del popolo et comune di Firenze, i devoti della detta Signoria, Carlo di Francesco Federighi doctore in decreti, et Felice di Michele Brancacci, mercatanti et cittadini fiorentini, electi ambasciadori per lo magnifico et potente comune detto, allo serenissimo prencipe et signore soldano signore di Babillonia, etc.: scripto per ser Filippo di ser Michele di Iacopo da Poggibonizi, notaio et cittadino fiorentino, a dì XVII del mese di febraio, anno MCCCCXXII (1423), indictione prima, di comandamento de' detti ambasciadori. El tenore del quale è questo, et seguita nel modo et ordine infrascripto, ciò è:

Come fu comandamento de' magnifici signori et loro collegi, et degli spectabili huomini consoli del mare del decto comune, da' quali fumo electi per andare al soldano soprascripto, per impetrare quanto nella commissione a noi facta si contiene.

Noi Carlo et Felice, ambasciadori soprascripti, partimmo della città di Firenze a dì ultimo del mese di giugno proximo passato. Et exeguendo quanto ci fu commesso, a dì XII di luglio proximo passato montamo in su le galee sottili. Era nella commissione nostra che ponendo a Modone o in Candia, et avendo tempo, visitassimo chi tenesse luogho della signoria di Vinegia. Et giunti a Modone, presentamo la lettera avevamo al castellano di Modone, che era allora messer Andrea Barbaro; et exposto quanto avavamo in commissione, riportamo parole per parole.

Simile facemo pervenuti in Candia; dove trovamo per la detta signoria messer Marcho Giustiniani, dal quale fumo ricevuti allegramente et con buone offerte.

Di poi giugnemo a Rodi, et visitamo il gran mastro et lo admiraglio, a'quali presentammo le lettere, et raccomandamo i mercatanti et navilii fiorentini, et offeremo et facemo quanto avavamo in commissione; da' quali riportamo risposte

generali. Et in Rodi prendemmo informationi dal Chiaro Archangeli, et da ogni altro Fiorentino che quivi trovammo, et da altri d'altre nationi; et da detti Fiorentini fumo honorevolmente ricevuti. Et non potendo avere il Chiaro detto, perchè allegava iuste ragioni non potere ubidire, prendemmo per turcimanno Luigi da Famagosta di Cipri, habitante a Rodi, el quale non ci parendo molto experto, per consiglio del Chiaro conducemo Antonio Minerbetti, che era usato in Alexandria.

Di poi giugnemo nel porto d'Alexandria a dì XVIIII d'agosto proximo passato, et mettemo in terra Antonio Minerbetti col nostro turcimanno per pigliare il salvocondocto et sicurtà, come s'usa là. Il che facto, smontamo incontanente in terra, et entramo in Alexandria. Visitamo il cadì della dogana, prima, secondo l'usanza, narrando quanto si conteneva nella nostra commissione; similmente, la sera medesima, visitammo lo admiraglio narrando sì come di sopra avavamo in commissione; et omettemo il visitare et presentare el cadì della legge, perchè fummo così consigliati, maximamente avendo riguardo alla spesa, et che di lui non avavamo bisogno. Dallo admiraglio fumo ricevuti in questo modo, ciò è che per nostra habitatione ci fè dare una casa sanza alcuna cosa entrovi.

Presentamo lo admiraglio, secondo fumo consigliati.

Partimo d'Alexandria per andare al Cayro co' turcimanni che ci mandò il soldano, et giugnemo nel Cayro a dì III di septembre. A dì V di septembre visitamo el Diuder Cadibiser e'l Nadarcas,[1] e'quali in diversi ufici sono principali nel governo del soldano; et ancora l'avavamo in commissioni.

A dì VII di decto mese visitamo el soldano, exponemo l'ambasciata et domandamo quanto avavamo in commissione, et quanto fumo informati dovessimo domandare. Quanto ci fu conceduto dal soldano appare per le scritture rappresentate alla Signoria, scritte in arabesco, con le interpretationi scripte di mano del nostro notaio, le quali facemmo fare al Cayro et in Alexandria; nelle quali appare essersi ottenute molte più cose non avemmo in commissione.

A dì octo di decto mese portamo i presenti al soldano, et successivamente presentamo i tre signori nominati di sopra, che avevamo in commissione di presentare.

A dì X di decto mese fermamo i capitoli, et maximamente de'fatti del corso del fiorino di Firenze.

A dì XXIIII di septembre avemmo le scripture dette; et perchè bisognorono racconciarsi i detti privilegii, aspettamo insino a dì XXVIII di detto mese; et detto dì partimo.

A dì II d'octobre tornamo in Alexandria, et presentamo i privilegi avuti allo

admiraglio et al cadì della dogana, et domandamo la executione et la observantia de' detti privilegi et capitoli avuti dal soldano. Et soscripsono lo admiraglio e 'l cadì di loro mani el privilegio et comandamento, che rimase in Alexandria al consolo, el quale è nominatamente per in Alexandria.

Richiedemmo lo admiraglio che facesse bandire el corso del fiorino di Firenze: fecelo bandire, et facemo per detta cagione faticare el notaio nostro allo admiraglio, et a altri, perchè avesse executione el privilegio del corso del nostro fiorino; et della observantia ne facemo pruova.

Al soldano non obligamo il comune di Firenze in niente, non obstante avessimo di farlo ne' casi che nella commissione si contengono.

Io Carlo di Francesco Federighi, doctore in ragione canonicha et uno degli ambasciadori soprascripti, insieme collo infrascripto mio maggior compagno facemo scrivere per rapporto secondo che disopra si contiene, et però mi sono soscripto di mia propria mano.

Io Felice di Michele Brancacci sopradetto, uno de' detti ambasciadori, insieme collo soprascripto, a me padre, messer Carlo, facemmo scrivere per rapporto come di sopra si contiene, et però mi sono soscripto di mia propria mano decto dì.

XLII.

Forma mandati generalis Alexandriæ refirmati per spectabilem et insignem militem dominum Andream Donato, dignissimum oratorem illustrissimi ducalis dominii nostri Venetiarum, ad dominum sultanum; dimittendo prohœmium, quoniam in præsenti libello in primo mandato generali Damasci latissime constat, deveniemus solum ad sententiam ipsius, et deinde ad capitula ut inferius.

I. A la porta nostra è zonto ambassador del glorioso dose de Veniesia, per nome Andrea Donato, segnor et armiraio, homo de gran prudentia, e si ne ha presentado le lettere de credencia del ditto glorioso dose. El qual ambassador, da può le laude ch' el ne ha dato, con la bocca e con el cuor molto ha pregado Dio per nui e per honor nostro, ha offerto el dose a nui, e ha domandato molte cose a nui. E primo, che la generation e subditi de Venetiani sia ben trattadi secondo le pase e patti antigi de i re soldani passadi, ai quali Dio habia piatà e misericordia e conducali al Paradyso. Ha domandato, oltra i diti patti antigi, altre cose de molta importantia e libertade. E per grande amor e charità havemo al ditto dose, havemo fatto secondo ch'el ditto ambassador ha domandà. Adonque nostro commandamento è che tutti debia star obedienti a questi commandamenti e patti che serà notadi qui de sotto. E ch' el non sia alcun che ossa nè debia haver anemo nè cuor de far contro questi santi commandamenti, secondo che ha domandado el ditto excellente dose de Veniesia, alto, ardito, virtuoso e de buon cuor, Francesco Foschari, che Dio sempre el confermi secondo el suo desyderio in bon stado e in bon amor con i Soldani.

Ha requirido el ditto ambassator per parte del so excellente dose, che quando accade alcun barato de specie a merce tra alcun Moro et alcun Venetian, che tal barato sia scritto in presentia de testimonii; e questo, perchè alcune fiade se barata, e possa alcuni Mori vuol desfar el mercado per cason del montar de le specie da può. Perchè comandemo al signor armiraio ch'el se debia devedar a

chi fa questo, e ch' el se scriva el marcado tra Mori e Franchi con testimoniancia a l' hora che se fa el bazaro, come vuol la leze santa.

II. Anchora el dose domanda, che mercadanti mori compra merce da mercadanti de Venitiani, cioè panni, ciambeloti e altre cose, e receve que' lor ha comprado, e meteno in magazen a sua posta, e possa portano over mandano quelle in Levante et in Ponente; e non possando quelle spaciar, le retorna e rendele al mercadante venitian contra rason, e constrenzeli a render i suo denari. Perchè commandemo al signor armiraio, che quando se fa mercado tra Venitiani e Mori, quelo se debia scriver in presentia de testimonii, e ch' el sia devedado a chi volesse tornar per tal muodo le mercadantie adosso de Venitiani cencia rason.

III. Anchora domanda el dose, che l' accade far barato da Moro a Venetian de specie a merce, e che l' è usancia le merce se mette più di quel le val a dinari; e che quando è fatto barato, el mercadante moro vuol esser pagado de le so specie a dinari, e non vuol tuor le merce, e questo perchè lui ha messo più le ditte specie per el barato, ch' el non haveria vendudo a dinari. Perchè comandemo al signor armiraio, ch' el sia devedado a cadauna delle parti che vorà desfar el marcado fatto, e non vorà tuor quel che lui haverà baratado, e ch' el barato sia scritto con testimonii, a l' ora ch' el serà fatto secondo la leze santa, che cadauna de le parte stia contente come serà scritto el mercado.

IIII. Anchora domanda el dose che i Venitiani ha de patto con i segnor soldani, che quando accade alcuna differentia tra Mori e Venitiani e tra Venitian e Moro, che nessun possa zudegar la ditta differentia, neme' el signor soldan, trovandosse in quel luogo o l' armiraio o l' azebo [1] over li officiali de doana, e che altri che questi non possa zudegar. Però commandemo al signor armiraio, che debia lassar i Venitiani seguir i suo patti antigi e le lor usance antige che hanno, e ch' el sia devedado a cadaun altro che volesse zudegar tal differentia, excepti i ditti.

V. Anchora dise el dose, che i mercadanti venitiani quando lor intrano in le porte d' Alexandria, over de altre terre del signor soldan, lor pagano i dretti de le mercadantie che i duseno, e da possa quelle lor voleno trar de lì per portar altrove, e che i non fi lassati far questo, e chi li fi fatto danno e torto, e vienli tolte le lor mercadantie per forza, e non vien pagadi de le mercadantie i vien tolte, e che la lor mercadantia i vien stimada in doana più de quel la val, e convien pagar i dreti secondo vien stimado: de la qual cosa i ne receve gran danno. Perchè commandemo al signor armiraio, ch' el non i sia tolta alcuna cossa sencia lor consentimento, e ch' el sia fatta la rason a la stima de doana, e in ogni altra cosa; e che quando lor harà pagato el dreto del soldan, cioè 10 per 100, el

non sia retegnuda la soa mercadantia; e che i non sia obligadi a vender la soa mercadantia avanti l'habia tratto quella, secondo i patti e usance de i signor soldani antigi e lor paese.

VI. Anchora domanda el dose, che el patto da i signor soldani antigi ch'el non i vegni tolti i dretti de le lor mercadantie, fin chè le non son zonte in Alexandria, e che al presente non i se seguì la usancia, e che li vien tolti i dretti de la mercadantia avanti la zonza, e che se un mercadante die haver per imprestado de la doanna, el non i vien scontado quello lui die haver. Perchè commandemo al signor armiraio, ch'el siegui le usance e patti antigi, e ch'el non se debia tuor el dreto de la mercadantia avanti el zonzer de la mercadantia, secondo le usance e patti antigi: e che se algun die haver per imprestedi de la doana, ch'el se i debia scontar de i dretti de le sue mercadantie.

VII. Anchora dise el dose, che secondo le usance e patti antigi, che se l'accade ch'el se rompa nave in porto de Mori, che nesun i dia impacio, e che i sia aidadi e retornadi a casa soa con ogni piacer, e che le merce de le tal nave rotte sia cargade e restituide a color de chi le fosse, a so piacer. Per la qual cosa commandemo al signor armiraio, ch'el sia devedado a chi li darà impacio in simel caso, e che i siano aidadi, e che li siano osservade le usance antige de tornarli a lor luogo, e cargarli le lor mercadantie e cose a lor piacer, e che non li sia fatto alcun despiacer.

VIII. Anchora domanda el dose, che le usance e patti de i segnor soldani antigi, che se 'l muor alcun Venitian, che nessun Moro non possa metter man nel suo haver, e ch'el sia al suo piacer de metter el so in man del consolo, over suo amici e compagni, nè ad hoc si possi fare impacio. Unde commandemo al signor armiraio, ch'el sia devedado a chi dà impacio a lo haver de alcun Venitian che morisse, e ch'el consolo habia a far in l'haver del quel che mancherà, over suo compagno, secondo le usance e patti antigi.

VIIII. Anchora dise el dose, che al zonzer de le galie sì de Alexandria come de Baruti,[2] sono alcuni Mori che retien el vender e 'l comprar in tanto ch'el vien fatto i priesii de le spetie, e quelle i fi date per forcia ai mercadanti venitiani. E che de questo i receve gran danno, et è cason de impaciar el suo viazo. Però comandemo al signor armiraio, che i diti Venetiani non siano obligadi a cosa che possa esser a suo danno, secondo le usance e patti antigi.

X. Anchora domanda el ditto dose, che i mercadanti venitian i quali ha a far con mercadanti mori, e che per questo alcuni Mori se vien a lamentar davanti el soldan, e fali andar a la presentia del soltan, non comparando 'l Moro che se lamenta per stracio de ditti mercadanti, faciandoli spender el suo. Perchè

commandemo al signor armiraio, che se l'accade che algun se lamentasse de alcun Venitian al Caiero, che quel Venitian non sia stretto montar al Caiero, mentre serà tebetado el debito; e alora quello non habiendo da pagar o non vogliando, sia costretto montar suso al Caiero.

XI. Ancora dise el dose, che le diese galie de Turchomani et altri de Mori, che rompe la via[3] e robano, le qual galie va cercar navilii de Venetiani e' quali robano. Imperò commandemo al signor armiraio, ch'el sia devedado a chi volesse dar impacio, over ad alcuna generation de Venetiani, e che sel se prenderà alcun de questi Turchomanni, over de quelli fesse danno a quei, sia mandado al Caiero al soldan.

XII. Anchora domanda el dose, che l'è de patto con Venitiani per tempi de i signor soldani antigi, ch'el non sia tolto un mercadante per l'altro, nè obligado l'un per l'altro s'el non è sta' piezo o pagador: e questo, perchè son de quelli che voleno tuor un mercadante per l'altro, e farse pagar avegna ch'el non sia stato piezo. Per che commandemo al signor armiraio, ch'el non sia tolto nè obligatoun mercadante per l'altro de alcuna cosa, s'el non sta piezo segondo i patti antigi.

XIII. Anchora dise el dose, ch'el sono alcune generationi de Franchi che vanno con galie in corso e robano Mori e tuono[4] Mori, e portano queli a vender in terre de Mori: per la qual cosa sono constretti Venetiani a rechatar i ditti Mori, e non sonno quei che hanno fatto el danno. Però commandemo al signor armiraio, che se Venitiani haranno fatto el danno, lor siano obligati a rechatar e' ditti Mori; e se lor non serano quelli ch'aràno fatto el danno, non li possa esser dato nè fatto impacio, secondo i patti de i signor soldani antigi.

XIIII. E dise el dose, che i mercadanti venitiani, zonti ai porti d'Alexandria e de Damasco e de le altre terre de Mori, pagano el dreto de le mercadantie; e da possa vogliando quelle trar fuora, non fi lassadi, e che de questo i recevono danni, perchè li vien tolto la lor mercadantia a forcia, e si non vieno pagada; se non, se pur son pagadi, per la mitade del valor de la lor mercadantia; e qu'el vien stimado la soa mercadantia in doana el dopio de quel la vale, e cussì convien pagar el dretto; e receveno danno. Imperò commandemo al signor armiraio, ch'el non sia quel d'alcun tolto contra suo voler, e ch'el stimado quel che vuol rason in doana, e che habiando paga' el dretto del signor soldan e non restando alguna cosa da pagar, voiando cavar alguna cosa fuora, lor possano cavar secondo le usance e patti antigi.

XV. Anchora dise el dose, che l'è in Alexandria una compagnia de sanseri,[5] i qual haveno utilità de i mercadanti per el comprar e vender, e che mo è

desfatta la ditta compagnia de i sanseri, e non son rimasti se non tre sanseri, i quali tre non sono sufficienti al ben dei mercadanti. Però commandemo al signor armiraio, ch'el se debia refar la ditta compagnia de i sanseri come la era, e ch'el se siegua le usance e consuetudine antige.

XVI. Anchora dise el dose, che alguni Venitiani hanno havuto a far alcune suo rason con i suo debitori. Imperò commandemo al signor armiraio, che faccia rason ai ditti Venitian, e che ispacia con chi loro hanno a far, secondo che vuol la usancia santa de Dio.

XVII. Anchora dise el dose, ch'el non mancha mai che Venetiani vada de una terra in l'altra e da un luogo a l'altro, e che lor non suol far con mancho ch'aver vittuaria; e ch'el son de quelli che vieda haver vituaria, et voli manzaria. Perchè comandemo al signor armiraio, che debia commandar ch'el sia lassado tuor vittuaria ai detti Venitiani secondo el suo bisogno; e ch'el sia devedado a chi li dà impacio e a chi li tuol manzaria, secondo le usance e patti antigi de i signori soldani.

Nomina sultanorum a quibus mandata et pacta plurima Veneti acquisiverunt: Daerbeibarz; Huriaserassem, et eius fratres; Monsor Chalechun; Aseraph Siabe: Nassier Maemet; Hudaer Baricoth.(6)

Et subdit che i segnor Venitiani sian ben trattadi e ben vezuti, e ch'el sia devedado ogni mal e danno, e che li sia fatto rason ampiamente, e che i sia seguri e ben visti e favorezadi.

Additiones facte mandato suprascripto Alexandrie, sine quibus dictum mandatum non satis sufficiebat; acquisite per prefatum spectabilem militem in mandatum generale dominum Andream Donato, dignissimum oratorem; omittendo prohœmium, et veniendo ad particularia.

I. Primo, che in Alexandria sono alcuni cavi (7) di sanseri i quali per soa malignità non vuoleno che altri faccia sansaria. Però nui commandamo che chadaun Moro, Christian e Zudio possa far sansaria e scriver merchadi, faciando el debito ai cavi de sansari, secondo le sue usance in la tarifa antiga, perchè questo è beneficio nostro.(8)

II. Item, che tutti i merchadi che se farà tra Mori, Franchi et altre persone

de che condition se sia, se debia scriver alla doana del *gaban*,[9] con testimoniancia de do testimonii, e da puo' ch' el sarà scritto el detto mercado, non sia in possancia nè in libertà d'alcuna de le parte de romper el preditto merchado, salvo se tutte e do' le parte non fosse d'acordo.

III. Item, se alcun mercadante venitian venderà le so' merchadantie, e simelmente se alcun Moro venderà le so' specie, voia a danari, voia a barato; nui commandemo che i mercadanti voglia ben veder et examinar et intender le mercadantie che i torà l' un da l' altro, perchè levade le ditte merchadantie da le case e da i fontegi per defetto e mendo ch' avesse le mercadantie, non se possa più far exception l' un l' altro nè tuor le mercadantie.

IIII. Item, che i garbeladori de le specie, quando i garbelerà le mercadantie habia el so pagamento secondo la forma de le tarife; e se i farà la tara per mezanità de i diti garbelatori, habia solamente la mitade.

V. Item, che le mercadantie le qual se cava de doana per portar ai magazeni e ai fontegi, se i gambeli[10] porterà le ditte merce over le mercadantie, comandemo sia dado el pagamento ai cavi[11] de i gambeli secondo le tarife de Alexandria usade per i tempi passadi. E se i ditti mercadanti fesse portar le cose soe con bastasi e con somieri, sia pagadi quei che portasse le ditte cosse, e ai cavi dei gambeli non sia dado alcuna cosa; et similiter sia observado nel trar delle specie.

VI. Item, che i museti[12] da le marine al zonzer de le nave e galie de Venetiani, fano moltì impaci ai ditti Venetiani, digando spesse fiade: e io non vo' che tu cargi nè descargi; e quiesto fano da lor e per soa propria possancia, per far manzaria o trar danari dai ditti Venetiani. Però comandemo i ditti musseti più non se impaci de tal cose, salvo s' el non fosse commandamento del signor armiraio per danari i ditti dovesse dar a Mori, o altra cason.

VII. Item, commandemo che le nave le qual porta vin in Alexandria, se le porterà da bote 50 insuso de vini, habia el cadi nadro[13] bota una, secondo la sua usancia; e se le nave portasse da bote 50 de vin in zoso, non habia el ditto cadi alcuna cosa.

VIII. Item, perchè l' occorre spesse volte che i signor armirai d' Alexandria, chaschi,[14] beredi[15] et altre persone, de soa potentia e testa molesta i Venetiani in voler bater, impresonar e retegnir quelli per far manzarie; nui commandemo che i ditti armirai, chaschi nè beredi queste tal cose non faccia, salvo se 'l non paresse in scriptis per nostro santo commandamento.

VIIII. Item, che se per alcuna violentia o forcio che fosse fatto a dei marcadanti venetiani, i volesseno vegnir a parlamento a la nostra presentia; nui

comandemo che sencia altra licentia de armirai, nè d'altri, i possi vegnir a le porte nostre sante.

X. Item, che i Venetiani per far i besogni e facende soe possa cavalcar aseneti [16] per la terra nostra de Alexandria a suo piacer.

Datum nel millesimo rabesco, a dì 29 de la luna chiamada Zemedelaue,[17] anni 846, che corre nel nostro millesimo latin a dì primo ottobre 1442.

Aliud mandatum domini ad armiratum Damiate, acquisitum per prefatum spectabilem militem dominum Andream Donato, dignissimum oratorem etc., pro recuperatione duarum navium Gasparis de Rippa veneti, et Michaelis Taliaco cretensis, acceptis vi per Zambech capitaneum armate sultani, quas ferebant omnino cum earum carichis fore perditas, eo quod preditte armate voluerant resistere et armis oppugnare.

Conciosiachè a la nostra signoria habia fatto domanda e supplication el spettabel Andrea Donato, cavalier, homo de gran prudentia, ambasador de lo excellente dose de Veniesia, che do' soe nave, le qual son do' patroni chiamadi per nome Gasparin de Riva e Michali Taliacho, per Zambech nostro armiraio e capitano dell'armada nostra, fosse tolte, videlicet quella de Gasparin da Riva, la qual è de portada bote 300, in Damiata; e l'altra de Michali a Baritto,[18] la qual è de portada de bote 500; e siali stade retegnude e fate descargar, faciandoli vania che le volesseno resister e far defesa; et de inde per forcia li fesse far carte volontarie, come i avevano voiudo far defesa a ciò che quelle le robe e cargi suo fosse presi; se dignassemo per la santa nostra iusticia commandar quelle siano liberade, e possino andar a cargar i cargi soi fatti per forcia de scargar, e seguir i suo viagi. Unde voiando questa tal retention de le ditte do nave intender, e de quella esser fatto chiaro, semo certificado per lo soprascritto Zambech nostro capitano de l'armada, et havemo sapudo che vogliando el ditto nostro capitano tuor quelle come amici, e nolezarle con quei dretti noli i fosseno stadi d'acordo, i ditti patroni havegna che le ditte nave fosseno una in Damiata l'altra a Baruto. quando le sono tolte fece gran resistentia e defesa, e maxime quella del ditto Michali, come apar per charte e testimoniance vere, per le qual iuridicamente le nave e i cargi suo erano presi; tamen, per contemplation del ditto suo excellente dose e la pase refermada tra la nostra signoria e i Venetiani, semo contento de gratia assentir le ditte do' nave siano restituide, e libere ai detti patroni soi

consegnade, e simel i suo cargi e mercadantie de quelle descargade; e per satisfation de i noli per el cargo le ditte do' nave ha fatto per la nostra signoria de i legnami condutti de Turchia in Damiata, li femo dar tra le ditte do' nave ducati 600 per el nostro casandaro.[19] Per la qual cosa commandemo a ti, armiraio nostro de Damiata, che le ditte do' nave de Venetiani che sono sorte nel porto nostro del ditto luogo, debi consegnar e restituir con le vele e timoni soi, e quelle lassar andar a Baruto a cargar le soe mercadantie in quello luogo descargade, le qual per nostro commandamento al nostro armiraio S. in quel luogo havemo commandado integramente i sia restituido, et in ogni altro luogo dove i volesse, dando a le ditte nave vittuarie e quello li fossi bisogno per commodo e destro suo.

Aliud simile mandatum acquisitum fuit per prefactum spectabilem Andream Donatum militem dignissimum, oratorem etc. ad etc. Baruti, pro restitutione carichi sive mercantiarum que in ditto loco vi et coacte per Zambech, capitaneum armate prefati domini sultani, facte fuerant descaricari quando ipsa navis Michaelis fuit accepta.

Data nel millesimo rabesco, a' 27 della luna Zemedelaue, anni 846, che corre latin a dì primo ottobre 1442.

Aliud mandatum domini sultani acquisitum per prefatum spectabilem dominum Andream Donato, militem dignissimum, oratorem etc. ad luellum[20] Cairi, pro liberatione illorum XII Cretensium, detentorum in carceribus in catenis dicti domini sultani, mensibus XVII post naufragatam navim super aquas Roseti.

Oltra li altri molti commandamenti i qual nui havemo concessi a lo excellente e grand' homo dose de Veniesia Francesco Foscari, primo e bracio destro de i fioli de batesmo, havendo el suo messo e ambasador, chiamado per nome Andrea Donado, cavalier e homo de gran prudentia, a la nostra signoria supplicado e domandado de gratia che XII de suo Venetiani, i qual con una nave de mercadantia se rupeno sopra le aque nostre de Roseto, per fortuna escorsi in terra con le persone sole, fosseno condutte al Caiero, et siano stadi in le cadene e preson nostre cerca mesi XVII, queli vogliamo liberar e come suo Franchi Venetiani

restituirli, per che lui ne faria amplissima fede e testimoniancia i dicti esser boni homini trafeganti merchadanti. Unde avendo voiudo questa captivation e retention de i preditti Franchi intender, semo certificado quelli zonti in terra haver fatto defesa contra i Mori nostri, et etiam con la sua nave esser descesi e vegnudi in li luogi nostri a lor devedadi, e dove Venetiani con suo nave mai non seriano intradi: per le bone pase son sempre stade tra i soldani antigi, ai qual Dio perdona, e Venetiani preditti, per le qual cose i detti Franchi sono schiavi nostri e meritano esser taiadi, tamquam in singular complacentia del preditto excellente dose de Veniesia, commandemo a ti, luelli[21] nostro, che i detti XII Franchi, qual, per la testification ne ha fatto el preditto ambassador, reputemo Venetiani, debi in cadene fuor de le preson nostre condur davanti el ditto ambasador, e quelli, non obstante le preditte cason, ad uno ad uno consegnar per nome, e de queli al preditto ambasador far far charta de man de cadi de acetarli per presentarli al ditto suo dose, quali come nostri liberalmente e di buon cuor li doniamo.

Data nel millesimo rabesco, a dì 27 de la luna chiamada Zemedelaue, anni 846, che corre nel nostro millesimo latin à dì primo octobrio 1442.

Suprascriptis millesimo et die, facta carta per cadi in Chaiero, et subscripta manu prefatti domini oratoris, liberati fuerunt prædicti duodecim captivi, et suscepti ab ipso domino oratore, missi fuerunt Alexandriam cum domino Zacharia Contareno, vice consule dignissimo; et ascendentes navem, profecti sunt in Cretam domum suam, cum literis recomandationis magnificis dominis rectoribus, videlicet domino Andreæ Mocenigo honorabili duche, et domino Ludovico Venerio honorabili capitaneo.

Aliud mandatum domini sultani ultra mandatum generale Alexandrie pro navibus sive charachiis venientibus onustis vino. Videlicet, si fuerint deportate butte 50 supra, dare debent cadi nostro buttam unam: et si ab una inferius, non dent quicquam.

Conciosia ch' el spectabel Andrea Donà, cavalier, homo de gran prudentia, messo et ambasador de lo excellente dose de Veniesia, se habia gravado ch' el cadi nadro,[22] quando el zonze le griparie de vin nel porto d' Alexandria, tuol indebitamente più del dover, non havendo alcun timor nè respetto al nostro santo commandamento el quale è in Alexandria, che commanda che quando zonze

una griparia de vin de portada de bote 50 in suso, el ditto cadi habia una bota del ditto vin per soa regalea solamente, e siando de portada de boti 50 in zoso, non habia alcuna cosa. Unde, a ciò che ai ditti Venetiani non sia innovado piui de quello parla el ditto nostro commandamento, commandemo a ti, armiraio nostro S. in el detto luogo d'Alexandria, che non obstante altro commandamento parli sopra de ciò, tu debi exequir e far observar, che quandocumque le ditte griparie zonzerà in Alexandria de portada de bote 50 in suso, el cadi nadro debia haver bota una per soa regalea solamente; e se le ditte griparie serà de portada de 50 bote in zoso, non habia alcuna cosa per usanza, nè manzaria alcuna.

Data nel millesimo rabesco, a dì 27 de la luna chiamada Zemedelaue, anni 846, che corre nel millesimo nostro latin a dì 2 octobrio 1442.

Aliud preceptum sive mandatum domini sultani ad armiratum Alexandrie. acquisitum per prefatum spectabilem militem dominum Andream Donato. dignissimum oratorem etc., pro liberatione omnium mercatorum qui ob fugam etc. Christophori Michael per chartas cogebantur et astricti erant ad solutionem ducatorum 3600, contra pacta que habemus cum domino sultano.

Siando comparso a la presentia nostra l'ambasador del glorioso dose de Veniesia per nome Andrea Donato, cavalier e homo de gran prudentia, e con grande efficatia de parole habia supplicado a la signoria nostra santa, che i suo Venetiani non sia obligadi nè sforciadi a pagar ducati 3600, i qual Christopol Mihiel era debitor a do' mercadanti, cioè Asenbedardin Cabdiri Sach e Bene Tome;[23] unde siando scampado el ditto Christopol Mihiel, i ditti do' mercadanti constrense ser Dona' Trun a far charta, per man del cadi de la leze, dei ditti ducati 3600, contra la forma de la promission e fatti nostri; ha adonque supplicado che nè etiam el ditto Donado Trun pagasse i ditti dinari. Per la qual cosa, vogliando nui far rason a tutti, havemo aldido più volte el ditto Andrea Donado ambasador, e quelli domandan i ditti dinari. E si li havemo consentido e commandemo in questa forma, che alcun Venetian non sia constretto nè forciado a pagar el ditto debito, ma solamente Dona' Trun sia quello che facia el ditto pagamento come prima, che tegnimo esser bene obligada per la ditta charta fatta: e che ad alcun altro Venetian non sia fatto despiacer nè molestia per la ditta cason. E per respetto del tempo ch'a vegnir, se algun nostro mercadante moro

venderà so mercadantie a Venetiani, faciando algun termine, debia tuor pizeria del pagamento, a ciò algun altro Venitian non possi esser constrecto, s'el non è piezo, come è ditto.

Data nel millesimo rabesco, a dì 24 de la luna Zemethlacher,[24] anni 846, che corre nel millesimo nostro latin a dì 30 octobrio 1442.

Copia literarum transductarum ex arabico in latinum, scriptarum per Zachomach Melechdaer,[25] excelsum sultanum Babilonie, illustrissimo domino nostro Venetiarum.

A la presentia[26] del glorioso dose antigissimo in nobeltà, Francesco Foschari, signor de grandissima prudentia, honor de la generation de Iesu Cristo, congregador di quei ch' adora la croce, amigo nostro, che Dio per la soa gran posancia el mantenga in bon stado e mostrage la via dretta, dose de' Venetiani; Zachomachdaer, soldan excellente, signor iusto e glorioso, rezedor de le riviere, conquestador de' suo rebelli, spada del mondo, suscitador de iusticia in la humana zeneration, mezador fra i differenti, hereditario del soldanadego, segnor del Sarainesmo, de i Arabi e de i Persi, Alexandro a questo tempo, congregador de verità, segnor de i do' mari, asecurador de i camini, servo de i do' santi luoghi, cioè la Mecha e Hierusalem,[27] re sopra quelli che porta corona in testa, e che senta in honorada sedia, che Dio, e'l Profeta santo el reza in terra, e si ge dona gratia e intellecto ch'el facia i santi commandamenti, amen.

A ti, sapientissimo dose e de grande autorità, Francesco Foschari, colona e adornamento de i figlioli del batesmo, mazor e più savio de tutti i signori de Christiani, amorevele de i signori soldani, dose de Veniesia, te femo asaver che a la porta nostra l'è zonto el tuo ambassador, el qual se chiama Andrea Donado el cavalier, homo de granda auctorità e prudentia. E prima ch'el parlasse, ne apresentò una toa lettera, in la qual se contegniva che nui li dessemo fede per ch'el ne diria el secreto de la mente toa. E cusì con gran piacer e deletto havemo aldido le laude el ne ha dado, e in presentia nostra con el cuor e con la boca molto ha pregado Dio per nui, e per honor e gloria nostra ha offerta la tua signoria e'l tuo reame a nui. Havemo per le man soe recevudo un belo e degno presente; laudemo molto la tua amistade de tanto amor e caritade, che per questi muodi ne ha demostrado, molto più stimando el tuo buon cuor che la roba. El ditto tuo ambasador più volte havemo aldito, e pienamente inteso zeneral e

particularmente tutto quello l'ha ditto: havemoli compiacesto di quello la tua signoria desydera, zioè che la generation de Venitiani ne sia recomandà, e che nui li conservemo sotto la nostra santa iusticia, e che i danni fatti sia mendadi. Havemo fatto chadauna cosa el ne ha domandado, havegna che mai non ge fosse fatto lamento con el ditto tuo ambasador. Havemo renovada la pace, e dadi nuovi commandamenti e capitoli secondo lo exempio de i re antighi: e apresso de quello, havemo zonti altri capitoli de non puocha importantia, sì come l'ha domandado.

Anchora, per gratia e benignità nostra, havemo consentido de dar li nostri commandamenti seperadi l'un da l'altro per Baruto, Tripoli, la Liza caman,[28] che mai non fo fatto per i segnor soldani passadi; e questo, per non separar i luogi de la Soria de la cità nostra de Damasco. Molti altri commandamenti li havemo dadi, che tocha a special persone, con piena satisfacione de i dani soi; e per tutto el nostro regno havemo commandado che i consoli, mercadanti, galie, navili, e la generation de Venetiani sia ben vezudi e trattadi; e tutto quello se può far de ben, havemo commandado li sia fatto. El qual to ambasciator siando stato piui dì apresso de nui, siando ben informado de la intention nostra e de tutte quelle cosse havemo rasonade e praticade con lui, con grando honor l'havemo licentiado. E per segno de l'amicitia nostra e per bon amor, te mandemo per lo ditto ambasador a donar peci XXX de porcelane fine, e son de quelle che usemo per nostro viver; ancora, vaseto uno de balsamo fin, che nasce nel nostro paese, tratto de la *casena*[29] nostra: anchora, bossoleti XXIIII de turiaga fina. E questo femo a ciò che tu habi bon e perfetto cuor verso de nui. El ditto ambasador torna con questa nostra resposta. El qual è homo notabile e secondo el cuor nostro, l'havemo vestido de la nostra santa elemosina, e dadoli una vesta honorevole de color *salbach*, fodrada de armelini, le qual veste nui usemo de dar a gran segnori. E per so spese li havemo dadi ducadi X al dì, comenciando dal primo dì el zonse a la presentia nostra, fina el dì el fessemo vestir. Havemo molto cargado ditto tuo ambasador che debia salutar la tua signoria, e avisarla del bon amor te portemo, a ciò che l'amistà nostra sempre multiplica. E si certo che cussì è la veritade come scrivemo, e scrivine e avisane spesso de quello te bisogna, per che sempre te compiaceremo.

Offerimo nui e tutto el nostro regname ai piaceri tuo, e Dio per la sua gran posancia te dia gratia tu vadi sempre per la via dreta e senza errore, e conferma la nostra amistade cussì strettamente e li cuori nostri e vostri, come nui semo lontani l'un da l'altro. E Dio habundantemente facia migliorar et acrescer questo che nui desyderemo. E cussì ne concedi Idio.

Scritta nel millesimo saracinesco, a dì 5 de la luna chiamada Zemeledin

lacha,[30] ne li anni del Profeta santo 846, che corre nel millesimo nostro latin a dì 25 ottobrio, anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi MCCCCXLII.

A la presentia del glorioso dose e de granda auctorità, et antiquissimo in nobeltà, Francesco Foschari, congregador dei fioli del batesmo, dose de Veniesia, che Dio el mantegna per longo tempo in so stado.

Choza Sidi[31] fiol del soldan, al nome de Dio misericordioso. L'è zonta una vostra lettera a la presentia nostra de credencia in nome de Andrea Donado, homo de gran prudentia; et havemo aldide da lui tutte quelle cose ch'el ne ha ditto per parte vostra, le qual havemo aldido volentiera e con bon cuor; et havemo aldide tutte le vostre parole; e si ve rengratiemo de le tante offerte le qual ne ha fatto el ditto vostro ambasciador. Havemo intesa la causa de la vegnuda sua a la presentia del signor soldan nostro padre; et bench'el signor nostro padre l'habia ben vezudo et honorado, anchora nui semo stado apresso el ditto signor nostro padre, et havemo instado che l'habia havudo la volontà de la vostra signoria. Unde, per honor de la vostra signoria, el soldan l'ha spaciado et fattoli dar i commandamenti, e tutte quelle cosse le qual l'ha possudo domandar honestamente ha ottenuto, e con grande honor vel remandemo. Et in segno d'amor, el ditto signor soldan ve manda un presente, et havemo recomandà i fatti vostri a l'armiraio de Alexandria. E se alcuna cossa ve bisogna più oltra, scrive' vostre lettere, chè quelle vederemo molto volentiera, e se afforceremo l'habia effecto. In segno de amor, a la vostra signoria mandemo ampole do de nolite, quatro varnace de vari,[32] e un tapedo. Idio per la soa gran possancia vi mantegna in la bona amicitia nostra.

Data nel Caiero, a dì 25 de la luna chiamada Zemeledin lacha[33] a la moresca, anni 846, che corre nel millesimo nostro latin a dì 29 octobrio 1442.

XLIII.

Regi Tunisi.[1]

Quamvis, serenissime et gloriosissime princeps, longo sane intervallo locorum a vestro regno disiuncti simus; tamen, audientes quotidie a nostris mercatoribus qui isthic diutius morati fuerunt, quanta iustitia universos populos vestre ditioni obnoxios vestra sublimitas gubernet, quanta rursus magnanimitate ornata sit, quanta denique humanitate et clementia nostros mercatores et tractet et accipiat; maiori quodam studio inflamamur ad eam non solum diligendam et amandam, verum etiam et colendam et observandam. Libenterque ageremus omnia que vestre serenitati grata fore putaremus. Quis, enim, tali regi merito omnibus in rebus obsequi non debet, qui non solum in suos, verum etiam in alienigenas iustus, clemens, benignus ac humanissimus est? Quod profecto summopere est laudandum. Nam nihil humanum a se alienum putare, cum ad ceteros homines spectat, tum precipue ad reges quos eternus ac immortalis Deus iccirco in summo rerum fastigio collocavit, ut humanum genus universum quoad possent, iuvarent, augerent, tuerentur denique atque defenderent. Quod cum a vestra sapientia et iustitia fieri audiamus, nobis gratissimum erit si commertiis et federibus cum ea coniuncti simus. Quapropter, vestre celsitudini clarissimum et dilectissimum civem nostrum Baldinacium Antonii filium ex Erronum familia mittimus, ut ei aliqua nostre reipublice oportuna referat; cui, tanquam nobis, omnibus in rebus fidem plenissimam adhibere dignetur. Nec his aliud nisi quod nostram rempublicam universosque nostros cives et mercatores magnopere commendamus vestre serenitati. Cui omnibus in rebus placere prompti ac parati sumus.

Datum Florentie, die XXIII novembris MCCCCXLIIII.

XLIV.

A dì 27 di novembre 1481.

Nota di quello pare si debba agiugnere a' capitoli conceduti dal soldano a Fiorentini, agli infrascritti mercatanti, cioè: Antonio di Taddeo, Piero di Lutozzo Nasi, Nerozzo del Nero, Francesco Sassetti, Lorenzo Davanzati, Lorenzo Carducci, Lapo Niccholini et Bernardo Rinieri. I quali mercatanti hebbono informatione da Guido Mannelli et Giovanni di Iacopo di Agnolo.

Nel capitolo secondo de' Vinitiani, ove si fa mentione di testimoni, si agiunga et dichiari conceduto a Fiorentini questo, cioè:

Che avendo Fiorentini a porre o produrre testimoni in mercati o iudicii, si possa per i Fiorentini porre e produrre et usare testimoni di ogni natione, et così Mori come Christiani; a' quali si habbi a prestare fede.

Item, che Fiorentini non siano obligati comperare o levare con le loro galee dello imperio del soldano più somma di spetie o di altre merce, che si voglino loro medesimi.[1]

Nel capitolo VII, ove dice che rompendo nave in porto di Mori etc., si intenda di navi, galee et di ogni legnio di Fiorentini, o che loro havessino noleggiato in tucto o parte. Et dove dice solamente: In porto di Mori, dica: In ogni porto, luogo et lito dello imperio del soldano, mediate vel immediate. Et si chiarischa che siano salve et libere le persone et le robe.

Nel capitolo VIII, ove parla che morendo alcuno Vinitiano, che e' possa disporre del suo, etc., si dichiari che e' possi disporre del suo proprio, et parimente di quello che lui avessi in accomandita di altri, et che per nessuno Moro si possa metter mano in queste cose.

Nel capitolo XIII si agiunga, che le persone et le robe de' Fiorentini che fussino o passassino sopra navilio che havessi facto damno a Mori, o lo facessi

per lo advenire, le persone et robe de' Fiorentini siano sicure, nè per questo sia facto loro alcuna molestia; excepto se le galee del comune de' Fiorentini avessino facto damno loro; nel quale caso persone et robe di Fiorentini siano obligate.

Nel capitolo IV delle additioni facte a Fiorentini, ove dice che i Vinitiani possino vendere loro mercatantie in terra et in nave, si agiunga: Et in galea, et in ogni altro navilio sopra il quale Fiorentini havessino loro robe.

Nel capitolo VII di decte additioni, ove dice che la dogana debba pigliare per sua diritture di ogni ragione di mercatantia quello gli toccha etc., si chiarischa meglio in questo senso et effecto, cioè: che il mercatante fiorentino possa pagare i diritti della dogana o di danari o di tanta mercatantia di quella vi porterà, quanto è il diricto del soldano.

Nel capitolo nono si agiunga, ove parla del consolo de' Fiorentini: che decto consolo sia iudice delle differentie tra Fiorentino et Fiorentino, et altri non l'habbi a iudicare.

Item, si agiunga uno capitolo di questo effecto: Che essendo prese o tolte persone, mercatantie et cose di Fiorentini, che andassino nello imperio del soldano, da qualunche huomo di qualunche natione, et con qualunche navilio; che i Fiorentini possino domandare ragione et iustitia alla porta del soldano et di sua officiali contra le robe et persone de' predecti et loro natione. Et il simile sia facto a robe et persone de' Fiorentini, accadendo che le galee loro pigliassino robe di altri che andassino nello imperio del soldano.[2]

Item, si agiunga che per ogni caso sequito sino ad qui tra Mori et Fiorentini se ne facci fine et quitanza, et non se ne possa più cognoscere o domandare rapresaglia per lo advenire.[3]

XLV.

Copia de' capitoli infra lo illustrissimo signor soldano et la excelsa signoria di Firenze circa il traffico di Damascho et Baruti. Lo introito di epsi capitoli narrando al suo officiale la causa ha facto decti capitoli quali sono questi.

Essendo capitato alla nostra porta li merchatanti fiorentini con lettere della loro excelsa signoria et del magnifico Lorenzo; per le quali havemo inteso el desiderio della loro natione di volere ritornare nelli nostri paesi et luoghi, maxime in Alexandria et Damascho et tutti nostri luoghi, come prima erano antichamente, ciò è loro consulo et merchatante, per vendere et comperare; et che vorriano essere sotto la nostra ombra rechomandati. Et habiano ordinato per loro complacentia li siano scripti li capitoli nel modo et forma stanno li capitoli de' Venetiani, et scripto a dicta excelsa signoria et magnifico Lorenzo debbino mandare loro consolo et merchatante, che da noi saranno bene visti et bene tractati et honorati quanto altra natione.

I capitolo. — Che non sia nessuno che debbia dare impaccio a nullo merchatante fiorentino, nè loro merchantie nè robe nè beni nè nave nè persone, contra iustitia, nè che li faccino pagare gabelle delle loro merchantie, se non secondo la usanza anticha, come appare per la dogana, et come pagano Venetiani sino al presente; senza usare contra loro alcuna nuova usanza nè iniustitia. Per tanto comandamo a voi, signore admiraglio, che debiate fare et observare quanto per questo se contermina, senza altrimenti fare.

II capitolo. — Che se si facessi infra merchatanti mori et merchatanti fiorentini compra o vendita, che tale vendita o compra sia facta presenti testimoni. Et se dipoi essendo facta, alchuno di loro volesse uscire de quanto prima haranno facto, senza volontà della parte, che in tal caso voi, signore admiraglio, debiate provedere dicta compra o vendita se habia ad observare secondo prima sono restati d'acordo presenti e' testimoni.

III CAPITOLO. — Dicono decti merchatanti fiorentini, che sono alchuni merchatanti mori che comprano da decti merchatanti panni, drappi, ciambellotti, sete, et molte ragione di merce, et quelle traffichano per più luoghi: et non trovando quelli da vendere, vogliono che ritornino al merchatante da cui le hanno comprate prima, contra iustitia, et fare ritornare el pagamento hanno facto. Pertanto comandiamo a voi, signore admiraglio, che non comportiate simile cose, ma che la vendita stia come prima hanno facto, et ogniuno di loro habbia la sua iustitia.

IV CAPITOLO. — Dicono decti merchatanti, che sono merchatanti mori che fanno baratto con merchatanti cristiani, et la usanza si è, che nel baratto si mette più prezzo alla roba non vale a contanti, et restano d'acordo. Et consegnato harà lo merchatante moro le spetie al merchatante cristiano, volendo poi el merchatante cristiano consegnare al Moro le robbe quale havea con epso barattate, lo decto merchatante moro non vuole ricevere le decte merchantie et robe, et vuole fare garbuglio con volere essere pagato di contanti, et il prezzo hanno messo alle spetie nel baratto. Pertanto comandiamo a voi, signore admiraglio, che simili cose non si faccino, ma che si seguiti quanto prima d'accordo sono restati, presenti testimoni.

V CAPITOLO. — Dicono decti merchatanti, che se si facessi infra merchatante moro et merchatante cristiano differentia o questione, che decta differentia non habia a vedere se non lo signore soldano, se saranno nella presentia di sua signoria; et se non, in sua absentia, lo admiraglio della terra, o lo suo luoghotenente, o li scrivani della dogana. Pertanto comandiamo a voi, signore admiraglio, che debiate seguire quanto in questo contiene, et vietare ogni et qualunque persona volesse fare iustitia contra dicti merchatanti.

VI CAPITOLO. — Dicono decti merchatanti, che li mulattieri quali conducono le spetie da uno luogho ad un altro, che quelli ingannano et falsificano per modo ne riverte a'decti merchatanti danno assai. Pertanto comandiamo a decto lo signore admiraglio, che faccia reconoscere decte cose. Et essendo così, fare battere detti mulattieri, et mettere altri li quali dieno mallevadori di quello si perdi o falsificha pagare. Pertanto comandamo a voi, signore admiraglio, che facciate observare di quanto per questo comandamo.

VII CAPITOLO. — Dicono che capitando li merchatanti in Damasco et Alexandria, et nelli altri luoghi dello nostro regno con le loro merchantie, che pagato hanno le loro deritture, vogliono cavare la roba de dogana et metterle in suoi magazini; et che non le lasciono uscire, ma inanzi vogliono la vendita prima le cavi, et non li donano quello vale; et al pagare delle deritture la prezano più

di quello vale, per modo ne ricevono danno assai. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che subito che lo merchante ha pagato le sue dericture, che a sua posta possa trarre la roba et venderla a cui vuole; et che nessuno non lo possa constringere de comprare la sua roba senza volontà sua; et che al prezare de dicta roba per lo pagamento delle dericture, che non se prezerà se non quello vale alla tornata. Et di questo non ne farite altramente.

VIII capitolo. — Che usanza antichamente, che non se debia pagare lo diritto delle robe fino a tanto non siano in dogana, et che se lo merchatante cristiano debbe havere danari dalli doganieri, prestati per avanti, et venendo la sua mercantia, et havendo a pagare le deritture, vuole scontare quello debbe havere, et non lo vogliono scontare. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che facciate observare le usanze antiche, et che decti merchatanti fiorentini non debbino pagare lo diritto fino non habbino la roba in dogana; et che havendo a ricevere dallo doganiere, che li siano schontati. Et di questo non farete altrimenti, così como fanno li merchanti vinitiani.

IX capitolo. — Come da usanza antichamente, che se more uno merchatante, che nessuno Moro non habbia a vedere sopra la robba del decto merchatante morto se non lo consolo, o chi lui facesse suo procuratore, o alchuno delli loro merchatanti. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a decti merchanti fiorentini siano observate le predecte usanze antiche, et vietare qualunque persona volesse dare loro impaccio sopra ciò, senza altrimenti fare.

X capitolo. — Che per alchuni tempi s'è accaduto che venendo nave, galeaze con merchantie che per li Mori erano ritenuti che non potessino vendere nè comprare se non havessino facto lo prezo delle spetie, per la qual cosa ne riceveano li merchatanti danno grandissimo. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che alli merchatanti fiorentini non sia dato impedimento alchuno di non possere vendere et comprare, ma anzi tutto stia a loro posta come hanno merchatanti vinitiani.

XI capitolo. — Dicono che sono alchuni merchatanti mori che hanno da fare con merchanti cristiani, et per dispecto li fanno chiamare alla presentia del signore soldano: per la qual cosa li ne vene danno assai et interesso grandissimo. Pertanto comandamo a voi, signore almiraglio, che succedendo tal caso, lo Moro non possa chiamare lo merchatante cristiano, se non è declarato lo debito presenti testimoni; et allora, non volendo lo merchante cristiano pagare, o non potendo, che sia tenuto andare alla presentia de dicto signore soldano: altramente, che non sia tenuto per nulla andare, ma, donde se truova, comparire alla iustitia.

XII capitolo. — Che se truovano galere et fuste di corsali mori che stanno alli porti, et venendo navilio nessuno, et piglino la loro roba. Pertanto comandamo a voi, signore almiraglo, che trovando di queste simili persone, che li debbiate pigliare et mandarle alla nostra presentia, adciò siano tenuti alla satisfactione et alla pena, senza altrimenti fare.

XIII capitolo. — Ch'è usanza che lo consolo de Venitiani in Damasco ha provisione sopra la dogana di Damasco come quello di Alexandria. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che venendo lo consolo de' Fiorentini, che se li debbia dare la provisione come se dà al consolo de' Vinitiani.

XIIII capitolo. — Che venendo merchatanti in Baruti, et portando merchantie, et pagando lo deritto de Baruti, che non sia tenuto di pagare lo deritto di Damascho, si già non conducessi le robe in Damascho. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che alli decti merchanti fiorentini sia observato quanto per questo si contiene secondo la usanza de' Venitiani, senza altrimenti fare.

XV capitolo. — Como è usanza che non se possa constringere merchatanti per merchatanti, se già non fussi obligato personaliter. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che alli predecti merchatanti fiorentini sia observato quanto per questo se contiene, secondo l' usanza anticha.

XVI capitolo. — Che se si trovano corsari che piglino Mori et loro robe, et poi venghino nelli porti per fare rischatto et voglino constringere merchanti cristiani a pagare dicto riscatto. Pertanto comandamo a voi, signore almiraglio, che non siano tenuti merchanti per corsali; pertanto a decti merchatanti fiorentini non sia dato alchuno impedimento circa ciò, senza altrimenti fare, così como li Venetiani.

XVII capitolo. — Como è necessario alli merchatanti, per lo trafficho, di andare di terra in terra et provincia in provincia, et èlli di bisogno, per loro vivere, delle victuvaglie; pertanto comandiamo che a decti merchatanti fiorentini non sia impedita alchuna cosa di quanto bisogno li sarà di victuvaglie et altre cose necessarie, et per loro viaggio; et ancora che possino vestire vestimente mamalochesce, et andare sicure in qualunque luogo vorranno. Pertanto, voi, signore almiraglio, provedete che per li cammini non sia dato loro impaccio veruno, et che non se li tengha la porta insino alla sera, et aprile a iorno de mattina.

XVIII capitolo. — Che se vengono nave o navilii de' Fiorentini con loro merchantie, che non sia tenuto a pagare se non dapoi sarà discaricata la roba; et non trovando a vendere la sua merchantia, o non trovando prezo a lui satisfaccia, et volendola ritornare in nave, che stia a sua libertà, et non sia tenuto a pagare

nulla dello dericto della dogana nè prima nè poi. Pertanto comandiamo a voi. signore almiraglio, che alli merchatanti fiorentini sia observato quanto per questo si contiene, senza altrimenti fare.

XIX capitolo. — Che trovandosi nave o galeaza, o altro navilio in luogo o porto del signore soldano, et fusseli necessario d'acconzare per qualche sua necessità, che sia aiutato et favorito di quanto bisogno li sarà con li loro danari. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a decti Fiorentini sia observato quanto per questo si contene, senza altrimenti fare.

XX capitolo. — Che trovandosi navilio de' decti Fiorentini in qualunque sia luogho dello signore soldano, et sopravenisseli corsale a dare impaccio, che li sia dato favore et adiuto di quanto li sarà bisogno con loro danari. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detta natione sia observato quanto in questo si contiene, senza altramente fare.

XXI capitolo. — Che è usanza che cristiani vinitiani sogliono portare agnelline bianche et nere, et sononli levate senza esserli pagate quello vaglino. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a decti merchanti fiorentini non sia persona li doni impaccio al suo vendere, ma a sua libertà vendino a chi li piace, et con loro utilità, così come da usanza de' Venetiani, senza altrimenti fare.

XXII capitolo. — Che è usanza che la natione venetiana con li loro vaxelli venghino marinari con alchune victovaglie da mangiare, come formaggi et altre cose, et non pagano niente, se non di cosa di merchantia, che pagano 3 1/3 per 100. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchanti fiorentini sia observato quanto per questo contiene come a Venetiani.

XXIII capitolo. — Come è usanza nel porto di Baruti che se uno navilio caricha 50 colli di spezie in su, che sia tenuto pagare al signore di Baruti ducati 5, et caricandone manco de colli 50, che non sia tenuto pagare niente. Pertanto comandamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchanti fiorentini sia observato quanto in questo si contiene, secondo l'usanza veneziana, senza altramente fare.

XXIV capitolo. — Che se una nave caricha de cenere, che debia pagare al signore di Baruti ducati 5; et venendo galeaza in detto porto, debia pagare ducati 30 per una al signore di Baruti, come usano Vinitiani; et che non sia tenuto merchante per alchuno insulto che facesse marinaro a altra persona, ma quello fa el male sia tenuto, possendolo pigliare. Pertanto comandamo a voi. signore almiraglio, che a detta natione fiorentina sia observato quanto per questo se contene, senza, senza altramente fare, come usano Venetiani.

XXV CAPITOLO. — Come antichamente è usanza che ogni saccho di cotoni paga daremi[1] VIII d'argento, et li filati XV per saccho, et sono alchuni li vogliono occultamente far pagare de più; pertanto comandamo a voi, signore almiraglio, che a decti merchanti fiorentini non sia facto pagar più de VIII de cotoni, et XV del filato, così come pagano Vinitiani sino al presente. Anchora, essendo facto al consolo o merchante fiorentino qualche iniustitia et volesse venire alla nostra presentia, che non sia nullo che l'impedischa, senza altramente fare.

XXVI CAPITOLO. — Come pel passato capitando navile in Baruti, Mori sogliono pigliare le lettere de' merchanti et farle dopo più iorni rischattare, et così anchora de' corrieri che mandano da una terra in un' altra; et per merchanti vinitiani ne fu supplichato di ciò, et comandamo non li fusseno prese loro lettere nè di nave nè di corrieri, excepto se non fusse caso apartenente al nostro stato: pertanto vogliamo che a detti merchanti sia observato per quanto per questo se contene, come a Vinitiani, senza altramente fare.

XXVII CAPITOLO. — Che se uno merchante cristiano dovesse havere da uno Moro, et non potesse essere pagato, et volesse venire alla presentia nostra, che non sia retenuto. Pertanto vogliamo che a detti merchanti fiorentini sia observato quanto in questo si contiene, senza altrimenti fare.

XXVIII CAPITOLO. — Che se uno merchante cristiano pigliasse spezie o altre cose da uno Moro, et che lo merchante moro havesse quella roba in accomanda, et dopo rompesse, et venisse lo principale padrone et conoscesse la sua roba in potere del cristiano, et volessela domandare con dire che non la potea vendere; pertanto comandamo allo signore almiraglio; che per niente consenta tale cosa, ma che la roba sia di chi la possiede: et così vogliamo sia observato a detti merchanti fiorentini, senza altrimenti fare; et havendo dato la roba al detto di sopra, la vada a domandare a chi l'à consegnato, et lo cristiano non sia tenuto a nulla.

XXIX CAPITOLO. — Che se lo consolo per alchuna sua faccenda volesse venire alla nostra presentia, o per iniustitia li fusse facta, o per lettere li fussino venute dalla loro signoria, o per altra qualunque cosa, che stia a sua libertà lo venire et lo stare, senza darli nullo impaccio. Anchora, che capitando loro galeaze o nave con loro merchantie, et per loro spacciamento porterano ducati de loro stampa, che tali ducati debbino passare simile alli ducati venetiani essendo di bono oro et di bono peso: et questo, per quanto non saria commodo a loro andare a cercare ducati venetiani. Et per questo comandiamo allo signore almiraglio, che a detti merchanti fiorentini sia observato quanto in questo si contiene, senza altramente fare, et alli predetti havere in singulare recomandatione, prestar loro

ogni adiuto et favore a loro, bisognando, con ogni diligentia et amore, per quanto nostra gratia stimate.

Capitoli agiunti dipoi per nostra adimanda, ultra quelli de' Vinitiani.

1. Più, se uno Moro venderà spetie a uno Cristiano, et lo merchante cristiano venderà al Moro sue merchantie, o barattano; et lo Moro consegnerà al Cristiano quello li debbe dare, et poi lo Cristiano vorrà consignare le sue merchantie al Moro, et il detto Moro non li vorrà ricevere per rispecto che si possono guastare o manchare, secondo la ragione delle cose sono, et non essendo consegnate al Moro, stanno a rischio del merchatante cristiano; pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che da poi facta la vendita et restato d'accordo, infra tanto tempo consegnare et ricevere dette merchantie; et che non volendo lo merchante moro ricevere le merchantie, che lo cristiano pigli due testimoni et consegni le robe debbe consegnare, secondo è scripto, alla dogana del *gabano*,[2] et che le cavi fuora della dogana et delli magazini, et che stia a rischio del merchante moro, et non li sia a nulla più tenuto. Et così observerete a merchanti fiorentini, senza altrimenti fare.

2. Più, che se li merchanti pagano le deritture della dogana, et dapoi se cambia lo nardachas[3] et officiali, et trovano le merchantie in dogana, et vogliono essere pagati una altra volta; pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che non se debia pagare se non una volta; et più, non sia tenuto senza altramente fare, cambiando o non cambiando offitiali.

3. Più, se uno merchante paga la senseria che toccha delle spetie, debbe cavare, secondo si suole qualche volta fare, et lo merchante non cava le sue spetie, et infra questo tempo si muta lo nadaro,[4] et dapoi viene lo merchatante et vuole chavare le sue spetie, et l'altro nadaro ne vuole essere pagato, con dire cava le spetie in suo tempo; pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che decti merchatanti fiorentini non siano tenuti a pagare se non una volta la senseria. Et questo sia observato, senza altrimenti fare.

4. Più, che è usanza de' merchatanti vinitiani di vendere le loro robe in nave et in terra; pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchatanti fiorentini sia observata tale usanza, che stia a loro vendere in nave et in terra, senza altrimenti fare.

5. Più, che è usanza de' merchatanti che volendosi partire con nave o altri

passaggi, che volendo uscire con lettère et victuvaglie da mangiare et sue robe da vestire, che non debbino pagare nulla; pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchatanti fiorentini sia observato quanto qua se dice, senza altrimenti fare.

6. Più, che è usanza de' merchanti che possono trarre le spetie fora di Alexandria et mettere in nave a loro posta, et quando li pare; pertanto comandamo a voi, signore almiraglio, che a decti merchatanti fiorentini sia observato quanto qua è scripto, senza altrimenti fare.

7. Più, hanno domandato li detti merchanti fiorentini, che portando merchantie et pagando loro diritto, che a sua posta le possa cavare de dogana et mettere dove vogliono et vendere a lor posta, et che non li sia stimata la roba se non quello vale alla giornata, et che debba pigliare per sue deritture di ogni ragione di merchantia quello li toccha. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchatanti fiorentini sia observato quanto qua è scripto, senza altrimenti fare.

8. Più, hanno domandato e' predetti merchatanti fiorentini, che se uno merchatante venderà robe a merchatante moro, o comperrà da merchante moro spetie o altre cose, et lo decto merchante moro havessi preso le robe a tempo, et poi rompesse o affogasse, et lo primo patrone delle robe venisse et trovasse le sue cose, et volessele pigliare con dire sono sue, et che le havea accomandate a quello le guardasse, o altra scusa: che tal cosa non sia per niente observata, ma che havendo una volta lo merchatante consegnato o ricevuto, che non sia tenuto ad altro a satisfare, perchè la roba se stima di chi la tiene in potere. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a detti merchanti fiorentini sia observato quanto qua è scripto, senza altrimenti fare.

9. Più, che se per alchuna sua faccenda occorresse a loro consolo o merchatante, et volessino venire alla nostra presentia, che non le sia tenuta la porta. Et pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a decto consolo et merchatanti sia observato quanto di sopra è scripto, et che senza altro comandamento possino venire, senza altrimenti fare.

10. Più, hanno domandato li sopradecti merchatanti fiorentini, che capitando delle loro nave et galee et merchantie, et per loro spacciamento portano et porteranno ducati della loro stampa; che possano uscire et trafficare simile alli ducati vinitiani, maxime havendo de loro assai de bono oro, et de buon peso. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che a decti merchatanti fiorentini sia observato quanto qua se contiene, senza altrimenti fare.

11. Più, hanno domandato li sopradecti che venendo loro consolo o

merchatante in Alexandria, che li sia consegnato uno fondacho come è la usanza. Pertanto comandiamo a voi, signore almiraglio, che venendo loro consolo et merchante, che li sia consegnato uno fondacho, et aiutati et favoriti, et li predecti havere in singulare recomendatione, et che non sia nessuno doni loro impaccio o fastidio, senza altrimenti fare.

Et dipoi letti questi capitoli sopradecti, siano consegnati in potere del loro consolo et merchatante per loro chiareza et sicurtà. (1488?)

XLVI.

Commissione di Luigi di messer Agnolo Della Stufa,[1] oratore al gran soldano. deliberata xª novembris 1488.

Anderai alla excellentia del soldano con più celerità che ti fia possibile; et principalmente, giunto alla sua excellentia et havuto audientia, ringratierai la excellentia di quello illustrissimo principe della humanità usata inverso la nostra città, et dello imbasciatore et de presenti; mostrando che nissuna cosa mai questo popolo vidde tanto volentieri, nè pigliò maggiore contentamento, et che la magnificentia dello imbasciadore suo si portò in modo con epso noi, che allo imbasciadore non solamente alla sua maestà restiamo obbligati, ma quello che sopratutto ne dette singulare piacere, furono e' capitoli i quali ne portò per parte della sua excellentia, acciò che i nostri mercatanti potessino usare la mercatura per le terre del suo gloriosissimo regno. Li quali, dopo molta examina, furono approvati da noi; et tu ne harai uno instrumento in forma valida sottoscripto come noi usiamo, il quale potrai lasciare nelle mani là del nostro consolo, affine che li mercatanti ne possino havere notitia. Harai anchora con questa commissione una nota di consultatione si fece qui sopra certi capitoli come vedrai: ingegnera'ti di obtenere dalla excellentia del soldano tutte quelle chose o quello più che potrai che sono scripte in quella nota, et arrecherai in qua la copia de' capitoli tutti insieme con questi agiunti autentichati secondo la forma loro, et un' altra copia lascerai nelle mani del consolo per la cagione sopradetta. A tempo et luogo come meglio ti parerà, presentera'ti alla excellentia sua il nostro presente, dimostrando che sappiamo bene che molto maggior chosa s'apartiene alla sua grandeza della sua maestà; ma che si degni pigliare i quori et animi nostri di grandissima affectione et observantia inverso la maestà sua. Userai il favore et ricordo della magnificentia dello imbasciadore che fu qua; et con quelle amorevole et più grate parole che ti occorreranno, dimosterrai la nostra affectione inverso di lui.

Quando harai spacciate le facciende di là, chosì de' capitoli del mercatantare come del presente, come di sopra si contiene; non acchadendo cagione necessaria di soprastare, te ne tornerai, ingegnandoti con ogni tua industria di lasciare bene disposto quello excellentissimo principe inverso la natione et città nostra.

Passando da Roma, visiterai la santità del papa con le lettere di credenza che harai con questa, dando notitia alla Sua Santità della andata tua, et offerendoti se in chosa alchuna potessi servire alla Sua Beatitudine.

A Napoli dipoi visiterai la maestà del re con una lettera di credenza che anchora harai con questa, con quelle medesime parole et offerte alla Sua Maestà.

Ti spaccerai et andrai a tuo cammino sanza perdimento di tempo.

Harai a mente ec.

XLVII.

Domandasi a voi, gloriosissimo signore soldano, per me Luigi di messer Agniolo dalla Stufa, imbasciadore della excelsa signoria di Firenze, et in nome d'essa excelsa signoria, gl'infrascripti capitoli, patti et conventioni che apresso si diranno, a ciò che si possa per merchatanti della natione fiorentina venire, stare, andare et trafficare, et fare honore et utile a tutto il vostro imperio, et così alli merchanti che ci staranno fermamente, et quelli che ci verranno. Et di tanto si priegha vostre gloriosissime signorie in nome della excelsa signoria di Firenze et del magnifico Lorenzo de' Medici.

(1). Che in qualunche porto, luogho o scharichatoio dello imperio, o iuriditione dello imperio del signore soldano arrivassi nave o ghaleaze, o altri legni di qualunche ragione si fussi, di Fiorentini o per Fiorentini nolegiata, o dove fussi persone o robe di Fiorentini, s'intendino sempre esser liberi d'andare et stare dove et in qualunche luogho et in qualunche modo a tali merchanti piacerà, sanza esser domandato loro, o fatto paghare alchuna cosa, così danari come roba, sotto nome di datio o di ghabelle, o di diritto o cortesia, o altra usanza, sotto qualunche nome si fussi.

(2). Che qualunche merchatante fiorentino scharicherà robe, così drappi di seta come di lana, come saponi, olii, nocelle, o qualunche altra merchatantia di qualunche qualità o conditione si sia, in qualunche porto o luogho della iuriditione del signore soldano, e nominatamente in Alexandria, et tali merchatanti o merchante non trovassino da finirle a loro modo, et per qualunche chagione paressi loro di portarle altrove; non possino essere loro ritenute, nè possa esser fatto paghare alchuna cosa sotto nome di ghabella o di datio, o usanze o chortesie, o sotto qualunche altro nome, ma che sanza alchuna spesa le possa chavare.

(3). Et perchè egli achade, et dè achaduto alchuna volta, che, quando merchanti fiorentini discharichano loro robe o merchantie, sono fatte portare loro in doghana, et quivi sballate et molto male tratate, et dipoi da'supriori le

vogliono mandare contra la voglia d'essi merchanti a chasa loro, o altrove, et quelle tenghono e vogliono fare merchato a loro modo, di che seghue danno e verghognia assai a detti merchanti; et però si dice, che qualunche merchatante fiorentino discharicherà sue robe, o a lui acomendate, di qualunche qualità si sieno, in qualunche luogho o iuriditione del signore soldano, et maxime in Alexandria, gli sieno lasciate portare al fondacho o maghazino dove parrà a detti merchanti; et che in tale luogho dove andranno esse merchantie, debino andare li ministri di doghana a pigliarne conto, peso e misura, secondo la qualità della merchatantia, in tale modo che detta doghana habbi suo dovere. Et che qualunche persona di qualunche grado o conditione si sia, così amiragli o amiraglio, come merchante del soldano, o doghanieri, o scrivani, o uficiali, o altri, non possino in alchuno modo, o sotto ciaschuno colore, levare o fare levare da detto fondacho o maghazino, o di nesuno altro luogo, le robe d'essi merchatanti, contra la voglia di detti merchatanti, sotto nome di volerle comperare o altro: sì che l'effetto sia che tale merchatantie non sieno potute torre senza la volontà di detti merchanti.

(4). Et perchè gli uficiali della doghana potrebbono soprastare a ire a pigliare conto delle robe et merchantie de'merchatanti fiorentini, il perchè non potrebbono fare i fatti loro, si domanda che passati 3 giorni dal dì che saranno le dette robe et merchantie al fondacho o magazino, et detti ufiziali non fussino andati a pigliare conto di dette robe o merchantie; che da detti 3 dì in là li detti merchanti fiorentini possino finire, vendere et barattare le loro merchantie et robe liberamente in quel modo et a chi piacerà loro, sanza alchuno impedimento: con questo, che detti merchanti sieno tenuti paghare il datio o ghabella in quel modo che sarà dichiarato nel chapitolo che tratterà delle ghabelle et datii che debbono paghare le merchantie di Fiorentini.

(5). Item, che qualunche merchante fiorentino conducessi melazi in Alexandria, sia tenuto di paghare ducati I per charatello et non altro; et che dipoi sia libero di potere fare delli sua melazi quello che gli parrà et piacerà, sanza potergli essere dato alchuno impedimento, ma sia libero come si dice dell'altre merchantie de Fiorentini, sanza paghare altro dazio o ghabella o altra spesa, et possagli vendere a chi gli piacerà.

(6). Item, che qualunche merchatantia di merchante fiorentino, excepto li melazi che fussino condotte in Alexandria al fondacho o maghazino di detti merchatanti fiorentini, sieno tenuti, vendute che haranno le loro merchatantie a danari contanti o altrimenti, o baratate in qualunche modo o in qualunche altra merchatantia, di paghare XIIII per cento di diritto et *dachiera*,[1] o datio o ghabella in qualunche modo si chiami: il quale paghamento di XIIII per cento li detti

merchatanti fiorentini gli abbino a paghare di danari contanti, o delle loro merchatantie, secondo che parrà o piacerà a detti merchatanti: con questo, che quando paghassino di merchatantie, sieno tenuti paghare per errata secondo le merchatantie che haranno, a ciò che la doghana habbi equalmente il suo dovere; et che non possino essere stretti da nessuno a paghare nessuna altra cosa, excepto che la senseria grande che si pagha al nadero;[2] la quale senseria habbino a paghare sopra li XIIII per cento. Et paghato che haranno e' detti merchatanti fiorentini e' sopradetti XIIII per cento, et non havesino venduto le loro merchatantie, et volessino tutte o parte delle loro merchantie o robe portarle al Chairo o in nesuno altro luogho del signore soldano, le possino portare sanza potere esser dato loro alchuno impedimento da amiragli o doghanieri o ufiziali o nesuno altro, et sanza potere essere domandato loro alchuno paghamento in nesuno altro luogho.

(7). Item, che qualunche merchato di vendita, compera o baratti che sarà fatto fra merchatante moro et merchatante fiorentino, domandono li detti merchatanti fiorentini che tali contratti si debbino scrivere alla dogana del *chapanno;*[3] et scripto che sarà, visto et revisto, che in tale caso nè merchatante moro che merchatante fiorentino non possino tornare indrieto detto merchato et contratto, anzi debba passare et stare fermo, et nesuna delle parti non possa dire: e' non mi piace la roba; anzi sieno forzati di pigliarla; et pigliata che l'ànno, non la possino per alchuno tempo tornare indereto, per tanto che lo contratto sta scripto, visto et revisto: et questo si debba mandare ad efetto.

(8). Item, che qualunche merchatante fiorentino havessi havere dalla doghana, o da ministri della doghana d'Alexandria, et mettessi merchatantie o robe in Alexandria, non possa essere stretto a paghare dazio o ghabella secondo la forma del capitolo che parla sopra ciò, se prima la detta doghana o ministri non acordano detti merchatanti di quello havessino havere.

(9). Item, che se achadessi che alchuno merchatante fiorentino morissi in Alexandria o in altro luogho del signore soldano, che esso merchante possa ordinare et disporre quello et quanto et come parrà et piacerà a lui che si debbi seghuire delle sue robe et merchantie, o di robe o di merchatantie fussi state date in acomanda a detto merchatante; et tanto quanto decto merchatante ordinerà, tanto se ne debba fare; et non possino per alchuna via nè per alchuno modo nè sotto alchuno colore impaciarsi di tale robe o merchatantie, nè amiraglio, nè merchatante di soldano, nè scrivano, nè nesuno altro Moro di che qualità si sia, nè quelle tochare nè ministrare in alchuno modo. E quando achadessi che non si trovassi in que' luogho a chi esso merchante lasciassi l'aministratione, o

che esso merchante non restassi per cagione, sia tenuto il consolo de' Fiorentini che a que' tempi sarà haverne diligente chura et conservarla a chi s' aspetta: et per questo non s' intenda progiudichare a nesuna ragione di que' tali che havessino dato in acomanda le loro robe o tali merchantie a tale merchante che fussi morto: ma sempre tali che hanno dato in acomanda si restino nelle loro ragione.

(10). Item, perchè e' pare che sia usanza che qualche volta non si possa fare merchato di vendere o comperare o barattare, se prima non sono messi li preggi alli spetii o altra merchantia, di che ne viene a' merchatanti danno e disagio assai; perhò si domanda che li merchatanti fiorentini, per ogni tempo ancora che li pregi non havessino messo alli spezi, o altre merchantie, in Alexandria possino vendere, comperare et barattare le loro robe et merchantie a ogni loro piacere et volontà, et non possino essere impediti in alchuno modo, ancora che detti pregi non fussino messi alli spezi et altre merchantie, come è detto.

(11). Item, perchè potrebbe achadere qualche volta che qualche Moro, per dare disagio et sconcio a merchanti fiorentini, direbbono: io ho havere dal tale merchante fiorentino, et con sue parole trarrebbe comandamento dal signore soldano che tale merchatante fiorentino comparissi alla presentia del signore soldano; et per levare tale disordine, si dice che nesuno Moro non possa convenire alchuno merchante fiorentino se non al amiraglio di quella terra dove et nella quale si troverà tale merchante fiorentino: et questo possa fare quando tale merchatante fiorentino fussi debitore di merchatante moro per scripture autentiche o per testimoni; et in altro modo i detti merchatanti mori non possino convenire nè dare alchuna molestia a' detti merchanti fiorentini.

(12). Item, che quando sarà stabilito il consolo de' Fiorentini in Alexandria o in altre terre del signore soldano, secondo che s' ordinerà per li capitoli, che a tali consoli sia dato, oltre l' altre cose, dal signore soldano quella preminenza et salario, et altre cose che ha dato et dà al consolo de' Viniziani.

(13). Item, che qualunche merchatante fiorentino conducessi robe et merchantie in Baruti, et paghassi il datio o vero ghabella secondo l' uso e costumi di Baruti, non gli possi essere domandato ghabelle o datii o altra spesa, se non secondo che paghono li Viniziani: et così s' intenda per li merchanti volessino fare o chavare cenere di Baruti o di Damasco, debbino paghare secondo paghono li merchatanti vinitiani; et così d' ogni altre spezerie o altro.

(14). Item, si domanda che infra merchatanti fiorentini et altri merchanti cristiani di che natione si fussino, non possa intervenire nè dare giuditio, nè essere costretti a ragione se non da quelli tali consoli di tale natione, secondo

l' uso et costume consueto. Sopratutto s' intenda che amiraglio o merchante del soldano o altro ufitiale non possino convenirgli in alchuno modo, se non quando le parte d' acordo insieme vi si sotomettesino.

(15). Item, e perchè achade qualche volta, per loro bisogni, a merchanti fiorentini chavalchare per li paesi del signore soldano, domandono li detti merchanti, per più loro sichurtà, di potere vestire a uso di mamalucho, et di potere portare che roba vorrà per sua vivere e di sua compagnia, sanza paghare alchuna ghabella o datio o passo della sua persona o sua compagnia.

(16). Item, se achadessi che nave o ghaleaze o altri legni di Fiorentini, o noleggiati da Fiorentini, si trovassino in alchuno luogho del signore soldano, et havessino di bisogno di arredi o aiuto alcuno, paghando quello havessino di bisogno, domandono che sieno conceduti loro con quello aiuto in fato che si può.

(17). Item, che qualunche nave, ghaleaza o altri navili fiorentini, o nolegiati da Fiorentini, arrivassi in alchuno luogho o scharichatoio del signore soldano, et portassino grascie o alchuna chosa per loro vivere, non sieno tenuti paghare di tale cose per vivere se non 3 1/3 per cento, et non possa essere domandato loro altro per simil cose.

(18). Item, si domanda che e' pare giusta cosa che chi fa il male ne sia punito; però si dice, che se alchuno, così merchatante come marinaro, facessi alchuno manchamento o quistione o debito con nesuno merchatante moro o d' altra natione, che contro a quel tale et sue robe che à fatto tale errore, si possino valere que' tali che hanno riceuto tale danno, et non si possino valere contra altro merchatante fiorentino o loro robe in alchuno modo, o per alchuna via, nè sia ubligato a cosa nesuna e' merchanti fiorentini o loro robe, salvo che quel tale che havessi fatto il manchamento, o sue robe.

(19). Item, si domanda che a nesuno merchatante fiorentino non sia nè possa essere ritenuto nè aperte loro lettere, nè ritenuti loro fanti con lettere in nessuno luogho della iuridizione del signore soldano, et maxime a Baruti; che quando questo non si facessi, non potrebbono li merchanti fiorentini confidarsi di scrivere di loro merchantie in alchuno luogho.

(20). Item, si domanda che qualunche merchatante fiorentino havessi havere da alchuno merchante moro, et non lo volessi paghare, et detto merchante fiorentino per voler esser paghato et per trovare giustitia volessi andare a' piedi del signore soldano, non sia nè ritenuto nè molestato in alchuno luogho del signore soldano, nè da amiraglio nè da altra persona, sì che l' efetto sia che tale merchante fiorentino sia libero potere andare a ogni suo piacere a ramaricharsi al signore soldano.

(21). Item, perchè potrebbe intervenire che merchanti fiorentini farebbono compera o baratto con merchatanti mori; et quando il merchatante moro havessi dato spetie o altre robe al merchante fiorentino, verebbe un altro merchante moro e direbbe: queste robe che tu hai contratate sono mie, con dire: io glien' avevo date in acomanda o e' me l' à tolte; o sotto qualche altro colore, e' vorrebbe che dette robe gli fussino rendute indrieto, che, quando così fussi, sarebbe danno a merchanti fiorentini; et perhò, per questo chapitolo si domanda et dice che ogni volta che sarà fatto vendita o compera o merchato o baratto fra merchatante fiorentino et merchatante moro, et che la roba sia consegniata; che fatta la consegna a tale merchante fiorentino non possa essere domandato tale merchatantie furogli consegniate da nessuna persona o altro Moro, ancora che in verità esso Moro che la domandassi, l' avessi data in acomanda o fusigli suta tolta.

(22). Item, se achadessi che il consolo de Fiorentini o merchante fiorentino volessino andare a piedi del signore soldano per bisogni della natione fiorentina, o per qualche ingiustitia che fussi voluta loro fare, non sia tenuta loro la via da nesuna persona o superiore, anzi possa andare sanza spesa alchuna, et quando gli piacerà.

(23). Item, si domanda che li duchati del conio fiorentino di buono oro et di buono peso si debbino spendere et passare come li duchati viniziani.

(24). Item, si domanda che qualunche merchatante fiorentino havessi messe robe di qualunche ragione in Alexandria o altro luogho del signore soldano, et havessino pachato di quelle robe lo datio o ghabella o *dachiera* et senseria grande, secondo che sono ublighati per li chapitoli che di ciò disponghono, et muttasisi doghaniere o scrivani, o uficiali et domandasino altro paghamento, con dire: e' non è stato fatto il paghamento a nostro tempo, o per altra chagione; che detti merchatanti fiorentini non sieno tenuti a paghare alchuna chosa, paghato che hanno una volta, nè possino esser costretti a paghare altro in modo alchuno, nè loro persone o merchatantie o robe.

(25). Item, si domanda che qualunche merchante fiorentino che havessi sue merchatantie o robe, o a lui acomandate in su nave o ghaleaze o altro legnio di qualunche ragione o natione si fussi, sia libero di poterle vendere in su quello tale navilio dove havessi sue robe, o in terra, intiere et insieme et di per sè, et a taglio e a pacchi, et in tutti que' modi che a lui parrà et piacerà.

(26). Item, si domanda che qualunche merchatante o altro Fiorentino si trovassi nelle iuriditione del signore soldano, et volessisi partire con qualunche legnio di qualunche natione che a lui paressi, sia libero d' andare a suo piacere.

et di cose che lui portasse per suo vivere, o sua arnesi o vestiti, di tale cose non habbi a paghare alchuno datio o ghabella, o altra cosa, nè possa essere da nesuna persona impedita.

(27). Item, si domanda che qualunche merchatante fiorentino si trovassi spetie o altre merchatantie in Alexandria o altrove, nella iuridizione del signore soldano, et pachando secondo l'uso anticho, che tale merchatante le possa chavare et charichare a suo piacere et volontà in su qualunche navilio gli paressi o piacessi, et che non gli possa esser dato nesuno altro impedimento da nesuna persona.

(28). Item, che achadendo che da nave o ghalee, o da qualunche altro legnio di che qualità si fussi, e di qualunche natione fussi, fussi per alchuno tempo per l'avenire fatto danno in mare a navilio di Firentini, o a robe o merchantia di Fiorentini, o a navilio che da merchatanti fiorentini fussino nolegiati; possino essi merchanti a chi fusse stato fatto tale danno dimandare ragione e giustitia alla porta del signore soldano, o a suo sottoposto; et che esso signore soldano, o sua sottoposti, sieno tenuti a fare loro giustitia contro a quelle persone che havessino fatto loro tale danno, et loro robe, o contro a qualunche altra persona o robe della natione di quelli che havessino fatto tale danno, le quali persone et robe si trovasino nello imperio del signore soldano. Et per averso, se ghaleaze di Fiorentini facessino danno ad alchuna persona in mare, che que' tali a chi fussi stato fatto il danno possi domandare a quel tale che havessi fatto il danno, o robe di qualunche merchatante della natione fiorentina, che si trovassino nello imperio del signore soldano.

(29). Item, si domanda che quando fra merchatanti fiorentini et merchatanti mori fussi fatto fine per scriptura di qualunche caso che fussi seghuito fra loro per insino a quello dì, di tale fine che per nessuna via recta o indiretta non se ne possa più riconosciere nè con dire che fussi seguito errore, nè sotto nessuno altro colore, excepto che si possa conosciere di quelli casi che tale fine nominassi, che fra tali merchatanti si fussi fatto riserbo.

(30). Item, che qualunche navilio di ghaggia, di qualunche ragione si fussi, di Fiorentini, sia tenuto a paghare, per il porto et anchoraggio o tariffa per entrata e uscita del porto d'Alexandria, ducati 13 et non più, nè altro in alchuno modo gli possa esser domandato; et paghato li detti ducati 13, sia libero d'andarsene a ogni suo piacere et volontà.

(31). Item, si domanda che se per alchuno tempo achadessi che alchuno navilio di Fiorentini di qualunche qualità si fussi, o navilio che da merchanti fiorentini fussi nolegiato, e per fortuna o per altro andassi attraverso in alchuno

luogho della iuriditione del signore soldano, o per alchuna altra chagione rompessi; s'intenda essere e sia libere et salve le robe et le persone.

(32). Item, si domanda, perchè alla natione fiorentina mancha uno fondacho et sito in Alexandria dove possa stare il consolo et merchatanti d'essa natione fiorentina, che il signore soldano debba fare provedimento et dare loro esso fondacho in luogho comodo et conveniente, in quel modo che e' dà a l'altre natione (1488?).

XLVIII.

Comandamento del sultano d'Egitto Abu-Nasr (Kaitbai).[1]

In nome di Dio misericordioso.

Comandamento del sublime imperatore (firma del † sultano), che l'altissimo Dio esalti e renda illustre.

Facciam sapere a tutti i vicari, governatori, prefetti de' Mosulmanni (Maomettani) e segretari impiegati nella città d'Alessandria, che Iddio conservi, e negl'altri porti del nostro illustre dominio mosulmanno, qualmente il civile Luigi della Stufa, inviato dell'inclito imperatore, governatore de' Fiorentini, s'è presentato alla nostra illustre porta; e dopo d'avere avuta la sorte di stare alla nostra presenza illustre, ed averci esposto a nome del suo principale le cose spettanti alla nazione fiorentina e suoi negozianti, con gli capitoli del commercio già stabilito dalli suldani nostri predecessori, ha richiesto dalla nostra beneficenza la rinnovazione e confermazione de' capitoli accennati, mediante un nostro comandamento illustre. Noi per tanto ordiniamo a tutti li nostri ministri, che ubbidiscano il nostro presente comandamento, e mettano in esecuzione li capitoli da riferirsi qui sotto per maggior cautela, ed acciò siano puntualmente osservati.

(1). Domandò Luigi suddetto, con li suoi compagni mercanti fiorentini, dalla nostra beneficenza illustre, che niuno ardisca d'opporsi alle navi fiorentine quadre o lunghe, ovvero di qualunque struttura, nè alcuno le faccia delle storture o avanie, o qualsisia incontro poco piacevole, nè in terra nè in mare, nè nella città d'Alessandria, nè in ogn'altra scala del nostro dominio mosulmanno, ma che vengano liberamente ne' nostri illustri stati con i loro carichi, mercanti, fattori o procuratori; con patto però che paghino li diritti consueti della dogana. Ordiniamo l'esecuzione di questo capitolo.

(2). Che presentandosi alla piazza d'Alessandria, o ad altra scala del dominio

mosulmanno, mercanti fiorentini, o loro familiari, con mercanzie di panno, seta, sapone, olio, nocciole, unzioni, corallo, solfo ed ogn'altra sorte, siano sicuri della loro persona e robba, e possano vendere liberamente le loro merci con contanti, o con cambio; e niuno possa o ardisca d'impedirli, o danneggiarli anche d'un quattrino. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(3). Poichè per l'avanti gl'uffiziali della dogana d'Alessandria, all'arrivo delle mercanzie de' Fiorentini, s'avanzavano ad aprire le balle con violenza e confusione, di modo che qualcuno di loro s'appropriava in questo mentre d'una parte di dette mercanzie con asserire falsamente d'averle comprate, e però si disturbava il negozio de' Fiorentini; che per l'avvenire niuno de' vicari, presidenti ed uffiziali delle dogane, ed anche niuno della medesima nazione fiorentina, ardisca di prendere la mercanzia de' Fiorentini, senza il loro pieno consenso; anzi, per ovviare alli sopra riferiti disordini, si permetta alli mercanti fiorentini di subito trasferire ne' loro magazzini propri le merci, e che dalli ministri delle dogane siano quivi visitate, per non defraudare il diritto della dogana. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(4). Che giungendo le mercanzie spettanti alli Fiorentini, e trasportandosi come sopra ne' magazzini subito; se in termini di tre giorni non sono visitate dalli ministri della dogana per negligenza o per malizia, affine di ritardare lo spaccio di dette merci, possano i Fiorentini e loro fattori, con partecipare unicamente alli presidenti delle dogane la nota delle medesime e sborsare il diritto consueto, vendere liberamente le loro merci, senza attendere la visita de' ministri suddetti. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(5). Che pagando i Fiorentini secondo il consueto un *surifo*[2] per ogni barile d'estratto liquido (o sia vino o rosolio) ne' porti del nostro dominio mosulmanno, niuno ardisca d'angariarli o danneggiarli anche d'un quattrino. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(6). Che i Fiorentini possano vendere liberamente le loro merci o in contanti o con cambio nel nostro dominio illustre, purchè sborsino al tribunale della dogana 14 denari per cento, e su questo stile siino per l'avvenire regolati li dazi o gabelle in mercanzia o in contanti, eccettuando le spese da farsi per li sensali e interpreti; e quando abbiano pagato il diritto suddetto, possano transferire le loro merci in Cairo, o altrove venderle, senz'altro aggravio. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(7). Che nè i Fiorentini nè i Mosulmanni possano mancare al contratto fatto tra loro e comunicato al tribunale del pesatore. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(8). Che essendo un Fiorentino creditore d'alcun uffiziale delle dogane, nell'arrivo della sua mercanzia possa ripetere dall'uffiziale il suo credito colla

diminuzione de' dazi, nè debba essere defraudato dalla riscossione del credito col pretesto delli diritti del tribunale sulle mercanzie. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(9). Che perdendosi (morendo) un Fiorentino nel nostro dominio mosulmanno, con aver prima fatto il suo testamento, niuno de' Mosulmanni o altri possano ostare alla sua volontà, nè opporsi alla robba o denari del perduto (morto) Fiorentino, nè aggravarsi d'alcuna spesa dalli nostri governatori e ministri. Perdendosi inoltre il Fiorentino senza testamento, che rimanghi la sua roba sotto la cura del console nazionale fin all' arrivo de' legittimi eredi. Item, che se un mercante fiorentino confidasse le sue merci ad un suo fattore ne' nostri stati, e venisse questo a perdersi con aver prima contratti debiti, e di poi pagati colla detta mercanzia, possa il mercante principale ricuperare la sua robba dalli creditori del fattore perduto, senz' alcun ostacolo, giusta le regole della giustizia. Del che ordiniamo l'esecuzione.

(10). Che nel mentre non sarà stabilito il prezzo delle droghe, o d' altra mercanzia, possano i Fiorentini comprare e vendere le merci a loro piacere, senza che alcuno de' Mosulmanni o altri possano fargli ostacolo in alcuna maniera. Del che ordiniamo l' esecuzione.

(11). Che niuno de' Mosulmanni possa accusare o litigare con li mercanti fiorentini, se non nel tribunale del presidente delle dogane, dal quale non terminandosi la causa secondo le regole della giustizia, vogliamo che sia devoluta al nostro illustre tribunale la revisione e decisione della causa. Del che ordiniamo l' esecuzione.

(12). Che il console de' Fiorentini da stabilirsi in Alessandria, o in altra parte del dominio mosulmanno, goda tutti i privilegi e prerogative del console de' Veneziani, sì nelle preminenze che nella giurisdizione. Del che ordiniamo l' esecuzione.

(13). Che li mercanti fiorentini possano portarsi nella città di Baruti o altrove nel nostro dominio mosulmanno, ed ivi vendere e comprare mercanzie senz'ostacolo alcuno, secondo il costume e privilegio de' Veneziani, anche in quello concerne li diritti delle dogane, e non più. Del che ec.

(14). Che succedendo qualche controversia o dissapore tra i Fiorentini medesimi, niuno de' governatori o giudici mosulmanni possa ingerirsi ne' loro affari, ma spetti al console de' Fiorentini la giudicatura, la quale dovrà portarsi in simili casi secondo il costume legale de' Fiorentini. Del che ordiniamo ec.

(15). Che facendo qualche Fiorentino il suo viaggio da un paese all' altro nel nostro dominio mosulmanno, possa, per maggior sicurtà della persona e roba, nel cammino vestirsi da Mosulmanno, per liberarsi dalli cattivi incontri ed avanie,

e niuno ardisca di disturbarlo intorno al mangiare e bere, nè perciò aggravarlo d'alcuna spesa. Del che ec.

(16). Approdando le navi fiorentine con i loro mercanti ne' porti del nostro dominio mosulmanno, ed avendo bisogno di accomodamento e di carena, che gli si somministrino le cose bisognevoli senza ostacolo nè aggravio. Del che ec.

(17). Approdando le navi fiorentine ne' nostri porti e spiagge, che possano liberamente fare le loro provisioni senza ostacolo e senza essere aggravati più del dovere. Del che ec.

(18). Avendo un Mosulmanno qualche giusta cagione contro un Fiorentino, o nell' interesse o nelle cause criminali, non debbano perciò esser tenuti gl' altri Fiorentini per il debito nazionale, se non giuridicamente, nè il padre per il figlio, nè il figlio per il padre. Del che ec.

(19). Dopo che un Mosulmanno ha fatto un contratto con il mercante fiorentino con il cambio delle droghe o d'altra mercanzia, già partecipato al tribunale del pesatore, se sopravvenisse un altro Mosulmanno e asserisse esser quella sua robba, toltagli con frode o con altro pretesto dal primo Mosulmanno contrattore; che non sia perciò tenuto il Fiorentino a rendere la robba. Del che ec.

(20). Che l'oro buono e schietto de' Fiorentini abbia il valore del zecchino veneziano nel nostro dominio mosulmanno. Del che ec.

(21). Che dopo d'aver li mercanti fiorentini pagati li dazi consueti per le loro mercanzie in Alessandria o altrove; se seguisse la mutazione de' ministri delle dogane, e li nuovi ripetessero i medesimi dazi colla scusa di non trovare il pagamento registrato ne' libbri, non debbano perciò li Fiorentini essere astretti a pagare la seconda volta. Del che ec.

(22). Che volendo il Fiorentino restituirsi alla patria con droghe ed ogn' altra sorte di mercanzie d'Alessandria o da qualsisia altra scala del nostro dominio, possa ciò fare liberamente senza ostacolo alcuno, pagando però i consueti diritti delle dogane, e non avendo alcuno impedimento legale. Del che ec.

(23). Che volendo li mercanti fiorentini restituirsi alla patria sulle navi nazionali o su li bastimenti d'altre nazioni, niuno li possa impedire intorno alle loro provisioni e vestimenti, nè aggravarli perciò di minima spesa. Del che ec.

(24). Che se li Fiorentini avessero qualche ragione contro l' altre nazioni europee franche, o ricevessero in mare o in terra dalle medesime qualche affronto o danno nelle persone e robbe, sia tenuto il governatore delle respettive piazze, in caso che le dette nazioni europee capitassero nel nostro dominio, di castigarle et obbligarle a risarcire il danno cagionato a Fiorentini; e quando ciò non s'eseguisca, ovvero se le navi fiorentine offendessero altri, si ricorra alla

nostra illustre porta per render ragione giuridicamente a chi troverassi meritevole. Del che ec.

(25). Che facendosi i conti tra un Fiorentino ed un Mosulmanno, e registrandosi in scritto, debbano esser validi, e niuno delle due parti possa ritirarsi da' conti fatti, se non per via della giustizia. Del che ec.

(26). Che alle navi fiorentine che approderanno ne' porti e spiagge del nostro dominio, niuno ardisca di fare un minimo insulto, purchè paghino i diritti del porto, e che possano partire a provedersi senza ostacolo ed aggravio, conforme l' usanza e privilegio de Veneziani. Del che ec.

(27). Che abbiano il consolo e mercanti fiorentini un sito determinato per loro abitazione in Alessandria e propri magazzini, siccome l' ànno l' altre nazioni europee. Del che ec.

(28). Che il mercante fiorentino, dopo che avrà venduto e comprato le merci in Alessandria e altrove, e pagati i suoi diritti e spese stabilite, possa ritornare alla sua patria, o dovunque vorrà, liberamente, senza esser tenuto a pagare di più nè meno un quattrino. Del che ec.

(29). Che venendo qualche Fiorentino con nave nazionale o d'altra bandiera ne' porti del nostro dominio, dove fosse ricercato dalla giustizia un altro Fiorentino per delitti o per altri motivi; non debbasi trattenere il primo, se non in caso fosse mallevadore del reo. Del che ec.

(30). Che i mercanti fiorentini possano subito vendere nella piazza d' Alessandria ed in tutto il nostro dominio le loro mercanzie, senza ostacolo, purchè paghino li diritti stabiliti. Del che ec.

Ordiniamo che tutti riveriscano questo nostro presente illustre comandamento, ed eseguiscano puntualmente li capitoli inseriti in esso, senza alterazione o diminuzione alcuna.

Datum die 6 mensis Moharra,[3] anno Egira 894 (10 dicembre 1488 = novembre 1489?).

Segno del comandamento illustre.

Gloria a Dio solo ed al nostro sovrano.

XLIX.

Die XIII aprilis 1507.

Magno sultano.

Gloriosissime domine, etc. Havendo facto intendere el magnifico Tanghalavardi,(1) ambasciatore et turcimanno della gloriosissima maestà vostra a Venetia, la buona dispositione sua verso di noi et di tutta la natione nostra, et offertoci per sua parte securtà et buoni tractamenti verso di quelli nostri che usassino con le mercantie loro el paese della gloriosissima maestà vostra; conosciamo non potere ringratiarla convenientemente di tanta humanità. Nondimeno, tutte quelle laude et gratie che possono capere nello animo di uno homo, la gloriosissima maestà vostra le presupponga da noi et da tutta questa città. Habbiamo volentieri acceptato il dono et beneficio che quella ne ha conferito per mezo del prefato magnifico Tanghalavardi oratore suo; et quando elli accadrà, le gente nostre ne pigleranno sicurtà et fede, come sappiamo potranno fare per la buona et grande iustitia della gloriosissima maestà vostra; et non dubitiamo che havendo quella monstro verso di noi tanta humanità in donarci uno commodo et beneficio sì grande, non habbia anchora ad farlo observare da tutte le sue gente; la quale noi preghiamo si degni piglare la protectione della natione nostra, et farli ricevere et tractare amorevolmente per tutto el paese suo; offerendoci, et noi et tutta la natione nostra, a ogni piacere della gloriosissima maestà vostra.

L.

Comandamento del signor sultano di dovere fare tutto quello sarà sotto scripto inverso i Fiorentini.

Nel nome del signor Dio.

Ha comandato el sultano

El sultano Elmelechi la Seraphi [1] et Seifi, lo quale Dio ha exaltato et facto grande signore, et datoli gratia che li comandamenti soi siano ubiditi per tutto lo suo paese, lo quale ha comandato a lo scrivano che scriva lo presente salvo conducto in nome de li Fiorentini, li quali Dio metta in bono camino. El signor admiraglo nostro turcimanno Tangraverdi, [2] lo quale Dio dia bona ventura al suo ritorno, ce ha exposto come voi Fiorentini li havete domandato salvo condocto a lui in nome nostro, in pacificatione et quiete vostra. Et quando intesemo le sue parole, et quello che a noi ha ditto circa el venir vostro ne li porti nostri di Alexandria, Damiata, Brulle, Rossetto, o di tutti li altri porti del paese nostro, per vendere et comperare secondo la consuetudine de li mercadanti, semo contentati che voi Fiorentini siate proprio sotto la protectione di Dio, del nostro Propheta, et sotto lo nostro *marsum*, [3] sive salvo condotto; et comandamo che nessuna persona ve possi inquietare o molestare, nè lo padre per lo suo figlo, nè lo figlo per lo padre, nè lo germano per lo germano ve possino domandare alquna cosa per qualunche causa sia seguita, in qualunche loco del suo paese infino al presente giorno: ma per lo avenire di quello accaderà volemo stiate in iustitia in quelle terre ve troverrete. Et se volete venire ne li paesi nostri, semo contenti veniate sotto el nostro salvo conducto precedente, et con grandissima securità et confidanza, tanto ne le persone come ne li beni vostri; nè volemo che temiate che alquna persona vi possi molestare: et questo volemo che lo tegnate per vero et fermo. Et Dio è quello che dà el bene a cadauno.

Ne l'anno del Profeta $\overset{c}{\text{v}}$ccccxiiii, del mese di novembre (1508). [4]

LI.

A lo altissimo signor, el forte, el potente come leone, et spada taglente, entra li fideli suoi Christiani non minore, et ne la fede christiana relligiosissimo, colompna del baptissmo et anco di tutti e' signori, lo quale Dio exalti, lo signor di Firenze.

In nomine di Dio misericordioso.

Dal servo et amico di Dio, sultano, gloriosissimo imperatore del suo imperio, purissimo signore, altissimo, iustissimo et prudentissimo, bellicosissimo, victorioso, fortissimo, spada del mondo et della fede, sultano delli fideli mussulmani, vita ne la iustitia, nel suo populo, discernente del vero et falso, imperator de l'Arabia, Agiammia[1] et de' Turchi, Dio proteghi el suo paese, lo qual seguita le parole di Dio, et fa li soi comandamenti, ampliatore del suo paese, persequtor de li soi inimici, novo Alexandro, liberalissimo, largitor di grandissime signorie et beni, imperator di dua mari et di dua templi, signor del mondo, persequtor de li ribaldi, ampliatore de la fede, diligentissimo observator de la iustitia nel suo paese, soldano presente, signor de li altri soldani, sancto sopra tutti e' soi sancti, et valente sopra tutti li religiosi, padre de la fortitudine, lo Chansau el Gauri da Dio, sultano victoriosissimo et sublimissimo di tutti e' soi inimici.

Mandamo le presente lettere a lo altissimo signor, el forte, el potente come leone, et spada taglente, entra li fideli christiani signori non minore, et ne la fede christiana relligiosissimo, columpna del baptismo, et amico di tutti signori, lo qual Dio exalti, lo signor di Firenze obediente a Dio, lo qual Dio conservi da ogni male, et conservi la sua persona et beni.

Sappi la vostra signoria, come havemo saputo quanto desiderate per le vostre lettere existente nelle mani del vostro Bernardo Peruzi, di havere salvo conducto per trafficare in Alexandria secondo la consuetudine de li altri Franchi mercanti, et mandare consolo per stare in ditto loco, et mercatanti per trafficare, et dare li privilegii soglono li altri consoli havere; havemoli concesso quello ha

domandato, et havemo comandato sia scripto el salvo conducto, nel quale appare volemo sia ditto consolo et mercanti securi, et comandato sia a loro facta optima compagnia nel contractare, sanza alquna paura et extorsione, et che siano securi ne le loro persone et beni, nè che alquno possi essere domandato, se non è debitore o fideiussore, et contractando habbino a paghare li dritti consueti; siano liberi di potere carichare in su quali navilii vorranno, et con quelli partirsi, sanza alquno ritenimento: nè li se possi dare alquno impedimento, nè possino essere sforzati nel loro contractare, nè in casu di naufragio possino essere molestati da alquno ma che loro habbino li loro beni, dando a loro ogni aiuto et favore li nostri officiali; et morendo testato, sarà el suo testamento observato; et morendo intestato, li beni del morto sarà dato li beni soi al ditto consolo per consegnarli a chi apartene. Et così come è stato domandato, è stato concesso et facto quanto desiderava V. S., et facto scrivere lo salvo conducto per lo consolo et per tutti e' mercatanti. Et così V. S. potrà ordinare et comandare habbino a venire; et lo spaciamento di ditto salvo conducto et lettera lo havemo commesso al nostro turcimanno Tangraverdi,[2] et che habbi a scrivere a V. S. come havemo concesso quanto quella desiderava, et ordinare et comandare habbino li mercanti di quella venire in Alexandria securissimi, sanza alquno timore, et vendere et comparare liberissimi. Dio ve conservi.

Dato al Chairo, a li x de la luna di luglo, anno del Propheta 915.[3]

LII.

Comandamento potentissimo del signor soldano a tutti nostri signori et officiali et mercadanti et scrivani de le dogane nostre, existenti in Alexandria, i quali Dio proteghi sempre, nè audino in quello contradire alquna cosa, ma faccino et observino lo contenuto in esso.

In nome di Dio et comandamento del soldano altissimo et tremendo

CAMPSON,

soldano, re grandissimo, et signore sopra tutti e soi signori, constituto da Dio et exaltato, al quale Dio ha raccomandato tutto el suo paese, ordina lo infrascripto comandamento grandissimo.

A tutti nostri signori, ufficiali et mercanti nostri, et scrivani de le dogane nostre, existenti in Alexandria, quali Dio proteghi sempre, nè audino in quello contradire alquna cosa, ma faccino et observino lo contenuto in esso.

Sapiate, come davanti da la nostra sublimissima corte è comparso uno mandatario honesto et virtuoso de la signoria di Firenze, nominato Bernardo Peruzi, lo quale ce ha presentato lettere di ditta signoria, ne le quale se conteneva che desiderono ditti signori volere in Alexandria potere fare muda o vero contractare sichome fanno li altri Christiani, et mandare mercanti et consolo, et abitare in Alexandria secondo la consuetudine de li altri consoli, et fare comandamento a tutti e' nostri. Per la qual cosa, a le preghere del ditto mandatario inclinati, havemo facto el presente comandamento, et volemo che tale consolo et mercanti possino venire in Alexandria, et quivi possino vendere et comperare, dare et ricevere, et contractare secondo la usanza del paese; et così havemo ordinato et comandato a tutti li officiali di Alexandria, acciochè securi et salvi entrino et salghino di ditto loco, contractando sichome antiquamente s'era observato tanto ne le loro persone come ne li loro beni; et che non se possi

alquno di loro piglare per alquno debito, overo per alquna altra cosa facto o facta da alquno de la natione, o da altra natione; ma che lo vero debitore o suo fideiussore se possi constringere; et che sia a loro libero lo partirsi, o sopra loro navilii, overo strangeri, contractato che hanno et pagato le gabelle.

Et che nessuna persona possi per forza levare a loro cosa alquna, ma contractare con loro di loro bona voluntà. Et se per caso alquno loro navilio, overo di strangeri, nel quale havessino loro mercantie caricate, patissi naufragio ne li nostri liti, volemo non sia levato a loro cosa alquna, sichome ancora a tutti e' Christiani observemo. Et se alquno di loro verrà a morte et harà ordinato de le cose sue, volemo tale ordinatione sia observata rata et firma. Et se morisse sanza testamento et non havessi herede presente, volemo li beni soi li habbi a piglare el consolo loro per darli a chi apartene. Le quale condictione le havemo concesse per requisitione del ditto mandatario, et volemo che possino securissimamente entrare et salire, vendere et comperare, et che nessuno li possi molestare, et siano sotto nostra protectione favoriti; et volemo tale nostro comandamento sia da voi observato, quali Dio salvi mantenghi.

A li xiiii de la luna di luglo, ne l'anno vi^{c}iiixv del Profeta (2 luglio 1509).

Lo perfecto comandamento in gloria del Propheta.

NOTE.

NOTE AI DIPLOMI DELLA PRIMA SERIE.

I.

Testo. — *Pag. 1-6.*

Striscia di carta, scritta da una sola faccia, lunga metri 3,68, larga 0,225, composta di fogli incollati, ciascun dei quali lungo da 0,35 a 0,39. La striscia, ravvolta a 0,13 in circa, formava un plico chiuso con una cordella o nastro che trapassava tutte le piegature per un taglio sottile. Il titolo preliminare si legge sul rovescio nella parte che, chiuso il piego, rimanea di fuori. Grande, franca e bella scrittura neskhi, della maniera che chiamano *thulthi*, con pochissimi punti diacritici e pochissime vocali o altri segni.

V' ha una parafrasi latina interlineare, la quale si troverà al n° VI della Seconda Serie.

Sul principe di Tunis Abd-Allah-ibn-Abd-el-Azîz e su la vittoria alla quale si allude qui, veggasi la Prefazione, § XXII.

(1) وجعل?

(2) شوابع?

(3) ووالدينا?

(4) الولاة, da nome d' azione della 3a forma?

(5) شوافع?

(6) Leggasi والأخلاف.

(7) وتعلم?

(8) Leggasi ونشتهي.

(9) Leggasi قليلهم.

(10) Veggo qui هم cancellato. Credo sia da leggere وهو.

(11) بني أصفي? o piuttosto بني أصغر, che andrebbe corretto, aggiungendovi l' articolo, بني الاصغر.

(12) Leggasi الذي نرجو أن.

(13) والأهال?

(14) حشامهم plurale di حشمة. Nello stesso rigo è da correggere يزل la voce che nel manoscritto erroneamente si legge يتزل.

(15) Poscritta in margine.

Traduzione.

(a) Torna ad *anziani*. Porrò in appresso quest'ultima voce, quando l'arabica mi sembri adoperata in significato speciale; e lascerò la mera trascrizione *sceikh*, e al plurale *sceikhi*, quando sia titol generico d' onore.

(b) Seguo le lezioni proposte alle note 2, 3, 4, 5 del testo.

(c) Literalmente: Quei ch' hanno il potere di sciogliere e legare.

[d] Literalmente: Del saluto mandiam loro il più prezioso odore e spargiam sopra di loro le più belle perle; e parliam d'essi con la fragranza dell'ambra e del muschio.

[e] Literalmente: Parentela. Il periodo seguente va meglio tradotto: "E conosce il Sommo Iddio che noi (intendiamo) farvi ec."

[f] Capo, condottiero. Si dice anche del padrone della barca o nave; e in questo significato è passata questa voce nel dialetto siciliano: *raisi*.

[g] Literalmente: Titolo o frontispizio d'un libro.

[h] Traduco "ottimi" secondo la prima delle lezioni proposte alla nota 11 del testo. Tuttavia debbo dire che la locuzione *Beni-Asfa*, literalmente: "Figli di schiettissimo," che si potrebbe intendere "Figli di schiettezza," mi pare tanto insolita e strana in arabico, quanto tornerebbe la versione literale in italiano. La seconda lezione darebbe significato più preciso. Gli Arabi chiamavano gli imperatori bizantini *Beni-el-Asfar*, che significa literalmente: "Figli del Biondo; Figli del Rosso o color di rame, o Figli del Giallo (l'oro)." Gli eruditi non sono d'accordo su l'origine di cotesta bizzarra appellazione, della quale ho trattato più particolarmente nella nota 43 al capitolo V del *Solwân-el-Motâ'* d'Ibn-Zafer, pag. 323, dell'edizione di Firenze 1851. Ammettendo cotesta lezione si tradurrebbe "al tempo degli antichi imperatori bizantini" o romani.

[i] Traduco "cattivi" la voce *halîl*, la quale manca nei dizionarii col significato che ha qui evidentemente, cioè d'una classe di prigioni o servi. *Halîl* ha valore radicale di "lecito," onde par si debba qui intendere dei prigioni non musulmani i quali fosse lecito di vendere come schiavi, ancorchè non nati in tale condizione. Ho resa poco innanzi "prigione" la voce *sabi* e "schiavo" la voce *rekik*, su le quali non v'ha alcuna difficoltà.

[j] Quanto cape nelle due mani giunte insieme.

[k] La voce *scebb* del testo suona "vitriolo" e "allume." Mi son appigliato sicuramente al secondo significato, su la fede della parafrasi latina.

II.

Testo. — *Pag. 7-9.*

Foglio di carta orientale, lungo 0,425 e largo 0,27 di metro, scritto da una sola faccia, ripiegato in sette, con due tagli sottili che traversavano tutte le pieghe e vi passava il nastro adoperato a chiudere il diploma. Su la faccia esteriore si leggono le due soprascritte, arabica e latina, che abbiamo messe in piè del testo. Buona e chiara scrittura affricana, con poche vocali e quasi tutti i punti diacritici, di mano probabilmente d'un Pisano; come fan supporre i frequenti errori d'ortografia.

L'originale latino, scritto in capo del diploma arabico, si ritrova al n° XIII della Seconda Serie. Si noti che il passo da me tradotto: "Lode a Dio come gli si dee," è uno dei motti chiamati in arabico *'alâma*, che i principi musulmani faceano scrivere a capo o in piè dei diplomi da un apposito e fidato oficiale, e che tenea luogo di firma o di suggello. Questa pratica fu seguita nelle cancellerie arabiche dei principi cristiani, per esempio, dei re normanni di Sicilia. Ed appunto l'*alama* adoperato dal comune di Pisa nel presente diploma, è lo stesso di Guglielmo II re di Sicilia, riferito dal viaggiatore Ibn-Giobair e scoperto anche in alcuni diplomi. Il principe dei Credenti al quale s'indirizza la epistola è il califo almohade Abu-Ia'kub-Iusuf, del quale dicemmo al § XXIII della Prefazione.

(1) Leggasi تدركه come nel diploma seguente, il cui preambolo è in parte il medesimo.

(2) عظامته ?

(3) Correggasi ونسأل.

(4) Correggasi كتابُنا.

(5) Correggasi أنّ مركبًا.

(6) Correggasi اوسق.

(7) Correggasi يريدون.

(8) Correggasi يبيعوا.

(9) Correggasi غُرابٌ مُعَمَّرٌ.

(10) مُتَسَوِّبِين ?

(11) Leggasi وانهب.

(12) Correggasi وتحت.

(13) Correggasi فرغبنا.

(14) وأَنْ يُسَرِّحُوا ?

(15) Correggasi هيأة.

(16) Correggasi انفسهم.

(17) Leggasi لا نائبة تنوبهم.

(18) Leggasi ضريبة.

(19) Correggasi وَفَي.

(20) Correggasi وحافظ.

TRADUZIONE.

(a) Il testo ha *Sâhib*, "compagno, preposto, principe." Non si adoperò mai in arabico per denotare autorità religiosa; e qui par messo con l'intento di fare, per lo meno, un equivoco.

(b) Veggasi la nota *a* del diploma precedente.

(c) Come alla nota *c* del diploma precedente.

(d) Literalmente: Reverenda presenza.

(e) *Ghorâb*, corvo; donde par che venga la nostra voce "corvetta." Il testo latino ha *galea*. Anche il dizionario ms. della Riccardiana rende questa voce: *galera*.

(f) Literalmente: "da dieci (cubiti"), è nome di barca che si usava sul Nilo. Di qui forse la nostra voce del medio evo: "Usciere." Il dizionario ms. della Riccardiana pone questa voce '*Usciâri* accanto alla latina "spodula."

(g) La data seguente è nel solo originale latino.

III.

TESTO. — *Pag. 10-13.*

Striscia lunga 0,75 e larga 0,27 di metro, formata di due fogli della medesima carta del diploma precedente, scritta a una sola faccia, della stessa mano di quello e ripiegata alla stessa misura, in guisa che rimanea al di fuori la soprascritta. Si veggono tuttavia i tagli pei quali passava il nastro. L'originale latino, ch'è messo in cima, si troverà nella Seconda Serie, n° XIV. Ma ognun vede ch'esso mal risponde al presente testo e che n'è diversa fin anco la data.

(1) Correggasi ونسألُه.

(2) Correggasi كتابُنا.

(3) Correggasi وتنفيذه.

(4) Correggasi أنّ.

(5) اشْرافنا? Questa voce non è nei dizionarii; ma va aggiunta di certo, poichè il preposto della dogana è chiamato talvolta "moscerifo" nei diplomi latini. Si vegga anche Quatremère, traduz. di Makrizi, *Sultans Mamlouks*, tom. I, part. I, pag. 10.

(6) Correggasi يبيعون.

(7) Correggasi والتَّصَرُّف.

(8) Correggasi واحد.

(9) Correggasi تَبَلُّغ.

(10) Correggasi كبيرا.

(11) Correggasi لم.

(12) Correggasi فهو.

(13) Correggasi جَرَتْ.

(14) Correggasi المألوف.

(15) Correggasi السيّد. De' due versi della soprascritta, il primo dee cominciare col sostantivo أمير e l'altro col verbo أيّد.

TRADUZIONE.

(a) Literalmente: Nei tempi passati trovammo nel vostro governo fede molto divergente e lontana, in quanto sappiamo, da ogni tiepidezza e slealtà; avendo esso mantenuto il trattato anzidetto in tuttociò che guarentiva le persone, ec.

(b) Secondo la lezione proposta alla nota 5 del testo. E suonerebbe literalmente: Preposto alla nostra ispezione.

(c) Traduco per conghiettura. La voce *dir'a* del testo non si trova nei dizionarii a mo' d' aggettivo. Il sostantivo significa *corazza*, e specialmente *giaco di maglia*. Da ciò ho pensato che dinotasse *aspro*, *ruspo*, *fresco di conio*.

Cinquecento *dinâr*, in Affrica ed a questo tempo, credo tornino in valor di metallo a Lire it. 8,180, ragionando il dinar di Abd-el-Mumen a grammi 4,75, secondo il peso medio di quelli del Gabinetto numismatico di Parigi esaminati da M. de Longperrier il 1845, e contando l' oro, ch' è finissimo, a L. 3,444 il grammo con la tariffa francese del 1835: onde il dinar torna a L. 16,36. Ed a questo dinar nuovo accenna di certo la qualità di "grosso e buono" del diploma. È superfluo di avvertire che il dinar (*denarius*) corrispondente su per giù al soldo romano, al bizantino, zecchino, fiorino ec., ha mutato molto spesso peso, valore di fino e valore edittale, e che le coniazioni segnalate in bene o in male, si qualificarono col nome del principe, per esempio, dinar *moezzi* o *mumeni*, ossia di El-Moezz, di Abd-el-Mumen ec.; ovvero dall' uso, come dinar *geisci*, *tegri*, ec., ossia *militare*, *mercantile* ec. Il dinar abassida del IX secolo torna a grammi 4,25 e indi il valore a L. 14,63; onde in un mio lavoro storico, per far conto tondo, l' ho ragionato 14,50. Altri, calcolando su riscontri di altri paesi e d'altre epoche, ha ridotto il dinar a L. 13 a 12,50 ed anche a 10. Ma il modo più sicuro mi sembra di prendere il valore di fino su la media proporzionale d' un certo numero di monete dello Stato ed epoca di cui si tratti, ed evitare le generalità che in materia di monete possono portare a grandi sbagli.

Il *dirhem* (*drachma*) di argento variò anche di peso, valore di fino e proporzione col dinar, del quale era ordinariamente la duodecima parte, e sotto gli Almohadi la decima, come apparisce dai nostri diplomi. Abd-el-Mumen coniò, per comodo del commercio, dirhem ventesimali. Veggasi il *Journal asiatique*, janvier 1846, pag. 240, 241.

(d) Il testo ha: Con l' *Amn* e l' *Amân*. Questa seconda voce notissima significa la sicurtà in buona forma. Credo che la prima debba intendersi: Promessa, parola, fede data di sicurtà.

IV.

TESTO. — *Pag. 14-16.*

Piccol foglio di carta orientale, scritto da una faccia, a minuti e franchi caratteri affricani, con punti diacritici, vocali e altri segni. Nell' altra faccia si legge la parafrasi latina che si troverà al n° XVI della Seconda Serie.

(1) Si corregga ڤجناله, Guccionello o Ghiccionello, poichè la parafrasi latina ha *Ughicionelli*.

(2) Correggasi ما تَقْعُدوا.

(3) خَبَر ?

(4) Correggasi وَاجِبَه.

TRADUZIONE.

[a] La cifra 22 che si trova nella parafrasi latina vien da falsa interpretazione della voce الموفي "che compie" o "corrente" e che il traduttore lesse di certo الثاني "secondo." In fatti nel testo del trattato, dipl. XLVI, e nella parafrasi latina si legge la data del 19 Sefer, cioè il giorno innanzi che fosse scritta la presente missiva.

[b] *Agemi:* straniero, non arabo; *barbaro* avrebbero detto i Greci e i Latini.

V.

TESTO. — *Pag. 17-22.*

Unico foglio di carta orientale, lungo 0,59 e largo 0,21 di metro, scritto da una faccia sola di buona mano affricana, con tutti i punti diacritici, le vocali e altri segni ortografici; il primo verso molto sbiadato; il secondo, a grosse lettere, è l'*'alâma* almohade quale ci vien riferito dallo autore del *Kartas*, ed. Tornberg, pag. 143 del testo e 190 della traduz., e da Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz. fr., II, pag. 197. Si vegga la Prefazione, § XIX. Alcuni fili e un po' di colore che rimangono sul rovescio, mostrano che il diploma fosse stato una volta incollato su drappo di seta rossa. Leggesi sul rovescio in caratteri sbiadati: ....*amire momini*.... Il diploma par sia stato accartocciato strettamente a rotolo e poi schiacciato.

Il califo almohade, in cui nome è scritto il diploma, è Abu-Ia'kub-Iusuf, soprannominato Mansur.

[1] المُتَنَزَّاكَةِ?

[2] La vocale che indica il passivo si legge nel testo; e però la traduzione literale sarebbe: "arrivi al (segno) che *sia avvolta* in esso (gran parte) degli Orienti ec." Essendo naturalmente diversi in ogni luogo l'orizzonte e ciascuno dei punti cardinali, gli Arabi li mettono al plurale, quando vogliono accennare a più paesi.

[3] Correggasi وقرصقة.

[4] Leggasi رَغَّبَتْهُم.

TRADUZIONE.

[a] Così chiamavano ai tempi di Maometto la supposta religione d' Abramo che alcuni valenti cittadini, prima di lui, intendeano a ristorare, e il profeta audacemente la diè bella e fatta nel Korano.

[b] Abd-el-Mumen, fondatore della dinastia almohade.

[c] Qui il testo ha *Beled-el-Atik* ch' è traduzione di Civitavecchia. Quello del diploma XXIX della presente Serie, pag. 87, ne dà la trascrizione. Il Capo del Corbo, alla punta occidentale del golfo della Spezia, era il confine delle giurisdizioni marittime di Pisa e Genova. È citato nei diplomi genovesi del 1181 e 1188 pubblicati da M. de Sacy, *Notices et Extr.*, tom. XI, pag. 7-17.

[d] Tal significato ha qui la voce *dsimma*, clientela, patto di clientela, sicurtà delle persone e dei beni accordata a chi non la gode per legge, cioè chi professa tutt' altra religione che l'islamismo. Indi i Cristiani, i Giudei ed i Sabii, sudditi dei Musulmani, furono chiamati *dsimmi*. Si avverta che i Cristiani stranieri, protetti da un trattato, non andavano soggetti ai pesi ed alle molestie degli *dsimmi* propriamente detti.

[e] Mancano nel testo alcune lettere corrose dalle tarme; e da quel che rimane non so argomentare alcuna lezione che mi soddisfaccia.

[f] Ho accennato nel § XVI della Prefazione che, secondo il diritto pubblico musulmano, non si potea

fare ferma pace con gli Infedeli, ma soltanto accordi temporanei. Questi dapprima furono chiamati *Hodna*, ovvero *Hodâna*, "tregua;" e le voci *Sulh* e *Mosâlaha*, "accordo," derivate da una radice che ha valore di convenienza, integrità, bontà, furono adoperate a denotare la pace tra Musulmani, ovvero la occupazione di una terra a patti. Le voci poi *Selm* o *Silm* e *Mosâlama*, cavate da unica radice che accenna a salute fisica e morale, o non si usarono mai trattando di pace politica, o con ogni studio si evitarono quando la pace si fermava con Cristiani. Il presente diploma mostra che, nella seconda metà del XII secolo, la cancelleria almohade cominciasse a scrivere quelle voci promiscuamente come sinonimi; e meno, come a me sembra, per improprietà di linguaggio, che per la evidenza dei fatti. Sia per la forza delle armi, sia per gli interessi commerciali, i Musulmani aveano maggiore bisogno dei Cristiani che questi di loro; e d'altronde più durevoli paci si godeano tra i settatori delle due religioni, che tra i piccioli Stati musulmani, sempre alle mani tra di loro per guerre o ribellioni. Valga ciò a spiegare come il presente atto sia definito qui indistintamente: *accordo, tregua, pace;* e più innanzi, a pag. 22, di nuovo *pace* e *tregua*, *pace* ed *accordo*.

Il dizionario arabo-latino ms. della Riccardiana ha *Selm*, pax; *Suhl*, pax; *Mosâlaha*, treugua, pacificare; *Mohâdana*, treugua.

(g) Literalmente: Il suo permesso.

(h) *Dsimma*, come alla nota *d*.

(i) *Silm*.

(l) *Mosâlama* e *Mosâlaha* han l'uno e l'altro il valore di reciprocità nell'azione, il primo della pace, l'altro dell'accordo.

VI.

Testo. — *Pag. 23-28.*

Foglio di carta lungo 0,38 e largo 0,25 di metro, scritto da una faccia sola con pesante mano neskhi, che punteggia la ق a modo neskhi e la ڧ a modo affricano. Il foglio, strettamente ripiegato, lasciava comparire al di fuori: *Carta muscerifi;* il taglio pel nastro del suggello è praticato nell'ultima piega soltanto.

Si vegga la parafrasi latina al nº XVIII della Seconda Serie.

Il principe, indicato, com'era uso, col mero soprannome di Abu-Zeid, è Abu-Zeid-Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Hafs-Omar-ibn-Abd-el-Mumen, destinato dal califo almohade Nasir a comandare il presidio di Tunis, appunto il 596 (1199), quando fervea la guerra di Ali-ibn-Ghania, della quale si è detto nel § XXIV della Prefazione. Il nome mostra ch'egli era nipote di Abd-el-Mumen; e però il titolo di figlio del califo va inteso: discendente del califo Abd-el-Mumen. Si vegga Abd-el-Wahid, *The history of the Almohades*, testo, pag. 230, 231, e Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz. fr., tom. II, pag. 217. I principi del sangue di Abd-el-Mumen aveano il titolo di Saiid o Sid (Signore).

Ecco l'albero genealogico che mostra la parentela indicata di sopra:

(1) Leggasi زوج.

(2) Leggasi والركاب.

(3) Si aggiunga ألا.

(4) Si aggiunga أن.

(5) وكفا?

(6) يقع?

Traduzione.

(a) S' intenda dell' Affrica propria, ossia dell' odierno stato di Tunis con parte di quel di Tripoli e dell'Algeria. L' ispettore della dogana, detto qui *nâzir* o sopravveditore, si chiamava anche *moscerif* che significa lo stesso. Veggasi la nota 5 al diploma III. E però in piè del diploma arabico si legge in latino: *Carta moscerifi.*

(b) Questa specie di nave, la cui denominazione manca nei dizionari arabi stampati, significherebbe per valor radicale: nave con tetto, ovvero ponte. Il dizionario arabo-latino ms. della Riccardiana la spiega: *armata, barca armata.* Leggo *mosattah*, secondo la chiara e replicata lezione dei nostri diplomi, non che del dizionario riccardiano. Nel testo di Makkari, ediz. Dozy, tom. II, pag. 769, si legge مسطح.

(c) Il dizionario ms. della Riccardiana ha قطعة, *galea.* Si vegga anche Dozy, *El-Baian-el-Moghrib, Glossario*, tom. II, pag. 40.

(d) "Il Capo del Monte," oggi Capo Farina, Rasagibel nel *Portulano* di Niccolò da Uzano, presso Pagnini, *Della Decima* ec., tom. IV, pag. 241. Il porto dello stesso nome era a 5 miglia a greco dal Capo.

(e) *Tâleb*, postulante, ricercatore, e indi da una parte studioso, e dall' altra vindice legale del sangue, che secondo gli ordini musulmani è il capo della famiglia o consorteria. Nel caso presente credo si debba intendere in quest' ultimo significato, poichè la traduzione latina ha *capitanei.* Ma debbo aggiugnere che oggidì si dicono *taleb* in Affrica i letterati ed anche i pedagoghi; onde si potrebbe supporre applicata questa voce a que' dell' armata almohade che avessero saputo un po' di lingua franca.

(f) Moschea *giami* è quella dove si fa la preghiera pubblica del venerdì; diremmo noi la cattedrale.

(g) La traduzione latina, Seconda Serie, n° XVIII, qui ha *el-chadi.* Manifesto errore, perchè il pronome relativo che si trova nel testo, va riferito ad Abu-Zeid, principe del sangue, il quale avea dato il provvedimento di verificare legalmente il danno e risarcirlo sul prezzo dei grani appartenenti ai Pisani. D' altronde ogni dubbio è tolto dalla invocazione seguente: "Che Iddio esalti il suo governo" la quale non si può applicare ad altri che ad un principe.

(h) Questa voce è al plurale nel testo.

VII.

Testo. — *Pag. 29-30.*

Piccol foglio di carta, scritto da una faccia sola a caratteri affricani sottili e franchi; ripiegato strettamente. La soprascritta latina, su l' altra faccia, restava al di fuori.

Abd-er-Rahman figlio di Abu-Hafs ec. è il principe di cui nelle note al diploma precedente.

(1) شربهم وأنشر?

(2) رفقهم?

(3) حاجزا?

(4) Leggasi أخذا.

(5) يغضب?

(6) Nell' originale questo motto, o alama, è scritto al solito in grossi caratteri.

Traduzione.

[a] Literalmente: Li toglie alla vita ferina, dilegua l'esser loro (solinghi e paventosi come gli) animali salvatichi.

[b] Literalmente: Condotti su le vie della cura ec.

[c] Literalmente: Nè tagliare questa salda fune a (la quale si attengon) essi.

[d] Questo alama appartiene manifestamente ad Abu-Zeid governatore d'Affrica, non al califo regnante Nasir-li-din-Illah.

VIII.

Testo. — *Pag. 31-32.*

Piccol foglio, grossolana scrittura neskhi, se non che il ق è punteggiato all'affricana. Piegato al solito. Buchi pel nastro in tutte le pieghe, che son molto strette.

"L'eccelso Abu-Zeid" è il principe di cui nelle note ai diplomi VI e VII.

[1] Correggasi تأييدهم. | [2] سَلِّمْ?

Traduzione.

[a] S'intende, senza dubbio, dell'atto di pirateria commesso nel porto di Tunis dalle genti della "Orgogliosa" e dell'"Incoronata," di che nei diplomi VI e segg.

IX.

Testo. — *Pag. 33-35.*

Foglio lungo 0,42 e largo 0,195 di metro; scritto da un lato solo, di buona mano neskhi, con punti diacritici e molte vocali. La ق punteggiata all'affricana. Ripiegato al solito. Il taglio pel nastro del suggello è fatto nella ultima piega soltanto. La data in piè del diploma è scritta a grandi e belli caratteri di alama. La soprascritta, messa sul margine, rimanea al di fuori.

Questo diploma è spedito a nome dello stesso principe almohade di cui ai n[i] VI e segg.

Parafrasi latina al n° XIX della Seconda Serie.

[1] Sta senza dubbio in vece di يُسَرِّدْدْ, ed è esempio della desinenza volgare del verbo *sordo*, adoperata anco alla 2ª forma ed all'aoristo.

Traduzione.

[a] Cioè: "Ausiliare della religione di Dio."

[b] Questo motto è usato da alama nei diplomi arabici di Guglielmo II re di Sicilia, e in quei del magistrato pisano, n° I e II della presente Serie.

[c] Incaricato di faccende, oficiale, agente, fattore.

X.

Testo. — *Pag. 36-37.*

Piccol foglio; mediocre scrittura affricana, con punti diacritici e quasi nessuna vocale. Il taglio pel quale passava il nastro si vede sull' ultima piega soltanto.

Nasih-ibn-Abd-Allah sembra il medesimo liberto del califo Nâsir, di cui fa menzione Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz. franc., tom. II, pag. 100. E sembra figlio d' alcun cristiano o negro non musulmano; poichè in questi casi si mettea per nome patronimico Abd-Allah (il servo di Dio).

Su lo scopo verosimile di questa missione si vegga la Prefazione, § XXIV.

(1) وَعَوْلَهُ?

(2) Si legga مُصَاحَبَتَهُ.

Traduzione.

(a) Literalmente: Che Dio gli perpetui l' ombra, il sostegno e i favori suoi.

(b) *Sâifa*, "l'estiva," si dicea della spedizione che i Musulmani solean fare, ogni state, sopra le vicine regioni nemiche. Qui è adoperato per designare la spedizione mercantile; appunto come i Francesi usano la voce *campagne* per denotare la guerra, ed oggi anche i grandi lavori che si fanno in una stagione.

XI.

Testo. — *Pag. 38-42.*

Foglio lungo 0,31 e largo 0,20 di metro; piccola scrittura quasi neskhi, continuata su i margini e sul rovescio, coi punti diacritici e pochissime vocali; la ڧ è punteggiata a modo affricano. Ripiegato al solito, col taglio pel nastro su l' ultima piega soltanto.

(1) Leggasi وصلةً. Si vegga la formola analoga مواصلة الدعا in un diploma marocchino, pubblicato da M. De Sacy, *Chr. ar.*, tom. III, pag. 98 del testo.

(2) Correggasi البيشانيون.

(3) Parmi da legger il verbo al passivo, e però da correggere qui كُتُّبَ.

Traduzione.

(a) Come nella nota *c* del dipl. VI.

XII.

Testo. — *Pag. 43-44.*

Piccol foglio quadrato; scrittura affricana molto ordinaria, di mano di Abd-er-Rahman-ibn-Abi-Tahir, com' e' si vede dalla soscrizione di costui. Delle altre soscrizioni, le due prime e l'ultima sembrano autografe.

(1) Va corretto التي اخذت. In tutto il diploma spesseggiano le forme volgari o piuttosto gli errori di grammatica.

(2) Come sopra.

(3) وحققة o meglio وتحققة.

(4) Si è imitato il testo quanto sia possibile coi caratteri della stampa. Credo sia da leggere لتاريخها.

(5) Si legga المكرّم.

(6) نـشـر?

(7) Come alla nota 3.

(8) الربعي, ovvero الرُبعي. Si confronti il *Lobb-el-Lobbab*, ediz. di Leyda, e Ibn-Khallikân, ediz. Slane, testo, tom. I, pag. 477 e 579. La prima lezione è preferibile, perchè accenna a discendenza dalla tribù di Rebia, venuta d'oltre Nilo nella invasione arabica dell' Affrica alla metà dell' XI secolo. Veggasi Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, trad. franc., tom. I, pag. 32. Del resto, come gli Arabi negli aggettivi derivativi contraggono per lo più il nome, così il derivativo può applicarsi ad origini diverse, e il Rebai o Robai è appunto dei più usati. Lo stesso nome patronimico ricorre a pag. 97 tra i testimoni del diploma XXIX di questa Serie.

(9) الرُشاطي?

(10) Questa parte della soscrizione mi lascia in dubbio se si debba leggere النوم.

TRADUZIONE.

(a) Così chiamano il canale tra la laguna di Tunis e il mare, oggi detto della Goletta dal celebre forte che sorge alla bocca o gola del canale. Quel luogo, infatti, nei presenti diplomi è nominato or *fem* (bocca) ed ora *halk* (gola) del fiume.

XIII.

TESTO. — *Pag. 45-47.*

Piccol foglio, scritto d'ambo i lati, di buona mano affricana, con tutti i segni ortografici; ripiegato al solito, coi buchi pel nastro nell' ultima piega soltanto, e un po' tarlato. La data, in grossi e belli caratteri, tien luogo d'alama. La soprascritta arabica e latina restava al di fuori.

Abd-er-Rahman figliuolo del califo, è lo stesso principe almohade di cui nei diplomi VI a IX.

(1) Si legga توجيه.

(2) اقـبلوا?

(3) Si legga اخوانهم.

XIV.

TESTO. — *Pag. 48-49.*

Piccol foglio, scritto da un lato solo a caratteri neskhi molto atticciati, punteggiati all' affricana, della stessa mano dei diplomi XV e XVIII di questa Serie. Poche vocali. Ripiegato al solito coi buchi pel nastro e la soprascritta in dorso.

(1) Aggiunta interlineare dal principio del verso fin qui.

TRADUZIONE.

[a] Ho lasciata, qui e appresso, la seconda persona del singolare che si legge nel testo, invece di quella del plurale adoperata di sopra.

[b] La Goletta. Veggasi la nota *a* al diploma XII.

[c] Così nel testo.

[d] Literalmente: Nol lasci.

XV.

TESTO. — *Pag. 50-52.*

Carta e forma di scrittura stessa del precedente.

(1) Le lettere لا sono cifra numerale, che risponde a 31. Se restasse alcun dubbio, lo dileguerebbe il conto del prezzo.

(2) Evidentemente va corretto ثُلُثَة.

(3) Questo nome proprio, male scritto e ritoccato in guisa da rimanere molto confuso, va letto di certo الدبرانذ.

(4) خفيفة?

(5) الاكرش?

(6) Leggasi الي.

(7) Leggo così per conghiettura, essendo molto guasta questa voce.

(8) بعده?

(9) Credo si debba leggere وانّ باسر اغربغوا, ovvero بتاسير.

(10) بعط?

(11) قابلة?

(12) الحمّي?

TRADUZIONE.

[a] Così chiaramente il testo. Ignoro se sia nome etnico o patronimico.

[b] Si è toccato nella Prefazione il divieto d'importare armi, ferro, acciaio e legname da costruzione ne' paesi musulmani. Quando accadea che gli Stati italiani volessero porre ad osservanza il decreto de' concilii, il contrabbando l'eludeva. Da ciò l'importazione *alla macchia*, a che si accenna in questo diploma. Il debito poi del quale si tratta potrebbe nascere da ciò che i mercatanti prestassero del danaro ai contrabbandieri, per assicurare il prezzo della merce condotta in frodo.

[c] Anello, ricinto, cerchio che faceano i discepoli sedendo attorno il maestro, e perciò scuola; e similmente, guardia del corpo che circondava il principe ec. Si veggano, oltre i dizionarii, le note filologiche di M. Quatremère nella traduz. dei *Sultans Mamlouks* di Makrizi, tom. I, part. I, pag. 246; part. II, pag. 197, e Wright, *The travels of Ibn-Jubair*, pag. 20, glossario. Qui vuol dire: "vendita all'incanto," come i compratori facean cerchio agli oficiali deputati alla vendita. La voce *Halka* ha questo significato in parecchi altri diplomi della presente raccolta; e nelle parafrasi latine è tradotta *incanto*, ovvero trascritta: *calega*, *galeca* ec. Veggansi i diplomi XXVIII, XXIX ec. della Seconda Serie, pag. 293; 298 ec.; Ducange, alla voce *Calega;* Sacy, *Not. et Extr. des Ms.*, tom. XI, pag. 23, e Mas-Latrie, *Bibliothèque de l'École des chartes*, janvier-février 1859, pag. 222.

[d] Bukir il panciuto.

(e) Si sottintenda: della dogana. Il capo, l'amministratore.

(f) Sembra sbagliato questo conto.

(g) Non sono ben certo della traduzione, perchè dipende dalla voce, dubbia nel testo, di che alla nota 7.

(h) Questa traduzione suppone corretto il testo secondo le note 9, 10 ed 11.

XVI.

Testo. — *Pag. 53-54.*

Fogliolino, scritto d'ambo i lati a caratteri quasi neskhi, punteggiati all'affricana; ripiegato senza buchi pel suggello. Molti errori d'ortografia e di grammatica.

(1) Si corregga باش come nella soprascritta.

(2) عَلَيَّ كَثِيرًا? È inutile correggere gli errori somiglianti che s'incontrano nel seguito.

(3) Leggasi سغير ovvero سقير.

(4) Leggasi فيجمعوا.

(5) ونقرا?

Traduzione.

(a) Il testo ha qui per errore *Bân.sc*, ma nella soprascritta si trova correttamente *Bâsc*

(b) Nel testo *Sa'iz*, che va corretto *Seghir* o *Sakir*, Sigiero, come nel diploma XIX di questa Serie.

(c) *Krib.sân.* Sembrandomi alterati i punti diacritici, seguo la lezione più probabile: *Kristiân.*

XVII.

Testo. — *Pag. 55-56.*

Fogliolino ripiegato strettamente, scrittura affricana, inchiostro molto sbiadato. La soprascritta a due colonne.

(1) الغَرّآء?

(2) ابلاتك? Significa evidentemente il patto fermato nell'atto della compera.

(3) خبرًا?

(4) عرفك?

(5) Si legga, come in principio del diploma: مناد.

(6) L'ultima parola è quasi cancellata del tutto.

Traduzione.

(a) Veggasi la nota *f* al diploma I. Qui sembra generico e mero titol d'onore.

(b) Secondo la lezione proposta alla nota 1.

(c) *Robá'i*, moneta usata dai Musulmani d'Affrica e di Sicilia, equivalente al quarto d'un dinar. N'ho trattato distesamente nella *Storia dei Musulmani di Sicilia*, lib. IV, cap. XIII. pag. 457, 458, del secondo volume.

(d) Si vegga la nota 2 del testo. Literalmente: Mi pagasti nell'atto di conchiudere la vendita.

(e) Literalmente: Per somiglianti (azioni) si fa ricordo degli uomini onesti.

(f) Literalmente: Circondato.

(g) Seguono due parole l'una delle quali non ha punti diacritici, nè saprei supplirli senza capire l'altra ch'è illeggibile, come ho avvertito alla nota 6 del testo.

XVIII.

Testo. — *Pag. 57-59.*

Stessa carta e scrittura del nº XIV, inchiostro nerissimo. I buchi pel nastro trapassan tutte le pieghe.

(1) Forse è nome proprio, nè il possiam leggere mancando i punti diacritici. La lezione che si presenta, البَحْرِيِّين, *bahriin*, "marinai," ovvero: "guardie del porto, della spiaggia, ec." non darebbe significato soddisfacente. Su la seconda di coteste interpretazioni della voce *bahrî*, si vegga Perron, *Précis de Jurisprudence musulmane par Khalîl-ibn-Ishâk*, tom. V, pag. 541.

(2) Si corregga ثمانية.

(3) تَنْحَلّ?

Traduzione.

(a) Literalmente: E di adunare ogni prosperità sotto gli occhi loro.

(b) Literalmente: Bramoso di (fare) ciò che lor cada in mente.

(c) *El-.hr.n.* Si vegga la nota 1 del testo.

(d) Così nel testo. Il computo porterebbe 68.

(e) Literalmente: Che non vi si faccia nessuna mutazione.

Si avverta che la voce "piombo," che occorre a lin. 9 e 17 di questa pag. 58, va corretta: rame.

XIX.

Testo. — *Pag. 60-62.*

Piccol foglio, scritto da una faccia sola, ripiegato, coi buchi pel nastro in tutte le pieghe; caratteri neskhi molto chiari ma non eleganti. Pochissime vocali. La soprascritta arabica e latina è in dorso.

(1) Lo stesso nome è scritto سعير (corr.: سغير nel diploma XVI di questa Serie. Secondo la lezione del testo, sarebbe un aggettivo, che significa: piccolo.

(2) ?

Traduzione.

(a) Ossia del canale tra il mare e la laguna di Tunis. Si vegga la nota *a* al diploma XII.

(b) Literalmente: Scriviamo un rigo pel vostro prossimo arrivo; quasi volesse dire: Lo notiamo a credito nel nostro libro.

XX.

Testo. — *Pag. 63-64.*

Fogliolino ripiegato e trapassato dai buchi al solito; franca scrittura neskhi. Ortografia non tanto corretta.

(1) È da aggiugnere di certo دينارا.

(2) Si legga تَنْفَق.

(3) Correggasi تأكيد.

(4) والاعتراف?

(5) مُحَلِّك?

Traduzione.

(a) Federico? Si noti che la prima lettera non ha punti diacritici, onde si potrebbe leggere *K* al par che *F*.

(b) Literalmente: Ne rigettai a tuo favore 13 pelli. È poi sbagliato, come ognun se ne accorge, questo numero, o il segueute 366.

XXI.

Testo. — *Pag. 65-68.*

Foglio lungo 0,40 e largo 0,215 di metro, ripiegato al solito. Bella scrittura, piuttosto neskhi che affricana. La ق punteggiata a modo neskhi e la ف a modo affricano. Con tutte le vocali e altri segni ortografici. La scrittura continua su l' altra faccia del foglio e finisce in grossi e belli caratteri di alama.

Abd-er-Rahman figlio del califo, è il principe almohade di cui nei diplomi VI, IX e XIII di questa Serie.

(1) Leggasi يُرْزِئْكم.

Traduzione.

(a) Literalmente: Si afferra al bottone (dell' abito) suo. Lo stesso sostantivo significa anche *manico d'un vaso*. Si vegga nella Prefazione, § XXIV, il perchè di cotesti vanti.

(b) Veggasi nota *c* al diploma VI di questa Serie.

(c) Si tratta di Comita II, giudice di Torres nei principii del XIII secolo; e però ho corretta nell' errata la voce *conte* e resa alla giusta lezione la voce *giudice* che, alla prima, io avea presa per nome proprio.

L' altro regolo contemporaneo, nominato in questo diploma, è Guglielmo marchese di Massa, occupatore de' giudicati di Cagliari ed Arborea.

(d) Torres.

(e) La voce che leggiamo nel testo è senza dubbio il plurale di *saettia*, come che debba scriversi in

arabico il singolare, il quale manca ne' dizionarii, nè mi è occorso fin qui in altro scritto. E poi questa denominazione d'origine italica, derivante da *sagitta* o *saetta*, ovvero arabica, da شَطّ, شاطئ, sponda di fiume, o da شَوْط, meta e corsa alla meta? Come ognun vede, gli incerti argomenti del suono e del significato non mancano dall' una nè dall'altra parte; ma fin qui mi sembra più probabile l'etimologia nostrale, per la rarità, se non altro, di questa voce negli scritti arabici.

(f) Gli Arabi idolatri osservavano la tregua di Dio in quattro mesi, cioè Moharrem, Regeb, Dsu-l-ka'da e Dsu-l-higgia, ch'erano il 1º, 7º, 11º e 12º del loro calendario; talchè occorreano consecutivi tre mesi sacri, e il solo Regeb rimanea sempre preceduto e seguito da mesi di guerra. Da ciò, al dire degli eruditi arabi, la denominazione di *unico, solingo, scompagnato;* la quale restò in uso anche dopo il precetto coranico, il quale abolì l'antico calendario e sostituì il mero anno lunare all'anno luni-solare dell' aristocrazia sacerdotale della Mecca. In cotesto antico calendario s'intercalava un decimoterzo mese, ogni tre anni, per ragguagliare tanto o quanto l'anno lunare al solare.

XXII.

TESTO. — *Pag. 69.*

Frammento. Carta levigata; scritto a grandi e franchi caratteri neskhi in due colonne, delle quali quella a destra di chi legge, contiene il titolo del sultano e l'altra quello del magistrato di Pisa. Come ognun vede, è il titol solo, e non pur intero.

Forse apparteneva al testo del diploma latino XXI, XXII o XXIV, perchè il titolo di "intimo del principe de' Credenti" fu conferito solennemente a Malek-Adel dal misero califo abbassida Nasir, l'anno 604 (28 luglio 1207 a 15 luglio 1208). Si vegga Abulfeda, *Annales Mosl.*, tom. IV, pag. 222 e seg.

TRADUZIONE.

(a) *Mawla*, donde i titoli *Maulei* o *Muley* e simili che si son dati e si danno nei paesi musulmani a principi od anche a privati: nelle quali voci l'ultima lettera rappresenta il pronome possessivo: *mio.* Il valore della voce *Mawla* è or mutato da patrono a padrone, da capo di famiglia o magistrato patriarcale che eserciti il dritto e compia il dovere di *willa* verso i componenti la famiglia, affidati o clienti, a vero padron di casa o padrone di schiavi. E per contrario *Mawla* si riduce talvolta a mera cortesia, come *Padron mio.*

(b) "Spada della Fede," in arabico Seif-ed-dîn, donde il nome di *Saphadinus* che danno a questo principe i cronisti delle Crociate.

(c) Veggasi la nota *d* al diploma II di questa Serie.

XXIII.

TESTO. — *Pag. 70-71.*

Piccol foglio, lungo 0,27, largo 0,15 di metro, ripiegato assai stretto; mediocri caratteri neskhi con pochissime vocali. È opera al certo di qualche scrivano pubblico di Alessandria, che non osservava strettamente le regole della grammatica e volentieri usava il duale invece del plurale, quando il contrario

suol notarsi nell'arabico volgare. Gli errori incominciano dal titolo, dove si legge il caso obliquo, in vece del retto مظلومون.

(1) Si corregga اقلعوا, e così gli altri verbi o pronomi, messi erroneamente al duale.

(2) Si legga وأخذ.

(3) Si corregga ابن.

(4) Forse è nome proprio o appellativo. Se si leggesse مُردِفَة sarebbe diminutivo irregolare di مُردف, "seguace."

(5) Correggasi وجبعهم.

TRADUZIONE.

(a) Secondo l'uso che prevalse nella epigrafia di que' tempi e si insinuò anche nelle cancellerie, i titoli son qui messi in forma di pronome derivativo: L'alto personaggio, padronesco, regio, sultanico, adelico ec. Ed è il noto fratello di Saladino, Malek-'Adel (il re Giusto).

La data torna a qualche anno innanzi il 1208. Sappiamo da Ibn-el-Athîr, testo pubblicato dal Tornberg, vol. XII, pag. 181, che Malek-Adel terminò il 604 (28 luglio 1207 — 15 luglio 1208) quella lite, la quale par cagionasse così fatte vessazioni ai mercatanti venuti di Cipro in Egitto. I Ciprioti, non si sa l'anno appunto, avean predate alcune navi dell'armata egiziana. Malek-Adel n'avea domandata la restituzione al principe d'Acri, il quale s'era scusato con dir che l'isola obbedisse a' Latini di Costantinopoli; ma, tornata quella al suo governo, volea tuttavia eludere i richiami del sultano d'Egitto. Questi allora mosse con l'esercito sopra Acri; e lo sforzò a soddisfargli. Tanto si legge negli annali musulmani. Secondo i nostri, la occupazione latina di Cipro sarebbe quella di Riccardo Cuor di leone.

(b) Si corregga Geziret-ibn-Omar, come alla nota 3 del testo. È piccola penisola formata dal Tigri sopra Mausel, o, come oggi dicono, Mosul. Fin dalla metà del XII secolo vi regnava un ramo della famiglia di Zengui. Singiar-Sciah, nipote di Norandino, che la tenne dal 1180 al 1208, e Mahmûd che succedette al padre Singiar-Sciah, portarono entrambi il titolo di Moezz-ed-dîn. Si vegga Ibn-el-Athir, testo citato, vol. XI, pag. 306, e vol. XII, pag. 185, 186.

(c) *Mugicephalus*, specie di cefalo che risalisce su pei fiumi, e delle cui uova si fa la botarga. Si vegga Edrisi, traduz. di M. Jaubert, vol. I, pag. 32, 265.

XXIV.

TESTO. — *Pag. 72-74.*

Foglio lungo 0,30, largo al disopra 0,26 e al disotto 0,23 di metro; buona carta levigata; elegante e franca scrittura affricana, coi punti diacritici posti sopra le vocali; spazio tra il titolo e lo scritto: questo, poi, continua su i margini e finisce in cima dell'altra faccia. Ripiegato al solito, ma senza soprascritta.

Si vegga la Prefazione, § XXV, su la difesa d'Ibn-Ghazi in Mehdia.

(1) Sembra da correggere الكليف, ancorchè questa voce manchi ne' dizionarii, al par di quella usata nel testo.

(2) Si legga أولي.

(3) L'ultima di coteste voci mi par da leggere أزلَه. La prima è evidentemente il nome d'un astro o costellazione, che non mi vien fatto di trovare nei dizionarii o cataloghi stampati.

(4) Leggo الاقتبال

Traduzione.

[a] Dee dire: Ghazi. Si vegga la Prefazione, § XXV.

[b] Così rendo la voce *wâli*, amico, fidato; e nel significato religioso, servo di Dio, santo ec.

[c] Literalmente: Il cui odor di muschio.

[d] I medici arabi faceano gran caso della *lemnia* o terra suggellata.

[e] "Il vivificatore della religione." Questo titolo dunque avea preso Iehia-ibn-Ghania.

[f] Si vegga per queste due voci la nota 3 del testo. Il significato di tutto il periodo mi sembra questo: Del rimanente, Dio sa se tutto ciò debba tornar bene o male, poichè gli uomini non possono scrutare la profondità de' suoi consigli.

[g] Literalmente: Affinchè la prontezza si adopri a compierlo (il vostro desiderio) nel più egregio modo di onoranza verso l' Eccellenza vostra e di premura, se a Dio piaccia.

XXV.

Testo. — *Pag. 75-77.*

Foglio di grossolana carta di cotone che sfilaccica nelle piegature; scrittura affricana con le mozioni quasi tutte. Ripiegata al solito, coi buchi pel nastro.

(1) Correggasi مُعَظِّم.

(2) Leggasi بِرِّه.

(3) Correggasi الدين

(4) مُوَلاة?

(5) Leggasi عَلَيَّ بِجَاهِكُم.

(6) Correggasi نُكَلِّمُوا.

(7) Leggasi وتعمّوه.

(8) Il testo ha chiaramente cotesta voce, che manca nei dizionarii stampati e nel ms. della Riccardiana. Potrebbe venire forse in mente di leggerla الزنصالين, *zensalin*, e crederla trascrizione della voce *sensali*. Ma questa voce, come ognun sa, è corruzione dell' arabico سِمْسَار, *simsâr;* nè è da credere che un turcimanno arabo di Bugia l' abbia per avventura sconosciuta e straziata in quella guisa. Il vocabolo greco πόρος darebbe appicco a supporre qualche derivato, venuto in uso nei bassi tempi della lingua, il quale i Veneziani avessero pronunziato *poroncelo,* col significato di fattore, agente marittimo, e simili. Ma forse non occorre cercar sì lungi la etimologia. La voce che abbiamo sotto gli occhi potrebbe essere *baroncello* (truffatore, monello ec.), che in dialetto veneziano si scrive: *baroncélo* o *baronzélo.*

(9) Leggasi وتعلّموا.

(10) Leggasi الّي.

Traduzione.

[a] Il vocabolo *Mohill,* che traduco "riconoscente," ha qui lo stesso significato che nel diploma IV, pag. 14, cioè di ammettere che sia altrui dovuto un grado, un onore ec. Indi torna a sinonimo di معظم, lin. 4 del presente testo, da me tradotto "ammiratore."

[b] Asta pubblica, incanto. Veggasi la nota c al diploma XV di questa Serie.

[c] Veggasi la nota 8 del testo.

XXVI.

Testo. — *Pag. 78-80.*

Carta orientale. Scrittura affricana molto somigliante a quella del diploma XXIV, con tutti i punti diacritici e molte vocali; continuata in margine e nell'altra faccia. Buchi pel nastro su l'ultima piega soltanto.

Si ricordi essere scritto questo dispaccio dal novello vicerè dell'Affrica propria, dopo vinta la guerra sopra i Beni-Ghania, di che abbiam fatta parola nella Prefazione, § XXIV e XXVI. Questo Abd-el-Wahid è il progenitore degli Hafsiti di Tunis.

(1) بامره ? (3) واموالهم ?
(2) Leggasi بموافقة. (4) Leggasi جورتكم.

Traduzione.

(a) Literalmente: Velo, cortina.

XXVII.

Testo. — *Pag. 81-82.*

Foglio di carta orientale ripiegato, coi tagli pel nastro che portava il suggello. Scrittura nestalik. In capo del diploma era incollata la traduzione, o per dir meglio l'originale latino, che porta la data del 4º kal. aprilis, 3ª indiz. 1216 del conto pisano, ossia 29 marzo 1215 dell'anno comune: il quale documento si vegga nella Seconda Serie, nº XXIII. Io non posi questa data nella traduzione in piè di pagina, perchè dapprima dubitai di qualche errore, parendomi strano che il magistrato pisano avesse scritto a Malek-Kamil e datogli i titoli di sultano dell'Islam ec., mentre regnava suo padre Malek-Adel, il quale venne a morte il 7 di Giumadi 2º del 615 (31 agosto 1218). Ma in corso di stampa ho avuto alle mani un diploma arabico dell'Archivio capitolare di Pisa, della stessa mano, con la stessa data e con traduzione latina incollata alla stessa guisa, che è altra spedizione, a quanto pare, non compiuta, della medesima credenziale e indirizzata a Malek-Adel, con le varianti che si notano qui appresso.

	Testo.	Varianti.
Pag. 81 *lin.* 2-4.	الملك الكامل .... من	الملك العادل العالم العامل المجاهد المرابط المويد المظفر المنصور سيف الامام (?) عاصب غايث (?) الانام سيف الدنيا والدين سيد الملوك والسلاطين ناصر الاسلام والمسلمين ابو بكر بن ايّوب خليل امير المومنين اعزّ الله انصاره وضاعف ابراره وابد سعد(ه) من
4.	وحميه	ومعتقديه
5.	المسطار بها	بسطار ببيش

		Testo.	Varianti.
Pag. 81 lin.	6.	اشياخها	الاشياخ
" "	6.	مجلس	*manca.*
" "	7.	ملكه	ايام المولا
" "	7.	مدته	ملكه
" "	7.	ويعلمونه	ويعلمون المولا
" "	7.	محبين	علي محبة
" "	8.	ومعتقدين في دولته	اولا واخرا
" "	8.	ان شاء الله	*manca.*
" 82	1.	اثار محبتهم	اثر محبتهم في المولا
" "	1.	ولاجل ذلك	فيه وقد
" "	1.	مجلس	*manca.*
" "	1–3.	الفارس الاجل .... وهو	الفارس *Un verso bianco e da capo* وهو
" "	3.	كبر	كتب
" "	3–4.	واحسن .... الامتنان	*Bianco, e poi* الامتنان (تقليد) دعامد
" "	5.	والنظر الخ *sino alla fine del diploma.*	وبرّه وكرامته وقضي ساير حوايجه وهو وديعة الله ووديعة المولا فكلما يفعله مع المولا عنا وعن بلدنا كما ان لو فعلناه بانفسنا وكلما يذكره عن سايرنا كما ان لو ذكرناه مشافهة بافواهنا بلا شك ولا ريب فيعلم مولانا ذلك ويصغي ۞ Segue come nell' altro diploma: *Si quid plus* ec.

		Traduzione.	Varianti.
Pag. 81 lin.	2–6.	il re perfetto.... impero;	il re giusto (*Malek-'Adel*), dotto, operoso, combattente la guerra sacra, stanziato alla frontiera, sostenuto (da Dio), trionfante, aiutato (da Dio con la vittoria, spada dell' imâm, aita dell' uman genere, spada del mondo e della fede, signore dei re e dei sultani, ausiliare dell' Islam e dei Musulmani, Abu-Bekr-ibn-Aiiûb, intimo del principe dei Credenti, che Iddio dia gloria ai suoi difensori, addoppi il (numero dei) suoi fedeli e perpetui la sua felicità;
" "	7.	carissimi	fidatissimi
" "	9.	seggio del	*manca.*
" "	10.	al suo impero e custodisca la sua vita	alla sua vita e custodisca il suo impero
" "	11–12.	e sempre siensi fidati nella sua dinastia;	nei tempi andati e nei più recenti
" "	12.	a Dio piacendo.	*manca.*

	Traduzione.	Varianti
Pag. 82 *lin.* 1	Per tal cagione	*manca.*
2.	seggio del	*manca.*
2–4.	l'illustre cavaliere..... della città, per nome	il cavaliere — *verso bianco e poi:* per nome
5–7.	salute.... prenda cura	salute — *verso bianco e poi:* per atto di bontà, prenda cura
7.	lo risguardi — *sino alla fine del diploma.*	e della sua benignità e generosità, e spedisca favorevolmente le faccende delle quali egli (è incaricato; tenendo la persona di) lui come deposito (affidato) a Dio ed al (nostro) padrone (il sultano). Quanto esso (ambasciatore) opererà presso il (nostro) padrone da parte nostra e del nostro paese (si abbia come) oprato da noi medesimi, e quanto riferirà da parte di noi tutti (si abbia) come detto a viva voce con le nostre proprie bocche, senza dubbio nè incertezza (di sorta). Tanto sappia il nostro padrone e (ci) ascolti.

Ciò toglie ormai ogni dubbio su la esattezza della data. Si vollero scrivere in Pisa due credenziali consimili, l'una pel padre e l'altra pel figliuolo; e la cagione sembra o qualche falsa novella di abdicazione o morte di Malek-Adel, o piuttosto il certo annunzio della partenza di lui per Damasco, e del governo d'Egitto affidato al figliuolo: onde i Pisani non sapeano a qual dei due rivolgersi, oppure vollero mandare l'ambasciatore in Egitto e poi in Siria per lo commercio de' due paesi. Che Malek-Adel fosse partito dal Cairo in quel torno si può argomentare da Ibn-el-Athir, autore contemporaneo, il quale sotto l'anno 609 (3 giugno 1212 a 22 maggio 1213), narra che Malek-Adel imprigionava un emir Osama, possessore di molti feudi, e tra gli altri del castello di Kaukab in Siria; e questo facea spianare, e fabbricarne nelle vicinanze un altro sul monte Thabor, e validamente afforzarlo d'uomini e d'armi (tom. XII pag. 196). Da altro luogo del medesimo annalista (stesso vol., pag. 204) comparisce Malek-Adel in Egitto nel 613 (20 aprile 1216 a 9 aprile 1217), e poco stante, nel 614, partito per la Siria quando si cominciavano a ragunare in Acri i guerrieri della quinta Crociata. Frequenti furon sempre le andate di Malek-Adel a Damasco. Verso il 600 (1204) egli era in Palestina (Reinaud, *Extraits d'auteurs arabes*, pag. 383), poi guerreggiava a Tripoli (pag. 386). Nel 607 (1211), sbarcati i Cristiani a Damiata e arrivati al monastero di Geremia sotto il conte افلنك (Gauthier de Montbelliard), Malek-Adel si trova in Siria ec.

Rimarrebbe un'altra difficoltà, secondo le odierne pratiche di corrispondenza internazionale e le nostre idee di diritto pubblico. Perchè scrivere al luogotenente d'Egitto, diremmo noi, mentre il principe era nello stesso reame suo in Siria? e in ogni modo perchè dare titoli tanto simili al figliuolo suddito e al padre principe? La risposta si trova nella Prefazione, ed è convalidata da molti esempi tolti dalla Seconda Serie della presente raccolta, i diplomi cioè di Saladino prima della morte di Norandino, di Malek-Adel prima della morte di Saladino, e di Malek-Kamil prima di quella di Malek-Adel: nei quali cotesti governatori di Egitto parlano ed operano da sovrani assoluti, senza pur citare il nome del principe, non che quello del misero pontefice di Baghdad.

(1) Correggasi أحبابه.

(2) Correggasi وشاكريه.

(3) Correggasi يزلوا.

(4) Correggasi روسائها.

(5) Correggasi خدامه.

(6) Scritta in margine della traduzione arabica.

Traduzione.

Veggasi la nota *a* del diploma XXII.

XXVIII.

Testo. — *Pag. 83-85.*

Piccol foglio di carta orientale, ripiegato senza vestigie del nastro; caratteri affricani: lo scritto continua su i margini e su l'altra faccia.

Si vegga il diploma XXVII della Seconda Serie, pubblicato la prima volta da M. Mas-Latrie, *Bibliothèque de l'Ecole des chartes*, dic. 1848, pag. 140, nel quale il raccomandante e i raccomandatarii sembrano gli stessi e il raccomandato è diverso.

Omar-Sabuni fa l'invocazione per Abu-Mohammed-Abd-Allah. Dopo la morte del califo almohade Mostanser (gennaio 1224), questo Abdallah figlio di Mansur (Abu-Iusuf-Iakub), il quale governava Murcia, si fece gridare califo col soprannome di Adel; ribellandosi da Abd-el-Wahid, suo zio, ch'era stato esaltato a Marocco, e che fu ucciso lo stesso anno. Egli stesso fu strangolato di settembre 1227 (Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz. fr., tom. II, pag. 232-3), dopo essere stato riconosciuto quasi da tutto l'impero e dall'Affrica, ove avea mandato governatore Abu-Mohammed-Abd-Allah figlio dell'emiro Abd-el-Wahid-ibn-Abi-Hafs. (Ibid. pag. 296.) Si vede dal presente diploma che il 3 ottobre s'ignorava in Tunis la morte di Adel.

(1) وصلة, come nella nota 1 del diploma XI.

(2) Leggasi ويلود

Traduzione.

(a) Il Saponaio

XXIX.

Testo. — *Pag. 86-97.*

Grande pergamena rettangolare. Buona e chiara scrittura affricana, della stessa mano del nº XXX scritta da una faccia sola. La prima soscrizione è d'altra mano e d'altro inchiostro, e la formola che la precede, si frettolosa e intralciata da non potersi leggere con certezza. Però ne ho dato il fac-simile al nº I della tavola che si trova in fin di questo volume.

Si vegga sul principe di Tunis Abu-Iehia-Zakaria, il § XXVI della Prefazione. Dell'ambasciatore Giovanni Fagiuoli, ci fornisce alcune notizie l'eruditissimo professor Bonaini, negli *Statuti pisani* tom. III, pag. 153, 154, citando parecchi documenti dati dal 1302 al 1312.

Il presente diploma è ricordato dal Tronci, *Annali pisani*, pag. 296, il quale non ne seppe altro che la nota italiana scritta in dorso.

Dopo la nota italiana qui stampata in piè del testo, una seconda d'altra mano pur antica accenna "Tra il re di Tunisi e 'l comune di Pisa, 1315."

Questo trattato risponde, fuorchè il principio e la fine, al nº XXX, del quale v'ha una traduzione al nº XXX della Seconda Serie.

(1) Il testo corre in continuazione. Mi è parso di far da capo a ciascun articolo; e così nella traduzione, dove ho aggiunto per comodo dei lettori i numeri dei capitoli.

(2) *H.f.t Bâkk.* Senza dubbio va letto جفط باك, *Gift Bekk*, Civitavecchia. Nel diploma V è usata la traduzione di questo nome geografico, e qui la trascrizione.

(3) Va scritto الانصاري. Non noterò altrimenti cotesta correzione d'ortografia nel presente diploma, nè in que' che seguono.

(4) Il diploma XXX, ch'è in gran parte copia del presente, ha qui عقبي, ma parmi preferibile la lezione del XXIX.

(5) Senza dubbio اشهاد.

(6) Mi par da leggere le prime parole: وذكر في اخر شهر جمادي ذلك. Le altre, che compongono un nome proprio non comune, saranno interpretate da chi abbia maggiore pratica di me nella paleografia e biografia degli Arabi d'Affrica: ed a questo fine io ne do il fac-simile al n° 1 della tavola, cominciando da جمدي e continuando fino all'ultima soscrizione, la quale non presenta alcun dubbio. Nella prima forse è da leggere حاجز بن, *Hâjiz-ibn*...; ma la voce seguente, che ben parea الحق, *el-Hakk*, e che però trascrissi nella traduzione, non può ammettersi, mancandovi innanzi *Abd*, con che comporrebbe un nome proprio molto comune. La si dee forse unire alle lettere che seguono, e farebbe il nome etnico.

(7) Veggasi su questo nome patronimico la nota 8 al diploma XII.

TRADUZIONE.

(a) *El-Kâim bi-amr-Illah.*

(b) *El-Mansûr.*

(c) Literalmente: Che Iddio innalzi i minaretti di essa e ne rinnovi le fiaccole.

(d) Il testo ha una sola vocale: *El-Kor.b.* Si vegga il diploma V, pag. 19, nota *c*.

(e) Veggasi la nota 2 del testo.

(f) Cioè le monete d'oro e le monete d'argento.

(g) Veggasi la nota *c* al diploma IX di questa Serie.

(h) Veggasi la nota *c* al diploma XV di questa Serie.

(i) "Il Capo della catena." Alla Goletta era una catena che chiudea la foce del canale.

(j) *Berât* o *Berâh* (come va pronunziato in fin di periodo) significa in origine: "stato di liberazione, immunità." Fu usato poi, ancorchè non si vegga questa forma nei dizionarii, per denotare una poliza o cedola dichiarante pagamento ossia liberazione da un obbligo qualunque. In Ispagna nell'XI secolo significò anche "mandato." Nel Ms. dei quesiti legali del cadi Abu-l-Wahid-Mohammed-ibn-Ahmed-ibn-Rosed, l'avolo di Averroes, Biblioteca imp. di Parigi, supl. Ar. n° 398, si fa menzione, a carte 170 recto, dei *berât*, البرآات, che il principe dava alle milizie "per viveri sopra le castella," cioè mandati agli oficiali pubblici delle terre per consegnare una data quantità di frumento o altri viveri.

(k) Literalmente: E che poi volga contro di loro. Par si debba sottintendere: "la sorte," e sarebbe frase simile al *tourner mal* di un affare, come dicono i Francesi.

(l) Il testo arabico lascerebbe l'equivoco se il console dovesse designare la nave da condursi, ovvero determinare il nolo. Ho seguito la traduzione latina del n° XXX (anche XXX della Seconda Serie) ch'è copia del presente.

(m) *Rotl* o *ratl* è nome arabico di peso che variò di molto e varia secondo i luoghi. Si usa in oggi nella più parte de' paesi musulmani presso il Mediterraneo, in Arabia, Persia, Abissinia, e in Malta, Napoli, Sicilia, Genova, Scio. In generale è minore del kilogrammo. Qui evidentemente significa l'abuso di prendere un rotolo sopra ogni sacco o balla delle merci che andassero a peso.

(n) Il modo di dire صرف على نفسه col significato di "spacciar dassè," va aggiunto nei dizionarii.

(o) Non potendo determinare il significato altrimenti che per induzione, ho usata la voce generica di "operazione doganale," la quale per altro risponde al valore radicale dell'arabico. Forse si deve intendere precisamente: "passaggio della merce in proprietà della dogana." Ed ecco il perchè:

La vocale segnata nel testo indica il nome d'azione del verbo حال alla 3ª forma. Il significato che danno a tal forma di quel verbo i dizionarii stampati, non s'adatta al caso; nè anche l'infinito *conor*, con che il dizionario ms. della Riccardiana spiega la voce تحاول. Dunque convien che la 3ª forma del verbo حال abbia avuto in Tunisi, nel XIV secolo, un significato speciale e forse tecnico in commercio; e questo significato è forza indovinarlo combinando il valore della radice con quello proprio della 3ª forma

dei verbi arabi; ovvero dedurlo da altri luoghi in cui comparisca preciso. Nel primo modo, adattando al significato di "volgere, accadere, avvicendarsi," quello che è proprio della 3a forma, cioè dell'emulazione ovvero dell'azione reciproca del subietto sull'obietto, torniamo a "ricorrenza di affari," e però ad operazioni doganali in generale. Seguendo l'altro dei modi accennati, noi troviamo in questo medesimo diploma per ben due volte, cap. 41 e 44, l'aggettivo محاولات, che appartiene appunto alla 3a forma di حال, e questo aggettivo è connesso al sostantivo "merci" con tali circostanze da non rimanere in forse che si tratti di merci divenute proprietà della dogana, o, literalmente, "voltate in dogana." Sembra dunque che l'analogo nome di azione debba significare il trasferire la proprietà della merce alla dogana, o, in altri termini, pagare la dogana in derrate. E noi ben sappiamo dal diploma XXX, cap. 45 ec., e da tanti altri documenti, che il 10 per 100 di dritto fiscale si potesse ben soddisfare in derrata.

È da avvertire che la traduzione latina del diploma XXX, analogo al presente come si è notato più volte, non ci dà nessuno schiarimento su i vocaboli di cui si tratta, poichè salta a piè pari il capitolo da noi segnato 37, e rende vagamente *forum factum* e *curia regalis* i due luoghi citati degli art. 41 e 44.

(p) Literalmente: Per causa.

(q) Nel testo v'ha: "merci *mohawalât*," quelle appunto di cui ho detto nella nota *o*. Ho indicato l'aggettivo con la perifrasi: "che si vendono per conto del governo."

(r) Literalmente: Il far passare; proprio il *Lascia passare* usato oggidì in alcuni ofici.

(s) Literalmente: In alcun luogo dei luoghi delle benedette *mohawalât*. Veggasi la nota *o*. La voce *benedette* prova abbastanza che la roba apparteneva al sultano.

(t) Literalmente: Il console che era.

(u) Veggasi la nota 6 del testo. Secondo la lezione quivi proposta si compirebbe questo luogo: Giumadi primo. Hâgiz-ibn-el-Hau .... (?)

XXX.

Testo. — *Pag. 98-111.*

Grande pergamena rettangolare, scritta da una faccia sola, della stessa mano del diploma precedente, grande e chiara fuorchè negli ultimi righi. In piè sono tre soscrizioni molto difficili a deciferare, delle quali si vegga il fac-simile al no 2 della tavola.

Si vegga al no XXX della Seconda Serie la traduzione o parafrasi latina, la quale fu pubblicata la prima volta da M. de Mas Latrie nella *Biblicthèque de l'Ecole des chartes*, dicembre 1848, pag. 145 e seg.

Del principe hafsita Abu-Ishak-Ibrahim e del suo ciambellano, o tiranno domestico, Abu-Mohammed-Abd-Allah-ibn-Tefraguin ho fatta menzione nel § XXVI della Prefazione.

(1) Leggasi الأنبرة, e cosi di seguito.

(2) Leggasi مايه.

(3) Come nel diploma precedente hc fattc da capo a ciascun articolo del trattato.

(4) Meglio غش, come nel diploma XXIX, pag. 93.

(5) Meglio si leggerebbe وتَطَوع, come nel diploma XXIX.

(6) Leggasi فسر فيه.

(7) الأعلاق significherebbe "le ricchezze, i tesori," e الأغلاق i "chiavistelli," ovvero figuratamente, le fortificazioni della città. Parmi da preferire quest'ultima lezione. La preposizione علي, che precede, significherebbe "oltre," e il periodo tutto: "Tunis, guardata da Dio, oltre la sicurezza che le danno le sue porte ben chiuse." Questo ho voluto esprimere nella traduzione: Gelosamente ec.

(8) حركتهم?

(9) Leggasi اندروج.

(10) شُهِدَ وتُصَحِّحَ مِثَالُهُ بِمِثْلِهَا

(11) بمثالهم?

(12) وتُصَحِّحَ?

(13) وتَعَرَّفَهُ?

(14) وتَحَقَّقَهُ? Questa e le voci seguenti, che non so deciferar tutte, si veggano nella tavola ove ne ho dato il fac-simile, nº 2. Forse è da leggere وتحقّق هذا من الاصل.... احمد الصفرى, ed è da supporre necessariamente che in fin della prima parola la lettera, la quale rappresenta il pronome affisso, ridondi per vizio calligrafico o grammaticale. Così andrebbe tradotto: "Ha verificata questa (copia) su l'originale.... (figlio di? Ahmed-Es-Sofri." Segue un testimonio: Abu-l-Hasan (?).... e il terzo sottoscritto è Mohammed-ibn-Abi-Ali (?)-ibn-Ibrahim-el-Iakâfi o Iaktâfi.

(15) Ovvero اليقتافي. — Si noti che innanzi il nome *Ibrahim* v'ha due altri vocaboli, forse علي بن, i quali si dimenticò d'accennare coi puntini nel testo stampato.

TRADUZIONE.

(a) *El-Mostanser-billah.*

(b) *El-Mansûr.*

(c) *El-Motewakkel-'ala-Allah.*

(d) Grande, seniore, ec. Qui è titolo insolito preso dal primo ministro che comandava al califo.

(e) Ciambellano.

(f) Pellegrino della Mecca.

(g) Literalmente: per soggiorno e luogo da meriggiare.

(h) Come alla nota *c* del nº XXIX.

(i) Non arabo, straniero.

(j) Indi si vede che il direttore della dogana era fratello del primo ministro.

(k) Come alla nota *f* del nº XXIX.

(l) Ibid., nota *g*.

(m) Ibid., nota *h*.

(n) Ibid., nota *i*.

(o) Ibid., nota *j*.

(p) Ibid., nota *k*.

(q) Ibid., nota *l*.

(r) Ibid., nota *m*.

(s) Ibid., nota *n*.

(t) Ibid., nota *o*.

(u) Ibid., nota *p*.

(v) Ibid., nota *q*.

(x) Ibid., nota *r*.

(y) Ibid., nota *s*.

(z) Literalmente: Secondo il diritto.

(aa) Literalmente: Gli affari sultanici.

(bb) Literalmente: Col dritto del pieno vicariato.

(cc) Il testo ha: "nobile personaggio Mostanserio." Come si è veduto in principio di questo diploma, il califo avea preso il titolo di Mostanser-billah.

(dd) Literalmente: Il moto — se ben mi sono apposto nella lezione accennata nella nota 8 del testo.

(ee) Si riscontrino cotesti nomi cristiani con la traduzione latina nº XXX della Seconda Serie.

(ff) Esattamente risponde alla data della traduzione latina (nº XXX della Seconda Serie, pag. 308) XVIIº *kalendas iunii* dell'anno 1354 pisano.

(gg) Seguo la lezione proposta nella nota 6 del testo per un passo analogo.

(hh) Va qui il passo di cui ho proposta la lezione alla nota 14 del testo.

(ii) Ovvero: El-Iaktafi. Veggasi la nota 15 del testo.

XXXI.

Testo. — *Pag. 112-114.*

Carta orientale giallognola. Bella e larga scrittura affricana, la quale, continuando su i margini, si rimpiccolisce e s' intralcia. Ripiegata al solito, ma senza buchi per la cordella. Alama a grossi caratteri, lo stesso che usarono varii principi d'Affrica, come si ritrae da Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, trad. franc., tom. II, pag. 336; ed *Autobiographie*, nel *Journal asiatique*, 4ª serie, tomo III, pag. 42 (1844).

Il principe, a cui nome è scritto questo diploma, è lo stesso del nº XXX.

(4) Cominciando dalla voce عرف è soscrizione intralciata e in parte sbiadata e logora. Parmi da supplire avanti الله la voce عبد.

Traduzione.

(a) *El-Mostanser-billah.*

(b) *El-Motewakkel-'ala-Allah.*

(c) *Korano*, sura IX, versetto 33.

(d) Literalmente: Mentre le prosperità di questa possanza primeggiante e ben diretta (da Dio) spargono ridondante luce sopra la tristezza dell' uomo oppresso e (mescono) bevanda limpida attinta all' ombra, a colui che s' attiene strettamente all' ubbidienza ec.

(e) Literalmente: Che Iddio rinfreschi l' occhio tuo. Frase comunissima tra gli Arabi.

(f) Veggasi la nota 4 del testo.

XXXII.

Testo. *Pag. 115-118.*

Foglio ordinario di carta, a quanto pare, italiana, segnata di un B nella pasta. Franca scrittura affricana, continuata in margine da una faccia sola. Il foglio è ripiegato coi buchi pel nastro.

Il principe, a cui nome è scritto questo diploma, è quell' Abu-l-Abbas-Ahmed, di cui abbiam fatto cenno nella Prefazione, § XXVI. Alla data del diploma non si era per anco insignorito di Tunis

(1) Così leggo, ancorchè i caratteri sieno assai mal formati.

(2) جنابهم ?

(3) وصلة, come alla nota 1 del diploma XI.

(4) Così il testo. Forse بلبلاط.

(5) عـولـتم ?

(6) Parmi da leggere بممـاشاة, nome d'azione della 3ª forma di مشي.

(7) A grossi caratteri di alama

TRADUZIONE.

(a) *El-Motewakkel-'ala-Allah.*

(b) Si vegga la nota 1 del testo.

(c) *El-Motewakkel-'ala-Rabbi-el-'Alamin.*

(d) I nomi e qualità son messi nella forma d'aggettivi derivativi: Ahmedio, padronesco, motewakkelio.

(e) Bindaccio? Si fa menzione di un pisano di questo nome nel caso intervenuto a Lucca al doge Giovanni dell' Agnello il 5 settembre 1368 (1369 secondo il conto pisano). Veggasi Ranieri Sardo, *Cronaca pisana*, cap. CXLIII, nell'*Archivio storico italiano*, tom. VI, parte II, pag. 162.

XXXIII.

TESTO. — *Pag. 119-122.*

Carta ordinaria, segnata nella pasta ☩. Cattiva scrittura affricana, fornita di tutti i segni vocali.

È trascrizione in caratteri arabi di una supposta traduzione del diploma XXXII in lingua italiana, qual si potea parlare nella costiera d'Affrica. Veggasi la Prefazione. Le due colonne in piè del testo contengono, l'una, la trascrizione literale dei caratteri arabici nei nostri, e l'altra, la ristorazione di cotesto strano scritto secondo la nostra ortografia.

Si leggono in dorso a grandi caratteri italiani del secolo XIV: *Di Barberia. Tunisi, Buggea, Bona, Morroccho, Suza, Fessa.*

TRADUZIONE.

(a) Il traduttore prese per nome proprio la voce *Abd-Allah*, che qui ha il significato di "servo di Dio," e saltò il nome del principe di Tunis ch'era Ahmed, al par che la voce *ibn*, "figlio" (si aggiunga di Abu-Abd-Allah-Mohammed).

(b) Potrebbe anco leggersi *rial*, poichè l'*elif* finale è prolungata un po' a sinistra come una *lam*. Ma credo migliore la lezione che si è stampata.

(c) Le parole seguenti si leggono in postilla marginale, senza richiamo al luogo dove andassero inserite.

(d) Non so trovare voce italiana che si adatti bene o male a questo suono. E però vo a cercarne una nel vocabolario spagnuolo, che non pare ignoto al nostro turcimanno.

(e) Veggasi la nota *e* al diploma precedente.

(f) *Stallo*, con l'antica significazione di "stanza, dimora."

(g) Far copia, concedere, accordare largamente?

(h) Veggasi la nota *f*.

(i) La voce *mezèdima*, mercoledì, ossia mezza settimana, è viva ancora nel Senese. Debbo questa notizia al prof. Carlo Milanesi, il quale, correggendo per sua cortesia la stampa, trovò cosiffatta lezione più acconcia che quella di *medesima* ch'io avea scritta.

(j) Cioè il *Ramadhan*, mese di digiuno appo i Musulmani.

XXXIV.

Testo. — *Pag. 123-136.*

Bella pergamena rettangolare. Scrittura affricana minuta e un po' confusa, da una faccia sola.

Come si legge in principio del diploma, questa è copia non legale. Il diploma autentico si è ritrovato in Archivio nel tomo XXIV degli *Atti pubblici*, al nº XXX rosso, quand'era quasi finita la stampa dei testi arabici. Esso è scritto, anche su pergamena, a caratteri affricani e convalidato di due soscrizioni: le correzioni fatte su l'originale raschiando e racconciando alcune parole o aggiugnendone in postilla interlineare, sono notate, con altro inchiostro e scrittura molto difficile, in piè dello stesso diploma autentico, prima delle soscrizioni. Do in fin di queste note le varianti del diploma originale a riscontro della copia stampata; trascurando bensì quelle di mera ortografia, come زمري in vece di زمـــاري, جري in vece di جـرا, e simili. Aggiungo le varianti che tornano nella traduzione da quelle del testo, ad alcune delle quali io m'era ben apposto; mentre alcune altre vengono a correggere le false lezioni a che io m'era appigliato nella oscurità d'una scrittura molto confusa e dell'insolito stile di formole cancelleresche.

Il presente diploma è analogo ai due seguenti. La traduzione latina contemporanea fu pubblicata dal Tronci, pag. 479 e seg., della quale diamo al nº XXXV della Seconda Serie la versione italiana literale, anche contemporanea.

Il califo di Tunis, a cui nome fu spedito il presente diploma, è Abu-Faris-Abd-el-Azîz, nominato nella Prefazione, § XXVI.

Sappiamo da Ibn-Khaldûn che la famiglia dei Beni-Abi-Hilal, della tribù berbera di Hintata, tenne alto luogo appo i principi hafsiti di Tunis, per due secoli forse, innanzi la data del presente diploma. Abu-Hilal-'Iiad-ibn-Said, dal quale prese nome la famiglia, era sceikh degli Almohadi e governatore di Bugia verso il 1261. Uno de' costui discendenti, per nome Mohammed, nella seconda metà del XIV secolo andava con l'esercito hafsita, che ripigliò l'isola di Gerbe sopra un ribelle; e un suo fratello, per nome Abu-Ishak, era pure tra i grandi della corte. Infine Abu-Abd-Allah-Mohammed-ibn-Abi-Hilal, soprannominato *Khalesat-ed-dawla* (Eletta dell'impero), era nel 1381 consigliere e primo ministro del principe hafsita Abu-l-Abbas, il quale nel 1393, in punto di morte, gli affidava una importante missione. Questo Abu-Abd-Allah-Mohammed è appunto il primo ministro nominato nel presente diploma, sotto il califo Abu-Faris-Abd-el-Azîz. Veggasi il contemporaneo Ibn-Khaldûn, *Histoire des Berbères*, traduz. franc., tom. II, pag. 353, 377, 378, 379, 380, e tom. III, pag. 86, 89, 105, 124, 140, 365.

(1) Par che la desinenza femminile di questo vocabolo sia stata aggiunta dopo, e che il pronome col quale concorda, sia stato scritto dapprima وهو e indi corretto come nel testo stampato.

(2) Nel testo المونّر.

(3) Si potrebbe forse leggere الايام come nel nº XXXV, ma può stare benissimo anche الانام come nel diploma autentico; e ciò porterebbe a tradurre: "Loro accordi vita accompagnata di felicità e favore; mantenga al genere umano la benedizione del loro (governo) e custodisca lor califato ec."

(4) Mancano, per salto del copista, le qualità e lodi del padre, che si leggono nel diploma autentico al par che nei diplomi XXXV e XXXVI.

(5) Leggasi عِلِّيِّين.

(6) Correggasi الكانسبوا, come nel diploma autentico. Su questo Andrea di Michele del Campo veggasi Bonaini, *Famiglie pisane*, pag. 913.

(7) Correggasi وسعد, come nel diploma autentico e nei due seguenti.

(8) Correggasi فرغب, come nel diploma autentico e ne' due seguenti.

(9) Questo tratto, cominciando da على يد, mi pare squarcio di formola inserito qui per errore. Pur si legge nel diploma autentico e nei due seguenti.

(10) Questa medesima lezione s'incontra nel diploma autentico e porterebbe a tradurre: "Non valga questo patto pei paesi musulmani ch'egli sarà per conquistare." Or la esclusione dei nuovi conquisti sarebbe sì contraria agli usi, alla ragione ed

alle versioni che abbiamo del presente diploma e del XXXVI, analogo ad esso, da doversi supporre piuttosto un *lapsus calami* o una bizzarra ellissi. Nel primo caso sarebbe da leggere وفيما o veramente ولا سيّما فيما. E nel secondo sarebbe da tradurre: "Non valga questo patto pei paesi musulmani che non obbediscono per ora al califo, i quali un giorno) egli sarà per conquistare." Conquistati, avrebbero fatto parte dello Stato di Tunis e sarebbero entrati issofatto nel dritto stabilito dal trattato.

Del rimanente, è tolto ogni dubbio dalla traduzione italiana che si troverà al nº XXXV della Seconda Serie, e dalla traduzione latina pubblicata dal Tronci al luogo citato, dove si legge: « et in omnibus terris et locis subditis dicto regi quos nunc habet vel sŭo tempore acquiret. » Così anche in altri trattati con altri principi musulmani: ed in uno di Tunisi con Genova del 1250, del quale rimane la sola versione latina, si ha: « per totum suum districtum quem habet ne ahmº acquiret. » M. de Sacy credea doversi leggere: *nec amodo*, e interpretare *et amodo*, tenendo la negazione come erroneo modo di dire. Veggansi *Notices et extr. des Ms.*, tom. XI, pag. 22.

(11) Si presentan qui le due lezioni أمنًا ed أمناءَ, la prima delle quali ho seguita nella traduzione; ma veduta la traduzione italiana, nº XXXV della Seconda Serie, è da preferire l'altra lezione che porta a tradurre: "portinai fidati."

(12) Correggasi عدلا, come nel diploma autentico e ne' due seguenti.

(13) Forse a questo passo va adattata la seconda delle due correzioni che il copista propone in fin del diploma, come avvertiremo nella nota 27. In fatti nel diploma autentico e ne' due seguenti si legge يوم in vece di مدّة.

(14) Leggo secondo i due diplomi seguenti questo luogo, ch'è molto confuso nel testo.

(15) Nella copia si replica per errore من سلع.

(16) Meglio بحساب خمسة, come ne' due diplomi seguenti.

(17) Questa voce, ch'è la nostra stessa *magazzino*, non è mai usata nei diplomi affricani per indicare la dogana o alcun oficio appartenente a quella; anzi nel diploma XXXVIII, pag. 174, denota certamente i mobili e il tesoro della corte. Ma questo significato non conviene al presente luogo, dove non si tratta dei privilegi o abusi dell'economia palatina, bensì della vigilanza di polizia. Ancorchè si legga allo stesso luogo nel diploma autentico e nel XXXVI, parmi preferibile la lezione الحرز del nº XXXV. La radice حرز al par che حرس, la quale sembra mera variante di pronunzia, ha valore di "custodia," onde il derivato تحرّز, che non si trova ne' dizionarii, potrebbe significare l'oficio di sicurezza pubblica, la polizia; o, se si leggesse مُحرِّز, l'uficiale a ciò deputato. Pur negli scritti affricani che mi son caduti sotto gli occhi, non ho visto questo titolo d'oficio. La traduzione italiana, dipl. XXXV della Seconda Serie, ha: « sia tractato et riputato dal detto re; » e il latino corrispondente: « tractetur et habeatur a dicto rege. »

(18) Si corregga كان, come nel diploma autentico e ne' due seguenti.

(19) Si corregga المذكورون, come nel diploma autentico.

(20) Si legga أجر, come nel diploma autentico e ne' due seguenti.

(21) Meglio leggere فاصدًا لحضرة, come nel diploma autentico.

(22, 23) Leggasi المغارم والكرا, come nel diploma autentico, il quale ormai toglie ogni dubbio e mi porta a correggere la traduzione come vedrassi nella nota *ee*.

(24) Correggasi سلعة, come nel diploma autentico.

(25) Leggasi وانّهم, come nel diploma autentico.

(26) Il copista per errore ha replicata questa voce.

(27) Questo paragrafo, che evidentemente non appartiene al testo, è scritto d'altra mano assai frettolosamente. Io l'avea letto nel seguente modo

فمصلح مقلاته فعلي الديوان خاصة رايي علي
وامر وامر انهم مطمنين واخره من يوم

مدّة الخ, ed a ciò risponde la traduzione che ne detti in fin del diploma. Avendo or alle mani la copia autentica del testo, seguirò le varianti di quella, che si trovano qui appresso.

Traduzione.

[a] Si vegga la nota 1 del testo. Leggendo, al maschile, "convalidato," il difetto di forma legale si sarebbe riferito al trattato stesso, non alla copia.

[b] Literalmente: Gradito (a Dio) per governare l'Islam.

[c] *El-Motewakkel-'ala-Allah.* Era il titolo ordinario di questo principe.

[d] La voce الراحة, *tranquillità*, si legge molto incerta nel testo del presente diploma, ma si vede ben chiara nel diploma autentico.

Debbo avvertire che se in luogo di المُوثِّر التَّعب, si leggesse, come ben si potrebbe, المُوثِّر التَّعب, riguardando il secondo di questi vocaboli come sostantivo ed appositivo, la traduzione andrebbe corretta: "umile, egregiamente affaticante a difendere ec."

[e] L'aggettivo نيّرات è qui adoperato da sostantivo. Non così nel diploma autentico e ne' due diplomi seguenti, dove è mutato il vocabolo che precede. Stando alla quale lezione, la versione va corretta: "innalzi loro dignità sopra i gradi luminosi (del firmamento), lor accordi ec."

[f] Sono saltati alcuni righi, per vero oziosissimi, come avvertii nella nota 4 del testo.

[g] Gli autori musulmani che han preso a far la topografia dell'altro mondo, discordano sul significato del vocabolo qui adoperato nel testo: se sia la colonna destra del trono di Dio, o gli angioli, o il grande albero del paradiso, o il girone che accoglie le anime de' beati, ec., o infine il settimo cielo. Senza pregiudicare la gran lite, preferisco questa ultima espressione, come a noi più ovvia.

[h] Literalmente: Una epistola da parte del detto capitano, nella quale (si dichiarava) la missione datagli per ciò ch'egli recasse da parte di esso (capitano).

[i] Si è spiegata questa voce nella nota preliminare del diploma II.

[j] Nel testo si aggiunge: "Per mezzo del suddetto suo ambasciatore." Tolgo queste parole, delle quali ho fatta già menzione alla nota 9 del testo.

[k] Uso questo vocabolo come quello che esprime con maggiore intensità l'idea dell'assicurare, aggiungendo alla mera promessa una specie di malleveria. E con questo valore appunto mi par adoperato nel testo l'aggettivo della 4ª forma del verbo طأمن immediatamente dopo quel della 1ª forma di أمن. D'altronde il primo di cotesti verbi evidentemente deriva dal secondo, e forse non è che una variante di dialetto nella 5ª forma di أمن. La traduzione latina ha: *salvi et securi.*

[l] Ho tradotto così, correggendo il testo, sì come ho proposto alla nota 10. Altrimenti sarebbe affatto il contrario: Non valga questo patto ec.

[m] Literalmente: Tribù (*kabila*).

[n] Si corregga: "portinai fidati," come ho avvertito nella nota 11 del testo.

[o] La voce *saldare,* che molti adoperano trattando di conti, avrebbe reso literalmente il testo, dove troviamo il verbo خلص, il quale credo sia da leggere alla 2ª o alla 4ª forma. Non è da mettere in dubbio il significato di "pagare" che ha qui cotesto verbo, al par che il nome derivato خلاص, ancorchè i dizionarii arabi non diano l'uno nè l'altro.

[p] "Del giorno," secondo la correzione in fin del diploma, della quale ho fatto cenno nella nota 13 del testo. Si confronti la traduzione italiana, cap. 7 del nº XXXV, Seconda Serie. Dalla quale parrebbe si dovesse intendere: trasferimento dal venditore al compratore fatto in dogana; il che era compimento della vendita.

[q] Veggasi la nota *c* al diploma XV.

[r] Veggasi la nota *j* al diploma XXIX.

[s] La traduzione latina ha *expedire,* che lascia l'equivoco del testo, cioè se il verbo خلص abbia

qui il significato di "pagare," come nel capitolo 5° ed altrove, ovvero di "contentare, assentire alla domanda." Ed io ho voluto lasciar l'equivoco con la voce *soddisfarnelo*.

[t] L''*Arbân* del testo sembra trascrizione di *ἀῤῥαβών* ed *arrhabo*, se pur questi vocaboli non derivano dalle lingue semitiche.

[u] Al singolare *kâid* e '*amil*. Il primo significa "capitano di milizia;" poi divenne titolo di corte in Sicilia (*gaitus*), e di magistrato municipale in Spagna (alcaide). Il secondo vuol dire propriamente "agente, fattore." Gli Arabi lo usarono come titolo dei governatori di province minori o di minore autorità che il *wâli*, vicerè, diremmo noi, ovvero luogotenente.

[v] Tornava dunque al mezzo per cento. Si confrontino i n[i] XXXV e XXXVI della Seconda Serie, cap. 13 di entrambi, pag. 322 e 328.

[x] Si vegga la nota *a* del n° XII di questa Serie.

[y] Secondo la lezione che ho proposta alla nota 17 del testo.

[z] Il testo ha: Al paro dei Pisani, quanto all' aman propriamente.

[aa] La voce *tegrîm*, adoperata nel testo, non si trova nei dizionarii col significato di pagamento o prestazione. Supponendola nome d'azione del verbo جرم alla 2a forma e ricordando la levata della *giumella*, di cui nel diploma I, nota *j*, e il riscontro di جريمة ad *amende* (veggasi la tariffa doganale del Cairo, dell'anno 7 della repubblica francese, presso Sacy, *Chrestomatie arabe*, tom. III, pag. 384, 385), mi parve si trattasse di qualche avania, e però tradussi "presa," lasciando pur in dubbio il significato.

I diplomi arabi d'Egitto, che occorreranno in questa raccolta e che non si erano per anco ritrovati quando si stampò il foglio del presente testo, mi hanno messo in un'altra via, la quale io credo più sicura. Nella traduzione italiana d'uno dei detti diplomi, dato il 22 settembre 1422, Seconda Serie, n° XXXIX, pag. 339, le *germe* sono noverate tra i varii capi di spesa onde gli Egiziani aggravavano i mercatanti cristiani. È la voce arabica جَرْم, che vuol dire "barca" o "barcaccia da trasporto," usata nel Iemen ed anche nel Nilo, come dice Makrizi, *Descrizione dell' Egitto*, edizione di Bulàk, tom. I, pag. 224: e d'altronde la trascrizione latina, italiana e francese di questo vocabolo, col significato di *barca*, si ritrova nel Viaggio del Frescobaldi, pag. 75, 84, nel Trattato del Pegolotti pubblicato dal Pagnini, *Della Decima*, tom. III, pag. 59, e in tanti altri scritti del medio evo. Posto ciò mi sembra che *tegrîm* qui significhi "trasporto con le germe ossia barche," *barcheggio*, diremmo noi, se potessimo coniar parole con la stessa disinvoltura con che lo fanno gli Arabi. Si vegga la traduzione italiana, n° XXXV della Seconda Serie, cap. 22, con la nota.

[bb] *Tefrîg*, nome d'azione al par che il precedente, significa "fare scaricare." Si vegga la traduzione italiana, al n° XXXV della Seconda Serie, pag. 323, cap. 22.

[cc] Literalmente: Mercedi; e ciò secondo la lezione proposta nella nota 20 del testo.

[dd] Literalmente: Generazione.

[ee] Secondo le lezioni proposte nelle note 22 e 23 si corregga: "E che i Musulmani (capitando) nei territorii pisani, siano trattati, quanto alle gravezze ed ai noli, secondo ec." Credo che il significato della voce *noli* non si debba limitare a quelli delle navi, ma estendere a que' delle barchette, animali da soma o facchini. Coteste mercedi, come abbiam visto poc' anzi, si facean pagare troppo care ai forastieri, anzi erano occasione a spogliarli, come d'altronde avviene oggidì ne' paesi barbari ed anche negli inciviliti.

[ff] *Pellegrino*. Nei primi tempi dell' islamismo, nei quali si osservava più strettamente l'obbligo di fare almeno una volta in vita il pellegrinaggio della Mecca, non s'incontra questa appellazione onorifica di chi l'avesse compiuto. È comparsa nei secoli seguenti e massime dal XIV in qua.

[gg] Ossia straniero, non arabico.

[hh] Questo passo, il quale io credea mutilato, si legge veramente in miglior forma nel diploma autentico. Si veggano le varianti qui appresso.

[ii, jj] Si vegga la nota 27 del testo e le varianti del diploma autentico qui appresso.

		Testo del XXXIV.	Testo del Diploma autentico.
Pag. 123	*lin.* 5-6.	هاذا .... مشهودة	*Mancano, come è naturale.*
124	1.	المساجد	المساجح

		Testo del XXXIV	Testo del Diploma autentico.
Pag. 124	*lin.* 1.	امره	اثره (?)
»	3.	النوبة النميرات	الرتب النّميرات (Veggasi la traduzione, nota e.)
»	4.	الهمام [4] المقدس	الهمام المرتضي لابالة الاسلام ظل الله في ارضه القايم بنفله وفرضه المتوكل علي الله المويد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر التعب في الذب عن المسلمين والعبادة علي الراحة امير المومنين فخر الملوك والسلاطين المجاهد في سبيل رب العالمين المقدس (Si vegga la nota 4 del testo.
»	10.	اندريا.... الكاتبوا	اندريا.... الكانبوا
125	3.	وبعد	ومعه
»	7.	فيرغب	فرغب
126	2.	الواطنين	القاطنين
»	7.	احد	احدا
127	6.	عد	عدا
»	9.	عليهما	عليها
»	9.	مدة	بالديوان (in postilla interlineare fino alla voce يوم
»	10.	يد	ايدي
128	4.	في الديوان	بالديوان
129	7.	ويعملون	يعملون
130	12.	وتجارهم	وتجاراتهم
131	5.	ما [18]	فان
132	3.	يجروا المذكورين [19]	يجرا المذكورون
»	4.	احد	اجر
»	7.	طلب	(Aggiunto nell' interlineo.
»	10.	قاصد الحضرة [20]	قاصدا للحضرة
133.	4.	شروطه	شرطه
»	8.	يقدروا	يقدر
»	10.	جفن sic	جفنا
134	1.	احد sic	احدا
»	4.	يجر	يجرا

Pag.	lin.	Testo del XXXIV.	Testo del Diploma autentico.
Pag. 134 *lin.*	5.	المقادم	المغارم
»	11.	المعترف (?)	المقرب (? المُقَرِّب)
135.	4.	ابن ابي .... فعقد	بن بي .... فعقد
»	5.	المذكور في	المذكور وعلي النصراني المذكور بما ينسب اليهما فيه وهما بالحالة الجايزة وبترجمة من ترجم بينهما في ذلك باللسان العربي وامضا لهم هذا الصلح المبارك ان شاء الله تعا من وقف علي خط كريم ايده الله تعا ونصره وهو مصمم(1) لاذنهم للشيخ المرفع ابي عبد الله المذكور في
»	6.	لربيع الاول المبارك ثمانماية	لشهر ربيع الاول المبارك من عام ثمانمايـة
	7.	الجمعية	العجمي
»	8.	سلع (24)	سلعة
»	10.	لهم (25)	انهم
»	11.	فمصلح الخ *sino alla fine del diploma.*	وبمصلح مثاله فعلي الديوان خلصه(2) واخر علي واخر امنين مطمئنين واخر يجروا في وتلحّق مثاله من يوم مصروف السلعة بالديوان واخر مثاله طلب وبمصلح الدايع واخر مثـاله ستة صحيح والمصرفـه(3) الاصح الاصلة(4) عبد الله محمد المذكور اكرمه الله تعا الاكرم والتعريف بالنصراني المذكور شهد محمد بن.... وابو....(5).

Si legge in dorso la seguente nota, in cui mancano i capiversi per essere tagliato il margine:

....de la pascie da lo re di Tunisi Mulei Bufers
..mune di Pisa per le mani d'Andrea del Campo in...
..dore chon Michele Charini, rimasoci per chonsule, e ditta
..fatta per ser Machometto figlio dell' aggio scriva....
...nana.

(1) مُقْتَضٍ? Veggasi questa frase a pag. 150, lin. 4.

(2) Il luogo al quale si dee riferire questa correzione è a pag. 127, lin. 11. Nell'originale si vede raschiata la pergamena e scrittovi sopra الديوان خلاصه. La medesima lezione comparisce nei luoghi analoghi dei diplomi XXXV e XXXVI, pag. 142, lin. 4, e 156, lin. 5, e però mi sembra preferibile a questa riportata tra le correzioni in fin del diploma autentico, dove per cattiva formazione delle lettere medie si potrebbe leggere خاصّة, come appunto fece il copista (pag. 156, lin. 1).

(3) Si potrebbe leggere والمُنْصَرِفة ovvero والمتصرّفة, che avrebbe evidentemente il significato di "testo originale." L'una e l'altra voce manca nei dizionarii.

(4) Fu scritto prima الاصل e poi corretto al femminile. Di certo manca بأَبِي.

(5) Si veggano coteste due soscrizioni nella tavola al nº 5. Io non ho potuto leggere se non che il principio dell'una e dell'altra.

		Traduzione secondo la copia.	Traduzione secondo il diploma autentico.
Pag. 123 *lin.*	6–8.	Questa copia e cavata ec.	(*Cancellinsi tutti e tre i righi.*)
124	5.	i vessilli	i gradi
	7	magnanimo,[f] santo,	magnanimo, (reggente) con piacere di Dio l'impero dell' Islam, ombra di Dio su la Terra, promotore delle virtù religiose ed esecutore dei divini precetti, fidante in Dio, rinforzato da Dio con la vittoria, vittorioso per divina bontà, puro, umile, affaticante a difendere i Musulmani e il culto, sì che (godano piena) tranquillità, il principe dei Credenti, onor dei re e dei sultani, combattente per la causa del Signore dei Mondi, il santo
127	14.	dal tempo	dal giorno
134	7–8.	andando (di proposito) o (capitando) per caso[ee] nei paesi dei Pisani, sieno trattati secondo	(capitando) nei territorii pisani siano trattati, quanto al (pagamento delle) gravezze e dei noli, secondo
135	9.	sanzionando questo accordo	e il suddetto Cristiano, nelle qualità attribuite all' uno ed all' altro nel presente trattato, avendo entrambi abilità (di contrarre a questo effetto), e comunicando in lingua arabica per mezzo d' interprete; e di essere stato sanzionato a favor di essi (Pisani) il presente benedetto accordo, piacendo al Sommo Iddio, in vista di un nobile scritto di man (del califo) — cui Dio aiuti e renda vittorioso — il quale portava il permesso dato da esso (califo) all' esaltato sceikh Abu-Abd-Allah-Mohammed suddetto per sanzionare questo accordo.
	18.	*La correzione ec. — sino alla fine del diploma.*	È stata corretta (nella presente copia) la lezione: obbligo della dogana di soddisfarli (*pag.* 127, *lin.* 14, 15); e l'altra lezione: sopra.... ; e l'altra: sicuri e guarentiti (*pag.* 131, *lin.* 13); e l'altra: saranno trattati.... quanto (*pag.* 132, *lin.* 4, 5). V'ha la postilla seguente: dal giorno del trasferimento di esse merci in dogana (*pag.* 127, *lin.* 14); e l'altra postilla: lo sperimento (*pag.* 132, *lin.* 10). È stato corretto: il venditore (*pag.* 128, *lin.* 3). (Finalmente) l'altra lezione: sei (*pag.* 127, *lin.* 13) è esatta. Il testo esatto ed originale (è rimasto presso Abu)-Abd-Allah-Mohammed suddetto, cui onori il Sommo Dio onorevolissimo (tra tutti gli esseri), e la spedizione (corretta si consegna) al suddetto Cristiano. Lo attestano: Mohammed-ibn..... e Abu.....

XXXV.

TESTO. — *Pag. 137-150.*

Bella pergamena rettangolare, scritta da una faccia sola, di mano affricana. Nei luoghi ove ho messi dei puntini sono lasciati spazii per iscrivervi i nomi propri. Si legge in piè, a caratteri del XV secolo, la erronea data del 1332 e le seguenti parole: ***Instrumenta pacis cum rege Tunisi in lingua moresca.***

Ognun s'avvede esser questa la bozza d' un atto non compiuto, pel quale Giacomo conte d'Appiano, signore di Piombino, intendea sottentrare alla caduta repubblica pisana nei patti fermati pel commercio con l' Affrica dall' avolo Giacomo d' Appiano. Il giovinetto Giacomo succeduto al padre, Gherardo, era stato accettato in tutela dalla repubblica di Firenze per provvisione de' 30 maggio 1405 (stile comune). Arch. di Stato, Registri delle Provisioni, classe II, dist. II, nº 95, a carte 35.)

(1) Correggasi على, come nella pag. 138, lin. 5 e altrove.

(2) Ovvero: *Boi...o.* Non so appormi al casato di questo agente del conte d'Appiano.

(3) Questo nome geografico è scritto sopra un altro che forse dicea: Populonia; ma non si raccapezza bene nè l' errore nè la correzione. Par debba leggersi: Porto Barattoli (oggi Porto Baratti). Gli altri nomi rispondono esattamente, fuorchè *Badia al Fango.*

(4) Leggasi واسكرلين, che manifestamente è sbagliato nell' originale.

(5) Correggasi وحضر. Lo scambio della ظ colla ض accade sovente nei Mss. arabi.

(6) Come nella nota 9 del diploma XXXIV.

(7) Come nella nota 10 del detto dipl. XXXIV.

(8) La vocale e l' ***hamza*** sono nel testo. Si vegga la nota 11 del detto dipl. XXXIV.

(9) Id., nota 17.

(10) Id., nota 21.

(11) ويكتب? Come nel dipl. XXXIV, pag. 133, lin. 3.

(12) Come nella nota 22 del diploma XXXIV.

(13) Si corregga من, come nel dipl. XXXIV. varianti dell' originale, in fin delle note, p. 426, lin. 7.

TRADUZIONE.

(a) Come nella nota *b* del diploma XXXIV.

(b) *Motewakkel-'ala-Allah.*

(c) Come nella nota *d* del diploma XXXIV.

(d) Literalmente: Sopra i gradi luminosi (del firmamento); come alla nota *e* del diploma XXXIV.

(e) Si vegga la nota 2 del testo.

(f) Si vegga la nota 3 del testo.

(g) Come nella nota *h* del diploma XXXIV.

(h) Idem, nota *i*.

(i) Id., nota 9.

(j) Id., nota *k*.

(k) Id., nota 10.

(l) Id., nota *m*.

(m) Id., nota *n*.

(n) Id., nota *o*.

(o) Veggasi la nota *c* al diploma XV.

(p) Veggasi la nota *j* del diploma XXIX.

(q) Come nella nota *s* del diploma XXXIV.

(r) Id., nota *t*.

(s) Id., nota *u*.

[t] Come nella nota *v* del diploma XXXIV.

[u] Id., nota *x*.

[v] Id., nota *y*.

[x] Id., nota *z*.

[y] Id., nota *aa*.

[z] Id., nota *bb*.

[aa] Id., nota *ee*.

[bb] Manca il nome del primo ministro.

[cc] Altro spazio voto, ove era da scrivere il nome del padre.

[dd] Manca il nome come sopra.

[ee] Correggasi: "in vista," secondo la lezione citata nella nota 13 del testo.

[ff] Cioè, non arabico.

[gg] Manca il mese dell'egira, al par che le sottoscrizioni e il nome del primo ministro, come si è avvertito in principio.

XXXVI.

TESTO. — *Pag. 151-164.*

Bella pergamena rettangolare, scritta longitudinalmente, di buona mano affricana, da una faccia sola. Il califo di Tunis, col quale si stipulò questo trattato, è lo stesso che fermava i due precedenti. Le vicende che portarono alla rinnovazione dello accordo sono state accennate nella Prefazione.

La traduzione latina del tempo si legge nella Seconda Serie, nº XXXVI.

[1] Il testo ha المؤتمر.

[2] Confrontisi la nota 3 del diploma XXXIV.

[3] Aggiungasi له. Si confrontino i due diplomi precedenti.

[4] Veggasi la nota 9 del diploma XXXIV.

[5] Correggasi qui e appresso الفرنتيين, e così la voce seguente المبشانيين.

[6] Come alla nota 10 del diploma XXXIV.

[7] Id., nota 11. Le vocali che ho segnate sono nel testo.

[8] È da aggiugnere بيبيعونه, come ne' due diplomi precedenti.

[9] Correggasi تتضمّن.

[10] Correggasi وقبض, come nei due diplomi precedenti.

[11] Va forse aggiunto عليه, come ne' due diplomi precedenti. Senza ciò sarebbe stato permesso senza limiti, che parmi poco probabile.

[12] Così il testo: si vegga la nota 17 al diploma XXXIV.

[13] Si aggiunga مركب, come nei due diplomi precedenti.

[14] Ancorchè nel diploma XXXIV si legga al futuro ويكتب, può stare qui il perfetto, nel suo proprio valore di tempo e anche in quello di futuro, in che sovente l'usano gli Arabi. Nondimeno ho tradotto al passato.

[15, 16] Veggansi le note 22 e 23 del diploma XXXIV.

[17] عُرِّفَ?

[18] Cominciando da عرف è altra scrittura divisa in due compartimenti. Veggasi il fac-simile al nº 4 della tavola.

TRADUZIONE.

[a] Literalmente: Dopo il rigo del suo esordio. — Probabilmente v'era un primo: "Nel nome di Dio ec." o altra formola; poichè qui veggiamo che il copista ne ha messa una sua propria.

[b] Come alla nota *b* del diploma XXXIV.

(c) Come alla nota *c* del diploma XXXIV.

(d) Id., nota *d*.

(e) Id., nota *e*.

(f) Il testo ha *'ascira*, ch'è nome tecnico d'una delle suddivisioni della tribù.

(g) *'Alama*. Veggasi la nota preliminare del diploma II.

(h) Come alla nota *j* del diploma XXXIV.

(i) Id., nota *k*. •

(j) Id., nota *l*.

(k) Nel testo: *kabîla*, ch'è una delle maggiori suddivisioni della tribù.

(l) Come alla nota *n* del diploma XXXIV.

(m) Id., nota *o*.

(n) Il copista avendo trascritto per isbaglio questo passo dalla formola dei due diplomi precedenti, invece di cancellarlo, messe l'avverbio "piuttosto," e indi la giusta lezione. Per maggior chiarezza io ho tradotto: "correggasi." E così in altri due luoghi del diploma

(o) Veggasi la nota *c* al diploma XV.

(p) Veggasi la nota *j* al diploma XXIX.

(q, r) Come nella nota *n* qui innanzi.

(s) Come nella nota *s* del diploma XXXIV.

(t) Id., nota *t*.

(u) Id., nota *u*.

(v) Id., nota *v*.

(x) Veggasi la nota 11 del testo. Ammettendo l'aggiunta che ho quivi proposta, la traduzione andrebbe corretta, come nei due diplomi precedenti: "il paese, ne' luoghi ove abbiano goduta cosiffatta licenza."

(y) Come nella nota *x* del diploma XXXIV.

(z) Id., nota *y*.

(aa) Id., nota *z*.

(bb) Id., nota *aa*, e però si corregga: "trasporto in barche."

(cc) Id., nota *bb*.

(dd) Traduco come nel passo analogo dei due diplomi precedenti, pag. 133 e 148; dovendosi evidentemente leggere al passivo il verbo امن adoperato nel testo dei tre diplomi, e qui scritto con ortografia poco esatta. Nella traduzione latina, n° XXXVI della Seconda Serie, cap. 26, pag. 330, è soppressa questa condizione.

(ee) Come nella nota *ee* del diploma XXXIV, e però si corregga: "E che i Musulmani (capitando nei territori pisani, siano trattati, quanto alle gravezze ed ai noli, secondo ec."

(ff) La traduzione latina, Seconda Serie, n° XXXVI, è data il 7 Xuel (Scewal) 827, che risponderebbe al 2 settembre 1424. Evidentemente v'ha sbaglio in cotesta data della traduzione, perchè il trattato fu riportato in Firenze il 22 dicembre 1423, come si scorge dalla nota italiana in piè del testo: la quale non è da supporre erronea, leggendosi nel registro della Signoria, 1410 a 1422, H 28, a carte 128 recto, un rescritto indirizzato il 23 dicembre 1423 a Neri Fioravanti *ambasciatore a Tunis*. È chiaro quindi: 1° che la ratificazione fu sospesa per due anni; e 2° che il traduttore, o chi copiò la sua versione nel dicembre 1423, pose l'anno corrente dell'egira 827, entrato appunto il 5 dicembre, e lasciò come trovolli il giorno e il mese della data musulmana dell' 824, senza badare che ci volean altri nove mesi per arrivare allo Scewal dell' 827.

(gg) Traduco *Riconoscansi*, secondo la lezione proposta nella nota 17 del testo.

XXXVII.

Testo. — *Pag. 165-168.*

Rotolo di carta orientale, lungo metri 2,30 e largo 0,185, composto di varii fogli incollati l'uno all'altro. Fino al *bismillah* corre il testo in piccola scrittura neskhi: poi l'è scritto nestalikh grande, con larghissimi spazi tra l'un verso e l'altro. Senza vocali.

Su la missione, veggasi Ammirato, *Istorie fiorentine*, tom. II, pag. 996, 999, e la nostra Prefazione.

In dorso è scritta la seguente nota di mano di Stefano Evodio Assemani arcivescovo di Adana; il quale prese per nome proprio del sultano la voce *Kasim*, compagno (del principe dei Credenti); lesse *Ben Sabai* in luogo di *Barsebai;* e suppose che il sultano fosse il califo medesimo. Ecco la nota: « Lettera senza data e mancante in fine, di Chassim Abu el Nasr Ben Sabai imperatore di Fedeli, soldano d'Egitto, diretta al commandante e seniori della communità di Fiorenza; nella quale dandoli ragguaglio dell'arrivo in Gran Cairo di Carlo Friderici, filosofo, e Felice Brancacci, loro inviati, soggiugne di averli ricevuti con somma benignità e di voler condiscendere alle loro domande con pubblicare un commandamento illustre per l'osservanza de'capitoli da loro presentati intorno alla pace, sicuro accesso e libero commercio de'Fiorentini ne'Stati mosulmani di Sua Altezza, particolarmente in Damasco e in Alessandria. S. E. A. A. A. »

(1) Leggasi بـرسباي.

(2) Leggasi فدريجي.

(3) Leggasi بـرنكاشي.

(4) Leggasi وتطمن.

(5) Leggasi بجزيل.

(6) Così il testo. Se non fosse stato così chiaro, avrei letto اللطيفة.

(7) Il diploma è mutilo qui, mancando il seguito e la data. Ma si suppliscono con la traduzione di Ramondo Cardous, Seconda Serie, nº XXXVIII.

Traduzione.

(a) *El-Malek El-Ascraf.*

(b) Literalmente: Esempio chiarissimo, argomento irrecusabile ec.

(c) Il Mediterraneo e il Mare Rosso.

(d) Gerusalemme e la Mecca. *Kibla* è il punto della terra dove dee guardare il Musulmano facendo sue preghiere. Come ognun sa, Maometto avea pria designata a questa dignità di stella polare della fede, Gerusalemme; poi prescelse la Mecca. Qui forse si allude a' due santuarii ai quali andavano i pellegrini, musulmani all'uno, cristiani all'altro, i quali erano appunto le due *kible* di Maometto.

(e) La Mecca e Medina.

(f) *Mescwera,* che significa "consiglio" nel significato di corpo politico. La frase precedente *Ashab er rai* avrebbe il significato proprio di "veggenti, savii, uomini di consiglio;" ma parmi che qui accenni al consiglio del comune, e *mescwera* alla Signoria.

(g) La voce arabica *Filsúf*, trascrizione di φιλοσόφος, denota particolarmente i seguaci delle antiche scuole filosofiche di Grecia. Carlo Federighi, dottore in decretali (diploma XXXVII della Seconda Serie, pag. 331, e XLI, pag. 144), amò meglio spacciarsi dottore nella scienza di Platone e d'Aristotile.

(h) Literalmente: Con le nostre auguste scienze. — La maestà del sultano d'Egitto richiedea che tutte le sue qualità fossero al plurale e al superlativo, anche quel po' di cervello che ci volea per capire un'ambasceria.

(i) *Kâfil.* Questo era il titolo del Luogotenente generale di Siria.

(j) Il testo ha *Sciam*, che si dice della Siria, e più particolarmente della capitale, Damasco.

(k) *Nâib.* Titolo del Luogotenente generale in Alessandria.

(l) La voce *thaghr*, dentatura, significa anche "piazza forte di confine," e però, città marittima fortificata.

(m) La voce che traduco *primordii*, literalmente "ascendente," è il nome tecnico che danno gli astronomi arabi ad ogni corpo celeste al punto che si levi su l'orizzonte. Ognun sa che gli astrologi traean l'oroscopo dal pianeta o costellazione che spuntasse all'istante di una nascita, d'una partenza o d'altro simil fatto. Pertanto questo passo potrebbe significare: "E tra i beni che Iddio sparse sopra di esso governo) nell'oroscopo della prosperità, ed impiantò ec." L'oroscopo avea dodici compartimenti o *case*, come le chiamano gli Arabi: la vita, la vittoria, la felicità ec.

XXXVIII.

TESTO. — *Pag. 169-180.*

Buona pergamena; scrittura affricana rozza e stentata, da parer di mano cristiana; spessi errori di ortografia; alcune voci illeggibili, dove per l'umidità, dove per le pieghe della pergamena che han logora la superficie. Scritta da una faccia soltanto.

Del califo di Tunis Abu-Omar-Othman si è fatta parola nella Prefazione, § XXVI.

(1) Leggasi غُرَّة.

(2) Correggasi المؤيّد.

(3) Idem.

(4) Leggasi وسكّنه.

(5) نسيكة, o meglio فسيكة. Seguendo questa ultima lezione, che mi par migliore dell'altra, la traduzione andrebbe corretta: "spaziosi giardini" in luogo di "svariati."

(6) Correggasi رحمة ارحم.

(7) المعظَّم عندهم? Qui parecchie lettere sono corrose. Il nome seguente è corretto sopra una cancellatura, e va letto senza dubbio بلدناش, *Baldinaccio*, come nella credenziale della Signoria di Firenze, data il 23 novembre 1444, che si ritrova nella Seconda Serie di questi documenti, nº XLIII.

(8) Correggasi فامروا, e così si aggiunga in appresso l'*elif* finale, che manca quasi sempre, nella terza persona plurale dei verbi.

(9) الأنحر?

(10) Correggasi الأرضي.

(11) الأضمن?

(12) Si aggiunga ابن.

(13) Così chiaramente il testo: nè m'è avvenuto di trovare la origine di cosiffatto nome etnico. Forse va letto الهنتاتي: e chi ha pratica della scrittura affricana comprende bene come il copista abbia potuto trascrivere *Iatmali* quel nome ch'egli non conosceva. La lezione تينملي non solamente si allontanerebbe troppo dalla scrittura che veggiamo nel Ms., ma tornerebbe inopportuna, poichè Abu-Hilal era degli Hintati e non dei Tinmelel. Mancandoci con la fine del XIV secolo la *Storia dei Berberi* d'Ibn-Khaldûn, al quale mal supplisce il breve compendio d'Ibn-Abi-Dinar-Kairewani, non possiamo ritrovare negli scrittori arabi il vero nome etnico del ministro che stipulava il trattato; nè s'egli fosse della famiglia di quell'Ibn-Abi-Hilâl, primo ministro di Tunis nel 1397, del quale si è detto nella nota preliminare al diploma XXXIV di questa Serie.

(14) Come nei diplomi precedenti, faremo da capo a ciascun articolo del trattato, quantunque il testo li ponga senza intervalli.

(15) Si corregga النصاري, e così di seguito.

(16) Correggasi مدّة.

(17) Correggasi شمسيا.

(18) Correggasi واربعين.

(19) Questa voce è replicata nel testo per errore del copista.

(20) Correggasi جفنا.

(21) Correggasi مراسيهم .

(22) لربّه ?

(23) Leggasi خلاءهم o meglio خلاصهم .

(24) Correggasi واستئصاله .

(25) Correggasi الخضرة , e così di seguito.

(26) Leggasi سعة .

(27) Correggasi عادة .

(28) Leggasi امنًا .

(29) Correggasi وقعت .

(30) Correggasi والمواقيت .

(31) وبردوه ?

(32) Leggasi يبتنوا .

(33) Il dizionario ms. della Riccardiana ha: قوشة, *furnu*.

(34) Leggasi بحقّ .

(35) خبب ?

(36) Leggasi وخلاصه .

(37) Parmi si debba aggiugnere في , ovvero correggere وعهدة .

(38) Correggasi ضامنا مليا .

(39) عولتهم ? Manca nei dizionarii con questo significato.

(40) المتكل ?

(41) Correggasi اصلاح .

(42) بذمية ?

(43) Leggasi واموالهم .

(44) الملاء ? Senza alcun dubbio vuol dir "valore," e con tal significato manca ne' dizionarii.

(45) Correggasi اكثري .

(46) Parmi da supplire, come sopra, ولا يكون

(47) مترددهم ?

(48) لاحد اجفان ?

(49) تعرضوهم ?

(50) Il testo continua così, ma v'ha di certo varie parole saltate, forse un rigo intero.

(51) ذعامل ?

(52) يتعين ?

(53) Sarebbe stato meglio scrivere حينئذ , e il vocabolo seguente امينين .

(54) Correggasi من , sopprimendo la congiunzione.

(55) Questo nome d'azione, evidentemente lo stesso che occorre nella linea seguente, è scritto nei due diversi modi che si veggono nel testo. Parmi da leggere جوز o meglio جواز .

(56) لمبيعها ?

(57) Come nella nota 55.

(58) وقعة ?

(59) Leggasi التي للمولهم .

(60) Correggasi ضامنون .

(61) والاعهاد ?

(62) اشهاد ?

(63) وترجمة ?

(64) المعتدلة ?

(65) عليهم , sopprimendo la congiunzione.

(66) المقوي ?

Traduzione.

(a) *Nasir-ed-dìn.*

(b) *El-Motewakkel-'ala-Allah.*

(c) Secondo i dottori musulmani, si dicono *martiri* non solamente gli uccisi combattendo la guerra sacra, ma anche gli invendicati, gli annegati, i morti di pestilenza o in incendio, le donne che trapassino incinte ec. Le scarse notizie che abbiamo (o almeno che son pubblicate o fornite da Mss. che io conosca su la storia di Tunisi dopo l'epoca di Ibn-Khaldûn, non ci fan sapere di che morte fosse morto Abu-

Abd-Allah-Mohammed. Il Kairewani nota soltanto, pag. 261, la data della morte, che risponde al 16 settembre 1435.

(d) *El-Mansúr.*

(e) Literalmente: Il polo della lode e il gran ministro dell' intelletto.

(f) *El-Motewakkel-'ala-Allah.*

(g) Nel testo: *Ibn-Natun-er-Râi.* Il casato e il nome del padre di Baldinaccio si leggono nel documento che abbiam citato nella nota 7 del testo.

(h) Il verbo e i pronomi che traduco al singolare, sono al plurale nel testo, riferendosi al principe. Già l' uso della corte richiedea questa strana dimostrazione di rispetto.

(i) Traduco per questo vocabolo la frase: Ordinò allo sceikh ec. di esercitare l' oficio della stipulazione del trattato.

(j) Si vegga la nota 13 del testo. Par che vada corretto: Hintati.

(k) Straniero, non appartenente alla lingua arabica.

(l) Literalmente: Spiantarli.

(m) Su l' uso di sottintendere la voce *dinar* dopo l' appellazione di *kibâr*, grandi, o diremmo noi *grossi*, veggasi Sacy, *Chrestomathie arabe*, tom. III, pag. 354.

(n) I *giurati*, come noi diremmo.

(o) Tal significato della voce *mahdhar* manca nei dizionarii.

(p) Literalmente: Per timor di pagare.

(q) *Akaba* significa "via erta, salita," e però "via ripida, china." È nome topografico in varii luoghi ove predominò la lingua arabica, per esempio le tre *Akabe* che s' incontrano viaggiando da Alessandria a Barca, delle quali le due prime dette "la piccola e la grande," rispondono al *Catabathmus* (Καταβαθμός *parvus* e *Catabathmus magnus* degli antichi. Veggasi Reinaud, traduz. franc. della *Geografia* d' Abulfeda, tom. II, pag. 34 e 168; *Merasid-el-Ittila'*, ediz. del prof. Juynboll, tom. II, pag. 265, 266 e nota.

(r) Ovvero: Si metteranno le stuoie.

(s) Literalmente: Fortificato.

(t) Veggasi la nota 33 del testo.

(u) Literalmente: La liberazione; — oggi direbbesi: "la quietanza."

(v) Literalmente: Al suo scrivano.

(x) Secondo la lezione proposta nella nota 40 del testo. Sarebbe literalmente: L' uomo cui affidino lor faccende.

(y) Veggasi la nota 44 del testo.

(z) Secondo la lezione proposta nella nota 46.

(aa) Veggasi la nota 50.

(bb) Literalmente: Ma il sensale non potrà obbligare a questo (cioè a richiedere l' opera sua).

(cc) Se il verbo مكن si leggesse alla 2a o alla 4a forma, dovrebbe tradursi: E (il governatore metterà questa (eredità) in poter del console.

(dd) La voce ثَوْب, al plurale ثياب, ha nei dizionarii il significato di "abito;" e, nell'uso moderno, quello più particolare che si legge nel *Dictionnaire des noms des vêtements* ec. pel prof. Reinhart Dozy, pag. 105 e seg., cioè, in Egitto, "veste da donna di seta o lino con maniche larghissime," e presso i Berberi Tuareg, "camicione di cotone azzurro o azzurro e bianco." Il significato poi evidente nel nostro diploma, cioè di tela di lino o altro in pezza, e come mi è parso di tradurre, con voce moderna e generica, "tessuto," si ritrova anche in antichi scrittori arabi. Azraki, per esempio, nella Storia della Mecca, testo pubblicato dal prof. Wüstenfeld, *Die Chroniken der Stadt Mekka*, tom. I, pag. 85, ci parla dei ثياب del drappo listato del Iemen detto *'Asb*, di che un *tobba'* ricopriva la *kaaba* molto tempo innanzi Maometto; ed Ibn-Haukal, nel frammento del suo viaggio ch' io ho inserito nella *Biblioteca arabo-sicula*, pag. 10, narra come la principale industria della città di Napoli fossero le pezze di tela (ثياب) di lino, di maravigliosa fattura, lunghe cento braccia e larghe da cinque a dieci, le quali si vendeano da 150 *roba'i*, ossia quartigli di dinar, ciascuna.

(ee) Traduco "probi," secondo la lezione proposta nella nota 64. Par che si alluda ai mercatanti ed altri notabili cristiani chiamati a riconoscere l' autenticità delle credenziali ed atti di procura degli ambasciatori, come si è visto nei diplomi XXX, XXXIV e seguenti.

[ff] Par che nel trattato originale, di cui questa è copia, dovessero seguire in questo luogo le soscrizioni dei testimonii musulmani.

[gg] Ho tradotto "che confermi," secondo la lezione proposta nella nota 66. D'altronde mi par che vi sia errore, e che questa voce debba porsi al feminino, poichè non era l'atto in sè stesso, ma bensì la copia quella che dovea confermare "appo i Cristiani" il fatto dell'accordo.

XXXIX.

Testo. — *Pag. 181-183.*

Rotolo di carta orientale simile a quella del diploma XXXVII, lungo metri 2,30 e largo 0,065. Fino al *bismillah* è scritto a piccoli e chiari caratteri neskhi; poi in nestalik più grande, con larghi spazii tra un rigo e l'altro.

[1] Aggiungasi مِن .

[2] Leggerei volentieri مَشْرَفَة, che non si trova ne' dizionarii, ma che per valore radicale e uso degli altri derivati ci porta al significato di "cima, pinacolo, colmo ec." A questo poi conducono il precedente verbo حَدَّدَ e la voce موضح che segue, la quale, ancorchè manchi nei dizionarii, ha valore senza dubbio di "chiarezza, splendore, gloria."

[3] نَظَرَةُ الرَّبِّ ovvero الرَّبِّ .

[4] Nel testo i punti diacritici son messi in modo da non potersi distinguere se la *n* preceda la *b*, o al contrario. Come il vocabolo بناة col significato di "fondamento, base," non si adatterebbe al discorso, così mi è parso di leggere نَبَاه, che suppongo plurale di نُبْهَة .

[5] Leggo اَلْمُيَّن, come nel diploma XLIII, e lo suppongo plurale di مَيْمنة .

[6] Leggasi حَسَبُ المرسومِ . Questa espressione, che risponde all'odierna di "copia conforme," si trova in diplomi della cancelleria egiziana di cui abbiamo il tenore da altre fonti. Così in quello del 712, di cui dà uno squarcio Abulfeda, *Annales Moslemici*, tom. V, pag. 260 e seg. Il dotto editore nella nota 148, pag. 420, ricorda come Giovanni Cantacuzeno, *Historiar.*, tom. IV, 14, pag. 758 (ediz. Parigi, 1645, in-fol.), traducendo un diploma del sultano d'Egitto Nasir-Mohammed, avea resa la stessa formola con le parole Ἐγράφη κατὰ τὸν ὁρισμὸν τὸν ὑψηλόν.

[7] Probabilmente va letto رَكَن, "è saldo," e il verbo va riferito, sia all'aiuto di Dio, sia al provvedimento dato nel diploma. Ma non occorrendo cotesta formola negli altri diplomi della cancelleria egiziana, pubblicati qui o altrove, ho creduto meglio trascrivere le lettere radicali senza vocali nè traduzione.

Traduzione.

Si aggiunga, in fin del diploma, il riscontro della data (18 novembre 1489).

[a] *El-Malek El-Ascraf.*

[b] Literalmente: Il patrono, il signore, della beneficenza.

[c] La Mecca e Medina.

[d] Veggasi la nota *d* del diploma XXXVII.

[e] *Sunna*, cioè le pratiche tradizionali, le consuetudini prese ad imitazione del Profeta, non quelle espressamente comandate nel Korano, cioè i precetti divini.

(f) Literalmente: Le teste de' Gemini.

(g) Si vegga la nota 2 del testo.

(h) Literalmente: Stando ritto (per ossequio) dinanzi i nostri venerati seggi.

(i) Secondo la lezione proposta nella nota 3 del testo.

(j) Idem, nota 4.

(k) Literalmente: Stupefatto la mente per le bellissime cose.

(l) La distinzione tra le due voci ch' ho tradotte *merci* e *mercanzie* forse è tanto sottile e incerta in arabico quanto in italiano. Tuttavia la seconda ha significato più generale. Per esempio, l'oro, l'argento ec., si direbbero meglio *mercanzie* che *merci*. Qual ch' ella siasi, osserverò sempre la stessa distinzione nel seguito di questi diplomi, rendendo متجرة, *mercanzia*.

(m) Si vegga la nota 7 del testo.

(n) Significa: Arbitro, giudice, filosofo e *medico*.

XL.

TESTO. — *Pag. 184-209.*

Rotolo di carta orientale, lungo metri 19,66 e largo 0,165. Il nome di Kaitbai è scritto sotto i primi due righi a letteroni di 0,20 d'altezza e d'un colore bruno. Distanza tra i righi: 0,065.

La data, scritta in furia, come l'è quasi sempre ne' diplomi egiziani, mostra tuttavia certo il numero delle centinaia ch' è nove e che non potrebbe mai leggersi otto. Di più v' ha un altro vocabolo innanzi le centinaia. Or Kaitbai morì il 12 dsu-l-ka'da 901. Dunque è forza leggere anche 901: e confermasi questa lezione con la data un poco più chiara del diploma XLI, ch' è lettera di accompagnamento data agli ambasciatori, quando ritornarono a Firenze col presente trattato.

(1) Leggasi ضَاعَفَ. Su questa formola della cancelleria de' sultani d' Egitto veggasi Makrizi, *Sultans Mamlouks*, trad. di M. Quatremère, tom. I, part. I, pag. 219, e tom. II, part. I, pag. 13.

(2) Leggo نَسَمَة piuttosto che نِعَمَة e metto الجَنَاب al genitivo piuttosto che all' accusativo; nel che mi conferma l' autorità di M. Quatremère, op. cit., tom. II, part. I, pag. 13.

(3) Leggasi قايتباي.

(4) الغِيَاثِيّ ? riferito a غياث المسلمين. Confrontisi Abdellatif, ediz. di M. de Sacy, pag. 436. Era quello il titolo del vizir Iazuri.

(5) الزَعِيمِيّ. Veggasi su questo titolo, Quatremère, op. cit., tom. II, part. I, pag. 153.

(6) السَيفِيّ ?

(7) الامان o meglio الايمان ?

(8) المَلَاذ ?

(9) Si corregga qui e appresso الفرنتيين.

(10) تجديد ?

(11) Idem.

(12) Mi par si debba aggiugnere لَا o supporre saltato qualche rigo.

(13) ميعادة ?

(14) Questo accusativo avverbiale occorre sovente nel diploma ed è ora scritto chiaramente, com'e' parmi, عجلا or تعجلا, ora indistinto tra l'uno e l'altro, e talvolta sembra جلا. Parendomi che i nomi d'azione عَجَل e تَعَجُّل rendano entrambi l'idea che si vuole esprimere, non ho voluto eliminar come errore nè l'uno nè l'altro, e lascio questo a chi incontri più chiare lezioni negli scritti della stessa epoca e luogo.

(15) Correggasi كُتّب.

(16) Leggasi بمقتضي.

(17) Leggasi ثبوت.

(18) Aggiungasi ما.

(19) ويكرم?

(20) Questo vocabolo, male scritto e ritoccato, par non sia stato compreso dal copista. Leggerei تتقلّعت, sopprimendo la congiunzione; senza che il periodo rimarrebbe sospeso o si dovrebbe supporre l'omissione di altre parole. Questo vocabolo significa: "ciampicare nella mota." Veggasi il diploma XLII della Seconda Serie, cap. XVI, pag. 351.

(21) Così nel testo con un *medda*. Va letto, credo io, أَدَال, ovvero أَدَّال, che non si trova nei dizionarii.

(22) Leggasi الظاهر.

(23) Senza dubbio è da leggere والاشرف. Scia'ban, nipote e non fratello di Nasir-Mohammed, prese appunto il titolo di *Ascraf*. Veggasi la nota *nn* della traduzione.

(24) Va letto così di certo. Veggasi la nota *m* della traduzione.

(25) È aggiunto qui in postilla interlineare امره. E lo stesso in qualche altro de' molti luoghi ove ricorre la voce بتّقدم.

(26) المعلمين?

(27) مقلّبين?

(28) Come alla nota 21.

(29) I punti diacritici variano in questo verbo e nel nome d'azione corrispondente, adoperati sovente nei capitoli che seguono. I dizionarii non sono meno incostanti del nostro copista, scrivendolo anche con un ص.

(30) Aggiungasi عليهم.

(31) Aggiungasi أن.

(32) Leggasi بتاتي, ch'è evidentemente il plurale di بَتِّيَة, *botte*.

(33) معارضتهم?

(34) بهار, senza l'articolo?

(35) Parmi si debba leggere فَهِيَ, col significato che accenno nella versione. La lezione del testo porterebbe a tradurre: "delle quali pagavan essi la decima, mentre ne avrebbero dovuta la quinta." Ma ciò non tornerebbe punto allo scopo di questo capitolo, il quale è d'impedire che alcun novello ispettore delle entrate particolari del sultano riscuotesse una seconda decima, non riconoscendo il pagamento fatto la prima volta al predecessore. Mi sembra poco verosimile, massime in Egitto, il supposto che qui si trattasse di merci, le quali all'entrata dovessero per tariffa il 20 per 100, e per favore se ne levasse il 10 soltanto. Si confronti il patto analogo nel diploma XLV della Seconda Serie, cap. aggiunto nº 2, pag. 369, il quale esclude cosiffatto supposto, e l'altro, che pur non sarebbe inverosimile, ossia che si trattasse della decima più un quinto di decima, cioè del 12 per 100.

(36) Credo sia da aggiugnere إلّا.

(37) Aggiungasi بضاعة.

(38) Sia che debba starsi a questa lezione, ovvero seguirsi l'altra che occorre in fin del verso, questo vocabolo manca ne' dizionarii col significato che ha qui di certo, cioè *recipiente di mercanzia;* come appunto sono pel vino le botti, per le quali si legge un provvedimento analogo nel cap. 21 del presente diploma. Di più, mi par verosimile che si tratti di merce da potersi gustare, il che dava pretesto all'avania dello ispettore. Or tra le domande presentate al soldano d'Egitto dall'ambasciatore fiorentino Luigi della Stufa, diploma XLVII della Seconda Serie, pag. 375, si fa menzione al capitolo 5 dei melazzi in caratelli che i Fiorentini importassero in Alessandria; e dei melazzi in caratelli similmente faceano traffico i Veneziani, recandoli di Sicilia in Egitto, come si vede da Giovanni da Uzzano, *Pratica* ec., presso Pagnini, *Della Decima*, tom. IV, pag. 195 e seg., e De Pasi, *Tariffa*, fog. 60 verso, il quale avverte: « Et il cadi del Dachiri si ti tolle per ogni cargo caratello uno per sua usanza. » Questo è appunto l'abuso che si volle raffrenare col presente capitolo del diploma di Kaitbai. Perciò credo sia da tradurre *caratello;* il quale vocabolo deriva forse dallo arabico كُرَة, *korat*, globo o sfera, la cui radice, come la più parte delle *imperfette*, è analoga al verbo *sordo* كرّ e al raddoppiato كركر.

(39) تُمَدُّوا?

(40) Leggasi بالدبن.

(41) Leggasi وادعي.

(42) بشوش.

(43) Credo sia da leggere يبلصه. A qualunque forma si supponga il verbo, il significato è quello che do nella traduzione, e che pur non si trova ne' dizionarii. Nella proclamazione del comandante dell' esercito francese, data di Alessandria d' Egitto, 13 messidor, anno 6, pubblicata da Sacy, *Chr. ar.*, tom. III, pag. 139 del testo e 307 della traduzione, il sostantivo بلص è reso *avanie*.

(44) Leggasi خاصكي.

(45) Leggasi الأذي.

(46) Leggasi حسب المرسوم الأص, e meglio parrebbemi الأصي.

TRADUZIONE.

(a) Il titolo di alto *genâb* (lato, costa, estensione ec.) si dava, come al sultano, così ai principali funzionarii della corte di Egitto, e tra gli altri al *Nâib*, ossia Luogotenente, d' Alessandria.

(b) Questo appellativo, al par che alcun altro che occorre nei diplomi egiziani, si può prendere nel significato proprio che do nella traduzione, ovvero in quello di uomo che fosse stato schiavo o dipendente in altro modo da chi portasse il titolo di *dsakhir-ed-din*, *dsakhir-el-Molk*, o simili (tesoro della Fede, dell' impero ec.). Finalmente potrebbe anche riferirsi alla Tesoreria, nella quale fosse stato un tempo impiegato Kaitbai, sì come pare il caso di Taghri Berdi, di cui nel diploma XLIII di questa Serie, nota 3. Il vocabolo *dsakhîra*, col doppio significato della nostra voce *Tesoro*, occorre nei *Prolegomeni* d' Ibn-Khaldûn, testo di Parigi, parte II, pag. 13, 91, 92; e la trascrizione italiana *dachiera* si ritrova nel De Pasi, *Tariffa*, fog. 60 verso, al par che nella presente raccolta, nº XLVII della Seconda Serie, pag. 375 e 379, col significato di "oficio del tesoro regio." Il *dachieri* del De Pasi sembra un mercatante del soldano e però agente del Tesoro. Si vegga anche questa voce nel bellissimo articolo di M. Reinaud sopra la Storia del Marin, nel *Journal asiatique* di luglio 1829, pag. 22 e seg. L'ottimo mio maestro, non avendo sotto gli occhi il vocabolo in arabico, lo suppose trascritto da ذاكر, literalmente: "ricordatore," e però: "chi tiene i conti, ragioniere." Kaitbai, schiavo comperato come tanti altri che salirono al trono o tennero la somma delle cose in Egitto dal XIII al XVI secolo, era liberto del sultano Giakmak, il quale non portò, per quanto sappiamo, titolo di questo tenore.

(c) Literalmente: Saldo, di forti spalle.

(d) Secondo la lezione proposta nella nota 6 del testo.

(e) Secondo la lezione proposta nella nota 7.

(f) Ho aggiunto in parentesi a quale Eccellenza si alluda in questo luogo; il che si vede chiaramente dai capitoli 33 e 34.

(g) Literalmente: Lode universale.

(h) Literalmente: Adunanza degli sceikhi (anziani, senatori ec.)

(i) Literalmente: Parte — e qui propriamente "piccolo Stato," come gli Arabi chiamarono i regni nei quali si divise l' impero d' Alessandro, que' dei Parti, que' che nacquero in Spagna dalle rovine del califato di Cordova ec. Non si potea designar meglio li Stati italiani del medio evo.

(j) Literalmente: Grazie, limosine — come troppo servilmente si legge in alcuna delle traduzioni italiane contemporanee.

(k) In generale: Beni mobili.

(l) Così ho tradotto, secondo il significato della voce *bahria* nell' arabo volgare; seguendo anco un passo analogo del diploma XLV della Seconda Serie, pag. 363, cap. I; ma credo potrebbe pur significare cose appartenenti alla nave, attrezzi navali.

(m) Literalmente: Di rinfrescare. — La frase intera che occorre al cap. 15 e che si trova anche nel testo di Kotb-ed-din Nahrawali (pubblicato da Wüstenfeld, *Die Chroniken der Stadt Mekka*, tom. III, pag. 230 e 247) è: "il cui soggiorno piaccia a Dio di rinfrescare con la pioggia della sua misericordia e grazia."

[n] Seguo la lezione proposta nella nota 10 del testo.

[o] Il testo ha: Specie (al plurale) di *behâr*. Credo che la nostra voce *spezie*, col significato di droghe o aromi, sia la traduzione di quella voce arabica, posta assolutamente. Quanto alla voce *behâr*, che qui la determina, questa s'incontra nei dizionarii e negli scritti con varii significati: "Merce in genere, dritto di dogana, pepe, caffè, balla di mercanzie." Veggasi Sacy, *Chr. ar.*, tom. III, pag. 379, 383, 385, e Quatremère, *Sultans Mamlouks* di Makrizi, tom. II, part. I, pag. 81. Nel presente diploma è adoperata sempre col significato di "spezierie."

[p] Secondo la correzione proposta alla nota 12 del testo.

[q] Veggasi su la voce che così traduco, Sacy, *Chr. ar.*, tom. I, pag. 87, dove si parla de' mantelli rossi de' soldati egiziani fatti di *giukh* veneziano.

[r] *Nâib.*

[s] *Hâgib.*

[t] *Mobascer* significa propriamente: "trattante (negozio ec.)," e però, "intraprenditore, procuratore, commissario." Sotto i sultani d'Egitto fu nome di oficiale dell'azienda pubblica. Si vegga Quatremère, *Sultans Mamlouks*, di Makrizi, tom. II, part. II, pag. 233, 243. Questi oficiali eran talvolta cristiani (op. cit., tom. I, part. II, pag. 231), come avvenne sempre in Egitto che il governo fosse obbligato ad affidare l'azienda a' Copti ed anche a Giudei.

[u] Qui manca, per omissione al certo del copista, la solita formola della ratificazione da parte del sultano: "E l'alta Eccellenza ec."

[v] La voce *komâsc*, che qui vale *roba* in generale, è adoperata nel cap. 11, pag. 193, col significato di "roba o fagotto d'un viaggiatore." Meninski la spiega: "derrata, roba di seta o tela, panno, drappo, mercanzia." In Egitto e Siria, al XIV secolo, è usata per "ricco drappo di seta in pezza," come si vede da Abulfeda, *Ann.*, tom. V, pag. 274, 332. Alla fine del XVIII secolo è resa *mousselines et etoffes* nella citata tariffa doganale del Cairo, presso Sacy, *Chr. ar.*, tom. III, pag. 383, 385, e *autres marchandises*, nelle pag. 384, 386.

[x] Si è visto nella Prefazione, § XVI, che le leggi musulmane ammetteano, secondo i paesi e le merci, la decima o la quinta del valore all'importazione. E in Egitto, in alcuni tempi e per certe merci, si pagò in vero la quinta; ma più ordinariamente la decima. Qui la voce *quinta* mi pare adoperata per indicare il dazio legale del 20 per 100, non già la decima più la quinta di quest'ultima, cioè il 12 per 100, nè l'abuso di cui si tratta nella nota 35 del testo.

[y] Di certo si tratta degli assessori che aveano i nostri consoli. L'espressione del testo mostra che non fossero meri collaboratori, ma componessero un magistrato.

[z] Literalmente: Spezzato, deciso. — Adopro la stessa voce che si legge nel diploma XLV della Seconda Serie, pag. 365, cap. X.

[aa] *Behâr* senz'altro. Veggasi la nota *o* di questo diploma.

[bb] Literalmente: Ai preposti degli affari.

[cc] L'avverbio ثمّ, *poi*, ha evidentemente questo significato qui e in altri luoghi del presente diploma.

[dd] Si vegga la nota *e* al diploma II di questa Serie.

[ee] Il testo ha *thoghur*, plurale di *thaghr*, piazza di frontiera. Veggasi la nota *l* del diploma XXXVII di questa Serie.

[ff] *Komasc.* Veggasi la nota *v*.

[gg] Literalmente: Preso. — Il diploma XLII, Seconda Serie, ha nel capitolo analogo: "tolto," pag. 350, capitolo XII.

[hh] Literalmente: Attraversavano.

[ii] Literalmente: Confini — come alla nota *ee*.

[jj] Veggasi la nota 20 del testo.

[kk] Con voce latina, che una volta era usata, si direbbe: *poto*.

[ll] Il testo ha: "Secondo ciò ch'è con loro." S'intende del numero delle persone e delle provigioni che rimanessero ai viandanti; e però torna in ambo i casi all'effettivo bisogno.

[mm] Ovvero Dhaher Bibars.

Credo opportuno dare un breve cenno cronologico e storico su i regni de' sultani qui nominati.

Bibars, detto Bondokdari, nato nel Kapgiak, venduto ad un mercatante musulmano in Siria, indi

ad un capitano mamluko d'Egitto e infine al penultimo sultano aiubita Malek-Saleh, salì nei gradi della milizia, si segnalò per valore, ebbe parte principale nella battaglia d'Ain Gialût, vinta sopra i Tartari (3 settembre 1260), e poco stante, assassinato di sua mano Kotuz, salì al trono (24 ottobre 1260) col titolo di Malek-Kahir, che indi mutò in Malek-Zahir o Dhaher (il re splendido).

E fu dei migliori e più gloriosi principi della sua età. Sgravò i tributi; riordinò l'azienda pubblica e l'esercito; promosse le opere pubbliche di utilità e d'ornamento; ristorò il califato abbassida in nuova e più umile forma al Cairo; vinse più altre fiate i Tartari che venivano riassaltando la Siria; tolse Antiochia ed altre città che rimaneano ai Cristiani dopo le Crociate; portò vittoriosamente le armi sue nell'Armenia ed ai confini della Nubia; e tenne pratiche coi principati cristiani di Spagna e d'Italia per interessi commerciali. Morì Bibars il 30 giugno 1277. (Abulfeda, *Ann. Mosl.*, tom. IV, pag. 594, 596, e tom. V, pag. 38, 42, 44; Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 238; lo stesso, *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. I, part. I, pag. 103 e seg., e tom. I, part. II fino alla pag. 150.)

Dopo i regni brevi e deboli di due figliuoli di Bibars, ch'ebbero nome Berek-khan e Salamesc, prese lo Stato un altro schiavo del Kapgiak ch'avea percorsa la stessa carriera di Bibars e lo imitò nelle virtù militari e politiche. Fu questi Kelaun, il quale, comperato da un capitano mamluko, rivenduto a Malek-Saleh, manomesso e pervenuto ai primi onori nell'agguerrito esercito dell'Egitto, si fece reggente di Salamesc; e, non guari dopo, confinò il pupillo nella fortezza di Karak, carcere dei sultani deposti, e si fece gridare principe (26 novembre 1278) col titolo di Malek-Mansur (il re vittorioso). Lo meritò reprimendo con mano ferma le fazioni degli altri pretoriani, dando ai Tartari la gran rotta di Emesa (8 novembre 1281), prendendo Tripoli di Soria ed altre città cristiane: fermò trattati di alleanze e di commercio con Aragona, Sicilia, Genova; e quand'ei venne a morte (6 dicembre 1290), s'apparecchiava all'assedio d'Acri, che fu espugnata dal figliuolo Khalîl. (Abulfeda, *Ann. Mosl.*, tom. V passim; Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 238; lo stesso, *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. I, part. II, pag. 150 e seg., e tom. II, part. I, fino alla pag. 111.)

Ma ucciso Khalîl da pretoriani congiurati (13 dicembre 1293), gli altri esaltarono al trono il suo figliuolo Mohammed, ch'ebbe titolo di Malek-Nasir (il re ausiliare), ed è appunto il Nasir-Mohammed del nostro diploma. Principe educato dalla avversità, poichè fatto sultano a nove anni, deposto a dieci (1294), richiamato nella prima gioventù (1299), assistè ad una sconfitta e ad una vittoria dell'esercito egiziano contro i Tartari, alla insolenza e rapacità dei capitani e ministri mamluki, i quali non solo l'imbrigliavano, ma fino il teneano al verde; tanto che volendo sottrarsi al giogo, e fallito il colpo, abdicò, ritirossi a Karak (1309): e poco appresso, usando le divisioni di que' masnadieri medesimi, tornò in arme per risalire al trono (1310), nel quale si mantenne fino alla sua morte (7 giugno 1341). Si mantenne, dico, con astuzia, coraggio e crudeltà, facendo danaro con ogni modo buono e tristo; poichè a domare quegli schiavi armati era forza comperarne e armarne degli altri; ad ingrassare capitani chè per interesse gli fossero fedeli, era forza spogliare gli altri dei possedimenti mal tolti. E tra le altre cose sappiamo da Makrizi ch'ei, negli ultimi anni del regno, sforzasse i mercatanti a comperare le merci appartenenti al patrimonio regio: ch'è da intendere i prodotti de' beni demaniali, le decime doganali tolte in derrata e forse anco le mercanzie confiscate a ragione od a torto: nè è maraviglia a ritrovare l'autor di cosiffatte avaníe nella lista dei principi che aveano accordati o almeno promessi equi patti commerciali ai Veneziani; poichè s'ei volea guadagnare con loro, era mestieri allettarli a venire. Makrizi loda questo principe di sagacità, l'accusa di bugiardo, sleale e spergiuro, e conchiude che era uomo da compiere qualunque più dubbia impresa che si proponesse. Coi suoi vizii, con le sue virtù diè pace all'Egitto e l'arricchì di utilissimi lavori idraulici e splendidi edifizii. (Abulfeda, tom. V passim; Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 238, 239 e 304 a 306; lo stesso, *Sult. Maml.*, trad. di M. Quatremère, tom. II, part. I, pag. 112 e seg., e tutta la parte II del tom. II.)

Per venti anni dopo la morte di Mohammed regnarono successivamente otto figliuoli di lui: Abu-Bekr, Kutciuk, Ahmed, Ismail, Scia'ban, Hagi, Hasan e Salih; tra i quali Hasan è quello che il nostro diploma denota col titolo di Nasir (Malek-Nasir, come il padre), e gli altri, per la brevità e oscurità dei regni, non chiama altrimenti che "i suoi fratelli." E veramente Hasan lasciava onorata memoria nella storia d'Egitto per temperanza, dottrina, pietà e solerzia nel governo, ed innalzava al Cairo la moschea splendidissima che prese il nome da lui, la quale fu compiuta in tre anni (1356-58) con la spesa di 20,000 dirhem al giorno. Alla morte di questo Hasan (17 marzo 1361) era esaltato Mohammed figliuolo del fratello Hàgi; e deposto Mohammed, gli succedeva (30 maggio 1363) il cugino Abu-l-Me'ali-Scia'ban-

ibn-Hosein, intitolato Malek-Ascraf, ch'è l'Ascraf-Scia'ban di questo diploma, e morì il 17 marzo 1377. Era questi bisnipote di Kelaun. (Veggasi Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 239, 240, 317, 318.)

(nn) Secondo la correzione fatta nella nota 23 del testo; il quale con la lezione attuale non reggerebbe. Direbbe infatti: .... "Nasir-Mohammed, Nasir-Hasan e i *suoi* fratelli Ascraf-Sciaban, il soggiorno dei quali ec." Ora il plurale "fratelli" non va col singolare Ascraf-Scia'ban; e questi d'altronde non fu fratello, ma nipote di Nasir-Hasan, come si è detto nella nota precedente. Lo Scia'ban, fratello di costui, ebbe per titolo Malek-Kamil.

(oo) Literalmente: La compagnia dei sensali; — e più innanzi: Prevalea una compagnia di notabili ec. Dai fatti accennati in tutto il capitolo è chiaro che non si tratti d'una associazione, ma dei sensali d'Alessandria in generale. Si potrebbe anche tradurre: "Nel corpo dei sensali della piazza d'Alessandria surse una mano di notabili uomini ec., mentre un'altra mano rimanea composta di sensali spicciolati; ed avvenne che i grandi e notabili attraversassero ec."

(pp) La voce *giha* tra gli altri significati ha quello di "tassa, diritto," come si vede da Quatremère, *Sult. Maml.*, di Makrizi, tom. I, part. I, pag. 17, 18 ec. Qui si tratta al certo del diritto di senseria che i sultani d'Egitto nel 1300 raddoppiarono a carico dei mercatanti, prendendone la metà pel fisco. (Op. cit., tom. II, part. II, pag. 167.) Il presente diploma prova che questo diritto fiscale fosse dato in appalto.

(qq) L'aggettivo فرادي, derivato dalla forma avverbiale فَرَادَ, manca ne'dizionarii, ed ha certamente il significato di "chi sta separatamente, que'che vengono ad uno ad uno," e simili.

(rr) Literalmente: Il saputo, il conosciuto (dritto o pagamento). — I dizionarii registrano col significato di "pensione," ovvero "onorario," il solo plurale معالم.

(ss) Manca nel testo la voce *Fiorentini*, per dimenticanza al certo del copista.

(tt) Questa voce d'origine persiana significa "stadera."

(uu) Il vocabolo *naks*, che ho tradotto così, manca con tal significato ne'dizionarii. Il capitolo analogo del diploma XLII della Seconda Serie, ha a questo luogo (cap. II dell'aggiunta a pag. 352): "difetto e mendo," che son appunto dei casi di nullità ammessi dalle leggi musulmane nelle vendite.

(vv) *Behâr*. Veggasi la nota *o*.

(xx) Manca nei dizionarii questo significato della voce *ghiâr*.

(yy) Literalmente: Mallevadori; — la stessa voce adoperata poc'anzi (nota *pp*) per gli appaltatori del dritto fiscale di senseria. Si vegga il cap. VI del diploma XLV della Seconda Serie, pag. 364.

(zz) Literalmente: Gli uomini dai cameli.

(aaa) Qui il testo ha propriamente: "camelieri."

(bbb) Erano le galee armate dalla repubblica di Firenze per fare il commercio d'Alessandria.

(ccc) Su questa qualità d'oficiali d'azienda si vegga Sacy, *Chr. ar.*, tom. I, pag. 233, 234, 280, 503; Quatremère, *Sult. Maml.* di Makrizi, tom. II, part. II, pag. 252. Si chiamavano anche *Scedd*, ch'è l'aggettivo attivo della 1ª forma dello stesso verbo ed ha valore di "cursore, rincalzante ec." Eran, come noi diremmo, soprantendenti, qual del castello, qual dei diwani, degli acquaiuoli, dei mercati, delle navi, del patrimonio particolare, degli spedali, delle fabbriche ec. Il diploma XLII della Seconda Serie, pag. 352, cap. VI, trascrive a suo modo questo titolo: *museto*.

(ddd) *Naib*.

(eee) Traduco secondo il capitolo analogo del diploma XLII della Seconda Serie, aggiunta, pag. 355.

(fff) Il testo ha: "bevanda." Senza dubbio si tratta del vino, come nel diploma citato nella nota precedente.

(ggg) *Nazir* o *Nadhir*.

(hhh) Così chiamaronsi, con voce non arabica, una specie di guardie del corpo che si destinavano anco ad ofici importanti dello Stato, il numero delle quali da 24 si accrebbe a 400, e sotto il regno di Barsebai anche a 1000, e furono sovente i cortigiani favoriti dei sultani. Veggasi Sacy, *Chr. ar.*, tom. I, pag. 133 a 135, il quale cita anche Leone Africano, che in italiano trascrivea quella voce *caschia* (il plurale arabico di *khaseki* fa *khasekia*), e Quatremère, *Sult. Maml.*, di Makrizi, tom. I, part. I, pag. 158 159; tom. II, part. II, pag. 276.

(iii) Il *Berîd* istituito dai califi omeiadi ad imitazione degli ordinamenti de' Sassanidi di Persia, i quali l'avean preso dai Romani (com'e'si vede dal nome *veredus*), era l'oficio della posta, incaricato anche

dello spionaggio del governo. L'arroganza di cotesti corrieri in Egitto, che ben si scopre dal presente capitolo, prova che la istituzione non era deviata da' suoi principii al tempo dei sultani mamluki.

(jjj) La voce *dsimma* del testo significa in generale "dritto e dovere di protezione o di conservazione." La roba messa fuori, nel presente caso, dalla dogana o dal magazzino del venditore, si considerava come consegnata al compratore, e però lasciata a suo rischio s'ei non la prendesse o custodisse. Veggasi su gli altri significati più comuni la nota *d* al diploma V.

(kkk) Si vegga la nota 35 del testo.

(lll) Le parole che aggiungo in parentesi corrispondono alla lezione proposta nella nota 35.

(mmm) Questo primo caso mi par sia quello che il mercatante veneziano avesse venduta la roba per danari contanti, sì che non gli rimaneva a far altra operazione doganale.

(nnn) Il capitolo aggiunto nº 3 nel diploma XLV della Seconda Serie, pag. 369, quantunque non sembri traduzione di testo analogo al presente capitolo, pur chiarisce la magagna alla quale qui si provvede. Ne ricaviamo che ogni ispettore aveva i suoi turcimanni coi quali, senza dubbio, faceva a metà. Scambiato l'ispettore, e con lui i turcimanni, il novello pretendeva un novello diritto a favore degli uomini di sua fiducia. Si vegga anche il diploma XLVII della Seconda Serie, cap. 6, pag. 376.

(ooo) La voce *fersc* significa il tappeto o la stuoia su la quale per lo più dormono gli orientali. I mercatanti italiani aveano forse uno strapuntino. Ho tradotto "materassa" come nel cap. 26 del dipl. XXV della Seconda Serie, pag. 289. Si vegga anche, nella stessa Serie, il diploma XXIV, cap. 26, pag. 286, e il cap. aggiunto 5 del diploma XLV, pag. 370, dove è da leggere di certo *lettère*, cioè *lettiere*.

(ppp) La voce *Hediia*, dono, presente, non si trova nei dizionarii col significato, che ha qui certissimamente, di "vittuaglie pel viaggio."

(qqq) Literalmente: Riso imbiancato.

(rrr) Ancorchè i dizionarii non rechino cotesta significazione di *scerâb*, ognun s'accorge ch'è proprio la voce *sciroppo* e *sirop* col significato nostro.

(sss) La voce *k.bâd*, qualunque sia la vocale messa nella prima sillaba, manca affatto ne' dizionarii, e forse è variante ortografica di قُبَّاط e قُبَّيْط, *kobbât* e *kobbeit.* Il dotto orientalista e mio amicissimo il conte Miniscalchi, al quale ne ho domandato schiarimento, me la spiega *cedrati:* ma cedri non nascono in Egitto, e sappiamo che le frutta sciroppate vi s'importavano di Palermo. Da un'altra mano è frequente la permutazione del *dal* arabico nella *t* nostra; il dolce chiamato *cubata* si trova nei nostri dizionarii; e in Sicilia è comunissima fino al dì d'oggi la *cubaita*, pasta di sesamo cotto nel miele.

(ttt) Questo è il significato più ovvio, e mel conferma il Miniscalchi. È da avvertire che la traduzione literale porterebbe: "Non si pesi di ciò il dirhem spicciolato," e che la voce *dirhem* significa a un tempo il peso e la moneta di tal denominazione.

(uuu) Forse va tradotto "caratelli," e si deve intendere di que' del melazzo di zucchero che si recavano di Sicilia. Veggasi la nota 38 del testo.

(vvv) L'aggettivo "*zâhir*," esterno, si dice dei sobborghi delle città, come noi usiamo la espressione "di fuori," per dire "fuori della città."

(xxx) Literalmente: Nel mezzo dell'anno.— Significa fuor del tempo nel quale solea farsi annualmente l'incetta delle spezie in Alessandria. Or questo credo tornasse al settembre. Nel quaderno di Luigi Vettori, Ms. della Magliabechiana, 303, Vet. XIII, 10, si vede a fog. 50 recto e seg., che la galeazza *San Giuliano*, armata per conto del comune di Firenze, salpata di Porto Pisano il 12 giugno 1445, dopo aver toccati Porto Ercole, Gaeta, Napoli, Palermo, Trapani, Tunis e Tripoli, giugnea il 17 settembre ad Alessandria; donde ripartiva il 2 dicembre per Rodi, Candia, Milo, Modone, Siracusa, Capo Passaro, Malta, Tripoli, Lampedusa, Tunisi, Palermo e Porto Pisano, e quivi giugnea il 4 aprile. Anche il Frescobaldi, nel suo noto viaggio (1384), partiva di Venezia per Alessandria il 4 settembre. Questo mese appunto coincide col principio dell'anno solare copto usato in Egitto, il cui primo mese *Toot* entra il 10 o 11 settembre. Perciò la espressione "Nel mezzo dell'anno," può anco riferirsi all'anno solare dell'Egitto.

(yyy) Voce persiana che significa "porto," e il luogo destinato a scaricare le merci e far le operazioni doganali.

(zzz) Veggasi la nota *hhh*.

(aaaa) Veggasi la nota *iii*.

(bbbb) Il vocabolo arabico che traduco "negozii," mettendolo al plurale, è nel testo al singolare, e lo

credo nome d'azione del verbo عمل alla 3a forma. Per valore radicale vuol dire "traffico," e qui propriamente "operazione di pagamento," mentre alla linea 8 la stessa voce è adoperata nel senso di "corso legale." Si vegga la tariffa francese del Cairo presso Sacy, *Chr. ar.*, tom. III, pag. 383, 385, ove la espressione دُرهم مُعامَلة, tradotta "en argent," credo che meglio si renderebbe "moneta corrente d'argento." Si vegga anche Quatremère, *Sult. Maml.* di Makrizi, tom. I, part. I, part. 37.

[cccc] Literalmente: Nostro augusto luogo, nostra augusta persona.

[dddd] Questo luogo del diploma spiega il significato della voce *'iâr* meglio che non facciano i dizionarii, limitandolo alla qualità del metallo, la bontà, il fino, o il titolo, come io non ho scrupolo di dire.

[eeee] Literalmente: Non han pratica, non son destri ec.

[ffff] Literalmente: Compiuto. — Vuol dir di 24 carati?

[gggg] Ho aggiunto "del Luogotenente," poichè a lui è indirizzato il diploma e dato specialmente questo incarico.

[hhhh] La costruzione al medesimo tempo del precedente verbo "ordina" porterebbe a tradurre: "e rilascia loro;" ma la ragione vuol che qui l'aoristo si renda col futuro, poichè la comunicazione del rescritto è fatta dal Luogotenente d'Alessandria.

XLI.

Testo. — *Pag. 210-213.*

Carta orientale lisciata al solito, lunga metri 2,30, larga 0,167. Scrittura neskhi; il titolo del sultano in caratteri piccoli; segue uno spazio vuoto, indi il *bismillah* e il diploma in caratteri nestalik grandi anzi che no, coi soliti spazii tra i righi.

La soprascritta arabica è in un pezzo di foglio attaccato con colla di pasta, che chiudeva il rotolo in guisa da doversi tagliare per aprirlo.

(1) Leggasi الدنيا.

(2) Aggiungasi من.

(3) Spazio di 10 centimetri a un di presso tra questo verso e il seguente.

(4) Leggasi بتجهيز.

(5) Leggasi الخواجكي.

(6) صحبتهم sopprimendo il و ?

(7) بَيِّنَةُ ?

(8) Leggasi الخواجا.

(9) بقيم ? come in passi analoghi dei diplomi seguenti.

(10) Sopra questa parola è un segno che forse indicava la correzione الاسكندري.

(11) Leggasi حسب المرسوم.

Traduzione.

[a] *El-Malek-el-Ascraf.*

[b] Come nella nota *b* del diploma XXXIX.

[c] Come nella nota *e* del diploma XXXVII.

[d] Id., nota *d*.

[e] Come nella nota *e* del diploma XXXIX.

[f] Il testo ha *sceikhi*, cioè anziani, senatori ec.

[g] Literalmente: Elezione eletta, scelta.

[h] Veggasi la nota *j* al diploma XXXVII.

[i] Literalmente: Luogo, sede, e indi: Gran personaggio.

[j] Secondo il Meninski la voce persiana *Khawagiaki* significa: "capo mercante, mercante ricco." Ho tradotto: "rinomato."

[k] *Khawagia* si dice oggi in Levante come appo noi: *Signore*, *Monsieur*, ec.

[l] Come nella nota *m* al diploma XXXIX.

XLII.

Testo. — *Pag. 214-217.*

Rotolo di carta orientale lisciata, lungo metri 2,80 e largo 0,163. Il principio in carattere corsivo; il nome di Kansuh scritto col pennello a lettere dell'altezza di 0,20 in circa, d'un colore che or comparisce un poco più bruno della carta, ma un tempo forse fu scritto con ocria, come sappiamo che usasse la cancelleria egiziana. Il resto, della solita scrittura nestalik, con larghi spazii.

(1) Par da leggere نعمة, come ho avvertito nella nota 2 del diploma XL.

(2) Leggasi قانصوه.

(3) Come alla nota 1.

(4) Qui ed appresso si corregga الفرنتبيين.

(5) Par sia da aggiugnere عليهم.

(6) La voce che lascio in bianco è ritoccata. Credo che prima sia stata scritta بمعالم ed abbiano voluto correggerla يتعامل, come mi par che vada letta. Veggasi la formola analoga nel diploma XL, pag. 209.

(7) Sembra che sia stato tagliato un po'di foglio in fine.

Traduzione.

[a] *El-Malek-el-Ascraf.*

[b] Il testo ha *Seifi*, aggettivo relativo di *Seif*, spada, e usato anche come relativo di *Seif-ed-din*, spada della religione. Credo questo sia appunto il caso, trovandosi qui alla forma relativa parecchi titoli ordinarii dei sultani d'Egitto che sono al positivo in altri documenti, e senza andar tanto lungi, nei due primi righi del precedente diploma XLI. Fors'anco potrebbe significare "uom di spada, militare," riferendosi al mestiere esercitato prima di salire al trono; ma non mi sovviene d'alcun esempio.

[c] Literalmente: Prender di essi cura compiuta.

[d] Fra gli altri significati del verbo وزن alla 1ª forma, i dizionarii danno quello di "pagar tributo." Parmi che qui il verbo si debba intendere alla 2ª, che significherebbe: "far pagare," e però, al passivo, "essere sottoposto a una gravezza."

[e] Non ritraendo da'pochi ricordi storici che ho adesso alle mani che Kaitbai avesse finito il lungo suo regno di morte violenta, la supposizione secondo me più verosimile è ch'egli morisse di peste. Si vegga la nota *c* al diploma XXXVIII di questa Serie.

XLIII.

TESTO. — *Pag. 218-220.*

Rotolo di carta orientale, lungo metri 2,10 e largo 0,162. I fogli che lo compongono son ciascuno dell' altezza di m. 0,24. Su la commessura dell' uno con l' altro è improntato il marchio rosso di cui si vedrà il fac-simile nella tavola, nº 5, il quale porta la iscrizione:

السلطان الملك الاشرف قانصوه الغوري عزّ نصره

Il sultano Malek-Ascraf-Kansuh-el-Guri che (Dio gli dia) splendide vittorie.

Dopo i tre primi righi v' ha lo spazio di due fogli senza scrittura; indi il *bismillah*, il principio e il nome di Kansuh.

Caratteri simili a que' dei diplomi precedenti di Egitto.

(1) شريف ?

(2) Leggasi قانصوه.

(3) العضدي الذخيري ? La prima appellazione si potrebbe riferire a qualche personaggio intitolato Adhed-ed-din, di cui Taghri Berdi fosse liberto, e la seconda al tesoro del sultano in cui fosse stato impiegato, come si direbbe oggi "finanziere." Veggasi la nota *b* del diploma XL di questa Serie.

(4) Leggasi تغري بردي. Taghri Berdi è nome proprio che occorre sovente nelle memorie d' Egitto del XIV e XV secolo e divenne patronimico nella famiglia dello storico Abu-l-Mehasin, che morì il 1412. Qui evidentemente non si tratta di nome patronimico: il turcimanno Taghri Berdi, emir di Decuria, ambasciatore di Kansuh a Venezia ed uomo importante nel governo, era liberto, come il mostrerebbe il soprannome di Nasri, che par si riferisca a Kansuh stesso, Abu-Nasr, o ad altro antico padrone di Taghri Berdi. Veggansi i diplomi XLIX, L e LI della Seconda Serie, nei quali è scritto *Tanghalavardi* e *Tangraverdi.*

(5) Leggasi وبسمنا.

(6) Mi par non si possa leggere altrimenti che ثاني.

(7) Nel testo v' ha due freghi di penna, i quali non si potrebbero leggere altrimenti che 3 ovvero 8.

(8) Ognun s' accorge che questi tre righi trasposti, come si usò sovente nelle epigrafi musulmane, van letti così: 2, 3, 1. Conservando cotesta forma nella stampa, ho messo anche in ultimo rigo il تمّ, che l' è pure negli altri diplomi, ma nella stampa di quelli si è messo in continuazione per convenienza tipografica.

TRADUZIONE.

(a) *El-Malek-el-Ascraf.*

(b) Veggasi la nota 3 del testo, e per l' altra appellazione di *Seifi*, ossia *spatario*, la nota *b* del diploma XLII.

(c) L' aggettivo ناشي, che traduco qui col verbo, manca nei dizionarii, ma ha valore radicale di "sorgere, avvenire, crescere."

(d) Secondo la pronunzia degli Arabi *Barallos:* l' antica Πάραλος, *Paralis.* Seguo l' ortografia italiana del diploma L della Seconda Serie, pag. 388.

(e) Nel significato sempre di "città o luogo di confine."

(f) Si vegga la nota 7 del testo e i diplomi XLIX e L della Seconda Serie. Il primo, dato il 13 aprile 1507, è lettera della Signoria di Firenze al sultano d' Egitto, e il secondo, con la data ben chiara del mese di novembre e dell' anno dell' egira 914, sembra a prima vista la traduzione del presente

diploma, e farebbe però dubitare della lezione che io ho seguita nella data del testo arabico. Ma confrontando il testo e la detta traduzione si notano in primo luogo, nel tenore, due differenze essenziali da non potersi apporre a ignoranza del traduttore. Inoltre il novembre, nell' anno 914 dell' egira (1508 torna in parte al mese di Regeb e in parte a quello di Scia'ban, non a Giumadi 2º, come certissimamente si legge nel nostro testo. Perciò il nº L della Seconda Serie è veramente traduzione di un diploma di cui manca il testo e che fu scritto a dichiarazione e confermazione, come sovente avviene. Forse si domandò per la remissione delle offese alle quali si accenna nel diploma L della Seconda Serie, pag. 388.

(g) Veggasi la nota 8 del testo.

XLIV.

Testo. — *Pag. 221-225.*

Rotolo di carta orientale, lungo metri 3,65 e largo 0,162; forma e caratteri simili ai precedenti. Il lungo titolo del sultano è di scrittura assai più minuta e meno elegante.

La traduzione italiana del tempo è al nº LI della Seconda Serie.

(1) Par che il foglio sia stato tagliato in cima.

(2) È da leggere الغضنفر, come nei dizionarii, o forse è da notare in questi ultimi il vocabolo analogo che leggiamo nel testo.

(3) Leggasi ذُخْر, come nella soprascritta.

(4) Leggasi برنالدين بيروشوا.

(5) النداء?

(6) Così chiaramente nel testo; nel passo analogo del diploma seguente si legge انضاح, da correggersi انضاخ, il qual verbo, ancorchè manchi nei dizionarii, si può benissimo accettare quando v' ha ضاخة. Al contrario, nessuno esempio, ch'io sappia, v' ha di صلح alla 7ª forma, col significato privativo simile a انعدل. O si ha a supporre variante ortografica di انضلع.

(7) Leggasi المتكلّمون, come nel diploma XLII, pag. 214, 215.

(8) الذخيري? Si vegga la nota *b* del diploma XL e la nota 3 del XLIII di questa Serie.

(9) Leggasi تغري بردي.

(10) Leggasi اطابة.

(11) Senza dubbio va letto qui خمس, poichè è ben chiara la data della traduzione italiana, Seconda Serie, diploma LI, ma qui non si vede altro che un frego di penna.

(12) Questa formola nel testo è scritta come nel diploma XLIII.

(13) Leggasi, come sopra, الغضنفر.

(14) Leggasi وفقه الله تعا.

Traduzione.

(a) Veggasi la nota 1 del testo.

(b) La voce ولي, *walì*, ossia favorito, cliente (di Dio); si dice degli uomini in odor di santità. Talvolta usurparono questo predicato religioso alcuni principi.

(c) *El-Malek-el-Ascraf.*

(d) Come alla nota *b* del diploma XXXIX.

(e) Literalmente: Lo disponga a quella obbedienza, il linimento della quale non si dissipi; lo attenersi a quella lo scansi dalle cadute nel male; e il rinsaldarsi di essa gli apporti bene nell' anima e nell' avere.

(f) Veggasi la nota 6 del testo.

(g) Si vegga la parafrasi di questo luogo nel diploma LI della Seconda Serie, pag. 390.

(h) Literalmente: Abbiamo compreso ciò distintamente, ed è passato nelle nostre auguste riflessioni, onde abbiamo assentito ec.

(i) Si vegga la nota 8 del testo, e sul soprannome *Nasri* la nota 4 del precedente diploma XLIII.

(j) *Seifi.* Veggasi la nota *b* al diploma XLII. Si noti che Taghri Berdi era anche capitano di decuria, e però potrebbe significare: "militare," come avvertii.

(k) Gli emiri, ossia condottieri delle soldatesche mamluke d'Egitto, erano di tre ordini: emiri di 1000, di 100 e di 10, dal numero supposto dei soldati loro, che per lo più era maggiore.

XLV.

Testo. — *Pag. 226-229.*

Rotolo di carta orientale, lungo metri 3,10, e ciascun foglio 0,25, e largo 0,165. Caratteri simili a quelli dei diplomi precedenti, se non che il titolo iniziale è della stessa mano che il resto dello scritto. Su le commessure dei fogli sono improntati i medesimi bolli rossi, che troviamo nel diploma XLIII, di cui si vegga la nota preliminare.

La versione italiana del tempo si legge al nº LII della Seconda Serie.

(1) أَنْ, come nel diploma XLIII?

(2) قانصوه.

(3) Correggasi برنالدين.

(4) بستامى.

(5) Cosi nel Ms. senza *elif* nè *hamza*. Sta di certo per النداآء.

(6) Veggasi la nota 6 del diploma XLIV.

(7) رجالهم, come nel dipl. XLIV, pag. 223?

(8) Come alla nota 5.

(9) Suppongo che vada letto in questo modo, come nel diploma XLII, pag. 217. Qui non v'ha che un frego di penna.

(10) Né anche si distingue questa voce. Senza dubbio خمس, poichè è ben chiara la data della versione italiana, diploma LII della Seconda Serie.

(11) Leggasi حسب المرسوم.

(12) La fine della formola è affatto illeggibile.

Traduzione.

(a) *Mobascir.*

(b) *Motekallem.*

(c) *El-Malek-el-Ascraf.*

(d) Literalmente: E il raddoppiamento della cura per loro.

(e) Secondo la lezione proposta nella nota 6 del testo.

(f) Secondo la lezione proposta nella nota 7 del testo.

(g) Si vegga la nota 12 del testo.

XLVI.

Testo. — *Pag. 230-236.*

Pergamena scritta da una sola faccia a grandi e belli caratteri affricani, con tutti i segni vocali, se non che il *tescdid* per lo più è omesso. Comincia col testo arabico, e in piè si legge la parafrasi latina che diamo nella Seconda Serie, nº XVII. Mutati i nomi, la data e pochissime voci, il testo arabico è copiato su quello del trattato dello stesso principe delle Isole Baleari con la repubblica di Genova, dato del 1181, il quale è stato pubblicato da M. de Sacy nelle *Notices et extraits des Mss.* ec., tom. XI, pag. 7 e seg. E l'originale del trattato genovese che ho visto all'Archivio di Torino, se la memoria non mi falla, è della stessa mano del presente.

Le due epigrafi latine stampate in fin del diploma furono scritte in dorso della pergamena da due mani diverse, molto antiche entrambe.

(1) Leggasi وابـرمـها.

(2) Questa voce è sempre così scritta, fuorchè nel verso seguente in cui ha la ortografia ordinaria. M. de Sacy lo notò anche nel diploma genovese citato dianzi. Nella presente copia talvolta ha i segni vocali الرسل.

(3) Senza dubbio va corretto qui e appresso مُخَـفَـالَة.

(4) Leggasi الجِلّة.

(5) Leggasi وبِتَجارة.

(6) Credo si debba leggere يـوثّـق, dando alla 2ª forma del verbo un significato speciale che manca nei dizionarii, cioè: "guarantire con giuramento," dar "i patti e guarentigie di Dio," delle quali si fa parola al sesto verso di questa medesima pagina del testo, e la formola si vede per tenore a pag. 235, 236.

(7) المرعيات?

(8) Leggasi تسمّى.

(9) Leggasi المصلحة, come nel testo pubblicato da M. de Sacy.

(10) Leggasi بشر.

(11) Questo passo, cominciando da فيما, è scritto in postilla interlineare.

(12) Leggasi وابرامه.

(13) Parmi da leggere حـاجـزاً, come nel luogo analogo del diploma genovese pubblicato da M. de Sacy.

(14) Leggasi بـوجه. Si noti che il luogo corrispondente della edizione del diploma genovese per M. de Sacy ha بوجه.

(15) Leggerei مقلة, nome d'azione analogo, come parmi, a مقالة, e mancante ne' dizionarii.

(16) Correggasi تستخلان, come nel diploma pubblicato da M. de Sacy.

(17) أبي?

(18) E veramente queste parole sono aggiunte nell'interlineo, come si è avvertito nella nota 11.

Traduzione.

(a) *Giureconsulto.* Questo titolo farebbe pensare che i Beni Ghania, nei primi tempi che occuparono la signoria delle Baleari, l'abbiano fatto sotto l'apparenza di capi della *gemá'*, ossia consiglio municipale, come nella prima metà dell' XI secolo Gewhar a Cordova e il cadi Abu-l-Kasim-ibn-Abbad a Siviglia, ed alla fine dello stesso secolo Ibn-Giahhaf a Valenza. E ciò è tanto più verosimile, quanto Ishak-ibn-

Mohammed, nel tempo in cui son dati i diplomi di Genova e di Pisa, non potea fingersi capitano nè gran vassallo del caduto impero almoravide, non osava dichiararsi independente e non volea sottomettersi agli Almohadi. In tal condizione la sola *gemâ'* potea dare un colore di legittimità.

[b] Literalmente: Gli uomini del vedere e del consiglio, *Mescwera*, la quale ultima voce ha in arabico i due significati di "consiglio dato," e di "adunanza che deliberi o consigli." Si vegga la nota *f* al diploma XXXVII di questa Serie, pag. 431.

[c] Literalmente: Coloro che legano e sciolgono — coloro che possono comandare e vietare.

[d] Literalmento: E que' che stan dietro di loro.

[e] M. de Sacy, op. cit., traduce il passo identico: *par sa bonté.* E veramente un derivato del verbo وقي si può anche intendere: "guardia, custodia, bontà che custodisce o mantiene." Io ho preferito qui il significato più ordinario di تقوي, cioè: "timore di Dio," 1° perchè così fa riscontro allo augurio "Dio vi agevoli il compimento delle opere che a Lui sieno accette," col quale è alternata la presente formola in questo diploma; e 2° perchè in questa medesima formola, che si ripete più innanzi (pag. 231, ultima linea ec.), il vocabolo *takwá* è preceduto dal verbo وفق, costruito con la particella ل, il che non si accorda bene con la interpretazione di M. de Sacy. E veramente, con le teorie di alcuni teologi musulmani, si può dir meglio: "Iddio vi secondi a penetrarvi del suo santo timore," che "Iddio vi secondi a conseguire la sua bontà," che tornerebbe a: "vi faccia la grazia di farvi la grazia."

[f] Literalmente: e l' abbiano locato in lor luogo.

[g] Veggasi la nota 6 del testo.

[h] Literalmente: Ultimarla nel più compiuto risultamento.

[i] Literalmente: A dare le guarentigie e sicurtadi di Dio.

[j] Literalmente: Pascolati, custoditi, ben curati.

[k] Literalmente: Que' che stanno in vece loro.

[l] La voce *Moteserref*, qui adoperata al plurale, è tradotta da M. de Sacy una volta *ceux qui seront sur (ses galères)*, e un' altra: *leurs employés.* Mi par che nell' uno come nell' altro luogo del diploma genovese, e similmente nel nostro, si debba intendere *ciurme;* poichè i soldati d' armata sono nominati immediatamente appresso. E la radice di questo vocabolo indica veramente "soggezione, fatica;" come appunto in Francia si dicono *hommes de peine* i famigli addetti ai più bassi servigii di una gran casa privata o pubblica.

[m] Tra i moltissimi significati della voce *dsu*, adoperata nel testo, v' ha quello di "signore, possessore ec." Per altro non è da aspettarci precisione di linguaggio qui dove lo scrittore sbriglia la penna ad un pezzo di prosa rimata.

[n] Literalmente: Del loro proprio popolo e proprii ottimati che esse isole contengono.

[o] Literalmente: Con (unica) condizione ed eguaglianza. — La voce محاذة col significato di "condizione," manca nei dizionarii.

[p] I due verbi che ho tradotti "dare incarico" e "commettere oficio," significano, il primo: "attaccare (il pennoncello in cima alla lancia):" e il secondo: "mettere una collana;" e si riferiscono ad antiche usanze: poichè i capi arabi, innanzi l' islamismo, davano il comando di una impresa attaccando un drappo alla lancia del guerriero prescelto; i califi mandavano ai governatori vesti apposite e collane ec. Cotesti vocaboli tornano dunque ad "affidare un comando militare," e "conferire un oficio civile," come in Europa si disse *investire* ec. Qui sono adoperati evidentemente come sinonimi.

[q] Il verbo عمر alla 2a forma risponde a un di presso all' inglese *to man*, e significa: "armare navi in guerra." Lo troviamo nel diploma XXXIV e seg., pag. 133, lin. 9 ec., e in tanti altri scritti, che non resta ormai alcun dubbio sul significato, il quale manca nei dizionarii. M. de Sacy, non avendo presenti gli esempii ai quali io accenno, tradusse, nel luogo analogo del diploma genovese: *qu'ils ne machineront rien*, e va corretto: "che non armeranno navi."

[r] Literalmente: Nemici .... nocenti ad esse (isole).

[s] Secondo la lezione proposta nella nota 13 del testo.

[t] Veggasi la nota *b* del diploma IV di questa Serie.

[u] Literalmente: Per dar corso alla stipulazione e tenere fermo il patto. — Questo mi par da riferirsi al termine di 10 anni e 6 mesi, piuttosto che tenersi dichiarazione del motivo del trattato, come pensò M. de Sacy, ond'ei tradusse il luogo analogo del diploma genovese: *Ont stipulé le présent traité de paix*

comme un moyen d'empêcher tout ce qui pourrait nuire aux deux parties contractantes, ou être désagréable à l'une ou à l'autre.

(v) Secondo la lezione proposta nella nota 15.

(x) La parola che traduco "nome" e poi "voce," non si trova nei dizionarii, ma significa "lezione convenzionale o speciale," quella che non si può indovinare da chi sappia la lingua senza esser informato particolarmente del significato convenzionale; come erano appunto i nomi proprii, e per un Arabo anche la voce *giugno*. Parmi si debba leggere مُصْلَح e dargli significato analogo al nome di azione del medesimo verbo alla 8a forma, col quale gli Arabi denotano il linguaggio tecnico delle scienze ec. Si vegga questa voce a pag. 426 tra le varianti del diploma XXXIV della Prima Serie.

Ognun s' accorge che gli ultimi righi del diploma seguiti dallo *alama*, o diremmo noi la soscrizione, contengono la dichiarazione autentica delle correzioni fatte in postilla o su raschiatura della pergamena, le quali senza ciò poteano sembrare alterazioni del testo. Si osserva la stessa particolarità in fine del citato diploma XXXIV.

(y) Veggansi le note 11 e 18 del testo.

(z) Lo stesso *alama* si legge nel trattato di Maiorca con Genova, del 1181, del quale si è fatta menzione nella nota preliminare.

NOTE AI DIPLOMI DELLA SECONDA SERIE.

I.

Pag. 239-240.

Atti pubblici, tom. XXIII, e Ms. del Navarretti, n° 2. Pubblicata sull'originale. Veggasi anche *Hist. patriæ Mon.*, tom. II dei diplomi, pag. 269, n° CCXXVIII.

Carta orientale, buoni caratteri latini del tempo; ortografia come ognun può giudicarla. I due ultimi versi sono scritti a caratteri maiuscoli. Il foglio è logoro in qualche luogo: e da ciò le lacune.

Su Abu-Abd-Allah-Mohammed-ibn-Sa'd principe di Valenza, si vegga la Prefazione, § XX.

(1) Ognun sa che l'anno pisano, incominciando il 25 marzo meno uno dell'era volgare, ha sempre una unità di più che l'anno comune dal 25 marzo al 31 dicembre e si ragguaglia a quello dal 1° gennaio al 24 marzo. È noto parimenti che i Pisani adopravano l'indizione comune d'Italia, contandola dal 25 settembre. Dal 1° gennaio dunque al 24 marzo il calendario pisano non differiva dal comune, nè per l'anno nè per la indizione.

Ciò posto, non regge la data scritta nel presente diploma, cioè gennaio 1150, XIIa indizione. La XIIa indizione, entrata nel settembre 1148 comune e 1149 pisano, incontrava nel gennaio l'anno 1149 d'ambo i calendarii; e in entrambi il gennaio 1150 apparteneva alla indizione XIIIa. Egli è forza correggere l'anno o l'indizione, ovvero supporre qualche anomalia nel conto dell'una o dell'altro.

Dopo l'incertezza che accompagna sempre le conghietture; dopo essermi appigliato all'indizione anzi che all'anno, ed avere proposta tra parentesi in fin del diploma la data del 27 gennaio 1149, or ho cagione di mutare avviso e tenere sbagliata la indizione o piuttosto anomala: cioè che stendendo questo diploma in Valenza si fosse usata la indizione genovese, la quale ritardava d'un anno, e però la XIIa tornava al gennaio 1150. Due ragioni mi conducono a tal supposto. In primo luogo la data del mese e giorno musulmano (manca l'anno dell'egira) che leggiamo in fin del diploma, è la "mezza quaresima dei Saraceni," cioè il 15 Ramadhan; il quale nell'anno 1149, o vogliam dire 543 dell'egira, cadde il 27 gennaio, non già il 16, come si legge chiaramente nel diploma; ma il 15 Ramadhan torna appunto al 16 gennaio nel 1150 comune e pisano, nel 544 dell'egira.

L'altra considerazione è questa, che Genova fermò la pace con lo stesso principe di Valenza di Sefer 544, ossia giugno 1149, come l'attesta il diploma arabico pubblicato da M. de Sacy nelle *Notices et extraits*, tom. XI, pag. 3 e seg.; onde i Pisani, se l'accordo si riferisse al gennaio del medesimo anno, avrebbero guadagnato il tratto a' loro rivali, il che è poco verosimile in quel tempo in cui fu costretto il re di Valenza a pagar tributo a' Genovesi.

Che che ne sia, dunque, della indizione XII mi par da ammettere la data del 16 gennaio 1150.

(2) Abu-Abd-Allah-Mohammed-ibn-Sa'd.

II.

Pag. 241-245.

Dal Ms. Riccardiano M. II nº III (nº 786 del Catalogo) intitolato *Epistolæ civitatis Florentiæ*, scrittura del XVI secolo, fog. 261 verso; pubblicato dal Lami, *Deliciæ eruditorum*, tom. V (ma il numero de' tomi non è stampato ne' frontispizii), Florentiæ 1739, pag. 222.

Abbiamo accennato nella Prefazione, § XXX, alla debolezza e vergogna in che era caduta la casa dei Fatemiti, quando salì al trono (10 ottobre 1149) il duodecimo califo di quella dinastia, Abu-Mansur-Isma'il, intitolato *Zâfir-biamr-Illah* (vincitore per voler di Dio). Or avvenne ne' principii del costui regno che Ali-ibn-Sellâr, governatore d'Alessandria, cacciato a viva forza il primo vizir Ibn-Messâl e preso il governo dello Stato e il titolo di *'Adel*, ossia Giusto, mandasse a inseguire Ibn-Messâl il proprio figliastro Abbâs. Era venuto questi in Egitto, bambino di pochi mesi, col padre Abu-l-Fotuh e la madre Bollara, entrambi del regio sangue degli Ziriti d'Affrica, cacciati da Ali-ibn-Iehia quando salì sul trono di Mehdia. Morto di lì a poco Abu-l-Fotuh in Alessandria, Bollara sposava Ibn-Sellâr; il quale, posto amore al fanciullo zirita, lo educava come figliuolo suo proprio, e dopo molti anni fattoselo compagno di fortuna, gli affidava la fazione di cui si è detto. E Abbâs gli riportò la testa d'Ibn-Messâl; ebbe alto stato; s'insinuò a corte egli e il suo figliuolo Nasr, bellissimo e vituperevolissimo giovane: nè andò guari che venuto Ibn-Sellâr in uggia al califo, Abbâs lo facea uccidere dal figliuolo entro le stanze stesse di Bollara (Moharrem 548, dal 29 marzo al 27 aprile 1153). Fatto egli allora vizir ed arbitro d'ogni cosa, col titolo di *Afdhal* (virtuosissimo), che avea sì ben meritato, e sentendosi rinfacciare dagli altri capitani che il figliuolo fosse proprio la druda di Zâfir, per lavar la vergogna o tentare l'usurpazione del trono, tramò novello misfatto col giovane omicida. Invitato da costui a far gozzoviglia una notte in casa sua, ma che andasse senza seguito, per timore delle male lingue, Zâfir fu ucciso da sicarii appostati, egli e due suoi schiavi (16 aprile 1154): un fanciullo che l'accompagnava scampò inosservato e giunse alla reggia mentre Abbâs facea gran ressa di voler parlare al califo immantinente per gravissima faccenda. Ma sparsa dal fanciullo la nuova del regicidio, Abbâs fa chiuder le porte, metter a morte i due fratelli del califo come autori del misfatto: e il dì appresso comparisce nella grand'aula recandosi nelle braccia un bambino di cinque anni, figliuolo di Zâfir; lo adagia sul trono e lo fa salutare principe dei Credenti, col titolo di *Fâiz-bi-nasr-Illah* (Felice con l'aiuto di Dio). (Confrontinsi Ibn-el-Athir, *Annali*, testo, tom. XI, pag. 93, 122, 126; Ibn-Khallikan, trad. inglese di M. de Slane, tom. I, pag. 222; Abulfeda, *Annales Moslemici*, tom. III, pag. 536; Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. I, pag. 357, e tom. II, pag. 30; Reinaud, *Extraits*, etc., § XXI, pag. 102, in nota.)

Il presente diploma dunque, dove Abbâs comparisce primo ministro di Zâfir, è da porsi tra l'aprile 1153 e il 16 aprile 1154, e ben torna alla data di febbraio 1154, che gli va messa, supponendolo spedito insieme col diploma seguente, nº III.

(1) *Sanctissimi Daferi?* Chi ricorda le pretensioni più che pontificie dei Fatemiti, non maraviglierà della lezione che io propongo. *Dafer* o *Dhafer*, è lo stesso nome ch'io trascrivo "Zâfir."

(2) Va corretto *Avidali*, ed è trascrizione del soprannome *Afdhal*, preso da questo scellerato di Abbâs. La stessa voce, aggiuntovi l'articolo e mutatavi la *i* in *a*, si legge in questo medesimo verso col significato proprio di "generosissimo, egregio."

(3) Questo passo arabico, trascritto dal primo traduttore e copiato non sappiamo da quante mani fino a quella del XVI secolo che comparisce nel codice riccardiano, è pur men guasto che non si crederebbe dopo tante vicende. Ritrovandosi i nomi proprii negli annali, e in questi e nelle iscrizioni i titoli che soleano prendere i vizir fatemiti d'Egitto nell'XI e XII secolo, ho potuto quasi con certezza ristorare il testo qui e nei due luoghi simili dei diplomi III e IV, senza scostarmi altrimenti dalla trascrizione latina, che nella divisione di qualche parola e correzione di qualche lettera evidentemente

sbagliata, come: *Eliselef*, *Beca Iou*, *Eodein*, da correggersi: *Elislem*, *Becaii*, *Eodam* ec. Ecco la lezione ristorata in caratteri arabici:

السيد الاجلّ الافضل امير الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين هادي دعاة المومنين ابو الفضل العبّاس الظافري صَدَّقَ الله به الاوّلين وامتع بطول بَقَائه امير المومنين وادام قدرته واعلي كلمته

Il qual passo va tradotto: "Il signore illustrissimo, egregio, capitano degli eserciti, spada dell'islam, ausiliare dell'imâm, moderatore de' cadi dei Musulmani, direttore de' missionarii de' Credenti, Abu-l-Fadhl-el-Abbâs-Zâfiri: che Iddio avveri per mezzo di lui (le predizioni de)gli antichi; gli dia lunga vita a benefizio del principe dei Credenti, mantenga la sua possanza ed esalti il suo comando."

Occorre avvertire a chi sia men versato nella erudizione orientale, che *Zâfiri*, o diremmo noi *Zafiriano*, significa: "cliente di Zâfir," ch'era il califo regnante. Somiglianti appellazioni, tratte dal nome proprio o dal casato del patrono, si davano ai liberti, i quali divenivano membri della famiglia. E per servilità usaronle anco gli oficiali e servitori di corte, ancorchè uomini liberi e nobili; com'era appunto Abbâs, discendente dalla regia stirpe degli Ziriti. I Fatemiti o Alidi, come ognun sa, pretendeano di regnare per dritto divino, e vantarono profezie che prometteano la monarchia universale agli imam ossia pontefici di loro schiatta. I Fatemiti s'eran fatto strada al trono d'Affrica, e poi d'Egitto, con una società segreta, che vollero mantenere ed ampliare quando regnarono, e che dette origine alla religione dei Drusi. I capi o agenti principali di quella setta s'intitolavano *Da'i*, "chiamatore," e a modo nostro di dire, "missionario." Si comprende da ciò come il primo ministro del pontefice fatemita prendesse qualità di direttore dei missionarii, e come questo vituperato assassino si vantasse di condurre alla monarchia universale la dinastia de' pontefici del Cairo, che diciotto anni appresso fu distrutta con un soffio da Saladino.

La ristorazione ch'io propongo qui e nei due diplomi seguenti, è comprovata dai testi seguenti:

Il vizir Jazuri, nell'anno 1058, s'intitolò:

الناصر للدين غياث المسلمين الوزير الاجلّ المكين سيد الروساء تاج الاصفياء قاضي القضاة وداعي الدعاة

"L'ausiliare della religione, il sostegno dei Musulmani, l'illustrissimo e possente vizir, signore de'grandi, corona degli eletti, cadi supremo e supremo missionario." (Soiuti, presso Sacy, *Relation de l'Egypte par Abdallatif*, pag. 436.)

Il vizir Abu-en-Negm-Bedr-el-Gemali è ricordato in una iscrizione del Nilometro a Rauda del 485 (1092) col titolo di:

السيد الاجلّ امير الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المومنين ابو النجم الخ عضد الله به الدين وامتع بطول بقائه امير المومنين وادام قدرته واعلي كلمته

"Il signore illustrissimo, capitano degli eserciti, spada dell'islam, ausiliare dell'imam, moderatore dei cadi dei Musulmani, direttore dei missionarii dei Credenti, Abu-en-Negm ec., che Dio sostenga per mezzo di lui la religione, gli dia lunga vita a beneficio del principe dei Credenti, mantenga la sua possanza ed esalti il suo comando." (Presso Marcel, *Mémoire sur le Méqyas*, nella *Description de l'Egypte*, 2a ediz. in-8, tom. XV, pag. 509; riprodotta dal Lanci, *Trattato delle simboliche rappresentanze arabiche*, tom. II, pag. 6, e tom. III, tav. XI, la cui traduzione non mi è parso di seguir sempre.)

Il vizir Ibn-el-Betâihi, succeduto ad Afdhal il 1121 e caduto il 1125, ebbe per successivi diplomi il soprannome di *Mamûn* (il Fidato) e il titolo di:

الاجلّ المامون تاج الخلافة وجيه الملك فخر الصنائع ذخر امير المومنين

"L'illustrissimo El-Mamûn, corona del califato, onore del principato, gloria della corte, tesoro del principe dei Credenti."

Poscia divenne:

الاجلّ المامون تاج الخلافة عزّ الاسلام فخر الانام نظام الدين والدعاء

"L'illustrissimo El-Mamûn, corona del califato, splendore dell'islam, gloria dell'umanità, vincolo della fede e dell'apostolato."

E infine conseguì lo stesso titolo di quell'Afdhal ch'era stato ministro, o piuttosto califo, dal 1095 al 1121, cioè:

السيد الاجلّ المامون امير الجيوش سيف الاسلام ناصر الانام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المومنين

"L'illustrissimo signore El-Mamûn, capitano degli eserciti, spada dell'islam, ausiliare dell'umanità, moderatore dei cadi dei Musulmani e direttore dei missionarii de' Credenti." (Frammenti dell' *Akhbâr-Misr* (Storie d' Egitto) di Mohammed-ibn-Meisar. Ms. della Bibliot. imp. di Parigi, ancien fonds, 801 A, fog. 57 recto e verso.)

Scirkuh poi, lo zio di Saladino, fattosi vizir del califo fatemita per diritto di conquista, ebbe anch'egli (anno 1169) il diploma che lo predicava:

السيد الاجلّ الملك المنصور سلطان الجيوش وليّ الايمّة مجير الامّة اسد الدين ابو الحرث شيركوه العاضدي عضد الله به الدين وامتع بطول بقائه امير المومنين وادام قدرته واعلى كلمته

"Il signore illustrissimo, il re vittorioso, sultano degli eserciti, amico degli imam, protettore del popolo, Asad-ed-din-Abu-el-Harith-Scirkuh-el-'Adhedi, che Dio sostenga per mezzo di lui la religione, gli dia lunga vita a beneficio del principe dei Credenti, mantenga la sua possanza ed esalti il suo comando." (Abulfeda, *Ann. Mosl.*, tom. III, pag. 612, anno 564.)

Ognun vede che i predicati di che si vestiva Abbâs, e dopo lui il successore Talai', nominato nei diplomi IV e V di questa Serie, rispondono appunto a quelli usati prima di loro fin dal 1058, e pochi anni dopo nel 1169.

(4) Si supplisca: *Bernardi*. Ranieri Bottaccio fu mandato oratore a Costantinopoli il 1161, come scrive il Marangone, pag. 26. Dell'ambasceria del Bottaccio in Egitto e del suo viaggio in Palestina si fa menzione nella Vita di San Ranieri, *Acta Sanctorum*, mese di giugno, tom. III, pag. 439. Il presente diploma mostra che gli eruditi Bollandisti andavano errati nel riferire, pag. 433, il pellegrinaggio di San Ranieri all'anno 1139.

(5) Si confrontino le soscrizioni in fin del diploma. Questo *Sacerdos filius Balduinus* è di certo quegli che soscrive per tutti col nome di *Presbiter Villanus*.

(6) Il prof. Milanesi crede a ragione che sia da aggiugnere: *eveniat*.

(7) Par che si tratti delle barcacce dette *germe*, di che si è detto nella nota *aa* del diploma XXXIV della Prima Serie, pag. 424.

(8) *Halka*, vendita all'incanto. Veggasi la nota *c* al diploma XV della Prima Serie, pag. 405.

(9) Il Cairo.

[10] Cioè il prezzo del sangue; la *dia*, come dicono gli Arabi.

[11] Par che il traduttore abbia reso *est discretum* il verbo فُصِلَ, "si è dichiarato;" e sta bene. Due righi più innanzi traduce *discretum* il sostantivo فَصْل, che significa: "capitolo, paragrafo," e viene dalla medesima radice.

[12] Il famoso eresiarca monofisita Severo, patriarca d' Antiochia.

III.

Pag. 246-249.

Dallo stesso Ms. Riccardiano, fog. 258 verso, e Lami, pag. 214.

Questa lettera sembra scritta ai magistrati di Pisa da qualche dignitario dell' impero fatemita, probabilmente dal governatore d' Alessandria, e mandata contemporaneamente a quella del vizir Abbâs-ibn-Abi-l-Fotuh, che si è data nel numero precedente, la quale non ha note cronologiche. Credo che l' *Avidalus*, presso il quale militavano tre dei prigioni pisani, sia appunto Abbâs, designato col soprannome che prese di Afdhal. Veggansi le note 2 e 3 del diploma precedente.

[1] Manca qui il rimanente della formola, che il traduttore forse accennò con un *etc.* e il copista lo saltò. Il personaggio al quale si allude nel periodo seguente, è senza dubbio il vizir Abbâs.

[2] Par sia da aggiugnere: *fecerunt*, o alcun vocabolo simile.

[3] Nota marginale nel Ms.: *velle dicere solutum.*

[4] I *Mobascer?* Veggasi la nota *t* al diploma XL della Prima Serie, pag. 439.

[5] Il Cairo.

[6] *Afdhal?* Si veggano le note 2 e 3 al diploma II di questa Serie.

[7] Par che il traduttore abbia latinizzato il verbo italiano "bassare, abbassare," col significato di *diminuire.*

[8] Il prof. Milanesi, rivedendo le stampe, ha giustamente osservato che si debba correggere: *intelligite,* come nella chiusura del diploma IV di questa Serie.

[9] La *d*, scritta appresso le unità e diecine, com'è uso degli Arabi, ha senza dubbio valor numerale, e così la data torna al 548 dell' egira, che combina perfettamente col governo di Abbâs. In quell' anno, l' ultimo di Dsu-l-ka'da tornò al 16 febbraio; e però è da supporre o un I di troppo nella cifra XVII, ovvero che non essendosi vista per anco la novella luna, i giuristi di Alessandria a dì 17 febbraio contassero tuttavia l' ultimo di Dsu-l-ka'da in luogo del 1º di Dsu-l-higgia.

[10] Trascrizione della giaculatoria musulmana حسبنا الله ونعم الوكيل, *Hasbona Allah wa ne'm el wakil.* È soppressa la *h* a modo italiano, resa la *b* con le due lettere *bp* e la *w* or con l' *o* or con *eo.*

IV.

Pag. 250-251.

Dal medesimo Ms. Riccardiano, fog. 256 verso, e Lami, pag. 211.

Questo diploma è scritto a nome del vizir Telai'-ibn-Rizzîk, quegli che vendicò la morte del califo Zâfir e prese il luogo di Abbâs; al che si accenna nel diploma come ad avvenimento recentissimo: e ciò mi ha portato ad aggiugnere in parentesi la data del 1155.

Del regicidio si è detto nella nota preliminare al diploma II di questa Serie. Or ecco gli avvenimenti che ne seguirono. Non essendo in Egitto niuno che ignorasse gli autori del misfatto, e vivendo a corte e nell' esercito moltissimi nemici di Abbâs, cercaron questi un capo che facesse giustizia con la forza. Reggeva una provincia dell' Alto Egitto l' armeno Abu-l-Gharat-Telai'-ibn-Rizzîk, prode, savio nelle cose di Stato, letterato, poeta, giurisperito, autore d' un libro sciita e molto caldo in questa setta, che è a dire devoto a casa Fatemita: uomo di alto e diritto animo, se non che si mostrò poi troppo avido di ricchezze. A lui chiesero vendetta i servi di Zâfir; le donne dell' harem in segno di disperato dolore gli mandarono le ciocche di lor capelli chiuse nelle lettere; e intanto parecchi capitani disubbidivano apertamente ad Abbâs; gli schiavi Negri dell' esercito gli si ribellavano contro. Non tardò Telai' a dargli la pinta. Ragunate quante milizie potè e gli Arabi Beduini del paese, pronti ad ogni garbuglio, corse sopra il Cairo; dove Abbâs non l' aspettò: con l' infame figliuolo Nasr, con l' emiro Osama istigatore al regicidio, con gli altri complici e coi tesori grandissimi che messe insieme svaligiando la reggia, fuggissene in Siria. Telai' entrava nella capitale, seguito dall' esercito in vesti negre e qua e là un che portava attaccati in cima alla lancia i capelli delle donne dello sventurato califo. Come parea passato in canone di dritto pubblico a corte d' Egitto, Telai' si fece vizir e tutore del califo bambino Fâiz-bi-nasr-Illah. Prese titolo di *El-Malek-es-Sâlih* (il buon re), messe ordine nel governo; perseguitò ardente i regicidi e poi tutti i grandi, dei quali la più parte uccisi o banditi, lor confiscava i beni. Abbâs in questo mentre cadea nelle mani dei Franchi di Siria; i quali lo spogliavano d' ogni cosa, metteanlo a morte e riteneano prigione il figliuolo, finchè lo vendettero a Telai' per 60,000 dinar: e recato al Cairo in una gabbia di ferro, n' uscì per andare al patibolo. (Ibn-el-Athîr, testo, ediz. cit., tom. XI, pag. 127 e seg.; Ibn-Khallikân, *Biographical Dictionary*, traduz. inglese, di M. De Slane, tom. I, pag. 657 e seg.; Abulfeda, *Annales Mosl.*, tom. III, pag. 538; Makrizi, *Descriz.*, testo, tom. II, pag. 293, 294; e Guglielmo di Tiro, lib. XVIII, cap. IX.)

Tra tanti particolari che si leggono negli autori citati, il solo Ibn-Khallikân scrive la data della rivoluzione che trasse giù Abbâs, compiuta al Cairo il 9 Rebi' primo del 549 (1 giugno 1154). E però il presente diploma del 20 marzo va riferito al 1155; e l' altro di Telai' che segue al nº V, dato il 2 febbraio, torna all' anno o agli anni seguenti. D' altronde in questo ultimo non si allude al regicidio come a fatto recente; e se ne scorge esser venuto al Cairo un novello ambasciatore pisano ed essere stati liberati altri prigioni pisani, onde si può supporre scorso un certo tempo dopo il primo diploma. Debbo avvertire che il testo stampato di Ibn-el-Athîr dà il nome patronimico del vizir, ibn-Rizzîk, e che così anche lo scrive M. De Slane; ma il testo di Makrizi, stampato al Cairo, non mettendo il segno del raddoppiamento su la *z*, porta a leggere *Ruzaik:* che son entrambi nomi usati presso gli Arabi, e derivati dalla stessa radice.

(1) Par che il traduttore latino abbia trascritto senz' altro il verbo arabico وَلّي, "commettere, preporre ad un oficio;" donde il vocabolo *wâli*, governatore, prefetto, ec.

(2) Abbâs.

(3) L' imam *El-Fâiz-bi-nasr-Illah.*

(4) Forse il testo avea سرير, *trono*, che significa anche "seggio, sofà, letto."

(5) Nota marginale del Ms.: *Videtur debere dici confirmavimus.*

(6) Correggasi *nostram*. Si accenna senza dubbio al misfatto commesso dai Pisani nel porto d' Alessandria, di che nei diplomi II e III di questa Serie.

(7) Mi par vada trascritto:

من السيد الاجلّ الملك الصالح ناصر الايمّة كافل الامّة امير الجيوش سيف الاسلام غياث الانام
كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المومنين ابي الغارات طلائع الشَّيع فَوَنَّ مولانا امير المومنين
صلوات الله عليه

Senza dilungarmi a spiegare la ristorazione del nome proprio e dei titoli speciali del vizir che si leggono negli autori citati di sopra, nè dei titoli usati comunemente, dei quali ho dati i testi nella nota 3 al

diploma II, dirò soltanto delle voci che non si ritrovano in quegli scritti. L'aggettivo شيّع, *Sceï*, "partigiano, settatore," diè origine alla voce *Sci'ah*, che gli ortodossi applicarono per antonomasia alla setta di Alì; donde l'aggettivo derivativo *Sci'i*, come noi diremmo "settario," s'intese e intendesi ancora esclusivamente degli scismatici musulmani che sostengono, quali in un modo quali in un altro, il pontificato perpetuo della schiatta d'Alì. Questa appellazione non fu usata mai, che io sappia, dagli Sciiti stessi. Tuttavia la trascrizione *eliexiei* rende sì precisa la radice arabica, da far credere che Telai', o chi coniò il titolo per lui, abbia voluto scherzare su la parola e squadernarla in faccia agli ortodossi, toltane bensì la forma derivativa e determinato il senso con l'altra voce che segue. Così appo noi la voce "partigiano" suona male detta assolutamente, ma seguita dalla designazione di uno scopo generoso, torna a lode, e, per esempio, non è buon Italiano che non ami a sentirsi chiamare "partigiano della libertà ed unità nazionale."

Il vocabolo *sete* va separato dal notissimo *mulene* (signor nostro) e va corretto *fece*, come nel luogo analogo del diploma V; dove mi par che rappresenti il verbo فاز, "scampare, prosperare, conseguir vittoria," mentre qui rende il sostantivo corrispondente فوز, "felicità, vittoria, scampo." Il nome del califo regnante Fàiz, ch'è appunto l'aggettivo derivato da quel verbo, fa supporre con verosimiglianza che Telai', o il cortigiano che gli fabbricò il titolo, abbia voluto ficcarvi l'allusione a Fàiz, con un altro di quegli scherzi filologici sì graditi agli Arabi, di che ho dato testè un esempio, s'io mal non mi appongo, nella voce *Sceï*. Così l'autore del titolo di Scirkuh, riferito di sopra a pag. 454, scrisse: العاضدي عضد ec. Si vegga l'ultimo verso del titolo di Telai' nel diploma V.

La traduzione dello squarcio arabico è questa: "Dal signore illustrissimo, il re giusto, ausiliare degli imami, moderatore del popolo, capitano degli eserciti, spada dell'islam, sostegno dell'umanità, moderatore dei cadi dei Musulmani, direttore de' missionari dei Credenti, Abu-l-Ghâràt-Telai', il partigiano della vittoria di nostro signore il principe dei Credenti, sul quale (scendano) le benedizioni di Dio."

E supponendo che Telai' senza ambagi siasi detto sciita, il vocabolo *fece* tornerebbe, come nel seguente diploma V, al verbo usato al modo ottativo: "Che vinca;" onde la fine del titolo andrebbe tradotta: "Telai' lo sciita: evviva nostro signore ec."

V.

Pag. 252-254.

Dal medesimo Ms. Riccardiano, fog. 255 rº, e Lami, pag. 208.

Ho notato nel diploma precedente per quali indizii questo sembri posteriore. La data, che par non possa stare innanzi il 1156, andrebbe pur bene in ciascuno degli anni seguenti fino al 1160, quando morto a dì 23 luglio il califo Fàiz, qui nominato, Telai' gli sostituì 'Adhed.

Il nome e titoli del vizir vanno ristorati così in arabico:

من السيد الاجلّ الملك الصالح ناصر الايمّة كافل الامّة امير الجيوش سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المومنين ابي الغارات طلائع الفائزيّ فَازَ مولانا امير المومنين

Ch'è lo stesso del diploma IV fino alla voce *Talai'*, e poi segue: "Fàizi: evviva il nostro signore il principe dei Credenti."

Non occorre avvertire che *Fâizi* significa: "seguace di Fâiz," il califo. Segue immediatamente, com' io leggo, ناز, del qual vocabolo ho detto nella nota 7 al diploma precedente.

Ho data qui questa trascrizione per essersi dimenticato di porre il richiamo della nota al verso 5 della pag. 254.

(1) Nel Ms. Riccardiano si legge: .... *misericordiosissimus. Fuit presentata presentie nostre cartula enim vestra archiepiscopi Villanus.... operibus, et omnia* ec. Il prof. Milanesi, rivedendo per sua cortesia le stampe, ha proposta la inversione che si vede nel testo stampato e ch' io ho lietamente accettata.

(2) *Navigio?*

(3) Abd-el-Kâfi.

(4) *Veniente? de Sicilia.*

(5) Tennis, sul lago Menzaleh a levante di Damiata, fu saccheggiata dal navilio siciliano il 548 (29 marzo 1153 a 17 marzo 1154), come si ritrae da Ibn-el-Athîr e da Abulfeda nella *Biblioteca arabo-sicula*, pag. 300, 417 (e nella edizione di Abulfeda, *Annales Mosl.*, tom. III, pag. 232). Si vegga anche Reinaud, *Extraits d'auteurs arabes relatifs aux Croisades*, Paris 1829, in-8°, § XXI, pag. 101. E del mese di Giumadi secondo 550 (agosto 1155) da sessanta navi siciliane assalivano Tennis medesima, Damiata, Rosetta e Alessandria, nel califato di Fâiz e governo del vizir Telai', come nota il Makrizi, *Descriz. dell' Egitto*, ediz. di Bulâk, tom. I, pag. 214.

È da notare che le cronache cristiane non fanno alcuna menzione di cotesti fatti, talchè il primo non si potea conoscere in Europa innanzi il 1791, quando si pubblicò il tomo III di Abulfeda.

(6) *Audivimus?*

(7) Leggasi *Bottaccio*, come nel diploma II di questa Serie, di cui si vegga la nota 4.

(8) Veggasi la nota 4 al diploma III di questa Serie.

VI.

Pag. 255-256.

Parafrasi interlineare del diploma arabico n° I, pubblicata da M. de Mas-Latrie nella *Bibliothèque de l'Ecole des chartes*, 2me série, tom. V (1848), pag. 137, sopra un testo dell' Archivio arcivescovile di Pisa, il quale, per quante ricerche n' abbia fatte il prof. Bonaini, non si è potuto ritrovare. Comunque sia, la presente edizione è stata riveduta e corretta su l' originale arabico-latino dell' Archivio di Firenze per le cure del prof. Milanesi.

(1) La data del testo arabico è l' ultimo di Giumadi primo del 552, che risponde al 10 luglio 1157. Il traduttore fece il riscontro cronologico ad arcata, giugno per Giumadi primo; poichè questo mese musulmano nel detto anno entrò il dì 11 giugno.

VII.

Pag. 257-261.

Dal citato Ms. della Riccardiana, fog. 250 recto, e Lami, pag. 195.

Si vegga la Prefazione, § XXXII, su le condizioni nelle quali si trovava Saladino quando stipulò questo accordo.

Il prof. Bonaini mi dà la seguente pregevolissima nota istorica intorno il console e ambasciatore Aliprando, nominato nel diploma:

« Si vuole avvertire, innanzi tutto, che più usualmente dicevasi in Pisa *Ildebrandus*. Ma non deve recare sorpresa il trovarlo qui scritto *Aliprandus*, considerato che l' atto è steso in Egitto.

» Ildebrando è anche console. Mancano i cataloghi compiuti dei consoli di Pisa; e quel tanto che ne sappiamo, è frutto degli studi fatti sulle cronache e sulle carte. Ma in questi documenti spesso accade che si menzioni uno o pochi più dei consoli, e che si aggiunga genericamente *cum sociis suis*, senza dirne il nome.

» Il Muratori (*Antiq. ital. med. æv.*, tom. IV, col. 401–402), reca il testo della convenzione tra Pisa e Corneto, stipulata in Pisa stessa, nell' anno dell' incarnazione 1174, 1° di settembre, indizione VI, che corrisponde al comune 1173. Fra i nomi de' consoli manca quello d' Ildebrando. La ragione sembra a noi manifesta, perchè appunto in quel tempo Ildebrando era in ambasceria al sultano.

» Sarebbe molto arrischiato il dire a qual famiglia quest' Ildebrando appartenesse. Ci sembra probabile tuttavia che fosse dei Sismondi. Forse anche è quello stesso *Ildebrandus quondam Sismundi Henrici, Pisanorum consul*, il quale, nei 13 di dicembre 1173 al pisano (1172 al comune), immise in certo possesso l' Opera del duomo pisano, come risulta da una carta inedita del nostro Diplomatico.

» Potrebbe far difficoltà la durata del consolato. Ma essa sparisce subito che si considera che il tempo di questo reggimento era in Pisa vario e qualche volta protratto fino a tre anni. (Veggansi i *Fragm. hist. pis.* in Murat., *Rer. ital. Script.*, XXIV, 643–644.) »

[1] 1173 secondo il conto comune. L'anno 569 dell'egira corse dal 12 agosto 1173 al 1° agosto 1174.

[2] Correggendo *c* la *t*, che forse fu letta male dal copista, e permutando le due *l* in due *d* (il quale scambio avvien sovente nel dialetto siciliano), si ha il vocabolo *moscedd* o *moscidd*, denominazione di oficiali pubblici in Egitto, su la quale si vegga la nota *ccc* al diploma XL della Prima Serie, pag. 441.

[3] Se fosse da leggere: *latercimonia*, i turcimanni?

[4] *El–omrá*, gli emiri.

[5] Il cadi?

[6] *En–nâdhir* o *nâzir*, l'ispettore. Veggasi il citato diploma XL della Prima Serie, nota *ggg*, pag. 441.

[7] *El–'amil?* il rettore o prefetto.

[8] Nel trattato del 1290 che fermò la repubblica di Genova col sultano d'Egitto Kelaûn, pubblicato da M. de Sacy, *Notices et extraits*, tom. XI, pag. 41 e seg., il patriarca del Cairo attestava il giuramento prestato dall' ambasciatore cristiano, appunto come qui.

[9] Marco, figlio di Zara'a, fu patriarca giacobita del Cairo dal 1164 al 1188. Veggasi Le Quien, *Oriens christianus*, tom. II, pag. 487. La giurisdizione della sede alessandrina si stendeva alla Nubia ed al Iemen, qui indicato col nome di *Saba*.

[10] Abu–l–Kheir è de' nomi che usavano i Cristiani d' Egitto.

VIII.

Pag. 262.

Dal citato Ms. della Riccardiana, fog. 252 v°, e Lami, pag. 203.

Alla data di questo diploma, 560 dell' egira (1164–5), son da aggiugnere di certo le unità, perchè Saladino, di cui si conosce minutamente la storia, andò in Egitto le due prime volte nell' esercito di Scirkuh suo zio il 1163 e il 1167, e la terza volta il 1168, ma non ebbevi autorità pria della morte di Scirkuh. Fatto primo ministro del califo fatemita 'Adhed (23 marzo 1169), governò sotto il nome di quello fino al settembre 1171, quando prese lo Stato a nome del califo abbasida di Baghdad e di Norandino sultano di Damasco: di che si è detto abbastanza nella Prefazione, § XXXI, XXXII. D'altronde il presente

diploma suppone già fatto l'accordo del 1173, che si è visto nel diploma precedente; e, com' e' parmi verosimile, anco la spedizione del fratello di Saladino in Nubia del dicembre 1172, della quale sarà detto nella nota 1. Non può poi riferirsi al 1174, perchè in novembre di quell'anno correva già il quinto mese del 570 dell'egira, e il nostro Ms. non permette di oltrepassare il 69.

(1) *Scems-ed-dîn* vuol dire "Sole della religione," e non del *regno*, come porta la traduzione latina. Ma in vero questa è esatta, e sbagliata la trascrizione del titolo arabico, perocchè nessuno dei fratelli di Saladino fu chiamato *Scems-ed-dîn*, sì bene portò il titolo di *Scems-ed-dawla*, "Sole del principato" appunto, Turan-Sciah, il maggior fratello dell'eroe musulmano. E questi, di Giumadi primo 568 (dicembre 1172), mandava Turan-Sciah al conquisto della Nubia; il quale, risalito lungo il Nilo ad Asuan e preso un castello nella Nubia, tornossene per diffalta di vittuaglie riportando molti schiavi e schiave; e ripartì di Regeb 569 (febbraio 1174) per la impresa del Iemen. (Ibn-el-Athir, *Annali*, testo, vol. XI, pag. 254 e 261.) E a Turan-Sciah ben converrebbe il titolo di *princeps bellantium*, cioè capitano di esercito, che gli si dà in questo diploma. Or dalla Nubia, e in generale da' paesi che bagna il Nilo sopra Asuan, veniva in Egitto l'allume (Edrisi, *Géographie*, traduz. di M. Jaubert, tom. I, pag. 24; Abulfeda, *Annales*, tom. V, pag. 194; Makrizi, *Sult. Maml.*, traduz. di M. Quatremère, tom. II, part. II, pag. 245); e d'altronde i diplomi XXIV e XXV di questa Serie ci fan fede che dall'Egitto si mandasse allume in Italia. È verosimile dunque che Turan-Sciah abbia preso a' mercatanti della Nubia anche dell'allume, ch'era merce ricercata negli opificii nostri, e l'abbia data a vendere a qualche avventuriere italiano per nome Ruggerone, nella state del 1173. Sappiam dalla storia che i fratelli di Saladino guadagnassero molto volentieri facendo i mercatanti ne' paesi che reggeano.

(2) *Achagius*, e nel diploma IX *Acacius*, mi sembra trascrizione di *El-haggi*, "il Pellegrino," come s'intitolano i Musulmani che abbiano fatto il pellegrinaggio della Mecca. *Optimen* risponde di certo al notissimo nome proprio *Othman*.

IX.

Pag. 263.

Dallo stesso Ms. Riccardiano, fog. 253 r°, e Lami, pag. 205.

Evidentemente la data di questo diploma va corretta come quella del n° VIII.

(1) Erronea è di certo la lezione del nome patronimico, dopo il quale manca un altro vocabolo, come: "servidore, suddito," o simili, che si riferisca all' "Emir-el-Momenin," ossia il califo di Baghdad. Se si correggesse *Scenesce*, mutando in *c* la *t*, chè spesso si confondono nei Mss., avremmo il nome di Omar figlio di Sciahinsciah o Scehinsceh, soprannominato *Taki-ed-din* e nipote di Saladino, il quale, al dire di Abulfeda, tom. IV, pag. 60, gli affidò nel 579 (1183-4) il governo dell'Egitto. Nè era questa la prima volta ch'ei lo adoperasse. Makrizi, *Descriz.*, tom. II, pag. 233, ediz. di Bulâk (dove la data si corregga 568, perchè il 558 Saladino non era nulla), ci narra che Saladino, avuta l'investitura dal califo di Baghdad (1172), andò subito ad Alessandria, donde spedì Taki-ed-dîn a un'impresa sopra Barca. Da ciò sembra che quel principe aiubita stanziasse verso il 1172 in Alessandria e forse comandasse la piazza. La costui raccomandazione dovea tornare a Pisa efficacissima sopra ogni altra.

(2) Si vegga la nota 2 del diploma precedente.

X.

Pag. 264.

Dallo stesso Ms. Riccardiano, fog. 260 v°, e Lami, pag. 221.

(1) Come ognun sa, il nome proprio di Saladino era Iûsuf (Giuseppe).

(2) E veramente leggiamo tra i titoli soliti di Saladino quello di محيّ دولة امير المومنين. Veggasi Reinaud, *Extraits*, pag. 375.

(3) Regeb.

XI.

Pag. 265-266.

Nell' Archivio fiorentino, vol. X, Tunis, n° 2, fog. 4 recto. Scrittura del XV secolo. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima*, tom. II, pag. 201 e seg. Il quaderno ms. contiene i documenti della presente Serie, XL, XXIV, XI e XXI, messi, come ognun vede, fuor dell' ordine cronologico.

A capo del presente diploma si legge: « Interpretractione facta per lo detto Thomaso d' uno salvo condocto facto a Pisani, segnato 14. Seguita lo tenore secondo l' ordine soprascripto, cioè. »

Questo traduttore è Tommaso di Ramondo Cardus di Cipro, nominato nel diploma XXI, nel modo che si scorge dalla nota preliminare. Ei voltò verso per verso l' originale del presente diploma, ponendo nella traduzione il numero dei versi che sommano a 45, non compresavi la soprascritta. Mi è parso di sopprimere questa numerazione, la quale offenderebbe il decoro tipografico senza giovare a nulla.

Senza dubbio il diploma è di Malek-Adel, e il "soltano grande," del quale vi si fa menzione, è Saladino. Rotto questi da' Crociati a Ramla, ritornò al Cairo il 9 dicembre 1177; e in maggio 1179 si vede di nuovo guerreggiare in Siria. Però non v'ha ostacolo a supporlo partito dal Cairo nel febbraio 1179, data del presente diploma. (Ibn-el-Athir, *Annali*, testo, XI, pag. 293 e 301, anni 573, 575; Abulfeda, *Annales*, tom. IV, pag. 38.)

Ibn-el-Athir, nel capitolo su la morte di Malek-Adel, tom. XII, pag. 229, anno 615, replica che Saladino andando in Siria avea lasciato piu volte Malek-Adel al governo dell' Egitto. Nella Prefazione, § XXXII, si è notato come i governatori musulmani sovente scrivessero a nome proprio, tralasciando quello del sovrano.

(1) Par si debba aggiugnere: "per mano di." Non occorrendo poi nelle carte pisane questo strano nome patronimico, suppongo che l' abbia composto il Cardus, il quale non guardava tanto per lo sottile. Nel testo era forse حاضر, "inviato, ambasciatore," ed ei lesse حاصر o حصير, "castrato."

(2) Questo è il verso 18. Al seguente il Cardus notava: « Questo verso 19 dice come quello di sopra, perchè fu scritto due volte per errore. »

(3) Si vede chiaramente a traverso di questa sciocca frase la espressione arabica: "abbiamo confermato tuttociò."

(4) Saladino.

(5) Cardus continua: « Idest, quello che è scritto è la verità. »

(6) Cardus continua: « Cioè di septembre. » E veramente nel 1442, quando il turcimanno di Cipro scrisse questa traduzione, il mese di Ramadhan correa dal 19 agosto al 17 settembre. Egli sapea, come si vede dal diploma XXXIX, nota 7, di questa Serie, che i mesi musulmani rispondessero alle lune, e

indicava queste col mese cristiano in cui entrassero; ma non bastando a contare il riscontro nelle epoche lontane, non s'impacciò altrimenti ad appurare che nel 574 il Ramadhan rispondesse al febbraio.

(7) *Seif-ed-dîn-wad-dunia*, Saphadinus, come i cronisti delle Crociate chiamano ordinariamente Malek-Adel (il re giusto). Questa soprascritta era messa al certo in due colonne, come nel diploma arabico nº XXII, stando nell'una il titolo di Malek-Adel e nell'altra quello del magistrato pisano. Il Cardus la dà in quest'ordine:

Dallo re giusto et victorioso
allo arciveschovo di Pisa
victorioso delli cittadini fedeli
agli antiani di Pisa
Spada della fede del mondo, soldano di tutti gli exerciti delli Saraini, che Dio dia la sua victoria:

dove è manifesto che vadan letti prima tutti i versi dispari e poi i pari. Il Cardus messe l'avvertenza: « Dalla parte di fuori sono scripte queste parole in lingua arabica, reducte in lingua latina, cioè: *Dallo re* ec. »

XII.

Pag. 267-268.

Dal Ms. della Riccardiana citato al nº II di questa Serie, fog. 254 rº, e nella ediz. del Lami, pag. 206.

Questo diploma di Malek-Adel, scritto prima della morte di Saladino, non fa menzione di quel principe per la cagione testè accennata nella nota preliminare al diploma XI. Dagli annali musulmani si scorge che Saladino, fin dal maggio 1179, stava in Siria a combattere e ch'ei ritornò in Egitto del mese di dicembre 1180, all'annunzio della morte di Turan-Sciah suo fratello. (Ibn-el-Athîr, testo, tom. XI, pag. 301, anni 575, 576; e Abulfeda, *Annales*, tom. IV, pag. 38, 42.) Indi si vede che Saladino era assente dall'Egitto alla data del presente diploma.

(1) *Malek-'Adel.*

(2) *Seif-ed-dîn*, Saphadinus. *Job*, *Giobbe*, e nella forma arabica *Aiûb*, fu il nome del padre di Saladino e di Malek-Adel; donde la dinastia si chiamò aiubita.

(3) Se questa voce non è sbagliata nella copia, egli è da supporre saltato un rigo del titolo, cioè: "sultano degli Arabi, de' Turchi e" degli Agemi (Persiani).

(4) *Bulgarino.* Aggiungasi: Anfossi. Il Bonaini, a mia preghiera, ha dati gli schiarimenti che seguono:

« In questo tempo (1180) vivevano due Bulgarini della stessa famiglia pisana Anfossi, così chiamati dal padre di nome Anfosso. Nel 1188 intervennero ambidue al parlamento dei mille tenuto in Pisa per giurare la pace coi Genovesi. L'uno di essi era del numero dei *consules maiores de communi*; l'altro, semplice cittadino. (Dal Borgo, *Dipl. pis.*, pag. 114 e 120.)

» Di un Bulgarino (ignoriamo però quale dei due), che precedentemente era stato console (an. 1168 stile pisano), descrive i carichi sostenuti e le imprese di mare operate principalmente in servigio di Federigo I, il cronista Marangone, *Cron. pis.*, in *Arch. stor. ital.*, VI, part. II, pag. 44, 48-49 e 56. »

(5) Scewal.

XIII.

Pag. 269.

Archivio fiorentino. Carta e caratteri del tempo.

La traduzione, o piuttosto parafrasi arabica, è al nº II della Prima Serie. Ognun può vedere che manchino nell'arabico il nome del luogo e quelli de' marinai pisani, che il traduttore non si fidava forse di trascrivere correttamente, e li soppresse piuttosto che far ridere gli Arabi alle sue spalle.

(1) *Imâm dei Mowahheddin* (gli Almohadi).

(2) Nelle minute descrizioni che abbiamo dell' Affrica settentrionale non si ritrova alcun nome topografico simile a questo; fuorchè *Mahres* (posto di guardia), come chiamavasi nell' XI secolo lo scalo di Monastir ed altri nel golfo di Tunis. Veggasi Bekri, testo, pag. 84 ec.

(3) Il prof. Milanesi crede si debba leggere: *a Bubec.* Questo nome va corretto *Abu-Bekr*, o, come talvolta si pronunziava, *Bubekr.*

XIV.

Pag. 270.

Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 4; pubblicato dal Tronci, pag. 145, e dal Mas-Latrie, pag. 141. Scritto in cima dello stesso foglio del diploma III della Prima Serie, ancorchè la data e il tenore siano di gran lunga diversi.

(1) Pelle di vitello o montone, sia concia sia da conciare, ad uso di bolgette, coperte da libri e simili. Si vegga il Ducange.

XV.

Pag. 271-272.

Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXIV, nº 7; e nº 37 della raccolta del Navarretti intitolata: *Mantissa veterum diplomatum populi pisani* ec. Ms. del tempo di quell' erudito, posseduto in oggi dalla Biblioteca dell' Archivio fiorentino.

(1) Questo nome *Abdeloae*, scritto in Pisa, è manifestamente alterato, nè saprei come correggerlo, rimanendoci pochissime notizie delle cose dell'Affrica propria negli ultimi anni del califo almohade Abu-Ia'kub-Iusuf (1163-1184). Tra' nomi che ci danno de' governatori di quel tempo Ibn-Khaldûn (*Berbères*, traduz. franc., tom. II, pag. 203 e 208), l' autore del *Kartas* (pag. 187 della traduz. di Tornberg), e Abd-el-Wahid (ediz. Dozy, pag. 208), non ne veggo alcuno che adattar si possa a un Abd-el . . . ibn-Abd-Allah : anzi i governatori dell' Affrica propria erano nel 1184 Abu-Musa ed Hasan figliuoli d' Abd-el-Mumen.

XVI.

Pag. 273.

Nell' Archivio fiorentino, scritto in dorso del diploma arabico nº IV: e ve n' ha altra copia, anche del tempo, negli *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 5, e nel citato Ms. del Navarretti, nº 35.

Traduzione del diploma arabico nº IV.

(1) Si corregga: 20, com' è detto nella nota *a* al detto nº IV della Prima Serie, pag. 399.

XVII.

Pag. 274-275.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXIII, nº 7; scritto in dorso del nº XLVI della Prima Serie, e nel Ms. del Navarretti, ni 35, 36. Pubblicato dal Tronci, pag. 148, 149, e dal Tola, *Codice diplomatico di Sardegna*, tom. I, pag. 877, 878.

Traduzione del citato diploma XLVI della Prima Serie.

XVIII.

Pag. 276-277.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 7. Carta e caratteri del tempo; e nel citato Ms. del Navarretti, nº 70.

Traduzione del diploma VI della Prima Serie.

(1) Correggasi: *Tahir.*

(2) *Kadhi*, cadi. Veggasi la nota *g* al detto diploma arabico, pag. 401.

XIX.

Pag. 278-279.

Nel citato Ms. del Navarretti, nº 71, dall' Archivio del capitolo di Pisa. Confrontato con l' originale.

Traduzione del diploma VII della Prima Serie.

(1) Correggasi: *Abd-er-Rahman.*

XX.

Pag. 280-281.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 1. Carta lisciata e rigata; caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, nº 74.

La data è determinata dalle erudite ricerche del Bonaini, che seguono nella nota nº 1.

(1) « Questo personaggio è noto nelle storie, perchè nel parlamento in cui mille Pisani, nel 1188, si obbligarono ad osservar pace ai Genovesi, v'è, tra gli altri, *Marzucchus de Tepertis.* (Dal Borgo, *Diplomi pisani*, pag. 121.) Esso appartenne alla famiglia dei *Dodi*, notissima e celebre nelle storie di Pisa. Nel 1207 (data del presente documento) Marzucco non era consolo del comune, perchè (e lo mostra una carta di cui diremo più sotto) esso comune in questo tempo era governato dal potestà; quantunque anche in appresso ritornasse più volte a rivivere quella più vecchia forma di reggimento.

» Il presente documento XX reca che la commissione a Marzucco è data dall'arcivescovo Ubaldo e dal potestà *Gerardus*, il cui cognome non può leggersi intieramente giacchè per corrosione non vi rimase che la parola tronca *Curte.....* Fortunatamente abbiamo una carta tra quelle del nostro Archivio diplomatico, provenuta dalla comunità di Volterra, la quale ci dà modo di supplire alla lacuna del documento; giacchè essa carta nomina *Gerardus Curtevechie Pisanorum potestas.* Questa carta volterrana (della quale trovasi fatto cenno anche presso il Cecina, annotato dal Dal Borgo, *Notizie istoriche della città di Volterra*, ec. Pisa, 1758, pag. 23-24, sbagliando però la data che assegna al 1º di marzo) è del 28 febbraio 1207 (stile pisano, in questa parte d'accordo col computo comune), lo che giova anche a stabilire il tempo della potesteria di Gerardo, di cui d'altronde tacciono i cataloghi dei potestà pisani che trovansi a stampa, e che nella parte più antica sono difettosi. Il Tronci (*Annali pisani*, pag. 173) aveva rammentato questo potestà, dicendolo egli pure *Gherardo Cortevecchia dei Gualandi*, all'anno 1207. Io son dell'avviso dell'annalista pisano, che esso sia dei Gualandi; volendosi osservare che in questo tempo in Pisa non s'era per anco introdotto l'uso di eleggere all'ufficio di potestà i forestieri, ma si commetteva l'ufficio stesso a qualche molto autorevole cittadino. Il Tronci, all'anno 1174 (pag. 140), rammenta Gherardo Cortevecchia fra i consoli del comune. Nel parlamento del 1188, in cui fu giurata pace ai Genovesi, *Gerardus Curtevecchie*, in qualità di uno dei tre consoli dei mercanti, v'interviene. (Dal Borgo, op. cit., pag. 115.) Potrebb'essere che l'uno e l'altro ufficio fosse stato sostenuto dal nostro *Gerardus.* Nelle mie note al Roncioni (*Storie pisane*, pag. 468) ho detto alcuna cosa sull'errore del Fanucci, che assegnò la data del 1175 al nostro documento XX, avendo tralasciato il nome del potestà, e forse non senza malizia, tornando comodo in quella sua storia fantastica di assegnare una data più antica a questo documento, ch'egli conobbe per la copia del Navarretti. »

XXI.

Pag. 282.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 2, fog. 5 recto, nello stesso quaderno che contiene il nº XI ed altri di questa Serie. Carta e caratteri del XV secolo. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. II, pag. 203.

È premessa questa avvertenza del traduttore: « Interpretatione facta per lo detto Thomaso (Cardus, come al nº XXIV di questa Serie) d'un'altra scrittura di salvocondocto, secondo la sua expositione:

la quale scrittura è segnata.... tenore seguita per ordine, secondo l'ordine soprascripto. Et prima la soprascritta: *Del re compiuto* ec. »

E in fin del presente diploma e del quaderno si legge: « Interpetrò lo detto Thomaso un'altra scrittura, disse era salvocondocto che è segnato (4). Et disse era medesimo tenore che quello di sopra, et così di più altri disse essere nel segnato (4), più queste parole, cioè: Che si intenda rocta la pace et lo salvocondocto ogni volta movessino guerra.

» *Ego Phylippus olim ser Michœlis Iacobi de Podiobonizi, civis et notarius publicus florentinus, nec non tunc notarius electus per officium consulum maris comunis Florentiæ ad sultanum Babillonie, in anno Domini ab incarnatione* MCCCCXX *secundo, inditione* XV *predicta, ad interpretationem suprascripti Thomasii Ramondi de Nichosia de Cipri, videlicet contenta in duobus proxime precedentibus foleis, et hoc presenti rigore et commissione michi ab ipso officio factam scripsi in civitate Cayri, ubi tunc Soldanus habitabat. Et hic fideliter summodo* (?) *ex originali trascripsi, et ad fidem me suscripsi.* »

Il Cardus tradusse questo diploma, al par che gli altri, verso per verso, e tutti i versi numerò eccetto que' della soprascritta, che tornano ai primi quattro della nostra edizione. E mi è forza di seguire cotesta sciocca divisione, e di aggiugner anzi due numeri, principiando dai versi della soprascritta, in guisa che il 1º di Cardus divien 3º; il 2º, 4º, e così di seguito. Perchè parmi evidente che il traduttore non solamente abbia letti i versi del testo in un ordine falso, ma n'abbia saltati alcuni e tronche nell'uno per aggiugnerle all'altro le ultime parole, che spesso i copisti arabi scrivon sopra il verso, come occorre nei nostri diplomi arabi. Lacune v'ha di certo, mancando il nome di Pisa o Pisani nel verso 2, e un periodo intero nel 18; e trasposizioni di certo, parendo che il verso 19 debba seguire immediatamente al 3; ma il 20 non risponde poi al 4 ec. Non possiamo dunque legger tutti i versi pari e poi tutti i dispari, come si farebbe in uno scritto a due colonne, e testè l'abbiam praticato in uno squarcio guasto dal Cardus. (Veggasi il diploma XI di questa Serie, nota 7.) Nè si può fare assegnamento sul significato per riordinare i versi, quando il Cardus non badava ai tempi dei verbi, confondea il nominativo col genitivo, il singolare col plurale, e spezzava ogni regola grammaticale. Indi il migliore partito mi è parso di lasciar questa matassa intrigata come la stava.

La data dell'anno, che manca nella versione di Cardus, è supplita con poco divario dalla commissione di Marzucco Teperti (diploma XX di questa Serie). Il principe che scrive è Malek-Kàmil, figliuolo e successore di Malek-Adel, e governatore dell'Egitto prima della costui morte. E forse l'ultima parte del diploma è dettata a nome di Malek-Adel stesso, al quale par che Marzucco siasi appresentato in Damasco o che il figliuolo gli abbia scritto dal Cairo: e nell'uno o nell'altro modo erasi ottenuto da lui il salvocondotto, di che si legge la versione latina nel seguente nº XXII. Sappiamo in vero da Ibn-el-Athîr che Malek-Adel nel 604 (28 luglio 1207 a 15 luglio 1208) mosse d'Egitto contro Acri e che, sforzatala alla pace, guerreggiò altrove fino all'inverno (testo, tomo XII, pag. 181; confrontisi Reinaud, *Extraits*, pag. 381); e da Abulfeda, ch'egli nei principii dello stesso anno, fatta tregua co' Franchi di Tripoli di Siria, era ito e rimaso a Damasco. (*Annales mosl.*, tom. IV, pag. 220.)

(1) *Malek-Kàmil.*

(2) *Saphadinus.* Questo titolo ordinario del celebre fratello di Saladino era preceduto dalla voce *ibn* per indicare che Malek-Kàmil fosse figliuolo di Malek-Adel, o sta qui nel significato proprio di "Spada della Fede," e si applica allo stesso Malek-Kàmil, come a tutti i sultani dell'Egitto.

(3) Si vegga la nota del prof. Bonaini sul diploma precedente. Il titolo di console è dato a Marzucco Teperti o per errore della cancelleria egiziana, la quale solea chiamare consoli i primarii magistrati di Pisa, o forse per essere stato incaricato il Teperti del doppio oficio di ambasciatore e di console pisano in Alessandria.

(4) È la nota frase arabica "per mano," e mancan di certo le parole che doveano precedere, verbigrazia: "abbiamo ricevuta la lettera, abbiamo saputa la domanda."

(5) "A Dio piacendo," come si legge in fin dei diplomi egiziani, nella Prima Serie, ni XL e seg.

(6) Cardus: « Non v'è l'anno. » Secondo la cronologia musulmana di Cardus, della quale abbiam fatta parola nella nota 6 al diploma XI di questa Serie, Ramadhan rispondeva al nostro settembre. L'ottobre dunque di Cardus torna a Scewal, il quale nel 604 dell'egira e 1208 dell'èra cristiana corre dal 19 aprile al 17 maggio. Ed appunto di maggio è dato il seguente diploma XXII.

XXII.

Pag. 283.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici,* tom. XXII, n° 11. Carta e caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, n° 82.

Quest'atto di *aman*, o salvocondotto, si dee riferire al 1208 per le ragioni dette nelle note ai due precedenti diplomi. Come si avverte nell'Errata, la interpunzione va corretta nel 2° e 3° verso: *Abubecre, filius Iob, consanguineus chalif obediens.* Il predicato di *consanguineus* ec. è cattiva traduzione del titolo *Khalil emir el-Mumenin* che si legge nel diploma XXIV di questa Serie, al par che nel XXII della Prima, e fu dato a Malek-Adel dal califo di Baghdad appunto nel 604 (1207-8). Veggasi Abulfeda, *Annales*, tom. IV, pag. 222, 224. *Khalil*, che a suo luogo ho tradotto "intimo," significa: "intrinseco, amico schietto e fidato, amato da una donna." Gli Arabi chiamano Abramo: *khalil* di Dio.

XXIII.

Pag. 284.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici,* tom. XXII, n° 6. Carta e caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, n° 80, 81.

Si è data la traduzione arabica di questo diploma al n° XXVII della Prima Serie, dove nella nota preliminare si è detto largamente delle due copie in arabico con parafrasi latina, spedite l'una col nome di Malek-Kamil e l'altra di Malek-Adel, cioè l'una al figliuolo che governava l'Egitto, e l'altra al padre che guerreggiava in Siria.

Il testo stampato è quello della copia che fu indirizzata a Malek-Kamil. Si veggano nella nota n° 1 le varianti dell'altra che porta il nome di Malek-Adel, la quale si conserva nell'Archivio del Capitolo di Pisa ed è scritta in un foglio incollato su la traduzione arabica.

Come si avverte nell'Errata, la interpunzione del verso 3°, pag. 284, va corretta: *Abubecher, filii Iob, consanguinei chalife* ec.

[1] Il diploma del Capitolo di Pisa ha: « ... *magnificentissimo* Emelechaladel *victoriosissimo ensi* ec. » Mancavi il *victoriali* ch'è nel quarto verso delle presente edizione.

E in fine si legge, a caratteri anche del tempo: « *In nomine Dei qui est pius et misericors et miserator. Domino altissimo Emelecheladel victoriosissimo ensi totius mundi super omnes reges, Abubechere, sultano sultanorum.* »

XXIV.

Pag. 285-287.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 2, fog. 3 recto. Carta e caratteri del XV secolo. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima*, tom. II, pag. 198 e seg.

Precede questo titolo: « In Dei nomine amen. Infrascripte sono le interpretazioni delle infrascripte scripture di pacti di concessioni, facte a Pisani per li infrascripti prencipi soldani di Babillonia, facte per Thomaso di Ramondo Cardus di Nichosia da Cipri, di arabico in latino. Et prima la interpretazione d'una scrittura segnata dieci per abbacho, che comincia nel modo infrascripto, cioè: *Lo re giustissimo* ec. »

Cardus tradusse verso per verso e numerò i versi dall' 1 al 116. Ho tolto questo ingombro come inutile. In vece di ciò ho diviso per capitoli, numerati tra parentesi, perchè servano di riscontro coi capitoli del diploma seguente XXV, dove ho messi i medesimi numeri, replicandoli con l' aggiunta di *bis* e *ter* quando il capitolo analogo manchi nel presente diploma XXIV, e saltando il numero quando il capitolo del XXIV non si ritrovi nel XXV. Così potranno a colpo d' occhio confrontarsi i due diplomi, i quali son simili di certo, ma non identici; nè le differenze mi par si possano riferire a sbagli ed omissioni dei due traduttori; chè anzi dipendono dalle condizioni diverse in cui stavano il sultano d' Egitto e i Pisani in due epoche, l' una delle quali è quella del presente diploma, e l' altra rimane indeterminata in tutto il corso del XIII secolo, sì come si dirà nella nota preliminare al XXV.

(1) Nel testo si legge l' avvertenza: « Seguita lo nome del califfo che è questo, cioè: Kalîl emir el mominin. » Non ho bisogno di notar l'errore del Cardus, nè di aggiugnere che il nome è Abu-Bekr-ibn-Aiiûb, ossia il principe che si chiama da tutti Malek-Adel.

(2) Su questo titolo di Malek-Adel si veggano le note preliminari ai diplomi XXII tanto della Prima quanto della Seconda Serie.

(3) *El-Malek-el-Adel.*

(4) Più propriamente: "Guardata (da Dio)."

(5) Cardus traduce sempre così il verbo *Salla* (benedire) delle notissime formole musulmane.

(6) Trovasse?

(7) Comu ne l' usanze?

(8) La voce *Pisani* sembra aggiunta del traduttore. Si accenna alle tregue tra l' Egitto e i Franchi di Siria, come nel capitolo 3 del diploma seguente XXV.

(9) Va corretto senza dubbio come nel capitolo 4 del diploma XXV or citato.

(10) Si confronti col cap. 7 dello stesso diploma XXV. Il significato è che i mercatanti pisani non sarebbero sforzati a vendere le loro merci, nè a comperare l' allume e le spezie ai prezzi e nei tempi che volesse il governo egiziano.

(11) Cardus nota a questo luogo: « Cioè non abbino a ricomperarsi. »

(12) Cardus: « Cioè el cherico. »

(13) Cardus: « Cioè datio, censo o graveza per loro testa. »

(14) Forse il testo arabico avea تَخَلُّص, e andava tradotto meglio: "appurare il conto," *liquidare*, com' or si dice.

(15) Credo che nel testo si leggeva حَرَس, "guardia o custodia," la qual voce Cardus rendendola, come uom levantino, con una *c*, trascrisse probabilmente *carasi*, mentre il traduttore del XXV la trascrisse *arso* sopprimendo a modo italiano la *h*. Nè l' uno nè l' altro poi capì il significato, sendo forse voce disusata al tempo loro. La voce *arso* occorre col significato medesimo di una maniera d' avania o prestazione, ed unita del pari alla voce *cuffo* o *curfo*, che accenna ad altra simile gravezza, nei diplomi veneziani di Malek-Adel, traduzioni pubblicate nelle *Fontes rerum austriacarum*, *Dipl. et acta*, tom. XIII, nº ccxliij, ccxliv, pag. 186 e seg., e in quelli spediti anche dalla cancelleria egiziana il 1238 e il 1258,

nello stesso volume, nº cclxxxxiv e cccxxvj, pag. 339, 484. Secondo me gli eruditi editori non s'appongon bene (pag. 186, nota 1) alle voci arabiche così trascritte, ch'essi credono عرض e كلف, e però danno il significato all'una di "tributo straordinario," e all'altra d' "angaria." Di questa seconda voce dirò nella nota 10 del diploma seguente. Su la prima è da notare che nessun derivato della stessa radice abbia nei dizionarii il significato di tassa o gravezza; nè occorra mai tra le tante denominazioni di balzelli usate in Egitto, le quali sono ampiamente illustrate da M. Quatremère nella traduzione de' *Sultans Mamlouks* di Makrizi. Infine la *d* aspra di *'ardh* non può rispondere alla *s* costantemente scritta nei quattro diplomi veneziani e nel nostro XXV, non essendo da supporre che *tutti* i traduttori l'abbian creduta un *sad*.

(16) Cardus: « Cioè l'usanza vecchia. »

(17) Cardus aggiugne la spiegazione: « Cioè del prete de' Saracini; » mentre il diploma XXV, al capitolo analogo (30), ha: « dell' Alfacchini. » Non trattandosi al certo di facchini e sendo copia moderna quella da cui è tolto il XXV, tengo per certo che il traduttore scrisse *alfacchiri* e che il testo avea in entrambi i diplomi الفقرآء. Suppongo fosse nome topografico di alcun pubblico edifizio detto ....*el-Fokarâ*, ossia "....dei Fakîr." *Fakîr* significa in origine *povero;* poi si disse e dicesi tuttavia di certi fratacci zoccolanti che fanno i matti e i cerretani in Oriente, come ognun sa. E il Cardus perciò spiegava: "il prete."

(18) È da aggiugnere: Spada.

(19) Cardus: « Cioè allo andare et al tornare. »

(20) Il testo avea di certo *Misr*, che significa *Egitto*, e in particolare il Cairo vecchio.

(21) Cardus: « Cioè se non fossino contenti a questi nostri pacti, non sieno facti. »

(22) *Nâib*, luogotenente, e in specie quello d' Alessandria.

(23) Dee dire di certo 612 (2 maggio 1215 a 19 aprile 1216), perocchè Malek-Adel morì il 7 Giumadi secondo del 615 (31 agosto 1218); e d'altronde è facilissimo nella scrittura arabica, ad uomini assai più pratici del Cardus, di scambiare *'Asciara* con *Ascirin*, cioè 10 con 20. Però ho corretta, senza esitare, la data dell'anno.

XXV.

Pag. 288-289.

Dal Ms. Riccardiano, citato al nº II di questa Serie, fog. 252 rº, e presso il Lami, pag. 201.

Come avvertii nella nota preliminare del precedente diploma, i numeri dei capitoli che ho messi tra parentesi rispondono ai capitoli di quello; i capitoli mancanti sono saltati e gli aggiunti segnati col *bis* o *ter* del numero precedente.

Basta il confronto de' capitoli a vedere che il presente diploma sia diverso dal XXIV e dettato in tempi di minore sospetto; permettendosi ai Pisani di tenere lor armi, forse nelle navi, in Alessandria (cap. 28 *bis*), e smettendosi il rigoroso riconoscimento dei mercatanti arrivati in Egitto (cap. 32 del XXIV). A legger poi il capitolo 4 dei due diplomi si comprende, se non è inesattezza di versione, che il XXIV supponga i Franchi di Siria attualmente in guerra con l'Egitto, e il XXV prevegga soltanto il caso che si potesse spezzare la tregua. Parrebbe pertanto che il XXV fosse stato scritto tra la resa di Damiata e la crociata di Federigo II (1121, 1128), o poco innanzi la crociata di San Luigi (1249), e di certo pria del 1291, quando Kelaun occupò Acri. Nuove ricerche nei ricordi italiani o arabici potranno forse fissare più precisamente a qual anno del XIII secolo appartenga questo diploma.

Nel capitolo (26), pag. 289, la voce *sensano* par da leggersi *géngero,* come nel diploma XXIV di questa Serie, pag. 286.

(1) Abbiano?

(2) Non è erudito che guardando le lettere *Icti*, nei capitoli 2, 3 e 37, non vi scorga l'abbreviazione

del nome *Ægicti*. E pure il Fanucci lessevi *India* e fabbricò su questo il famoso edifizio del commercio diretto de' Pisani con la penisola del Gange!

(3) Probabilmente il testo dicea: "Porti, o confini custoditi (da Dio)."

(4) Intra me e li Franchi?

(5) Questo squarcio cominciando da *Savidanda*, che non è al certo nome di luogo, è alterato dal copista. Lo rischiara, chi il crederebbe? il capitolo analogo tradotto dal Cardus. Io leggerei: Et s' avi *darcha* (se abbia *daraka*, donde la nostra voce *targa*) o arme o cavalli (?), istrave (starà) in noi di perdere loro (di ucciderli o distruggerli).

(6) *Ædefatto*, edificato?

(7) *Gius de fundacis absque?*

(8) La voce *signoria* par qui messa col significato di "dritto, gabella." Non so indovinare qual voce abbia alterata il copista col suo *lober*.

(9) L' indugio par si debba intendere del pagamento in contanti. Solea darsi quando il mercatante non amasse meglio di soddisfare immediatamente il tanto per cento in derrata.

(10) Come si è avvertito nella nota 15 al diploma precedente, le voci *cuffo* o *curfo* ed *arso* si rinvengono in quattro diplomi egiziani di Venezia del XIII secolo, al medesimo effetto che qui *gufo* ed *arso* e che nel diploma precedente *tariffa* e *carati* (pag. 286). Mettendo da canto la voce *arso* e *carati*, di che ho voluto ritrarre in quella nota l' analogia e la significazione, parmi che *curfo* o *gurfo* rappresenti nella trascrizione italiana la voce عُرْف, "ricognizione," ovvero عُرَفَاء, "riconoscitori o verificatori." Ben sanno gli orientalisti che il vocabolo *tariffa*, تعريف, adoperato dal traduttore del nostro diploma XXIV, vien dalla medesima radice, e significa "notificazione," ovvero "l'atto del fare riconoscer una cosa da altri." Qui dunque si tratterebbe dalla prestazione che esigeano i doganieri egiziani nel verificare e riconoscere le merci; come l' *arso* sarebbe la prestazione per diritto di custodia delle merci medesime. Che la lettera *ain* fosse trascritta in levante con una *c* o *g* non dee far maraviglia, quando Leone Affricano la rappresentava con una *h;* e in vero gli alfabeti europei non hanno segno che s' avvicini da lungi o da presso a quel suono del parlare arabico. Al contrario la voce كلف, proposta dagli editori dei diplomi veneziani, si adatta poco al suono e niente al significato possibile, perchè porterebbe a quello di "lavoro imposto per forza" e di "angaria," sopruso feudale, ignoto ai Musulmani e impossibile verso mercatanti stranieri.

(11) Si vegga la nota precedente e la 15a del diploma XXIV.

(12) Trattandosi nel cap. 25 della franchigia alla vendita del vino, mi sembra erroneo questo passo, che dovrebbe correggersi secondo il cap. 23 del diploma XXIV. Tuttavia potrebbe supporsi condonato pel cap. 23 il dazio del consumo proprio de' mercatanti, e pel 25 quello su la mescita al pubblico, eccettuati i Musulmani.

(13) *Miscere* per *mescere?*

(14) *Voino* per *vogliano?*

(15) Forse استحضار, *istihdhâr*, che sarebbe: "chiamata, intimazione di presentarsi, oficio di polizia ove fossero obbligati di comparire i viaggiatori." Ma quella voce non si ritrova ne' dizionarii arabici, nè mi è occorsa altrove.

(16) Si vegga la nota 17 del diploma XXIV di questa Serie.

(17) Il Ponente, la costiera d' Affrica sul Mediterraneo.

(18) Pria che sia scorso un anno; nel termine d' un anno.

XXVI.

Pag. 290.

Dallo stesso Ms. Riccardiano, fog. 260 v°, e presso il Lami, pag. 220.

Non ritrovo nei libri che ho alle mani alcun fatto che ci possa indicare la data; nè potrei ricercare il nome del personaggio qui citato, se non che nelle cronache dei magistrati egiziani, di che non possediamo nessun manoscritto in Italia.

(1) La prima di coteste voci sembra trascrizione di *cadi*: l'altra, ch'è il nome proprio, non so indovinarla, poichè di certo non può dire "il cadi Malekita."

(2) Questo magistrato avea dunque ottenuto dal governo o da suoi discepoli il titolo di تاج القضاة والولاة.

(3) *Selahadar?* Era costui dunque luogotenente d'Alessandria e *Selahadar*, ossia "custode dell'armeria del sultano," e di più portava il titolo onorifico: "Corona dei cadi e dei prefetti e sostegno della religione (*Kotb–ed–din* o simile)." Non sarà difficile a scoprirne il nome nelle voluminose biografie dell'Egitto.

(4) Non so qual nome arabico il traduttore abbia voluto significare col mio casato; forse qualche Omari, Amri, o Ammâri. Le voci *Arcalis Nadari* indicano l'ufficio d'un ispettore di dogana o del patrimonio privato del sultano, il cadi Nadhir, Nadro o Nazir, di cui si è detto nella nota *ggg* al dipl. XL della Prima Serie, pag. 441.

XXVII.

Pag. 291.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, n° 11. Fogliolino, scritto a minutissimi caratteri corsivi del tempo. Pubblicato dal Mas–Latrie, *Bibl. de l'Ecole des chartes*, 2e série, tom. V, pag. 140, ed ora riveduto e corretto sull'originale.

Si vegga il diploma arabico XXVIII, al quale è analogo per la materia di cui tratta, il magistrato al quale è indirizzato, e credo anche la persona che scrive e la data; non variando in altro che nella persona del raccomandato. Il prof. Bonaini, al quale mi rivolsi per sapere appunto il tempo in cui Ubaldo Visconti esercitò la podesteria in Pisa, ha rischiarato questo punto di storia patria con la seguente eruditissima nota:

« L'anonimo autore dei *Fragm. hist. pis.*, in Muratori, *R. I. S.*, tom. XXIV, col. 645, enumerando i potestà e rettori di Pisa, dice: « Messere Ubaudo Visconte fu podestà anni tre. Cominciaro MCCXIV. » Ed in seguito: « Messere Ubaudo Visconte. Podestà anni due, MCCXXVII. » Ma l'altro antico catalogo dei potestà (in *Arch. stor. ital.*, tom. VI, part. II, sez. III, pag. 648) pone che la prima potesteria del Visconti durasse soli due anni, cominciando però ugualmente dal 1214. Concorda, quanto alla seconda potesteria, coll'anonimo, che, come fu detto, dice durasse due anni e avesse principio nel 1227.

» Che la prima potesteria d'Ubaldo Visconti cadesse nei tempi accennati, risulta eziandio da una carta (nel Diplomatico di Siena) del 1216, indizione III, 22 aprile, pubblicata dal Cesaretti nelle sue *Memorie sacre e profane dell'antica diocesi di Populonia* ec., Firenze 1784, tom. I, n° XX dei documenti; ove peraltro in due luoghi è sbagliato il cognome *Vicecomes*, interpretato per *Vicarius*. Verso il fine però della stampa di essa carta si legge: *Nos Hubaldus Vicecomes Dei gratia Pisanorum potestas.* È questi

l' Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, notissimo nelle storie pisane e sarde, e che fu consorte a quell' Adelasia, che fatta poi vedova, s' impalmò ad Enzo re di Sardegna? Potrebbe dubitarsene, perchè suo contemporaneo fu altro Ubaldo Visconti figliuolo di Eldicio o Eldizio (il primo nasceva da Lamberto), il quale ebbe varie ragioni e possessi nel giudicato di Cagliari, e che viveva nel 1230. Veggasi un' annotazione del Tola nel tom. I, pag. 348 del *Codex diplomaticus Sardiniæ*, inserito nei *Monumenti di Storia patria*.

» Ma giova pur fare un' altra osservazione. Forse l' uno successe all' altro nella potesteria di Pisa, potendosi credere che nel 1214 avesse quell' ufficio l' uno, e nel 1227 l' altro di questi Ubaldi. »

(1) *Bir et Bey* son di certo lezioni erronee. Leggerei piuttosto "Ben abi Becr," che sarebbe lo stesso Omar il quale scrisse il diploma arabico citato di sopra. I vocaboli *saraceni homines* che seguono nella presente traduzione andrebbero messi al singolare.

XXVIII.

Pag. 292-294.

Da' *Diplomi pisani* di Flaminio Dal Borgo, pag. 210-212, cavato dalle schede del Carli. Ristampato dal Tola, *Codice diplomatico di Sardegna*, tom. I, pag. 342.

L' indizione, il nome del principe hafsita di Tunis e quello di Torello da Strada podestà di Pisa il 1234 (veggasi Bonaini, *Documenti* aggiunti al Roncioni, pag. 642, e Muratori, *R. I. S.*, XXIV, 643, nei *Fragm. hist. pis.*), ci abilitano a correggere gli anni dell' èra musulmana e della cristiana, che sono erronei, al par che tanti altri vocaboli, in questo documento.

Sendomi venuto fatto, dopo la stampa, di percorrere i diplomi di Venezia dall' 814 al 1299, pubblicati dai signori Tafel e Thomas nelle *Fontes rerum austriacarum*, *Diplomata et acta*, tom. XII, XIII e XIV, relativi a Venezia (Vienna 1856, in-8), ho trovato, nel tomo XIII, pag. 299 e seg., a mo' d' appendice, il presente diploma di Pisa, pubblicato sul Ms. latino della Biblioteca di San Marco in Venezia (CCXXX, fog. 70 e seg.), del quale fece già menzione il Marin, *Storia civile e politica del commercio de' Veneziani*, tom. IV, pag. 277. L' edizione de' signori Tafel e Thomas ha varianti buone e triste: le une e le altre pur mostrano l' origine comune della copia di Venezia e di quella che adoperò Dal Borgo, la quale par cavata dall' altra, ovvero entrambe da unico tipo. In ogni modo mi è parso dar qui le migliori varianti della edizione di Vienna, tralasciando quelle evidentemente sbagliate, per esempio il nome del podestà Torello da Strada ch' è scritto *Murelli de Stenta;* quelle che non montano, come *Bucea* in luogo di Busa; e quelle infine che non si possono accettare dall' una nè dall' altra edizione, e sono i nomi de' testimoni musulmani che sottoscrissero il diploma. Tant' è che or si può ristorare il tenore di questo documento, secondo me importantissimo, come quello che contiene i patti commerciali assentiti al comune di Pisa dal primo principe independente della dinastia hafsita.

Ecco le varianti che mi par da notare nell' edizione di Vienna:

		Edizione Dal Borgo.	Ms. della Biblioteca di S. Marco.
Pag. 292 *lin.*	2.	Michi vittorirli	viri victoriosi (*leggasi* miri.)
»	4.	formosi	famossi
»	5.	patris, affatus	patre Affactus, (*leggasi* Abu-Hafs.)
»	6.	quantum habet. et bonam	quam habet bonam
»	14.	vir	mir
»	15.	sine	secundum
	17.	Michi	Miri

	Edizione Dal Borgo.	Ms. della Biblioteca di S. Marco.
Pag. 293 *l.* 9–10.	Saracenum essent autem rationes et presentia aliquis	Saracenum mice moniani (*leggasi* turcimanni) debent ponderare eos secundum quod est consuetum. Et si aliquis
» 13.	dohana et Micimani	duanni et trucimanni
» 14.	Parebi	carabi
» 20.	ad aliqua loca	all' Anguillotta (*leggasi* alla Goletta.)
» 29.	magnesi	magazeni
» 30.	pro soluto	persoluto
294 9.	Michi	Miri
» 16.	Michi	Miri
23.	suprascripta Balcadi epermpl excripsit sua manu filio de Asilico die illa, hoc est in Alchadius	suprascripta sciunt Balcadi. E per exemplum (?) et scripsit sua manu Maume filii de Adelicio cht dit et hoc est iam de Agaldisse
» 25.	euntibus	currente

Il principio del diploma va ristorato certamente così:

« Nel nome di Dio; così sia. Dinanzi l'emir vittorioso, benedetto, famoso in guerra, singolare, perfetto e avventurato, Abu-Zakaria, figliuolo dello sceikh, vittorioso, avventurato, benedetto, famoso in guerra, Abu-Mohammed, (figliuolo) del vittorioso, benedetto e famoso in guerra, Abu-Hafs, al quale (emir Abu-Zakaria) piaccia a Dio di accordare ed accrescere sempre la presente sua prospera fortuna. »

(1) Va letto *Mirhi*, ch'è trascrizione poco esatta della voce *emir*, talvolta pronunziata *mir*. Il primo principe independente della dinastia hafsita, a cui nome è dato il diploma, prese in principio il semplice titolo di emir, come ci narra Ibn-Khaldûn, *Hist. des Berbères*, traduz., tom. II, pag. 299.

(2) Abu-Zakaria figlio dello sceikh (*vetuli*) Abu-Mohammed (*patris Maumethi*).

(3) Veggasi Ducange alla voce *Franci*.

(4) *Bugia*. Questa città non apparteneva all' *Ifrikia* degli Arabi, l'*Africa propria* de' Romani.

(5) Civita Vecchia.

(6) La lacuna, di cui ciascun si accorge in questo luogo, non è tolta mercè le varianti del Ms. di Venezia. Si vegga il diploma XXIX della Prima Serie, pag. 89 e 90, cap. (9) e (10).

(7) Turcimanni.

(8) Leggasi *Carebi*, come nel Ms. di Venezia. Que' *de carebi* erano di certo i barcaiuoli.

(9) *Super* è traduzione troppo literale della preposizione *'ala*, che qui significa "a carico."

(10) Tunis, Mehdia, Cabès, Sfax e Tripoli. Ho scritto *Cabes* per *Capsi*, secondo il diploma XXIX della Prima Serie, pag. 91, cap. (20). D'altronde non potrebbe intendersi di Capsa o Cafsa, città dentro terra nel Gerîd di Tunis.

(11) Si corregga *magazeni* (cioè i magazzini dello Stato), come nel Ms. di Venezia.

(12) Anche ammessa la variante del Ms. di Venezia, manca sempre qualcosa in questo periodo. Veggasi il diploma XXIX della Prima Serie, pag. 92, capitolo (26).

(13) *Muts* era di certo abbreviatura di *manu turcimannorum*. Veggasi il diploma suddetto, pag. 93, cap. (27). Similmente *sun* è falsa lezione di *super* che si dovea trovar qui, come si è avvertito alla nota 9.

(14) *Elecc* è trascrizione difettosa di *El-higge*, come talvolta gli Arabi scrivono, compendiando il nome del mese Dsu-l-hegge o Dsu-l-higgia. L'anno, di certo sbagliato, com'abbiamo avvertito nella nota preliminare, va corretto 631, in cui il mese Dsu-l-higgia entrò il 28 agosto 1234. Il 680 dell'egira (1281-2) Abu-Zakaria era sepolto da 32 anni. Il 1230 poi, che si legge nella data cristiana, correva la 3ª indizione, non la 7ª, e il mese di Dsu-l-higgia tornava all'ottobre, non all'agosto.

(15) Sarebbe impresa difficile al par che inutile, ad almanaccare su le giuste lezioni de' nomi proprii, guasti dalle tante mani che li hanno copiati. Valga questa osservazione anche pei due versi seguenti.

(16) Forse va letto *alchadra* per *el-hadhrah*, "la capitale."

XXIX.

Pag. 295-302.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 12. Pergamena scritta da una sola faccia a caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, nº 104. Pubblicato dal Brunetti, *Cod. diplom. tosc.*, tom. III, pag. 140 e seg.; Dal Borgo, *Diplomi pisani*, pag. 213; Lünig, *Cod. Ital. dipl.*, col. 1067; Tola, *Cod. diplom. di Sardegna*, tom. I, pag. 385.

(1) Abu-Abd-Allah, soprannominato *Mostanser-billah*, figliuolo di Abu-Zakaria.

(2) *Sceikh*, anziano. Veggasi la nota *a* al diploma I della Prima Serie, pag. 395.

(3) *Scewal*. Il 14 di quel mese, nel 662 dell' egira, tornò al 9 agosto dell' anno comune 1264 e 1265 pisano.

(4) Dee dire 5º *idus augusti* per rispondere alla data musulmana. D' altronde il giorno della stipulazione fu di sabato, come si dice in fin del diploma, e il sabato cadde il 9 agosto, non l' 11.

(5) Navicellai. Da *kârib* o *gârib*, barchetta.

(6) *Halka*, incanto. Veggasi la nota *c* al diploma XV della Prima Serie, pag. 405.

(7) La Goletta di Tunis. Veggasi la nota *a* al diploma XII della Prima Serie, pag. 404.

(8) Ossia *Mehdia*.

(9) Cabès. Veggasi la nota 10 al precedente diploma XXVIII, pag. 473.

(10) Sfax.

(11) *Moscerifo*, l' ispettore delle dogane. Veggasi le note 5 al diploma III ed *a* al diploma VI della Prima Serie, pag. 397 e 401.

(12) Aggiungasi: Terre.

(13) Traduzione erronea della voce وُجْه o وَجِيه, delle quali la prima significa: "viso, modo, ec." e "onore, uomo d' alto stato, uno degli ottimati;" e la seconda si dice più particolarmente in quest' ultimo significato.

(14) Abu-Abd-Allah.

(15) Abu-Ali-Hasan.

(16) Abu-l-'Ola?-Sa'îd. Abu-Abd-Allah-Mohammed-ibn-Abi-l-Hosein-ibn-Sa'îd di nobile famiglia spagnuola passata in Affrica, era stato nella prima gioventù segretario e confidente di Abu-Zeid-ibn-Mohammed-ibn-Abi-Hafs, secondo governatore di casa hafsita a Tunis (1221). Fattosi principe dell' Affrica propria Abu-Zakaria, quell' antico servitore della dinastia salì al grado di primo vizir, con grande riputazione e séguito a corte; e vi si mantenne, dopo breve disgrazia, fino alla morte (1272), sotto il nuovo principe Abu-Abd-Allah-Mostanser, a cui nome è dato il presente diploma. Fu elegantissimo scrittore, poeta, autore di varie opere ed abile e fedele ministro degli Hafsiti, per mezzo secolo, nella felice e nell' avversa fortuna. Si vegga Ibn-Khaldûn, *Hist. des Berbères*, traduz., tom. II, pag. 337, 369 a 371. I nomi patronimici, che sono un po' diversi in Ibn-Khaldûn, vanno forse corretti secondo il presente diploma: ابو عبد الله محمد ابن ابي علي الحسن ابن ابي العلا سعيد بن سعيد.

(17) Scewal.

(18) Abu-l-Kâsim-ibn-Ali-ibn-el-Berâ-et-Tenùkhi.

(19) Mohammed-ibn-Abd-el-Gebbâr.

(20) Mohammed.....

(21) Mohammed-ibn-Ali.....

(22) Abd-er-Rahman-ibn-Omar-el-Kafsi?

(23) Non so raccapezzare questo nome.

(24) Abu-Ibrahim-ibn-Abi-Amir?

(25) Mohammed-ibn-Ibrahim-el-Orbosi (cioè da Laribus nello Stato di Tunis).

(26) Mohammed-ibn-Mohammed-ibn-el-Gemmàzi? (الجمّازي o الجمّاز, el-Gemmàz.

XXX.

Pag. 303-308.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, nº 14. Pergamena scritta da una sola faccia a caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, nº 124, 125. Pubblicato da M. de Mas-Latrie nella *Bibliothèque de l'Ecole des chartes*, 2e série, tom. V, pag. 145 e seg. È stato riveduto sull'originale.

Traduzione del diploma arabico XXX.

Per maggiore agevolezza de' confronti col testo arabico e con gli altri trattati analoghi, ho messi in parentesi i numeri de' capitoli; saltando il 4 e il 29, i quali mancano nella traduzione.

(1) Il nome intero di questo ministro si ha nel diploma arabico XXX, pag. 99. Qui è dato soltanto il soprannome, il nome proprio e quello del ceppo della famiglia, saltando, come si usava, gli anelli della genealogia. *Visus rex* mi sembra trascrizione del vocabolo *vizir*, rabberciato alla latina; oppure traduzione erronea di "faccia," di che s'è detto alla nota 13 del diploma XXIX di questa Serie, pag. 474.

(2) Leggasi: Emir-el-Momenin-Abu-Ishak-Ibrahim-ibn-emir-Abi-Bekr.

(3) Emir-Abu-Bekr, che al genitivo fa *abi* ec., come s'è scritto nella nota precedente. Questi avea regnato dal 1318 al 1346.

(4) *Cabella* par che qui significhi la quota di merci presa dalla dogana per dazio o gabella. Si confronti il cap. (27) del diploma arabico XXX, pag. 106. Si sa che il dazio doganale potea pagarsi in danaro o in merci e che in quest'ultimo caso la dogana rivendea le merci raccolte.

Tuttavia potrebbe accennarsi ad appalti di gabelle propriamente dette. La legazione di Marino da Molino, inviato al re di Tunis dal doge Pietro Gradonico, ci fa sapere che il nobile veneziano Marco Caroso avea presa in appalto la gabella del vino in Tunis (del vino, com' e' pare, che consumassero i Cristiani) per 34,000 bizantini all'anno, e che tenutala per sei mesi, il governo tunisino ghene tolse per darla a un Pisano, il quale ne offriva 10,000 bizantini di più. Dallo stesso documento si ritrae che in quel torno, forse a capo di qualche anno, un Ranieri Martello pisano, tenea la gabella del vino, la quale poi fu data ad altri, o forse abolita; poichè il console veneziano domandava la ristorazione di 300 bizantini, cioè di 50 al mese per sei mesi, che l'appaltatore era tenuto a pagargli per la vendita nel fondaco veneziano di Tunis. Il testo delle istruzioni che ci fanno conoscere questi e tanti altri particolari del commercio italiano in Tunis, è stato pubblicato nelle *Fontes rer. austr.*, *Dipl.*, tom. XIV, nº ccclxxxxj, pag. 392 e seg. Torna di certo al dogato del Gradonico (1289-1310), ma il Marin, *Storia*, ec., tom. VI, pag. 322, nota 259, lo riferisce precisamente al 1300.

(5) *Ras-et-Tabia*: nome di una villa degli antichi re di Tunis, contigua alla città. Si vegga Ibn-Khaldûn, *Berbères*, traduz., tom. II, pag. 339. *Cuba* significa "cupola" e "edifizio anche senza cupola," come il *pavillon* de' Francesi, la *palazzina*, come si direbbe in Firenze. Così la Cuba a mezzo miglio da Palermo, ricordata dal Boccaccio, la quale, ancorchè barbaramente guasta e negletta, pur mostra la bella architettura arabica del XII secolo.

(6) E il testo espressamente dice, a pag. 110, che Neri Porcellino parlò in arabico senza interpreti!

(7) Il *kâid*, capitano o condottiero. Si è ricordato nella Prefazione, §§ XIV e XXVI, che i principi di Tunis, come pria di loro que' di Marocco e parecchi di Spagna, teneano compagnie di mercenarii cristiani. La legazione testè ricordata nella nota 4, tratta anche del credito d'un nobile veneziano, Francesco Giuliano, che militava tra i condottieri del re di Tunis con lo stipendio di 3 bizantini al giorno per sè e sua gente. *Fontes* etc., tom. XIV, pag. 395.

XXXI.

Pag. 309-312.

Dal citato Ms. del Navarretti, nº 127.

Questo è il solo diploma che abbiamo dei principi Meriniti di Fez, dei quali s'è detto nella Prefazione, § XXVII.

Il principe, a cui nome corre il diploma, si chiamò Abu-'Inan (o Einan, e Gräberg de Hemso lo scrive: A'nan) Fâris-ibn-Abi-l-hasan-ibn-Abi-Sa'îd-ibn-Abi-Iûsuf-ibn-Abd-el-Hakk. Si vegga Ibn-Khaldûn, *Berbères*, tom. IV, pag. 272 e 302 a 317; Makkari, testo, tom. II, pag. 734; e Gräberg de Hemso, *Specchio*, pag. 332.

La vera data è quella notata in cronologia musulmana che torna al 9 aprile 1358, alla quale non risponde nè l'una nè l'altra delle due cifre dell'èra cristiana scritte in capo e in piè del diploma, cioè 1374 e 1372. Del che sarà detto più particolarmente nella nota 12.

(1) Il traduttore o il copista saltò almeno una parola tra "cavalieri" e "di salvi." La prima di queste voci è traduzione del nome proprio del principe merinita, *Fâris*, cavaliere, e la seconda di *Musulmani*: dovea dunque frammettersi la voce *comandatore*, sì come nel rigo seguente, ove si tratta del padre e predecessore di Fâris.

(2) Abbiam già notato nella Prefazione come i principi meriniti prendessero il titolo di *Emir-el-Moslemin*, Emiro dei Musulmani, ossia Comandante dei *Salvantisi* (in Dio).

(3) Abu-l-Hasan-ibn-Abi-Sa'îd. Il titolo di *Solicitatore* ec. parmi traduzione di القائم بامر الله. *El-Kaim-biamr-Illah*.

(4) Abu-Iusuf-ibn-Abd-el-Hakk.

(5) Si leggano: Fez, Mequinez, Salé, Marocco, Sus, Segelmessa, Teza, Telemsen, Algeri, Bugia, Costantina, Bona, Biskera, Zab, Mehdia, Cafsa, Beled-el-Gerîd, Tripoli, Tanger, Ceuta e (in Spagna) Gibilterra e Ronda. E rispondono ai dominii de' Meriniti in questo tempo, secondo i ricordi musulmani. Vi manca Tunis ch'era stata ripigliata dagli Hafsiti.

(6) Secondo gli annali pisani, Pietro Della Barba fu ambasciatore della repubblica al Garbo (cioè in Ponente, che in quel tempo vuol dire alla corte merinita di Fez) il 1354 ed al re di Marocco (che torna alla stessa corte merinita) il 1357. Si vegga Roncioni, *Istorie pisane*, pag. 820 e 840; e Bonaini, *Famiglie pisane*.

(7) Domanda in giudizio, sperimento d'azione giudiziaria per crediti.

(8) Il *cadi*.

(9) Il *wâli*, ossia prefetto, governatore civile e militare.

(10) Credo صُرِيَّة. Ancorchè questa voce non si trovi nei dizionarii, il valore delle radici صر e صري e gli altri derivati che significano "navigante, funicella, antenna," lasciano poco dubbio su la trascrizione che ne fo in lettere arabiche. E niuno ve n'ha sulla voce *prodese*, che nel XIV secolo significava una specie di gomona ed anche una misura marina, come il francese *encablure*, derivato da *câble*. Veggasi Gio. da Uzzano, *Pratica della mercatura*, presso Pagnini, *Della Decima* ec., tom. IV, pag. 209 e passim.

(11) Rampicone di ferro. Parmi da trascrivere مُلْطِف من حديد. Non si trova nei dizionarii la prima voce, che si potrebbe leggere anche alla 3ª forma مُلاطِف, e per valore radicale ha sempre il significato di "avvicinare, attaccare:" il quale conviene benissimo al rampegolo, rampino, rampego ec. de' nostri marinai, e *grappin* dei Francesi.

(12) Il 28 Rebi' secondo del 759 risponde al 9, non al 7 aprile 1358; ma in arabico i due numeri *sette* e *nove* si scambiano facilmente, come m'è occorso dire altre volte. Non è uopo, credo io, d'affaticarmi a dimostrare l'errore delle due date 1374 e 1372 che leggonsi in principio e in fine del diploma. Il principe merinita Abu-'Inan-Fâris morì il 27 novembre 1358.

XXXII.

Pag. 313-314.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici,* tom. XXII, nⁱ 16, 17, 19, 20. Quattro pergamene scritte da una faccia sola. Si è preso il testo della prima nº 16, e messo in nota le varianti delle altre tre. Si ritrova anche nel citato Ms. del Navarretti, nº 126.

Questa missione fu data a Ranieri de' Gualandi per Bona, Tunis e Bugia, come si vede dalle varianti. I numeri romani, aggiunti nelle note tra parentesi, si riferiscono alle copie che dan coteste varianti.

Avvertasi che fin dal 1370 Bona e Bugia furono governate da principi del sangue, col titolo di emiri e con prerogative e insegne reali; cioè Bona da Abu-Abd-Allah-Mohammed figlio di Abu-Iehia, ch'era fratello e ministro del califo hafsita di Tunis Abu-l-Abbas; e Bugia da Abu-Abd-Allah figlio del califo. E così continuavano quei governi nel 1381, quando Ibn-Khaldûn terminò quella parte della sua storia che tratta degli Hafsiti. *Hist. des Berbères*, traduz., tom. III, pag. 88 e 90.

(1) Aggiunta: « Duraturum hinc ad sex menses proxime venturus (*sic*). » (XVII, XIX.)

(2) Varianti: « Buggee. » (XVII.) « Tunithii. » (XIX, XX.)

(3) Aggiunta: « Et cum excellentissimo et gloriosissimo dño dño inclito rege Buggee, seu eius locum tenente, seu alia legiptima persona pro ipso domino inclito rege et cum excellentissimo et gloriosissimo domino domino inclito rege Buone, seu eius locum tenente, seu alia legiptima persona pro ipso dño inclito rege et cum quolibet ipsorum excellentissimorum et gloriosissimorum dominorum dominorum inclitorum regum Tunitii, Buggee et Buone. » (XX.)

(4) Le parole: « et singulis » mancano nel XVII, XIX, XX.

(5) Varianti: « Buggee. » (XVII.) « Tunithii. » (XIX.) « Tunithii et excellentissimum et gloriosissimum dñum dñum inclitum regem Buggee et excellentissimum et gloriosissimum dominum dominum inclitum regem Buone. » (XX.)

(6) Variante: « Dictis et a dictis excellentissimis et gloriosissimis dominis dominis inclitis regibus Tunithii, Buggee et Buone. »

(7) « Buggee. » (XVII.) « Tunithii. » (XIX).

(8) « Ipsis excellentissimis et gloriosissimis dominis dominis inclitis regibus Tunithii, Buggee et Buone. »

(9) « Buggee. » (XVII.) « Tunithii. » (XIX.)

(10) « Iacobo filio Nocchi de Cascina, notario et scribe publico cancellarie pisani comunis. » (XVII, XIX, XX.)

(11) « Ego Iacobus filius Nocchi de Cascina, pisanus civis, imperiali auctoritate notaris atque iudex ordinarius, et nunc notarius et scriba publicus cancellarie pisani comunis, etc. » (XVII, XIX, XX.)

XXXIII.

Pag. 315-316.

Dalle *Istorie pisane* del Roncioni, pag. 939, 940, il quale cita una carta dell'Archivio della comunità, n° 2012 2°.

Indirizzato al sultano d'Egitto Malek-Zahîr, Barkok.

(1) Tra la falsa pronunzia e gli errori di copia, *El-Malek-ed-dhahir* (ovvero ez-Zahir) è divenuto *Milloche diediar*.

(2) *Malek-el-Omrâ*, il re degli emiri, come nel diploma XL di questa Serie, pag. 341. Si dava anche questo titolo al *Nâib*, ossia Luogotenente, d'Alessandria.

XXXIV.

Pag. 317-318.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, n° 23. Carta e caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, n° 131.

(1) Su questo personaggio si vegga il Tronci, *Annali pisani*, pag. 477; e il Tempesti, *Disc. accad.* nell'*Istoria letteraria pisana*, Pisa 1787, pag. 52.

(2) Manca l'anno, il quale non può essere anteriore al 1393, perocchè Giacomo d'Appiano, qui detto capitano del popolo, fu eletto a tale oficio d'ottobre 1392: nè posteriore al 1398, poich'egli morì il 1° settembre di quell'anno. Inoltre avendo l'Appiano fermato con Tunis il trattato del 14 dicembre 1397 (ni XXXIV della Prima e XXXV della Seconda Serie) per mezzo dell'ambasciatore Andrea di Michele del Campo, sembra escluso anche il gennaio 1398. Io credo che le istruzioni del Lanfreducci vadan messe nel 1393, poichè vi si parla, come di caso recente, della impresa di Manfredi Chiaramonte, di cui diremo nella nota 3.

(3) Manfredi Chiaramonte, grande ammiraglio di Sicilia, nel 1389 con tredici galee genovesi, pisane e siciliane avea corse per rappresaglia le costiere d'Affrica, e riprese le isole di Gerbe e Chercheni, delle quali ebbe la investitura da papa Urbano VI. Rainaldi, *Ann. eccl.*, 1389; Roncioni, *Istorie pis.*, pag. 946: confrontisi Di Gregorio, *Considerazioni*, lib. V, cap. VII; e Di Blasi, *Storia del regno di Sicilia*, lib. IX, cap. XVII. Manfredi Chiaramonte morì verso il 1391.

XXXV.

Pag. 319-325.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. XXII, n° 22. Carta e caratteri del tempo. Nel citato Ms. del Navarretti, n° 130.

Risponde al diploma arabico XXXIV della Prima Serie.

La traduzione latina che si conserva nell'Archivio stesso, *Atti pubblici*, tom. XXII, n° 21, e nel

tom. XV dei Protocolli de'Capitoli, classe XI, distinz. 2, nº 15 e nº nuovo 29, fog. 156 a 159, e si ritrova altresì nel Ms. del Navarretti, nº 129, è stata pubblicata dal Tronci, *Annali pisani*, pag. 479-484, e dal Lünig, *Codex Ital. dipl.*, tom. I, col. 1118 e seg.

È parso stampar qui la sola traduzione italiana, che rende esattamente quella latina ed ha il pregio di un dettato del buon secolo della lingua. Si avvertiranno in nota i passi della traduzione latina che portino qualche divario nel significato. Si è aggiunto tra parentesi i numeri dei capitoli.

(1) Così anche nelle copie latine. *Muley* è il titolo *Mawla*, padrone, di cui nella nota *a* al dipl. XXII della Prima Serie, pag. 409. *Iscich* è imperfetta trascrizione di sceikh, e il nome patronimico *ben Builel* va corretto: Ibn-Abi-Hilâl.

(2) *Sciarki*, cioè il Levante; *Garbi*, il Ponente.

(3) Così il traduttore ingarbugliò la confusa formola latina: « Non factorum et non inhitorum rei, sic ut supra et infra, non geste; et sic non se habentis doli mali, metus condictioni in factum actioni sine causa et omni alii iuri. »

(4) Si corregga: "tenuto." Il traduttore lesse *distringitur*, come veramente si ritrova nella versione latina, non accorgendosi che dovesse dire: « vel qui pro pisano *distinguitur*. »

(5) Si vegga il testo arabico a pag. 135 e la traduzione in piè, al capoverso: « Si è pattuito inoltre ec. »

(6) Si confronti il testo arabico a pag. 128, cap. IX. La traduzione latina ha come qui: « vendiderit aliquas merces etc. » Ma si deve intendere di certo: Se abbia venduta parte delle sue merci e gli rimanga da vendere altra parte.

(7) Callega, *halka*, incanto. Veggasi la nota *c* al diploma XV della Prima Serie, pag. 405.

(8) *Moscerifo*. Veggasi su questo vocabolo la nota *a* al diploma VI della Prima Serie, pag. 401.

(9) La traduzione latina ha: « et habita *albara* expeditionis sue. » *Albara*, toltone l'articolo *al*, è la voce *berâ* o *berat*, di cui si è detto nella nota *j* al diploma XXIX della Prima Serie, pag. 416. E par ben tradotta: Spaccio.

(10) Si corregga: Al Saracino o al Cristiano. E veramente il latino ha: « Saracenis vel Christianis. »

(11) La traduzione latina ha: « et quod passare debeat inter Saracenos ad posse petere, » cioè: E che cosiffatta traduzione abbia valor legale per far la domanda presso i magistrati musulmani.

(12) « Bastagiis, rachaxiis, caramariis et aliis similibus: » così nel latino. Tolta la prima di coteste voci, che non dà luogo a dubbio, mi par che sia da leggere *ratkariis* (per *ratiariis*) e *camarariis*, cioè *navicellai* e *camarlinghi*, o vogliam dire oficiali di azienda. Così le tre classi di persone qui nominate rispondono ai tre oficii accennati nel testo arabico, pag. 132, cap. XXII (con la correzione fatta nella nota *aa*, pag. 424), che erano: riscuotere il dazio; trasportare le merci in barche dalla nave; e scaricarle in dogana.

(13) Nella traduzione latina: « avaritiis. »

(14) Nella traduzione latina si legge: « destruere. » Il traduttore italiano pose *discrivere*, quasi contrario di scrivere, cioè *cancellare*.

(15) La versione latina ha: « scribatur et mictatur. » Ognun vede che il traduttore italiano dopo avere scritto *mettasi*, volle correggere *mandisi*; ma dimenticò di cancellare il primo vocabolo.

(16) Dopo la correzione di *mandare* in vece di *mettere*, come nel luogo indicato nella nota precedente, il traduttore latino scrisse *et a*, e par abbia dimenticato similmente di cancellare cotesti due principii di frase non continuata. La traduzione latina porta abbastanza chiaro a suo modo: « pro eundo vel mictendo ad capiendum. »

(17) Questo capitolo manca al tutto nel testo arabico, anzi è contrario al cap. II di quello, pag. 126. La punizione dunque nella persona del console par bella e buona invenzione e pia frode del traduttore latino.

(18) Anche qui par che il traduttore italiano dimenticasse di cancellare questo *non*, che dovea essere seguito da: *si trasgredisca*, o simil voce. Il latino ha: « non frangatur. »

(19) « Nec omnia et singula superius denotata, » dice il latino.

(20) Il traduttore italiano omesse le parole che sono qui aggiunte in parentesi, le quali rispondono al latino: « per omnes terras subditas dicto regi ut dicta pax conventio, pacta attendantur etc. »

(21) Nella traduzione latina: « Paganucci. »

XXXVI.

Pag. 326-330.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 6. Carta e caratteri del tempo. Risponde al diploma arabico nº XXXVI della Prima Serie.

(1) El-Maula (il padrone) Abu-Fâris-Abd-el-Azîz.
(2) Abu-l-Abbâs.
(3) Abu-Abd-Allah-Mohammed.
(4) Abu-Hafs.
(5) Abu-l-Abbâs.
(6) Voce arabica che significa *arra*.
(7) Mancano due o tre righi. Veggasi il testo arabico alla pag. 161.
(8) Su la differenza delle due date si vegga la nota *ff* al diploma XXXVI della Prima Serie, pag. 430.

XXXVII.

Pag. 331-335.

Nell'Archivio fiorentino, classe X, distinzione I, nº 28 antico; e "Signori, legazioni e commissarie elezioni, istruzioni, lett." nº 7 moderno, fog. 1, 2. Pubblicato da Leibnitz *Mantissa codicis juris gentium* part. II, nº XXXIII, pag. 163-166, e ristampato dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. II, pag. 187 e seg Confrontato adesso con l' originale.

(1) Il nome è lasciato in bianco nell' originale.

XXXVIII.

Pag. 336-337.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 1. Piccolo quaderno a caratteri del tempo, fog. 3 recto. Pubblicato, sopra una copia niente corretta, dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. IV, pag. 72.

Traduzione del diploma arabico nº XXXVII della Prima Serie.

Precede l' avvertenza: « Translatione della lettera che manda il soldano a Firenze, facta per Tomaso di Ramondo Cardus da Nichosia cittadino di Cipri, a dì 29 di settembre 1422. »

(1) Il testo ha *Sid* (Signore), che in Oriente suol dirsi per antonomasia di Gesù Cristo. Cardus ignorava dunque il significato primitivo di quel vocabolo e riflettea poco o nulla su ciò che metteva in carta.

(2) Cardus notava qui: « nomen soldani. » La giusta lezione si è data nel diploma arabico: Barsebai

(3) Cardus: « Idest abbiamole udite volentieri. »

(4) Cardus: « Idest sono stati dinanzi a me nella stanza santa. »

(5) Si vegga la nota *j* al diploma XL della Prima Serie, pag. 438.

(6) *Stante* nel vocabolario di Cardus significa *stanza*, come si è visto di sopra.

(7) Cardus: « Idest a dì V della luna d'ottobre. » E dopo la cifra dell'anno aggiugne: « Mio Tomado fegi la detta translatione. »

XXXIX.

Pag. 338-340.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, n° 1. Stesso quaderno del precedente, fog. 1 recto e seg.

Questa versione di Cardus risponde in sostanza a quella del notaio Zenedin di Alessandria, che segue al n° XL della presente Serie; ma non sono traduzioni diverse del medesimo documento. Lo mostra la data, nell'una del V e nell'altra dell'VIII Scewal, ed anco la forma, leggendosi qui in principio: « Una lectera sancta alla loro mano, » e verso la fine: « Et questo comandamento stia nelle loro mani; » mentre il n° XL è indirizzato al Luogotenente d'Alessandria. Indi è chiaro che gli ambasciatori fiorentini ebbero alle mani due testi, di che riportarono alla Signoria le versioni: il primo, cioè, la comunicazione de'capitoli fatta a loro direttamente dalla segreteria del sultano al Cairo il 5 Scewal; e il secondo, il rescritto indirizzato al Luogotenente d'Alessandria a dì 8 dello stesso mese.

(1) Ognun vede che manchi il principio che dovea portare il titolo del sultano, la formola religiosa e l'indirizzo agli ambasciatori.

(2) Nota di Cardus: « Segue un articolo poi cancellato: Et delle loro navi che venissono della loro terra alli porti della nostra signoria. »

(3) Si vegga il diploma XL della Prima Serie, pag. 195, cap. (17).

(4) Cioè "barche." Si vegga la nota *aa* al diploma XXXIV della Prima Serie, pag. 424.

(5) Ossia "stipendio, onorario." Questa voce occorre nel testo XLIV, pag. 223, XLV, pag. 227.

(6) S'intenda: "Eccellenza." Cardus tradusse troppo literalmente la voce *genâb*, di cui abbiam detto alla nota *f*, diploma XL della Prima Serie, pag. 438.

(7) Cardus nota qui: « A dì V della luna d'octobre; » e si legge d'altra mano in fin del diploma: « Mio Tomado Cardous figlio si Ramon Cardous de Nicosia fegi est (*sic*) tralasione con deto ser Filypi. » Questi è ser Filippo di ser Michele di Iacobo da Poggibonzi che autenticò la copia delle traduzioni XI, XXI, XXIV e XL della presente Serie, come si vede dalle note preliminari del n° XXI suddetto, pag. 465, 466, e del seguente XL. Si riscontri il principio del diploma XLI di questa Serie, pag. 344.

XL.

Pag. 341-343.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, n° 2. Quaderno di carta ordinaria, fog. 1 r° e seg. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. II, pag. 195. Confrontisi la stessa opera, tom. IV, pag. 70.

In principio si legge: « In Dei nomine, amen. Translatio concessionis facte Florentinis per

serenissimum principem dominum sultanum Babillonie, facta per Zenedin (*Zin-ed-dîn*, Ornamento della Fede) notarium de Alexandria saraynum, et reducta in latinum per Abraham iudeum, turcimannum Florentinorum in Alexandria; facta die sexta novembris anno Domini ab incarnatione MCCCCXX secundo, inditione prima; et scripta per me Filippum notarium infrascriptum, dicta die et in dicta civitate, in domo residentie ambaxiatorum florentinorum. »

Si veggano le avvertenze che ho fatte al nº XXXIX sul confronto tra quello e il presente diploma.

(1) Leggasi: Barsebai.

(2) *Malek-el-Omrâ*. Si vegga la nota 2 al diploma XXXIII di questa Serie, pag. 478.

(3) Sopra questa parola è scritto, a mo' di variante o di correzione, *comperata*.

(4) Senza dubbio dee dir *porte*.

(5) In margine è disegnata, allato al paragrafo precedente, la testa di un uccello, ed allato al presente, una mano d' uomo, le quali rivolgono l' una il becco e l' altra l' indice a questi versi.

(6) Scewal.

XLI.

Pag. 344-346.

Nell' Archivio fiorentino. *Riformagioni*, classe X, distinzione II, nº 10, fog. 109 recto. Pubblicato dal Leibnitz, *Mantissa juris gentium*, part. II, pag. 167, 168.

(1) Legganis *Dewadâr*, *Kadhi-l-'asker* e *Nâzir* o *Nâdhir-el-Khass*. Il primo è titolo di segretario e significa literalmente: "il prefetto del calamaio;" il secondo vuol dire: "cadi dell' esercito;" e il terzo: "ispettore del patrimonio privato." Di quest' ultimo oficiale è fatta menzione nel diploma XLV della Seconda Serie, pag. 369.

XLII.

Pag. 347-359.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 4. Piccolo quaderno di carta, caratteri del tempo; ed altra copia, anche del tempo, nello stesso tom. X, nº 5.

Come ognun vede, è traduzione dei patti de' Veneziani, della quale il magistrato di Firenze procacciò una copia per domandare in Egitto le medesime franchigie.

(1) *Hâgib*, ossia ciambellano, oficio notissimo. Veggasi il diploma arabico XL della Prima Serie, pag. 289 ec.

(2) Beirut.

(3) Traduzione literale del modo di dire arabico che significa: "rubare con violenza i viandanti," sia in terra o in mare.

(4) Tolgono. Il copista dimenticò di cancellare la frase precedente: « e robano Mori. »

(5) *Simsâr*, voce arabica della quale noi abbiam fatto *sensale*.

(6) Si correggano e rimettansi in ordine cronologico nel modo seguente, senza tener conto dei sultani che regnarono tra l'uno e l'altro:

1. (Malek)–Zâhir [o Dhâhir] Bibars (1260–1277);
2. (Malek)–Mansûr–Kelaun (1279–1290);
3. (Malek)–Nasir–Mohammed (1293–1294, richiamato dal 1299 al 1309; ed una seconda volta nel 1310: morto il 1341);
4. (Malek)–Nasir–Hasan (1347–1351; richiamato 1354, e morto 1361);
5. (Malek)–Ascraf–Scia'ban (1363–1377);
6. (Malek)–Zâhir [o Dhâhir] Barkok (1382–1399).

Nel diploma stanno, non so perchè, nell'ordine: 1, 4, 2, 5, 3, 6. Per maggiore schiarimento si veggano le note *mm* ed *nn* del diploma XL della Prima Serie, pag. 439 e seg.

(7) Capi.

(8) Sappiamo infatti che Nasir–Mohammed, tra le altre importanti riforme finanziarie del 1309, abolì il balzello detto *Sciamsera* (sensalia), cioè l'un per cento che prendea lo Stato oltre l'un per cento che toccava al sensale. (De Guignes, *Histoire des Huns*, tom. IV, pag. 203.) Il presente diploma prova che nel 1442 il balzello era tornato a galla, chi sa da quanto tempo.

(9) Si vegga il diploma arabico n° XL della Prima Serie, nota *tt*, pag. 441 ec.

(10) I cameli.

(11) Capi. Si vegga il diploma arabico n° XL della Prima Serie, pag. 198, cap. (19).

(12) I *Moscidd*. Si vegga il diploma arabico XL della Prima Serie, nota *ccc*, pag. 441.

(13) *Nazir* o *Nadhir*, ispettore, sul quale oficio si vegga il diploma arabico n° VI della Prima Serie, nota *a*, pag. 401, dove si tratta dell'Ispettor della dogana di Tunis. In Egitto lo stesso titolo, specificato con la voce *Khass*, "proprio, peculiare," sottintendendo "patrimonio," designò l'amministratore della lista civile, come noi diremmo. La dogana d'Alessandria apparteneva appunto a quel patrimonio riservato al sultano e talvolta ai suoi vizir o padroni, di che si è toccato nei §§ XXXIII e seg. della Prefazione e in queste note a pag. 440. Quanto al titolo di *cadi*, che qui s'aggiugne a quello d'ispettore, può darsi che l'ispettore del tempo, essendo stato prima cadi, ossia giudice, n'avesse ritenuto il titolo; ovvero che al tempo de' sultani circassi l'ispettor della lista civile fosse stato anch'egli investito di giurisdizione eccezionale, come quella del ciambellano, di che si è detto nel § XXXV della Prefazione.

(14) *Khaseki*. Si vegga il diploma arabico n° XL della Prima Serie, nota *hhh*, pag. 441.

(15) *Beridi*. Id. ibid., nota *iii*.

(16) Segue a mo' di nota: « gli asini. »

(17) *El–Giumadi–el–Awwal*, ossia Giumadi primo. Torna non al 1° ma al 5 ottobre 1442. Nelle pagine 354 e 355 è ragguagliato al 1° ottobre il 27 Giumadi primo, e poi, a pag. 356, lo stesso al 2 ottobre. Sembrano errori di copia.

(18) Beirut.

(19) خَزَنْدَار, *khazendâr*, ossia: Preposto al tesoro del palagio.

(20) *El–wâli*, il prefetto, il governatore. Al Cairo in questo tempo si chiamava così il prefetto di polizia.

(21) Idem.

(22) Come nella nota 13.

(23) Si corregga: Hasan (soprannominato) *Bedr–ed–dîn* (Luna della Fede) e *Scehab–ed–dîn?* (Fiamma della Fede) Ishak–ibn.... Non so appormi al nome arabico che abbian mutato in *Tome*, se pur quel mercatante musulmano non era figliuolo di un cristiano Tommaso.

(24) Qui il 24 di *el–Giumadi–el–Akhir*, ossia Giumadi secondo, risponde esattamente al 30 ottobre.

(25) *Giakmak*, soprannominato Malek–Zâhir, o Dhâhir, regnò dal 1438 al 1453.

(26) Il testo ha qui senza dubbio, come in parecchi de' nostri diplomi arabi, la voce حضرة, che vuol dir "presenza, residenza, capitale," e si usa anche per titolo, come direbbesi: Maestà.

(27) Come si vede dalle formole dei diplomi arabi n[i] XXXVII, XXXIX e seg. della Prima Serie, il testo non portava i nomi, ma dicea "le due *kible*" e "i due santuarii." Si veggano le note *d*, *e*, al citato diploma XXXVII, pag. 431.

(28) Laodicea. Nella *Pratica della Mercatura* di Giovanni da Uzano, pubblicata dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. IV, pag. 235, è nominata "La Lica" al sito di Laodicea. Questa città è chiamata Liga da Beniamino di Tudela, *Itinerarium*, ediz. di Anversa, 1575, pag. 34; la Liche, nelle croniche francesi delle Crociate; la Lica e Litia nei diplomi veneziani del XIII secolo, *Fontes rer. austr.*, *Diplom.*, tom. XIII, pag. 256, 276 ec. Non trovo l'appellazione *caman* che par appartenga qui a Laodicea; nè credo si possa riferire alla nazione de' Komani.

(29) خزنة, *khazena*, tesoro o guardaroba. Dalla radice di questo vocabolo vien la nostra voce *magazzino*. Il dialetto siciliano ha serbato *gasena*, palchetto da tenere stoviglie ed attrezzi nelle case dei contadini o nelle cucine.

(30) *El-Giumadi-el-Akhir*, come alla nota 24. Il dì 5 di quel mese, nell'846, risponde all'11 ottobre 1442. Si vegga la nota 33.

(31) Probabilmente السيد الخواجا, "il signore rispettabilissimo," poichè i Veneziani trascriveano la ج con una *z*. E così leggiamo il *Cozà* d'Alessandria ne' capitoli d'Alessandria presso il Marin, *Storia del commercio de' Veneziani*, tom. VII, pag. 308. Nel nostro diploma dunque il *Cozà* sarebbe il figliuolo di Giakmak, Abu-Se'adât-Fakhr-ed-dîn-Othman, intitolato Malek-Mansûr, in favor del quale Giakmak abdicava il 21 Moharrem 857 (1° febbraio 1453).

(32) Guarnacce di vaio? Così crederebbe il prof. Milanesi.

(33) Il 25 Giumadi secondo torna in quell'anno al 30 ottobre, ed al 29 se la data fu scritta la sera dopo il tramonto, quando i Musulmani cominciano a contare la giornata.

XLIII.

Pag. 360.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, n° 7. Classe X, distinz. I, n° 40, fog. 64 recto.

(1) Il califo hafsita Abu-Omar-Othman-ibn-Abi-Abd-Allah-Mohammed, che stipulò il trattato de' 23 aprile 1445 (Prima Serie, n° XXXVIII) appunto con Baldinaccio d'Antonio degli Erri.

XLIV.

Pag. 361-362.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, n° 7. Carta e caratteri del tempo.

(1) Qui si ritrova l'avvertenza: « Non si lesse allo inbasciadore. »

(2) Avvertenza come sopra: « Si rimesse a consulta del soldano. »

(3) Avvertenza come sopra: « Che non bisogna per il salvocondotto generale conceduto alla natione. »

XLV.

Pag. 363-371.

Nell' Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 9. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. II, pag. 218 e seg.

Torna al 1487 o piuttosto al 1488, sembrando che nei primi di novembre 1488, data del diploma seguente, fossero pervenuti da pochissimo tempo a Firenze i capitoli commerciali di cui vi è fatta menzione, i quali non possono essere altri che quelli contenuti nel presente diploma.

(1) *Dirhem.* Si vegga la nota *c* al nº III della Prima Serie, pag. 398.

(2) Si vegga la nota *tt* a pag. 441.

(3) Si vegga la nota 13 al nº XLII della presente Serie.

(4) Idem.

XLVI.

Pag. 372-373.

Nell' Archivio fiorentino. Riformagioni, classe X, distinz. I, nº 75, fog. 78 verso.

(1) Di questa ambasceria di Luigi della Stufa si fa ricordo nel diploma XLII della Prima Serie, pag. 216, e nel XLVIII della Seconda, pag. 382. Si vegga anche il Padre Idelfonso, *Delizie degli eruditi toscani*, tom. XV, pag. 330.

XLVII.

Pag. 374-381

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 8. Pubblicato dal Pagnini, *Della Decima* ec., pag. 213 e seg.

Torna al 1488, o forse al 1489 secondo le osservazioni notate nel diploma seguente.

(1) ذخيرة ? Si veggan le note *b* al diploma XL della Prima Serie, pag. 438, e 2 al diploma XLIII, pag. 445. La stessa voce, s' io la ho ben letta, si ritrova nel diploma XLV, pag. 226. Aggiungo che la trascrizione italiana *Dachierj*, col significato di "tesoro" o di "tesoriere," occorre ne'documenti pubblicati dal Marin, *Storia del commercio de' Veneziani*, tom. VII, pag. 288, 308.

(2) *Nâdhir* o *Nâzir*, ispettore. Veggasi la nota 13 al diploma XLII di questa Serie, pag. 483.

(3) *Gabbân.* Si vegga il diploma XL della Prima Serie, cap. (17), (24), pag. 197, 202; XXXIX della Seconda Serie, pag. 338 ec.

XLVIII.

Pag. 382-386.

Dal Pagnini, *Della Decima* ec., tom. II, pag. 213 e seg.

Ho corretto il nome che nella edizione del Pagnini si legge: *Chassin Abu Eluazr*. Mettendo da parte quest'ultima voce, che il traduttore avea scritta di certo *Elnazr*, ricorderò la nota preliminare al diploma XXXVII della Prima Serie, pag. 431, dove ho trascritto il sommario di quel diploma di mano di Stefano Evodio Assemani, ed ho fatto osservare che con grosso sbaglio egli prese per nome proprio del sultano Barsebai il titolo di *Kasim*, ossia compagno (del principe dei Credenti). Il *Chassin* del presente diploma, nel quale la *n* è manifestamente error di stampa, dà luogo a riferire la traduzione all' Assemani stesso; ed a ciò anche ci conduce la ortografia di *Mosulmanni* in vece di *Musulmani*.

Lo sbaglio a che accennai m' incoraggia alla correzione, che d' altronde parea necessaria, della data. Il *Moharra* che leggiamo in fin del presente diploma, deve intendersi di certo *Moharrem;* onde, nell' anno 894 dell'egira, il 6 di questo mese tornerebbe al 10 dicembre 1488. Or la commissione di Luigi d'Agnolo della Stufa, dal quale furono impetrati i presenti patti, fu data di Firenze il 10 novembre 1488 (XLVI di questa Serie). L'ambasciatore dunque non era partito per anco di Firenze il 10 novembre; egli dovea nell' andata presentarsi al papa in Roma ed al re in Napoli, e pure il 10 dicembre avea già compiuta ogni cosa ed avuto al Cairo il diploma delle nuove concessioni! Ciò potrebbe stare forse nel 1862, facendo astrazione de' viaggi a Roma e Napoli, e supponendo che il personaggio diplomatico muovesse il medesimo giorno per la via ferrata; trovasse una fregata a vapore bella e pronta a Livorno, si affrettasse ad andare in ferrovia da Alessandria al Cairo, e lì trovasse aperte tutte le porte, pronti ai voleri dell' ambasciatore europeo il pascià d' Egitto e i ministri e i segretarii. Ma nel XV secolo niuno crederà tanta speditezza di viaggi e di affari. Parmi che il traduttore, non ben decifrando il nome del mese, e so pur io che in cotesti diplomi egiziani non si scriveva altrimenti che con un frego di penna, interpretò a vanvera *Moharrem*, ch' è il primo mese dell' anno musulmano, in vece di *Dsu-l-higgia*, ch' è l' ultimo. E di *Dsu-l-higgia* 894 è dato appunto, cioè di novembre 1489, il diploma arabico nº XXXIX della Prima Serie, il quale è risposta del sultano d' Egitto ad una credenziale della Signoria, e si dee supporre proprio la risposta consegnata a Luigi della Stufa, se non si vogliano moltiplicare oltre i limiti della verosimiglianza le missioni fiorentine al Cairo in quell' anno.

(1) Nella edizione del Pagnini: Chassin Abu Eluazr.

(2) صريف ?

(3) Tornerebbe al 10 dicembre 1488, e mi par da correggere sicuramente: "novembre 1489," per le ragioni che ho dette nella nota preliminare.

XLIX.

Pag. 387.

Nell' Archivio fiorentino. Signori, carteggio, missive, registro I, cancelleria, nº 54 a fog. 181 recto.

(1) Leggasi *Taghri Berdi*, e si vegga la nota 4 al diploma XLIII della Prima Serie, pag. 445.

L.

Pag. 388.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 10.
Si vegga la nota *f* al diploma arabico XLIII della Prima Serie, pag. 445.

[1] El-Maleki, el-Ascrafi, es-Seifi, sono i titoli di Kansûh-l-Gûri messi alla forma derivativa. Veggasi il citato diploma XLIII della Prima Serie e la nota *b* al XLII della Serie medesima, pag. 444.

[2] Veggasi la nota 1 al diploma precedente.

[3] Cioè: Ordinanza.

[4] Si legge qui l'avvertenza: « Li segni tondi in rosso sono segni del soldano. » S'intenda dei bolli col nome di Kansûh, improntati nelle commessure dei fogli, di che si è detto nelle note preliminari dei diplomi XLIII e XLV della Prima Serie, pag. 445 e 447.

LI.

Pag. 389-390.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 11.
In dorso si legge: « Interpretatio literarum soldani magni. Superscriptio literarum. Traslato dela littera del soldano. »
Traduzione del diploma XLIV della Prima Serie.

[1] S'intenda della Persia, ancorchè il sultano d'Egitto non vi regnasse più che su i Turchi.

[2] *Taghri Berdi*, come nei due diplomi precedenti.

[3] Non dubito punto che il giorno del mese si debba correggere: 14 di Rebi' primo (2 luglio 1509), sì come chiaramente si legge nel testo arabico e nel numero seguente di questa Seconda Serie.

LII.

Pag. 391-392.

Nell'Archivio fiorentino. *Atti pubblici*, tom. X, Tunisi, nº 12.
Traduzione del diploma arabico XLV della Prima Serie.

GLOSSARIO

DELLE VOCI ARABICHE E DEI SIGNIFICATI

CHE MANCANO NEL DIZIONARIO DI FREYTAG.

أَخَذَ, VIII^{a}, (عند) esser debitore a, pag. 52.

أَخْذ (علي يد) presura, cattura di, 35.

استئصال, *posto assol.:* spogliamento di tutte le facoltà, 173, 433.

أمر عزيز governo, 19, 20, 21, 39.

أمن promessa dell'amân? 12, 398, *e in luogo di* امان, 126, 154.

تأمّن effetto dell'amân, 227, 228, 447.

متأولة inclinazione, disposizione d'animo, 73.

بتّية, *pl.* بتاتي, botte, 200, 437.

بحرية, *pl.*, marinai, 186, 438.

مبادة pronto, 185, 436.

مبرور probo, 50, 52, 57, 59.

براة scritta (*sost.*), 91, 104, 128, 129, 416. Veggasi *Berât* nel Glossario italiano.

بسرن accordare, 215, *e con la prep.* ب, 224.

برنصال baroncello? 76, 411.

مباشر commissario, 189, 439.

بضع, V^{a}, mercatare, 70.

بلد العتيق l'Italia, 19.

بلص, II^{a}? commettere avanie, 207, 438.

بهار spezie, droghe, 186, 188, 192, 198, 202, 205, 206, 439.

باع, IV^{a}, far vendere, 26, *e con la prep.* الى far comperare, 207.

تَلِفَ putrefarsi, 71.

تلاف putrefazione, *ibid.*

ثقف, II^{a}? catturare, 130.

ثُمَّ talvolta, 191, 193, 194, 200, 439.

ثياب drappi, tessuti, 178, 434.

جَاءَ, III^{a}? *con l'acc. della pers. e* في *della cosa,* liquidare (i conti) con, 58.

تجريم trasporto in barchetta (جُرْم), 132, 146, 160, 424.

جاري وعسي, *avverbialm.*, per avventura, 84.

جفن, II^{a}? mettere in nave, 175, 433.

جَفْن, *pl.* اجفان, nave *in generale,* passim.

اجفان المراكب gli scafi, i bastimenti vôti, 34.

جَلَبَ importare (una merce), 135, 150, 163.

مجلس, *titol d'onore,* 212.

جامكية stipendio, provvisione, 223, 227.

تجهّز esportazione, spedizione (di merci), 20.

جام, IV^{a}, (على) obbligare, 178.

جاز, VIIIa, essere sdrucito, far acqua (di una nave), 176.

جوز? Passaggio, consegna (di merce), 178, 433.

جاه riputazione, onore, 49.

محروب combattimento, 170.

محرز? oficio di polizia? 131, 145, 160, 422.

حرس? mercede o diritto di custodia? 468.

حربان, *plur.*? cerchia, ricinto, 4.

حشام, *pl.*, famiglia, gente, 5, 395.

محضر (ب) in contanti, 174.

محضرة ragionamento, discorso, 2.

استحضام? oficio di polizia per gli stranieri? 470.

حقّ, Xa, staggire, tenere in deposito, 32.

حقّ (ل) credito, (على) debito, 96.

حقـق? *sinonimo di* تحقّق, 44, 404.

حلبل maniera di schiavi, 4, 396.

محل chi ammette, chi riconosce, 14, 75: salvatore, 62, 64, 407.

حلقة vendita all'incanto, 51, 90, 93, 103, 105, 127, 142, 156, 405; حلقة *idem*, 76. Veggasi *Halka* nel Gloss. ital.

حمل ammettere (una querela), 193.

تحمّل عمل? (ب, *avverbialm.*, a seconda, 187, 436. Confrontisi محل, pag. 192.

حمل? (على), *idem*, 190, 191.

محاذة uguaglianza di condizioni, 233, 449.

حال, Ia o IIa, (دون) proteggere, 172.

. . . , IVa, (على) commettere una faccenda, 19.

محاولة negozio, operazione (doganale), 94, 107, 416.

محاولات, *sost.*, luoghi di vendita? 96, 417.

. . . . . . , *aggett.*, vendute, 95, 417.

خواجكي negoziante, 212, 443.

محاشاة, *n. d'azione*, rispettare, 79.

خاصكي, *titolo d'oficio*, 200, 207, 441.

خلص, IIa, pagare, soddisfare, 127, 132, 141, 143, 146, 157, 160.

. . . . . , Va, pareggiare (un conto), 90, 103, 109, 144, 158.

. . . . . , Xa, riscuotere (un credito), 132, 146, 160.

خلاص pagamento, scritta del ricevuto, 126, 141, 142, 154, 155, 175, 176, 178, 207, 453.

خلاء (خلاص?) *idem*, 172.

درّ, Xa, implorare (un benefizio), 14.

درع, *aggett.*, ruspo? 12, 398.

اصحاب الادراك ed ارباب uomini costituiti in dignità, 214, 215.

دُلسة dolo, 93, 95, 106, 108.

دوج doge, 112, 113, 114.

دال, IVa *o piuttosto* VIIIa, accadere, intervenire, 196, 197, 437.

ذخيرة tesoro (particolare del principe?), 226, 227, 438.

ذخيري? oficiale del detto tesoro, 219, 224, 445, 446.

ذرعة possanza, 113.

ذمّة dovere di conservazione, 203, 442.

ذميمة impeto, 176.

ربب benignità, 182, 435.

رباعي quartiglio (di dinâr), 55, 407.

ردا, IIa, *in luogo di* ردّ, *alla stessa forma*, 34, 402.

رسول e رسل ambasciatore, 230 e seg., 448.

رشّح ordinare, disporre, 5.

مرعيّ (*aggett. pass. di* رعا) ben composto, 231, 448.

مرفوع عن disobbligato da, 4.

رفقة consiglio di assessori, 191

مرفق roba necessaria (in viaggio), 90.

مراكنة sicurezza, 116.

رهن deposito o malleveria, 93, 103.

متزاكة, *aggett.*, che dissipa, che spazza, 17, 399.

سداد pace, concordia, 116.

مسطح, *pl.* مسطحات, *specie di nave*, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 39, 43, 401.

سعي? (عن) difensore di, 184, 436.

سلم, IIa, staggire, 32, 402; سلّم, veggasi صلح.

مستند fondamento, documento, 187, 201, 219.

متسوّي? (ب) indirizzantesi a, 8, 397

شوابع? copiosi, 1, 395.

شختور caracca, *specie di nave*, 200, 441.

شدّ ratificazione, conferma, 5

مشدّ, *titolo d' oficio*, 199, 441.

شراب sciroppo, 201, 442.

اشراف soprantendenza, 11, 397

مشرفة? pinacolo, 182, 435.

شياطي, *pl.*, saettie, 67, 408, 409

شغب, IIa, distogliere, sviare, 91.

مشتغل, *titolo d' oficio*, 35, 90, 93 e seg., 103 e seg., 402.

شوافع? raddoppiati, 1, 395.

شمّي eccelso, 212.

شهد, VIIIa, affermare, 76.

اشّهاد atto del prestar giuramento, 96, 97, 109, 179, 433.

شال vetturegiare, 199.

صداقات, *fig.*, bontadi, favori, 166, 167, 185, 207, 227.

صرّبة? prodese (gomena), 476.

صرف (ل) pagare, 189; (على) volger di fortuna, 92; (على نفسه) vender da sè, 93, 106, 416.

...., Va, (في) spendere, 92.

تصريف copia, spedizione (d' un atto), 426.

تصّرف il raggirare (altrui), 79.

متصرّف remigante, uomo della ciurma? (di una galea), 232, 449.

منصرفة, *ovvero* متصرفة, testo (d' un atto), 426.

صلح, VIIa, *sembra lez. erronea*, 223, 446. Veggasi ضاخ.

صُلح, مصالحة, سلم, مسالمة, *accennando ad un trattato con Cristiani*, 18 e seg., 400.

مصلح correzione (in un documento), 135, 426; مُصلح giusta lezione (di voce insolita), 236, 450.

مصانعة comodità, 196, 201.

صام, IIIa, trattare, usare, 4.

صايفة navigazione mercantile di state, 37

ضمن, IIa o IVa, dar malleveria, 89, 102.

ضُمّان, *pl.*, appaltatori, 197, 198, 441.

مضمنة, *avverbialm.*, sottinteso, 5.

ضاخ? VIIa, essere sdrucito (un naviglio), 228, 446. Veggasi صلح.

طُعم mancia, 93, 103. *Tume* si legge con questo significato nel De Pasi, *Tariffa dei pesi e misure* ec. Vinegia 1540, fog. 61 recto.

طَلَبَ (عند) pretensione, diritto da sperimentare contro, 84.

مطلق spaccio, rescritto, 167.

عَدَّ, VIIIª, fare assegnamento, 2.

عدد danaro contante, 92.

عدل, VIª, *sinon.* della IIIª, 233.

معتدلة? *pl.*, probi, 179, 433.

عُرف? diritto per verificazione delle merci, 470.

معلوم, *da sost.*, provvisione, onorario, 197, 441.

مُعَلَّم, *sost.*, notabile, primario, 197, 437. *Si confronti la* pag. 351.

عمر, IIª, armare navi, 133, 233, 449.

معاملة negozio, 192; corso legale (di una moneta), 208, 442, 443.

عاقة impedimento, 192.

عولة, vitto, 130, 144, 158, 176, 433.

عيار bontà, *o, come dicesi,* titolo del metallo (in una moneta), 208.

غَرَّ falsare, frodare, 93, 103.

غرامة perdita, scapito, 192.

مغرم, 174; *pl.* مغارم, tributo, gravezza, 134, 148, 162, 422, 426.

غفضر, *lo stesso che* غفشر, 222, 446.

غبار compera, incetta, 198.

فرادِيّ, *aggett. rel.*, spicciolato, 197, 441.

فرش, IIª, fare il pavimento, o coprirlo di stuoie, 174, 434.

تفريغ scaricamento (di merci), 132, 146, 160.

قباد cubata, *pasta dolce*, 204, 442.

قبضة giumella, 4, 6.

قَبَلَ (بـ), IIIª, dar malleveria, 51.

قِبَل *sinonimo di* على *e contrario di* لِ *trattandosi di debiti e crediti*, 58, 61, 63.

قَرَأ (السلام) mandar saluto, 53, 54, 406.

قصّة memoria, petizione, 222.

قاصد, *pl.* قُصّاد, ambasciatore, 166, 182, 183, 211, 212, 222, 225.

قَضَى (لِ) pagare a, 35.

قطائع, galee, 24, 39, 43, 199, 208; قطع *idem*, 67.

قعد, IIIª, rimanersi, non far altro, 188.

قلب, IIª, frugare (merci) per esaminarle, 128, 143, 157.

تقلّب cambio di merci, negozio, 46.

قماش mercanzie *in generale* e robe minute, 189, 193, 439.

قوامة, *pl.* di قائم, 4.

قويم convenuto (in giudizio), 178.

قياض permutazione, baratto, 183.

مقايضة *idem*, 188.

كبار, *sost. pl.*, dinâr grossi, 173, 434.

اكرش, *masc. di* كرشاء, 51, 405.

كركرة, مكركرة, caratello? 205, 437.

كافل, *titol d'oficio*, 167, *e d'onore*, 431, 453, 456, 457.

كلف? *aggett.*, solerte, 79, 410.

متكلّم, *titol d'oficio*, 214, 215, 223, 226, 227, 446.

كمول, *sost.*, comune, 125, 139, 153, 170, 179, 433; كمون *idem*, 86, 100, 166, 167.

كانف vallo, ricinto, *fig.*, 30.

كوشة forno, 175, 433.

لدي *in vece di* على, 22.

ملاطف ovvero ملطف? rampicone, 476.

امثلة, *pl.*, ordini scritti, 167.

مثلي? gastigo esemplare, 236, 448.

مر (مري, IIª?) mandare, 27.

مر, Xª, mantenere, 15.

مستمر durevole, 70.

أمرة? *superl.*, abbagliante, 79, 412.

معاشاة condotta, modo di operare, 117, 419.

مع *in vece di* ل, 84.

ملاء valsente, 117, 433.

مهد, IIª, far prosperare, 87.

مين, *sost. pl.*, porti, 183, 219, 435.

نداء bando, grida, 223, 227, 229, 446, 447: vendita all'incanto, 128, 143, 157.

ناشي? provegnente, 219, 445.

نظر territorio, giurisdizione territoriale, 125, 133, 140, 148, 153, 162.

تنفيذ scritta (*sost.*) "lascia passare," 95, 96, 108, 417.

نكس mancanza, 198, 441.

هدية viatico, vittuaglia, 204.

هول tempesta, 130, 145, 159.

وثق, IIª, guarantire con giuramento, 231, 448.

لم يزل وجها così sarà fatto, 5.

جهة diritto, gravezza, 197.

وزن, IIª, tassare, 216.

وسق carico (di nave), 24, 25, 34.

وصية (ب) il prender cura di, 216, 223, 227.

موضح gloria, splendore, 182.

مبعادة? convenzione, patto scritto, 187, 436.

موفي corrente (di una data), 14, 117, 399. Confrontisi Dozy, *Hist. Abbadidarum*, tom. I, pag. 341, nota 88; Wright, *The travels of Ibn-Jubair*, pag. 33; Makkari, testo, tom. I, pag. 201. Indi è esclusa la lezione che proponea M. De Sacy, *Mém. de l'Acad. des Inscr.*, tom. IX, p. 487: وكتب الموامي في عشرين الخ

متوكل? fattore, agente, 176, 433.

ولاة, *nome d'az. della* IIIª? 1, 395.

بلة atto di conchiudere (una compera)? *in vece forse di* ألاة, *o* ابلاة, *n. d'az. di* ألا *o* ولي *alla* IVª, 55.

GLOSSARIO LATINO.

Agrius, 259
Alchadius, 294, 473
Allumen, 262; *Adlumen*, 263
Ampulla, 248, 253
Apretiare, 259.
Aragiappus, 264.
Arbon, 328.
Archaidus, 308
Armiratus, 353, 356
Au, 253, 458.
Aufendere, 239, 240
Aus, 239, 240
Babillonitica gens, 255
Bancherius, 328.
Bancus, 240.
Banius, 258.
Barbarosus, 269
Basare, 249, 455
Bellum conmiscere, 242
Benefortunatus, 292, 303
Besancium, 248; *Bisantium*, 304; *Bizantis*, 315; *Bizanthium*, 277
Cabella, 306, 308
Caleus, 243, 454.
Caliga, 293.
Canbiare, 259.
Canovarius, 305.
Cantarius, 262; *Cantare*, 256; *Cantaru*, 258.
Capparrum, 328
Carta vallata, 314.
Cartula ligata, 239, 240
Casticare, 246
Catramen, 281.
Chadi, 277.
Chalif, 283.
Charachia, 355
Charicum, 353
Circare, 259.
Circator, 258, 259
Complementum pretii, 277, *concordar*, 292
Condannare, 307.
Consummare, 307.
Contantorum moneta, 304
Contigere naufragium, 239
Contralitera, 261.
Conventum abere, 239
Costume, 259, 260.
Cugnatus, 304, 306
Danificare, 304.
Depredare, 243.
Descaricare, 354.
Devastatus, 281
Dicretum, 242.
Dilatio, 263.
Discretum, 244, 455
Distentus, 241.
Districtus, 241.
Divulgare, 280.
Dovana, 304, 305, 307.
Duganerius, 327, 328, 329
Dulquaadis, 249.
Edomoda, 304.
Elchadi, 277, 464.
Elchede, 277; *Elcheda*, 279; *Elec*, 294.
Elmire, 262, 263, 264, 267, 269, 270, 276, 277, 278.
Emendare, 258.
Excelsatissimus, 303.
Explere necessitates, 241
Expretiare, 258.
Extorbare, 258.
Fabricatus, 304.
Fallere de conventu, 260
Fidantia, 280.

GLOSSARIO ITALIANO.

Sencia, 348.
Sensano, 289.
Sententiare, 311.
Set, 296, 297, 298, 300
Signoria, 288, 470.
Soldanadego, 357.
Spedicamento, 297.
Stante, 334, 336, 337
Stohiatro, 289, 470.
Tebetare, 350.
Testimoniamento, 301
Torcimannia *o* Turcimannia, 203, 322
Trabocchо, 286, 468.
Treie, 297, 299.
Triequa, 288.
Tuccimanato, 330.
Unqua, 298, 301.
Ut [*O*, da *Aut*], 297, 299, 300
Vanteggiare, 265, 333
Varnacia, 359.

TAVOLA

DEI NOMI PROPRI E DELLE MATERIE.

A

B

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

INDICE DEL VOLUME.

ERRATA-CORRIGE.

Pag.	lin.	Errata	Corrige
LXVI	14.	piè	piè.
LXVII	10.	ministri	ministri
»	15.	minute di	minute di
2	4.	voglia	conosce
»	5.	possiamo sempre	intendiamo
5	1	بتزل	بزل
7	1.	الرحيهم	الرحيم
15	1.	giugno	giugno (1184)
18	*ult.*	territorio da	territorio in Italia da
19	10.	وهدنتهم	وهدنتهم
26	11.	طبّتة	طبّـتة
28	7.	لثالاث	لثلاث
55	8.	قنحب	فنحب
58	9.	piombo	rame
»	*penult.*	a far qui un conto universale di credito e debito	ad aggiustare qui i vostri crediti e debiti
»	*ult.*	piombo	rame
67	6.	كمنت	كُمنت (leggasi كُميت)
»	10.	che il conte Giudige	che Comita, il giudice
97	2.	Daniele?)	D'Agnello?)
110	15.	averlo	aver
»	18.	menzione nel (riferire) la	menzione, la
111	10.	Attesta	Attestano
112	10.	Daniele	Daninel
117	1.	Gilgel	Gigel
119	5.	subra. . . . sopra	subra la sua. . . . sopra la sua
132	5.	presa (?)	trasporto in barche
146	15.		
160	16.		
134	7-8.	andando (di proposito) o (capitando) per caso nei paesi de' Pisani siano trattati secondo	(capitando) nei territorii pisani, sieno trattati, quanto alle gravezze ed ai noli (da pagare), secondo
148	*ult.*		
162	*ult.*		
149	*penult.*	. (Il detto. . . .) ha	; e che sia stato
»	*ult.*	virtù	vista
150	2.	ordinata	permesso a — di accordare
178	15.	girata (del valsente in dogana?)	consegna della merce
»	16.	girata	consegna di questa merce
183	8.	novantaquattro.	novantaquattro (18 novembre 1489)
184	5.	possente, ben diretto	soccorrevole, ben diretto (da Dio)
219	2.	Tagri	Taghri
240	*ult.*	543. 27 gennaio 1149)	544. 16 gennaio 1150)
283	2-3.	Abubecre filius, Iob consanguineus,	Abubecre, filius Iob, consanguineus
284	2.	vitoriosissimo	vitoriosissimi
»	3.	Abubecher filii, Iob consanguineo, chalife Bagadeti	Abubecher, filii Iob, consanguineo chalife Bagadeti,
399	28.	occidentale	orientale
400	36.	(1130-1160)	(1130-1163)
401	15.	Niccolò	Giovanni Antonio
409	1.	scritto	scritto che in una nota del prof. Gayangos, *The history etc. by.... Almakkari*, vol. I, Append., pag. xxxvj, nota.
411	27.	وتعمّلعوا	وتعمّلوا
416	27.	Abu-l	Abd-el
443	5.	part. 37	pag. 37

1.

2

3.

4.

5.

1. Fine della data e soscrizioni del Dipl. XXIX

2. Soscrizioni del Dipl. XXX.

3. Soscrizioni del Dipl XXXIV

4. Formole finali del Dipl. XXXVI.

5 Bollo su le commessure dei fogli nei Dipl. XLIII e XLV

Lit. di A. Paris. *Raf. Salari Fior fece*